COLLEZIONE

DI

OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

DELLA R. COMMISSIONE PE' TESTI DI LINGUA

NELLE PROVINCIE DELL' EMILIA

4.

STATUTI SENESI

SCRITTI IN VOLGARE NE' SECOLI XIII E XIV

E PUBBLICATI SECONDO I TESTI

DEL R. ARCHIVIO DI STATO IN SIENA

PER CURA

DI FILIPPO-LUIGI POLIDORI

VOLUME I.

STATUTO DEL COMUNE DI MONTAGUTOLO.
STATUTO DELL'ARTE DEI CARNAJUOLI } DI SIENA.
STATUTO DELL'ARTE DELLA LANA } DI SIENA.

BOLOGNA
Presso Gaetano Romagnoli
1863.

Al Preclarissimo Uomo

SIGNOR PROF. COMMENDATORE ANTONIO BERTOLONI

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI MEDICINA E CHIRURGIA NELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE DE' TESTI DI LINGUA E SOCIO CORRISPONDENTE DELLE PIU' CELEBRI ACCADEMIE D'EUROPA.

Uno de' più bei vanti che menar possa la R. Commissione pe' Testi di Lingua, è senza dubbio quello di annoverare tra' suoi Soci la maggior parte degli uomini più illustri che s' abbia Italia. Tra questi la S. V. preclarissima occupa senza dubbio uno de' più segnalati posti non solo come celeberrimo Botanico, riconosciuto per tutta Europa, ma pur anche come felice cultore delle gravi e amene lettere.

Bene si addice dunque a sì gran maestro in iscienza e in letteratura la dedicatoria di questi **STATUTI SENESI**, che ora mette in prima luce la Commissione nostra. I quali, degnissimi per ogni conto di uscire al pubblico, non meno pel merito della lingua, che per l' importanza della materia, furono illustrati con tale

accuratezza, erudizione e sapienza filologica da quel fiore di letterato ch' egli è il cav. Filippo-Luigi Polidori, nostro collega insigne, da non potersi meglio desiderare.

Accolga pertanto la S. V. molto illustre con lieto viso questa testimonianza di stima e di reverenza che le professiamo, e voglia continuare il favore suo a si benemerita e ragguardevole istituzione.

Di Bologna, nel 15 ottobre 1863.

PER LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
FRANCESCO ZAMBRINI

INTRODUZIONE

Allorchè, nel settembre del 1859, venne aperto al pubblico l' Archivio di Stato novellamente instituito nella città di Siena, mentre davasi principio al suo migliore ordinamento, potè facilmente conoscersi come, per le traslazioni ivi fattesi da più altri uffici e stabilimenti diversi di essa città (1), venuta fosse in detto Archivio a formarsi una collezione di antichi Statuti, per qualità e per numero, assai ragguardevole. Potrebbero questi distinguersi nelle tre seguenti categorie: I.ª Statuti risguardanti il Comune di Siena e le Magistrature diverse che governarono quella Repubblica; II.ª Statuti delle Città, Terre e Castelli che ad essa furono sottoposti; III.ª Statuti delle Arti, degli Istituti e delle Corporazioni, tanto della città quanto ancora de' luoghi al suo dominio subordinati. Si compone la prima serie di

(1) Vedasi il Libretto intitolato: *Il R. Archivio di Stato in Siena nel Settembre del 1862.* (Siena, tip. di A. Mucci, a. d.)

volumi 93 (1), di 140 (2) l'altra, e l'ultima di 85 (3): che, in tutto, sono volumi ben 318. Non che perciò altrettanti abbiano a credersi gli Statuti aventi sostanza e forma lor propria; essendochè taluni non sieno se non copie testuali di qualche altro, ed altri contengano riforme di alcuno fra i precedenti, da non recare in mezzo dottrina diversa da quella che può raccogliersi dalla prima compilazione. Giova tuttavolta avvertire, che stando al numero, dirò così, materiale delle Filze, e alle date in esse apparenti, le opere statutarie che si conservano nel R. Archivio Senese, sommano, pel secolo XIII°, a 24; pel XIV°, a 55; pel XV, a 58; pel XVI°, a 107; pel XVII°, a 39; e, infine, a 35, pel secolo XVIII°.

Una parte non iscarsa di cotesta sì copiosa raccolta di materie statuarie, si trovò essere stata dettata originalmente in lingua volgare: il che non potea non far caso di gran momento in chi ama d'amore italico questa provvidenziale riparatrice delle nostre divisioni, e perpetua mantenitrice dell'Unità nazionale; la bellissima nostra Favella. Ondecchè, quegli il quale avea il carico di presiedere all'Archivio sopralodato, sentiva pur vivo il desiderio di alcuna opportuna occasione, con che taluni almeno dei più segnalati fra gli Statuti di tal sorta venissero, a pro' delle materne lettere, divulgati con la stampa. Nè l'occasione tardò a presentarsi; perocchè, recatosi a viaggiare per la centrale Italia l'illustre letterato e filologo cav. Francesco Zambrini, Presidente della R. Commissione pei

(1) Le date segnatevi cominciano dal 1239 e finiscono col 1768.

(2) Il più antico tra questi è quello del Comune di *Montagutolo*, (1280), ora da noi pubblicato: i più recenti, quelli di *Radicondoli*, del 1761; e dell'*Abbadia S. Salvadore*, del *1773*.

(3) Non ne trovammo verun altro di maggior tempo dei concernenti le Arti della beccheria e del lanifizio, che possono leggersi nel presente volume; nè alcuno più moderno di quello della *Maggior Arte del Fuoco*, riformato nel 1743.

Testi di Lingua, già istituita, per benemerenza governativa, nelle Provincie dell'Emilia, e quindi estesa, con sapiente consiglio, a tutte le regioni della terra natale; recavasi ancora a Siena, ed ivi ascoltava dal suo collega ed amico di quali tesori, benchè piuttosto allora subodorati che messi per verun modo all'aperto, andassero gravi gli armadi alle sue cure affidati. Nè il Zambrini poteva intendere a sordo; anzi dava espressa incombenza di esaminare più maturamente la cosa e di riferirne poscia in iscritto. Il che fecesi non molto dopo; e ne resultava che gli Statuti Senesi dettati in Lingua volgare nei soli primi tre secoli di essa, ed ora custoditi nel R. Archivio di Siena, potevano, così alla grossa, sommarsi a numero di sessantaquattro. Che se agli Statuti un po' lunghi e più propriamente così chiamati, certi altri si aggiungessero più brevi e più speciali (1), insieme coi Regolamenti, che sono come corollari od amplificazioni di essi Statuti, e colle Provvisioni, pur distese italianamente, del maggior Consiglio e di altre Magistrature della Repubblica; se agli Statuti delle tre età sopraddette, si accompagnassero quelli del susseguente secolo XVI°; vedrebbesi non solamente quel novero farsi presso al centinajo, ma salire a tal colmo che a tutti parrebbe portentosissima ricchezza, e di cui non so invero se verun'altra tra le città di Toscana o d'Italia possa oggidì o potrebbe mai menar vanto. Comecchessia, la proposta fatta allora per lettera dei primi trentaquattro, fu posta ancora in istampa (2); e quella stampa contiene eziandio

(1) Come per esempio, lo Statutello dei Banchieri (del 1333,) quello degli Officiali sopra la condotta de' soldati (anteriore al 1366), ed altri di tal genere, che noi ci proponiamo di raccogliere e pubblicare come in appendice alla serie promessa colla nostra *Proposta* del 1861.

(2) *Proposta per la pubblicazione degli Statuti Senesi scritti in volgare nei primi due secoli della Lingua.* Bologna, Tipografia del Progresso, 1861. (Ediz. in 152 esemplari, e di pag. 72).

l' accettazione fattane dalla R. Commissione dei Testi, per mezzo del suo Presidente, con lettera del 23 agosto 1861: alla qual Commissione, a cui ci onoriamo di appartenere, ci resta, dopo le debite grazie, il far qui con viva instanza raccomandato di continuar non solo alacremente l' opera già incominciata per le scritture statutarie dell' età prima e seconda, ma di volerla benanco estendere a tutte quelle che con certezza appariscono compilate durante il secolo XV. Solo per le lucubrazioni di tal sorta, siccome Storie e Cronache e Statuti e Romanzi di cavallería, ed altre ritraenti la vita pubblica o sociale dei padri nostri; e non per quelle che solo ci rappresentano la vita interiore, contemplativa o domestica (di che già tutti riboccano gli scaffali della Penisola), gli studî della Lingua italica potranno di utilità verace e di condegna gloria avvantaggiarsi.

Non appena trascorso un anno dalla pubblicazione della *Proposta* anzidetta, erasi già compita la impressione dei tre primi testi coi quali si dà principio a questa (se l' amore non c' inganna) bene auspicata raccolta; laddove già prima non era nè un foglio solo di trascrizioni, nè un sol quarto d' ora impiegato a investigarne la natura e le difficoltà. Il che voleva qui avvertirsi per quelle considerazioni che, più innanzi, parlandosi dello Spoglio aggiúntovi, dovremo a chi legge far presenti; sì per ottenerne più facile indulgenza rispetto all'esito delle nostre fatiche, e sì perchè sappiasi come ci fossimo più ancora affrettati che il fatto odierno non mostri, nel recare ad opera quel già concepito e per altri approvato intendimento (1). Quanto,

(1) Fu cagione del lungo ritardo una improvvisa quanto involontaria distrazione che provar dovemmo nel settembre del 1862, quando erasi già cominciata a scrivere questa *Introduzione*; e il partito al quale poi ci appigliammo, di accompagnare con uno *Spoglio delle voci* ec.

poi, all'ordine che nei primordî della nostra impresa stimammo dover seguitare, troppo era naturale che dovesse cominciarsi da quei tre più antichi Statuti *in lingua volgare;* che si trovano nel R. Archivio di Siena e che tutti del pari appartengono alla seconda metà del secolo XIII.° Sono questi lo *Statuto del Comune di Montagutolo* (castelluccio della Val d'Ombrone Senese e già feudo degli Ardingheschi, conti di Civitella), riferibile al 1280: lo *Statuto dell'Università ed Arte dei Carnajuoli* (che tanto valeva quanto beccai o macellai) *di Siena*, reputato dal Benvoglienti e dal Gigli del 1288: in fine, lo *Statuto dell'Università ed Arte della Lana,* parimente *di Siena*, di cui l'autentico, quale apparisce e per ogni segno è da credersi, fu compiuto di scrivere circa il 1294. Di ciascuno di tali Codici o Manoscritti, che furono o servir doverono d'archetipo alla nostra stampa, ci è forza offrire alla curiosità degl'intelligenti una più compiuta descrizione.

Il primo di essi Codici, che contiene « el Breve e li Statuti » di Montagutolo, è membranaceo, ed ha forma di quarto un po' grande, ossia cucito a quadernetti ora di quattro ed ora di otto carte, numerate ab antico in xxxvij, benchè, contate altrimenti, sommino a xli. Tutte, sul loro innanzi e da tergo, ricopre la scrittura: e ciò regolarmente, sebbene con frequentissime cancellature e rimesse, quanto alla primitiva compilazione, che tiene dalla carta v.ª ai primi sei versi della xx.ª; saltuariamente e presso che a caso, quanto alle rimanenti, vedendosi tramescolate le provvisioni in latino con le riforme in volgare; e le prime tre carte contenendo ordinamenti approvati nel 1299, l'ultima, capitoli varî e di lingua diversi, a capo dei quali sta

questo primo volume; e, in fine, l'aver dovuto attendere contemporaneamente ad altro lavoro confidatoci dalla stessa R. Commissione pei Testi di Lingua.

scritto 1304. Tra queste o aggiunte o riforme o cose relative al vero Statuto, scegliemmo alcune che ci parvero avere con esso maggiore affinità di materia o di dettato, per farne le ADDIZIONI che altri può adesso leggere nella nostra edizione.

Non di un vero cimelio o Codice, qual suole ordinariamente intendersi, potemmo allietarci per ciò che spetta al seguente Statuto, vale a dir quello dei *Carnajuoli*; del quale il tempo dovè distruggere o a noi nascondere l'antico testo, dopochè qualche erudito e zelatore della patria lingua avea fatto ricopiarlo (siccome a noi sembra) in sullo scorcio del secolo XVII°, o nei primi anni del XVIII°. Nè quella copia riuscì a gran pezza felice nè, quanto ai sentimenti, emendata (1); ma, invece, segni vari e molteplici vi appariscono della ignoranza del copiatore sì delle cose e sì dei loro nomi: a tale che, non mai ci saremmo condotti a far opera di torchio sopra un esemplare di tal fatta e modernità, senza le vive istanze che i senesi filologi, sì dell'età nostra come della passata, avean fatte ai viventi e ai nascituri altresì all'intento di effettuarne la pubblicazione. Fra i quali, in ispecie, Girolamo Gigli, in quel suo famigerato *Diario Senese*, dove riferisce il disegno di quella gran raccolta da farsi degli scrittori nativi della sua patria in quarantacinque e più volumi, che proponevasi di dare in luce (secondo egli narra) l'Accademia degl'Intronati, voleva che il quarto in ordine tra i medesimi contener dovesse le cose seguenti: « Gli Statuti

(1) Un altro esemplare dello Statuto dei Carnajuoli colla data stessa del 1288, si trovò poi nella Biblioteca Comunale di questa città tra gl' inserti del Codice Miscellaneo C. III. 13: ma l'esame che ne facemmo, ci dimostrò essere una copia affatto materiale, avente i difetti medesimi, e peggiorata eziandio per rammodernature diverse, del nostro Manoscritto.

» di Siena, volgarizzati nell'anno 1336 da ser Mino di » Feo (1). — Lo Statuto dell' Arte de'Mercatanti, dell'an» no 1358. — Lo Statuto de'Carnajuoli, dall'anno 1287 (*sic*) » sino all'anno 1361. — Lo Statuto dei Cuojai e Calzolai, » dell' anno 1371 » (2). E di nuovo, sotto il dì 25 di gennajo, parlando dell' antica chiesa parrocchiale di San Paolo, sotto la quale si adunavano anticamente gli Officiali della Mercanzia, e dove già si facevano quelle « loro leggi » e provvisioni per il traffico mercantile », continua: « Gli » antichi Statuti volgari compilati in questa curia nel 1354 » e distesi nella purità del parlare di quei tempi, possono » ben servire di testi autorevoli per la lingua toscana: » siccome quegli de' Carnajuoli, ordinati nel 1288 ed ag» giunti nel 1317; e quegli dei Cuojai e Calzolai, scritti » del 1371: le quali scritture » (quasi che fossero le sole!) « pensa ragionevolmente l'Accademia Intronata far » nuovamente stampare nella grande edizione dei XXXVII » (*sic*) volumi volgari indicati nel nostro Manifesto ripor» tato ai 31 di Maggio » (3). E noi non dissentiamo sostanzialmente da quel loro giudizio; siccome ci verrà il destro di far meglio intendere più innanzi. Seguiteremo qui a dire del Manoscritto, il quale ha carte xlj; le prime xxj occupate dai settantacinque capitoli dell'antico Statuto; le susseguenti (da noi prodotte col titolo di ADDIZIONI) sino al principio della xxviij[a], da riforme ed aggiunte fatte negli

(1) Se quel generale Statuto in volgare trovasi ancora, come il Gigli asseriva a tal proposito, nelle case dei Chigi di Roma, il cielo faccia che un dì possa recuperarsi. Ma intorno al volgarizzamento od ai volgarizzamenti dello Statuto del Comune di Siena, vedasi quello che sino a qui possiamo dirne in nota alla seg. pag. XXII.

(2) Tom. I, pag. 282-83. Citiamo per quest'opera la seconda edizione, fatta in Siena pel Landi e Alessandri nel 1854.

(3) Ivi, pag. 40-41.

anni 1305 e 1361; le altre, se ne togli le cinque ultime rimaste in bianco, da costituzioni o deliberazioni relative a quell' Arte, ma non tutte da quella emanate, nel 1425, 1444, 1466, 1488, 1526, 1536 e 1570, le quali nella nostra stampa non vanno nè dovevano andar comprese.

Di non contestabile vetustà, e di bellezza e conservazione, rispetto agli anni, assai ragionevole, fa mostra invece il Manoscritto che è terzo in ordine nella nostra Proposta, come nell'odierna stampa; condotto in carte di pecora segnate a penna Lxxxvj, contate per mano xcvj, parimente in sesto di quarto comune; lo Statuto dell'Arte una volta sì nobile, perchè di gran fatti feconda, dei *Lanajuoli*. Riempie lo Statuto proprio, con tutte le sue Addizioni e Correzioni, carte 63: il rimanente occupano il Rubricario, l'Elenco delle feste da osservarsi, le Aggiunte che noi diremo FINALI, e le Approvazioni dettate latinamente: tra cui, quest' ultime omesse, si pongono a luce le altre, salvo la contenuta nelle tre ultime pagine e riferentesi al 1309, che per l'evanizione e laceramento del foglio con che il volume chiudevasi, più non si fa possibile il raccogliere per intero. È il Codice di bella lettera; con tutte le rubriche fatte di quel colore che la parola già dice; e con le iniziali bizzarramente miniate, e non senza intercalazione di figurette, al principio del Rubricario e di cadauna Distinzione. È sparso, ed anzi gremito di Aggiunte, sì a foggia di continuazione di dette parti medesime, sì ancora a mo' di postille o di correzioni marginali; e vergate, come si vede, in tempi ed anco da mani diverse. Ha bene di luogo in luogo parole e pagine eziandio molto stinte; e radiature (com'anche il Testo di Montagutolo) assai profonde; le quali tuttavia ci sforzammo di leggere, non senza pro qualche volta, ma spesso pure inutilmente: siccome ci occorse di avvertire in parecchie tra le nostre annotazioni. Di più non diciamo, perchè men torni a chi ciò legge tedioso.

Una più forte sollecitudine occuperà l' animo degli arguti leggitori per ciò che spetta alle date assegnate e da noi proposte come primitive e capitali agli Statuti di cui parliamo; potendo anzi dovendo tener sospesa la loro fede e il giudizio quella diversità od anche apparente contraddizione degli anni in cui si dicono trovati o accresciuti alcuni capitoli e membri diversi in ciascheduna di siffatte compilazioni. La questione a che una tale apparenza dà origine, non sarebbe nè breve nè certo piacevole da agitarsi, ma non sarebbe neanco insolubile, ove si avessero soltanto alle mani i monumenti tramandatici dagli uomini di Montagutolo e dagli artefici della Lana di Siena; ma il caso divien poi tale da non potersi mettere in discussione, ove si parli del trivialissimo apografo rimastoci invece dell'archetipo che dovè già conservarsi nel suppedaneo degli artigiani Carnajuoli. In quanto ai due primi, abbiamo ad argomento di materiale evidenza i vecchi Manoscritti, formati senz'alcun dubbio nel secolo XIII°: perchè, se questo non fosse (e degli occhi esperti passiamoci), non potrebbero nè anche essere le tante aggiunte de'loro vivagni e dei fogli rimasti in bianco, fatte in tanta prossimità di tempo; e di cui taluna, come nel Breve de'Lanajuoli, porta la data espressa del 1298. Tali sono quelle, tra dell'una e dell'altra categoría, che succedono o riguardano all'ottava Distinzione, poste a carte Lix, Lx, Lxxj rett. e Lxxv vers. del nostro Manoscritto (1). Si aggiunge la doppia formula delle approvazioni fattesi dell'intero Statuto, e scritte (come sembra) per la mano propria di Filippo da Prato, notajo del Sindaco in allora

(1) E della stampa, pag. 375, 376, 303 e 309. La data del 1298 che trovasi al fine del Capitolo XXII della seconda Distinzione, è da riportarsi al 1299, stante la indicazione del mese di gennajo, nel quale, secondo il modo di computare dei Toscani, evea già quell' anno avuto principio.

di Siena; le quali suonano come segue: *Correctum, capsum, emendatum et approbatum fuit dictum Statutum et Breve, cum septem capitulis positis in quodam folio bambacie* (1), *per dominum Bernardinum de Prato, judicem Sindicum civitatis Senarum, et per consules Mercantie et alios officiales ad hoc electos secundum formam Statuti, sub annis Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione Xª, de mense Iulij: — Correctum et emendatum fuit dictum Breve secunda vice per dictum dominum Bernardinum judicem Sindicum, et per consules Mercantie, et per alios officiales comunis Senarum ad hoc electos secundum formam Statuti, sub annis Domini Mcclxxxxviij°, indictione XIIª, die tertio mensis novembris* (2). Ciò basterebbe a far chiaro che il Codíce servitoci di esemplare non ritrae puramente nè in tutto fedelmente la prima compilazione che erasi fatta di esso Statuto; la quale nè anco sappiamo se fosse originalmente formata per grammatica, come tant'altri, o nella lingua che già da gran tempo avea corso tra i popoli d'ogni nostra provincia. In quanto a noi, non che propendere, ci teniamo ben fermi alla seconda opinione, non trovando in tal libro vestigî di latinità, se non quanti hanno attenenza alle formule maggiormente usitate dai notai di quel tempo; con maniera ben diversa da quella che può osservarsi nei più fra gli Statuti Pisani, e in molti altri ancora tra i Senesi. Del che non pure abbiamo indizio nelle italianissime rubriche LXVIII della Distinzione Iª (3), LXXII della Distin-

(1) Non si trovò alligato nè altrimenti cotesto foglio nel Codice a noi pervenuto. Così nemmeno alle car. 29 di esso, non si rinvengono i nomi dei Costitutarii del 1302, che in altro e più antico dovevano essere, secondo che viene avvertito nelle note poste a pag. 323, 325 e 361 della nostra stampa.

(2) Alla car. LXXV vers. sopra citata.

(3) Della stampa, pag. 180-81.

zione VIIIª (1) e XXVIII della Distinzione IIª (2), ove chiaramente si leggono le date del 1277, 1292 e 1293; ma infallibile argomento nelle XXXII e LIX della Distinzione VIIIª, nelle quali sta scritto: « Da oggi a dietro, ch'è an» no Domini Millesimo CCLxxxvij » (3); e: « Da oggi in» drieto, che sono xx dì di maggio, anni Mille CCLxxxxiiij » (4). Nè sembra da far lieve caso dell'aggiunta o piuttosto avvertenza che trovàsi dopo il cap. VIII° della sesta Distinzione, nel vuoto della car. xlvj terg. del Codice (5); in cui parlandosi, tra gli altri, di un Sano di Stricca (che aver potrebbe alcuna attenenza collo Stricca nominato da Dante), soggiungesi: « Questi savi uomini hanno fatto questo or» dine...... nell'anno Domini MCCLxxxvj ec. » Per ciò che spetta alle Aggiunte che noi separatamente facemmo imprimere col titolo di MARGINALI, è da notarsi che cominciando queste con l'anno 1298, ch'è il più recente tra i rammentati nelle rubriche ed il medesimo delle già dette approvazioni, nessuna di esse (6), come nè anco verun'altra specie di addizioni, va oltre la settima indizione dell'anno 1309. Dalle quali cose tutte ci sembra doversi con ogni certezza conchiudere, che il Manoscritto da noi dato in luce (portante negli antichi registri il numero 66, e negli odierni 42), fu, in ogni sua integral parte, vergato e alluminato correndo l'anno 1298, ricopiandosi da altro più antico Codice, e da fogli tra sè vari e fors' anche staccati, contenenti aggiunzioni o

(1) Della stampa, pag. 300-301.
(2) Ib. pag. 220.
(3) A pag. 279.
(4) Pag. 292.
(5) Da noi stampata alla pag. 365.
(6) Se ne hanno via via del 1299, 1300, 1301, 1302, 1304, 1306, 1307 e 1308, esclusi il 1303 e 1305; e le più si vedono fatte nel mese di maggio.

riforme dettate in tempi e per occasioni diverse; e che in appresso, facendo questo le veci di archetipo, vi furono altresì consegnate, cioè scritte alla prima o riscritte, tutte quelle mutazioni che si arrecarono alle leggi dell'Arte dopo l'anno preindicato, insino a quello che fu poi nono del secolo decimoquarto.

Passando a dire del Breve corcernente agli uomini di Montagutolo, ci fu stimolo insieme e assai valido fondamento per riferirlo al secolo 13° una postilla marginale che leggesi al principio di esso (1), onde vuolsi casso e abolito il suo primo paragrafo, ed è così concepita: *Cassum de licentia et parabola domini Ursi judicis et Sindici, et consulum Mercantie et sex* (?) *officialium electorum ad predicta, Mcclxxxxviiij, indictione xij*ª*, de mense Aprilis* (2). La quale ancor viene, a dir così, rincalzata da due riforme che trovansi al fine dello Statuto medesimo (3), ordinate e scritte latinamente nello stesso anno, coll' assistenza dei soliti officiali, e dei maggior sindaci Dino de' Pagani d'Arezzo e messer Orso da Fucecchio, anzidetto, nel giugno l' una e l'altra a dì 28 d' agosto. Ma a ciò ne indusse sopra ogni cosa quel leggersi a chiare note nel titolo stesso di tal Breve: « Facto et ordinato e » composto per li massari del decto Comune, sotto gli » gli anni del Nostro Signore Mille CCLXXX, del mese di » iennaio » (4); tuttochè poi, nella sua conchiusione, e della mano stessa che scrisse i centottantacinque paragrafi

(1) A car. V del nostro Manoscritto.

(2) Segue il nome del notajo e la formula: *Ego Petrus Notarius dicti Sindici predicta scripsi de mandato predictorum.*

(3) A car. xx vers.

(4) Della stampa, pag. 3 L' assegnazione del 1280, accompagnata al mese di gennajo, dovrebbe mutarsi in 1281, quando fossimo ben certi che il Comune di Montagutolo seguisse ne' suoi computi lo stile fiorentino e senese.

da noi dati in luce, si rinvenga segnato: « Questi capitoli nuovi, e non li altri..... facti in anno Domini Mcclxxxxvij » (1). Dove, innanzi tratto, ci è forza stare in sospeso circa al riferimento dell' addiettivo « facti » ai precedenti aggiuntivi « nuovi » ovvero « altri »; ma ogni po'di considerazione basterà a farne capaci, siccome nuovi si chiamassero quelli in tante guise menomati, cresciuti e riformati, quali ci appariscono nel superstite esemplare, nel 1297, al rispetto di quelli, primitivi forse o senza alterazione confermati, del 1280. Sicchè, ponendo anche mente alle più accidentali qualità di un tal Codice (2), tutto pieno di cancellature, di abrasioni, di postille e rimesse fatte da mani diverse, facilmente ci diamo a credere ch' esso fosse in realtà formato nel 1297, ma che, volendo ciò farsi, si principiasse dal ricopiare e seguire in ogni non abrogata parte un altro più antico cimelio, e a noi non pervenuto, appartenente al 1280: onde altresì, per esserci noi sforzati di leggere le parcle comecchessía casse o evanide, e queste preferendo mai sempre alle riscritte o surrogate, ci confidiamo altresì di avere ai lettori offerto uno specime di locuzione e di stile non della fine soltanto, ma della metà circa di quel secolo, non mai studiato abbastanza, che fu primo e stupendissimo iniziatore di ogni volgare letteratura.

Abbiamo già innanzi fatto intendere, riguardarsi da noi come impresa piuttosto disperata che altro lo stabilire il proprio tempo od il termine entro a cui compilavasi il Breve ch' è qui tra gli altri secondo e prende il nome dai *Carnajuoli*. Ma dacchè ci grava pur l'obbligo di ragionarne, non dubitiamo di confessare, che quanto più ci affaticammo a raggiunger lo scopo propostoci, tanto più da quello ci

(1) Della stampa, pag. 53.
(2) Segnato già di num. 50, e più di recente 153.

vedemmo dilungati; e come il solo concetto che già potemmo formarci intorno all' esemplare sino a noi pervenuto, sia di crederlo trascrizione non d'una soltanto ma di più copie condotte in tempi diversi, le quali fossero alla lor volta desunte da libri e quaderni di diversa età; e forse formato tra gli anni 1410 e 1415, ultimo di papa Giovanni XXIII, deposto in quei giorni dal Concilio di Costanza. Perchè, quando non vogliasi a viva forza sostenere che un tal nome venisse già posto in iscambio di quello di Onorio, come già mostrammo di sospettare nella nostra nota 1 della pag. 69, non sarebbe altrimenti possibile di spiegare, non che di conciliare, tutte le ripugnanze e le contraddizioni che in tale Statuto s'incontrano. Chè nessun altro pontefice di quel nome sedè veramente sulla romana cattedra dopo l'anno 1200, tranne il ventiduesimo e il vigesimoprimo, cessanti l' uno nel 1334 e l' altro nel 1277. Ma come accordare coteste due ipotesi con le parole che si leggono nel cap. IV.° di esso: « Noi..... posti et eletti..... a fare li Statuti e Breve della detta Arte nell'anno.... Mille CCLxxxviij.... a dì xviij ottobre? ». (1) Come fare che con questo passo consuoni quell'altro, che tuttavia gli va innanzi nel cap. II°: « Salvi i comandamenti di misser la Podestà e di misser lo Capitano et de' Signori Dodici ec. (2) »; quand'è ben certo che il magistrato dei Dodici Riformatori ebbe in Siena principio non prima del 1355, e durò soli tredici anni? Nessuno indizio potrebbe trarsi dall'essersi mentovato nel cap. XXXV°, benchè a noi già sembrasse altrimenti (3), il « Campo del Mercato » di Siena; essendochè per tal nome

(1) A pag. 72 della nostra edizione.

(2) Ivi, alla pag. 71.

(3) Vedasi alla pag. 93, la no. 3; e tra le Aggiunte e Correzioni, la nota stessa, che dovè rifarsi.

non può quivi intendersi la piazza del Campo, o della Signoría, ossia la maggior piazza di questa città, che fu prima disegnata e in parte ammattonata nel 1240, e quindi ridotta in miglior forma, di selice e d'altro, nel 1334; nè mai fu data alla vendita de' bestiami, la quale veramente avea luogo nell'altra parte del Campo, o « Campo del Mercato », oggi Mercato vecchio (1). Un'altra prova che le rubriche di questo Breve si ricopiavano come a caso e secondo che pur venivano alle mani, potrebbe trovarsi nell'avvertenza aggiunta al fine del Cap. VIII°; cioè: « Et in » ciascun capitolo che parlasse nel detto modo che le car» ni se ardessero, aggiungasi: — se bottega avesse ec. » (2); laonde si dimostra che tale rubrica è, nella sua specie, più compiuta di quelle che poi dovevano conseguitarle. Forse che qualche migliore schiarimento può aversi dal sapore, dirò così, del linguaggio, o dalla forma o metodo o sintassi grammaticale ond'esso è dettato? Ma, in questo ancora ci fanno restare in forse alcuni segni che il notajo compilatore non sempre fosse nativo di Siena (3); o che i più antichi tra essi non sempre dettassero senz'altro innanzi o falsa redine nell'idioma natío (4), nè tutti del pari in sè ritraessero quell' invidiata e verginale semplicità del benedetto secolo terzodecimo (5).

(1) Vedasi, specialmente, il Diario del Gigli, vol. I, pag. 369 e vol. II, pag. 220.

(2) Della stampa, pag. 76.

(3) Abbiamo nello *Spoglio* additate come romanesche le desinenze: *Kalenne* per Calende, *incaranno* per Incarando, *Chiemiento* per Clemente e alcun'altra. Sono altresì contrari all'uso toscano e *commune e commodamente*, invece di Comune e Comodamente; ed è insieme da notarvisi la forma più generale negli infiniti dei verbi della terza conjugazione, invece dei soliti senesimi *èssare, díciare, véndare*, ec.

(4) L'apografo del nostro Archivio, ove accade di scrivere la voce *pena*, ci porge quasi del continuo *poena*.

(5) Ciò apparisce soprattutto in quei Capitoli che risguardano la procedura da tenersi nei giudizi della corte dell'Arte, e che doverono più facilmente, e con fedeltà maggiore degli altri, derivarsi o traslatarsi dal latino.

Comecchessia, portiamo in noi fermissima convinzione di non offerire, con questo Breve, agli amatori tal derrata, che troppo si discosti da quell'età che tutti concordemente onorano col nome di aurea; e che non poche rubriche di esso appartengano veracemente a quel ciclo idiomatico al quale spettano i ricordi di Mattasala e di Guido dell'Antella, le istorie del Giovenazzo e del Malespini, le lettere di fra Guittone e di Pier delle Vigne, le prediche di frate Giordano, le opere dottrinali di fra Guidotto e di ser Brunetto, e la Vita nuova di Dante Allighieri.

In quanto alla più intrinseca o scientifica importanza delle scritture già date in pubblico, come altresì di quelle che dovranno un dì compierne la serie, non fu mai nostra intenzione di ragionarne esprofesso nè diffusamente, sì per non usurpare il diritto in qualche guisa per altri acquistato con le pubblicazioni di tal sorta, più della nostra forse, pel loro soggetto, importanti; e perchè a farlo condegnamente, sarebbeci convenuto aspettare che la raccolta intera intorno a cui stiamo adoperandoci, fosse già comparsa alla luce. Per tale effetto, era altresì, desiderabile che a tutti gli altri potuto avesse premettersi lo Statuto, dirò così, capitale della Città di Siena, lo Statuto propriamente detto del Comune, vestito anch'esso di parole volgari: ma ciò che la sorte sin da principio negavaci, non sembra che sia per esserci facilmente consentito eziandio nel tempo avvenire; perocchè quell'esemplare che il Benvoglienti affermava di averne conosciuto, più non ci è dato oggidì rinvenirlo (1). Una parte, contuttociò, assai

(1) Fra le schede inedite del Benvoglienti, è uno spoglio di voci tratte da questa antica versione, che dicesi fatta, per commissione degli Uffiziali di Biccherna, dal notajo Ranieri di Ghezzo Gangalandi, nel 1311. Sembra che quell'erudito, come pure il Cittadini ed il Pecci, lo

notabile di questa antica versione, cioè capitoli in tutto settantasette, « che tractano de le cose che pertengono a la Mercantia », abbiamo trascritti nel Codice degli Statuti di quest' Arte degli anni 1342-43 (1); vale a dire ventuno, tratti dalla I[a] Distinzione; dalla II[a] quarantacinque, e undici dalla IV[a]: senza per ora far motto di quelli che, in via di allegazione o di riferimento voluto dalla legge stessa, possono sparsamente incontrarsi in altri Brevi delle Arti ed istituzioni diverse del municipio o del dominio senese (2). Le quali cose nonostanti, non può parerci inopportuno nè opera in tutto perduta, volendo stimolare l'altrui curiosità, il fermarci alquanto a discorrere di quelle parti o disposizioni di coteste leggi da potersi dir quasi terrazzane o consorziali, che in noi fecero maggior caso.

E in primo luogo, non sembra a noi da passarsi con lieve attenzione, che gli abitanti del comunello di Montagutolo, sebbene infeudato ai Conti di Civitella e insieme dipen-

avessero veduto nell' antico Archivio delle Riformagioni. Il Gigli fa menzione di un altro volgarizzamento dello Statuto medesimo, condotto dal notajo Ser Mino di Feo nel 1336, e allora esistente (come altrove si disse, nella Chigiana di Roma. A me non par verisimile che dopo soli venticinque anni si facesse di quello Statuto una novella traduzione; e penseremmo invece che Ser Mino fosse il notajo che ricopiò, con le aggiunte e le correzioni allora occorrenti, quella stessa del Gangalandi. Stimiamo ancora difficilissimo, e quasi improbabile, che se quel volgarizzamento fosse già nella sua interezza esistito alle Riformagioni ed anche in copia nella pubblica Biblioteca, come il Deangelis tende a insinuare (*Catalogo dei Testi a penna* ec. in aggiunta ai *Capitoli dei Disciplinati* ec., pag. 180-81), fossero ambedue gli esemplari, in sì breve tempo, cioè dal 1818 in poi, potuti sparire.

(1) V. la nostra *Proposta* ec., numero XIII.

(2) Molte altre rubriche, in fatti, dello Statuto del Comune di Siena, ridotte in volgare, e risguardanti all'ufficio della Biccherna, si trovano anche nel Codice miscellaneo di materie statutarie, segnato in questo Archivio de' numeri I, 31.

dente dalla senese Repubblica, godessero di tanta libertà, che fosse lor dato di plasmare da sè medesimi il codice che doveva governarli (1), e questo deporre così foggiato e da eseguirsi in mano del Rettore e del Camerlengo; e che, a fermezza delle già prese risoluzioni, si ordinasse altresì che queste non potessero mutarsi, fuorchè per deliberazione presa sulla pubblica piazza, e laddove fossero convenuti gli uomini tutti del Comune (2). Sono pur degni di ammirazione e quel molto umano ordinamento di accompagnare ogni morto alla sepoltura, ovecchè la persona di ciò venisse richiesta (3); e quell' altro, sommamente ospitale e politico, onde volevasi che a chi si recava ad abitare e fabbricar sua casa nel castello ovvero adiacenze, si desse ajuto gratuito di una giornata di lavoro, ovvero un donativo di dodici denari, da ciascuna famiglia (4). Ci sembra anche indizio di ben sentito patriottismo quel quasi dispetto che mostrasi verso chi rifiutato avesse i pubblici incarichi, comandandosi che ne venga « rimosso », dopo aver pagata la pena di soldi dieci (5); e volendosi che il camerlengo non possa in verun modo rifiutare il suo ufficio; e rifiutandolo, abbia tuttavia a sostenerlo, pagata una multa di quaranta soldi (6). Prudentissimo è quel punire, benchè soltanto in denari, le ingiurie di parole, anche a rimbrotto d'errori o di colpe notorie (7); e la minaccia di future offese nella persona, mediante somma che per quei tempi non

(1) « Facto et ordinato e composto per li massari del decto Comune ». Vedasi l'introduzione di esso Statuto, a pag. 3.

(2) Si vedano le Addizioni del 1326, a pag. 62-63.

(3) Questa disposizione è contenuta nel § CLXVIII, e venne poi modificata e chiarita come da noi venne indicato colla no. 1. della pag. 48.

(4) §§ LIX e CLXXXIV.

(5) § CXXXIII.

(6) Addizione seconda, del 1326, pag. 63.

(7) Come l'essere impoverito per debiti, ec. V. il § CII.

può non dirsi cospicua, e pari (secondo i dati che il nostro Statuto ci porge) a venti opere, ossia giornate di lavoro (1). Nè può male impressionarci il vedere più altre malvagità o delitti tassati in semplice moneta, come cosa allora a tutti comune; e in quanto alla bestemmia ed allo spergiuro, puniti con soli dieci soldi (2), portiamo opinione che questa pena, mèramente civile, non mandasse i colpevoli immuni da quelle che la Chiesa avea, dal suo canto, contro a tai colpe decretato. Ma quello che non solo di maraviglia ma di letizia altresì ci empie l'animo, si è il vedere in quel montanino e solitario distretto sì bene svolta da' suoi gusci l'italianità, e sì compiuta quella felice trasformazione onde surse la bella lingua del sì, che conducesse quegli ingenui massari a ordinare, che dovendosi d'allora in poi rivedere il loro topico Costituto, quei capitoli che ai buoni uomini paressero da emendare o da aggiungersi, si dovessero scrivere « in buona léttara di testo, e non in grammatica » (3). Il che così a noi pare da intendersi (nè può cader dubbio intorno al senso dell'ultime parole), che sin dal primo dei sopra indicati anni, cioè dal 1280, quando per avventura si prese a traslatare quel Breve dal vecchio archetipo in lingua latina, antiveggendosi il bisogno delle future mutazioni, si comandasse di dettar queste nella patria lingua, quasi a risparmio di fatica simile a quella che allora sostenevasi. Ringraziamo la Provvidenza che quasi da ogni zolla spuntar facesse i germi della vita novella a cui destinavaci; e persuadiamoci che l'Idioma non solo ma e tutta quanta la Letteratura d'Italia sono di mag-

(1) Cioè di soldi 40 (§ CXIII). E noi vediamo, nel § CLXXXIII, l'opera da prestarsi ai forestieri dagli uomini del castello, equiparata a 2 soldi.

(2) §§ CVII e CXXXVI.

(3) § CXLVIII.

gior tempo che il corto vedere dei nostri speculatori, guardando ognun d'essi dal più prossimo campanile, non sia sin qui giunto a conoscere.

Nessuna di siffatte generali considerazioni può aver luogo per gli Statuti particolari alle compagnie degli artigiani, siccome questi dei Carnajuoli o Macellai e dei Lanajuoli; dove sarebbero sopra ogni cosa da ricercarsi le cognizioni speciali di esse Arti, o, come oggi dicesi, tenniche: le materie, cioè, intorno a cui quelle si esercitavano; la valuta o la provenienza di esse in quel tempo; i metodi o, se vuolsi, ancora i segreti delle diverse lavorazioni. Male però potrebbe adempiersi a questo ufficio avendo a mano due soli tra gli Statuti di tal sorta; e tornerebbe vie meglio, chi ciò far voglia, lo attendere che molti di essi venuti sieno in luce, e più fossero potute studiarsi le non poche riforme che di quelli si fecero negli anni o ancora nei secoli susseguenti (1). Cionondimeno, non volendosi in tutto pretermettere quelle morali avvertenze che, dopo i vantaggi filologici, sono il maggior frutto che possa trarsi dal libro oggimai messo in pubblico, accenneremo, quanto è al secondo dei monumenti in esso contenuti, alle rubriche o capitoli VIII-XII, dettati dal rispetto che devesi alla pubblica sanità; ai numerati XXX, XXXII, XXXIII, XXXVII, XLIII, LVI, LXXXI, tendenti a mantener la concordia tra i sottoposti, e a tu-

(1) Apparisce dalla nostra *Proposta* del 1860, come altresì dalla descrizione del R. Archivio di Stato senese pubblicata nel settembre del 1862, che degli Statuti de' *Lanajuoli*, oltre a quello del 1294-1309, altro pure se ne ha, riformato nel 1423; ed uno ancora per la terra di Radicondoli, del 1308: che quello de' *Carnajuoli* fu come rifatto nel 1704; che per l'Arte *della Mercatanzia*, il più antico fra i Brevi che la risguardano, porta la data del 1343, un altro quella del 1358, un terzo ancora del 1472, e infine un quarto del 1575, per la città di Montalcino: ec.

telare la dignità degli officiali dell' Arte; ai segnati XIII, XIV, XXIII, XLIV, L—LII, LXIV, LXIX, LXXIII, LXXIV, e a tutti, generalmente, quelli che mirano a conservare la buona fede, la giustizia, l'equità nelle contrattazioni e nella pratica di un mestiere comecchè reputato tra i più vili. Chè noi pure amiamo sopra ogni cosa la libertà; ma la total mancanza d'ogni ritegno, ma la sconfinata libertà di mal fare, non a danno di sè proprio ma universale, davvero che non sappiamo, non che lodare, comprenderla. Altrimenti però adoperavasi tra que'buoni Lanajuoli del dugento, dai quali si eleggevano riveditori che dovessero andar vedendo ogni cosa che all' Arte si appartenesse, lane e stami, sì filati e sì tinti, e tele e panni tessuti, e le misure e i pesi adoperati (1); si ordinavano segreti accusatori (passiamoci per ora del segreto) ed altre severe disposizioni contro i commettitori di furti (2); imponevasi una multa gravissima e l'infamia della dipintura contro chi falsasse scritture, o commettesse altro delitto di tal sorta (3); badavasi di non dar ansa alle superstizioni, vietando il fabbricare carta non nata (4); ponevasi ostacolo alla seduzione delle indigenti, col proibire ai lanajuoli di portare o mandare alle loro case il da filarsi (5); prosciogliewasi dal giuramento, fuorchè pei casi di frode più gravi, tutti coloro che più non fossero in grado di adempiere le cose giurate (6); alla concordia tra i sottoposti, al rispetto verso i rettori, alla buona fama e prosperità della

(1) Distinz. I, cap. 11, 39, 71; Distinz. V, cap. 4; Distinz. VIII, cap. 70.

(2) Distinz. I, cap. 69, 83; Distinz. VIII, cap. 10, 11.

(3) Distinz. VIII, cap. 57; e la 92a delle Aggiunte marginali, alla pag. 380.

(4) Distinz. VIII, cap. 66.

(5) Ivi, cap. 63.

(6) Distinz. I, cap. 73; Distinz. VIII, cap. 32, 59.

compagnia, e di tutti gli ascritti ad essa, provvedevasi in molte e diverse guise (1), e fino coll'ordinarsi che in ciascuna adunanza o raccolta, a evitare lo spreco del tempo e altri scandali, non parlassero più che cinque diversi arringatori (2): cose tutte che parer potrebbero invidiabili (a malgrado delle tante e pedantesche coercizioni della personale libertà, cui nessuno vorrebbe imitate) a chi vide il totale abbandono in che i meccanici lasciati furono nei secoli posteriori. Sapienza, dirà qui taluno, di tempi barbogi e monocoli; ma sapienza, potrebbe altresì rispondersi, che manteneva già la ricchezza divisa e come equilibrata tra il popolo; dovecchè gli odierni costumi non sembran tendere ad altro che a stringerla sempre più in poche e tenacissime mani, con dolore continuo e progressivo abbrutimento di questa nobilissima specie, sulla quale ha Dio impressa come precipui caratteri la fraternità e l'eguaglianza.

Ma il pregio che dirsi possa maggiore delle scritture da noi messe a stampa, come di ogni altra di egual genere che verremo di poi pubblicando, si è certamente quello che ha risguardo alla formazione, al rapido svolgersi e dilatarsi, alle regionali varietà e, non mai da tutto ciò scompagnate, alle ingenite ed immortali bellezze della Lingua che noi parliamo. Persuasi ogni giorno più di una verità di tal sorta, raddoppiammo via via d'impegno, come di severità, nella condotta di questo volume; e quindi ebbe causa l'indugio della sua pubblicazione, quando già undici mesi addietro potea quasi credersi compiuto. Stemmo dapprima in forse se la illustrazione dei vocaboli singolari e delle forme degne, per qualunque sia titolo, di osservazione, dovesse

(1) Si vedano i primi quattro capitoli della Distinz. VIII, e l'Aggiunta 10ª tra le Poste alla fine del Codice, pag. 325.

(2) Tra le Addizioni all'ottava Distinzione, N.° 10, pag. 309.

riserbarsi alla fine della sperata e da noi promessa raccolta degli Statuti Senesi in lingua volgare. Ma sono pur molte, nè tutte in brevità ristrette, le scritture di tal sorta, anche del solo secolo XIV°; nè tutte poterono sin qui studiarsi abbastanza, e nemmeno potè risolversi quali tra esse dovranno comprendersi, quali senza jattura potrebbero omettersi nella proposta collezione (1). Ora, qual è il mortale che si estimi padrone del suo tempo? o, supposto ancora che questo non manchi, qual'è l'umana farfalla che si confidi

(1) Promettemmo di dare in pubblico gli Statuti in lingua volgare che si trovano nel R. Archivio; ma fuori di esso, altri ancora se ne conservano, degni dell'attenzione dei linguisti e degli scrutatori degli storici documenti: siccome quello del celebratissimo Ospedale di S. Maria della Scala, di cui ci giova il riferir qui, a maniera di saggio, la soave introduzione e le soavissime Rubriche XV e XVI, ricopiate da un Codice di questa Biblioteca Comunale.

» Al nome di Dio. Amen. Ad honore e laude e reverentia di Dio e » de la sua Madre Madonna Santa Maria Vergine e di tutti li Santi e » le Sante di Dio, e ad honore e ad exaltatione de la Santa Romana Chie» sa e del Comune e del Popolo de la Città di Siena, ed a buono e pa» cifico stato ed ad acrescimento de lo Spedale di Madonna Santa Ma» ria Vergine di Siena, el quale è posto innanzi la Chiesa Magiore de » la detta Città, e del Rettore e de li frati e del Capitolo de lo Spedale » detto di sopra, et a recreatione de li infermi e poveri e gittatelli del » detto Spedale. Questi sono ordinamenti provisioni constitutioni e Sta» tuti fatti ordinati e composti per lo Rettore e li frati del detto Spe» dale, secondo li quali li frati e le suoro e li conversi e li familiari » di detto Spedale sì maschi come femine debbono vivare e 'l suo stato » menare e portare secondo che particolarmente apparrà scritto di sotto »

. . . .

. . . .

XV.

De la electione del Pelegrinieri e del suo offitio.

» Anco stantiamo e volemo che uno de li frati del predetto Spe» dale el quale sia benigno e piatoso, sia Pelegrinieri a ricevare e a » fare governare e mettere ne le letta tutti li infermi li quali verranno

posarsi, fra numero d' anni, sopra quei fiori medesimi che ora gli stanno dinanzi? Per siffatte considerazioni, ci siamo indotti a corredare di un glossarietto o *Spoglio* di voci notabili questa prima parte dell'opera per noi disegnata; nel quale *Spoglio*, oltre alle consuete avvertenze di correzioni ed aggiunte pei lessici già esistenti, e all'additamento di materiali novelli per uno sperato e desideratissimo elucidario della Storia d'Italia, ci siamo ancora ingegnati di cumulare non pochi di quei corollarî che dalla loquela o parlatura de'Senesi (dove, come nell'altre di Toscana, il dialetto e il vernacolo hanno sol picciola parte) potrà il filologo dedurre in rispetto alle origini, ai progressi, alla mal contestata universalità ed all' estetica stessa dell' Idioma nazionale. Nel che fare, ben mi accorsi di mettere a re-

» o saranno portati o ver menati al detto Spedale, se chelli saranno da
» mettare a letto, secondo che parrà digna e convenevole cosa al Ret-
» tore e al detto Pelegrinieri per casione de la loro infermità o neces-
» sità, secondo che suta è usanza di qua dietro, e mellio se mellio se
» potrà fare. E sia eletto el detto frate Pelegrinieri al modo usato se-
» condo che s'aleggono li altri Offitiali ».

XVI.

Ch'el Pelegrinieri procuri d'avere e di tenere buoni fanti e servitiali a ciò che sia bene servito a li Povari e a li Infermi.

» Anco ch'el detto Pelegrinieri procuri d'avere e di tenere nel detto
» Spedale tanti fanti e servitori per servire a li Povari e a li Infermi
» quanti esso vorrà e ordinarà o averà ordinato con lo Rettore del
» detto Spedale, e secondo che piacerà al detto Rettore procuri d'avere
» e' milliori e li più piatosi e benigni li quali potrà avere, però che
» siano fatte le cose e li servitii li quali bisognano a li Infermi del
» detto Spedale, e siano prestati e fatti li detti servitii per li detti
» servitiali e fanti. A laude di Deo et ad honore de la Casa e a me-
» rito di chelle persone le quali ànno dati li beni loro al detto Spedale
» in sostentamento de li Infermi e de li Povari predetti ».

pentaglio gravissimo la mia qual che siasi estimazione; ben potendo, come dovrà, seguire che alcune spiegazioni non potute darsi fin qui, si trovino tra non molto agevolmente, e tali da muovere al riso persino chi tanto sudò nel ricercarle; che altre, in maggior numero, debbano raddrizzarsi, acconciarsi e talvolta mutarsi del tutto. Ma questa, confesserò, non lieve riluttanza fu in ultimo vinta dalla considerazione dei vantaggi che un tal nostro pericolarci recar potrebbe in ispecie a quei giovani che non seguono ciecamente le orme per altri segnate o raccomandate (1); che non si recano a modello la lingua parlata dal popolo d' oggidì, quando abbiamo già dietro a noi presso a sei secoli di scritta letteratura e di scienza italiana; che non aspettano le leggi del dire da una sola provincia, anzi da un municipio, anzi da più ristretta consortería, quando è là per mille istorici argomenti dimostrata, ed oggi viva e operosa e più che mai dilagantesi, nel fatto ancora della favella, l'Unità nazionale. Lasciamo a certi sistematici restauratori di tutte le vecchie cose l' affaticarsi a puntellare cotesta, come tant' altre, ormai tarlata credenza, codesto ormai cadente edifizio. In quanto a noi, proponendoci di esser giusti con tutti, e di non impugnare nè anco il privilegio là dove appaja da natura conceduto, abbiamo fatta e faremo degli Statuti ora editi e dei loro susseguenti una analisi quanto più potevasi diligente e minuta; rimettendo il trarre da tutti quelle sintetiche deduzioni che niuno al presente ha diritto di chiederci, allorchè ci sia dato il toccare da soli, o con ajutatori di senso al nostro conforme, la mêta desiderata.

(1) Ciò sia detto con relazione a certuni che, vergini al tutto nello studio della patria lingua, mai non cessano di fabbricar teorie e foggiar canoni e decretali di nuovo genere secondo cui quelli debbano regolarsi.

Accennammo ai rigori del metodo usato nel rappresentare in queste carte la lezione vera dei nostri Testi; che non è per noi cosa nuova, avendo così praticato ogni volta che prendemmo ufficio di render pubblica qualche antica e autorevole scrittura. Avemmo, perciò, sempre a mente quella troppo necessaria distinzione tra le apparenze foniche e le meramente grafiche degli antichi Manoscritti; e poichè solo da questi possono ritrarsi ed apprendersi le vere sembianze, secondo i tempi, della nostra Lingua, così stimammo che le prime dovessero in ogni caso religiosamente conservarsi; dovecchè l'altre, dopo averle avvertite, possono senza danno mettersi in non cale. L'aver voluto equiparare e ridurre i linguaggi diversi di Toscana, e d'altre provincie, al fiorentino, fu già cagione che si smarrisse quel filo istorico che avrebbe dovuto guidarci in tutte le ricerche che si fecero per quasi tre secoli intorno a questo gravissimo argomento. Ma di tai cose ci verrà, forse, il destro di parlare più distesamente in altra nostra e non molto lontana pubblicazione. Qui accade far cenno della sì frequente occorrenza e non sempre eguale agevolezza di dare a conoscere per via de'tipi certe più speciali condizioni della senese pronunzia: al quale effetto ci valemmo generalmente degli accenti, quali l'uso ci somministra, e spesso ancora degli apostrofi, in guisa tale che (senza dir delle note che a ciò soprattutto risguardano) verrà a tutti facile il comprendere di tai segni il valore. Ma non del pari ci venne fatto di esprimere quel singolar modo che si tiene da essi nel proferire gli articoli *El, Ella* od *Ell'*, nelle veci di *Lo, La* o *L'*; e ciò per quella spezie di pausa che sembra farsi dai favellanti tra l'una e l'altra delle due *l*, non mai seguendo che questa si porga sì tenue e semplice nel vivo suono, come talvolta nelle vecchie carte apparisce. Il che c'indusse ad imprimere in alcuni luoghi *El l* ed *El l'*, ed anche

una volta *El,* senza quel raddoppiamento della liquida che, dinanzi a vocale abbiamo poi sempre praticato (1). Delle quali diversità fu cagione il non aver noi trovato nè chiaramente disegnata per altri, nè prima saputo comprendere la vera declinazione per generi e numeri, e sì nel primo come nel quarto caso, dell'articolo dimostrativo, secondo l'uso di questo popolo, e che ora diciamo essere la seguente:

Masc. sing. *E, El, Ello, Ell'*; plur. *E', Ei, Elli, Ell'*.
Femm. sing. *Ella, Ell'*; plur. *Elle, Ell'*.

In quanto, poi, al supposto intervallo tra il profferire delle due *l,* oggi invece lo giudichiamo effetto della rafforzata vibrazione che per tutta Toscana si ascolta, a renderne più sensibile il suono delle doppie consonanti. E poichè si è toccato dell'articolo *ei* usato in luogo del semplice *i* o *li,* e che nei nostri Statuti ha conferma qual mai non poteva chiedersi maggiore, vogliamo qui rammentare una controversia non antica di tempo, ed anzi faceta che no, a cui l'esistenza creduta allora problematica di tal voce, avea dato luogo. Nel 1850, la fiorentina Accademia della Crusca, seguendo l'orme de'suoi predecessori, avea sentenziato che l'*e,* quando fa le veci dell'*i,* articolo mascolino, dovesse scriversi con l'apostrofo: al che si oppose l'accademico Vincenzo Nannucci (2), dicendo che ciò sarebbe stato ragionevole solo pel caso di avere a rappresentare l'*i* mancante o soppresso nell'articolo plurale *ei,* quando questo pur si trovasse; ma sino a che questo, non mai veduto da lui, non potesse rinvenirsi, non avrebbe egli mai potuto concorrere nè acquietarsi nella sentenza

(1) Vedasi il nostro *Spoglio,* agli articoli EL, ELL' ed ELL', ELLA.

(2) *Risposta di Vincenzio Nannucci alla sentenza della Crusca, che l'e quando sta per l articolo mascolino, deve scriversi coll'apostrofo.* — Firenze, Baracchi, 1850.

prementovata (1). All' opinione e quasi alla sfida messa fuori da qual valentissimo filologo, parve che tutti allibissero: a tale che, ristampandosi allora pei tipi del Lemonnier le Opere politiche e letterarie di Donato Giannotti, tutta quell'edizione, contro la consuetudine di chi ebbe a sopravvederla, venne condotta senza il già detto apostrofo, che poteva ormai dirsi tradizionale. Quand'ecco, nell'esser giunti alla pag. 338 del tomo secondo di essa stampa, e accadendo il citare in quella alcuni versi del prologo di una Commedia inedita di Jacopo Nardi, occorse di leggere nel manoscritto sincrono e forse autografo di essa le parole che seguono:

« L' abito nuovo e strano,
  Difforme a l' uso humano,
Gli occhi procaci, et il volto
  Audace, et il parlar molto,
Li orechi erecti et intensi,
  La lingua et gli altri sensi
Prompti et audaci, et l'ali
  Qual non hanno EI mortali;
Vi debbono aver mostro
  Che io sia qualche monstro ec. » (2).

Si andavano nel tempo stesso imprimendo nell' Archivio Storico Italiano (Tom. XVI della prima Serie) le Cronache e Storie di Perugia, scritte da varî di quella città dal 1309 sin oltre al mezzo del secolo XVI°, nelle quali la negata forma d'articolo ricorre assai di frequente; ed in brano, benchè brevissimo, degli *Annali decemvirali*

(1) *Nannucci*, opusc. cit., pag. 27.

(2) La Commedia ha per titolo *I due felici rivali*, composta tra il 1513 e 1519. Il frammento che ne rimane, trovasi nella Biblioteca Magliabechiana, Class. VII, Cod. 1131. Nel prologo parla l' *Improntitudine*.

di quello stesso municipio, citato alla pag. 339 della Parte I[a], trovasi « ei quali », e due volte ancora « ei Priori » (1). Per tali scoperte incoraggito quel caro a tutti mentre visse, e da noi rimpianto vice-segretario dell' Accademia, Giuseppe Arcangeli, pubblicò, replicando al Nannucci, uno scritto intitolato: *Argomenti ed esempi per dimostrare che si deve porre l'apostrofo sull'* e *quando sta per* i, *articolo mascolino plurale*; (2) Poco di poi, anzi in quell'anno medesimo, nel Tomo XV° del già citato Archivio Storico Italiano, e più particolarmente negli *Statuti delle Compagne del popolo di Siena* (3), ci accadeva di leggere: » Abbia tre Conseglieri, ei quali si chiamino pelli » Signori Nove »; — « E anco ei forestieri ei quali habino » imunità dele decte factioni »; — « Ei Signori Nove e » Ordini »; — « Assegni ei gonfaloni d'esse Compagne » e Vicariati » ec. (4). Dal canto nostro, ci è avviso che di una tal foggia di declinazione, non propria dei soli Senesi nè del solo trecento, non cercherebbesi invano nelle carte scritte di mano di Niccolò Machiavelli; stantechè in quelle che pur ci rimasero concernenti all' Arte della Guerra, potemmo non dubbiamente scorgere « egli uomini », invece di « gli uomini » (5). Ma sopra a quisquilie di tal natura, dacchè quisquilie vorrà sempre chiamarle

« Chi pesca per lo vero e non ha l'arte »,

(1) *Cronache e Storie della Città di Perugia ec., seguite da inediti documenti* ec. — Firenze, tip. Galileiana. G. P. Vieusseux editore. Parte I, 1850; Parte II, 1851.

(2) Impresso in Prato per l' Alberghetti, 1851.

(3) Additati nella nostra Proposta del 1861, come già editi in esso *Archivio Storico* a cura di Giuseppe Canestrini.

(4) *Arch. Stor. Ital.* Tom XV, pag, 13, 14 e 15.

(5) Opere complete di N. Machiavelli; Firenze e Genova, tip. di M. Cecchi, 1857, pag. 529, col. 1, no. 1.

non terremo più a bada il lettore, desideroso di venire al fatto; cioè, a gustare e giudicar da sè stesso i pregi istorici, filosofici e letterari degli Statuti Senesi.

Rimane che eziandio cogli amorevoli e cortesi che in questa pubblicazione ci porsero assistenza ed ajuto, in qualche guisa ci sdebitiamo. Nè di tutti diremo nè di ogni sorta di soccorsi prestati; perchè a noi, non nati sull'Arbia e sol da poco qui dimoranti, accadde non di rado cercar notizia di cose che ai terrazzani sono tra le più familiari. Il che ci sia scusa, dove il bisogno ciò ricercasse; e insieme renda ragione del nostro tardo avvederci di certe spezialità di pronunzia o di linguaggio, di cui le scritture non ci avevano per lo innanzi potuto dar conoscenza. Dei più fra quei nostri benemeriti è menzione eziandio nello *Spoglio*: ma vuolsi qui ripetere come, nelle strettezze tra che spesse volte ci trovammo, non sarebbesi da noi saputo desiderare più valenti consigliatori di quei due chiari fratelli cav. Gaetano (1) e prof. Carlo (2) Milanesi, se la diversità del domicilio non mi avesse costretto ad aspettare le occasioni di conferire con essi di viva voce, e quella del luogo ove conducevasi l'edizione consentito avesse di porre sotto i loro occhi, volta per volta, le bozze di stampa. Fra gli eruditi qui dimoranti, fu certamente primo e il più sollecito di rispondere alle mie molte interpellanze, l'esperto del pari e zelantissimo delle patrie memorie dott. Francesco Carpellini (3). A lui debbo, non ch'altro, la prima informazione dello Statuto volgare e

(1) Accademico della Crusca e Direttore nel R. Archivio Centrale di Stato, in Firenze.

(2) Professore di Paleografia e Diplomatica nel. R. Istituto di Studi Superiori, in Firenze.

(3) Vice-bibliotecario della Biblioteca Comunale, e autore di studi finora inediti intorno agli Statuti del Comune di Siena.

importantissimo dello Spedale di Santa Maria della Scala; e quasi tutto quello che potè fino ad ora sapersi intorno alle due antiche versioni del senese Statuto, che a tutti gli altri è come fondamento, ossia di quello del Comune. Nè meno assiduo nell'assistermi, partecipando anche spesso ai fastidi della revisione, fu l'egregio giovane sig. Luciano Banchi (1), che a ciascun passo mi occorse d'interrogare o di fare che altri da lui fossero interrogati, per ciò che spetta all'uso vivente della città e provincia di Siena. Mi è conforto all'età declinante l'aver potuto qui ricordare due antichi e due altri carissimi amici; ai quali mi giova di aggiungere il sig. Temistocle Gradi (2), che negli studi della lingua parlata diè saggi degni di molta attenzione, e tra i Toscani che a ciò si applicarono tien luogo assai ragguardevole. Delle fraterne accoglienze e delle facilitazioni di ogni specie trovate presso questo sig. Bibliotecario Comunale, dottor Francesco Grottanelli (3), diremo più espressamente allora che di altra nostra e più grave fatica ci sia mestieri il dar conto. E questo che ora narriamo del presente volume, c'indovina già l'animo che avremo a ripeterlo eziandio per tutti i susseguenti; e ne facciamo ad ognuno fra i mentovati, ed altri lor simili, anticipata preghiera, certo essendo che se un' impresa quale la nostra si è, al pari di ogni altra che a municipale istoria riguardi, può essere promossa e incamminata (come la educazione dei non genitori) da persona avventizia e perciò scevra da innata o soverchia tenerezza, non

(1) Sotto-Archivista nel R. Archivio di Stato in Siena, ed uno dei Componenti la R. Commissione dei Testi di Lingua sedente in Bologna.

(2) Ispettore scolastico della Provincia di Grosseto, e ff. di Direttore del R. Liceo e del Ginnasio Comunale di Siena.

(3) Nostro collega anch' egli nella R. Commissione pei Testi di Lingua.

può la stessa ricevere tutto quel lume che le abbisogna, nè mostrarsi condita di quell'affetto che ogni cosa fa bello e vivifica, se non da quelli che la dottrina di tal sorta recarono, per dir così, dall'alvo materno, e sentirono in sè svolgersi in un con l'ossa e le polpe la carità sacrosanta del luogo natío.

Siena, nel Luglio del 1863.

F. POLIDORI.

STATUTO

DEL COMUNE DI MONTAGUTOLO

DELL' ARDINGHESCA

1280-1297.

In nomine Domini, amen. Questo ène el Breve e li Statuti e li Ordinamenti del Comune e delli uomini (1) da Montagutolo dell'Ardinghesca, facto et ordinato e composto per li massari del decto Comune, sotto gli anni del Nostro Signore mille CClxxx, del mese di iennaio, indictione viiij. Ad onore e buono stato del Comune di Siena e de' Conti da Civitella, et ad onore e riverenzia di Dio (2) e de la beata Vergine Maria e di tuct' i Santi e le Sante di Dio, et ad mantenimento e buono stato del Comune e delli uomini del decto castello e de la sua corte e distrecto, e di tutti coloro che avessero ragione nel decto castello e nel suo distrecto (3).

§ I.

In primis, ordiniamo che qualunque persona occidesse alcuna persona del detto castello o de la sua corte, sia condemnato (4) e punito in cento libre denari senesi, se no'

(1) Nel Ms., e certo per errore: *delli uonj*.

(2) Nel Codice trovasi: *di di Dio*.

(3) Grande umiltà degli abitatori, in que' giorni, de' piccoli luoghi e (come un antico avrebbe detto) menipossenti! Riconoscere financo i diritti dei padroni lontani, futuri e possibili!

(4) Il Ms.: *condempnato*. Avvertiamo come da noi soppr imasi quasi sempre, nelle combinazioni di tal sorta, il *p* impronunziabile e, al creder nostro, non mai popolarmente così pronunziato.

facesse per sè difendendo (1). E se accusa ne fusse facta e non pagasse le decte cento libre, si' (2) sbandito del decto castello e de la sua corte, infin' a tanto che pagarà la condannagione, se provato fusse a lui (3) con uno testimone di verità el detto malefizio, o vero con tre testimoni di fama.

§ II.

Item, che qualunque persona del decto castello o vero de la sua corte ferisse alcuno altro del decto castello o de la sua corte con alcuno ferro unde sangue oscisse, sia condennato e punito in sessanta (4) soldi di denari, se nol facesse per sè defendendo; se accusa inde facta fusse e provato fusse contra lui con uno testimone di verità o vero con tre di fama.

§ III.

Item, ordiniamo che qualunque del detto castello o vero de la sua corte percuoterà o vero darà ad alcuna persona del detto castello o de la sua corte con bastone o vero pietra, in tale modo che sangue n'escisse, sia punito e condannato in xx soldi di denari, se richiamo ne sarà facto, o vero se non facesse per sè difendendo; e se provato fusse a lui con uno testimone di verità o vero due testimoni di fama.

§ IV.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque persona del detto castello, o vero de la sua corte, minore di xiiij anni, ferrà alcuno del detto castello o de la sua curte, unde sangue escisse, con alcuno ferro o bastone o vero pietra, sia punito e condannato in v soldi di danari, se accusa ne fusse facta

(1) È traduzione del modo latino: *pro se defendendo.*

(2) Per: sia. Così anche altrove: «si' punito» (§ XLII).

(3) Il Ms.: *allui;* e così ordinariamente.

(4) Ms.: *sexanta.*

e fusse provato contra lui con uno testimone di verità o vero con due testimoni di fama.

§ V.

Item, statuimo et ordiniamo che ciascuna questione infino quantità di v soldi, sia diffinita per partito iustamente dato; et infin' a quantità di x soldi, con uno testimone di verità; et infin' a quantità di xx soldi, con due testimoni; et da inde suso, secondo la ragione.

§ VI.

Item, ordiniamo che ogne questione infin' a quantità di xx soldi debbia avere termine dal creditore viij dì.

§ VII.

Item, statuimo et ordiniamo che in prima sia convenuto el principale che la ricolta (1), se si potrà trovare; el quale principale, la ricolta el possa convenire a pagare.

§ VIII.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti e debbiano fare ragione a ciascuna persona che la dimandasse, secondo la forma del Costeduto.

§ IX.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque fusse ricolta d' alcuno principale, se quella ricolta fusse in dubbio del principale, faccia quella ricolta a quello principale pagare quello

(1) Scritto, a questo luogo: *richolta;* poi, senza l' inutile *h*.

debito al creditore, o fermare la ricolta di trarre (1) e conservare lui senza damno (2), se richiamo ne farà a la corte.

§ X.

Item, ordiniamo che qualunque sarà rinchiesto da la corte o dal suo messo, che venga a rispóndare di ragione ad alcuno suo creditore, e quello cotale che così fusse rinchiesto stesse contumace e non venisse, sia avuto per confesso de la quantità ch' el creditore mostrasse che dovesse avere ragionevolemente.

§ XI.

Item, statuimo ch' el notaio del Comune non tolla nè debbia ricévare, del saramento de la calognia, più che vj denari; e de la confessione, ij denari, e non più.

§ XII.

Item, che qualunque creditore si richiamarà d'alcuno suo debitore, e debitore (3) negarà quello debito, e 'l creditore el provarrà per carta o vero per testimoni, farò pagare el detto debito al creditore del quale elli s'è richiamato, incontanente, a sua voluntà; se no el debitore (4) mostrasse el pagamento facto, per carta o per testimoni, da inde ad octo dì.

§ XIII.

Item, che qualunque del detto castello o vero de la sua corte non facesse el saramento del Comune poscia che sarà rinchiesto, sia condannato in v soldi denari; et el rectore et

(1) Nel Ms.: *trare*.

(2) Scritto: *dampno*. V. la n. 4 a pag. 1.

(3) Sembra omesso l'articolo, e che dovrebbe leggersi: *e 'l debitore*.

(4) Intendi: se, o se pure il debitore non mostrasse ec.

el camarlengo (1) a tutti coloro che abitassero nel detto Comune, escepti (2) e' minori di xx anni. [Et da LX in su, non sia tenuto di fare el detto saramento].

§ XIV.

Item, che qualunque none servasse el comandamento del rectore o vero del camarlengo o del loro messo, sia punito e condamnato in v soldi di denari per ogne [comando; e non si possa fare per una cagione più che uno comando per dì].

§ XV.

Item, che qualunque del detto Comune facesse tradimento contra al detto Comune, sia punito e condannato in x libre di denari, se provato fusse a lui con due testimoni di verità o vero con v testimoni di fama.

§ XVI.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque del detto Comune mettesse alcuno altro del detto Comune a mentire, sia punito e condannato per ciascuna volta in ij soldi; e se fusse dinanzi a la corte, sia punito nel doppio.

§ XVII.

Item, che qualunque dicesse ad alcuno del detto Comune bozza o vero ricredente (3), in qualunque luogo, sia punito e condannato in v soldi denari, se denunziato fusse a la corte; [e se fusse dinanzi alla corte, sia nel doppio].

(1) Sembra qui omesso: tolla, o faccia pagare, la detta pena.
(2) Scritto: *excepti*.
(3) Il Codice ha: *Rictedente;* ma vedi l'Addizione a questo medesimo Statuto, del 1323; e il nostro *Spoglio*.

§ XVIII.

Item, che chiunque del detto Comune dessero intra loro pugno o vero gotata, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari, se non fussero minori di xvj anni (1).

§ XIX.

Anco ordiniamo che qualunque persona strovarrà alcuna femmina del detto Comune, o vero de la corte, putta, sia punito in x soldi di denari per ogne volta e dinunziazione ne fusse fatta per alcuna persona di Montagutolo e de la corte; o vero (2) alcuna altra villania, sia punito e condannato in xij denari, se accusa ne fusse facta e fusse provata per uno testimone di verità o con due di fama (3).

§ XX.

Item, statuimo ch'el camarlengo del Comune si debbia pagare del suo salario, con tutti e' suoi officiali, de' denari del detto Comune, innanzi l'escimento del suo offizio.

§ XXI.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune comprasse alcuna bestia di preda senza licenzia de la corte, sia punito per ciascuno bue o vero asino in xx soldi di denari, e di ciascuna altra bestia in v soldi denari, se denunziagione ne sarà facta.

(1) Il Testo ha questa poco intelligibile aggiunta: « se fusse per » iniuria ad quelli che ricevesse ».

(2) È da sottintendersi: farà.

(3) Vedasi il § CLX.

§ XXII.

Item, ordiniamo che chiunque del detto Comune avesse pegno alcuno del Comune senza el suo salario, debbia quello pegno réndare al Comune a petizione de la corte, se esso non avesse intrasacto; e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in ij soldi di denari.

§ XXIII.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune tollesse alcuno pegno senza licenza de la corte, sia punito per ciascuna volta in v soldi di denari; e 'l pegno renda, se a lui fusse provato con uno testimone di verità o vero con due di fama.

§ XXIV.

Item, ordiniamo che el rectore e 'l camarlengo debbiano fare le loro condannagioni col loro consellio e iiij massari del detto Comune d'ogne tre mesi, e debbiano fare léggiare ne la piazza del detto castello colà u' sieno tucti o vero la maggiore parte delli uomini (1) del detto Comune.

§ XXV.

Item, ordiniamo che qualunque del detto Comune divellesse alcuno termino, o vero che diterminasse o vero levasse termino d'alcuna terra altrui, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari, e' termini rimetta e ritorni nel loro luogo dritto, se a lui fusse provato con uno testimone di verità o vero con due di fama.

§ XXVI.

Item, statuimo et ordiniamo che el rectore o vero el camarlengo facciano gridare per lo castello, e mandino el messo

(1) Scritto: *dell uomini*.

del castello per le ville, octo dì innanzi che facciano fare le condannagioni, che ciascuno venga a fare sua difensione del suo escesso (1): che se chesto non facesse, le condannagioni non valliano in neuno modo.

§ XXVII.

Item, che el rectore e 'l camarlengo facciano réndare la ragione a ricollitori del dazio imposto al tempo de la loro rectoria (2), e de le loro entrate e de le loro spese; e chi contra facesse, sia punito ne la metià del suo salario, [innanzi che altro dazio si pona].

§ XXVIII.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune sforzasse alcuna femina maritata, sia punito e condannato in C soldi di denari; e se sarà vergine, in L soldi di denari; e se sarà altra femmina, in XX soldi di denari, se richiamo ne sarà facto (3).

§ XXIX.

Item, ordiniamo che el rectore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare emendare tutt' i guasti e tutte le arsioni a detto di tre massari del detto Comune, e' quali si debbiano chiamare dal Comune e da colui ch' avesse ricevuto el guasto o vero arsione.

(1) Scritto: *excesso*. Mai non sapemmo risolverci a rappresentare la *x* mediante *cs*, come alcuni fanno; perciocchè l' odierna pronunzia, così de' grandi come de' piccoli luoghi e sì delle città come delle campagne, non potè farci credere che tale (cioè forte e addoppiata per le due consonanti) fosse stata l' antica.

(2) Qui erasi nel Codice anticipato *e de le entrate*, omettendo *loro*. La quale omissione venne poi corretta ripetendo quelle medesime parole; come gli esperti sanno che praticavasi dagli antichi amanuensi.

(3) Può confrontarsi coi §§ XIX e CLX.

§ XXX.

Item, statuimo et ordiniamo che el camarlengo sia tenuto (1) di non potere fare punire alcuno da alcuno comandamento facto da una volta in su el dì.

§ XXXI.

Item, ordiniamo che el rectore et el camarlengo (2) sia tenuto di fare mondare et acconciare tucte le vie e fonti di tucto el Comuno, se bisogno fusse, una volta nell'anno e due; [e se chesto non facesse, perda el camarlengo e 'l conseglio la metà del loro salario].

§ XXXII.

Item, statuimo che chiunque del detto Comune volesse fare bandire el suo bosco, el rectore e 'l camarlengo sia tenuto esso fare bandire a petizione di chiunque l'addimandasse (3).

§ XXXIII.

Item, statuimo che se alcuno del detto Comune avesse alcuno campo el quale dividesse alcuna via di Comune, e volesse recare la detta via dall'altra parte, debbia quella via acconciare e fare in tal modo che a' massari (4) del Comune paia bene aconcia.

(1) È qui nel Codice un vuoto procedente da rasatura, che fece sparire le parole prima scritte erroneamente, e forse furono: *di non potere rendare.*

(2) Il Ms., accusando la pronunzia di che gli Arbicoli più che gli stessi Arnicoli sono rimproverati: *elamerlengo.*

(3) È qui aggiunto, e un po' fuori di luogo: «o alcuna possessione».

(4) Nel Ms., che ha queste e le seguenti parole di mano antica, ma diversa da quella del primo scrittore, leggerebbesi: *a mari;* ma speriamo che gli esperti sieno per farci buona la nostra interpretazione.

§ XXXIV.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune traesse alcuno di tenuta d'alcuna cosa immobile [senza parola del camarlengo], sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari; e se traesse di tenuta d'alcuna cosa mobile, sia punito in v soldi di denari per ciascuna volta, e lui debbia rimèttare in possessione.

§ XXXV.

Item, statuimo che neuno del detto Comune debbia trarre alcuna cosa da mangiare del detto castello o vero de' suoi borghi, o vero vèndare di fuore dal detto castello o vero borgo, senza licenzia de 'la corte: e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in ij soldi, se denunziato sarà e sarà provato. El chesto abbia luogo poscia (1) che gridato sarà.

§ XXXVI.

Item, statuimo che el rectore e 'l camarlengo faccia rèndare ragione a' collitori del dazio, et a' camarlenghi e sindachi, di tutte quelle cose che avessero avute dal Comune, e ciò ch'è a le loro mani. E questo facciano ne la loro rectoria, ad volontà del consellio del Comune, da inde ad xv dì di po' loro escimento.

§ XXXVII.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune venisse a Siena in servizio del Comune, debbia avere per ciascuno dì che elli starà, sì quando andarà e quando tornarà, iij soldi di denari, e più e meno ad volontà del consellio.

(1) Scritto: *poschia*.

§ XXXVIII.

Item, statuimo che neuno del detto castello o vero de la sua corte, o vero alcuna altra persona, debbia fare alcuna lavoriera, senza paravola del camarlengo, ne la festa di sancto Domenico; nè andare al molino con alcuna soma di biado, nè portare farina nè legna, se no' (1) pallia et erba et aqua. E qualunque contra facesse, sia punito per ciascuna volta in v denari, senza licenza del rectore o vero del camarlengo. [Se no', da calende giugno in fino a calende novembre, possa sellare ciascheuna persona; et anco possa sellare o trainare e recare ogne legniame per fare casa e cappanna in ciascheuno dì, none stante veruno altro capitulo.......... (2)].

§ (aggiunto)

[Statuimo e ordinamo che neuna persona debbia lavorare nè sellare neuna bestia nel dì de la domenaca delle Sante Marie, nè degli Apostoli ned Evangelista, nè di sancta Lucia, nè di sancto Georgio, senza licenzia del camarlengo, in bando di v soldi per ciascheuna volta].

§ XXXIX.

Item, statuimo *quod* neuna persona, ne la festa de Evagnelista, nè ne le feste (3) di sancto Pietro nè di sancto Georgio nè di sancta Lucia vergine e di sancta Maria da agosto nè di sancta Maria di marzo, (4) nè fare alcuna lavoriera: e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in xij denari.

(1) Scritto: *senno.*

(2) Seguono altre poche parole estinte, che dovrebbero esprimere il senso: « di questo Costeduto » o « che di cioe parli. »

(3) Il Ms. ha: *ne la feste de* (forse manca *l'*) *Evagnelista ne nele festa;* come a noi pare, per mero scambio.

(4) Il discreto lettore vorrà qui supporre omesso: « debbia sellare », o simile.

§ XL.

Item, ordiniamo che chiunque facesse fare alcuna integina d'alcune cose mobili o immobili, debbia stare xx dì; e se infra 'l decto tempo non ricolliesse le cose integite e colui di cui fussero, dal dì innanzi la 'ntesina pervenga ad mano del creditore ad sua voluntà, e possa essa véndare e ritenere per quella quantità per la quale facta avesse fare la 'ntegina; e se colui cui contra fusse facta la 'ntigina no' la volesse diféndare nel termine, sia rinchiesto per lo camarlengo e per lo messo, che la detta intesina abbia ritolta da ine a tre dì.

§ XLI.

Item, ordiniamo che qualunque del detto Comune talliasse quercie di campo o ulivi o allori o arbole fruttevole (1), senza licenzia di colui di cui ène, sia punito in x soldi, se sarà di dì; e se sarà di nocte, in xx soldi di denari; se fusse provato con due testimoni di fama o con uno di verità, se denunziato sarà a la corte; [et emende el damno].

§ XLII.

Item, che qualunque passarà per campo o vigna d'alcuno iniuriosamente contra volontà di colui di cui fusse, si' punito in dodici denari, se denunziato sarà, [per ciascheuna volta].

§ XLIII.

Item, statuimo che qualunque traesse fuore o vero sguainasse alcuno coltello contra alcuna altra persona iniuriosamente adirato animo (2), sia punito in v soldi di denari,

(1) Scritto: *alori* e: *frutevole*. *Arbole fruttevole* è, per noi, femminino del numero singolare, e con esso accorda il verbo *ène*, che respettivamente agli altri dovrebbe dir: sono.

(2) Alla latina, invece di: *con adirato animo*.

se richiamo ne sarà facto o vero dinunziagione, se non facesse per sè difendendo.

§ XLIV.

Item, ordiniamo che el rectore e camarlengo sia tenuto di costrégnare el consellio che debbiano eléggiare due omini del detto Comune buoni e sufficienti, e' quali debbiano provedere (1) le misure del vino e del pane e de la biada e del lolio (2), et esse addrittare bene e lealmente; e ciò che per loro sarà facto, sia rato e fermo, e per fermo e rato sia avuto.

§ XLV.

Item, statuimo che neuno del detto Comune sia tenuto di pagare la decima d'ogne richiamo el quale fusse fatto di lui per alcuna promessione la quale avesse facta per cagione del Comune, ad alcuna persona del detto Comune.

§ XLVI.

Item, statuimo che neuna persona del detto Comune possa cólliare ne cólliare fare alcuno fructo d'alcuno luogo altrui; e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in xij denari, se denunziato sarà, e 'l danno mendi.

(1) Intendi come: rivedere, sopravvedere e simili.

(2) Intendasi per lo stesso che: *dell' olio*. Il modo della scrittura è schiettamente rappresentativo della pronunzia senese. I Senesi non solo separano in profferendo le due *l* così accoppiate, ma spesso una ne aggiungono che non ha luogo in diversorio; dicendo *el lacqua*, per l'acqua, *el lago*, per l'ago e simili. Noi non ci facciamo nè riprensori nè apologisti di questa connaturata e molto innocua abitudine; ma era dover nostro di non distruggerne, ovecchè si trovino, i documenti della sua molta antichità. Altri esempi, se non più splendidi, più singolari se ne incontreranno in questa specie di scritture da noi prese a pubblicare.

§ XLVII.

Item, statuimo che ciascuno del nostro Comune sia tenuto di piantare ogne anno x arbori domestichi, cioè ogne massarizia: e di questo sia tenuto el rectore e camarlengo al tempo de la loro rectoria. E qualunque contra facesse, sia punito per ciascuna volta in xij denari.

§ XLVIII.

Item, statuimo che el rectore et el camarlengo sieno tenuti di fare bandire, che qualunque del detto Comune avesse carte o vero libro o (1) alcuna scriptura che pertenga al Comune; che incontanente le debbia mandare e dare in mano de' massari e' quali eletti saranno ad volontà del consellio; e chi contra facesse, sia punito e condannato per ciascuna volta in v soldi di denari.

§ XLIX.

Item, statuimo che qualunque furarà alcuna cosa di casa alcuna o vero di cappanna del detto castello, o vero de la sua corte, se sarà di dì, sia punito in x soldi di denari; e se sarà di nocte, in xx soldi di denari; e mendi el danno o vero furto, si richiamo ne sarà facto.

§ L.

Item, ordiniamo che qualunque del detto Comune intrasse in vigna altrui senza licenzia, di colui di cui fusse, al tempo che l'uve sono ne la vigna, e se fusse di dì, sia punito in xij denari; e se sarà di nocte, sia punito in ij soldi di denari, se richiamo ne sarà facto; e 'l damno mendi.

(1) Erroneamente, come crediamo, nel Codice: *a*.

§ LI.

Item, statuimo che qualunque tollesse alcuno biado di campo o vero d'alcuna aia altrui, se sarà di dì, sia punito in x soldi di denari; e se sarà di nocte, in xx soldi di denari; e la biada restituisca, se alcuno richiamo ne fusse facto.

§ LII.

Item, statuimo che qualunque intrasse in orto altrui, [o vero vigna], per cólliare follia o alcuna altra cosa, sia punito in xij denari, e mendi el damno, se richiamo ne sarà (1).

§ LIII.

Item, ordiniamo che qualunque del detto castello o vero de la sua corte furasse alcuna bestia nel detto castello o ne la sua corte, se di dì sarà o vero di nocte, sia punito in xl soldi di denari per ciascuna volta, e 'l danno mendi, se richiamo ne sarà facto; e che el detto danno mendi, o vero la detta cosa furata restituisca a stima di due massari e di colui cui fusse la bestia.

§ LIV.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune talliasse vigna ovvero arbori domestichi nel distrecto del detto castello e ne la sua corte, sia punito in x soldi di denari, e mendi el danno, se richiamo ne sarà facto.

§ LV.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune talliasse quercie in campo altrui senza licenzia di colui di cui fusse,

(1) Segue questa aggiunta, non compiuta nè regolarmente richiamata: « persona o vero bestia o grossa o piccola che ».

sia punito per ciascuna volta in v soldi di denari, e mendi el danno, se denunziato sarà per uno testimone di verità o per tre di fama.

§ LVI.

Item, statuimo che chiunque retinesse carta del detto castello, o vero de la sua corte, poscia che pagata e richiesta sarà, débbiala rendare da inde a octo dì poscia che richiesta sarà; e chi contra facesse, sia punito in x soldi e restituisca la carta, se richiamo ne fusse facto.

§ LVII.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune sarà electo ad alcuna lite o vero discordia diffinire d' alcuni omini del detto Comune, quello cotale così electo sia costrecto per saramento la detta discordia diffinire e dare el lodo da inde ad uno mese; e ciò che laudato sarà, el rectore e 'l camarlengo faccia el lodo tenere fermo. E chi contra facesse, sia punito in x soldi di denari.

§ LVIII.

Item, ordiniamo che el rectore e 'l camarlengo faccia eléggiare e' massari che eleggano li officiali del Comune, xv dì innanzi l' escimento de la loro rectoría.

§ LIX.

Item, ordiniamo che qualunque venisse ad abitare nel detto castello o vero corte, e volesse fare casa nel detto castello, debbia avere dodici denari da ciascuna massarizia (1).

(1) V. sopra di ciò anche i § CLXXXII e CLXXXIII.

§ LX.

Item, statuimo che qualunque mettarà fuoco in alcuna pastura del detto Comune o de la sua corte, e maggiormente ne le terre sì come trae lo fossato di Vallona e fossato de' Capili e di là da l' Ombrone, sia punito in xx soldi di denari per ciascuna volta, se dinunziato sarà a la corte, e provato fusse per uno testimone di verità o per due di fama.

§ LXI.

Item, statuimo che qualunque del detto Comune avesse alcuno pegno per mano de la corte, debbia esso tenere per tempo d'uno mese innanzi che esso si venda, e da inde innanzi renunzii a colui di cui fusse, che el detto pegno debbia ricólliare; e se elli no' lo ricolliarà, che elli el possa véndare per lo suo devito. E se elli vendesse el detto pegno più che la quantità che dovesse ricévare, sia tenuto tucto el più dare e rèndare a colui di cui fusse.

§ LXII.

Item, ordiniamo che neuno (1) del detto Comune faccia erba in alcuna vigna altrui senza licenzia di colui cui fusse, sia punito per ciascuna volta, se sarà di dì, in xij denari; e se sarà di nocte, in ij soldi di denari; e mendi el damno, se richiamo ne sarà.

§ LXIII.

Item, statuimo e ordiniamo che el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare chiamare al loro consellio vj omini, de' quali e' quattro sieno del castello e due siano de la corte, e' quali debbiano terminare tucte le terre del Comuno di Mon-

(1) Per Chiunque, Qualunque. V. il nostro *Spoglio*.

tagutolo; e questo sieno tenuti di fare fare per tucto el mese di gennaio prossimo (1), [ad bando di v soldi].

§ LXIV.

Item, statuimo che se alcuno morrà senza erede, tutti e' suoi beni mobili et immobili debbiano rimanere a' suoi più prossimani parenti; e che se non vi fusse, si debbiano rimanere al Comune, escepto (2) el iudicio e 'l lasso el quale avesse facto per la sua anima, reservati e' servigi altrui.

§ LXV.

Item, statuimo e ordiniamo che chiunque scipasse siepe o chiudenda altrui e traessene pali, sia punito e condannato per ciascuna volta in xij denari, e mendi el danno, se richiamo ne fusse fatto (3).

§ LXVI.

Item, che el cancelliere abbia e debbia avere, per suo feudo e salario, dal Comune lx soldi di denari senesi, e debbia fare . . . . . . (4) tutte le scripture e carte di detto Comune per tutto l'anno.

§ LXVII.

Item, ordiniamo che el balitore del Comune debbia avere, de' piati e de' bandi, innanzi che si dividano, per suo salario, iiij lire di denari [in sei mesi. E 'l detto balitore vadia per due

(1) Scritto: *proximo*. E così altrove; e ne' simili casi; come: *proximani* ec.

(2) Scritto: *excepto*.

(3) In vece di quest'ultime parole, *se richiamo* ec., venne più tardi emendato: « si fusse denunciata ».

(4) Le rasature hanno qui reso illeggibile il Ms.

volte ad qualunque cadesse nell'aciesso, del Comune (1), alle spese del Comune; e da inde innanzi, vadia alle spese di colui che cadesse nell'aciesso. Da chelli da la ville, VI denari] (2).

§ LXVIII.

Item, statuimo che ognie officiale del detto Comune, duri e basti el suo officio per vj mesi, e non più.

§ LXIX.

Item, ordiniamo che tucte le vie del distrecto del detto Comune e de la sua corte debbiano stare aperte, a ciò che neuno le guasti; e qualunque le guastasse, esse debbia araconciare a le sue dispese (3), e pagare per bando x soldi di denari.

§ LXX.

Item, ordiniamo che tucte le fonti del detto Comune, el rectore e 'l camerlengo sieno tenuti di farle mondare e racconciare al tempo de la loro rectoria; e spezialemente la fonte da Fitaiuoli e di Campo ritondo e fonte Ghisolfi.

§ LXXI.

Item, ordiniamo che neuno del Comune debbia lavare nè pónare alcuna sozzura a fonte [neuna di Comune, nè nel castello nè in neuna villa]; e chi contra facesse, sia punito in ij soldi di denari per ogne volta.

(1) Cioè: a qualunque del Comune cadesse nell'eccesso; che qui ha forza di semplice prevaricazione o contravvenzione.

(2) Cioè: da coloro che abitano nelle ville, abbia VI denari.

(3) Così scritto: (cioè senza il raddoppiamento serotino e alquanto accademico della *r*), e: *dispesse*. Dove può scorgersi la *n* del lat. *expensa* e del franc. *depense*, rappresentata in quel tempo dalla *s*.

§ LXXII.

Item, statuimo che se alcuno bu' o vero vacca desse danno altrui, in vigna o vero orto o vero campo altrui, di nocte, sia punito colui di cui ène per ciascuna volta in dodici denari; e se sarà di die, in vj denari per ogne bue o vacca o asino: e se fussero pecore o capre e dessero danno ne' detti luoghi (1), sia punito per ciascuna volta in j denaro: e se fussero porci e dessero danno altrui ne' detti luoghi, paghi colui di cui fusse, per ciascuna volta e bestia, in ij denari, se richiamo ne fusse fatto, e mendi el danno. [Da calende di giugno ad calende d'ottobre sia el doppio bando, et emende el damno].

§ LXXIII.

Item, statuimo che qualunque ora alcuna femina del detto Comune rimanesse vedova, el rectore e 'l camarlengo sieno tenuti di farle fare inventario de' beni del suo marito, innanzi che la stesse ne la casa del suo marito una nocte. E chesto sia tenuto di fare el rectore se rinchiesto ne sarà da' parenti del suo marito; e che se ella nol volesse fare, sì come di sopra si contiene, sia punita (2) in xx soldi di denari, e perda la metià de le sue dote.

§ LXXIV.

Item, statuimo che se alcuno delli officiali del nostro Comune, fusse a loro dato danno per cagione del loro officio o per cagione del Comune, debbia quello danno el detto Comune a loro mendare e restituire a loro, se provato fusse con uno testimone di verità o due di fama; e quello cotale che el detto danno desse, sia punito in xx soldi di denari, [e mende el damno].

(1) Nel Ms.: *luogi.*

(2) Nel Cod., erroneamente: *punito.*

§ LXXV.

Item, statuimo che el rectore e 'l camarlengo sia tenuto del mese di marzo dare due campari, che abbiano et avere debbiano da li omini che avessero panno (1) di bestie grosse uno staio di spelda, e da ciascuno zapaiolo (2) uno mezzo staio di spelda.

§ LXXVI.

Item, ordiniamo che neuno da Montagutolo debbia fare carne morticina, nè essa véndare in Montagutolo nè ne la sua corte, se non fusse morta per mano di carnaiuolo o per mano d'alcuno omo, o vero alupaticcie; e qualunque contra facesse, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari. E 'l camarlengo sia tenuto di invenire di che morte fusse morta, anzi che elli dia paravola a neuna persona di véndarla.

§ LXXVII.

Item, statuimo che el rectore e 'l camarlengo sieno tenuti di diféndare e mantenere la chiesa di sancto Pietro del detto castello, e le ragioni e beni de la detta chiesa; e sieno tenuti di fare murare la casa e la chiesa e le case de la detta chiesa; e sieno tenuti di fare queste cose al tempo de la loro rectoria a le spese de la detta chiesa e del popolo de la detta terra.

§ LXXVIII.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque non pagasse el dazio a lui imposto per la sua libra, la quale fusse facta a lui nel detto Comune, el rectore e 'l camarlengo sieno tenuti quello cotale che non pagasse, di non lassarlo stare nel

(1) Nel Codice è scritto, con segno d'abbreviazione: *pano*. Benchè da noi non credasi legittima questa voce ma piuttosto scambio con altra più comune, abbiamo tuttavia riserbato il discuterne nello *Spoglio* posto alla fine del volume.

(2) Scritto: *sapaiuolo;* ma vedasi lo *Spoglio* già menzionato.

detto castello nè ne la sua corte, nè usofructare alcuno de' suo' beni. E neuno del detto Comune faccia a lui alcuno servigio, nè dare nè prestare a lui alcuno aiutorio, consellio o vero favore: e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in v soldi di denari.

§ LXXIX.

Item, statuimo che neuno del detto Comune debbia talliare quercie nè bosco altrui senza licenzia di colui di cui fusse el bosco o vero quercie. E chi contra facesse, sia punito in v soldi denari per ciascuna volta, e mendi el danno.

§ LXXX.

Item, statuimo che se avvenisse che biado o vero grano o altro biado (1) a véndare nel detto castello, debbia stare quello cotale che el detto biado arrecàsse a véndarlo, ne la piazza del Comune da chi a terza (2), e da inde innanzi non sia comprato da due staia in suso; [e chi contra facesse, paghe XII denari].

§ LXXXI.

Item, statuimo che tutte le condannagioni e bandi debbiano pervenire a mano del camarlengo, e 'l camarlengo debbia dare al rectore le due parti de le condannagioni e de' bandi, e la terza parte tenere per lo Comune. [E intendasi che de' detti denari delle condennagioni comunali, debba el detto camarlengo pagare el messo e le spese delle condennagioni].

§ LXXXII.

Item, statuimo che el rectore debbia fare chiamare tre buoni massari del detto Comune, e' quali debbiano terminare

(1) Pare che qui manchi: fusse portato, o simile.
(2) Per insino a terza. V. il nostro *Spoglio*.

tutta la terra del Comune; e terminata, neuno debbia laborare in termini; e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari.

§ LXXXIII.

Item, statuimo che ciascuno del detto Comune debbia avere una lancia, in fra octo dì poscia che gridato sarà, a pena di due soldi. [Et anco tavolaccio].

§ LXXXIV.

Item, statuimo che neuno del detto Comune debbia biastemare Dio nè Santa Maria nè alcuno de' suoi Sancti; e qualunque contra facesse, sia punito per ciascuna volta in xl soldi di denari, se accusato sarà; de' quali el accusatore (1) n'abbia la terza parte (2) avere; [et sarâli tenuto credenzia].

§ LXXXV.

Item, statuimo e ordiniamo che el rectore e 'l camarlengo sieno tenuti di costrégnare e' collitori del dazio imposto al tempo de la loro rectoria, de' quali rendano e réndare debbiano ragione del suo dazio innanzi che escano del loro officio: e se chesto non facesse el camarlengo, perda el suo salario.

§ LXXXVI.

Item, statuimo che el camarlengo e 'l rectore sieno tenuti di fare fare (3) a' venditori del pane e del vino, che

(1) L'accusatore; ed è la stessa pronunzia senese, benchè imperfettamente rappresentata, di cui parlammo nella no. 2, pag. 15.

(2) Cioè: n' abbia avere la terza parte.

(3) Così ha il nostro Codice, che pure addoppia, e senza pro, le parole: *sieno tenuti*. Ma, *far fare che vendano*, può naturalmente significare: far di vendere, costringerli a vendere. V. il nostro *Spoglio*, *Far fare*.

vendano e misurino a la dritta mensura e peso de la città di Siena, e sempre debbiano avere uno paio di bilancie, [a bando di v soldi].

§ LXXXVII.

Item, statuimo che neuno conselliere del Comune debbia cólliare alcuno dazio del Comune al tempo del suo officio; e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in v soldi di denari.

§ LXXXVIII.

Item, statuimo che el camarlengo del Comune sia tenuto di comprare una cassetta per lo Comune, ne la quale si mettano tucte le carte del Comune; e sia posta in quello luogo che vorrà el camarlengo, con volontà del consellio e di due massari de la detta terra. E chesto facciano da ine ad viij dì di po' l' entrata del loro offizio.

§ LXXXIX.

Item, statuimo che el camarlengo debbia fare ogne piato per uno comandamento (1); e da inde innanzi, se el debitore non pagasse el creditore, el camarlengo sia tenuto di dare al creditore tenuta de' beni del debitore (2); [e paghi la decima, cioè foristieri; e dia la ricolta ad quelli de la terra di stare ad ragione, e fare pagare in fra III dì, ad pena di v soldi].

§ XC.

Item, ordiniamo che el rectore e 'l camarlengo sia tenuto di fare réndare ragione a coglitori (3) del dazio e' quagli sono essuti da oggi indietro.

(1) Così nel Ms., ed è forse trasposizione di: *debbia fare per ogne piato uno comandamento.*

(2) Il Ms. ha qui, con errore palpabile: *del creditore.*

(3) Nel Cod.: *aoglitori.* V. la no. 2, a pag. 11.

§ XCI.

Item, statuimo che ciascuno rectore e camarlengo, ne la loro signoria, sieno tenuti d'accrésciare la chiesa di sancto Pietro.

§ XCII.

Item, ordiniamo che neuno del nostro Comune debbia lavorare alcuna possessione di colui che non stesse a pagare el dazio e non stesse a portare l'incarichi del Comune; e chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari.

§ XCIII.

Item, ordiniamo che neuno da Montagutolo debbia cólliare il dazio in Montagutolo se no' una volta per anno (1).

§ XCIV.

Item, statuimo che qualunque andasse in servigio del Comune in fino al fiume de la Mersa, abbia ij soldi; e se andasse a Civitella, altrettanto (2).

§ XCV.

Item, statuimo che qualunque fusse camarlengo e (3) consellieri del nostro Comune, non debbiano ricévare nè stare in quello offizio da ine a sei mesi; e se alcuno contra facesse, sia punito e condannato in xx soldi di denari per ogne volta.

(1) Fu poi corretto: » vi mesi, pena v soldi ».
(2) Fu corretto: « iij soldi ».
(3) Così nel Testo; dove meglio leggerebbesi: *o*.

§ XCVI.

Item, ordiniamo che qualunque negasse alcuna pigione ad alcuno del nostro Comune, paghi per ciascuna volta v soldi di denari per nome di pena, e la pigione, a colui di cui fusse la possessione, se provato sarà a lui con uno testimone di verità o con due di fama.

§ XCVII.

Item, ordiniamo che ciascuno camarlengo sia tenuto di réndare ragione al suo precessore di quelle cose le quali a lui fussero pervenute, da ine a viij dì di po' 'l suo escimento; e se questo non facesse, paghi v soldi, se richiesto sarà.

§ XCVIII.

Item, statuimo che alcuna femmina non debbia venire a corte nè rispóndare nè avvocare per altrui, se la corte non mandasse propriamente per lei (1), o che la fesse venire; e se contra facesse, sia punito (2) per ciascuna volta in xij denari.

§ XCIX.

Item, statuimo che qualunque da Montagutolo e de la sua corte debbia alcuna quantità di pecunia dal (3) Comune da MCClxxxviiij indietro, debbia quello debito e quantità di pecunia dare in mano de' massari del Comune e' quali electi

(1) Così nel Testo. Una mano posteriore soprappose, ma senza cancellare, alla parola *femmina*, «homo» e alle parole *per lei*, «per lui». A credere però legittima la prima compilazione, c' induce una postilla marginale di questo tenore: *Domina non debeat procurare pro alia.*

(2) A chi di questa maschile desinenza volesse farsi amminicolo per difendere le varianti soprindicate, potrebbero rimbeccarsi le precedenti parole: *la fesse venire.*

(3) Così nel Testo; ma da correggersi in *del* o *al*.

saranno da ine ad octo dì di po' l'entramento del loro officio e rectoria prossima.

§ C.

Item, statuimo et ordiniamo che el signore (1) e 'l camarlengo sia tenuto di fare cólliare tutti e dazii e preste che fussero poste in Montagutolo e ne la corte nel tempo de la loro signoria.

§ CI.

Item, statuimo e ordiniamo che qualunque persona rimprovarasse alcuna morte o malefizio fatto a (2) neuna persona del castello o vero de la corte, sia punito in x soldi, se accusa fatta ne fusse.

§ CII.

Item, statuimo e ordiniamo che qualunque persona rimprovarasse ad alcuna persona di Montagutolo o de la corte che elli abbia perduto el suo per devito, sia punito in v soldi di denari, se accusa fatta ne fusse.

§ CIII.

Item, statuimo e ordiniamo ch' el camarlengo sia tenuto di fare cercare le vie che sieno utili; e se ve n' avesse neuna che non stesse bene, ch' el camarlengo sia tenuto di farla racconciare nel primo mese de la sua signoria.

(1) Per difettosa scrittura, nel Codice: *che elsigne*. *Signore* e *rectore* viene indistintamente chiamato in questo Breve colui che sedeva a capo di quel piccolo municipio. Si vedano i §§ LXII, CVII, CVIII, CXVIII ec.

(2) Male nel Ms.: *che*. Vedasi il § seguente.

§ CIV.

Item, statuimo che qualunque persona avesse a fare longo la via del Comune, e la via si sconciasse, [per sua factura o per sua cagione], infra quella (1) ch' elli avesse a fare, che elli la debbia racconciare da ine a viij dì ch' el camarlengo l'avarà comandato che elli l'abbia racconcia; e s'elli nol facesse, sia punito in x soldi di denari, e 'l camarlengo sia tenuto di farla racconciare a le spese di colui cui fusse el luogo.

§ CV.

Item, statuimo e ordiniamo che qualunque persona scotesse alcuna quercia altrui, sia punito in v soldi di denari per ogne volta che accusato fusse da colui cui ène la quercia, ed elli fusse provato per uno testimone di verità; [e mendi el bando].

§ CVI.

Item, statuimo e ordiniamo che quando el balitore farà alcuno comando ad alcuna persona, ed elli nol l'ubidisse (2), e 'l balitore vi tornasse poscia per quella cagione, ch' el balitore vi torni a le spese di colui a cui elli avesse fatto el comando.

§ CVII.

Item, statuimo e ordiniamo che qualunque persona di Montagutolo e de la corte facesse alcuno saramento, ed elli li fusse comandato dal camarlengo o dal signore ch'elli debbia diciare la verità per chello saramento, ed elli nol dicesse e

(1) Sembra significare: nel tempo

(2) Non l'ubbidisse; e che poteva anche rendersi: *noll'* o *no' l'ubidisse*. Ma questo modo di scrittura era da conservarsi, come quello che ritrae meglio d' ogni altro l' atteggiamento delle labbra da noi fatto osservare nelle no. segn. 2, alle pag. 15 e 25.

provato li fusse per uno testimone di verità o per due di fama, sia punito in x soldi di denari.

§ CVIII.

Item, statuimo e ordiniamo che se alcuna casa o capanna o cella fusse rotta o robbata, o vero alcuna vigna o vero orto, ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di farne inquisizione; e se si può provare per due testimoni di fama (1), che sieno tenuti di tòllare a colui contra a cui fusse provato, x (2) soldi di denari per ogne volta; [e mendi el danno. Eccetto che di vigna et d'orto, paghi xx soldi di notte: di dì, paghi v soldi].

§ CIX.

Item, statuimo e ordiniamo che qualunque persona di Montagutolo e de la corte fusse condannato, ch'elli debbia pagare le sue condannagioni in mano del camarlengo; e chi contra facesse sia punito in v soldi.

§ CX.

Item, statuimo e ordiniamo che qualunque persona di Montagutolo o de la corte dovesse avere d'alcuno da Montagutolo o de la corte, ed elli se ne volesse richiamare, ch'elli si debbia richiamare ne la nostra corte; e chi contra facesse, sia punito in v soldi di denari per ogne volta.

§ CXI.

Item, statuimo e ordiniamo, se alcuna persona fusse ricolta d'alcuno di Montagutolo o de la corte, e la ricolta stesse

(1) Fu posteriormente corretto: « per uno.... di verità ».
(2) Fu poi corretto: « xl ».

in dubbio di colui a cui fusse ricolta, ed elli se ne richiamasse al signore o vero al camarlengo che 'l debbia trarre di ricolta; ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di farnelo trarre de la detta ricolta, o vero farlo sicurare di trarnerlo senza danno, dal dì del richiamo fatto a xxx dì.

§ CXII.

Item, statuimo e ordiniamo ch' el balitore del Comune sia pagato del suo salario, de' denari de' piati e de' bandi comunali, col signore.

§ CXIII.

Item, statuimo e ordiniamo che se alcuno di Montagutolo o de la corte sfidasse alcuna persona di Montagutolo di farli alcuna iniuria nella persona, sia punito in xl soldi di denari e se dinunziato fusse, debbia sicurare la corte di non offéndarli, a volontà del camarlengo [e di tutti suo' officiali].

§ CXIV.

Item, statuimo et ordiniamo che neuna persona di Montagutolo o de la corte non debbia comprare d' alcuna persona di Montagutolo o de la corte che avesse padre, nè grano nè neuno altro biado nè vino nè neuna altra cosa di valuta da xx soldi in suso, senza paravola del padre, se non fusse procuratore; e chi contra facesse, sia punito in ij soldi, e perda e' denari de la compra ch' elli àne fatto.

§ CXV.

Item, statuimo che neuna persona di Montagutolo o de la corte non debbia comprare alcuna cosa di neuna persona che stesse con altrui, senza paravola di colui con cui stesse; e chi contra facesse, sia punito in v soldi, e perda e' denari de la compra ch' elli avesse fatta.

§ CXVI.

Item, statuimo et ordiniamo che ogne capo di famellia, o vero di massarizia, di Montagutolo e de la corte, sieno tenuti di fare fare uno orto di porri e di colecchi in quantità di ij cento brasche, et una capezza di porrine, [e quattro cento cipollini e L capidagli]: e di questo sieno tenuti nel saramento che facessero al Comune; e chi contra facesse, el camarlengo sia tenuto di tóllare a ciascuno v soldi per ogne orto. E 'l camarlengo debbia fare bandire, che ogne omo debbia fare el detto orto, e sia tenuto di fare cercare a due (1) se le dette ortora sono fatte.

§ CXVII.

Item, statuimo e ordiniamo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare acconciare la fonte Grisolfi, che sia murata; e che facciano acconciare el fossatello che viene di sopra si e in tale modo, che non possa fare danno a la detta fonte. E s' el camarlengo nol facesse fare, sì debbia pérdare del suo salario x soldi.

§ CXVIII.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare acconciare la via da casa di Castellano, in fino a la salita de la via che vane in castello. E debbiala fare fare larga di vj braccia a la canna; e comincisi dal muro de la casa di Bindozzo, infino a la carbonaia di castello.

§ CXIX.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare chiamare al loro consellio tre

(1) Pare qui sottintendersi: massari, o simile.

buoni omini e leali di Montagutolo, e' quali facciano acconciare e fare fare (1) tutte le vie che sono utili per li uomini e per le femmine e per le bestie di Montagutolo; e che le dette vie facciano fare longe (2) di vj braccia a la canna, e le dette vie debbiano dilargare da lato che meno danno sia. E che e' buoni omini che saranno aletti dal consellio, debbiano giurare e fare saramento nuovo; el (3) quale saramento lo' sia contiato di farle fare bene e lealemente. E sieno tenuti el signore e 'l camarlengo di fare eléggiare e' detti buoni omini infra XV dì poscia che avarà (4) giurato l' officio.

§ CXX.

Item, statuimo et ordeniamo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare fare acconciare a detti buoni omini i quali saranno eletti per fare acconciare le vie, la fonte dal Colle Moro, e farla crésciare, e farvi fare la via larga di iiij braccia a la canna, e méttarla per qualunque luogo a loro parràe el mellio.

§ CXXI.

Item, statuimo et ordiniamo che e' detti tre buoni omini e' quali saranno aletti per fare acconciare le vie, sieno tenuti e debbiano tutte l'acque le quali corrono per le vie del Comune, debbiano fare tórciare per li torcitoi usati; e che e' detti torcitoi sieno terminati per li detti tre omini; e che qualunque persona avesse a fare nel luogo due (5) fussero e' torcitoi, sieno tenuti e debbiano tenere aperti e fermi e' detti torcitoi. E chi no' tenesse, sia punito in V soldi.

(1) Così nel Testo. E vedi al principio del seguente §.

(2) Non aggiungiamo l' *h*, perchè potrebbe essere un latinismo non che della scrittura, ma eziandio della pronunzia. E dov' è la Erisittone che tai segreti possa oggidì rivelarci?

(3) Intendi come: en el; o: nel. *Contiato*, sembra avere qui il senso di Espresso.

(4) Così nel Testo, per avrà, od avranno.

(5) *Due* e *du'* (§ CXXIX), per Dove. Si veda il nostro *Spoglio*.

§ CXXII.

Item, statuimo che ciascuno omo di Montagutolo e de la corte i quali avaranno giurati (1) al Custoduto e fatto el saramento del Comune, sieno tenuti e debbiano accusare tucte le bestie ch' ellino vedessero dare danno ad alcuna persona, al signore o vero al camarlengo, nel dì ch' elli vedesse dare danno, o vero el secondo dì ch' el danno fusse dato.

§ CXXIII.

Item, statuimo che ogne omo abitatore di Montagutolo e de la corte, da xiiij anni in fino a LXX, debbiano giurare e fare el saramento del Comune.

CXXIV.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare fare una loggia che sia ampia xvj braccia a la canna, e longa viij braccia: la quale loggia sia coperta di cannelli; e la detta loggia sia fatta ne la piazza del Comune; e sieno tenuti di farla fare a volontà del loro consellio.

§ CXXV.

Item, statuimo et ordiniamo che neuna persona di Montagutolo e de la corte non debbia dare, nè fare dare, nè mangiare nè bere a neuno sbandito nè condannato dal Comune di Siena, senza paravola del camarlengo o vero del signore. E chi contra facesse, sia punito per ogne volta in xx soldi di denari, se denunziato fusse.

(1) Così nel Testo; scambiato, forse, il verbo o il costrutto che sarebbesi convenuto a: saranno.

CXXVI.

Item, statuimo et ordiniamo che se alcuno di Montagutolo o de la corte fusse accusato d'alcuno malefizio, o vero bestie (1) d'alcuno di Montagutolo o de la corte, ch'el signore e 'l camarlengo debbiano mandare per quella persona che fusse accusata nel dì che fusse accusato, o vero el secondo dì (2) dal dì ch'elli facesse el comando a viij dì; e chi nol facesse, el signore e 'l camarlengo l'abbia per confesso di quello malefizio unde fusse accusato.

§ CXXVII.

Item, statuimo e ordiniamo che se alcuno di Montagutolo o de la corte dovesse dare ad alcuna persona di Montagutolo o de la corte alcuna pigione, o vero feio, che sia tenuto di darlo o farlo dare el dì del beato messer santo Stefano del mese di dicembre; e chi nol desse nel detto dì a (3) colui che dovesse avere la pigione o vero feio, ed elli se ne richiamasse al signore o vero al camarlengo, el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di farli pagare el doppio che fusse la pigione, se provato fusse con v testimoni di fama e (4) con due di verità.

§ CXXVIII.

Item, statuimo et ordiniamo che neuna persona di Monta-

(1) Intendi: o ne fussero accusate bestie d'alcuno ec. Malefizî si chiamavano ancora i danni recati nelle altrui proprietà. Che in ciò non andiamo errati, ci rassicurano le parole, che appresso troveremo, del § CLXXV: « Qualunque persona accusasse alcuno omo o bestia falsamen- » te, sia condannato in X soldi ».

(2) Quì sembrano omesse parole, le quali dovrebbero esprimere l'ingiunzione dei magistrati all'accusato di recarsi alla loro presenza.

(3) Erroneamente, come pensiamo, nel Ms.: *e*.

(4) Crediamo da correggersi: *o*.

gutolo nè de la corte, nè alcuno (1) forestiere, debbiano giocare a zara nè in Montagutolo nè ne la corte; e chi contra facesse, sia punito in x soldi, se accusato fusse per alcuno di Montagutolo o de la corte. Salvo che possano giocare viij dì anzi la pasqua e viij di po' la pasqua; e questo s' intenda la pasqua di Natale (2).

§ CXXIX.

Item, statuimo et ordiniamo che neuna persona di Montagutolo nè de la corte, nè alcuno forestiere, non debia lassare giocare a zara ne la casa du' elli abitasse, o vero da lui posseduta; nè prestare dadi nè tavoliere nè denari per cagione di giuoco. E chi contra facesse, sia punito in x soldi per ogne volta, s' accusato fusse. Salvo che possano tenere el giuoco, e prestare dadi e tavolieri e denari, viij dì anzi la pasqua e viij di po' la pasqua; e questo s' intenda la pasqua di Ceppo. [Et anco el di de la decta pasqua, neuna persona non debbia giocare a dadi, in quella pena et in quello bando che decto è di sopra, di x soldi di denari senesi].

§ CXXX.

Item, statuimo et ordiniamo che se alcuno di Montagutolo o de la corte si richiamasse d' alcuno di Montagutolo o de la corte, ed elli confessasse el devito dunde fusse fatto el richiamo, ch' el camarlengo o 'l signore a cui fusse fatto el richiamo, debbia comandare a colui di cui fusse fatto el richiamo, che abbia pagato el devito del richiamo dal dì del richiamo a xv dì, senza tóllarli alcuna decima del detto richiamo. E se no' l' avesse pagato al termine detto, e 'l credi-

(1) Il Testo: *nel alcuno;* per quell' istinto che porta i Toscani ad evitare gl' incontri un po' faticosi delle vocali, e perchè (forse) quel compilatore non avesse imparato a scrivere, nei simili casi, *ned.*

(2) È aggiunto al fine, senza nesso grammaticale nè richiamo: « E » chi presta dadi o tavoleri, chi ricepta ».

tore el dinunziasse al signore o al camarlengo, che sieno tenuti e debbiano tóllarli la decima che 'scisse de la quantità di quello dunde fusse fatto el richiamo (1); e quella abbia pagato el dì; e se nol (2) pagasse, sia punito in v soldi.

§ CXXXI.

Item, statuimo et ordiniamo che se alcuno forestiere si richiamasse d'alcuno di Montagutolo o de la corte, ch'el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di farsi dare la decima che 'scisse del richiamo che facesse el forestiere. E se colui di cui fusse fatto el richiamo confessasse el devito, sì li debbia éssare renduta la decima al forestiere, e sia condannato (3) al debitore che l'abbia pagato nel termine ordinato: e se no' l'avesse pagato, e 'l creditore el dinunziasse al signore o al camarlengo com' elli no' l'avesse pagato, debbianli tóllare la decima e condannarlo che paghi el dì che fusse dinunziato a loro; e se nol pagasse, sia punito in v soldi.

§ CXXXII.

Item, statuimo et ordiniamo che ogne camarlengo debbia avere uno libro, nel quale faccia scrivare tucte l'entrate del Comune, e tutti e' dazi che s'imponessero ne la sua camarlengaría, e tucte le spese ch'elli facesse nel tempo de la sua camarlengaría, a' massari che fussero aletti per lo camarlengo che venisse di po' lui (4). E 'l consellio sia tenuto d'aléggiare ij massari, che debbiano vedere la ragione del camarlengo vecchio, infra xv dì che fusse entrata la sua signoria; e se non l'avesse renduta, el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di tóllarli v soldi per ogne volta che li domandasse (5),

(1) Nel Ms.: *e richiamo*. Caso che più volte occorrerebbe nè più sarà d'uopo di avvertire.

(2) Così nel Testo.

(3) Così chiaramente nel Ms.; ma fors' è da correggersi: *comandato*.

(4) Scritto: *di pollui*. E così altre volte.

(5) Il Codice ha: *chelli domandasse;* ma è mal uso di pronomi o d'affissi, invece di: che ne 'l o che gliela o gliene domandassero.

insino che renduta non l' avesse. E che detti massari che ricevessero la ragione, debbiano la detta ragione rinunziare al camarlengo nuovo da ine al terzo dì che non l' avessero ricevuta (1).

§ (aggiunto)

[*Item*, statuimo che veruno omo di Montagutolo nè de la corte non debia méctare neuna bestia forestiera in veruno nostro pasco senza paravola del camarlengo e del conseglio e del vicaro, a pena e bando di x soldi per ciascheuno dì che ve le tenesse].

§ CXXXIII.

Item, statuimo et ordiniamo che se alcuno fusse chiamato ad alcuno offizio dal Comune, ch' el detto officio debbia giurare in mano del camarlengo di farlo bene e lealemente; e qualunque nol giurasse, nol debbia fare. E qualunque fusse chiamato a l' offizio et elli el rifiutasse, sia condannato in x soldi, e sia rimosso dall' officio, e chiamato un altro.

§ CXXXIV.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo e 'l consellio sia tenuto di fare fare la loggia ch' ène ordinata, per tutto el mese di maggio prossimo che verrà sotto li anni domini MCCLxxxxiiij; e se no' l' avesse fatta fare, el signore e 'l camarlengo che venisse dipo' lui el più prossimo, sia tenuto di tóllarli xl soldi, e a ciascuno de' consellieri x soldi.

§ CXXXV.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti e debbiano mandare ad esecuzione et effetto

(1) Nel Codice: *ricevuto*.

tutto quello che per li consellieri di Montagutolo fusse ordinato e stanziato, infra viij dì che l'avessero ordinato.

§ CXXXVI.

Item, statuimo et ordiniamo che se alcuno di Montagutolo o de la corte, o vero alcuna altra persona, biastemmasse Dio o la beata Vergine Maria in Montagutolo o ne la corte, sia punito in x soldi per ogne volta. E 'l signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare inquisizione co' li omini de la terra, d'ogne mese una volta; e se possono invenire che alcuno sia caduto in quello accesso, sia punito secondo la forma del Costoduto.

§ CXXXVII.

Item, statuimo et ordiniamo che se alcuno di Montagutolo o de la corte fusse mandato a Siena o in alcuno altro luogo con moneta per fare alcuno pagamento per lo Comune, ch' el dì ch' elli ritornaràe in Montagutolo, o vero al secondo die, debbia réndare la sua ragione de' denari ch' elli avesse portati al camarlengo et al consellio. E se elli nol facesse, el camarlengo sia tenuto di tóllarli xij denari per ogne dì ch' elli stesse di po' 'l termine. E che la detta ragione sia scripta o fatta scrivare per lo camarlengo nel libro del Comune, che tiene el camarlengo.

§ CXXXVIII.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el signore e 'l camarlengo sia tenuto e debbiano mandare a esecuzione e a effecto tucto quello che per li consellieri, con radota di tre massari di Montagutolo, fusse stanziato e fermato.

§ CXXXIX.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el signore ch' entrarràe

in calende (1) giennaio anni MCCLxxxxv, che sia tenuto e debbia fare pagare el debito ch' el Comune di Montagutolo àne con Memmo Viviani; in modo infrascripto etc. (2).

§ CXL.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo et el consellio siano tenuti e debbiano eléggiare due sindachi de li uomini del Comune di Montagutolo; e' quali sindachi debbiano bastare per tucto l'anno che saranno aletti, e debbiano giurare el detto officio di farlo bene e lealemente. E che detti sindachi debbiano fare tucte l'ambasciate del Comune che bisognassero per lo loro tempo al Comune.

§ CXLI.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo e 'l consellio sieno tenuti e debbiano fare fare la libra del Comune per tucto el mese di maggio sotto li anni Domini MCCLxxxxv, e per la detta libra si debbia pagare tucto el debito.

§ CXLII.

Item, statuimo che se alcuno comando fusse fatto al Comune, o vero al camarlengo, da parte de la podestà o vero del capitano di Siena, o vero da parte d'alcuno officiale del Comuno di Siena, ch' el camarlengo e 'l consellio sieno tenuti di mandare ad affetto e d'ubidire e di fare ubidire el detto comando. E se rimanesse per loro negligenza che nol facessero fare, e 'l Comune ne ricevesse alcuno danno, el camarlengo che venisse di po' lui e 'l consellio sieno tenuti e debbiano fare sodisfare el Comune del danno ch' elli avesse

(1) Scritto, qui e altrove: *Kalende.*

(2) Il nostro Codice non ha cosa alcuna che a tal debito o modo di pagamento riguardi.

ricevuto, de' beni di coloro che fossero essuti camarlengo o consellieri.

§ CXLIII.

Item, statuimo che se alcuno comando fusse fatto al camarlengo, e 'l comando li paresse grave, che debbia avere el suo consellio con radota di sei massari (1); e quello che per loro fusse conselliato e fermato, el camarlengo el mandi a effetto.

§ CXLIV.

Item, statuimo et ordiniamo che neuno che fusse camarlengo del Comune, che per lo tempo de la sua camarlengarìa non debbia andare in neuna ambasciarìa di Comune; e se v' andasse, non debbia avere neuno denaio per sua fadiga.

§ CXLV.

Item, statuimo et ordiniamo che se alcuno di Montagutolo fusse aletto dazaiuolo per cólliare alcuno dazio o vero alcuna presta, ch' el (2) detto dazaiuolo non debbia dare alcuno denaio di quelli del dazio o de la presta ch' elli colliesse al camarlengo, o farne alcuna altra spesa, se non fusse presente col camarlengo el consellio, con due massari del Comune. E se alcuno dazaiuolo contra facesse, sia condannato, per ogne pagamento ch' elli facesse, in v soldi, e che debbia restituire al Comune e' denari ch' elli desse o pagasse senza l' ordine detto di sopra (3).

(1) Fu posteriormente corretto (e ciò per l' istoria degli antichi costumi): « con radota di XII massari de le ville del castello ».

(2) Per errore, nel Cod.: *chol.*

(3) Fu aggiunto, al fine, in via di avvertenza o di eccezione: « Possa » pagare con parola del camarlengo ».

§ CXLVI.

Item, statuimo et ordiniamo che alcuno di Montagutolo non debbia talliare legna nel leccieto de la via che ne va a la pieve a San Giorgio, in fino a quella che ne va per le Coste; e chi contra facesse, sia condannato in v soldi. E che neuna persona non vi debbia méttare a pásciare alcuna bestia nel leccieto del Comune; e chi contra facesse, sia condannato in v soldi, per ogne volta che vel mettesse da calende maggio in fino a Sancta Maria d'agosto.

§ CXLVII.

Item, statuimo et ordiniamo che neuna persona non debbia méttare fuoco nel leccieto; e chi contra facesse, sia condannato in xl soldi di denari.

§ CXLVIII.

Item, statuimo et ordiniamo ch'el camarlengo sia tenuto di fare chiamare al suo consellio tre buoni omini, che debbiano rivedere questo Costeduto; e quelli capitoli che a loro parràe, sieno tenuti di fare scrivare in carte di bambagia, o vero di carte di pecora (1), tucti gli ordini che per li detti tre omini fussero fermati, di buona léttara di testo, e non in grammatica (2). [E per loro salario, debbiano avere e' decti massari, per ciascheuno di loro e per ciascheuno dì, iiij soldi; e se el dì non si desse tucto in ciò, abbiano per rata di tempo, e paghisi per docta].

(1) Fu osservata questa seconda condizione, perchè il Costituto che a noi rimane, è veramente in « carte di pecora ».

(2) Di ciò si è discorso abbastanza nei prolegomeni di questo Volume.

§ CXLIX.

Item, statuimo et ordiniamo che neuna persona di Montagutolo nè de la corte non debbiano méttare bestia neuna nè lassare intrare in vigna nè in orto di Montagutolo, senza paravola di colui cui fusse el luogo: e se contra facesse, sia punito secondo la forma de lo Statuto.

§ CL.

Item, statuimo et ordiniamo che tutti e' guasti che saranno lodati per li massari, la corte (1) sia tenuta che quello ch' e' detti massari lodaranno, ch' el camarlengo (2) sia tenuto di fare mendare senza richiamo, a petizione di colui che ricevarà el guasto.

§ CLI.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo abbia per suo salario de la camarlengaria, in sei mesi, xl soldi; e' consellieri abbiano per loro salario, in sei mesi, xxv soldi per uno; e 'l balitore abbia per lo suo salario, in vj mesi, iij libre; e li massari, v soldi per uno.

§ CLII.

Item, statuimo che tutti e' piati che fussero incominciati al camarlengo vecchio e non fussero diffiniti, ch' el camarlengo nuovo li debbia diffinire senza più richiamo.

§ CLIII.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo sia tenuto

(1) Erroneamente nel Testo: *la carte.*

(2) Pare da intendersi (senza tener conto del *che* ripetuto): la corte sia tenuta ch' el camarlengo sia tenuto di fare mendare senza richiamo quello ch' e' detti massari lodaranno.

di fare invenire ladunque si trovasse de' beni che fuoro de' fillioli d'Uguccione ch' el Comune à comprati, e di farli véndare al sindaco ch' è ordinato a ciò; e sia tenuto di fare cólliare tutti e' denari de le compre.

§ CLIV.

Item, statuimo et ordiniamo che la corte vecchia sia tenuta d'affidare la nuova, anzi ch'ella esca di signoria.

§ CLV.

Item, statuimo che neuna persona del Comune di Montagutolo nè de la corte (1) éssare chiamato ad alcuno officio ch'elli avesse avuto, nè esso debbia avere più da chi a vj mesi (2).

§ CLVI.

Item, statuimo ch' el signore e 'l camarlengo sieno tenuti di fare chiamare quattro massari, che sieno guardie segrete che dinunzino tutti e' guasti. E duri el loro offizio da calende giugno insino a calende septembre; e debbia lo' éssare tenuto credenzia; e le loro dinunziagioni sieno ferme e rate.

§ CLVII.

Item, statuimo che qualunque dazio o vero presta sarà imposta, sieno tenuti in prima di pagare el camarlengo, e

(1) Venne qui, certamente, omesso: dia, o dea, o debbia.

(2) Ognuno intende il concetto di tale disposizione; cioè: ad alcuno officio ch' egli avesse avuto immediatamente, nè debba averlo se non passato lo spazio di sei mesi. Sopra di ciò si facevano altresì Brevi speciali, che s' intitolavano « Delle vacazioni »; e più altre rubriche su tal materia potranno leggersi negli Statuti compresi nella nostra collezione.

poscia e' consellieri. [E non sia neuno tenuto di pagare, se detti conseglieri e camarlengo non pagano enanzi] (1).

§ CLVIII.

Item, statuimo che sia electo uno massaio, el quale debbia stare sei mesi, e che ricolga tucti e' dazi e prestanze, e debbia réndare ragione di tutto quello che a le sue mani perverrà. E 'l camarlengo sia tenuto di farsela réndare, col consellio e con due massari, innanzi ch' elli esca dell' officio: e questo massaio non possa avere altro officio da ine ad uno anno.

§ CLIX.

Item, statuimo che neuna piazza del Comune possa éssare venduta.

§ CLX.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo e 'l consellio debbiano eléggiare quattro buoni omini, due de la villa e due del castello, e' quali debbiano fare (2), col camarlengo e col consellio, e' beni del Comune.

§ CLXI.

Item, statuimo che qualunque sforzasse alcuna femmina (3), sia condannato in C soldi; e se fusse citola, sia con-

(1) Questo paragrafo è degno di molta considerazione.

(2) Dicesi: Fare un podere, per lavorarlo; non dicesi: Fare i beni in senso che a questo somigli, e nemmeno per amministrarli. Onde supponiamo che questa frase sia qui posta ad esprimere: Procurare il bene, i vantaggi.

(3) Questo § è ripetizione e, in parte, correzione di quello che precede sotto il num. XXVIII, col quale può confrontarsi. *Femmina* sembra qui preso nel senso di Donna maritata; se pure quest' aggiuntivo non venne qui taciuto, come era stato espresso nel § sopra citato.

dannato in L soldi; e se fusse vedova, sia condannato in XX soldi: se a lui fusse provato con uno testimone di verità o con due di fama, se accusa ne fusse fatta.

§ CLXII.

Item, statuimo et ordiniamo, che qualunque persona chiamasse l' uno l' altro traditore o vero ladrone, sia condannato in V soldi, se accusa facta ne fusse o vero richiamo, se elli (1) provasse con uno testimone di verità o con due di fama; [o vero denunziagione (2) ne fusse facta].

§ CLXIII.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque fusse camarlengo o vero consellieri, non possa èssare chiamato in camarlengo nè in conselliere da chi a sei mesi.

§ CLXIV.

Item, statuimo che qualunque sindaco o massaio andasse in servigio del Comune, abbia per dì iiij soldi.

§ CLXV.

Item, statuimo ch' el banditore del Comune *habeat*, in vj mesi, soldi XXXV.

§ CLXVI.

Item, statuimo che qualunque ricolliesse el dazio, abbia d' ogne libra ij denari.

(1) Caso non molto dissimile dall' osservato nel § CXXXII (V. pag. 38, no. 5). Crederei da intendersi: se l' accusatore o richiamante provasse l' accusa o il richiamo.

(2) Troviamo qui scritto: *denutiaghione*.

§ CLXVII.

Item, statuimo et ordiniamo che ciascuno debbia andare a la chiesa le pasque e le domeniche, a pena di dodici denari; [e debbiano stare a udire el divino officio, uno per casa].

§ CLXVIII.

Item, statuimo et ordiniamo che quando alcuno morto andasse a la pieve, che ciascuno sia tenuto che fusse ne la terra, andare col detto morto, [se richesto serà], a pena di v soldi per ciascuna volta (1).

§ CLXIX.

Item, statuimo che sia trovato ogne anno in calende marzo, [e basti tucto giugno], uno campaio, che guardi le biade del Comune e le vigne e l'ortora del detto luogo; e qualunque danno fusse dato in queste cose, sia tenuto d'invenire chi l'avesse dato questo danno, e debbia lodare questo danno che dato fusse. E che, se elli dimandasse compagnia, che li debbia éssare data per lodare questo danno, se è grano e biada, per Sancta Maria d'agosto; e del vino [debba éssare dato] (2) per Sancto Michele, senza neuno richiamo. E se fusse lodato per altri massari che lo' dasse la corte (3), [sia fermo

(1) L'accompagnamento alla sepoltura imposto a tutti i terrazzani, per legge, è caso se non unico (ove all'aggiunte non si riguardi), certamente assai raro. Tra le addizioni, la posta in fine e quasi a forma di schiarimento, così suona: » Uno per casa, omo o femmina, di villa « e per castello, per tutte le chiese del castello e per le ville ».

(2) È incerto il richiamo di questa aggiunta, che qui alloghiamo per lievi indizi che ci è sembrato di scorgere; come facemmo altresì della penultima ed ultima tra quelle che seguono.

(3) Il Ms. ha, in un solo vocabolo: *lodasse.* Ma la nostra interpretazione è confortata non poco per l'emenda poi fatta a questo luogo: « che chiamasse la corte ».

e rato]; e 'l campaio debbia avere d'ogne paio di bue uno mezzino (1) di grano [del grosso], e per ogne zapaiuolo uno quarto [del grosso]; e per ogni pastore, debbia avere ij denari, di qualunque bestia fosse (2). [E se el danno none invenisse, el campaio sì mende].

[E non sia tenuto a pagare chi non seminasse o lavorasse vigna, non sia tenuto di pagare (3) grano al detto campaio. E che el decto campaio sia tenuto di dare per iscripto a ciascuno el suo mendo, innanzi che abbia el grano che per lo Statuto dichiarisce].

[E che 'l campaio sia tenuto di fare sapere fra tre dì a colui che dovesse fare neuno altro officio per neuno dì, a bando di xx soldi per ciascheuno dì che non andasse al suo offizio, o lavorasse in altro].

§ CLXX.

Item, ordiniamo che qualunque omo vede dare danno, infra 'l terzo dì sì 'l debbia avere accusato (4), e sia tenuto credenza; e se 'l camarlengo el dicesse, sia condannato in v soldi per ciascuna volta. E sia tenuto el camarlengo (5) di fare rinchiérare qualunque omo fusse accusato, che da inde al terzo dì debbia avere fatta sua scusa, sapendo che da inde innanzi non sarebbe inteso.

§ CLXXI.

Item, ordiniamo che qualunque à terra da la Pieve in su, sì la debbia chiùdare a detto di due massari, cioè longo la via.

(1) Scritto: *mezino.*
(2) Fu corretto: « pastor fusse ».
(3) Ripetizione del Ms.
(4) Cioè: sì debbia avere accusato il danneggiatore.
(5) Il Ms. ripete qui: *sia tenuto.*

§ CLXXII.

Item, statuimo che qualunque omo tiene alcuno forestiere ora a dì ora a semmana ora a mese, se richiamo fusse fatto di chello forestiere, che la corte sia tenuta (1) di farlo pagare incontanente, senza alcuno termine.

§ CLXXIII.

Item, statuimo che qualunque omo fusse divetato per suo fatto de la corte, ed elli non si partisse per comandamento del camarlengo, che incontanente si debbia mandare o vero al Bagno (2) o vero a Siena, per la forza de la corte, a le sue proprie spese di (3) colui che fusse divetato: e se 'l camarlengo e 'l consellio nol facesse, sian tenuti d'ogne danno che 'l Comune ne venisse, di pagarlo di suo.

§ CLXXIV.

Item, ordiniamo che (4) qualunque officiale del Comune fusse fatto danno per l'officio del Comune, che debbia éssare satisfatto a detto del camarlengo e del consellio e di tre massari che fussero trovati per la corte.

§ CLXXV.

Item, ordiniamo che qualunque persona accusasse alcuno omo o bestia falsamente, sia condannato in x soldi, se a lui

(1) Nel Ms.: *tenuto*.

(2) Due bagni di qualche celebrità furono nel territorio della Repubblica senese: quello di Vignone e quello di Petriolo. Noi crediamo qui parlarsi di quest' ultimo, posto a breve distanza da Montagutolo e sulla strada che conduce a Siena.

(3) Non bene il Codice, secondo noi: *da*. Anche qui appresso: *sia tenuti*; omesso, come può credersi, il segno della abbreviazione. In quanto al prossimo *che 'l*, in vece di *che al*, voluto dalla sintassi vedasi la nota che segue.

(4) Sottintendasi: *a*. Il primo compilatore avrà scritto *cha*, ma dall' amanuense inteso per *che*.

provato fusse con uno testimone di verità, o vero con due di fama.

§ CLXXVI.

Item, ordiniamo che qualunque persona desse danno in biado (1) o in vigna da Sancta Maria d'agosto infino a Ognesancti, sia condannato in ij soldi, e altrettanto in orto; e mendi el danno. [E per tucto l'anno, ij soldi dell'orto; e mendi el damno].

§ (aggiunto)

[*Item*, ordinamo e statuimo che qualunque persona desse danno in veruno biado da calende marzo infino ad calende maggio cum bestie e senza bestie, per ciascheuna pecora e capra paghi uno denaio, et porco (2) iiij denari, e vj denari per ogne bue e vacca, e somaro e somara vj denari. Da inde innanzi in fino ad Sancte Marie d'agosto, paghi pena doppia].

§ CLXXVII.

Item, ordiniamo che qualunque omo si richiama l'uno dell'altro, ed elli pillia tenuta per la corte o di stabile o di mobile, e colui sopra cui ella ène presa la stroppiasse e la contendesse, sia condannato in x soldi per ogne volta.

§ CLXXVIII.

Item, ordiniamo che neuno omo nè femmina non debbia pasturare (3) nè con capre nè con pecore dal fossato d'Acqua calda al fossato del Broio, e infino a Salsa, e infino a Colle Berizoli, e infino a li olivi del Colle, e infino a l'aia che fu di Barluzzo, e infino al fossato a la Casella, e infino a la via

(1) Fu posteriormente corretto: «in orto».

(2) Il Testo ha, per istrana pronunzia e di cui non sapremmo citare altri esempi: *borcho*.

(3) Scritto, per errore: *pasturane*.

unde vengono quelli di Pari al mercato. E questa bandita sia da calende marzo infino a Sancto Michele: e chi contra facesse, bando per ogne pecora e capra, uno denaio, e per ogne porco, ij denari, da calende agosto in fino a Sancto Michele (1).

§ CLXXIX.

Item, ordiniamo che qualunque omo rifiuta officio di Comune, bando xx soldi.

§ CLXXX.

Item, statuimo che 'l camarlengo debbia fare compire di murare la casa del Comune; e se nol facesse, perda del suo salario xx soldi. E sia tenuto l'altro camarlengo di farla compire; e se elli nol facesse compire, perda del suo salario xx soldi.

§ CLXXXI.

Item, ordiniamo che neuna persona non debbia cuóciare pane el sabbato da nona innanzi, bando per ogne volta xij denari.

§ CLXXXII.

Item, statuimo che qualunque bandita el Comune facesse, sia tenuto el camarlengo di farlo assapere (2) a le vicinanze d'intorno, che sieno guardate; e se non lassassero per questo, el camarlengo el debbia fare vetare a la corte maggiore tucto quello de li speziali del Comune (3).

(1) Scritto, qui e di sopra: *Micchele.*

(2) Scritto: *asapere.*

(3) Così ha, esattamente, benchè con poca lucidità di concetto, il nostro Ms.

§ CLXXXIII.

Item, statuimo che qualunque omo del castello vôle fare casa, si debbia avere una opera da ciascuno omo del castello, o vero ij soldi.

§ CLXXXIV.

Item, ordiniamo che qualunque omo forestiere vuole fare casa nel Comune, debbia avere una opera da tutti quelli del castello e da chelli de la villa (1).

§ CLXXXV.

Item, ordiniamo ch' el camarlengo debbia usare questi capitoli nuovi, e non li altri che tractassero di queste cose, facti in anno Domini MCCLxxxxvjj, indictione xj.

(1) V. il § LIX

ADDIZIONI

Addizione dell' anno 1320.

In nomine Domini, amen. Infrascripti (1) gli ordini e li statuti facti per li savi e discreti uomini e massari eletti secondo lo Statuto. *In anno Domini Mille* CCCxx, *indictione* iiij, *et die* xxvij del mese di decembre: ciò ène Ceccarello Nuccii et Gianni Bienevenni, uomini e massari eletti a ciò.

1.

In prima, istatuimo et ordiniamo ch' el camarlengo sia tenuto di comandare a' suoi conseglieri, che truovino e aleggano iiij massari, due delle ville e due del castello, che chiamino tutta la corte nuova viij dì enanzi el loro escimento; e quegli che eglino chiamano, sieno fermi e stanti per tutto el Comune.

2.

Item, statuimo e ordeniamo che la livera del Comune di Montagutolo si debba fare ciascheuno anno del mese di gennaio, non obstante altro capitolo che di ciò parlasse; e da qui inanzi si faccia del mese d' octobre, cioè da questo mese di gennaio prossimo inanzi, nell' anni Domini MCCCXXiij, indictione vj.

(1) È da sottintendere: sono.

3.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo sia tenuto d'avere iiij massari a ogne dazio el quale si cogliesse per lo massaio del Comune, quando el decto massaio rendarà la sua ragione; e sieno due massari delle ville e due del castello; e di fare réndare a ogne dazio la ragione.

4.

Item, statuimo et ordeniamo che qualunque persona dicesse villania ad alcuno ufficiale di Comune per cagione dell'uffizio, paghi (1) x soldi per ciascheuna volta, se denunziato ne fusse e provato per ij testimoni di fama e uno di verità. [E se fusse ne la casa del Comune, paghi xx soldi; e se fusse ne la piazza (2)]

5.

Item, che neuna persona debba trarre nè uccello nè bestia d'alcuna tesura altrui: pena di xij denari.

Addizione e Riforma del 1323.

In nomine Domini, amen. Questi sono li Statuti e li ordinamenti del Comuno e dell' omini di Monte Agutulo dell'Ardinghesca (3), facto et ordinato e composto per li massari

(1) Scritto: *pagi*.

(2) Così finisce, e senza il punto di pausa (che noi pure omettiamo), nel Testo; per essersi, come sembra, tralasciato di scrivere la pena applicabile a quest' ultimo caso.

(3) Qui scritto: *ardingnesca*. Parimente: *fatto*, *ordinato* cc., sono sconcordanze del Codice.

del decto Comuno, ne l'anni Domini MCCCXXiij, endictione vj, dì ij del mese di gennaio; ad onore e buono stato del Comuno di Siena; et ad onore e rivcrenzia di Dio e de la Vergene Maria, e di tucti l'altri Santi e Sante di Dio; et ad mantenimento e buono stato del Comuno e de l'uomini del decto castello, e de la sua corte e distrecto, e di tucti coloro che avessero ragione nel decto castello, e ne la sua corte e distrecto.

1.

In prima, statuimo et ordiniamo che ciascuna questione infino in quantità di v soldi, sia diffinita per partito iustamente dato; et infine ad quantità di x soldi, con uno testimonio di verità; et infine ad quantità di xx soldi, con due testimonii, e da ini 'n su (1) sicondo la ragione.

2.

Item, ordinamo che ogni questione ec. (*vedasi il* § VI) dal creditore xv dì.

3.

Item, statuimo ec. (*v. il* § VII).

4.

Item, statuimo et ordiniamo che el camarlengo sia tenuto e debbia fare ragione ec. (*v. il* § VIII), sicondo la forma de lo Statuto.

5.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque fusse ricolta d'alcuno principale, se quella ricolta fusse in dubio del prin-

(1) Il Codice: *da in insu*. Vedasi il § V.

cipale, el camarlengo faccia quella ricolta ad quello principale pagare quello debito al creditore ec. (*v. il* § IX).

6.

Item, statuimo et ordiniamo, che qualunque serà richiesto ec. (*v. il* § X).

7.

Item, qualunque creditore si richiamarà d'alcuno suo debitore, e 'l debitore si negarà quello debito, e creditore el provarà per carta o vero per testimonii, sia facto pagare el decto debito al creditore el quale s'è richiamato, incontenente, ad sua volontà, s'el debitore non mostrasse el pagamento facto per carta o vero per testimonii, da inde ad viij dì (1).

8.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque del decto castello, o vero de la sua corte, non facesse el saramento del Comuno poscia che serà rinchiesto, sia condamnato, per ciascuna volta e ciascuno dì che stagesse (2), in xii denari. E 'l camarlengo sia tenuto di fare pagare ad tucti coloro che contra facessero, escepti minori di xvj anni (3).

9.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque none osservasse el comandamento de rectore o vero del camarlengo o de loro messo, sia punito e condamnato in v soldi per ciascuno dì (4).

(1) V. il § XII.
(2) Stasse, Restasse, Indugiasse. V. il nostro *Spoglio*, v. STARE.
(3) V. il § XIII.
(4) V. il § XIV.

10.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque del decto Comuno mectesse ec. (*v. il* § XVI) in v soldi; e se fusse denanzi a la corte, sia punito in doppio.

11.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque dicesse ad alcuno del decto Comune bozza, o vero recridente (1), in qualunque luogo, sia punito e condamnato in v soldi di denari, se denunziato (2) fusse a la corte.

12.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque del decto Comune dessero intra loro pugno o vero boccata, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari, se non fussero minori di xvj anni; se fusse per iniuria di colui che ricevesse (3).

13.

Item, statuimo et ordiniamo, che qualunque persona strovarà ec. (*v. il* § XIX) pucta, sia punito in v soldi ec.

14.

Item, statuimo et ordiniamo ch' el camarlengo ec. (*v. il* § XX).

(1) Ristampiamo per intero questo paragrafetto, benchè simile all' altro del 1280, in grazia di questa parola, che in quello scrivesi (§ XVII): *Rictedente*. V. la no. 3 a pag. 7.

(2) *Denumptiato*, nel Ms.

(3) V. il § XVIII e la no. 1 a quel luogo.

15.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque del decto Communo comparasse alcuna bestia di preda ec. (*v. il* § XXI).

16.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque del decto Comune avesse pegno del decto Comune ec. (*v. il* § XXII).

17.

Item, statuimo et ordiniamo che qualunque del decto Comune ec. (*v. il* § XXIII).

18.

Item, statuimo et ordiniamo che el rectore e 'l camarlengo debbiano fare le loro condannagioni, con loro conseglio e con due massari del decto Comune, d'ogne iij mesi; e debbiano fare leggere ne la piazza (1) del decto castello, colà 've siano tucti o vero la maggiore parte de li omini del decto Comuno (2).

19.

Item, statuimo et ordiniamo che el camarlengo faccia bandire per lo castello predecto, e mande el messo per le ville, octo dì innanzi che faccia fare le condannagioni, che ciascuno venga ad fare sua defensione del suo accesso; e che se questo non facesse, le condannagioni non vagliano in neuno modo (3).

(1) Il Testo ha: *legere nela piazzia.*
(2) V. il § XXIV.
(3) V. il § XXVI.

20.

Item, statuimo et ordiniamo che el camarlengo si faccia rendere la ragione a li coltori del dazio imposto nel tempo de la sua rectoria, e de le loro entrate e de le loro spese, ennanzi che altro dazio si pona ec. (*v. il* § XXVII).

21.

Item, statuimo et ordiniamo, ch' el camarlengo sia tenuto di fare emendare tucti li guasti ec. (*v. il* § XXIX).

22.

Item, statuimo ec. (*v. il* § XXX).

23.

Item, statuimo et ordiniamo che el camarlengo ec. (*v. il* § XXXI). E si questo non facesse, perda el camarlengo el suo salario.

24.

Item, statuimo et ordiniamo che chiunque del decto Comune volesse fare bandire el suo bosco, el camarlengo esso sia tenuto di fare bandire ad petizione di chiunque el domandasse; o altra possessione (1).

25.

Item, statuimo et ordiniamo che chiunque del decto Comune avesse alcuno campo el quale dividesse alcuna via del Comune, e volesse rizzare la decta via da l' altra parte, deb-

(1) V. il § XXXII.

bia quella via acconciare e fare en tal modo, che coloro che ne passano, ne siano contenti (1).

26.

Item, statuimo et ordiniamo, qualunque del decto Comune tragesse alcuno di tenuta d'alcuna cosa stabile ec. (*v. il* § XXXIV), sia punito in v soldi di denari senza parola del camarlengo, e lui debia rimectere in possessione.

27.

Item, statuimo et ordiniamo che neuno del decto castello, o de la sua corte, o vero altra persona, debbia fare alcuna lavoriera, senza parola del camarlengo, nel dì de la santa domenica; nè andare al molino con alcuna soma di biado, nè portare farina nè legna, se non se paglia, erba et acqua. E qualunque contrafacesse, sia punito per ogne volta in v soldi (2).

28.

Item, statuimo et ordiniamo che persona non debia, di Monte Agutulo nè de la corte, lavorare ne le feste delli Apostoli nè di Evangelisti (3), nè in altre feste comandate, nè ne la festa di san Giorgio e di sancta Lucia. E chi contra farà, sia punito e condannato in v soldi di denari (4).

29.

Item, statuimo et ordiniamo che nulla persona del decto castello nè de la sua corte non debbia lavorare nè fare lavo-

(1) V. il § XXXIII.
(2) V. il § XXXVIII.
(3) Nel Ms.: *dellapostoli neli Evangelisti.*
(4) Vedi il § *aggiunto,* a pag. 13; e il § XXXIX.

rare ne le feste de la Vergene Maria; e chiunque contra facesse, sia punito e condannato in v soldi di denari, per ciascuna volta.

20.

Item, statuimo et ordiniamo, che chiunque facesse fare alcuna intesina d'alcune cose mobile o stabile ec. (*v. il* § XL), non ricogliesse le cose integite colui de cui fussero, dal dì enanzi pervenga ad mano ec. (*ivi*), abbia ricolta da inde ad iij dì.

21.

Item, statuimo et ordiniamo che chiunque del decto Comune e de la corte tagliasse en danno altrui adirato animo, sia punito in x soldi (1).

Addizione del 1326.

Anno Domini Millesimo CCCxxvj, a dì xxv *messe december* (2). Conte di Vanni e Lando Chelini, chiamati per Deovive camarlengo, e per li conseglieri e per li massari del Comune di Monte Agutolo e de la corte, a provedere li Statuti e capitoli del detto Comune, e a crésciare e a sciemare come a loro paresse.

1.

In prima, rompono e cassano ognie capitolo di Statuto che parli di camarlengo o di neuno altro officiale di Comune, e vogliono che neuno vaglia se no' questi che per loro s'èn-

(1) Può vedersi il § XLIII.

(2) Così nel Ms., forse perchè l'amanuense, digiuno di grammatica, non seppe scrivere *mense* o *mensis decembris*.

no (1) fatti scrivare di sotto; e che chesto Statuto non possa (2) rómpare se no' su la piazza del Comune, là u' sia tutti omini del Comune (3); e vencasi per le più boci. E chi contrafacesse sia condannato in L soldi.

2.

In prima, statuimo et ordiniamo che sieno chiamati iiij massari, due del castello e due de le ville, e' quali eleggano iij massari, e' quali sieno mandati ne la casa del Comune, et a' quali sieno fatti tre brevi; ne' quali tre brevi, ne l'uno sia alcuno segniale di scrittura; e sieno dati a quegli tre uomini: e qualunque di quegli tre avarà quello u' sarà el segnale, debbia éssare camarlengo, e non possa rifiutare l'uficio; e se rifiutasse, sia condannato in xxxx soldi, e (4) faccia l'uficio, e sia camarlengo. E debbia avere in vj mesi iij lire, per suo salari (5).

3.

Item, statuimo et ordiniamo che chiascheduno che fusse chiamato conseglieri, debbia avere per suo salario (6) xxxij soldi; e se rifiutasse, sia condannato in x soldi.

(1) Così crediamo da sciogliersi le aggruppate parolette del Testo: *seno*. Altri potrà correggere: *sono*.

(2) Pare da aggiungersi, innanzi o dopo a taluno de' due verbi: si.

(3) Alcuno prenderà da questo occasione di ammirare e invidiare le libertà municipali degli antichi tempi. Qual differenza dai nostri, che pur si vantano liberalissimi, e in cui nulla può veramente chi nulla possiede!

(4) Aggiungiamo questa particella, in luogo d'altra parola qui cancellata (e che sembra essere stata: *insino*), sull'esempio delle formole adoperate, a significare il caso medesimo, nei successivi e, spezialmente, nel 5. §.

(5) Non crediamo per errore di penna, ma per volgare pronunzia, invece di Salario. V. il nostro *Spoglio*.

(6) Le cinque parole che precedono sono vanamente ripetute nel Ms.

4.

E statuimo et ordiniamo, che e' massari debbiano avere ciascheduno, per suo salario, vij soldi in sei mesi; e se rifiutasse, condannato in x soldi.

5.

Statuimo et ordiniamo, che per li detti massari sie (1) eletto el messo per lo mo' che se eleggie el camarlengo. E se rifiutasse, sia condannato xl soldi, e faccia l'ufficio; et abbia di salario, in vj mesi, iiij lire e x soldi.

6.

Statuimo et ordiniamo, che neuna persona debbia tagliare nè fare tagliare nell'elcieto (2), a bando di v soldi (3).

7.

Statuimo et ordiniamo, che neuno del Comune non debbia èssare a vèndare nè barattare neuna possessione (4) de la chiesa; e chi contrafacesse, sia condannato L soldi.

8.

Statuimo et ordiniamo, che qualunque persona forestiere volesse tornare in questo Comune, el Comune li debbia comprare e dare la piazza per fare la casa, e farli aiuto una opera

(1) Nel Ms.: *sieno;* ma per non fatta emendazione, dopo cancellate le parole che richiedevano questo verbo al plurale.

(2) Parola sin qui mancante al Vocabolario. V. il nostro *Spoglio.*

(3) Era prima scritto: *di x soldi.* Fu cancellato anche il *di*, nell'aggiugnere che poi fecesi: *V soldi.*

(4) Nel Testo: *possessone.* Per *chiesa* è qui forse da intendersi la chiesa plebana, o *di sancto Pietro,* nominata nel § XCI.

per ciascheuna massarizia uomo avesse (1); e che la detta casa non possa véndare o pignarare (2) a neuna persona, se no' a quegli del decto Comune, senza la licenzia del Comune.

9.

Statuimo et ordiniamo, che neuna persona debbia guastare siepe neuna di neuno luogo altrui; e chi guastasse sia condannato per ciascheuna volta in x soldi, se accusa ne fusse.

10.

Statuimo et ordiniamo, che neuna persona non possa nè debbia lavorare neuna possessione del Comune, se non se la allogasse (3) dal camarlengo o da li officiali del detto Comune: bando xl soldi.

11.

Statuimo et ordiniamo, che neuna persona debbia nè possa véndare neuno legname el quale fusse del Comune, a bando di xl soldi. Et ciascheuno ne possa éssare accusatore; e siegli tenuta credenzia; et abbia la metià del bando (4).

12.

Statuimo et ordiniamo, ch' el camarlengo, col suo consiglio, possa pónare dazio per pagare el devito el quale avesse

(1) Ci piace il vedere confermata, anche dopo quaranzett' anni, questa ospitalissima disposizione. Si vedano i §§ LIX e CLXXXIV.

(2) Dicevasi dagli antichi *Pignorare* e *Pignerare*. Da quest' ultimo è fatta, alla senese, la forma che qui vediamo; cioè, mutanto l' *e* in *a*. Ed è scritto: *pingnarare*.

(3) Cioè: l' avesse o tenesse o prendesse a locazione, a fitto. Si veda lo *Spoglio*.

(4) Trovasi qui aggiunto, fuor d' ogni proposito, e non senza indizi di voluta cancellazione: « di fuor del comune ».

fatto al suo officio, per pagare el dettc devito senza altra racolta del Comune.

13.

Statuimo et ordiniamo, che sieno chiamate guardie segrete; cioè in questo modo: che nel castello vi sieno iiij, et a Casale e Fercole sieno iij, et a Sancto Martino due, et a Sancto Sano et a Casa Maggiore iij, et a le Gabbole et a Gavarniolo una. E queste guardie si debbiano rimutare ad ognie camarale (1) tre volte. E queste guardie debbiano giurare; e neuno altro del Comune non sieno tenuti di giurare. Et a queste guardie sia tenuta credenzia, e sia lo' posto per saramento di no' revelàrelo a persona. E cheste guardie abbiano ciascheduna per li due mesi (2) avere due soldi per una che accusasse: e chi none accusasse, sia condannato v soldi per li due mesi.

14.

Statuimo et ordiniamo, che qualunque persona debbia (3) revelare neuno segreto del Comune el quale fusse imposto per lo camarlengo e per lo conseglio, sia condannato per ciascheduna volta in xl soldi.

(1) Parola di dubbia scrittura nel Testo, e però doppiamente difficile a interpretarsi. V. lo *Spoglio*.

(2) Così crediamo da leggersi, benchè per due volte in questo paragrafo sia scritto: *messi;* considerato che il tempo assegnato all' ufficio di esse guardie, dovendo mutarsi tre volte per ogni rinnovazione di camerlengo, era veramente di due mesi.

(3) Intendasi: dovesse, o avesse a, o fosse per rivelare.

STATUTO

DELL' UNIVERSITA' ED ARTE DEI CARNAJUOLI

DELLA CITTA' DI SIENA

1288-1361.

Al nome di Dio, amen. Ad onore dell' onnipotente Iddio, et della gloriosa Madonna Santa Maria, et di tutti i Santi e Sante di Dio; et ad onore et a riverenzia del santissimo padre papa Giovanni (1), sommo pontifice; et ad onore di misser la Podestà di Siena, et di misser lo Capitano del Comune e Popolo di Siena, et ad onore de' signori di Siena Governatori e Difensori del Comune e Popolo della città di Siena, et ad onore della Parte * [Guelfa] (2), et de' signori Consoli * [e] Cavalieri, et degli uffiziali della Mercanzia della città di Siena;

(1) Ricordiamo che pel difetto, assai lamentabile, di Testi sincroni o antichi, non ci è dato di conoscere se il nome di *Giovanni* possa qui trovarsi per iscambio fattosi con quello di papa Onorio, sedente nel 1288. Intorno alle conseguenze che possono trarsi da tale indizio od equivoco rispetto al tempo a cui deve con più certezza riferirsi il presente Statuto, si è già bastantemente discorso nella *Prefazione*.

(2) Benchè questa parola fosse lasciata in bianco dal moderno trascrittore, non ha dubbio che non debba qui leggersi: *Guelfa*. Il Comune di Siena, dove avevano per lunga pezza predominato i Grandi, affezionati all' impero, cominciò ad abbatter quelli coll' afforzarsi che facevano i Mercatanti, soli di poi ammessi a risiedere nei magistrati, sino dal 1269. Nel 1263, desiderando il popolo l' assoluzione dalle censure nelle quali era incorso per gli ajuti prestati all' infelice Corradino, la città si volse apertamente alla fazione guelfa, sottoponendosi all' obbedienza del pontefice. Parteciparono i Senesi alla battaglia di Campaldino, ove i Guelfi furono vincitori; e quindi alla sconfitta che questi toccarono a Montecatini. La parte ghibellina più non trovò generale e gagliardo appoggio in essa repubblica, se non dopo che Giovan Galeazzo Visconti, conte di Virtù, se ne fu fatto signore.

et ad onore et reformazione e buono e pacifico stato di tutta l'Università de' Carnaioli della città di Siena, et di singolari persone dell'Università et Arte (1).

Capitolo I.

Come i consoli promettono di osservare il loro conseglio et officio,

Noi consoli dell'Università et Arte de' Carnaiuoli, alle sante di Dio evangile, corporalmente toccato il libro, [giuriamo l'ufficio del nostro consolato et esso consolato dell'] (2) Università et dell'Arte predetta, portare et fare di qui a sei mesi, cioè a calende gennaio prossimo che verrà (di qui a calenne di luglio prossimo sequente, gli altri consoli i quali da inde innanzi saranno eletti secondo la forma dal capitolo di questo Breve, esso consolato portino et faccino per sei mesi somigliantemente); et essa Università, a bona fede, senza froda, di servare e manutenere, * [et li ordinamenti] di esso Breve et di essa Università et Arte, in tutti i capitoli, osservare et fare osservare, sì come per li savii uomini ordinatori et constitutori, da ess' Arte eletti et posti et che si porranno innanzi, statuto et ordinato et approvato sarà et emendato; non considerato odio o vero amore o vero prezzo o vero preghiero d'alcuno, ogni froda et gavillazione rimossa.

(1) Nel Ms.: *Arti*.

(2) Vedute le incertezze e le scorrettezze dell'apografo, ci risolvemmo di porre tra parentesi quadre le parole supplite o, in qualunque modo, emendate secondo il nostro qualsiasi intendimento; restringendoci a riferire in nota pur quelle che si leggono nel Manoscritto. Alle supplite semplicemente facciamo nella stampa precedere un asterisco. Ecco le già trovate a questo luogo: *dell' ufficio del nostro Consolato et esso Consolato et Università et* (seguendo di nuovo *Università* ec.).

Capitolo II.

Come tutti i Carnaiuoli giurano d'obbedire li signori della detta Arte.

Noi tutti quanti Carnaiuoli della detta Università giuramo d'obedire et osservare a' rettori della detta Arte et Università, a' mandati et commandamenti [che loro et] (1) ciascheduno di loro a noi, per loro o vero per altrui, facessero per fatto o stato della detta Arte; et fare osservare tutto et ciò che è ordinato per la Università in questo Breve: salvi i commandamenti di misser la Podestà e di misser lo Capitano et de' signori Dodici (2) et del Commune di Siena.

Capitolo III.

Come giurano di dare aggiuto et favore alla Podestà di Siena.

Noi tutti quanti uomini infrascritti, i quali siamo dell' Arte de' Carnaiuoli della città di Siena, giuriamo alle sante di Dio evengile, di dare aiuto, consiglio e favore, con arme et senz' arme, a missere la Podestà, et a missere lo Capitano del Commune e Popolo di Siena, et a' Consoli [e] (3) Cavalieri della Parte, et [agli] (4) officiali della Mercanzia della città di Siena, e' quali ora sonno et innanti saranno nel detto ufficio; et essi et l' officio loro mantenere et pontellare, per lo buono et pacifico stato et quieto del Commune di Siena.

(1) Ms: *da loro et di.*

(2) Di questa menzione dei *Dodici*, che non può stare nè col papa *Giovanni* nè colla data segnata nel Capitolo IV, ma riporterebbeci invece alle Addizioni fatte nel 1361, vedasi ciò che ne occorse discorrerne nella *Prefazione.*

(3) Ms.: *o.*

(4) Ms.: *gli.*

Capitolo IV.

Di coloro che fecero questo Breve.

Noi Tancredi di Bartalo, Nuvano Detavive, Sozzo di Guicciardo, Neri di Guido, Bencivenne Venture, Neri di Benencasa, Bandinello di Bencivenne, Fece di Riccardo, Salimbene di Guido, posti et eletti dalla Communità et Università dell'Arte de' Carnaioli della città di Siena sopra a fare li Statuti e Breve della detta Arte nell'anno di misser Domenedio Mille CCLxxxviij, [nella 'ndizione] (1) seconda, adì xxviij ottobre.

Capitolo V.

Come si debbano chiamare tre consoli e uno camerlengo.

In prima statuimo et ordinamo, che l'Arte et Università de' Carnaioli della città di Siena abbia et avere debba tre consoli; cioè uno del terzo di Città, et uno del terzo di San Martino, et uno del terzo di Camollia; et ancora uno camerlengo, del terzo di Città abitatore nella casa et bottega. La elezione come si debba fare, si è in questo modo: cioè, che i consoli vecchi, a xv dì innanzi l'escimento del loro officio, facciano generale convocazione delli artefici della detta Arte; et in essa convocazione essi consoli vecchi eleggano [diece] (2) savii uomini della detta Arte; cioè quattro del terzo Città, quattro del terzo di S. Martino et due del terzo di Camollia; de' migliori et più utili i quali cognosceranno di ciascheduno terzo: et abbiano doi religiosi, et il religioso faccia tanti brevi quanti sono chiamati per terzo, tra' quali sia scritto un breve per terzo, et siano messi in una coppa; et uno religioso faccia i brevi e scriva, et l'altro metta et tenghi la coppa; e

(1) Ms.: *nell' additione.*
(2) Ms.: *nove.*

faccia separatamente di ciascheduno terzo andare a pigliare i brevi con le mano aperte; * [et] in ciascuno sia uno (1) nel quale sia scritto C. N. (2), et [lui 'l] (3) debbia portare ad aprire nelle mani delle persone religiose. Et quelli tre, cioè uno di ciascun terzo, alle mano de' quali vennero i brevi scritti, in continente in esso parlamento giurino di nuovo di eleggere tre consoli, cioè uno di ciascuno terzo, i migliori e più utili e più sufficienti et più onesti i quali conosceranno della detta Arte, per console di essa Università et Arte, et uno per camerlengo di essa Arte: i quali così eletti, incontinente debbiano ricevere et giurare il detto officio e rettoria nella detta convocazione. Et se nessuno il rifutasse (4) et non volesse ricevere il detto officio, i consoli vecchi * [il] debbano condennare in c soldi di denari senesi alla detta Arte (5); et nientedimeno, sia tenuto il detto ufficio ricevere e giurare per sei mesi, et non più; cioè a calenne di gennaio prossimo allora che verrà, et di qui a calenne di luglio sequente. Et similmente, devino eleggere nove consiglieri della dett' Arte; cioè quattro del terzo di città, tre del terzo della valle di San Martino et due del terzo di Camollia. Et qualunque fosse rectore o vero camerlengo della detta Arte, non possi esser [in] (6) quello medesimo officio dal dì dello * [escimento] del loro officio ad uno anno. Et ciascheduno rettore debbia avere in sei mesi, per suo salario, quattro lire di denari senesi, e non più; et il camerlengo debbia avere, per suo salario, quattro lire di denari senesi in sei mesi, et non più. E se niuno, per alcuna cagione, non fosse stato nel detto officio continuamente, debbia avere il salario suo per rata di

(1) Intendasi: in (o per) ciascuno terzo sia uno breve ec.
(2) Queste iniziali sembrano significare: Console Nuovo.
(3) Ms.: *a lui*.
(4) Così, con forma che al francese si accosta, il Ms.
(5) A pro della detta Arte. V. lo *Spoglio* ec., voc. A.
(6) Nel Ms.: *ma*.

tempo, come avesse fatto l'officio suo, et non più. Et niuno possi essere camerlengo, che non sappi leggere e scrivere.

Capitolo VI.

Come i consoli e camerlengo mandino ad effetto tutti li consegli.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi della detta Arte siano tenuti et debbiano osservare et fare osservare et ad essecuzione mandare ogni consiglio et stanziamento il quale fosse dato a loro et affermato per li conseglieri della detta Arte, o vero per la maggior parte di loro: et se i detti consoli e camerlenghi così non osservassero et facessero, perdano ciascuno di loro, del suo salario, xx fiorini. Salvo che i detti consiglieri non possono alcuna cosa consigliare o vero stanziare che sia contra ad alcuno capitolo di questo Statuto. Salvo i commandamenti di misser la Podestà et di missere lo Capitano et di Signori Dodeci et del Commune di Siena; sì veramente che il commandamento non sia contra l'utilità * [del] Commune.

Capitolo VII.

Le feste che devemo guardare.

Anco statuimo et ordinamo, che ciascuno della detta Università sia tenuto et debbia guardare et riverire le feste infrascritte: cioè, in prima, pasqua di Natale del Signore et due dì doppo la pasqua; et pasqua di Resurrezione, due similmente; et tutte le feste della Vergine Maria, et ogni dì di domenica, i dodici Apostoli, i quattro Evangelisti (sì veramente che doppo vespero, il dì delle dette feste, ciascuno possa uccidere et scorticare); et la festa di santa Maria Madalena, et le feste di santa Croce et di san Michelagnolo del mese di maggio et del mese di settembre, et di tutti i Santi, et di santa Margherita, et dell'Ascensione di Nostro

Signore, et del Salvatore, et di santa Lucia, et di san Martino, et di san Lorenzo, et di san Francesco, et di san Domenico, et di santo Agostino, et di san Giovan Battista, et di san Chimento, et di santa Caterina (1). Et se rimanessero alcune carni, possi ciascuno vendere nelle dette feste di fuori dalla bottega, nel banco, doppo vespero. Salvo che se ad alcuno di detti artefici stregnesse la necessità, possi accattare licenzia da' consoli, o vero da alcuni di loro, o vero dal camarlengo; et d'essa licenzia (2), possa fare carne et vendere senza pena et bando. Et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta al modo infrascritto: cioè, per lo bue, vacca et genigie, in XL soldi; et per lo porco, in vinti soldi; et per ciascuna bestia minuta, in x soldi: eccetti agnelli e capretti di latte possino vendere dentro alla bottega et con licenza. Eccetto che da vespro innanzi, nei detti dì, possi uccidere bestie et scorticare senza pena (3). Salvo questo in tutto il soprascritto capitolo, che in ogni soprascritti dì del mese di giugno et di luglio et di agosto, sieno tenuti et debbino vendere carne a chiunche la volesse comprare; le quali carni possino occidere il dì innanzi dopo vespro, et in esso dì della festa guardagia, che (4) le dette feste venissero in sabbato; et se venissero nel dì di sabbato, possino vendere carne senza pena niuna. Salvo che pasqua di Natale, in qualunque dì venisse, debba essere guardato et riverito: salvo che il di seguente doppo la festa di tutti Santi, debba essere guardato. Et chi contra facesse in vendere o vero far vendere alcuna delle dette carni innanzi vespero, sia punito [e] (5) condennato per ciaschedunа volta in soldi xx denari senesi, nelle sopradette feste: salvo che del mese di maggio, di giugno, di luglio et di agosto et di settembre. Et detti consoli e camerlenghi possino

(1) Non è dubbio che qui non parlisi della vergine martire d'Alessandria anzichè della Benincasa da Siena, noverata fra i Santi solo nel 1461.

(2) Per o Con o In virtù d'essa licenza.

(3) Nel nostro apografo è per lo più scritto: *poena*.

(4) Colla forza di: allorchè, quando.

(5) Ms.: *o*.

dare licenza a' sottoposti della detta Arte di fare et vendere carni ne le dette festi (1), in qualunque dì venissero, di licenzia de' consoli della detta Arte, senza pena et banno et pregiudicio di spergiuro. Et che le carni le quali remanessero, possino essere vendute di licenzia di detti consoli nelle dette feste, et detti consoli * [et] camerlenghi possino dare la detta licenzia.

Capitolo VIII.

Che niuno uccida nè venda carne di troia.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti della detta Arte uccida o vero faccia uccidere alcuna troia nella città di Siena, o vero presso alla città a due miglia; nè venda o vero faccia vendere carne di troia nella città di Siena, o vero presso a Siena a due miglia. Et chi contra facesse, sia punito et condennato, per ciascuna volta, in cento soldi di denari; et pagata la pena, non possi vendere; et siano arse le dette carni innanzi alla sua bottega di colui a cui fossero trovate le dette carni, s' egli à bottega; et se bottega non avesse, innanzi la sua casa ove abita. Et in ciascun capitolo che parlasse nel detto modo che le carni se ardessero, aggiungasi: « Se bottega avesse; et se bottega non avesse, innanzi alla casa della sua abitazione ».

Capitolo IX.

Che niuno uccida nè venda carne di pecora.

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno di detti sottoposti occida o vero faccia uccidere, nè * [debbia vendere o

(1) Così nel Ms.; ed è plebeismo raro in antico (benchè nello *Statuto dei Lanajuoli* trovisi *le carti*); più frequente nei più prossimi secoli (insieme con *le porti* ed altri); meno nel nostro, in cui regna pure quel loro compagno: *le pagini!*

vero] far vendere pecora o vero carne di pecora nella città di Siena, o vero presso alla città di Siena a due miglia. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta et per ciascuna pecora, in cento soldi di denari senesi; et le predette carni siano arse innanzi alla bottega di colui al quale fossero trovate le dette carni.

Capitolo X.

Che niuno occida nè venda carne di montone.

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno di detti sottoposti uccida nè faccia uccidere nella città di Siena, o vero presso alla città a due miglia, carne di montone (1). Et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in quattro lire.

Capitolo XI.

Che niuno uccida nè venda carne di bue nè di vacca morbosa,

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno di detti sottoposti uccida o vero faccia uccidere, nè venda o vero faccia vendere, nella città di Siena, o vero presso alla città doi miglia, bove o vero vacca morbosa o vero inferma. Et chi contra facesse, sia punito et condennato, per ciascuna volta et per ciascuna bestia, in quaranta soldi di denari senesi; et ancora pagata la pena, non possa vendere; et le dette carni siano arse innanzi alla bottega di colui a cui fusse ritrovate le dette carni.

(1) L'apografo ha, per una delle solite aberrazioni e immediate correzioni: *di montone o vero carne di montone*,

Capitolo XII.

Che niuno debba arrecare carne morticina nella città.

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno di detti sottoposti porti overo facci portare nella città di Siena nessuna carne morta, di nessuno animale morto di morte naturale. Et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in iij lire di denari senesi (1) per il bove, et in 20 soldi per il porco, et in x soldi per ciascuna bestia minuta; et ancora pagata la pena, non possi vendere; et le dette carni siano arse innanzi alla bottega di colui a cui fussero trovate le dette carni. Et che i consoli o vero camerlenghi non possino dare o vero concedere a loro, o vero ad alcuno di loro, licenzia o vero parola, o vero tenere consiglio per ciò: et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in venti soldi di denari. Salvo che se alcuno porco fosse stanco, o vero per stanchezza o vero per asma o vero per altra cagione perisse, il quale fosse menato alla città di Siena; i consoli e camerlenghi possino a quel tale che menasse tal bestia, dar licenzia di vendere il detto porco et di portarlo nella città di Siena.

Capitolo XIII.

Chè niuno venda carne di un animale per un altro.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno di detti sottoposti venda o faccia vendere alcuna carne d'alcuno animale per un altro animale, si non come è la verità. Et chi contra

(1) È qui nel Ms. un *et* superfluo, quando non additasse il difetto di altre parole da precedere; come: per la vacca, o simile

facesse, sia punito, per ciascuna volta, in (1) , se egli desse carne di capra, di becco o caprabecco, per carne di castrone; o vero carne di bufala per carne di bue, in cento soldi di denari; o vero carne di bue per carne di genigie o vero di vitello, in quaranta soldi di denari senesi: et perda il prezzo della carne venduta; et sia creduto al giuramento del compratore.

Capitolo XIV.

Che niuno gonfi niuna bestia, nè empia i lombi.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti della detta Arte gonfi col fiato niuna bestia, nè debbia empire i lombi di niuna bestia; et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna bestia in xx soldi di denari senesi. Et che niuno ponga niuno grasso a niuna bestia per aggiustarla, subto (2) la pena di v soldi.

Capitolo XV.

Che niuno uccida doppo terza nel tempo infrascritto.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno sottoposto della detta Arte possi uccidere o fare uccidere in dì di sabbato, o vero pei dì de le vigilie delle feste le quali sonno tenute di guardare per la forma del capitolo di questo Breve, se non di chie terza (3). Et chi contra facesse, sia punito per cia-

(1) Lacuna dell' unico Ms.

(2) Nell' apografo: *subbito*. E può darsi che l'antico originale avesse *subbto* o *subpto*. V. il nostro *Spoglio*.

(3) Scritto: *di chi e*, e forse fognato od omesso l'*a* che dovrebbe seguire. V. il nostro *Spoglio* v. DI CHIE, DI QUIE ec.

scheuna volta (1), o vacca o vero genice, in xxxx soldi di denari; et per ciascheduno porco, in x soldi di denari; le altre bestie minute, in cinque soldi. Et di questo sin da d'istate, cioè di maggio, giugno, luglio, agosto et settembre; et nell'altro tempo, niuno uccida o vero faccia uccidere la mattina o vero nel dì di detti sabbati et de le vigilie, escepti capretti et agnelli di latte. Et niuno ne' detti cinque mesi possi uccidere o vero fare uccidere alcuna bestia (2) innanzi il suono de la campana del Commune la quale suona di dì, senza licenza di consoli et camerlenghi, o vero di alcuno di loro, alla detta pena: sì veramente che i dì di sabbato et di digiuno doppo vespero possino uccidere animali, et quelli vendere il dì della domenica et solennità prossime allora seguenti; sì veramente che gli animali vietati non si uccidano et non si vendano.

Capitolo XVI.

Come i consiglieri della detta Arte debbano venire al conseglio.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consiglieri della detta Arte i quali eletti et deputati fussero a conseglio della detta Arte, deveno venire e stare con effetto a conseglio quante volte fussero chiamati da' consoli della detta Arte, o vero da alcuno di loro, o vero avessero fatto fare * [comandamento] per loro messo, et nel luogo a loro assegnato; et sopra a quello el quale fusse addomandato da loro, debbino dare il migliore, il più sano, il più utile conseglio che sanno et che cognoscano per miglioramento della detta Università; non considerato odio o amore o prezzo o vero preghi de alcuno. Et

(1) Sembra qui omesso: per ciascheduno bue. Potrebbe anche supporsi una di quei soliti travedimenti che già mutasse *ciascheuno* in *ciascheuna*, e *bue* o *bove* in *volta*.

(2) Qui l'apografo frappone: *o*.

se alcuno de' detti conseglieri, nel tempo nel quale [el] (1) conseglio occorresse di fare, non vi fusse, sicchè commodamente non si potesse avere, i consoli della detta Arte, cioè ciascheduno nel suo terzo, possa un altro il quale volesse, chiamare et avere in luogo (2) di colui che non vi fusse. Et ciascun consigliere devi venire al conseglio et al luogo ordinato, et innanzi che l'imposta del conseglio sia proposta da' consoli; et chi contrafacesse sia punito, per ciascuna volta, in due soldi di denari senesi. Et ciascuno de' detti conseglieri debbia avere, per suo salario in sei mesi, soldi xx di denari senesi. Et se alcuno consigliere si partisse ad rebidio (3) del conseglio, sia condennato per ciascuna volta in soldi cinque.

Capitolo XVII.

Come i consoli e camerlengo debbano tenere raggione.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi della detta Università, et ciascuno di loro per sè, sia tenuto et debbia servare, tenere et fare raggione a tutti i domandanti per cagione della detta Arte, et per mercanzie et altre cose ad essa Arte appartenente et aspettanti, ogni dì di quie al suono della campana; escetti i dì di festa, i quali si debbano venerare et guardare per li sottoposti della detta Arte, per la forma del capitolo constituto di questo Breve; et escetti i dì del sabbato; et eccetto la settimana santa, et la vigilia di Santa Maria di agosto, et la vigilia di Tutti Santi, et la vigilia di pasqua di Natale. Sì veramente che il facitore debbia mostrare pegno al suo debitore, anzi che querimonia ponga; * [e] che l'actore non possi al suo debitore denunziare, se non in prima è passato uno die doppo il richiamo, ad

(1) L'apografo: *e nel;* che nessuno, crediamo, saprebbe spiegarci.
(2) Nel Ms., per iscambio delle liquide: *il luogho.*
(3) Ad arbitrio, o simile. V. la no 3 alla pag. 83 e il nostro *Spoglio.*

meno. Et se quello cotale fosse presente, debbia lui addomandare il consolo dinanzi a quello a cui è fatta la querimonia, s' egli debba dare quello che gli domandano; et debbia lui constrignere che egli confessi o che egli nieghi la cosa della quale è la questione, innanzi che si parta. Se egli non fosse presente, ricevuta la querimonia, faccia citare il detto debitore per suo messo, che comparisca di raggione a rispondere al suo creditore. Et se egli confessasse al detto consolo di dovere dare la cosa addomandata, non debbia pagare la decima della prima querimonia: se egli negasse, stia con effetto dinanzi al consolo a rispondere di raggione: se egli non venisse, il consolo il faccia un' altra volta richiedere. Il consolo l' abbia lui per confesso nella seconda citazione, et per contumace sia condennato in v soldi di denari, senza altra solennità di giudicio (1). Il consolo debba fare pagare a ciascuna parte la decima, e 'l soggiacente paghi la decima in xij denari per lira. Et se alcuno il quale non fosse di questa Università, et egli si lamentasse dinanzi a' consoli o vero al camerlengo d' alcuno de' detti sottoposti, il consolo innanzi riceva la decima intiera, cioè XII denari per lira da tale forastiere addomandante, innanzi che proceda ad citazione, o vero ad altra cosa, secondo la forma della raggione. Et se il forestiere provasse la sua questione, condanni il sottoposto nella cosa addomandata, et che ristituisca la decima al richiamante. Se il sottoposto confessasse la cosa addomandata innanzi che egli sia addomandato, non paghi la decima: se egli poscia gli sarà annunciato, da esso dì innanzi costringa el debitore confessare o negare, et costringa l' accusatore di dire al camerlengo et esprimere come debbia avere la detta cotale cosa, et fare ponere et scrivere al camerlengo ne la querimonia. Et constringa il consolo el tale sottoposto convinto incontenente di pagare la decima, et che nel dì seguente paghi [al] (2) suo creditore la cosa domandata per nome di giura-

(1) L' apografo (come pensiamo), per male intesa abbreviazione: *di giuro*.

(2) Ms.: *il*

mento. Et se il dì seguente non solvesse il debito, [e] il detto sottoposto al detto consolo per lo detto accusatore sarà dinunciato, il detto consolo tolga al detto sottoposto v soldi di denari, et debbia dare tenuta al detto creditore de' beni del detto sottoposto, cioè quali s' appartengono alla detta Arte, purchè così sia. E 'l consolo faccia stimare la cosa data in tenuta per doi leali uomini di detti artefici; et secondo che estimato fosse, debbia essere rato et fermo da ciascuna parte. Et se il sottoposto contendesse et non lassasse dare la tenuta de' beni suoi, sia condennato del detto contradetto et escesso (1) a la detta Università in xx soldi di denari senesi. Et che niuna questione si definisca nè in essa si proceda se non per lo consolo e camerlengo, dinanzi a colui [dal] (2) quale fosse stata pòrta la querimonia et questione incominciata.

Capitolo XVIII.

De' partiti da dare et non dare.

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuno facitore facesse alcuno partito al suo debitore di alcuna cosa donde egli si lamentasse dinanzi a' consoli o vero camerlenghi, el consolo o vero il camerlengo dinanzi al quale tale questione sarà argomentata, costringa il sottoposto di pigliare partito o vero lassare al detto fattore, in questo modo: che a due soldi et da inde in giù possi dare partito al giuramento dell' Arte, et inde in su debbia giurare di nuovo. Et se alcuno si movesse a ribidine (3) et non prendesse o vero lassasse il partito, sia avuto per confesso de la cagione la quale facesse.

(1) Scritto qui pure, e in altri luoghi: *excesso*. E vedasi la no. 1 alla pag. 10.

(2) Ms.. *del*.

(3) Modo sinonimo del sopra notato *Ad rebidio*. V. il nostro *Spoglio*.

Capitolo XIX.

Che ciascheduna questione si debbia *[diffinire] fra il mese.

Anco statuimo et ordiniamo, che ciascheduna questione sarà apportata innanzi a' detti consoli o vero al camerlengo o vero ad alcuno di loro, débbila recidere et diffinire [infr'] (1) al mese, dal dì che si pone la querimonia a uno mese. Se nel detto termine diffinita non fosse, dal termine innanzi, per la detta petizione el detto sottoposto non sia costretto.

Capitolo XX.

De la prova et testimonianza di uno buono et leale uomo.

Anco statuimo et ordiniamo, che la provazione et la testimonianza di uno buono et leale uomo, testimonio, di chie la quantità et somma di XL soldi (el quale testimonio s' intenda che sia de' sottoposti dell' Arte), et da inde in su, basti secondo la forma della raggione. Ma se la testimonianza si facesse per li uomini i quali non fossero de' sottoposti della detta Arte, di [chie] a (2) la somma di XL soldi, bastino doi testimonii sofficienti, a meno (3), di coloro i quali non sonno dell'Arte predetta. Se alcuno il quale non sia de' sottoposti della detta Arte facesse querimonia d' alcuno de' detti sottoposti, et tale sottoposto domandasse al consolo che si vorrebbe convenire col detto attore dinanzi a lui, il detto consolo facciasi impromettere dal detto facitore, che starà dinanzi da lui a rispondere di raggione, et apparecchiato d' ogni cosa la quale il detto sottoposto esso attore riconve-

(1) Per errore, l' apografo: *infi.*
(2) Ms.: *che.*
(3) Forse da correggersi: *almeno.*

nisse o volesse litigare, di chie a la quantità convenuta * [o] domandata, et non più. Sì veramente che niuno possi inducere in testimonio alcuno suo compagno, o vero fante.

Capitolo XXI.

[Che] (1) le questioni diffinite per li consoli e camerlengo sieno ferme e rate.

Anco statuimo et ordiniamo, che ogni et ciascuna questione diffinite per li consoli o camerlenghi, o vero per alcuno di loro, et confesse dinanzi da loro, sieno ferme et rate: sì veramente che niuna provazione sopra esse sia data, se inde per alcuno tempo la questione si volesse ricominciare.

Capitolo XXII.

Che niuno si possa richiamare de la ricolta quando à il principale.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti della detta Arte, o vero alcuno altro, possi richiamare o lamentare dinanzi da detti consoli o vero camerlenghi, o vero ad alcuno di loro, d' alcuno fideiussore e promettitore per alcuno d' alcuno debito et contratto inito et fatto, onde appaia publico instromento, infino a tanto che il principale del detto debito si trovasse nella città di Siena. Et d' ogni debito donde appaia instromento publico, sieno tenuti et debbiano i detti consoli et camarlenghi tenere corte a quel tempo mentre che si tiene ne la corte per lo Commune di Siena; in tal modo che dal primo dì della richiamazione abbia termine di fare il pagamento el detto sottoposto a' detti consoli e camerlengo xv dì, senza decima o altra pena.

(1) Ms.: *De.*

Capitolo XXIII.

Come si deve fare del porco granelloso.

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque de' sottoposti della detta Arte comperasse alcuno porco granelloso, debbia esso renunziare al suo venditore, et dire che riceva il suo porco, imperciò che egli è granelloso: et intendasi granelloso qualunque otta gli è trovato alcuno granello. Et se il detto venditore volesse il detto porco ricevere, il comperatore debbia a lui restituire; sì veramente che egli paghi al detto comperatore, per istimatura et per fatiga di conciarlo, due soldi il meno: ma se il detto comperatore si volesse ritenere il detto porco di concordia del venditore, possi escomputare (1) due denari minuti di ciascheduno soldo, almeno. Et se il detto comperatore non si ritenesse il detto porco granelloso, niuno de' sottoposti della detta Arte possi il detto porco comperare; et che niuno quello venda o vero faccia vendere. Et tutte queste cose s' intendano così della metà et quarto del porco, come del porco intero; cioè ch' el debbia restituire et renunziare. Et chi contrafacesse, sia condennato per ciascuna volta in XL soldi di denari.

Capitolo XXIV.

Come debbono essere due sottoposti per terzo, guardie.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi predetti siano tenuti e debbiano, in principio dello loro officio, eleggere et chiamare due per terzo de' sottoposti della detta Arte, sufficienti e discreti, sopra a rivedere le male carne et battute; [ei] (2) quali debbiano giurare di nuovo di

(1) Scritto: *excomputare*.

(2) Male nel Ms.: *ai*.

vedere le carni et le bestie battute, ciascheduno per lo suo terzo, quante volte saranno richiesti da' sottoposti della detta Arte. E quello che sentenziaranno et diranno de le detti carni et bestie, sia fermo et abbiasi (1) da' venditori et comperatori. Et debbiano i buoi et vacche et genice * [cercare]; et chiunque non le mostrasse, sia punito in v soldi di denari. Et se apparisse o vero fosse provato che fosse inferma la tal bestia, cioè bue, vacca o vero genice, non debbia o vero possi essere venduta nella città di Siena, o vero borghi, o vero sottoborghi. Et chiunque contrafacesse, sia punito per ciascuna volta in x lire di denari senesi; et le dette carni siano arse dinanzi alla bottega di colui a cui fussero trovate. Salvo che i detti consoli e camerlenghi, o vero alcuno di loro, non possino eleggere, nè in alcuno altro officio, alcuno di loro, o vero (2) alcuno de' loro figliuoli, compagni o vero fanti o vero gignore (3), o vero alcuno el quale stesse con lui in bottega. Et che niuno il quale avesse a fare alcuna elezione dei sottoposti della detta Arte, non possi eleggere ad alcuno officio alcuno figliuolo, o vero fante o compagno o gignore o vero chi stesse con lui in bottega: et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna volta et condennato, et ciascheduno, in xx soldi di denari senesi; et la tale elezione non vaglia.

Capitolo XXV.

Come i consoli e 'l camerlengo debbino rendere raggione.

Anco statuito et ordinato * [è], che i consoli e camerlenghi della detta Arte siano tenuti, di ciascheduno mese che durarà il loro officio, di rendere et fare la loro raggione di ogni

(1) Pare sottintendersi: fermo; ovvero: per fermo, o: per tale.

(2) Il Ms. frammette, oziosamente: *da*.

(3) Per molta ignoranza, il moderno copista qui ed altrove, avea scritto: *Singnore*.

intrata et uscita e pecunia, la quale a le mani di loro, o vero alcuno di loro, fosse [pervenuta] (1), de' beni et de le cose de la detta Arte. Et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari.

Capitolo XXVI.

Come i consoli e 'l camerlengo possino spendere de' denari dell'Arte.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi della detta Arte non espendano o vero possino espendere (2) alcuna cosa delle cose della detta Arte oltra a xij denari, senza speziale licenzia e volontà e consiglio de' consiglieri della detta Arte. Et chi contra facesse, quello spenda di suo proprio, et l'Arte non sia tenuta a lui alcuna cosa restituire.

Capitolo XXVII.

Come i consoli debbiano scrivere i denari che riceveno, e 'l camerlengo.

Anco, che qualunque de' sottoposti della detta Arte pagasse alcuno denaro a' consoli della detta Arte, o vero camerlengo, o vero ad alcuno di loro, debbia lui scrivere o fare scrivere, sì che, per nessun (3) tempo dovesse o vero bisognasse di vedere la raggione, si possa trovare per scrittura di colui che ha pagato e di colui che ha ricevuto.

(1) Ms : *pervenuto.*

(2) Scritto: *expendano: expendere.*

(3) *Nessuno*, qui, per Qualunque, Qualsiasi.

Capitolo XXVIII.

Come i consoli debbano rendere raggione ogni mese.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli della detta Arte siano tenuti et debbiano, in ciascun mese del suo officio, rendere et rassegnare interamente * [ragione] d'ogni denaro et pecunia i quali et la quale avesse ricevuta o fosse pervenuta, de' beni della detta Arte, nelle mani del camerlengo della detta Arte. Et detti camerlenghi, in fine del loro officio, devino pagare i salarii de' detti consoli, et loro, et de' consiglieri. Et se egli non avesse tanti denari delle rendite della detta Arte, allora i consoli et camerlenghi possino imporre certa imposta tra' sottoposti della detta Arte, di tanta quanta fosse di bisogno a compire i detti salarii. Se la rendita dell'Arte avanzasse da' detti salarii in su in fine del suo officio, devi quello che ci è d'avanzo assegnare nelle mani di uno del quale fosse (1) in concordia i consoli della detta Arte.

Capitolo XXIX.

Come ciascuno consolo e camerlengo debbiano avere un quaderno per scrivere i richiami.

Anco statuimo et ordiniamo, che ciascuno consolo e camerlengo della detta Università debbia avere un suo quaderno, nel quale debba scrivere ciascheduno richiamo il quale riceverà. Et torrà un denaro di ciascun richiamo * [da colui] il quale facesse il richiamo: et quando si farà il pagamento,

(1) Lo scambio sì frequente in questo Breve della persona singolare dei verbi per quella del plurale, ci muove a sospetto che il copista dei tempi salviniani e gigliani non intendesse le abbreviazioni anticamente usate ad esprimere le sillabe *ro* e *no*.

colui che pagarà paghi un denaro per cancellatura et de appontatura del detto richiamo.

Capitolo XXX.

Che niuno sottoposto metta a mentire l' un l' altro.

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno de' detti sottoposti dica ad alcuno de' sottoposti della detta arte pergiuro, o vero bozza, o vero li metta a mentire. Et chi contra facesse sia condennato, per ciascuna volta, in v soldi di denari, se querimonia o vero dinunziazione vi si facesse. Et * [se] dinanzi a' consoli, o vero ad alcuno di loro, o vero al camerlengo fosse detto, senza [alcuna] (1) o vero querimonia o vero denunziazione, devi essere punito nella detta pena. Se il sottoposto la detta ingiuria dicesse ad alcuno de' consoli o vero camerlengo, sia punito in doppia pena.

Capitolo XXXI.

Come i pegni si deveno ricôrre infra xv dì.

Anco statuimo et ordeniamo, che qualunque de' detti sottoposti desse in mano del consolo, o vero di alcuno di loro, alcuno pegno, debbia il detto pegno ricogliere fra xv dì poi che l' averà dato il pegno; e 'l consolo o vero camerlengo il quale tale pegno o vero denaro avesse ricevuto, debbia a lui dinunziare et dire, che enfra il detto tempo ricolga il pegno, o vero faccia sua defensione; et da indi innanzi il tale pegno sia trasatto, e consoli e camerlengo debbia legittimamente ricevere l' accusa fra il detto tempo.

(1) Ms.: *alcuno.*

Capitolo XXXII.

Di coloro che avessero discordia, che i consoli e camerlengo debbiano recarli a concordia.

Anco statuimo et ordiniamo, che se avvenisse (la qual cosa non sia) che alcuna discordia nascesse intra detti sottoposti per alcuna cagione, e' consoli e camerlengo e loro conseglio debbiano loro ad concordia reducere et pacificare il più tosto che possono, e' detti sottoposti punire del maleficio et escesso da loro commesso, a volontà di detti consoli; considerata la qualità della ingiuria et la condizione della persona. Salvo che se detti sottoposti fossero puniti del detto escesso per maggiore corte, [e'] (1) detti consoli niuna pena lo' dia o vero lo' tolga (2).

Capitolo XXXIII.

[Che] (3) coloro che dicessero o facessero alcuna ingiuria a' consoli o camarlengo, siano puniti a volontà del consiglio.

Anco statuimo et ordiniamo, che se [alcuno] (4) de' detti sottoposti facesse o vero dicesse alcuna ingiuria ad alcuno de' consoli o vero camerlengo della detta Arte, debbia essere punito o condennato in xl soldi di denari senesi per ciascuna volta.

(1) L'apografo, erroneamente: *et.*
(2) *Dia*, se pena corporale; *tolga*, se pecuniaria.
(3) Ms.: *Di.*
(4) Ms: *alcuni.*

Capitolo XXXIV.

Come i consoli debbano racquistare i beni della detta Università.

Anco statuimo et ordeniamo, che i consoli e camerlengo della detta Arte siano tenuti et debbiano diligentemente invenire (1) et investigare ogni beni et raggione della detta Università; et essi beni trovati, a le mani di loro reducere, et alla detta Università reducere et per essa Universitade ritenere il più tosto che possono, senza frode.

Capitolo XXXV.

Che niuno sottoposto compri niuna bestia per la città.

Conciò sia cosa che, per cagione d'alquanti tractori i quali sonno avezzi di uscire a la porta, et presso alla porta, a comperare bestie et mercanzie le quali sonno menate a la città, grande carestia di bestie spesse volte avvenga nella città di Siena, [et damno] (2) ritorna * [alla città] et a l'universo Commune di Siena; statuimo et ordenamo, che niuno de' sottoposti de la detta Arte non possi comperare nè fare comperare alcuna bestia da niuna persona la quale menasse o vero venisse alla città di Siena, ne la città di Siena, o vero borghi o vero sottoborghi, o vero presso alla città di Siena a otto miglia, o vero da otto miglia in qua, se non solamente nel Campo del mercato (3). Et poi che fussero nel Campo,

(1) Per omissione, l'apografo: *inveire*.

(2) Il copista de' tempi accademici scrisse *doppo;* non avendo saputo decifrare l' abbrevazione di *dampno;* ed omise poco appresso le parole stesse od altre simili alle aggiunte da noi, affidati non solo nella nostra critica, ma in ciò che leggesi nel Capitolo XLI: « onde danno » inde resulta all' universo Commune e città di Siena ».

(3) È tra le prove dell'antichità di questo Statuto il vedervi adoperata l'appellazione di *Campo del mercato*, anzichè quella di Piazza del Campo; come si è detto nella Prefazione.

possi comperare de la torma VI bestie per compagnia; cioè castrati et porci et capre et becchi et capretti et [agnelli] (1) et uno bue et una vacca o vero genice, da uno mercante per dì, et non più. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna torma et per vacca, in XX soldi de denari; per porco, X soldi di denari; per bestia minuta, in V soldi. Salvo et intendasi che ciascuno possi comperare buoi et vacca et genice et porci et castrati et becchi et capretti et agnelli nati et allevati nel nostro contado di Siena, [da] (2) ciascheduna persona, senza pena et bando.

Capitolo XXXVI.

Che niuno mercatante foretano compri [niuna] (3) bestia per renderla a niuno.

Anco statuimo et ordeniamo, che niuno mercatante di bestie forestiere possi o vero debbia comperare niuna bestia nella città di Siena, o vero nel contado di Siena, per cagione di rendere esse bestie a' nostri sottoposti. Et se il detto mercatante comperasse, niuno de' sottoposti possi da lui comperare, o vero fare comperare, alcuna bestia. Facto (4) et espressamente, ma con intelletto che se i tali mercatanti volessero le dette bestie così comprate restituire per quello medesimo prezzo a' consoli dell'Arte per la detta Università, e' consoli possino esse bestie comperare per la detta Università, se il mercato sarà tale che a loro piaccia (5): se none, il mercantante possi fare quello che lui piace. Et se niuno de'

(1) Ms.: *agnello.*

(2) Ivi: *di.*

(3) L'apografo, con doppio errore: *in una in una.*

(4) L'apografo che ci offre questa e la seguente parola, non pone dopo *bestia* segno alcuno di pausa, nè a *Facto* la majuscola che noi poniamo. Non però ci lusinga speranza di aver chiarito il concetto, che forse riuscirebbe un po' meno difficile a chi nelle veci di *et*, volesse leggere: *è*, o (forse) *est.*

(5) Ms.: *paccia.*

sottoposti contra le predette cose facesse, sia condennato a le pene soprascritte in questo capitolo di sopra.

Capitolo XXXVII.

Che niuno chiami niuno comperatore dell' altrui buttiga.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti de la detta Arte chiami niuno comperatore il quale fosse a la bottiga altrui, o vero faccia chiamare in niuno modo. Chi contra facesse sia punito, per ciascuna volta, in v soldi.

Capitolo XXXVIII.

Che niuno pigli niuno porco nel Campo del mercato.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' detti sottoposti pigli alcuno porco nel Campo del mercato, se non in prima avesse fatto il mercato d'esso. Et se il pigliasse per cagione di cercarlo, tengalo tanto che egli possi commodamente cercarlo, et maliziosamente non tenere. Chi contrafacesse sia punito, per ciascuna volta, in v soldi di denari.

Capitolo XXXIX.

Che ciascheduno sottoposto debbia venire alla raccolta.

Anco statuimo et ordeniamo, che ciascheduno della detta Università debbia venire alla raccolta quante volte a loro fosse comandato, et stare con effetto infino a tanto che la raccolta stesse, et indi non partirsi dal luogo ove raccolta si facesse, senza licenzia de' consoli. Et chi contrafacesse sia punito, per ciascuna volta, in cinque soldi di denari, se non istesse di licenzia de' consoli.

Capitolo XL.

Che ciascuno sottoposto debbiano accompagnare li consoli e camerlengo quando vanno al morto.

Anco statuimo et ordiniamo, che ciascuno della detta Università debbia accompagnare et seguitare il consolo et il camerlengo quando andassero a sepellire alcuno morto, * [et] non si debba partire dal detto consolo e camerlengo senza la loro licenzia. Et chi contrafacesse sia punito, per ciascuna volta, in v soldi di denari.

Capitolo XLI.

Che niuno sottoposto faccia comperare capretto nè agnello.

Anco, conciò sia cosa che alquanti tractori siano nella città di Siena i quali vanno incaranno (1) le mercanzie le quali se appartengono a la detta Arte, onde danno inde resulta all'universo Commune e città di Siena; statuimo et ordiniamo, che niuno de la detta Università [compri] (2) o vero faccia comperare alcuno capretto o vero agnello o vero altra bestia da alcuno tractore el quale non sia dell'Arte predetta. Et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna bestia in v soldi di denari, se il decto tractore comperasse tale mercanzia nella città, o vero presso a la città a otto miglia.

(1) Cio, incarando o rincarando. Non sarà questo l'unico esempio di siffatta desinenza romanesca nei gerundi de' verbi, ed in altre parole ancora; come *banno, calenne* ec.

(2) Nell' apografo: *conpra*.

Capitolo XLII.

Come niuno sottoposto corra nè gridi doppo veruna bestia.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti della detta Arte corra o vero gridi doppo niuna bestia nel Campo del mercato; et chi contrafacesse sia punito, per ciascuna volta, in XII denari. Guarda già che (1) alcuno comperasse alcuna bestia la quale fuggisse: de la quale cosa non s' intenda che tale sia condennato.

Capitolo XLIII.

Che niuno sottoposto addimandi mercanzia addomandata.

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuno de' detti sottoposti comperasse alcuna mercanzia, niuno altro il quale fosse presente, o vero sopravenisse, debbia (2) intromettere a comperare o vero addomandare, ma debbia stare quieto: et fatto il mercato, ciascheduno il quale fosse presente, possi avere la parte sua della detta mercanzia, se colui è mastro il quale non avesse l' aiuto (3), l' arte et il tempo consueto; et intendasi che debbia tenere al danno et a l' utile. Et chi contrafacesse sia punito, in ciascuna volta, in V soldi di denari. Et che coloro i quali furono presenti a tale compra, et avessero detto di volere tenere a la detta mercanzia, abbiano

(1) Tale è la lettera del nostro apografo; alla quale ci basti di contraporre quest' altra forma, assai più chiara, che incontrasi nel Capitolo LIV: « traghisene di questo Capitolo ec. ».

(2) Secondo lo stile di quei tempi, dovrebbe leggersi: *debbiase*; o *debbia se*.

(3) Così, con poca chiarezza e sospetto d' errore, nel Ms. Lasciandone ai lettori il giudizio, faremo nota una correzione propostaci; cioè: *non avesse avuto l' arte* ec.

quella parte del guadagno della mercanzia, al quale volesse tenere ad incanto, sì come gli toccherà per rata di coloro i quali fossero stati presenti alla compera, i quali avessero detto di volere tenere all'incanto, in questo modo: che quando si farà l'incanto, debbia avere quella parte la quale a lui toccasse del prode il quale si volesse fare nella detta mercanzia comperata, o vero del pro fatto per altrui, oltra che tale non volesse salire. Et fatta la domandazione per lo principale comperatore a' presenti comperatori, niuno possi avere parte se non quanto a lui toccasse di prode il quale volesse fare nella mercanzia comperata ad incanto; et cotale comperatore sia tenuto di stare con affetto (1), fatta la mercanzia, et dire publicamente agli altri presenti voglienti tenere alla detta mercanzia, fatta la tale compra, la cosa comperata: — Voi che avete tenuto a la detta mercanzia, confacciânci insieme della mercanzia comperata —. Et se niuno contrafacesse, sia punito per ciascuna volta in v soldi di denari. Et se niuno de' detti presenti si partisse e none istesse con effetto, el detto comperatore non sia tenuto al detto tale presente a dare alcuna parte della mercanzia comperata. Et che niuno figliolo o vero nipote di alcuno carnaiolo il quale non stesse et non dimorasse continuo alla bottiga a la detta arte a lavorare o vero a fare la dett' arte, possi o vero debbia avere alcuna parte delle dette bestie.

Capitolo XLIV.

De le bestie che riescono gialle.

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuna bestia si ritrovasse gialla, e' consoli debbiano ine (2) eleggere doi uomini [e'] (3) quali debbiano sentenziare se sia gialla o no. Et se

(1) Così, per Effetto, nel Ms.

(2) Il Ms., per verisimile fognatura dell' *e* finale: *in*. *Ine*, piuttosto che d' Ivi, prenderebbe qui la significazione di Allora, In tal caso.

(3) Ms.: *et*.

sentenziaranno che ella sia gialla, allora il venditore debbia lassare la quarta parte del prezzo, et debbia il comperatore quella bestia ritenere, se il comperatore et il venditore volessero; et se il venditore non la volesse lassare, debbia dare al (1) detto comperatore xij denari per la fatiga sua, et ricolga la bestia.

Capitolo XLV.

Dello scioglimento dello spergiuro.

Anco a tollere via et modo (2) di commettere spergiuri, e' quali sonno (3) contra Dio et buoni costumi della cristianità, statuimo et ordiniamo, che ciascheduno de' sottoposti della detta Arte facesse alcuna cosa contra a detti capitoli, o vero ad alcuno de' predetti, paghi la pena come si contiene nelli capitoli; et fatto (4) pienamente il pagamento della detta pena dello spergiuro, incontenente sia assoluto, e da inde innanzi del giuro non sia tenuto.

Capitolo XLVI.

Dello officio delli consoli nuovi.

Anco statuimo et ordiniamo, che i nuovi consoli e' quali debbono essere eletti di nuovo, debbino giurare lo officio loro di osservare detti capitoli incontinente, il più tosto che possono, senza frode. * [E] facciano giurare di nuovo ogni sottoposto della detta Arte, a XIV anni in su, * [e' quagli non giu-

(1) Male nell' apografo: *il*.

(2) Intendasi: la via e il modo. Trovasi questa forma medesima in più di un luogo dello Statuto elegantissimo dell'*Arte della Lana*.

(3) Lasciamo ordinariamente sussistere il raddoppiamento della *n* in questa persona del verbo sustantivo, per la ragione accennata nel nostro *Spoglio*, alla v. ESSERE.

(4) Ms.: *fatta*.

raranno. E quegli che giuraranno] (1), debbino osservare tutti i capitoli di questo Breve, i quali sono et innanzi saranno, a buona fede, senza froda. Et debbino fare iscrivere tutti i nomi de' giurati, e' sopranomi; et poscia faccino fare uno alfabeto (2), nel quale faccia iscrivere per alfabeto tutti i nomi de' sottoposti de la detta Arte.

Capitolo XLVII.

Come si debba amendare il Breve

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli i quali per tempo fossero stati, sieno tenuti et debbiano, di ciascheduno anno del mese di novembre, fare amendare et correggere il Breve et Statuti della detta Arte per nove savii uomini della nostra Università, et più sofficienti i quali cognoscessero; i quali debbiano a loro imponere e comandare a' detti eletti di correggere et di emendare et di nuovo fare quello che meglio et più utile conosceranno. Et fatta la detta correzione et emendazione, debbiano quello riducere al general consiglio della Università; et quello il quale ne fosse fermato, sia fermo; e quello che eglino cassassero, sia casso: sì veramente che de l' aggiunto sieno tenuti così i consoli come i sottoposti, et correttori (3) siano assoluti. Et ciascheduno de' detti emendatori abbia tre soldi per ciascuno dì el (4) quale fosse stato nel detto officio; et la detta correzione i detti emenda-

(1) Sono nell' apografo queste sole e insufficienti parole: *quegli che non giuraranno*. Dopo aver domandato scusa del grave arbitrio, ci rimettiamo tranquillamente al giudizio dei nostri leggitori.

(2) Per Indice alfabetico; di che vedi il nostro *Spoglio*. Dei siffatti Alfabeti, uno di molta importanza conservasi ancora nel R. Archivio di Siena, contenente i nomi di tutti i sottoposti od ascritti all' Arte della Mercanzia; e del quale sarà parlato più opportunamente nel dare in luce l' antico Statuto (1339), e assai ragguardevole, di quell' Arte.

(3) Difettosamente nell' apografo: *corretto*.

(4) Non bene nel Ms.: *al*.

tori siano tenuti di fare et debbiano infra doi dì; et se più istessero, da inde innanzi più che per quegli due dì non abbino salaro nè ricevere debbino.

Capitolo XLVIII.

De le questioni che venissero a le mani de' consoli, che non fusse espresso capitolo, debbia diffinire in corte del Comune (1).

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuna questione o querimonia apparisse dinanzi a detti consoli, o vero camerlengo, d' alcuno fatto onde non sia espresso capitolo, o vero che non si possa diffinire per capitolo di questo Statuto; allora debbino quella cagione diffinire secondo la forma della raggione del Commune, o vero degli Statuti del Commune di Siena, ove gli Statuti parlano.

Capitolo LXIX.

Com' e' consoli debbino osservare tutti i capitoli di questo Breve, e 'l camerlengo (2).

Anco statuimo et ordeniamo, che i consoli di questa Università siano tenuti et debbiano tutti i capitoli di questo Breve, et pene ine specificate et contemte (3), tollere da ogni et ciascuno confesso o vero convincto; et essa pena riceuta, poi non rendere nè fare rendere, ma nell' utilità di questa Università convertire, senza frode.

(1) Non ci credemmo obbligati a correggere questa rubrica in due o tre luoghi sbagliata, perchè il tenore stesso del Capitolo darà a chi legge il modo d' intenderla ed a suo senno emendarla.

(2) E così debba fare il camerlengo.

(3) Scritto, più duramente: *contempte*. V. nel nostro *Spoglio*, CONTEMTO.

Capitolo L.

Che ciascheduno sottoposto debbi dare leale e dritto peso.

Anco statuimo et ordeniamo, che ciascheduno di detti sottoposti della detta Arte sia tenuto et debbia dare a ciascheduno el quale da lui comperasse alcuna carne a peso, vero, dritto et leale peso delle carni le quali da lui comperasse. Et chi contrafacesse sia punito, per ciascheduna volta, * [et per ciascheduna] (1) oncia la quale si trovasse meno, in xij denari; et se inde querimonia fosse fatta. Et ad essa provare basti solamente il giuramento del comperatore, senza altra provazione.

Capitolo LI.

Come si debbino eleggere uno per terzo, che debbiano vedere le bestie che si macellano.

Anco statuimo et ordeniamo, che per li detti consoli et camerlenghi debbiano eleggere tre de' sottoposti della detta Arte, cioè uno per terzo, i quali a questo più conoscessero sufficienti; i quali siano tenuti et debbiano vedere buovi et vacche le quali sonno macellate per li detti sottoposti, innanzi che l'uccidano. Et chiunque non mostrasse anzi che l'uccidesse, sia condennato per ciascuna volta in xx soldi di denari, per ciascheduno bue et per ciascuna vacca. Ma se la bestia fosse brada o vero malizio (2), la quale fosse legata al desco, debbila vedere nel luogo ove fosse legata, ad petizione di

(1) Vedi nel seguente Capitolo: « per ciascuna volta et per ciascu- » na bestia ».

(2) *Malizio* è voce viva tuttora nel contado di Siena, benchè in significato un po' diverso da quello che qui dovrebbe applicarsi. Vedasi il nostro *Spoglio*.

colui di cui fosse la bestia. Et se alcuno de' predetti tre approvasse la mala bestia, sia punito, per ciascuna volta et per ciascuna bestia, in x lire de denari senesi colui di cui fosse la detta mala bestia.

Capitolo LII.

Che niuno sottoposto debbia levare i marchioni da niuno castrato.

Anco statuimo et ordeniamo, che niuno de' sottoposti della detta Arte possi o vero debbia levare i marchioni da alcuno castrato, se un prima l'avesse mostrato (1). Et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna bestia in xij denari; et se fosse stata approvata per montone, paghi x soldi di denari per essa bestia. Et chiunque avesse levato e' (2) detti marchioni innanzi che egli l'avesse mostrato, abbisi la detta bestia et sia tenuta per montone, et sia condennato ne la detta pena di x soldi. E la guardia a questo deputato, o vero che sarà diputato, debbia ire cercando delle predette cose ciaschuno dì, da mane e da sera.

Capitolo LIII.

Come il camerlengo abbia et riceva tutti i denari et bandi et pegnora della detta Arte.

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque fosse camerlengo della detta Arte, abbia et ricevere debbia ogni denaro de' banni e pegnora i quali fossero tolti agli uomini dell'Arte; et d'ogni cosa le quali a le mani sue fosssero pervenute per cagione del suo officio, sia tenuto et debbia rendere raggione xv dì doppo il suo uscimento del suo officio. E dia uno

(1) Se prima non l'avesse mostrato. Vedasi nello *Spoglio*, UN.
(2) Ms.: *et*. Errore spesso ripetuto, e che da qui innanzi cesseremo di avvertire.

buono, fedele commessale, sufficiente, a' Consoli della detta Arte; et ad mano del detto camerlengo venghino tutte le entrate et provento della communità della detta Arte. Salvo a che i consoli della detta Arte debbino ricevere decima, et d'ogni mese rendere la raggione al detto camerlengo de le intrate loro. Et il sopra detto camerlengo niente meno sia tenuto di rendere la raggione, come di sopra è detto.

Capitolo LIV.

Che niuno sottoposto venda carne a credenzia.

Anco statuimo et ordeniamo, che niuno carnaiolo, o vero sottoposto alla detta Arte, venda o vero faccia vendere alcuna carne a credenzia, o vero dia o vero venda, se non ricevesse denari maneschi quando vendesse le dette carni: et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna volta in xx soldi di denari senesi. Trágghisene (1) di questo capitolo il vescovo e' canonici della chiesa maggiore di Siena, et la Podestà del Commune di Siena, et il Conservatore del Commune e Popolo di Siena, et religiosi che sonno della città di Siena et presso alla detta città un miglio, i quali o vero le quali siano del monasterio, o vero rinchiusi o rinchiuse; et lo spedale di Mona Agnesa (2), et la casa della Misericordia di Siena (3); et pigionale (4) di cui sono le botteghe de' Carnaioli di chie a la quantità la quale sono tenuti di pagare a' detti pigionali, et non più; et pigionali di cui sonno le case nelle quali stanno i detti Carnaioli, a' quali i detti tali Carnaioli possino fare credenzia di chie alla somma la quale è tenuta di pagare il

(1) Scritto colla *g* scempia.

(2) Già destinato alle povere partorienti, e posto dove ora è la chiesa di san Niccolò in Sasso.

(3) Di questa pia istituzione abbiamo il particolare Statuto, che verrà da noi pubblicato in uno dei seguenti volumi.

(4) Intendasi, come di sotto: pigionali, o i pigionali.

detto tale pigionale carnaiolo, et non più; et lo spedale di Santa Maria (1). Et che ciascuno della detta Arte possi accusare chiunque contrafacesse, et sia creduto al suo giuramento, et abbia la metà del banno. Et non s' intenda d' alcuno cuoio, o vero d' alcuna minuzzaglia. Salvo che qualunque facesse contro le predette cose, caschi nella detta pena, ma non incorra in nessuno spergiuro. Salvo che ciascuno possi fare credenzia a ciascuno de' sottoposti della detta Arte. Et che niuno de' sottoposti della detta Arte possi o vero debbia lassar partire le carni dalla bottega sua senza intiero pagamento, sotto la detta pena. Et consoli della detta Arte, et ciascuno di loro, abbiano pieno arbitrio et balìa a trovare et investigare sopra i predetti per giuramento et per inquisizione et provazione, et ogni modo et raggione et ingegno il quale a loro parrà che si convenga.

Capitolo LV.

Come debbono pagare lo mercatante forestiero per lo primo richiamo.

Anco statuimo et ordeniamo, che se alcuno mercante forastiero il quale menasse bestie a vendere, il quale non sia della detta Università, si lamentasse dinanzi a detti consoli o vero camerlengo d' alcuno sottoposto alla detta Arte, i consoli et il camerlengo siano tenuti et debbiano il detto sottoposto costringere a pagare al domandante per la prima querimonia.

(1) Poi detto e divenuto famoso sotto il titolo della Scala, o di Santa Maria della Scala. Anche di questo Ospedale ci pervennero gli Statuti, elegantemente scritti in nostra lingua nel miglior secolo di essa, ma in copia non abbastanza antica, la quale conservasi nella Biblioteca Comunale di Siena. Ne abbiamo riportato alcun saggio nella *Prefazione* di questo volume.

Capitolo LVI.

Che ciascuno de' sottoposti debba confare con compagni, quando averà fatto mercato d'alcuna bestia.

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuno de' detti sottoposti della detta Arte comprasse alcuna bestia, il quale fatto et compito il mercato, o vero anzi (1), alcuno o vero alcuni de' detti sottoposti i quali presenti fossero, dicessero: — Io tengo et voglio tenere a questa compra —; quel tale patteggiatore devi incontinente delle dette bestie o vero bestia compra (2) essere in concordia con detti i quali, come è detto, dicesse et presente fosse, innanzi che le dette bestie o vero bestia si muova o vero sia menata dal luogo * [ove] comprata o vero comprate fussero. Et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in v soldi di denari; et niente di meno, sia tenuto il comperatore dare la parte sua sopra (3) a' detti presenti a la detta compra. Salvo che alcuno de' detti sottoposti comperasse alcuna bestia, cioè porco, castrato, becco o vero capra (4), di chie a due, le quali traesse de la torma che fosse da x in su, non sia tenuto de le dette due bestie dare parte ad alcuno. Salvo che se alcuno comperasse ne la torma pecore o capre o vero caprabecco da x in su, in ciascuna quantità avesse comperato a quello numero, possi tenere a parte avere delle dette bestie ciascuno vogliente tenere a la detta mercanzia presente; e 'l detto comperatore sia tenuto

(1) Crediamo da interpretarsi: dal quale essendosi fatto e compito il mercato, ovvero innanzi che sia fatto e compito.

(2) Comprata.

(3) Se le parole *sua sopra* non sono sconciatura di altra od altre non facili a indovinarsi, la seconda sarà di soverchio nell' apografo.

(4) Fu scritto nell' apografo: *Capravecco;* ma la seconda metà della parola (cioè *vecco*) vi apparisce cancellata. *Di chie a due*, intendi: sino a due; e non più.

di dare al detto tale presente et vogliente tenere a la detta mercanzia toccante al detto tale, del guadagno de la parte a la quale volesse tenere el detto presente. Et simigliantemente, sia tenuto et debbia dare parte ciascheduno comperatore a' presenti voglienti tenere a la detta mercanzia, de' buoi, delle vacche, de le genice, de' giovenchi, in qualunque numero fussero comperate.

Capitolo LVII.

Capitolo, che ciascheuno possa ogni ora uccidere et vendere capretti con parola del camerlengo et de' consoli.

Anco statuimo et ordeniamo, che ciascheduno de' detti sottoposti della detta Arte possi uccidere et vendere capretti et agnelli di latte ogni ora che vorranno, con parola de' consoli. Salvo che nel dì della pasqua della Resurrezione del Nostro Signore, et il dì sequente, non possi nè debbia uccidere nè vendere le dette carni; e' consoli, nei detti dì, non possino a niuno dare licenzia.

Capitolo LVIII.

Capitolo, che li consoli della detta Arte debbiano méttare a 'mposta nel primo consiglio che faranno, del fatto de' capretti che si debbono macellare di quaresima.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi della detta Arte siano tenuti et debbiano, nel primo consiglio che facessero, mettere ad imposta che sia da fare sopra il fatto de' capretti e' quali si debbano macellare nel tempo de la quaresima; et tutto quello che nel detto conseglio de le predette cose si fermarà, ad esecuzione sia mandato.

Capitolo LIX.

Come si debba fare generale convocazione delle persone della detta Arte el primo giorno de la quaresima.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli i quali per tempo saranno, debbiano ogni anno fare generale convocazione degli uomini della detta Arte il primo dì della quaresima.

Capitolo LX.

Com' e' consoli e camerlengo possano dare licenzia di scorticare e' buovi e vacche doppo le tre volte.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi della detta Arte, con parola de' suoi conseglieri, possino dare licenzia di scorticare bovi et vacche e genice nel tempo che a loro parrà, a' sottoposti della detta Arte, da sera, doppo il terzo suono della campana, nella bottega.

Capitolo LXI.

Come chiunque sarà camerlengo della detta Università, [deva] (1) dare ricolta a' consoli.

Anco statuimo et ordiniamo, che chiunque fosse camerlengo della detta Università, sia tenuto et debbia, nel principio del suo officio, dare buona (2) et sofficiente ricolta a' consoli nuovi di fare l' officio suo bene et lealmente, conforme

(1) Erasi scritto: *come;* parola, in questo luogo, impossibile. Nè altra a noi potè sovvenirne nella forma più simile *(chome-deua)*, nè più al senso accomodata, di questa che abbiamo sostituita.

(2) Ms.: *buono.*

la forma degli ordinamenti di questo Breve. Et sia tenuto il camerlengo della detta Università, fra otto dì doppo l' uscimento del suo officio, e' consoli o vero rettore della detta Arte debbiano rendere diligentemente la raggione loro di tutte cose e beni i quali a le loro mani perverranno per cagione dello loro officio, a' consoli o vero rettori nuovi et soccessori loro, et in presenzia di loro che fossero o fossero stati conseglieri al tempo dello loro officio. Et se la predetta raggione, come detto è, non rendessero, siano puniti ciascuno de' detti consoli e camerlenghi in x soldi di denari senesi, per ciascuno dìe che stessero oltra gli otto dì po' il loro uscimento dello loro officio, che la detta raggione non rendessero, come detto è. Et che i consoli nuovi et il consiglio non possino il detto termine prorogare per niuno modo o vero cagione; e la prorogazione la quale facessero, non vaglia nè tenga.

Capitolo LXII.

Come si debba tôrre una casa a pigione alle spese della detta Arte, nella quale si faccino i consigli.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi nuovi che saranno a calenne di gennaro prossimo che verrà innanzi, siano tenuti di procurare, et fare sì et in tal modo, che abbino per l' Università predetta una casa presso al Campo del mercato, alle spese e pigione della detta Arte, nella quale si faccino i consegli della detta Università. Et siano tenuti le predette cose fare fra doi mesi poi che saranno nell' ufficio loro; et se le predette cose non facessero, ciascuno de' detti consoli e camerlenghi perda di suo salario xx soldi di denari.

Capitolo LXIII.

Che niuno debbia scorticare cavallo nè cavalla, nè mulo nè mula.

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno de' sottoposti della detta Università possa o vero debbia scorticare alcuno cavallo o vero cavalla, mulo o vero mula, asino o vero asina, o vero alcuno cane: et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna volta in xxxx soldi di denari.

Capitolo LXIV.

Che ciascuno sottoposto della detta Arte devi aggiustare una volta l'anno la stateia (1).

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi della detta Arte sieno tenuti et devino, ciascuno anno una volta, infra uno mese infra il loro intramento, fare aggiustare ogni statera de' sottoposti alla detta Arte, al dritto peso del Commune di Siena.

Capitolo LXV.

Capitolo di coloro che pontassero i consoli o vero il camarlengo (2).

Anco statuimo et ordiniamo, che chiunque della detta Università fosse appontato da' consoli o vero camerlenghi della detta Università, o vero alcuno di loro, in fare contra i commandamenti d'alcuno de' detti consoli, o vero camerlenghi

(1) Così sembra leggersi, a questo luogo, nel Ms.; cioè *l'Astateia.* In altro de' nostri Statuti troveremo, e ripetutamente: *Statéa.*

(2) Intendi: che (quarto caso) i consoli ovvero il camarlengo appuntassero.

della detta Università di non ubedire (1); i detti consoli e camerlenghi possino il detto tale il quale essi (2) appontassero, come è detto, [divietare] (3) della detta Università; et poichè fusse divetato, non possi essere ricevuto a' commandamenti, se non intrasse di nuovo alla detta Università in presenzia de' consoli, camerlenghi e consiglieri della detta Università. Et debbia pagare alla detta Università tre lire di denari; et devi pagare ogni pena la quale dovesse pagare alla detta Università per l' accesso quale avesse commesso.

Capitolo LXVI.

Che niuno possa uccidere alcune bestia altrui (4) che alla bottega.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti alla detta Arte possi uccidere o vero fare uccidere alcuna bestia altrove che a bottega sua, senza licenzia de' consoli e camerlenghi della detta Università, o vero alcuno di loro. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta et bestia, in xx soldi di denari. Salvo che i capretti et agnelli possino uccidere in ciascuno luogo senza pena et banno.

Capitolo LXVII.

Che ciascuno trattore paghi ogni anno cinque soldi.

Anco statuimo et ordiniamo, che ciascuno trattore di bestie sia tenuto et debbia pagare alla detta Arte de' Carnaioli ciascuno anno sei soldi di denari, cioè tre in ciascuni sei

(1) Ovvero di non ubbidire i camerlenghi ec.

(2) Ms.: *esso*.

(3) Con errore palpabile, il Ms.: *et di evitare*. L' *et* superfluo, può essere proceduto dall' essere scritto nel vero Testo: « come detto et », invece di: « come detto è ».

(4) Intendasi per Altrove, com' è chiaramente spiegato in appresso; e vedasi il nostro *Spoglio*.

mesi, in mano del camerlengo della detta Università; et debbia giurare, se non trovasse che egli avesse giurato, all'ordine de' trattori. Et consoli et camerlenghi della detta Università (1) siano tenuti et devino avere un libro, nel quale siano scritti i detti trattori, e' denari i quali pagassero.

Capitolo LXVIII.

Di coloro che [vietassero] (2) la bottega o la casa al messo officiale dell' Arte.

Anco statuimo et ordiniamo, che chiunque de' sottoposti della detta Arte vietasse o vero intrare contradicesse a' messi o vero officiali o vero guardie della detta Università alcuna bottega o vero casa sua nella quale stesse, volendo cercare la bottega o vero la casa per le mali carni, se esse avesse, o vero per altra cagione; sia punito, per ciascuna volta, in soldi xx.

Capitolo LXIX.

Che niuno lievi corna del capo del becco, se non è venduto, et tenga il capo in sul desco.

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque de' detti sottoposti facesse a dove dare (3) carne di becco overo di capra-

(1) Tra questa e la seguente parola, incontransi nell' apografo quest' altre: « predetta convertire faccino i consoli e camerlenghi della » detta Università »; avanzo, per avventura, di alcuna clausola, che rimase per omissioni così sconciata. Noi credemmo miglior consiglio il sopprimerle.

(2) Ms.: *vitassero*.

(3) Così nell' unico Ms.; ed è parsa a taluno tra le maggiori difficoltà che s' incontrino in questa sorta di scritture che noi andiamo pubblicando. Contuttociò, perseveriamo nel credere che *A dove* e *A do'* avessero pei costitutari senesi la significazione di Dove, Dovechessia, Dovunque; e qui reputiamo altresì probabilissima la correzione da farsi: *a do' véndare;* cioè, vendere in qualsiasi luogo. Vedasi A DO' e A DOVE nello *Spoglio*.

becco, debbia tenere il capo del becco (1) de la capra, o vero caprabecco, in sul desco con le corna scoperte et publiche, et non turate o vero [coperte] (2), fino a tanto che le dette tali carni non fossero vendute. [E] (3) chiunque il detto capo, come detto è, non tenesse, et le corna levasse innanzi che le dette carni fossero vendute, sia punito, per ciascuna volta, in cinque soldi di denari.

Capitolo LXX.

Che niuno carnaiolo o mercatante della detta Arte possa fare setta o lega contra il Commune di Siena.

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno carnaiolo o vero mercatante astretto alla detta Università, possi o vero debbia fare alcuna setta o vero lega la quale sia in pregiudizio o vero danno de' cittadini di Siena, o vero che ritorni ad carestia delle mercanzie le quali aspettano all'Arte de' Carnaioli. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta et ciascuno, in lire x di denari senesi; et sia sbandito et divietato dell'Arte de' Carnaioli, et non possi mercatare nella detta Arte da inde ad uno anno.

Capitolo LXXI.

Che nissuno carnaiolo possa o vero debbia alcuna bestia morta venduta tenere di fuora dalla sua bottega.

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno carnaiolo possi o vero debbia alcuna bestia morta venduta tenere fuora della sua bottega, o vero mezza, o vero quarto intiero; ma essa,

(1) Il Ms. non ha fra queste parole segno alcuno di disgiunzione.
(1) Male il copista del settecento: *copette*.
(2) Ms.: *a*.

o vero esso venduto, tenga le dette carni dentro alla sua bottega. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta, in cinque soldi di denari.

Capitolo LXXII.

Che niuno sottoposto possa convenire alcuna mercanzia (1), se non colui che conducesse la mercanzia.

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno sottoposto della detta Arte possi essere convenuto per alcuna mercanzia, se non da colui col quale avesse contratto la mercanzia, o vero dal padrone suo, o vero figliolo o vero fratello indiviso da lui.

Capitolo LXXIII.

Che nissuno sottoposto possa o devi comprare alcuna raggione con l' Università de' Carnaioli.

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno de' sottoposti della detta Arte possi o vero debbia comprare o vero acquistare alcuna raggione con l' Università de' Carnaioli della città di Siena, onde pecunia li sia data o vero possa esser data da' sottoposti della detta Arte. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta, in cento lire di denari.

Capitolo LXXIV.

Capitolo, che tutti i sottoposti dicano (2) il vero a' mercatanti, et ubidiscano i consoli et camerlengo.

Anco statuimo et ordiniamo, che ciascuno de' sottoposti alla detta Arte dica vero a' mercanti, et ubidiscano a' consoli

(1) Così, nè con molta chiarezza, nel Ms. Ma la forma migliore del capitolo servirà di commento alla rubrica. V. anche il nostro *Spoglio*, v. CONVENIRE.

(2) Ms.: *dicono*.

et camerlenghi della detta Arte: cioè, maestri che faccino l'arte sopra sè, sieno tenuti et debbiano fare buona et sufficienti (1) cauzione a' consoli et camerlenghi della detta Arte, fra xv dì doppo lo intramento dello loro officio, a volontà de' detti consoli et camerlenghi d'essa, et di chie ad quella quantità di pecunia la quale e' detti consoli et camerlenghi volessero, cioè a cento soldi in su, di chie a xxv lire di denari; a rispondere et a satisfare d'ogni mercanzia la quale avessero fatta, et di obedire ad ogni commandamento de' consoli et de' camerlenghi della detta Arte, comandando secondo la forma de' capitoli che si contengono nel detto Constituto, et non altrimenti che nel presente Constituto si contiene. Et la detta cauzione facciano per istrumento o vero per denari o vero per pegnora o vero per ricolta, sì come piacerà a' detti consoli et camerlenghi; et chiunque la detta cauzione non facesse, o vero cessasse di fare, non sia trattato per sottoposto della detta Arte, [nè] (2) parti abbia ne le mercanzie.

Capitolo LXXV.

Che niuno sottoposto possa o vero debbia uccidere o scorticare alcuna bestia * [alla casa] o bottega sua.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti della detta Arte possi o vero debbia uccidere o vero scorticare alcuno bue o vero vacca o genigie o vitello o vero castrato alla bottega sua, o vero alla sua casa propria o vero condotta, per alcuna persona della città o vero del contado, se non per essa bestia a (3) vendere al macello. Et chi contra-

(1) Così nel Ms. V. il nostro *Spoglio*, a tal voce.

(2) Ms.: *le*.

(3) Consideriamo, e invitiamo i giovani a considerare quest' *a* come eufonico, non come grammaticale. V. il nostro *Spoglio*, v. ADDIVIETARE.

facesse, sia punito, per ciascun bue, vacca, vitello o vero genigie, in xx soldi di denari; e per ciascuno castrone, in x soldi di denari senesi.

Capitolo LXXVI.

Come i consoli et camerlengo, per tutto il mese di gennaio, faccino uno Statuto dell'Arte.

Anco statuimo et ordiniamo, che i consoli e camerlenghi, per tutto il mese di gennaio prossimo che verrà, siano tenuti et devino far fare uno Statuto per la detta Università nuovo, et di buona lettera grossa, con gli aggiognimenti (1) et con ogni rimessa le quali sono poste nello Statuto nuovo. Et poichè il detto Statuto fosse fatto, i consoli e camerlenghi abbino quello nuovo [Constituto per ragione] (2) dell'Università, et così sia avuto da tutti quanti della detta Università. Et al detto Statuto, poichè fatto fosse, in quel tanto i consoli et il camerlengo, et in quel mezzo, devino giurare allo Statuto vecchio; et se bisognasse [d'essere dato alcuno Statuto della detta Università ad alcuni ufficiali del Commune di Siena] (3), siagli dato il vecchio, et non il nuovo: [e] (4) questo, acciò che non impediscano così alla detta Università per impedimento dello Statuto.

(1) Scritto: *aggiongnimenti.*

(2) Nell'apografo leggesi: *instituto per cagione.* È chiaro come gli antichi statutari volessero dire, che il nuovo Statuto da compilarsi doveva essere riguardato come la legge propria od il giure della università.

(3) Contrapponiamo all'emenda fattene, le parole proprie del Ms., senza preoccupare in alcuna guisa il giudizio dei leggitori: « et se bisognasse et essere stato dato statuto della detta Università ad alcuni ufficiali del Commune di Siena alcuno statuto, siagli dato ec. ».

(4) Ms.: *a.*

Capitolo LXXVII.

[Contra] (1) chi dampanasse (2) alcuna scrittura della detta Università.

Anco statuimo et ordiniamo, che chiunque de' sottoposti della detta Arte dampanasse alcuna scrittura della detta Università, o vero alcuni ordinamenti, o vero esse, senza essere cancellato o vero falsificato o vero mutato (3), o vero dampanare o vero cancellare o vero falsificare (4) facesse, sia punito, per ciascuna volta et ciascuno, in cento soldi di denari alla detta Università.

Capitolo LXXVIII.

Che niuno possa alcuno richiamo porre per sè o per altri.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' sottoposti alla detta Arte possi o vero devi alcuna querimonia o vero alcuno richiamo [ponere] (5) o vero fare, per sè o vero per altrui. dinanzi a' detti consoli o vero camerlenghi, o vero dinunziare alcuno richiamo o vero querimonia, innanzi suono della prima squilla la quale suona da mattina a rendere raggione: et che i predetti consoli o vero camerlenghi, o vero alcuno di loro, la raggione ad alcuno innanzi il suono della detta squilla non debbia tenere o vero fare.

(1) Nel Ms.: *Che.*

(2) Non potevasi da noi far géttito di una tale parola, tre volte ripetuta in questo breve capitolo, e che non ci accadde sin qui trovare in altro luogo. Vedasi il nostro *Spoglio.*

(3) Pare da potersi intendere: senza che vi appaja cosa cancellata ovvero falsificata ovvero mutata.

(4) Abbiamo qui tolte di mezzo le parole che stimiamo superflue ed erronee: *et chi contra.*

(5) Ms.: *ponesse.*

Capitolo LXXIX.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . (1).

Capitolo LXXX.

Capitolo, che niuno rettore della detta Arte possa fare alcuna imposta senza il consiglio.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno de' rettori della detta Arte possi o vero debbia, (2) alcuno modo o vero raggione o vero ingegno, mettere o vero far mettere all' imposta alcuno capitolo di questo Breve, o vero alcuno consiglio mettere, o vero consiglio addomandare o vero fare addomandare, che niuno capitolo di questo Breve sia dannato (3), o vero dirogato. Et chi contrafacesse [di] (4) detti consoli, perda il suo salario il quale debbia ricevere alla detta Università per lo suo officio; il quale salario avere o vero ricevere non possa dall' Università predetta.

(1) Volemmo con questo vuoto rappresentare la mezza pagina che nell' apografo vedesi lasciata in bianco, e nel cui vuoto è la seguente avvertenza: « *Nota che qui ci è un capitolo abraso* ».

(2) Sottintendasi: con. S' imitavano, anche quando letteralmente non si traslatavano, le forme latine.

(3) Scritto: *danpnato*.

(4) Ms.: *a*.

Capitolo LXXXI.

Capitolo, di qualunque persona della detta Arte dicesse di fare ardere il Breve della nostra Arte.

Anco statuimo et ordiniamo, che se nissuno de' detti sottoposti alla detta Arte dicesse, del Breve de' Carnaioli sopra detti: — Io il farò ardere questo Breve —, sia punito et condennato, per ciascuna volta, in quaranta soldi di denari; et se dicesse: — Dio il volesse che fusse arso questo Breve —, sia punito et condennato, per ciascuna volta, in xx soldi di denari. Et sia lecito a ciascuno accusare chi contra facesse; et abbia la metà del bando l' accusatore, et l' altra sia dell' Università predetta.

Capitolo LXXXII.

Che ciascun anno si porti, di quello (1) della detta Arte, un doppiero di otto libre di cera a Santo Chiemiento (2).

Anco statuimo et ordiniamo che, ad onore di Dio et del beato san Chimento, che, per la festa sua, sia tenuto il camerlengo et debbia, ciascun anno, portare et offerire nella detta festa un doppiero di otto libre di cera; et i consoli della detta Università siano tenuti et devino ciascuno portare et offerire un cero di libra. I quali doppieri et ceri i detti consoli e camerlengo siano tenuti et debbino della pecunia dell' Università predetta comperare.

(1) Dell' avere o pecunia, com' è chiarito di sotto.

(2) Così nel Ms., ed è indizio di pronunzia diversa dalla senese e toscana, perchè non così solevasi anche allora indicare nè il Santo nè la chiesa parrocchiale, oggi detta de' Servi.

Capitolo LXXXIII.

De' commandamenti che debbano fare i rettori della detta Arte.

Infrascritto è il commandamento che debbia essere fatto a' rettori dell'Arte della città di Siena; cioè: Che essi rettori, et ciascuno di essi, sotto la pena di dieci lire di denari senesi per ciascuno di loro, per tutto il presente mese di gennaio, debbino fare scrivere ne' Brevi di ogni Arte della città, non dare o vero fare dare agiuto alcuno o vero favore a' traditori o vero ribelli et inimici del Commune e Popolo di Siena, publicamente o vero occultamente, in detto o vero fatto; nè da loro ricevere messi o vero lettere, nè ordinare alcuna cosa che sia in favore di loro. Et che se nissuno facesse contra le predette cose, incontinenti siano denunziati al Podestà. Et che, fra tre dì del mese di febraro, reduchino le predette cose infrascritte; et che i sottoposti loro tutti gli faccia giurare le predette cose osservare.

ADDIZIONI

Addizione dell' anno 1317.

Infrascritti sono gli ordinamenti et provisioni fatti et trovati per l' infrascritti savii uomini; cioè Baldo di Conzio, Cione di Vitale, Sozzino di Sozzo, Cecco di Giovanni, Giovanni di Salimbene, Lando di Giovanni, Goro di Guido, Corsino Bonfiglioli, emendatori dello Statuto dell' Università de' Carnaioli della città di Siena, in anno del Signore MCCCXVII, indizione XV, del mese di luglio; i quali providdero sì come di sotto apparirà.

1.

Di coloro che avessero carne di genigie, non possino avere carne di bove o di vacca.

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno carnaiolo, et chi carne faccia a vendere nella città di Siena, o vero ne' borghi di essa città, possi o vero debbia in quel dì nel quale avesse fatto et avesse avuto a vendere carne di genigie o vero vitello che abbino et tenghino denti lattaioli, avere et tenere a vendere carne di bue o vero di vacca che non abbino denti lattaioli, nel desco et sopra il desco sopra il quale avesse et tenesse esse carni de la genigie o vero vitello tenenti i denti lattaioli. Et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna volta in XL soldi di denari.

2.

Di coloro che avessero carne di castrato, non possino avere carne di capra o becco.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno carnaiolo, et chi carne faccia a vendere nella città di Siena, o vero borghi di essa città, in quel dì nel quale facesse et avesse carne di castrone * [a] (1) vendere, sopra il desco sopra il quale avesse et tenesse esse carni, possi o vero debbia avere o vero tenere alcuna carne di capra o vero di becco o vero caprabecco. Et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in xl soldi di denari.

3.

Di colo' che gettassero nella via sangue o altra puzza.

Anco statuimo et ordiniamo, che niuno carnaiolo, et chi carne faccia a vendere nella città di Siena, o vero borghi di essa città, possi o vero debbia o vero gittare o fare gittare alcuno sangue o vero altra puzza in alcuna via (2) o vero selice del Commune; o vero vôtare o vero fare vôtare alcuno biconzo nella via o in selice del Commune. Et chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in xl soldi di denari.

(1) Particella supplita da noi sull' innanzi di quanto leggesi nel precedente capitolo: « nel quale avesse fatto et avesse avuto a vendere » carne di genigie ec. ».

(2) Nel Ms.: *vie*.

4.

Che niuno possi maliziare alcun dente di alcuna bestia.

Anco statuimo et ordeniamo, che nessuno carnaiolo, et chi faccia carne a vendere nella città o vero borghi di Siena, possi o vero devi maliziare alcun dente di alcuna bestia rugumale, o vero nei denti di alcuna bestia rugumale commettere o vero fare commettere frode o vero malizia. Et chi contrafacesse, sia punito per ciascuna volta in (1).

5.

Che niuno possi comprare bestie nel Campo per vendere.

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno carnaiolo, et chi carne faccia a vendere nella città o vero borghi di Siena, nè nessuna altra persona, possi o vero debbia comprare o vero fare comprare nel Campo del mercato della città di Siena alcuna sorte di bestie, per cagione esse bestie di vendere nella città di Siena: et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta, in cento soldi di denari senesi. Et abbiasi per sorte (2), da x porci in su; et castrati, capre, becchi o vero caprabecchi, da x in su; buoi, vacche, genigie et vitelli, da quattro in su. Di questi se ne traggono agnelli e capretti di latte senza froda. Et che niuno de' sottoposti alla detta Arte possi o vero debbia a detti tali i quali comprassero le dette tali sorti di bestie per cagione di rivendere, compra-

(1) Lacuna del Ms.

(2) *Sorte* qui vale, Determinata quantità; come, tre versi innanzi: « alcuna sorte »; e cinque dopo: « le dette tali sorti ». V. lo *Spoglio*.

re (1) alcuna delle dette bestie: et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta, in cento soldi di denari.

6.

Chi avesse carne di bufala, non possi avere carne di bue o di vacca.

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno carnaiolo, et chi carne faccia a vendere nella città o vero borghi di Siena, in quel dì che egli facesse o avesse carne di bufala o vero di bufali, possi o vero debbia sopra il desco sopra il quale avesse altre carni, avere o vero tenere alcuna carne di bue o vero di vacca, genigie o vero vitello. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta, in XL soldi di denari.

7.

Chi avesse carne di capretto, non possi aver carne di agnello insieme.

Anco statuimo et ordiniamo, che nessuno carnaiolo, et chi carne faccia a vendere nella città o vero borghi di Siena, aventi carne de capretti a vendere, possi o vero debbia avere insieme et tenere a vendere carne di agnello, o vero carne agnellina. Et chi contrafacesse, sia punito, per ciascuna volta, in XX soldi di denari senesi.

8.

Del doppiero e ceri che si deveno dare a' frati di Santo Spirito.

Anco statuimo et ordiniamo, che, ad onore et riverenza dell' onnipotente Iddio et della beata Vergine Maria et dello

(1) Erroneamente, crediamo, nel Ms.: *comprasse*.

Spirito Santo, e' consoli e camerlenghi della detta Università sian tenuti et devino, de la pecunia et avere della detta Università, ciascun anno, nel dì della pasqua della Pentecoste della festa di Santo Spirito, dare et offerire a' frati di Santo Spirito di Siena un doppiero di cera, di peso di otto libre; et quattro ceri, di una libra di cera ciascuno.

9.

Che niuno in dì di sabbato innanzi terza possi vendere carne, se non a quarto o mezzo quarto.

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno carnaiolo, et chi carne facesse a vendere nella città o vero borghi di Siena, possi o vero debbia in dì di sabbati, ne' quali per la forma dello Statuto bestie debbino uccidere da mattina, vendere alcuna carne d'alcuna bestia innanzi terza, se non a quarto o mezzo quarto; et di quarto (1) et di mezzo quarto, di licenzia e parola de' consoli e camerlenghi della detta università, o vero d'alcuno. Et chi contra facesse, sia punito, per ciascuna volta, in v soldi di denari. Et di questo se ne traggano agnelli e capretti.

Addizione del 1361.

In nomine Domini, amen. Infrascripta è (2) alcuna provisione ed ordinamento fatti per la generale raccolta de' Carnaioli della città di Siena, al tempo di Giacomo di Neonzio del terzo di Città, et di Ambrogio di Duccio del terzo di san Martino, et di Vannino Bernardi del terzo di Camollia, rettori, et di Domenico del maestro Guido, camerlengo del-

(1) Pare da intendersi: ed a pezzi o spezzature di quarto ec.
(2) Nel Ms.: *et.*

l'arte dei Carnaioli predetti; negli anni di Messer Domenedio MCCCLXI, indizione xv, dì due dėl mese di gennaio; et scritte per me Matteo Duccio, notaio da Rena, di commandamento et licenzia de' detti rettori e camerlengo, etc.

10.

Come non si può comprare bestia vaccina se non nel Mercato.

In prima, è proveduto et ordinato, acciò che nella città di Siena sia sempre abondanza di carne, et a levar via ogni scandalo il quale potesse occorrere tra' sottoposti alla detta Arte, che nissuno carnaiolo, per sè nè per altri, possa nè devi, per alcuno modo predetto, nè per oblico (1), comprare nè fare comprare in alcuno luogo alcuna bestia vaccina, la quale si conducesse o si menasse da qualunque parte alla città di Siena, se non solamente nell' usato Mercato delle bestie della detta città, posto in Siena nella contrada di Valle di Montone (2), alla pena di cento soldi di denari per ciascuno carnaiolo et sottoposto che contra facesse, et per ciascuna bestia vaccina, et per ciascuna volta che contra fatto fosse.

Vento et approvato fu il soprascritto ordine nella detta general raccolta, fatta il dì scritto di sopra, nel refettorio de' frati Umiliati di Siena; messo el (3) partito a lupini bianchi e neri, et approvato per trentadue consiglieri che rendero i loro lupini bianchi del sì, non ostante uno non volesse rendere il suo lupino nero del no in contrario. Et cossì fu solennemente reformato.

(1) Erroneamente scritto: *per oblito.*

(2) Si dà il nome di Val Montone allo spazio che corre tra il poggio ov' è la chiesa de' Servi e quello ove Sant' Agostino, oggi Collegio Tolomei. Nel centro di essa valle era la porta detta Giustizia.

(3) Il Ms.: *et.*

STATUTO

DELL' UNIVERSITA' ED ARTE DELLA LANA

DI SIENA

DIVISO IN OTTO DISTINZIONI

1298-1309.

RUBRICARIO

PRIMA DISTINZIONE

(1) Nel relativo capitolo, leggesi invece: *xv*.

xv. *De la questione la quale fusse denanzi ai consoli, e non vedessero chiaramente chi avesse la ragione* (1).

xvi. *Del prezzo ch' el notaio dei consoli die tóllare dei richiami, e de l' asaminazione dei testimoni o d' altre scripture.*

xvii. *Di fare consellio per lo facto de le corde, acciò che si n' abbia buono mercato.*

xviii. In che modo e quando e come si debbia fare parlamento dell'Arte de la Lana.

xix. Ch' e' signori possano spéndare senza consellio infino quantità di xx soldi.

xx. In che modo li signori possano spéndare e rimunerare chi servirà l' Arte.

xxi. Di réndare ogne cosa in mano del camarlengo.

xxii. Di quale contrada li due de' signori si chiamino.

xxiii. D' asciólliare li signori nuovi (2) da ogne devito.

xxiv. Che li signori non possano méctare lo Comune dell' Arte in alcuna legagione senza lo consellio.

xxv. Che neuno possa éssare signore dell' Arte, se prima non starà cinque anni nell' Arte.

xxvi. *Di fare parlamento* (3).

xxvii. Ch' e' signori non debbiano andare fuore di Siena per cagione di stare oltre xv dì.

xxviii. Di réndare ragione ai signori nuovi, et al loro consellio.

xxix. Di cólliare tutte le decime.

xxx. Di fare giurare elli uomini dell' Arte che non avessero giurato.

xxxi. Quando si debbiano chiamare li signori nuovi.

xxxii. Di non ricévare alcuno richiamo, se prima non sarà pagata la decima.

xxxiii. *Di fare consellio infra 'l terzo dì, se apparisse alcuna discordia fra' signori.*

xxxiv. *Di fare méttare bando che dica da parte de' consoli dell' Arte de la Lana.*

xxxv. *Di fare consellio quando si faccia lo Costoduto.*

xxxvi. Che li constodutarii possano stare a loro volontà per fare lo Costoduto.

xxxvii. Che li signori facciano méttare tre volte l' anno bando per la città di Siena, che neuna persona non cómpari nè lana nè

(1) Le rubriche che da noi si pongono in corsivo, vennero abrase nel nostro Codice, dopo che i capitoli ad esse corrispondenti erano stati cassi o annullati.

(2) Così nel Ms., ma è da correggersi, qui ed altrove: *vecchi*. V. il corrispondente capitolo.

(3) Manca questa rubrica nel Rubricario, come (al creder nostro) semplicemente dimenticata.

stame nè boldroni, nè tolla in pegno, se non da publichi maestri.

xxxviii. Che i signori vecchi non debbiano ricévare alcuna decima nè richiamo dal mezzo mese di dicembre innanzi.

xxxix. Di chiamare nel primo parlamento tre buoni riveditori de' panni.

xl. Di pónare certi accusatori

xli. Di trovare tre buoni omini, del mese di dicembre, che debbiano trovare modo come si possa soddisfare el devito dell'Arte.

xlii. Che neuno possa éssare camarlengo, che fusse stato signore.

xliii. Che l'uno signore faccia ragione dell'altro signore.

xliiii. Di fare uno consellio per fermare el Costoduto.

xlv. Di non donare nè dare nè raccomunare alcuna cosa dell'Arte de la Lana a veruna nè con veruna persona o luogo, senza tre conselli.

xlvi. Ch'e' signori faccino consellio quando ne saranno rinchiesti da tre buoni uomini per contrada, per miglioramento dell'Arte.

xlvii. Di mostrare lo Costoduto.

xlviii. Ch'e' signori sieno tenuti, a petizione di ciascuno sottoposto, di pregare la Podestà e li suoi offiziali, che li sia facta ragione.

xlix. Di trovare lugo (1) nel popolo di San Pellegrino, nel quale si facciano le raccolte per li bisogni dell'Arte.

l. Ch'e' signori e 'l camarlengo sieno tenuti di cólliare tutte le poste vecchie.

li. Di fare divetare chi non ubbidisse le comandamenta de' consoli; e de la pena di chi non tenesse el divieto.

lii. Di mandare ad esecuzione li stanziamenti del consellio.

liii. Quando bisognasse ai signori di dare o ricolte o pegnora.

liv. Che li signori debbiano avere appo sè tutti li capitoli del Costoduto del Comune di Siena, che favellano di ridúciare l'acque in Fonte Branda.

lv. Che la festa di santo Ambruogio sia guardata.

lvi. *Che la festa di santo Antonio sia guardata* (2).

lvii. Di non dare all'Abbadia alcuno denaio, se prima non fanno al Comune dell'Arte tutte le carte che debbono fare.

lviii. Di fare giurare tutti coloro che portano le cose delli uomini dell'Arte a vectura.

lix. Di pónare c libre di denari annualmente, per disfare (3) el devito dell'Arte.

(1) V. la nostra nota a proposito di questa parola, al cap. xxxvi di questo Statuto.
(2) Rubrica a questo luogo dimenticata, come la precedente di num. xxvi.
(3) Dove questa rubrica è ripetuta nel Testo, leggesi: *sodisfare*.

(1) Scritto, per soverchio di lettere: *una accusatore;* per vezzo del tempo: *accoloro;* per omissione di sillaba: *fussero*. V. la rubrica stessa a suo luogo.

(2) Qui ed altrove, per: tingono. Così, più innanzi: *tenga*, per: tinga.

SECONDA DISTINZIONE

TERZA DISTINZIONE

(1) Per Dea o Debba. V. anche la rubrica mancante di numero nella seguente Distinzione.

(2) Manca questa rubrica, e il respettivo capitolo, nel contesto.

ii. Di ricévare promessione da coloro che conciano a cardo, di réndare e' panni a coloro da cui essi torranno a conciare.
iii. Chi non avesse li chiavelli a li tiratoi.
iv. Di raunare li conciatori, e di far lo' comandamento che concino li panni bene e lealmente.
v. Di comandare a li conciatori che non facciano compagnia con persona che cómpari e' panni che conciassero.
vi. Che ciascheuna bottiga de li conciatori abbia una canna dricta e leale.
vii. Che li conciatori non ardano ell' ossogna.
viii. Che ogne bottiga dei conciatori abbia uno banco.
ix. Che i conciatori non rimandino le pezze al mercatante, se prima non la tondasse. Et che ogne tondatore debbia fare arrotare forfici una volta ell' anno.
x. Che neuno conciatore tenga ell' aqua fracida ne la sua bottiga.
xi. Che neuno conciatore debbia comprare alcuno panno per cagione di rivéndare.

QUARTA DISTINZIONE

i. Di fare comandamento ai tessitori e tessitrici.
ii. Ch' e' tessitori non tengano taverna.
iii. Di non talliare li pedani de' panni.
iv. Di comandare ai tessitori che debbiano ordire la tela sì longa, che torni x canne e ij braccia.
v. Ch' el tessitore che non tessarà la tela nel termine che promettarà, sia punito in v soldi.

QUINTA DISTINZIONE

i. D' avere una statéa per lo Comune dell' Arte.
ii. Di fare cercare le bilance se fussero dricte.
iii. Di fare giurare colui che terrà la statéa.
iv. Di fare cercare lo peso e la misura.
v. Che colui che terrà la statéa de l'Arte, sia tenuto d' avere uno messo.
vi. Che neuno scriptore nè pesatore nè sensale possa fare nè far fare alcuno panno.

vii. Che le xij matasse de lo stame che si dà a filare (1), debbiano pesare xiij libre, a peso di dodicina.

SESTA DISTINZIONE

i. Di non ricévare alcuno per sansale senza paravola del consellio.
ii. Che neuno sensale misuri e' panni delli uomini dell'Arte.
iii. Di fare léggiare el Breve de' sensali in parlamento.
iv. Che ciascheuno sensale debbia avere uno quaderno.
v. Quando alcuno sensale commettesse alcuna falsità.
vi. Di fare inquisizione contra sensali.
vii. Di non fare compagnia con neuno sensale.
viii. Che i signori sieno tenuti d'éssare coi consoli de la Mercanzia, et ragionare co' loro ch'el venditore paghi el sensaio.

SETTIMA DISTINZIONE

i. Di chiamare uno scriptore per l'Arte de la Lana.
ii. Di fare giurare lo scriptore dell'Arte di fare lo suo officio bene e lealmente.
iii. Di comandare aî gualcherari e portatori, ch' e' panni prima portati, prima sieno conci e arrecati a Siena.
iv. Che lo scriptore dell'Arte debbia provedere ch' e' panni prima portati, prima sieno recati.
v. Di ricévare sicurtà da lo scriptore dell'Arte.
vi. Quando sia licito ai sottoposti di mandare ei panni ad altre gualchiere, che a quelle dell'Arte de la Lana.
vii. De' panni che tornano anzi la loro vicenda.
viii. Che sia licito alli uomini dell'Arte mandare e' panni ad altre gualchiere, che a quelle di Prato e di Mallecchio (2), con paravola de' signori.
ix. Come e' gualcherari ricevano e rimandino e' panni che si portano a le gualchiere.
x. Di fare comandamento a' gualcherari, del mese di febbraio.
xi. Che neuno vada a le gualchiere senza paravola de' signori.

(1) Scritto qui e nel contesto: *affilare*.
(2) Nel Testo è, qui ed altrove, *Mollecchio;* ma più spesso ancora, *Mallecchio*. Il perchè da noi segnasi la seconda di tali lezioni, diremo a luogo più di questo opportuno.

xii. Di non dare alcuno dono (1) ai portatori.
xiii. Di conservare e di mantenere tutto l'acquisto de le gualchiere.
xiv. Di tenere a ciascuna casa (2) de le gualchiere di Mallecchio, in deposito, xxv libre d'osogna.
xv. Ch' e' signori abbiano portatori tanti quanti bignano (3) all'Arte.
xvi. Che a le gualchiere dell'Arte sieno posti due verrocchi.
xvii. Che neuno lanaiuolo che abbia parte ne le gualchiere, debbia éssare riveditore de' panni.
xviii. Di far fare comandamento a le comunanze che sono vicine a le possessioni de le gualchiere, che non vi debbiano dar danno.
xix. Che neuno sottoposto tolla a pigione la parte de le gualchiere dell'Abbadia a Torri, nè in altro modo.

OTTAVA DISTINZIONE

i. Ch' e' sottoposti dell'Arte de la Lana sieno tenuti d'osservare li capitoli di questo Costoduto, e di non fare nè septa nè coniurazione contra el Comune dell'Arte.
ii. Che se alcuno sottoposto facesse alcuno insulto o manumissione contra li signori, sia punito e condemnato in xxv libre di denari.
iii. Del sottoposto che facesse alcuno insulto, o dicesse alcuna paravola ingiuriosa, ad alcuno sottoposto, in presenza de' signori.
iv. Chi giurasse di none observare le comandamenta de' signori.
v. Che non sia facta posta nè ordinamento per li sottoposti, se non per li costodutarii, o per lo consellio.
vi. Che neuna persona possa fare l'arte de la Lana ne la città di Siena, se prima non giura.
vii. Quando alcuno de' signori face contra alcuno capitolo di Costoduto.

(1) Erroneamente, a questo luogo, nel Codice: *danno*. Ma vedi a suo luogo nel Testo.

(2) Male qui pure, nel Ms.: *cosa*.

(3) Ove questa rubrica ripetesi, è veramente: *bisognano*. Ma non dovevasi qui correggere, perchè *bignare* per Bisognare (in alcune sue voci almeno) è voce non so se senese, ma certo toscana e contadinesca. Risposta della Sandra a Cecco da Varlungo: « Bigna ben ch' i' mi stia teco 'ngrognata ». Più strano dovrà parere, che in più luoghi delle Marche contermini alle Romagne, invece dell' intero *bisogna*, profferiscasi soltanto: *gna*.

(1) Manca questa rubrica, perchè il capitolo corrispondente, cominciato a scriversi a suo luogo nel Codice, venne lasciato in sospeso, e può pel contenuto riguardarsi come non esistente.

(2) Nel Cod.: *farere;* onde non è assurdo il sospetto che il notajo compilatore volesse scrivere: *facere*.

(3) Si aggiunge qui, e dove questa rubrica ripetesi, la copulativa, che il contesto del capitolo, con utilità del senso, ci somministra.

(4) Ci basti avvertire che il Testo scrive, due volte qui e due nella Distinzione a suo luogo: *col lana;* e un' altra volta: *collana*. Ma è pure da considerarsi, che a tenore di ciò che il capitolo stesso dispone, dovrebbe nelle rubriche leggersi non già: *con lana o vero con lana*, ma: *con lana o vero con stame*.

xxv. Che ciascuno sottoposto faccia filare lana a filatoio a ritto (1).
xxvi. Che neuno sottoposto che non sia maestro, faccia fare panno.
xxvii. Che neuno maestro dell'Arte tenga in bottiga ad insegnare ad alcuno che non sia sottoposto dell'Arte.
xxviii. In che modo si rendano le cose che si trovassero delli uomini dell'Arte de la Lana.
xxix. Di non báttare al lume di fuoco.
xxx. Quanto si facciano longhi li panni grossi.
xxxi. Di non comprare coiame legato a uscio chiuso; et che neuno cómpari pelli el venardì santo, nè la domenica.
xxxii. Che sieno dimessi tutti li saramenti falliti; e tutte le pene non pagate, de le quali non apparisse alcuna scriptura.
xxxiii. Che neuuo sottoposto debbia mandare per fare dare a filare alcuna lana a neuna bottiga che non (2) sia de' sottoposti dell'Arte.
xxxiv. Che non si debbia prestare alcuno denaio a neuna filatrice, nè pagare innanzi.
xxxv. Di non tégnare lana nè stame che non sia di publichi maestri.
xxxvi. Che neuno tegnitore nè vagellaio non faccia nè faccia fare neuno panno.
xxxvii. Di non tégnare alcuna lana in nero di caldaia.
xxxviii. Di non méctare lana nè stame di guado in nero.
xxxix. Che tegnitori non facciano alcuna secta o congiurazione del facto del tégnare.
xl. Che neuno tegnitore di guado tenga lana o stame che non sia de' sottoposti.
xli. (3).
xlii. *Chi non è maestro, non debbia avere prodeggiamento* (4).
xliii. Quando fussero tre fratelli carnali, o più o meno, debbiano pagare lo dricto dell'Arte, quando partissero.
xliv. Chi si sciavarrà dal Comune dell'Arte.
xlv. Che ciascheuno maestro che s'avviene a neuna mercanzia che pertenga a la nostra Arte, possa avere parte in essa.
xlvi. Che qualunque è o fusse stato maestro, possa éssare misuratore de' panni.
xlvii. Chi non venisse dinanzi a' signori quando fusse rinchiesto, sia punito in xij denari.

(1) Così, due volte, a suo luogo nel contesto. Qui, solamente: *arritto.*

(2) Era stata qui omessa la negativa, che il senso domanda, e trovasi a suo luogo nel contesto.

(3) Manca questa rubrica qui e nel contesto.

(4) Manca nel Rubricario, e venne da noi supplita come si disse delle rubriche xv, xvi, xvii ec., alla pag. 130.

(1) Si legge nel Codice: *et da soluto;* che ingerirebbe sospetto di un addiettivo *Dasoluto* nelle veci di *Assoluto,* se nel luogo corrispondente del contesto non fosse, più semplicemente, scritto: *e da soluto.*

CONSTITUTO DE' LANAIUOLI DI SIENA

DISTINZIONE I.

Capitolo I.

Ad onore et a riverenzia de l' onipotente (1) Dio et de la beatissima Vergine Maria, et ad onore et a mantenimento et accrescimento et buono stato dell' Arte de la Lana de la città di Siena, et di tutti li loro sottoposti. Infrascripti sono ei (2) Constoduti e li ordinamenti ai quali sono tenuti ei consoli, ei rectori e 'l camarlengo del Comune e dell' Università dell' Arte de la Lana sopra decta, ai quali sono tenuti li loro sottoposti.

(1) Scritto: *et arriverentia de lo nipotente.*

(2) A chi non avesse letta la Prefazione di questo Volume, rammentiamo come *ei*, plurale dell' articolo *el*, invece di *I* o *Li*, una volta creduto introvabile, è frequentissimo in questo, e non raro anche in altri Statuti senesi.

Capitolo II.

Che i consoli e 'l camarlengo sieno tenuti di mantenere e d' accrésciare ell' Università (1) dell' Arte de la Lana, et di fare ragione ad ogne persona.

In prima statuimo et ordiniamo, che i consoli e 'l camarlengo de la decta Arte sieno tenuti di mantenere ed avanzare in buono stato el comunale et l' università dell' Arte de la Lana de la città di Siena, ed essa avanzare et crésciare in quelle cose che credaranno che sieno ad onore ed accrescimento et a buono stato d' essa Università e Arte, iusta la loro possa; et di tenere ragione e iustizia a ciascheduna persona la quale addomandarà ad alcuno dei nostri sottoposti. Et le sopradette cose e ciascheduna d' esse facciano a buona fede, senza frode. Chesto inteso, che i consoli e 'l camarlengo debbiano tenere ragione nel lugo (2) a ciò ordinato, e none in altra parte.

Capitolo III.

Che i detti consoli e camarlengo sieno tenuti di non spéndare alcuna quantità di pecunia de la decta Università et Arte, senza volontà dei xv buoni uomini.

Item statuimo et ordiniamo, che i detti consoli e camarlengo sieno tenuti di none spéndare nè dare nè fare dare, nè per sè nè per altra persona, alcuna quantità di pecunia,

(1) Nulla abbiamo a mutare della nota da noi posta a pag. 15 di questo volume. Solo, nei nomi del genere femminile, ci è parso più ragionevole il disporre le lettere nel modo che abbiamo qui fatto.

(2) *Lugo* per Luogo; come anche nel Rubricario, num. XLIX della prima Distinzione. V. a pag. 131 e la no. 1.

nè neuna altra cosa di quello de la decta Università e Arte, senza consellio e volontà dei xv buoni uomini di questa Università e Arte, a ciò (1) senza frode chiamati, o vero de la maggiore parte di loro; in fra' quali debbiano éssare almeno viiij uomini del consellio (2) ordinato. Salvo che per lo decto consellio non si possa spéndare nè ordinare di spéndare oltre quantità di c soldi di denari. Et questo capitolo non preiudichi a quello capitolo che concede che i signori possano spéndare in fino quantità di xx soldi senza consellio. Et anco non preiudichi a quei capitoli che favellano di fare limosine et carità et offerte di ceri.

Capitolo IV.

Che i consoli possano spéndare senza fare consellio, quando mandassero fuore di Siena in servigio de la decta Arte.

Item, sia licito ai consoli e al camarlengo di potere dispéndare di quello de la decta Università e Arte, quando andassero o vero mandassero fuore de la città di Siena in servigio de la decta Arte, in mangiare et in bere e in altre (3) cose che bisognassero per loro o per loro compagnia; cioè senza frode facendo (4). Le quali dispese possano fare, senza fare consellio.

(1) L'antico e bel Codice pone, per solito: *acciò*.

(2) Scritto, per omissione: *consello*.

(3) Scritto: *in naltre;* come: *in naltro*, verso il fine del seguente capitolo. Non è men ovvio nel nostro Codice questo caso nè meno (al creder nostro) ritraente da quell'abito di pronunzia che altrove facemmo osservare circa al raddoppiamento ed alla disgiunzione dell' altra liquida *l*.

(4) Intendi: cioè facendo senza frode.

Capitolo V.

Che si abbisognasse di fare dispesa da c soldi in su, possiasi fare per lo consellio, essendo le due parti in concordia.

Item statuimo et ordinamo, che si avvenisse che abbisognasse che dispesa si convenisse fare per lo Comune dell'Arte de la Lana da c soldi in su, la quale montasse infino quantità di xxv libre, che si possa fare per consellio che detto ène di sopra nell' altro capitolo che favella di c soldi (1). Salvo che le due parti del decto consellio sieno in concordia a scrutinio a le pallocte. Et si in altro modo si facesse, non vallia nè non tenga.

Capitolo VI.

In che modo si debbia fare consellio de la spesa che montasse da xxv libre in su.

Item, si avvenisse caso per lo quale si convenisse fare spesa la quale montasse da le decte xxv libre in su, si si debbia fare in questo modo: cioè, che debbia èssare el consellio ordinato, o vero almeno xvj di loro, con agionta di sei buoni uomini per terzo; e allora, quello che 'l detto consellio ne ordinarà e fermarà, essendo le due parti del consellio in concordia a scruptinio a pallocte (2) a pugno chiuso, cum due bossoli, dei quali l' uno sia di fare la spesa et l' altro del none, quello sia fermo. Et li consoli et lo camarlengo sieno tenuti quello di mandare a 'secuzione (3). Salvo che per lo decto consellio non si possa fare nè stanziare nè fermare alcuna cosa la quale preiudichi a quello capitolo el

(1) Cioè, nel capitolo III.
(2) Nel Testo: *appallocte*.
(3) Scritto: *assecutione*.

quale comincia così: « *Item* statuimo et ordinamo, che i con-
» soli e 'l camarlengo de la detta Università e Arte, nè 'l con-
» sellio, non possano dare nè donare nè raccomunare a veru-
» na nè con veruna persona o Università o luogo, in veruno
» modo, neuna cosa, o vero beni mobili o vero immobili,
» picciola o vero grande, di quelle de la decta Università e
» Arte ».

Capitolo VII.

Del salario dei consoli e del camarlengo, lo quale ellino debbono avere per tempo di sei mesi.

Item statuimo et ordinamo, che ciascheduno dei consoli debbia avere v libre per suo salario, per tempo di sei mesi. Et lo camarlengo c soldi, per tempo di sei mesi: de li quali c soldi che si daranno al camarlengo per suo salario, paghi la meità l' Abbadia a Torri; et l' altra meità, chi tiene o vero terrà la parte de le gualchiere del Comune dell' Arte de la Lana. Et l' offizio del sopradetto camarlengo duri et durare debbia vj mesi, et non più, come l' offizio dei consoli. Et che qualunque sarà consolo o vero camarlengo, non possa éssare in somilliante offizio dal lescimento (1) del suo offizio a due anni compiti. El quale salario sia licito ai detti consoli et camarlengo d' avere senza alcuno consellio fare. Et sieno tenuti ei decti consoli, che l' uno di loro debbia stare continuamente, col camarlengo insieme, a la corte dell' Arte, e tenere ragione a l'ora che si tengono le corti del Comune di Siena; cioè da la mattina al suono de le squillette, infino a la terza; et dal suono de le squillette da nona, in fino a vésparo. Et se avvenisse ch' el consolo che dovesse stare col

(1) Conservando la spezialità della grafia, intendiamo (come più volte si disse) a rappresentar quella della pronunzia; giacchè, per altro, siccome altrove: *dell' olio*, sarebbesi potuto imprimere: *dall' escimento*. (Rivedasi la no. 2 a pag. 15).

detto camarlengo, secondo che detto ène di sopra, non vi stesse, sia tenuto el camarlengo di tóllarli o vero di ritenerli, del suo salario, ij soldi per ciascheduno dì. Salvo che sed elli avesse legiptima scusa, ed uno delli altri consoli stesse a compagnia col decto camarlengo a tenere ragione, allora el decto camarlengo non debbia tóllare ei detti due soldi. E 'l sopradecto camarlengo sia tenuto di stare ciascheduno dì coll' uno dei sopradetti consoli, a tenere ragione a la corte dell' Arte, e a fare el suo officio sì come elli ène tenuto di fare. Et se avvenisse ch' el decto camarlengo none (1) stesse al detto offizio continuamente, sì come di sopra si contiene, ei consoli sieno tenuti di tóllarli, per ciascheduno dì, ij soldi. Salvo che se 'l decto camarlengo avesse legiptima scusa senza frode, ed elli stesse con paravola dei decti consoli, o vero dei due di loro, ei decti consoli non debbiano tóllare la decta pena. E le sopradecte pene tolte non si possano réndare nè per consellio nè per alcuno altro modo. Et li detti consoli e camarlengo, et ogne altro officiale de la detta Arte, stia et stare debia tre dì a sindacato di po' la 'scita del loro officio.

Capitolo VIII.

De la electione del notaio dell' Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che i consoli e 'l camarlengo sieno tenuti et debbiano curare et fare sì, infra xv dì poscia che avaranno iurato el loro officio, d' avere uno buono e sufficiente notaio, el quale debbia stare continuamente col detto camarlengo e coi consoli a la corte dell' Arte (2) de la Lana, et tenere ragione, et cólliare decime e bandi e condannagioni et imposte, e ad ogne altra cosa fare, e a scrí-

(1) Scritto: *non ne.*

(2) Ci basti avvertire, che qui, e nella corrispondente rubrica e nel più de' luoghi ove queste parole ricorrono, è scritto: *del larte.*

vare (1) richiami che li saranno imposti per li decti consoli e camarlengo, et per lo consellio de la decta Arte. Et se 'l decto notaio le sopradecte cose, secondo che decte sono di sopra, cessasse di fare, o alcuna d' esse, secondo che decto ène di sopra, sie tenuto e debbia pagare al Comune de la decta Arte, per ciascheduna volta, xx soldi di denari. Et sed elli no' li pagasse, ei consoli e 'l camarlengo sieno tenuti di ritenerli del suo salario: li quali non si li possano réndare, nè per consellio nè per alcuno altro modo. Et lo decto notaio sia tenuto e debbia stare tre dì a sindacato di po' 'l compimento del suo officio, appo i consoli che saranno intrati nuovi; et se li sarà provato ched elli abbia facto alcuno fallo, ched elli ne starà a pagare (2) la condannagione che sarà facta di lui per li consoli e per lo camarlengo et per lo consellio dell' Arte de la Lana. E ai decti consoli e camarlengo e consellio sia licito et possano lui condannare, secondo la condizione del facto e la commissione del peccato. Et per le sopradecte cose, come decte sono di sopra, atténdare (3) et observare, debbiano li decti consoli et camarlengo ricévare dal decto notaio buona e sufficiente ricolta, quando entrarrà al decto officio. Et el decto notaio non si possa méctare a officio dell' Arte, se prima non si mecte a consillio a scruptinio di pallocte; et quello che avarà più pallocte, quello sia messo all' ufficio. E 'l decto notaio non debbia avere neuno denaro di neuna scriptura che facesse per lo Comune dell'Arte, se no' el salario che li sarà ordinato.

Capitolo IX.

In che modo si faccia la electione dei signori.

Item ponemo et ordinamo, che li signori sieno tenuti, quando chiamaranno signori, chiamare et eléggiare vj uomini

(1) Sottintendasi, siccome fognato dal precedente: e'.
(2) Scritto: *appagare*.
(3) Nel Testo: *actendare*.

per catauno terziere, li milliori e li più utili che conosciaranno de la decta Arte. Et sieno tenuti di far fare xviij brevi, vj per catauno terziere; li quali sieno presi per li decti buoni uomini. Infra li quali de li decti vj brevi, sia nell'uno scripto *Alpha et O*. Et che li tre avaranno li brevi scripti, debbiano giurare a le sancte Dei guagnelie, de eléggiare e chiamare tre consoli, uno per terziere, li milliori e li più utili che ellino cognosciaranno in tutta l'Arte; et uno camarlengo, lo milliore e lo più utile che cognosciaranno de la decta Arte. Salvo lo capitolo dei v anni. Et li decti signori debbiano éssare chiamati de le decte luogora, se ine tengono le bottighe. Et ne la decta electione fare, non guardare odio, amore, prezzo o prego d'alcuna persona. Et lo camarlengo si debbia chiamare comunalmente per tutta l'Arte, là unque si trova lo milliore. Et poscia che decti chiamatori avaranno preso el breve e giurato, non si debbiano assidare, nè favellare a neuna persona, infino a tanto che non avaranno (1) chiamati ei signori. E decti chiamatori non debbiano chiamare nè eléggiare loro padre nè loro filliuolo, nè loro fratello carnale, nè zio nè nipote carnale. E i decti consoli non possano éssare in quello medesimo ufficio dall'escita del loro ufficio, ad uno anno.

Capitolo X.

In che modo si chiamino ei consellieri.

Item statuimo et ordinamo, ch'ei signori dell'Arte de la Lana di Siena debbiano avere lo loro consellio ordinato di xv buoni e leali uomini de la decta Arte; li quali si chiamino in questo modo: cioè, ch'ei signori eleggano tre buoni e leali uomini dell'Arte, uno per terziere, li quali tre debbiano éssare del numero degli detti xv consellieri; et essi tre electi, insieme coi decti signori, eleggano puoi li xxiiij (2)

(1) Nel Testo: *non navaranno.*

(2) Nel Ms., non senza confusione, sembra leggersi: *xij*. Ma basta a chiarire lo sbaglio quanto segue qui appresso.

consellieri comunemente per l'Arte de la Lana, quali unque cognosciaranno che sieno milliori; li quali giurino lo consellio. Intra li quali xxiiij consellieri, si debbiano eléggiare due tegnitori; uno del guado e l' altro del vermellio. Et se avvenisse che alcuno consellio si facesse nel quale li decti xxiiij consellieri non si potessero avere, quello che per li viiij di loro almeno, con agiunta di vj buoni omini dell'Arte de la Lana, cioè di due per ciascheuno terziero, si conselliarà e fermarà, sieno tenuti li signori di mandare a 'secuzione; e quello che per essi sarà stanziato et fermato nel consellio, sia fermo e vallia, come fusse fermo per li decti xxiiij consellieri. Et neuno consellio si possa fare se prima non si rincheggono li decti xxiiij consellieri. Et se in altro modo si facesse, non vallia e non tenga. Et chiunque sarà ne' vj mesi dei decti xxiiij consellieri, non possa éssare d'essi ne' seguenti vj mesi.

Capitolo XI.

Che si debbian chiamare per li consoli uno buono uomo per contrada, li quali siano riveditori de le lane e stami filati.

Item statuimo ed ordinamo, che i consoli sieno tenuti di chiamare uno buono e leale uomo per contrada, li quali sieno riveditori de le lane et de li stami filati, unde apparesse questione che fusse malo filato, o vero che fusse tornato meno a peso (1). Et ciò ched ellino ne sentenziaranno, o vero sentenziarà alcuno di loro sopra esse, sieno tenuti el lanaiuolo et le filatrice d'osservare. Li quali riveditori sieno tre, et non più; et ciascheduno di loro debbia avere dal Comune de la decta Arte, in sei mesi, x soldi di denari.

(1) Scritto: *appeso*.

Capitolo XII.

In che modo si rinchegga la radota del consellio.

Item statuimo et ordinamo, che quando i consoli e 'l camarlengo faranno radota al loro consellio de li uomini dell' Arte, che li uomini li quali ellino vorranno avere al consellio pe' radota (1), debbiano falli méttare in scripta, et con quella scripta farli rinchiérare al messo dell' Arte. Et qual dei consoli o 'l camarlengo facesse rinchiérare in naltro modo, paghi per ogne volta al Comune dell' Arte v soldi di denari, per nome di pena. Et se alcuno uomo dell' Arte venisse ad alcuno consellio et non fusse rinchiesto da parte dei consoli per lo messo dell' Arte, paghi per ogne volta, per nome di pena, v soldi di denari al Comune dell' Arte; et li consoli e 'l camarlengo sieno tenuti di così tóllare. Et sieno tenuti i consoli di cercar lo consellio.

Capitolo XIII.

Che i messi dei consoli sieno due; et sieno d' apparenza di xviij anni.

Item, con ciò sia cosa che i messi del Comune dell' Arte de la Lana li quali oggi sono e sono stati per temporali al servigio dei consoli e del camarlengo, non sono nè non sieno

(1) Nel Codice è scritto: *per adota.* Ma il seguire questo modo di grafia, ci avrebbe condotti a riconoscere il sustantivo *adota*, che mai non trovammo in altro luogo. È chiaro come volesse da quei buoni antichi sopprimersi, per evitare l' asprezza, una *r*. Ci parve, adunque, miglior consiglio il tôr di mezzo l' appartenente alla particola *per*, già tanto avvezza (per così esprimerci) alle mutilazioni di tal fatta, in ispecie nel suo accompagnarsi coll' articolo *il;* come in, *Pel*, nelle veci di *Per il* o *Per lo.* — Si osservi anche la stessa lettera mutata in *l* nel *falli* qui prossimo; come nei poco laudati *Pello*, *Pella*, *Pelli* ec.

stati sufficienti, et anco non rendono onore, anzi disnore, al Comune de la decta Arte, imperciò che sono di picciolo tempo et di picciola apparenza infra le genti; imperciò statuimo et ordinamo, che i messi dei consoli e del camarlengo che per temporale saranno, debbiano éssare e sieno due, li quali debbiano almeno éssare d'apparenza di xviij anni. Ai quali messi, et a ciascheduno di loro, sia licito d'avere e di tóllare j denaio per ciascheduna volta, da la prima rinchiesta innanzi di cosa là unde apparesse questione: el quale denaio debbia pagare colui che sarà rinchiesto, et non venisse per la prima rinchiesta. Et questi denari debbiano avere li messi, ultra lo loro salario ordinato.

Capitolo XIV.

De' lanaiuoli li quali avessero lassata l'arte, et ora l'avessero ripresa a fare (1).

Item statuimo et ordinamo, che tutti li lanaiuoli li quali avessero lassata l'arte de la Lana et ora l'avesse (2) ripresa a fare, o fussero tornati a fare la decta arte de la Lana la quale avessero lassata per temporale, e fussero tornati a farla poscia che la piscina nuova e 'l muro d'esse piscine si fece, et non avessero pagate le 'mposte e le spese de la detta piscina e muro; sieno tenuti li consoli che per temporali saranno, d'invenire sollicitamente quelli cotali che così fussero tornati a la detta arte fare; et invenuto, infra uno mese, debbiano averli facti pagare de le decte imposte et dispese in questo modo: cioè, che i consoli debbiano chiamare tre uomini, cioè uno per terzo, li quali sieno secreti, e farli tassare a quelli tre; et quella imposta che lo' sarà posta e facta per quelli tre uomini, sieno tenuti li consoli di cólliarli et di farli cólliare, et poscia non réndare, ma convertirli in utilità dell'Arte predecta. Et se li consoli così non facessero,

(1) Scritto qui, e due altre volte: *affare;* e quindi anche: *affarla.*

(2) Così (cioè: *la vesse*), dimenticata forse l'ultima sillaba, nelle veci di: avessero.

sieno tenuti di pagare la decta imposta di loro (1). Et li consoli che verranno seguenti a loro, sieno tenuti di fare pagare ai consoli vecchi la detta imposta.

Capitolo XV.

De la questione la quale fusse denanzi ai consoli, e non vedessero chiaramente chi avesse la ragione.

Item statuimo et ordinamo, che se avvenisse che alcuna questione fusse dinanzi da li nostri consoli o vero camarlengo, la quale non vedessero chiaramente chi avesse la ragione o no (2) per lo suono de le parole de le parti; che li consoli et camarlengo, di loro albitrio, possansi fare recare dinanzi da loro (3) li libri e le scripture che apparessero de la decta questione, se a loro piaciarà, per invenire lo vero de la questione, senza alcuna promessione che facesse alcuna de le parti di stare a la sentenza de li decti libri o vero scriptura.

Capitolo XVI.

Del prezzo ch' el notaio dei consoli díe tóllare dei richiami, e de l'asaminazione dei testimoni, o d' altre scripture.

Item, conciò sia cosa ch' el capitolo che parla d'avere uno notaio per l'Arte, et (4) non vi si contenga in che modo

(1) Oggi: Del loro o Del proprio; cioè, del loro stesso avere o peculio.

(2) Scritto: *on no*.

(3) Scritto: *dalloro*.

(4) Così nel Testo; ma forse da correggersi in *e'*, riempitiva. Ancora, chi ha senso delle antiche scritture, nelle parole *ch' el capitolo*, sospetterà la forza di *ch' en el* (che nel); e chi delle interpretazioni si piace, potrà in questa tranquillarsi: — conciò sia cosa ch' è (esiste) il capitolo che parla ec., e in esso non si contenga ec. —

debbia essare pagato di sue scripture le quali facesse dei richiami da x soldi in su, et d' esaminazioni dei testimoni, et dei richiami o d' altre scripture; tolla e paghisi secondo che fa la corte maggiore del Comune di Siena. Salvo et inteso, che non debbia avere neente di scriptura da x soldi in giù; ma da x soldi e da inde in su, sì. Et questo capitolo è facto per trovare lo notaio per milliore salario. Et quella medesma vacazione c' hanno (1) li consoli, abbia lo notaio. Salvo et esceptato (2), che di neuno comandamento che li signori, o alcuno di loro, o camarlengo o vero lo notaio (3), possa o vero debbia ricévare alcuno salario o pagamento el decto notaio. Et ch' el notaio non possa tenere ragione per sè solo, se non fusse con lui alcuno dei consoli, o vero el camarlengo.

Capitolo XVII.

Di fare consellio per lo facto de le corde, acciò che si n' abbia buon mercato.

Item statuimo et ordinamo, che i consoli e 'l camarlengo di questa Università sieno tenuti, da inde a uno mese poscia che avaranno iurato el loro ufficio, fare fare consillio dell'Arte de la Lana, e in esso propónare quello che sia da fare sopra 'l facto de le corde, acciò che si n' abbia milliore mercato; con ciò sia cosa che i bactitori dell' Arte (4) de la Lana dicano che le comprano troppo care. E allotta, ciò che per lo detto consellio si ne fermarà, si debbia mandare ad esecuzione.

(1) Scritto: *canno.*

(2) Scritto: *exceptato.*

(3) È qui da sottintendersi: facessero; non bastando di sopra il correggere: *de li signori.*

(4) Per errore, nel Codice: *arta.*

Capitolo XVIII.

In che modo e quando e come si debbia fare parlamento dell'Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che i consoli e 'l camarlengo di questa Università, che per temporale saranno, sieno tenuti e debbiano, la prima domenica del mese di gennaio, fare parlamento di tutti ei sottoposti dell'Arte de la Lana, ei quali ellino potranno avere per bando messo da parte dei decti consoli per la città di Siena, nei luoghi ch' è usato di bandire; e anco per comandamento facto da parte dei decti consoli, per lo messo di questa Università, per tutte le bottighe dei sottoposti de la decta Arte, di qualunque condizione sieno; che tutti debbiano al detto parlamento venire ed éssare quando sonarà la campana del Comune di Siena per lo detto parlamento. La quale campana ei detti consoli sieno tenuti di fare sonare, secondo ch' è usato per a dietro. Nel quale parlamento sieno tenuti e debbiano ei detti consoli fare léggiare tutti ei capitoli e li ordinamenti del Costoduto dell'Arte de la Lana, che a loro parrà che sieno utili a léggiare (1), senza frode. Et ciascuno maestro dell'Arte de la Lana che al detto parlamento non sarà, sia punito in v soldi denari, per ogne volta; et ogne altro sottoposto dell'Arte, di qualunque condizione sia, sia punito in xij denari. E i consoli e 'l camarlengo di questa Università sieno tenuti ei decti bandi tóllare, e puoi non réndare in alcuno modo. Et questo medesimo si faccia e s' intenda, per ciascheduna cosa come detto ène di sopra, in tutte le raccolte che si faranno per eléggiare et per chiamare ei consoli e 'l camarlengo dell'Arte de la Lana. Salvo che chi avesse legittima scusa, non sia costretto di pagare la detta pena.

(1) Scritto: *alleggiare*.

Capitolo XIX.

Ch' e' signori possano spéndare senza consillio infino quantità di xx soldi.

Item statuimo et ordinamo, ch' ei signori possano spéndare, de le cose del Comune dell' Arte, in messi et in altre bisogne, per utilità dell' Arte, insino quantità di xx soldi, senza far consillio.

Capitolo XX.

In che modo li signori possano spéndare e rimunerare chi servirà l' Arte.

Item, a iudici et a notari et balitori di corte possano dare prezzo, et rimunerare di quelle cose che sérviano (1) a me et a li mei (2) compagni per lo Comune dell' Arte, ogne frode rimossa.

Capitolo XXI.

Di réndare ogne cosa in mano del camarlengo.

Item, qualunque cosa a mia mano, o d' altra persona per me, verrà di chelle cose che saranno tolte per la detta Arte, in fra octo dì le darò et arrecarò in mano del camarlengo de la detta Arte, senza frode.

(1) Così, per: servano.
(2) Così, per: miei.

Capitolo XXII.

De quale contrada li due de' signori si chiamino.

Item, si possano chiamare li due de' signori da la porta Salaia in fino a la porta a Camullia et in fino alla porta San Giorgio (1). E quel medesmo s'osservi in coloro che chiamano e' signori.

Capitolo XXIII.

Di sciólliare li signori vecchi (2) da ogne devito.

Item ponemo et ordinamo, che li signori nuovi sieno tenuti di sciólliare et disobligare li signori vecchi, et trarre loro d'ogne devito unde fussero tenuti per lo Comune dell'Arte, et d'ogne condannagione, obbligagione et pegnoramento, el quale facessero per Comune o per signoria de la detta Arte.

Capitolo XXIV.

Che li signori non possano méctare lo Comune dell'Arte in alcuna legagione senza lo consellio.

Item ponemo et ordinamo, che li signori de la decta Arte non possano méctare lo Comune dell'Arte in alcuna

(1) Da questa porta, oggi chiusa e già posta dietro la chiesa di San Giorgio, uscirono le compagnie che si recavano alla battaglia di Montaperti. Tra le soppresse è anche la porta Salaja, già presso la Costarella e al principio di via Galgaria.

(2) Così fu poscia emendato, dove prima erasi erroneamente scritto: *nuovi*. Vedasi il corrispondente luogo nel Rubricario.

legagione, in alcuno modo, senza consellio de li consellieri, o vero de la maggiore parte di loro.

Capitolo XXV.

Che neuno possa éssare signore dell' Arte, se prima non starà cinque anni nell' Arte.

Item ponemo et ordinamo, che neuno possa éssare signore di chesta Arte, se prima non starà v anni nell' Arte de' Lanaiuoli; e sia cittadino di Siena, e sia maestro che faccia panni, et abbi facti per lo detto tempo de' v anni passati, ne la città di Siena.

Capitolo XXVI.

Di fare parlamento.

Item statuimo et ordinamo, che i signori et lo camarlengo possano e debbiano e sieno tenuti di fare, e sia licito a loro di fare parlamento, con adunazione di tutti sottoposti dell' Arte de la Lana de la città di Siena, e di tanta quantità quanta piaciarà a loro d' avere e coadunare in parlamento, secondo et in chel modo che lo' piacerà, et sì come abbisognasse per lo facto dell' Arte de la Lana di Siena.

Capitolo XXVII.

Ch' e' signori non debbiano andare fuore di Siena per cagione di stare oltre xv dì.

• *Item* statuimo et ordinamo, che sieno tenuti ei signori e 'l camarlengo non andare fuore di Siena per cagione di dimorare oltre xv dì, senza licenzia di tutto lo consillio, o vero de la maggiore parte, se non fussero per lo facto del Comune electi o vero mandati. Et chi contra facesse, paghi et sia constrecto di pagare iij soldi, per ogne dì che stesse

oltre li decti (1) xv dì. Et se avvenisse che lo Comune di Siena, o altro offiziale de la città, costregnesse alcuno dei signori ad andare fuore de la città di Siena per alcuna cagione, li altri signori de la decta Arte, et anco el camarlengo, debbiano inde fare consillio dell'Arte, nel quale propongano come ne sia da fare (2) acciò che sia impedito l'andamento di quello signore che volesse éssare mandato; et che neuno del consellio possa o vero debbia consilliare che vada, o abbia paravola d'andare. Et chi contra farà, paghi, per ogne volta, v soldi di denari al Comune de la decta Arte; et li signori sieno tenuti di tòllare essi v soldi, et non réndare.

Capitolo XXVIII.

Di réndare ragione ai signori nuovi et al loro consellio.

Item, sieno tenuti li signori ai detti xxiiij buoni uomini di chesta Arte consellieri nuovi, et ai signori nuovi, et al loro camarlengo, renunziare viij dì anzi la fine del loro termine (3), et dare a quella persona che piaciarà a loro, o vero a la maggiore parte di loro, qualunque cosa a loro soperchiarà de la loro balìa, e di chelle cose che avaranno avute ellino, o vero lo loro camarlengo, o l'uno di loro, o vero altra persona per loro; tracte le decte spese, e se inde ne fussero rinchiesti: se no' rimanesse per paravola del consellio, o de la maggiore parte del consellio. Et debbiano réndare la decta ragione sì com' è scripta in loro libro, et non in somma (4). Et che i consoli nuovi sieno tenuti d'aléggiare iij buoni uomini e leali della detta Arte, uno per

(1) Per errore, nel Codice: *tecti*.

(2) Scritto: *daffare*. E così in altri luoghi.

(3) Esempio ottimo per comprovare la differenza che passa tra le parole Termine e Fine.

(4) Distintamente, e non in complesso e compendio. V. il nostro *Spoglio*, v. SOMMA.

terzo, i quali debbiano ricévare ragione dai consoli e dal camarlengo vecchi del loro officio; et essa ricevuta, débbianla rendere in consellio; et così iurino di così vedere e cercare dai detti signori e camarlengo vecchi. E che cotali tre buoni uomini debbiano avere, per ciascheduno di loro, vj soldi di denari, solamente per lo detto offizio fare.

Capitolo XXIX.

Di cólliare tutte le decime.

Item, sieno tenuti li signori tóllare e cólliare tutte le decime in denari et in pegnora, de li richiami diffiniti da loro et dal loro camarlengo, o vero d'altro giudice per loro diffinite (1), senza frode.

Capitolo XXX.

Di fare giurare elli uomini dell'Arte che non avessero giurato.

Item, sieno tenuti li signori fare giurare tutti li uomini che lavorranno (2) continuamente, de li Lanaiuoli, da xiiij anni in su; cioè coloro che non avessero facto e rinnovellato saramento; senza frode.

Capitolo XXXI.

Quando si debbiano chiamare li signori nuovi.

Item ponemo et ordinamo, che li signori li quali saranno per temporali, sieno tenuti di chiamare e méttare li altri

(1) Così, nè senza omissioni o ridondanze, nel Testo.
(2) Così nel Testo; e forse per sincope di: lavoreranno.

signori, l'una electione la posciaia domenica di novembre, et l'altra electione la prima domenica di giugno. Et sia licito ai signori nuovi, dal dì innanzi che eletti saranno, di fare tutti comandamenti che vedranno che sieno da fare per bene de la decta Arte, in tale modo che non debbia derogare nè sia preiudicio all'officio dei signori vecchi. Et chi no' li ubbidisse, sia punito secondo la forma di questi ordinamenti.

Capitolo XXXII.

Di non ricévare alcuno richiamo, se prima non sarà pagata la decima.

Item, sieno tenuti li signori di non ricévare alcuno richiamo d'alcuno uomo o maschio, se prima non pagarà la decima in denari in chello unde farà richiamo dinanzi a loro. o vero al camarlengo. Salvo che sia renduta la decima a colui che vince da colui che sarà convento. Salvo che colui che farà richiamo, debbia prima mostrare lo pegno al suo devitore, anzi che faccia lo richiamo: et chi nol mostra, perda la decima.

Capitolo XXXIII.

Di fare consellio infra 'l terzo dì, se apparisse alcuna discordia fra' signori.

Item ponemo et ordinamo, che se per alcuno o vero d'alcuno facto de la detta Arte, li signori o vero lo camarlengo saranno in discordia, sieno tenuti li signori, dal die de la discordia a tre dì, fare inde consellio. Et chello che lo consellio tutto, o vero la maggiore parte, sarà in concordia, sieno tenuti di fare.

Capitolo XXXIV.

Di fare méttare bando che dica: Da parte dei consoli dell'Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di fare méctare bando, quando ellino faranno méttare neuno bando, che dica: Li consoli dell'Arte de la Lana. Et questo non si possa innovare per alcuno consellio.

Capitolo XXXV.

Di fare consellio quando si faccia lo Costoduto.

Item ponemo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di fare consellio quando si die fare lo Costoduto; nel quale debbiano chiamare vij constitutarii, li quali debbiano fare et amendare el Costoduto. Li quali costitutarii sì debbiano éssare chiamati per contrade, secondo che sono c' signori; e del mese di maggio si debbiano chiamare, per la decta electione fare.

Capitolo XXXVI.

Che li costodutarii possano stare a loro volontà per fare lo Costoduto.

Item statuimo et ordinamo, che li amendatori di chesto Costoduto possano stare a loro volontà, secondo che piaciarà la oro, in qualunque lugo (1) vorranno stare.

(1) Vedasi la no. 2 a pag. 142. *Lugo* non crediamo noi posto, per contrazione, invece di Luogo; ma, per iscambio di lettera, invece di Loco o Logo: siccome accade in *suno*, per Sono (verbo); *uve*, per Ove;

Capitolo XXXVII.

Che li signori facciano méttare tre volte l'anno bando per la città di Siena, che neuna persona non cómpari nè lana nè stame nè boldroni, nè tolla in pegno, se no' da publici maestri.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di fare méttare due volte l'anno bando per la città, che neuna persona tolla in pegno nè in compra lana nè stame nè boldroni lavati, filata nè isfilata, di chella delli uomini dell'Arte de la Lana, se elli no' la tollesse da publici maestri de la decta Arte, a pena di x libre, se potaranno (1). Dei quali bandi, l'uno si metta del mese di gennaio, e l'altro del mese d'agosto. Et sieno tenuti li decti signori di fare scrivare ei detti bandi nelli atti (2) del Comune di Siena e de la Podestà.

Capitolo XXXVIII.

Che i signori vecchi non debbiano ricévare alcuna decima nè richiamo dal mezzo mese di dicembre innanzi.

Item statuimo et ordinamo, che i signori vecchi e 'l loro camarlengo, che sarà per temporale, non debbia ricévare alcuno richiamo da mezzo dicembre innanzi, nè da mezzo

unde, per Onde, *ugni*, per Ogni; *uncia*, per Oncia; *rumito*, per Romito; *suffismo*, per Sofismo; e fin *tiratuio*, per Tiratojo. V. queste voci nello *Spoglio*, a' loro luoghi. Chi, però, della contrazione volessi farsi difenditore, citar potrebbe i fiorentinismi usitatissimi ancora nel cinquecento: *Giuco* e *Giucare*, nelle voci di *Giuoco* e *Giuocare*.

(1) Intendasi: potranno; e vedasi nello *Spoglio*, POTERE.

(2) Scritto: *nel liatti*.

giugno innanzi; et non possano ricévare alcuna pecunia che dovesse tornare all'Arte detta dal decto mezzo mese innanzi: ma i signori nuovi e lo loro camarlengo debbiano e sieno tenuti di fare e di ricévare quello ch' è decto.

Capitolo XXXIX.

Di chiamare nel primo parlamento tre buoni riveditori de' panni.

Item statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti, nel primo parlamento che faranno, di chiamare tre buoni uomini dell' Arte, uno per contrada; li quali debbiano et sieno tenuti di sentenziare tutti i panni talliati ne le pile, o per cagione de le pile, o vero affumati e fracidi, o che fussero troppo conci o vero poco. Et qualunque cosa i decti tre buoni uomini sopra ciò diçiaranno o sentenziaranno, così debbia éssare observato per messere l' abbate e 'l suo monastero. Et quelli di cui saranno i panni sentenziati, similliantemente debbiano così observare. Salvo se alcuna damnità (1) di panni la quale si dicesse squarciatura o vero rosura, la quale si dicesse facta o non facta ne le pile o per cagione de le pile, i detti iij, anzi che sopra a ciò unde el dubbio apparesse alcuno mendo éssare da fare, debbiansi i decti iij inde certificare da loro medesmi, e da quelle persone da le quali ellino credaranno mellio invenire la verità e la certezza. La quale verità e certezza debbiano avere, et avuta et inde sentenziato (2) da ine ad octo dì, poscia che fie denunziato. Et qual (3) di loro da cheste cose si cessassero, sie punito e condemnato in v soldi di denari al Cumune

(1) Nel Testo è: *dapnità*, dove crediamo omesso il segno della solita *m*; e la correzione è conforme alla protesta per noi fatta nella no. 4, pag. 3.

(2) Due volle sottintendersi il precedente verbo *avere*; cioè: et avere avuta, et inde avere sentenziato.

(3) Per, Qualunque.

dell'Arte. E li consoli e 'l camarlengo sieno tenuti di così tóllare: li quali denari tolti non si possano réndare nè per consellio nè per alcuno altro modo, se quello danno fusse facto ne le pile o per cagione de le pile. E i decti iij debbiano sentenziare i panni che fussero iscipati o guastati ai telai; et simillantemente, debbiano vedere le lane e lo stame e i panni che fussero mal tenti. Ciascheduno de quali iij abbia xx soldi di denari dal Comune dell'Arte per suo feio, e non più. El quale officio duri sei mesi, e non più. Et ciò che li decti iij, o vero li due di loro, sentenziaranno, quelli contra cui sarà sentenziato, e quelli per cui sarà la sentenzia data dai decti iij, o vero da due di loro, sì sia ferma e così debbiano observare. Et sieno tenuti li decti iij andare incontenente, senza frode, quando saranno rinchiesti da alcuno di questa Arte, a rivedere li decti panni, lane e stame. Et si così non observassero, sieno condemnati in xij denari, per ogne volta, quelli ch'è rinchiesto, se non v'andasse. Et sieno tenuti e debbiano sentenziare sì ne' panni poco conci come nel troppo. Et se così non facessero, sì sieno condemnati e' detti riveditori in x soldi per ogne pilata.

Capitolo XL.

Di pónare certi accusatori.

Item statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti di pónare certi accusatori utili et sufficienti, li quali sieno tenuti et giurino di invenire coloro che facessero contra li ordinamenti dell'Arte decta; et poscia che alcuno trovassero fare in contra, debbiano colui dinunziare ai signori et al camarlengo. Et abbiano li accusatori la meità del bando, et l'altra sia del Comune dell'Arte. E i signori sieno tenuti di tóllare le pene e i bandi a colui che avesse fatto l'accesso, poscia che 'l saparanno, secondo la forma del Costoduto. Et ciascuno sottoposto possa accusare, come quelli accusatori: et abbiano la meità de' bandi, et sieli tenuta credenza. Salvo che se alcuno facesse alcuno accesso per lo quale non fusse

pena ordinata, sia punito almeno in v soldi, per lo pergiuro. Salvo che se facesse accesso da maggiore pena (1), sia punito a volontà del consellio dell'Arte, e sia tenuto alli accusatori crédenza. E se non la tenessero, sieno spodestati de la signoria.

Capitolo XLI.

Di trovare tre buoni omini, del mese di dicembre, che debbiano trovare modo come si possa sodisfare el devito dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che i signori decti sieno tenuti, per tutto el mese di dicembre prossimo, eléggiare e chiamare tre buoni e leali uomini de la decta Arte, cioè uno per terzo; li quali sieno tenuti e debbiano trovare modo, come e in quale guisa si debbia soddisfare el devito del Comune dell'Arte, tutto o parte; e poscia, quello che trovaranno, debbiano recare al consellio ordinato. Et ciò che per lo decto consellio sarà stanziato, debbiano li signori mandare a 'secuzione. E i decti tre buoni uomini sieno tenuti, per tutto 'l mese di gennaio, trovare via e modo com' el devito dell'Arte sia soddisfacto, o di pónare pegno de li beni dell'Arte, o per qualunque altro modo a loro parrà; e tutto (2) quello che trovarranno, sieno tenuti di ridúciarlo al consillio. Et se recano cosa che si prenda nel consellio, sia fermo e rato; e se non si prendesse quello che arrecassero nel consellio, sieno tenuti li signori di non lassare escire quello consellio e' decti tre, in fin' a tanto che non avaranno ordinato come 'l devito dell' Arte sia soddisfacto. Et s' e' signori lassassero partire el decto consellio, debbiano (3) pérdare el loro feo. Et questo capitolo s' intenda, se alcuno dell'Arte

(1) Meritevole di maggior pena.
(2) Per errore, nel Testo: *tuttuto*.
(3) È ripetuto nel Codice: debbiano.

avesse prestato all' Arte per alcuna cagione, che li sia soddisfacto.

Capitolo XLII.

Che neuno possa éssare camarlengo, che fusse stato signore.

Item statuimo et ordinamo, che neuno possa éssare camarlengo, che fusse stato signore; nè non possa éssare rivéditore di panni, nè di tele, nè di stame, nè di mali filati, nè di colori.

Capitolo XLIII.

Che l' uno signore faccia ragione dell' altro (1) signore.

Item statuimo et ordinamo, che l' uno signore sia tenuto di fare ragione dell' altro signore, se avarà inde richiamo, secondo che del sottoposto dell' Arte (2). Et l' uno signore sia tenuto obbedire l' altro.

Capitolo XLIV.

Di fare uno consellio per fermare el Costoduto.

Item statuimo et ordinamo, che sieno tenuti i signori fare uno consellio, anzi che sieno chiamati i signori nuovi, poscia che sarà amendato el Costoduto per li amendatori, secondo ch' è usanza; nel quale facciano léggiare quello che

(1) Qui e, a suo luogo, nel Rubricario, come ancora qui presso, è scritto: *del laltro.*

(2) Si riferisce a *fare ragione*, ed è da spiegarsi: secondo che o siccome delle persone sottoposte ec.

sarà trovato et ordinato per li decti amendatori. Et ciò che quello consellio tutto, o vero la maggiore parte agiognarà, o vero sciemarà dell'aggiunto, sieno tenuti, e del menovamento sieno sciolti per ogne capitolo i signori e'l camarlengo e lo notaio de la decta Arte. Salvo che i decti vij amendatori debbiano éssare del numero di quello consellio; et avvenga che sieno in quello consellio, non possano sentenziare alcuno capitulo nel decto consellio.

Capitolo XLV.

Di non donare nè dare nè raccomunare alcuna cosa dell'Arte de la Lana a veruna nè con veruna persona o luogo, senza tre conselli.

Item statuimo et ordinamo, che li consoli de la decta Università et Arte, nè 'l consellio, non possano dare nè donare nè raccomunare nè véndare nè pegnorare a neuna nè con veruna persona, o vero università o luogo, in veruno modo, veruna cosa o beni, mobile o immobile, piccola o grande, di quelli de la decta Università et Arte, senza speziale paravola e licenzia e stanziamento di tre conselli de la decta Arte: li quali tre conselli non si possanò fare in meno tempo di tre die, o vero da inde in su, dal consellio ordinato, con aggiunta di vinti buoni uomini dell'Arte decta. Et se decto et arengato fusse per alcuno, che si dovesse dare o donare o raccomunare; allotta per lo Comune de la decta Arte sia per decto el contrario, senza altro arengatore. Et in quello caso, si debbia partire a pallocte, mettendo in due bossoli del sì o del no; et ciò che allora si ne vinciarà per le due parti del consellio, sia fermo e rato; e non in altro modo. Et in questo non s'intenda le limosine e l'offerte (1) dei ceri che si debbono fare per li capitoli di questo Costoduto; nè lo rimunaramento che si convenisse di fare a le

(1) Scritto: *el lofferte.*

persone che fanno certi servigi all'Arte; nè anco li vinti soldi che li consoli possono dispéndare senza paravola del consellio.

Capitolo XLVI.

Ch' e' signori facciano consellio quando ne saranno rinchiesti da tre buoni uomini per contrada, per mellioramento dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che sieno tenuti li signori e lo camarlengo fare consellio per mellioramento de la decta Arte, quante volte inde saranno rinchiesti da tre uomini per contrada, in quello die che saranno rinchiesti, si sarà anzi terza. Et si fusse di po' terza, sieno tenuti di farlo il secondo die. Et li decti tre sieno tenuti di diciare la cagione a li signori; et se la cagione è mellioramento per l'Arte, facciano quello consellio: altrementi, non sieno tenuti di farlo. Et sieno tenuti di fare el decto consellio quando lo' sarà dimandato, non ostando alcuna paravola che dica: Se parrà ai signori. Et debbiano fare el decto consellio el dì o vero el secondo che lo' sarà dimandato, non obstando alcuno altro capitolo di questo Statuto. Et si così non facessero, perdano xx soldi di denari per ciascuno di loro: li quali denari non si possano réndare in alcuno modo.

Capitolo XLVII.

Di mostrare lo Costoduto.

Item, siano tenuti li signori e lo camarlengo e lo notaio de la decta Arte mostrare lo Costoduto de la decta Arte, cioè quello capitolo che vorrà (1), quando saranno inde rinchiesti, ad alcuno (2) di loro.

(1) *Vorrà*, per Si vorrà, o Altri vorrà, o L'uomo vorrà, sembra lezione (se non altro) difettiva.

(2) Così nel Ms.: se non che, può osservarsi che l' *a* del segnacaso *ad* venne aggiunto da mano posteriore.

Capitolo XLVIII.

Ch'e' signori sieno tenuti, a petizione (1) di ciascheuno sottoposto, di pregare la Podestà e li suoi offiziali, che li sia facta ragione.

Item statuimo et ordinamo, che se ad (2) alcuno sottoposto dell'Arte de la Lana detta sarà mestiere, per alcuno fatto che abbiano a fare, (3) dinanzi a Podestà o Capitano o a giudice del Comune o del Popolo di Siena, che i signori, con quanta compagnia a loro parrà delli uomini (4) dell'Arte, una volta e più, debbiano andare dinanzi a la decta Podestà o a Capitano o a giudice decti, si rinchiesti ne saranno dal sottoposto, o d'altrui per lui; et debbiano pregare affectuosamente quello signore o signori o giudice decti, che a quello sottoposto, per onore e per amore dell'Arte decta, debbiano quello sottoposto mantenerlo in sua giustizia e ragione; et intorno a ciò diciare tutto quello che possa éssare utilità di quello sottoposto e di sua ragione. Et anco debbiano lui aitare da ogne cosa (5) che farà mestiere in difensione di sua ragione, in qualunque parte dentro de la città. Et qualunque sottoposto non ubbidirà el signore di ciò, debbia pagare per pena xx soldi di denari: li quali non si rendano per consellio nè in altro modo.

(1) Qui e nel Rubricario è scritto: *appetitione*.

(2) Nel Codice: *sed*. L'elisione dell' *a* è fatta supporre e l'emendazione è voluta della sintassi.

(3) Qui, o dopo *mestiere*, sottintendasi (come probabilmente omesso): andare.

(4) Scorrettamente, come pensiamo, nel Testo: *delliuomi*.

(5) Così nel Ms., e forse erroneamente, per: *ad* o *de ogne cosa*.

Capitolo XLIX.

Di trovare luogo nel popolo di San Pellegrino, nel quale si facciano le raccolte per li bisogni dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che (1) sieno tenuti li signori nuovi, incontenente ch'avaranno iurato, di trovare luogo convenevole, là unque lo trovano (2) per lo milliore mercato, nel quale si facciano l'aunate de li uomini (3) dell'Arte, e nel quale si possano adunare per le bisogne dell'Arte, senza frode. Nel quale luogo neuna persona debbia fare alcuna sozzura, nè stalla, nè tenere ine alcuna bestia. Et chi contra farà, paghi al Comune dell'Arte, per ogne volta, x soldi di denari: e' quali denari réndare non si possano en nalcuno modo. Eccetto le bestie che vi stessero caricando o scaricando, quando andassero o venissero da le gualchiere, o chi ve le ponesse nel decto modo; ei quali non sieno tenuti a questo bando.

Capitolo L.

Che i signori e 'l camarlengo sieno tenuti di cólliare tutte la poste vecchie.

Item statuimo et ordinamo, che sieno tenuti li signori nuovi e 'l camarlengo di cólliare tutte le poste nuove e vecchie, e condennagioni, e ogne denaio che dovesse tornare al Comune dell'Arte. Et qualunque pegno venisse a mano del camarlengo, quelli cui sarà, lo debbia avere ricolto da ine a xv dì poi che sarà tolto; e se no' lo avesse ricolto dai decti

(1) Incontrasi qui nel Testo, vanamente, la parola: *signori.*

(2) Così pone il Ms.; ma parrebbe da leggersi, alla senese: *trovarranno.*

(3) Scritto: *del huomini.*

xv di innanzi a due dì, li signori sieno tenuti di devetarlo dell'Arte. Et se i signori così non observassero, perdano ellino e 'l camarlengo la meità del loro salario; e i signori nuovi sieno tenuti di così tóllare ai signori e al camarlengo vecchi, se non observassero come di sopra è detto.

Capitolo LI.

Di fare devetare chi non ubbidisse le comandamenta dei consoli; e de la pena di chi non tenesse el divieto.

Item statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti di fare divetare tutti coloro che non pagano la loro imposta dell'Arte; et anco tutti coloro che fallano le comandamenta dei consoli e del camarlengo e del notaio. E chi li tenesse (1) puoi che fussero divetati, sieno tenuti li signori di constrégnare coloro che i (2) tenessero, di pagare la 'mposta di coloro che fussero divetati.

Capitolo LII.

Di mandare ad esecuzione li stanziamenti del consellio.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di fare quello ch' el consellio darà et imporrà a loro per tutto el loro termine, per ogne consellio che faranno ne la loro balìa.

(1) É da sottintendersi: a bottega, a' servigi o simile.
(2) Per: li.

Capitolo LIII.

Quando abbisognasse ai signori di dare o ricolte o pegnora.

Item statuimo et ordinamo, che se li signori de la decta Arte saranno in alcuno affare per lo quale convenga loro dare pegnora o vero ricolte, possano chelle dare. Et se damno ne sostenessero li signori, o vero le ricolte le quali mettessero per ciò, lo Comune dell'Arte decta sieno tenuti di satisfare elli signori (1) e ristorare lo damno che n'avessero a loro difensione. Et se alcuno de li sottoposti de la decta Arte negarà di non volere entrare e stare ricolta per loro decto o (2) facto, li signori possano lui punire a loro volontà, se non mostrasse iusta scusagione di non potere entrare in ricolta.

Capitolo LIV.

Che li signori debbiano avere appo sè tutti li capitoli del Costoduto del Comune di Siena, che favellano di ridúciare l'aqua in Fonte Branda.

Item statuimo et ordinamo, che i signori, e anco el camarlengo dell'Arte, sieno tenuti d'avere appo sè tutti li capitoli del Costoduto del Comune di Siena che favellano di ridúciare l'acqua in Fonte Branda; et avuti li capitoli, éssare colli amici dell'Arte, e procacciare sì coi priori di..... (3)

(1) Tal'è la interpretazione che noi qui facciamo del Ms. Il quale ha, dopo *satisfare*, punto fermo; seguendo: *E li signori*.

(2) Manca quest' *o* espresso nel Codice, perchè fognato, siccome crediamo, nel precedente.

(3) Manca, per certo, alcuna parola, benchè nessuno spazio vuoto apparisca nel Ms. La parola qui omessa è (forse): *Libertà*.

e col camarlengo e coi Quattro e colli altri officiali, che quelli capitoli sieno mandati ad esecuzione e compimento. E non ne sieno tenuti a saramento.

Capitolo LV.

Che la festa di santo Ambrogio sia guardata.

Item statuimo et ordinamo, che all' onore di messere santo Ambrogio, ei signori sieno tenuti di fare comandare fra i sottoposti, che la festa di messere santo Ambruogio sia guardata, sotto pena di xx soldi di denari. Et questa addizione, cioè di xx soldi, sì ène fatta per messere Pace, sindaco del Comune di Siena.

Capitolo LVI.

Che la festa di santo Antonio sia guardata.

Item statuimo et ordinamo, ad onore di Dio e di messer santo Antonio, che li signori dell' Arte de la Lana sieno tenuti di fare comandare ai sottoposti, che la festa di messere santo Antonio debbiano guardare. Et chi contra facesse, sia punito in x soldi, per ogne volta.

Capitolo LVII.

Di non dare all' Abbadia alcuno denaio, se prima non fanno al Comune dell'Arte tutte le carte che debbono fare.

Item statuimo et ordinamo, ch' ei signori e lo camarlengo sieno tenuti di non dare nè fare dare alcuno denaio all'Abbadia, o vero ad alcuna persona per l'Abbadia, dei denari che debbono avere da le gualchiere, se prima l' abbate e i monaci non fanno tutte le carte che debbono fare al Comune dell' Arte.

Capitolo LVIII.

Di fare giurare tutti coloro che portano le cose delli uomini dell'Arte a vectura.

Item statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti di fare iurare tutti coloro che portano le cose delli uomini de la decta Arte ad vectura con bestie e senza bestie, li quali non avessero iurato, che serviano (1) d'esso mestiere tutti li maestri dell'Arte, e tegnitori e vagellari, bene e lealmente; e d'esso servigio non facciano, contra di loro, posta nè lega del prezzo o de la vectura de le cose che portano. Et chi contra farà, sia condamnato in v soldi al Comune de la decta Arte, per ciascheuna volta. Et qualunque e dei portatori o dei vecturali detti debbia e sia tenuto di portare (2), el lavorio el quale portasse debbia ridúciare esso nel medesimo di che elli lo portasse, a la bottiga di colui cui fusse el lavorio, o là 've elli volesse in Siena, sotto la detta pena, per ciascheuna volta, per ciascheuno di loro. Et li consoli sieno tenuti, da che avessero iurato el loro officio ad uno mese, di farsi venire innanzi li vecturali che usano di portare le cose dell'Arte, e farsi dare sicurtà di così observare come di sopra si contiene, sotto la decta pena.

Capitolo LIX.

Di pónare C libre di denari annualmente, per sodisfare el devito dell'Arte.

Item, sopra el facto come si possa soddisfare lo devito dell'Arte, statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti di pónare c libre nell'Arte annualmente, introattanto che lo

(1) Servano. Nè può non ripensarsi agli elementi che compongono il lat. *serviant*.

(2) Cioè, per la forza del prestato giuramento.

devito dell' Arte sarà satisfacto, per pagare le decte c libre; e li consoli e lo camarlengo e li altri officiali dell' Arte. Et pongasi per panno in quel modo che si possa per pagare le guardie de le gualchiere, e a coloro che non fanno i panni; cioè tegnitori, conciatori, tessitori e tessectrici (1), e stamaiuoli e lanovendoli e cervolatori e cruari e cartorare, che non facciano panno. Et sieno tenuti li signori di chiamare iij buoni uomini, uno per terzo, li quali (2) pongano li decti denari ai detti sottoposti, bene e lealmente, per tutto el mese di gennaio; e paghinsi di paga in paga, secondo che li denari de le gualchiere e l' altre rendite si convertano nel devito vecchio dell' Arte.

Capitolo LX.

Dei denari che si pongono per pilata di panni, per sodisfare lo devito dell' Arte de la Lana.

Statuimo et ordinamo, che per sodisfare lo devito dell' Arte de la Lana, si pongano viij denari per pilata di panni del Garbo, et vj denari per pilata dei panni grossi, e iiij denari per pilata di panni bassetti, e iiij denari per pilata de le mezze lane, e ij denari per ogne vagello, a' vagellari. Et ogne vagello (3) sia tenuto di rinunziare a lo scriptore dell' Arte ogne semmana quanti vagelli porrà. Et qualunque vagello così non rinunziasse, sì debbia pagare lo doppio. E li conciatori debbiano pagare, di quanti panni conciano, d' ogne quattro panni uno denaio. Et qualunque lanaiuolo o sta-

(1) Per errore d' omissione, nel Cod.: *tesecti*. Ma vedasi il capitolo LXX.

(2) *Quali* è vanamente replicato nel Manoscritto.

(3) Così pone il nostro Testo: e potevasi correggere: *vagellaro*, se quasi immediatamente non seguitasse: « Et qualunque vagello così non » rinunziasse ec. ». Vagello, dunque, ha qui forza di significare il medesimo che Vagellaro: di che vedi il nostro *Spoglio*.

maiuolo vendarà stame di Garbo filato, paghi vj denari del centenaio; e d'ogne altro stame grosso, paghi iiij denari del centonaio. E i signori sieno tenuti di fare giurare lo scriptore, che non debbia pesare neuno stame che elli no' lo scriva; et ogne sottoposto dell'Arte, di pesare e di farlo scrivare el venditore e 'l comparatore. Et chi non facesse pesare, paghi per ogne volta v soldi di denari, per pena; li quali denari non si possano réndare nè per consellio nè in neuno altro modo.

Capitolo LXI.

Di maiestri nuovi, che fussero denunziati che non avessero pagato el dricto dell'Arte.

Con ciò sia cosa che palesemente si dica en fra' sottoposti dell'Arte de la Lana, che ne la decta Arte ànc maestri nuovi che non ànno pagato el dricto dell'Arte; e di questo pare che sia grande resia tra li uomini (1) dell'Arte: statuimo et ordinamo, che se alcuno de' sottoposti dell'Arte fusse denunziato per maestro che non avesse pagato el dricto dell'Arte, e' signori sieno tenuti per saramento, enfra xv dì poscia che denunziato fusse, mandare per colui che fusse denunziato, e domandare lui per saramento nuovo se fusse maestro; e se confessarà che sia maestro e non avesse (2) pagato el dricto dell'Arte, e' signori sieno tenuti di constrégnare lui a pagare el dricto dell'Arte. E se non confessarà, li signori sieno tenuti, enfra 'l decto tempo, farne diligente inquisizione, in questo modo: che i signori debbiano mandare per colui che dinunziarà, e farsi dare per scripto xv maestri dell'Arte, v per terzo, et essamináreli sopra la decta inquisizione; e se provato fusse contra lui, che fusse maestro dell'Arte de la Lana, per due testimoni di verità o vero per v di fama, e' signori sieno tenuti di fárelo pagare el dricto dell'Arte, si

(1) Scritto. *tralliuomini.*
(2) Nel Testo: *non navesse.*

come si contiene nel capitolo di questo Constoduto. Et nientemeno, li predecti signori possano e debbiano tale maestro el quale le predecte cose negarà, secondo che di sopra si contiene, di condampnarlo in xx soldi di denari. Et questa addizione è facta per messere Pace, sindaco del Comune di Siena.

Capitolo LXII.

Che i signori dell' Arte de la Lana si chiamino nel luogo dei Frati Predicatori.

Item statuimo et ordinamo, che i signori dell' Arte de la Lana che si chiamano in calende (1) giugno, si debbiano chiamare al luogo dei Frati Predicatori, secondo che si chiamano in calende gennaio.

Capitolo LXIII.

De la electione del sindaco dell' Arte de la Lana.

Item statuto et ordinato è, ch' e' rectori dell' Arte de la Lana, e i consellieri e l' Università de la decta Arte, facciano et órdinino uno buono e leale sindaco per cagione de le questioni e de le liti ch' avarà el decto Comune de l' Arte de la Lana; et spezialmente per accusare e per denunziare, quando bisognarà, a la Podestà e a' giudici del malefizio del Comune di Siena tutti li accessi e malifizi (2) e quasi malefici ei quali si commettessero ne la (3) decta Arte, od alcuno de la decta Arte, od alcuno dei sottoposti de la decta

(1) Scritto, qui ed altrove: *Kalende.* Dove fosse allora il « luogo dei Frati Predicatori », si raccoglie dal seguente cap. LXXXV.

(2) Scritto, qui: *malifiti*, e appresso, tre volte (senza gli accenti che si aggiungono per chiarezza), come facemmo imprimere.

(3) Alla latina, per: contra la, a danno della, e simili.

Arte, per alcuno sottoposto o non sottoposto de la decta Arte; e maggiormente de' furti li quali si facessero de le cose de la detta Arte, et che aspectano a la decta Arte. El quale sindico giuri a le sante Dio guagnele, bene e sollicitamente, a buona fede, senza frode, tutti e' decti malefici, o quasi malefici, che si commettessero ne la decta Arte, o contra alcuna persona de la decta Arte, e tutte le robbarie et furti che si faranno di qualunque cose che a la decta Arte appertengano, accusare e denunziare a la decta Podestà, o giudici del maleficio. Et se alcuno de li decti accessi, o quasi, non denunziarà, come decto è, el decto sindaco sia condannato per li signori de la decta Arte a pagare a la decta xx soldi di denari senesi.

Capitolo LXIV.

Che i signori sieno tenuti di ricévare ogne denunziagione et accusa che si facesse dei sottoposti dell' Arte.

Statuto et ordinato è, che i signori de la decta Arte sieno tenuti di ricévare ogne denunziagione et accusa la quale si facesse d'alcuno sottoposto dell' Arte de la Lana, di furto, o di qualunque altro maleficio; e al decto sindaco, o vero a l' avocato dell' Arte, darla infra due dì poi che l' avaranno avute; e ad essi od alcuno di loro dire che procedano sopracciò dinanzi a la Podestà, o vero a giudici, sì come di sopra si contiene.

Capitolo LXV.

Che i signori dell' Arte de la Lana sieno tenuti d' avére uno buono giudice, el quale faccia l' avocagioni che bisognaranno al Comune dell' Arte.

Statuto e ordinato è, che i signori e i consellieri de la

decta Arte sieno tenuti d'aeléggiare (1) e d'avere uno buono e leale giudice savio (2), el quale giuri a le sante Dio guagnele, a buona fè, senza frode, quando sarà rinchiesto dai signori o dal decto sindaco o d'alcuno d'essi, fare l'avocagioni che bisognaranno al Comune dell'Arte predecta; et dare e conselliare ciascuno consellio, e difensione di consellio, che bisognarà all'Università dell'Arte de la Lana; e fare lealmente ogne avocagione che bisognarà a la decta Università, a la rinchiesta dei decti signori e sindaco, o d'alcuno di loro; rimosso ogne vizio et ogne malo intendimento.

Capitolo LXVI.

Che i signori sieno tenuti, con quella compagnia che a loro parrà, d'andare a li statutari nel tempo che si fanno li Statuti.

Statuto et ordinato è, che i signori dell'Arte de la Lana sieno tenuti e debbiano, nel tempo che si faranno li Statuti del Comune di Siena, d'èssare con quei savi uomini ch'a loro (3) parrà, et andare a li statutari del Comune di Siena; et pregare loro da parte del Comune dell'Arte, che lo' debbia piacere di méctare ne lo Statuto del Comune di Siena uno statuto, nel quale si contenga che neuna persona non possa nè debbia trarre di Siena neuno filato, nè di lana nè di stame, sotto certa pena; con ciò sia cosa che 'l (4) Comune dell'Arte de la Lana ne riceva grandissimo danno e grande inganno. Et intorno a queste cose dicano (5) ch'ei cognosciaranno utili et onorevoli per lo Comune dell'Arte predecta.

(1) Di questo verbo e di *Aeleggere*, nel senso stesso di Eleggere, si veda lo *Spoglio*.

(2) Nel senso di Giureconsulto, Perito di leggi.

(3) Scritto: *calloro*.

(4) Questo articolo, necessario (se non altro) alla semplicità dello stile, era stato omesso nel Ms.

(5) Altra omissione sembra qui essere di non so quai termini; ma che potrebbero anch' essere: quelle cose; o: quelle parole.

Capitolo LXVII.

Che sieno electi tre uomini dell'Arte, li quali si facciano dare scripte ai frati di Camporeggi tutte le feste principali.

Et sieno tenuti ei signori dell'Arte, per tutto 'l mese di gennaio, eléggiare tre uomini dell'Arte, uno per terzo, ei quali sieno coi frati di Camporeggi, et farsi dare scripte tutte le feste principali dell' anno. Et quelle cotali feste che saranno così arrecate per quelli tre uomini, debbiano fare scrivare li signori nel Costoduto dell'Arte, et poscia fare comandare a tutti li sottoposti dell' Arte, che le debbiano guardare. Et qualunque de' decti sottoposti non guardasse le feste così comandate, paghi per ogne volta al Comune dell'Arte x soldi di denari. Eccetto tegnitori, cardatori di panni e tessitori, o tenditori di lana o di stame, et gignori, e lavorenti ad uscia chiuse (salvo che non si possa báttare ad arco nè pectinare nè vergheggiare), e' quali non sieno tenuti di guardare le feste predecte. Et ciascuno possa véndare e comprare panni e lana o altra mercanzia ne le decte feste senza bando alcuno. Et tenditori di panni, li quali si possano téndare senza bando alcuno.

Capitolo LXVIII.

Di non fare credenza d' alcuno panno.

Item statuimo et ordinamo, che sieno tenuti li signori comandare per saramento, nel primo parlamento che faranno, a tutti li sottoposti de la decta Arte, che neuno dell'Arte de' Lanaiuoli faccia nè faccia fare alcuna credenza d' alcuno panno ne la città di Siena, o vero nel contado di Siena; nè dare nè fare dare neuno panno a li comparatori; nè dare nè fare dare, nè portare nè fare portare, nè per se nè per altrui, in neuno luogo a li comparatori; nè trarre nè fare trarre

neuno panno de la bottega sua, se prima non sarà a lui pagato lo prezzo, nè per cagione di comandigia nè in altro modo: ma sia licito a' venditori dei panni portare e mandare panni a tóndare e a rivedere, cioè a rimendare, standone li venditori in possessione dei panni, et non li comparatori. Salvo che possano véndare e fare credenza a li sottoposti dell'Arte, ed a sua madre et a suo padre, et a suo filliuolo e filliuoli, et a le molli (1) loro. Ma non si possa fare la decta credenza a neuno sottoposto dell' Arte, se non s' obligasse del prezzo per carta di guarentigia d' uno vestimento per suo dosso; e non altrimenti. Et chi contra farà, sì paghi LX soldi di denari per nome di pena, per ogne pezza; e poscia no' li sieno renduti. Et che neuno panno si possa mandare a bottiga di neuno tegnitore, nè in altro lugo (2), se prima non è pagato el prezzo interamente. Et che li consoli sieno tenuti, per tutto el mese di maggio, farne fare speziale comandamento al loro messo per ogne bottiga de' Lanaiuoli, che così debbiano observare. Et che abbia luogo da queste prossime calende (3) di gennaio in perpetuo; et non si possa mutare per alcuno consellio nè in altro modo. Et facto fue in anno Domini Millesimo CCLxxvij, indictione vj. Et questo fue facto perchè non potevano éssare pagati li uomini dell' Arte del loro avere. Et possansi provare le predecte cose tutte per uno testimono (4) di verità, o vero tre di fama. Et sieno li testimoni di buona fama.

(1) Così scritto (nè mal si attaglia dopo *filliuoli*), invece di: mogli. E i nostri lettori ricordano ancora d' aver veduto: *mellio*, *milliore*, *consillio* e *consellio*, *somilliante*, ec

(2) V. la no. 1 a pag. 161. Dopo questa parola venne posteriormente aggiunto nel Codice: « se non com' è decto ».

(3) *Proxime Kalende*, nel Testo.

(4) Così nel Manoscritto. V. nel nostro *Spoglio*, TESTIMONANZA.

Capitolo LXIX.

Di chiamare uno accusatore segreto sopra a coloro che furassero, o che vendessero le cose furate.

Item statuimo et ordinamo, che li signori e 'l camarlengo e lo notaio, cioè ciascheuno di loro, sieno tenuti di chiamare uno accusatore secreto sopra a denunziare chi furasse, tollesse, vendesse o comprasse le predette cose, od alcuna d' esse (1). E ciascheuna persona possa denunziare le predecte cose; e qualunque denunziasse e provasse le predecte cose, secondo che decto di sopra è, (2) debbia avere c soldi di denari, de la pecunia dell' Arte: e' signori e lo camarlengo sieno tenuti di pagare li decti c soldi: et sia tenuto credenza a l' accusatore.

Capitolo LXX.

Di mantenere ell' antiche (3) consuetudini et usanze dell' Arte de la Lana.

In prima statuimo et ordinamo, che tutti e ciascheuno sottoposto de la decta Università et Arte; cioè lanaiuoli, tegnitori e vagellari d' ogne colore e condizione, conciatori dei panni delli uomini de la detta Arte, tessitori e tessitrici, bat-

(1) È chiaro come queste parole fossero scritte con poca avvertenza o memoria nella prima compilazione. Per il che, giustamente, un posteriore ma pure antico emendatore scriveva ne' margini, a guisa di correzione, quest' altre: « lana, o vero stame, o vero panno, o vero al» cuna cosa che apartenga ad Arte di Lana ».

(2) Sono qui frapposte queste parole, che abbiamo soppresse perchè fuori di luogo, come riferentisi al ladro, non all' accusatore: « farà » dipégnare (scritto: *di pengnare*) a le spese dell' Arte »:

(3) V. la no. 1 a pag. 142.

titori e pettinatori, e tutti e ciascheuni lavorenti de la decta Arte e d'esso mestieri, che sono e saranno sottoposti de la decta Università et Arte; sieno tenuti, e ciascheduno sia tenuto, di servire e mantenere, intra loro e ne la decta Arte, tucte e ciascheune antiche consuetudini et usanze de la decta Arte, e per essa cagione; e fare et adoperare intra loro secondo che sono usati di fare et observare per antica consuetudine. Et chi contra farà, sia tenuto di pagare al Comune et a la detta Università x soldi di denari per pena, a volontà et al comandamento de li consoli de la decta Università, per ciascheuna volta. *Item*, che i decti consoli sieno tenuti di fare observare, ne la decta Arte, intra i decti sottoposti, tutte le predecte cose; et cólliare la decta pena et farla pagare.

Capitolo LXXI.

Che sieno electi iiij uomini, li quali debbiano rivedere le lane che si tengono.

Item statuimo et ordinamo, che i signori de la decta Arte sieno tenuti d'aeléggiare iiij uomini de la decta Arte; cioè uno del Casato (1), e tre di porta Salaia infino a la porta a Camullia; li quali sieno tenuti di rivedere le decte lane che si tengono, quando lo' fusse decto o per tegnitore o per alcuno altro sottoposto dell'Arte. Et li decti riveditori bastino, cioè dall'uno gennaio all'altro. Et non debbiano avere alcuno salario; et neente meno, ei consoli sieno tenuti di farli chiamare, et ellino che saranno chiamati, el loro officio fare. Et se i decti riveditori non andassero a rivedere le decte lane quando ne fussero rinchiesti, paghino v soldi di denari, per ogne volta; li quali non si possano réndare in neuno modo.

(1) Una delle contrade o vie, in allora, più popolate della città, e in ispecie da mercatanti.

Capitolo LXXII.

Di fare andare l'acqua che trabocca da Fonte Branda, ne le piscine.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di fare andare e condúciare l'acqua che trabocca di Fonte Branda, ne le piscine dell'Arte, se fare si può per prezzo convenevole.

Capitolo LXXIII.

Che i sottoposti dell'Arte de la Lana non sieno tenuti d'osservare alcuno capitulo di questo Costoduto per saramento.

Item, con ciò sia cosa che li uomini dell'Arte de la Lana caggiano in molti pergiuri, perchè none observano e' capitoli di questo Constoduto ai quali essi so' tenuti a saramento: volendo cessare essi pergiuri, statuimo et ordinamo, ch'e' sottoposti dell'Arte de la Lana non sieno tenuti a saramento d'osservare alcuno capitolo di questo Costoduto: ma, niente meno, e' signori sieno tenuti di tóllare a loro, o ad alcuno di loro che facesse contra ad alcuno capitolo del detto Constoduto, la pena o vero lo bando che in esso (1) Costoduto si contiene, avendone quella prova che si contiene nel Costoduto. Salvo che questo capitolo non preiudichi el capitolo che favella di non fare credenza; e al capitolo che favella che i panni albagi e brunelli, di lane grosse o vero agnelline, non si possano tirare; e al capitolo che favella che accia con istame non si possa ordire ne téssare; nè al capitolo che

(1) Scritto: *in nesso*. Gli è lo stráscico, più volte fatto osservare, della lettera *l*, che non di rado ripetesi nell' altra liquida *n*. Così altrove osservammo, e potrebbe osservarsi: *in nuna*, per in una; *in nalcuno*, per in alcuno; ec.

favella che pelo nè altra lana divetata (1) non si possa lavorare (2); nè al capitolo che favella che neuna lana a filatoio si possa méttare in panni bassetti: lo quale capitolo (3) tutti e' sottoposti sieno tenuti d' osservare a saramento, e' signori sieno tenuti di punire sì come nel Costoduto si contiene. Salvo et inteso, che neuno sottoposto non sia tenuto al saramento di neuno capitolo di questo Costoduto, ma sieno tenuti a la pena pagare, o vero bando, solamente. Et anco sia inteso che neuno sia tenuto la pena pagare se non ne fusse accusato.

Capitolo LXXIV.

Di comandare a li tegnitori del guado, che neuno di loro ponga vagello, che non sia dell' Arte.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti comandare per saramento a li tegnitori del guado, che non pongano vagello d'alcuno uomo lo quale sia di fuore dell'Arte, senza paravola de li signori, nè tenga (4) lana nè stame. E chi contra farà, paghi lx soldi di denari, et poscia non sieno renduti. Et questo facemo per li panni furati e per molte rie cose che possono divenire.

Capitolo LXXV.

Di provvedere sopra el facto de' vagelli.

Item statuimo et ordinamo, che i signori decti sieno tenuti, con consellio di xij uomini de la detta Arte, provvedere

(1) Nel Testo, e supponiamo per errore: *divettata*. V. DIVETATO, nello *Spoglio*.

(2) Così corretto da mano meno antica; laddove prima era scritto: *lavare*.

(3) Così nel Ms.; ma pare da emendarsi: *li quali capitoli*.

(4) Vedasi la no. 2 a pag. 132, e il nostro *Spoglio*, TEGNERE.

e sollicitamente inténdare sopra facto (1) di pónare li vagelli, sì che li omini de la decta Arte possano éssare bene e utilemente serviti.

Capitolo LXXVI.

Che i vagellari e tegnitori debbiano pesare le lane e li stami li quali tengono.

Item statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti, per tutto 'l mese di gennaio, fare comandare ai vagellari e ai tegnitori d'ogne colore, che debbiano pesare lane e stame el quale tengono, delli uomini dell'Arte, a peso di bilance dricte (2), et a peso di dodicina, e di libre addrictate a peso di dodicina (3); e none ad altro peso. Et chi contra facesse, paghi e pagar debbia al Comune dell'Arte x soldi di denari, per ciascuna volta; e' signori sieno tenuti di così tóllare, et non réndare in alcuno modo. Et ciascheuno possa dinunziare; e siali creduto a la sua dinunziagione; et abbia la meità del bando.

Capitolo LXXVII.

Che i consoli procurino d'avere lo capitolo del Costoduto del Comune di Siena, che favella de le città che facessero alcuno divieto in danno dell'Arte de la Lana.

Statuimo et ordinamo, che i consoli che sono e che per temporale saranno, sieno tenuti, da ine ad uno mese poscia ch'avaranno (4) giurato el loro officio, d'avere appo loro

(1) Modo che sa del latino, invece di: sopra 'l facto.

(2) Per quello che oggi direbbesi: giuste o esatte.

(3) Non dubitiamo dell'errore qui corso nel Testo, ove leggesi: *docina*.

(4) Scritto: *cavaranno;* come altrove leggevasi (Cap. LXIII, lin. 4): *cavarà*.

el capitolo lo quale è scritto nel Costoduto del Comune di Siena, in follio..... (1), che favella che qualunque città facesse neuno divieto che pertenesse a danno all'Arte de la Lana, o qualunque altro capitolo fusse utile al Comune de la detta Arte; et avuti li decti capitoli, sì debbiano èssare coi consoli de la Mercanzia incontenente, senza frode, e con loro insieme ordinare e tractare et andare a Podestà et a Nove, e là unque bisognasse, a tractare et ad ordinare tutto quello che fusse bene et utilità de la Mercanzia e dell'Arte de la Lana de la città di Siena.

Capitolo LXXVIII.

Di fare compire la via che comincia a Santa Maria a Pilli (1) e vanne in fino a la Valle di Querceto.

Item statuimo et ordinamo, che i signori che per temporale saranno, sieno tenuti, da puoi ch'avaranno giurato el loro officio ad uno mese, di dare opera con effecto, e con effecto èssare dinanzi al giudice et ai signori de le vie, ad fare compire la via che s'incomincia (2) a Santa Maria a Pilli, e passa per lo padule e per Stilliano, e vanne infino in Valle di Querceto; con ciò sia cosa che sia molto utile per andare a le nostre gualchiere. Et d'essa via, perchè si faccia, el Comune dell'Arte à pagato x libre; e molte altre imposte ne sono a cólligare da altre comunanze, che non ànno pagato: per la qual cosa la via non si compie. E ciò si contiene nel capitolo del Costoduto del Comune di Siena, che la decta via si debbia fare.

(1) Qui è nel Codice mezza riga in bianco.

(2) Scritto, e nel Rubricario ed appresso: *appilli*. Una tale strada, oggi detta ancora di san Rocco a Pilli, fa parte della via Grossetana.

(3) *La via chessim comincia:* grafia del Testo. Così poco appresso: *per chessi faccia*.

Capitolo LXXIX.

Che si debbiano mandare a le gualchiere due buoni uomini segretamente.

Item statuimo et ordinamo, che i consoli e 'l camarlengo che per temporale saranno, sieno tenuti e debbiano andare o vero mandare due buoni uomini di questa Arte sottoposti, secretamente, a le gualchiere dell' Arte, due volte in sei mesi del loro consolato; cioè una volta nei primi tre mesi, e l' altra nei tre mesi seguenti: et debbiano provedere se le cose dell' Arte sono mantenute in stato, secondo che ne la promissione de le carte si contiene. Et debbiano andare o vero mandare e' decti consoli, come decto ène, a le spese del Comune dell' Arte; e debbiano renunziare li signori in consellio quello che trovaranno; e quelli due che v' andassero per mandato de' signori, sieno tenuti di rinunziare ai consoli quello che trovassero.

Capitolo LXXX.

Ch' el camarlengo sia tenuto di scrivare tutte le possessioni che noi avemo coll' Abbadia ad Torri (1).

Item statuimo et ordinamo, ch' el camarlengo ch' è oggi, et che saranno per innanzi, sieno tenuti di scrivare nel loro libro de le tavole tutte le possessioni e le massarizie e le carte che noi avemo coll' Abbadia a Torri, del facto de le nostre gualchiere. Et qualunque camarlengo si trovasse che le predecte cose non avesse scripte, si debbia pérdare XL soldi di denari, del suo salario: la quale pena non si possa

(1) L' antica abbazia di Santa Mustiola a Torri, in Val di Merse, fu già dei Monaci Vallombrosani; poi donata dal pontefice Pio II alla mensa arcivescovile di Siena.

réndare nè per consellio nè per altro modo. Et così s' intenda di camarlengo in camarlengo.

Capitolo LXXXI.

Di dare studio et uópera che pace sia ne la città di Siena.

Item statuimo et ordinamo, ch' ei consoli sieno tenuti di dare studio et uopera (1), per loro e per li loro sottoposti, che pace e concordia sia ne la città di Siena, se potranno (2).

Capitolo LXXXII.

Ch' e' consoli debbiano trovare guardie che guardino li panni de' tiratoi di Camporeggi.

In prima (3) statuimo et ordinamo, che i consoli et lo camarlengo de la detta Arte, sieno tenuti e debbiano, poscia ch' avaranno giurato el loro officio ad viij die, trovare le guardie ei quali guardino ei panni de' sottoposti de la decta Arte (ei quali panni rimangono la nocte fuore appo i tiratoi (4) di Camporeggi), per lo milliore salario che i decti consoli e camarlengo avere potranno, a le spese di coloro di cui saranno essi panni.

(1) Si noti la medesimezza colla frase latina: *studium et operam dare.*

(2) Curiosa e un po' anche epigrammatica condizione

(3) Questa voce (come ne' Testi per lo più scrivesi) *Imprima*, dovunque ella s' incontri fuori che al principio di uno Statuto o Breve qualsiasi, può giustamente prendersi come indizio di aggiunte fatte a qualche più antica compilazione. Comunque sia, non appare qui differenza alcuna di caratteri nel nostro Testo, formato, secondo che già dicemmo di credere, nel 1298.

(4) Nel Ms.: *a poi tiratoi.*

Capitolo LXXXIII.

Che si debbia fare una cassetta ne la quale si mettano le púlizie (1).

Con ciò sia cosa che molti furti e fraudi continuamente si facciano intra i sottoposti de la decta Arte, furando e fraudando lane e stame e panni ed altre cose dei sottoposti de la decta Arte; li quali decti escessi e furti non sono puniti, imperciò che coloro che sanno essi furti éssare facti, et coloro di cui sono essi furti e le cose tolte, per molte cagioni, essi furatori non denunziano nè accusano: statuimo et ordinamo, ch' el Comune de la decta Arte debbia avere una cassetta forata, ne la bottiga de la decta Arte; e li consoli e 'l camarlengo de la decta Arte debbiano fare fare essa cassetta a le spese de la decta Arte; ne la quale cassetta sia tenuto e debbia ciascheduno sottoposto de la decta Arte el quale sapesse esso furatore, per saramento accusare e denunziare cului e coloro cotali furatori in scripto, in una pùlizia, et essa pùlizia debbia méctare in quella cassetta col nome et col soprannome d' esso furatore, cum due testimoni di verità, o vero V̇ di fama. Et essi consoli e camarlengo sieno tenuti di cercare essa cassetta una volta ogne xv dì, per esse púlizie. Et esse púlizie e denunziagioni trovate, debbiano (2) essi consoli e camarlengo fare de le predecte cose consellio di tre buoni uomini per terziere; et ciò che de le predecte cose sarà per essi stabilito, li decti consoli e camarlengo sieno tenuti di mandare ad esecuzione. E 'l notaio de la decta Arte, el quale per lo tempo sarà, sia tenuto di scrivare essa inquisizione, e portare essa appo i giudici del maleficio di Siena; et essa inquisizione, denanzi dai decti giudici, el mellio

(1) Intendi come Púlizze o Pólizze; e vedi il nostro *Spoglio*.
(2) Nel Testo è replicato anticipatamente: *fare*.

ch'elli potrà, perseguitare in fine (1) a la fine de la condamnagione, o vero de l'assoluzione (2).

Capitolo LXXXIV.

Di fare la limosina per l'amore di Dio.

Item ponemo et ordinamo, che li signori possano dare, de le cose del Comune dell'Arte, iiij soldi ogne mese, per amore di Dio.

Capitolo LXXXV.

Di dare uno cero per la festa di sancto Domenico.

Item ponemo et ordinamo, che i signori sieno tenuti di dare, ne la festa di santo Domenico, ogne anno, uno cero di vj libre, a la chiesa dei frati di Camporeggi. Et vadano col decto cero li signori e 'l camarlengo de la decta Arte, accompagnati de' sottoposti dell'Arte, come parrà a loro.

Capitolo LXXXVI.

Di dare ogne anno uno cero ne la festa di messere sancto Ambruogio.

Item statuimo et ordinamo, ch'ei signori de la decta Arte sieno tenuti di dare, ogne anno, uno cero di tre libre di cera, dei denari del Comune dell'Arte, ne la festa di messere sancto Ambruogio; e debbia portare el detto cero el camarlengo dell'Arte, con quelli compagni che a lui piaciarà; e debbia fare árdare lo decto cero dinanzi al suo altare.

(1) Così nel Ms.
(2) Scritto: *de la solutione.*

Capitolo LXXXVII.

Di dare uno cero ne la festa di messere santo Augustino.

Item statuimo et ordinamo, che sia dato a la chiesa di santo Agustino di Siena uno cero di iiij libre di cera, (1) del Comune dell'Arte, ne la festa di santo Augustino; el quale cero debbia portare el camarlengo, con quella compagnia che a lui piacerà.

Capitolo LXXXVIII.

Di dare ogne anno uno cero all' uopèra **Sancte Marie.**

Item ponemo et ordinamo, che i signori e 'l camarlengo sieno tenuti di dare, ogne anno, all'uopera *Sante Marie dinanzi grado* (2), ne la festa di Santa Maria d'agosto, uno cero d'octo libre; e sia scripto in quello cero, che debbia èssare dell'uopera, e non d'altrui.

Capitolo LXXXIX.

De la pena che dia (3) pagare colui che non ricevarà la signoria.

Item, qualunque sarà chiamato signore de la decta Arte, se elli sarà presente quando si farà la electione, anzi che si parta del luogo là 've si farà la decta electione, sia tenuto

(1) Forse deve qui aggiungersi: dei denari (come nel precedente capitolo); oppure il *del*, correggersi: dal.

(2) Soprannominavasi *dinanzi grado* (*ante gradus*) anche il celebre Ospedale di Siena, siccome posto dinanzi agli scalini del Duomo.

(3) V. pag. 133 e no. 1.

di giurare, a le sancte Dio guagniele, l'ufficio del consolato e la signoria dell'Arte de la Lana fare. Et se non fusse ne la terra, sia tenuto di giurare l'ufficio infra viij dì poscia che sarà chiamato; et se fusse ne la città, sia tenuto di giurare da inde al terzo die: ma non s'intenda per colui che sarà alla raccolta, o vero fuore de la città di Siena. Ad quello cotale che non giurasse l'ufficio nel decto modo, li signori che allotta saranno, sieno tenuti di tóllare c soldi di denari per pena, se per suo saramento non diciarà sè in frode quello reggimento non avere lassato, nè perciò èssare cansato in alcuno modo o vero ingegno. Et questo medesmo sì s'intenda del camarlengo, e per colui che fusse chiamato camarlengo de la decta Arte. Et neente meno, sia tenuto di ricévare la signoria.

ADDIZIONI

ALLA PRIMA DISTINZIONE

1.

Che neuno figliulo (1) di maestro paghi dricto d'Arte.

Item statuto et ordinato è, che a ciascheduno sottoposto dell'Arte de la Lana de la città di Siena, che sia o fusse stato figliuolo d'alcuno che sia o fusse stato maestro de la decta Arte, sia licito di potere usare e' beni de la decta Arte, e fare panni e tucte altre cose come maestro d'Arte; e non sia tenuto nè debia pagare alcuno dricto d'Arte, come pagano coloro che divengono maestri nuovi. E consoli de la decta Arte che per temporale seranno, sieno tenuti così observare.

Addatur infrascripto (2) *proximo capitulo.* Salvo che se alcuno figliuolo di maestro dell'Arte de la Lana de la città di Siena, ch'avesse ripresa per tempo passato o per tempo che verrà, e non facesse o avesse facta la decta Arte de la Lana ne la città di Siena, el padre del quale non avesse pagate le spese de le piscina e del muro nuovo, secondo che si contiene nel Capitolo di questo Statuto innanzi posto, ne

(1) Vedasi la no. 1 alla pag. 161; a cui qualcuna tra le Addizioni alla seconda Distinzione ci darà occasione di aggiungere anche *Cuio*, per Cuojo.

(2) *Infrascripto*, perchè quest' aggiunta era stata scritta nel margine al disopra del capitolo.

la robrica « Dè' lanaioli che avessero lassata l'arte, et ora l'avessero ripresa a fare »; sì che in quel modo sia tassato quel cotale maestro ch'arte di Lana facesse, com'è decto, se 'l padre di tal figliolo non avesse pagate di quelle spese come doveva. Che se pagate l'avesse, non sia cotal figliolo costretto a cavelle de le predecte cose.

2.

Di non tenere ne la corte dell'Arte alcuno ingombriglio.

Item statuimo et ordiniamo, ch'e consoli e camarlengo de la decta Arte che per temporale seranno, sieno tenuti per seramento di non lassare mectere nè tenere ne la botiga e ne la corte de la decta Arte alcuna soma o balla o sacca, o alcuno altro ingombriglio; excepti panni e' quali vi si mecteno per andare a le gualchiere, e che tornano da le gualchiere; e tucte altre cose excepte che sono del Comune e dell'Università dell'Arte predecta. E se decti consoli e camarlengo cessassero di ciò fare, perdano del loro salaro soldi x. Salvo che queste cose non preiudichino a messer Sozzo (1) Dei, e ch'e' consoli e camarlengo non possano nè debbiano a lui contradire.

3.

In che modo si paghino le scripture.

Item statuimo et ordiniamo, che (2) notaio dell'Arte de la Lana predecta che per temporale serà, sie tenuto e debia

(1) Nel Testo: *Soczo*. Ma era questo uno dei modi di rappresentare (cioè, mediante due *c*; cidigliato o virgolato il secondo, l'altro no) la doppia *z*: come in *pecza*, ed altri simili vocaboli. Di Sozzo Dei ancora in altre Aggiunte si fa menzione.

(2) Intendasi, secondo più volte avvertimmo, come se fosse scritto: *ch'el*. Così alla fine di questo Capitolo: « de rivocamento della intesina ».

per seramento, fare pagare tucte le scripture che si faranno al banco per lo decto notaio, secondo el modo infrascripto.

In prima, del richiamo de x soldi e da indi in su... den. iiij[or]; e da x soldi in giuso non si tolga . . . . Cavelle.

Et facta è questa aiunta, cioè: « den. due si tolga » (1), *in anno Domini* MCCCvij, *indictione* v, *de mense maij*.

Item, *de libello* o vero *petitione* . . . . d. iiij[or].

Item, de la contestagione de la lite et iuramento di calumnia, da cescheduna de le parti. . . . . d. iiij[or].

Item, de tucte (2) le posizioni, di qualunque grandezza sieno. . . . . d. vj.

Item, del termine assignato, comunemente uno denaro per parte; e se s'assignarà pur a l'una de le parti, paghi colui a cui fu assignato . . . . . . d. ij.

Item, di ciascheduna intenzione, di qualunque grandezza sia . . . . d. vj.

Item, di ciascheduno testimone . . . . d. vj.

Item, di ciascheduno testimone di fama . . . . d. ij

Item, dell'uso de la carta . . . . d. ij.

Item, di ciascheduno comandamento di x soldi e da indi in su, denari vj; e da x soldi in giù, non si paghi cavelle.

Item, di ciascheduna rinchiesta . . . . d. ij.

Addatur capitulo de la richiesta. Cioè de la prima richiesta: ma da la prima richiesta in su, non si paghi cavelle per una medesima cagione, e d'essa persona. Salva la ragione del messo.

Aionto è in questo capitolo de la rinchiesta den. ij, che di rinchiesta di richiamo di v soldi e da inde in giù, non si tolla cavelle; ma da v soldi in su, salvo el capitolo.

(1) Queste parole che si dicono aggiunte nell'anno 1307, non si leggono in parte alcuna del Testo, per essere state abrase e scrittevi invece quelle che noi facemmo imprimere: « non si tolga.... Cavelle. »

(2) Nel Ms.: *tucti*. Ed è errore simile a quello che troveremo più innanzi; cioè: *da essi condamnagioni*.

Item, di ciascheduna licenzia di pegnorare e di dare tenuta . . . . d. iiij.[or]
Item, di ciascheduno spandimento (1) o devietamento. d. iiij.[or]
Item, di ciascheduna pronunziagione interlocutoria. d. vj.
Item, de la sentencia difinitiva . . . . d. xij.
Item, di ciascheduna intesina . . . . d. vj.
Item, de rivocamento della intesina . . . . . . d. iiij.[or]

E se al decto banco alcuna altra scriptura si facesse per lo decto notaio a la quale non si trovasse posto modo, debian pagare a similitudine de' salari di sopra ordinati.

4.

Di fare una cassectina, ne la quale si mectano e' denari.

Item, a tollere via e materia d'ogni scandolo che potesse nascere tra' sottoposti dell'Arte e lo notaio de la decta Arte, statuimo et ordiniamo, ch'e' consoli e camarlengo che per temporale seranno, sieno tenuti e debiano, in xv dì poscia ch'averanno giurato el loro ufficio, di far fare una cassetina o vero ceppo, serrati di ferro; e farvi fare due chiavi, l'una de le quali tenga e' consoli e l'altra el camarlengo; ne la quale cassetina o vero ceppo, sieno tenuti e' decti consoli e camarlengo et anco notaio fare mectere, in loro presenza, ogni denaio, fuore che decime, el quale si dovesse pagare al decto banco per alcuna scriptura che facessero fare al notaio de la decta Arte. Salvo che el decto notaio possa ricevere e per sè ritenere e' denari e' quali guadagnasse di copie che facesse, facendosi pagare secondo la forma dello Statuto che di ciò parla. E se consoli o camarlengo cessassero di fare le predecte cose, sieno tenuti e' consoli che doppo loro verranno, condennare (2) e' predecti consoli e camarlengo, e

(1) Così nel Testo; ed è, forse, da correggersi: *sbandimento*.
(2) Scritto qui: *condepnnare*.

ciascheduno di loro, per ciascheduna volta che cessassero di fare le predecte cose, in xx soldi di denari senesi.

5.

Di fare scrivere lo Statuto di nuovo.

Item, con ciò sia cosa che nello Statuto dell' Arte de la Lana predecta sieno molte rimesse et aggiunte, e molti capitoli cassi; per la quale cagione lo Staduto pare non bello, ma ladio (1), e per ciò potesse nascere alcuno errore; statuimo et ordiniamo, che consoli e camarlengo, che per temporale seranno, dell' Arte predecta, sieno tenuti e debiano per seramento, et ad pena di xx soldi di denari per ciascheduno di loro, di fare scrivare e racconciare di nuovo tucto el Costeduto dell' Arte predecta. El quale Costeduto così racconcio (2) e scripto di nuovo, debia stare appo el camarlengo, e lo vecchio debia stare al banco de la decta corte (3), acciò che ciascheduno sottoposto de la decta Arte ne possa avere copia comodamente.

6.

Che maniera si tenga di coloro che so' condemnati (4) per furto.

Item statuimo et ordiniamo, che se alcuno sottoposto dell' Arte de la Lana de la città di Siena comecterà o farà alcuno furto, o receptasse alcuna cosa furata che s' apperte-

(1) Così, per Laido, nel Ms.; e a trattenerci dal correggere, fa il trovarsi, nella Crusca e nel Pataffio, *Lado*. Vedasi il nostro *Spoglio*.

(2) Il nostro Cod. ha: *rancio;* che per sofismi non potrebbe difendersi. Noi supponiamo omessa dall' amanuense l' abbreviazione della sillaba *con;* tanto più che nel luogo delle precedenti parole: « scrivare e racconciare », si legge nel Testo: *ranconciare*.

(3) Il Ms. ha: *al banco de la corte de la decta corte;* solo perchè il copista avea dimenticato di scrivere: *decta*.

(4) E qui (Vedi qui dietro, no. 2): *comdempnati*.

nesse a la decta Arte de la Lana, o ricepterà esse cose furate per sè (1) o per interposita persona, o vero comperrà; ch' e' consoli e camarlengo che per temporale seranno, sieno tenuti e debiano per seramento, quella cotale persona che comettesse o facesse comettere le predecte cose, od alcuna d' esse, condamnare *secundum* la forma degli Statuti dell' Arte de la Lana de la città di Siena, che di ciò parlano. E se quello cotale sottoposto el quale avesse facto o commesso alcuna de le decte cose, così condamnato, traessi e' consoli dell' Arte predecta o camarlengo a la corte di messer la Podestà de la città di Siena, o ad altra corte; o vero che da esse (2) condamnagioni appellasse, per la quale appellagione o traimento (3), e' decti consoli e camarlengo non potessero fare el loro officio pienamente: ch' e' consoli e camarlengo che per temporale seranno, sieno tenuti per seramento, et a pena di x libre per ciascheduno di loro (non obstante alcuno capitolo che di seramento o di pena asciogliesse quello cotale el quale avesse così appellato, o tracto e' decti consoli o camarlengo ad altra corte, che a quella de' consoli de la Lana predecta), accusare e denunziare a corte di messer la Podestà del Comunale di Siena, e quini dare sforzo e prove sì che sia condemnato, se potranno, per lo decto accesso, o alcuno altro.

7.

Di fare carta piuvica de la lectione de' consoli.

Item statuimo et ordiniamo, ch' e' consoli e camarlengo che per temporale seranno, sieno tenuti, e debiano per seramento, di fare trarre carta piuvica de la lectione che si farà de' loro successori, anzi che si partano del luogo ove si farà la decta electione.

(1) *Sè*, da noi per ragione supposto, manca nel Ms.; che ha, certo imperfettamente: *furate per o per*.

(2) Per errore, nel Cod.: *essi*.

(3) È scritto: *traymento*.

DISTINZIONE II.

Qui si comincia la seconda Distinzione (1) de l'Università de l'Arte de Lana de la città di Siena.

Capitolo I.

Di réndare la ragione.

In primis, statuto e ordinato è, ch' e' consoli e rectori e camarlengo e 'l notaio de l'Università de l'Arte de la Lana de la città di Siena, e ciascheuno di loro, sie tenuto e debia réndare e fare réndare (2) universalemente e continuamente, secondo la ragione e costoduti e 'l buono uso e consuetudine de l'Università e de l'Arte predecta ne la città di Siena, nel luogo (3) ordinato per la detta Università, in quelli dì e tempi e' quali usa la corte maggiore di Siena, a tutti coloro che si richiamassoro o dimandassoro ad alcuna persona sottoposta de la detta Arte, o de le suo' rede, o beni presenti e che furo e che saranno, a buona fè, senza frode, rimosso odio, amore, prego o prezzo, d' alcuna sorte (4) et ragione. Salvo che, in uno medesimo dì non si possa nè dare nè

(1) Sembra qui mancare: del Costoduto.

(2) Sembra qui omesso: ragione.

(3) Scritto: *ne luogo.*

(4) *Dalcuro corte*, ha il Ms. A chi la nostra correzione non piaccia, auguriamo il poter proporne una migliore.

ricevere più d' un richiamo o vero petizione, nè fare. Et se contra a le predette cose facéssoro, o alcuno di loro facesse, o vero fare facesse, perda, del suo salario, xl soldi di denari senesi. E le predette cose si facciano, non ostante alcuno capitolo de lo Statuto.

Capitolo II.

Del modo di citare el convento, et di procedere contra lui.

Item, statuto et ordinato è, che se alcuno o vero alcuna persona si richiamarà o vero addimandarà, o vero addimandare o vero richiamare farà, d' alcuna o vero ad alcuna persona sottoposta de la detta Università e Arte, dinanzi da' consoli o camarlengo o notaio de l' Università de l' Arte de la Lana de la città di Siena, o vero ad alcuno di loro, pagata la decima a la detta Arte, secondo la forma de lo Statuto de la detta Arte; e' detti consoli e camarlengo e notaio, e ciaschedun di loro, sie tenuto et debbia quella cotale persona sottoposta fare rinchierere et citare per lo messo de la detta Arte, a petizione di quel cotale che si richiamasse o che addimandasse, personevolemente o a la casa del suo abitamento, o vero a la buttiga di quella cotale persona che fusse convenuta. Et se quella cotale persona convenuta, richiesta, confessarà al messo quello che s' addimandarà o richiamarà (1), comandili el messo da parte de' consoli et del camarlengo et del notaio predetti, o vero d' alcuno di loro, a quella cotale persona così conventa et confessa, che paghi quello che li è addimandato e le spese legiptime a l' actore, infra tre dì prossimi sequenti, compitando el dì del comandamento nel detto termine. Et se quella cotale persona così conventa, richiesta, non confessarà al messo secondo ch' è detto,

(1) Il Codice pone: *o richiamo*. Non possiamo se non ripetere il detto nella nota qui precedente; e che, tacendo, intendiamo applicare a tutt' i casi somiglianti.

comparisca dinanzi a detti consoli, camarlengo o notaio, o vero ad alcuno di loro, a rispóndare di ragione a quello cotale actore. Et se sarà una volta richiesta o richiesto, et non comparirà o vero non confessarà secondo ch' è detto, sie rinchiesto un' altra volta, l' altro dì, per lo detto messo, in quello medesimo modo. Et se la persona conventa confessarà al messo, secondo ch' è detto, comandili el messo secondo ch' è detto di sopra; et se non confessarà, comparisca secondo ch' è scritto di sopra. Et se la persona così conventa, duo volte richiesta, non comparirà et non confessarà, secondo ch' è detto di sopra, et l' actore vorrà quella cotale persona fare devetare dell' Arte predetta, o vero tenuta pronunziare sopra a suo' beni, sie richiesto un' altra volta, un altro dì, per lo messo del Comune di Siena, nel modo ch' è detto di sopra; et se non comparirà doppo le dette tre richieste, sia devetato de la detta Arte, o vero sia pronunziata la tenuta sopra a' beni suoi, ad petizione de l' actore. Et se l' actore vorrà quel cotale convento (1) fare esbandire, sie richiesto el convento co' la tromba l' altro dì, nel modo ch' è detto di sopra, doppo le richieste facte per lo detto messo de l' Arte predecta; et se non comparirà, sia esbandito a petizione de l' actore in quello ch' elli adimandasse et ne le spese legiptime, per lo banditore del Comune di Siena, co' la tromba, ne la corte de la detta Arte, in presenzia de' detti consoli et camarlengo, o d' alcuno di loro. Salvo che neuna persona contumace possa éssare esbandita, o vero devetata, o vero contra a lei possa éssare pronunziata (2) tenuta, se prima el detto actore non giura che debbia avere quello che dimandarà, o vero se prima non usarà la carta de la guarentisia. Et se quel cotale esbandito o vero esbandita non comparirà infra V dì prossimi sequenti, et non pagarà a la detta Arte

(1) È qui scritto: *convencto*. La qual forma non accogliamo, per non dar anche maggior luogo all' equivoco tra Convenuto e Convinto.

(2) Scritto, qui ed innanzi: *pronunctiata;* come quindici versi addietro: *pronunctiare*. Il che vogliamo ci serva a vie più dimostrare come si ponessero nelle carte elementi che nella viva voce non avevano riscontro.

V soldi per bando et faràssi ribandire (1), et pagarà a l'actore le spese legiptime per la detta cagione facte, et darà ricolta di starli a ragione et di pagare quello che fusse convento; passati e' detti V dì, e' sopradetti consoli et camarlengo et notaio, et ciascheuno di loro, quello cotale esbandito, a petizione de l'actore facciano pilliare et méttare ne la prigione del Comune di Siena, et ine in fino a tanto sia ditenuto, che pagarà el devito el quale si conterrà nel bando, e le spese legiptime per ciò facte. Salvo che neuno esbandito per carta di guarentigia possa o vero debia éssare ribandito, se prima non sodisfarà a l'Arte et al creditore.

Capitolo III.

Di fare comandamento al convento che confessa, che paghi.

Item, e se alcuno convento o vero alcuna conventa comparirà dinanzi a' consoli et camarlengo o notaio de l'Arte de la Lana, o vero ad alcuno di loro, ne la corte de la detta Arte, et diciarà et confessarà sè éssare tenuto a quelle cose che s'addimandassoro, o ad alcuna addimanda di quello che si dimandasse, comandino e' detti consoli et camarlengo et notaio, o vero alcuno di loro, a quello cotale convento, che paghi a l'actore quello che confessarà che debbia dare, et le spese legiptime, infra al terzo dì prossimi sequenti.

Capitolo IV.

De la questione di xl soldi, e da ine in giù.

Et se richiamo o vero petizione sarà di quantità di xl soldi di denari, o vero d'alcuna cosa che valesse xl soldi, o da inde in giù, la quale non sia o dipenda di maggiore somma o vero quantità, e' consoli e 'l camarlengo e 'l notaio

(1) Per errore, nel Testo: *ribadire*.

de l'Arte de la Lana, et ciascheuno di loro, esso richiamo et petizione o vero questione diffiniscano et terminino (1), et diffinire et terminare sien tenuti et debbiano, summariamente, senza strepito di giudicio, e senza contestare lite, e senza iuramento di calumnia (2), per delazione di saramento, se le parti ne saranno in concordia, o vero per uno o più testimoni di verità; iurando l'actore che a lui non sia di quello ch'addimandasse in tutto o in parte sodisfacto; non servata altra solennità di ragione.

Capitolo V.

De la questione da xl soldi in su.

Et se la questione o vero richiamo sarà d'alcuna quantità di pecunia da xl soldi in su, o vero d'alcuna cosa che vallia da xl soldi in su, o vero di qualunque quantità o vero da xl soldi in giù o vero da inde in su, la quale sia o vero dipenda da maggiore quantità di xl soldi; e 'l convento comparirà et negarà quello che li è addimandato; allora si contasti la lite infra l'actore e 'l convento, e giurisi per loro di calunnia. Et se 'l convento addimandarà libello, sieli dato da l'actore per li detti consoli, camarlengo et notaio, o vero alcuno di loro, e sia a lui assegnato termine uno dì a rispondare a libello (3) a lui dato. Et se rispondarà a libello, procedasi contra di lui a petizione de l'actore; ma se rispondarà a libello, contastisi la lite infra l'actore e 'l convento, e giurino di calumnia. Et doppo la contastagione (4) de la lite et giuramento de la calumnia, si si dia termine tre dì a l'una e l'altra parte, a provare e a inducere ne la

(1) Per omissione di sillaba, il Ms. ha: *termino.*

(2) Scritto: *calumpnia;* come qui presso: *solepnità.* E vedi la no. 4 a pag. 3.

(3) Così più volte (vedi appresso), per eufonía, come a noi sembra, invece che: *al libello.* Vedasi anche la no. 2 a pag. 195.

(4) Scritto, per omissione di segni: *cotastagione.*

questione e nel piato ch'avessoro infra loro ciò che vorranno. La quale questione et piato si debbia poscia sentenzievolemente, per condemnagione o per assolvigione, diffinire; o vero contra al convento, se convento sarà, procedere ad isbandirlo, o vero a devetarlo, o vero a pronunziare tenuta sopra a suo' beni, o vero in farli comandamento di pagare (1) quello in che fusse convento, e le spese legiptime, infra iij dì prossimi.

Capitolo VI.

Di dare a saramento.

Et se sopra ad alcuno richiamo o vero petizione, l'actore vorrà dare a saramento del convento, e 'l convento non vorrà giurare e nol vorrà dare al saramento de l'actore, sie comandato al convento, che infra iij dì prossimi paghi a l'actore quello che li à addimandato, et le spese legiptime. Et se el convento darà a saramento a l'actore, e l'actore non vorrà giurare, et non vorrà dare al saramento del convento, sia assoluto el convento del tutto, di quello che li fusse addimandato, et da le spese legiptime.

Capitolo VII.

Di fare comandamento per la carta de la guarentisia.

Et se alcuno si richiamarà o vero addimandarà alcuna cosa per carta di guarentigia, e 'l convento comparirà, sien tenuti et debbiano e' consoli e camarlengo e 'l notaio de l'Arte de la Lana de la città di Siena, et ciascheun di loro, veduta

(1) Difettivamente, nel Testo: *di paga*. E così al principio del seg. capitolo: *samento*, in vece di *saramento*. Le note di tal fatta assai potrebbero moltiplicarsi: se non che molti diranno già troppe quelle che da noi si vanno facendo.

la detta carta de la guarentigia, comandare al convento che paghi a l'actore el devito addimandato, ne la detta carta de la guarentigia incluso, e le spese legiptime al creditore, infra V dì prossimi sequenti: salve al detto convento le sue esceptioni, le quali debbia oppónere infra 'l detto termine di V dì. Et non si possa nè debbia dare copia di quella carta, o vero alcuna esceptione d'esso convento ammettere in alcuno modo o vero cagione, se prima quel cotale convento non darà et prestarà idonee et sufficienti cauzioni et securità di stare a ragione, e di pagare el devito el quale si contenesse ne la detta carta de la guarentisia, al creditore, infra al detto termine. E (1) se el detto convento, infra 'l detto termine di V dì, la eceptione a lui conceduta, ammessa et licita per forma di questo capitolo, non provarà enfra 'l termine detto (le quali esceptioni possa opponere et provare enfra 'l detto termine); et se non pagarà, o vero ricolte, cauzioni et securità non darà, sì com' è detto; sia esbandito o vero devetato, et pronunzisi (2) et diesi la tenuta contra di lui a petizione dell'actore. Et remessione, mutamento di termine, sodisfacimento di tutto o di parte, escomputo o compensamento (3), o vero alcun' altra escepzione opponere o vero protestare non si possa, se non solamente per scriptura damnata o vero cancellata, la quale scriptura damnata o vero cancellata sia prova del pagamento del devito el qual si contenesse ne la detta scriptura damnata (4) o vero cancellata; et anco per carta di pagamento, o vero di fine, o vero di rifiutanza, o diliberazione o rimessione, o vero pacto o vero

(1) Aggiungiamo quest' *E*, che ci sembra utile al senso, sebbene non leggasi nel Manoscritto.

(2) Scritto, impronunziabilmente, e per certo (come a noi pare) scolaresco mal abito: *pronunctisi*. Perciò, anche *pronunctia* riducemmo sempre a: *pronunzia*.

(3) Scritto, notarilmente e scorrettamente: *excoputo e compesamento*.

(4) Tre volte, nel Testo: *dampnata*. Il che vuolsi avvertire pel riferimento che aver può questa forma di scrivere collo strano vocabolo *Dampanare*, che trovammo nel capitolo LXXIX dello Statuto dei Carnajuoli.

convenzioni o quictanza; o vero per altra carta con comandamento di guarentigia, e anco per confessione de l'actore facta et diposta nel giudicio: et non si possa dal comandamento facto per tenore di carta di guarentigia, appellare. Et se 'l convento enfra 'l detto termine no' pagarà, o vero se non difendarà o vero non provarà l'ecepzioni, secondo ch' è detto di sopra, sia preso et messo in prigione et ditenuto, o vero devetato de l'Arte, o vero sia pronunziata et data (1) contra di lui a volontà de l'actore. Et non sia ribandito infino a tanto ched elli averà sodisfacto al creditore. E quello medesimo sì s' osservi ne' protocolli, o vero carte tracte de le 'mbreviature di publico notaio, le quali contengano alcuna cosa di guarentigia; non obstante alcuno capitolo dello Statuto.

Capitolo VIII.

Di procedere contra colui che non pagasse enfra 'l termine.

Et se alcuno convento, confesso o vero convento (2), sarà comandato che paghi a l'actore quello che l'actore li dimandasse, o vero quello ch' el detto convento avesse confessato, e le spese legiptime, enfra certo termine, et non pagasse enfra 'l termine a lui dato; sia esbandito o vero devetato de l'Arte de la Lana de la città di Siena; o vero contra di lui sia pronunziata tenuta, a petizione de l'actore, senza fare altra richiesta del detto convento confesso o vero convento, per lo devito et per cagione del devito a sè convento, o vero el quale avesse confessato, et le spese legiptime.

(1) Pare che qui manchi: *sentenzia di bando*, o altro equivalente.

(2) Giova osservare, come qui *convento*, la seconda volta e in più altri luoghi di questi capitoli, convenga ricevere il senso di Convinto. Il che c' induce a credere (dacchè un siffatto equivoco mal potrebbe con tal frequenza conciliarsi) che la pronunzia stessa bastasse a cansarne l'inconveniente; profferendosi tal voce con l' *e* molto larga quando sta per Convenuto; e con l' *e* strettissima quando vale Convinto.

Capitolo IX.

De la revocagione e recollimento e vendigione di tenuta.

Et se pronunziata et data sarà tenuta contra alcuno convento contumace, ad alcuno (1) de' beni del detto convento; possa et debbisi revocare enfra V dì, compitando dal dì de la pronunziagione (2) de la tenuta, se el convento comparirà et promettarà et darà ricolta di stare a ragione, et di pagare quello che fusse giudicato, et sodisfacesse a l'actore le spese legiptime. Et se non compariràe et faràe secondo ch' è detto, l'actore, passato el detto termine, el convento predetto possa et debbia fare richierere; et se compariràe, sieli comandato che, enfra x dì prossimi sequenti, ricolla quello che sarà dato in pegno o vero tenuta: et se non comparirà, l'altro di sia comandato al convento per lo messo personevolemente, o vero a la casa del suo abitamento, o vero a la buttiga, che ricolga la detta tenuta, o vero cosa la quale li fusse tolta, enfra 'l detto termine di x dì, compitando el dì del comandamento. Et se, enfra detti x dì, non ricolliarà, o vero non comparirà, et diporrà el devito et le spese legiptime appo 'l camarlengo o vero e' consoli o vero notaio, o vero alcuno di loro, et richierere farà el creditore che comparisca a ricevere el devito et le spese; possa el creditore, et sie licito a lui, la detta tenuta véndare et alienare et pegnorare, senza altra richiesta o vero altro modo fare. Et se quel cotale convento, dipo' 'l termine del comandamento facto a lui, la detta tenuta addimandasse, o vero alcuna cosa opponesse, non sia udito. Salvo che el creditore non possa véndare, de' beni del suo devitore, el valere oltre el doppio del devito.

(1) Così ha il Ms., dove pare da emendarsi: d' alcuno.
(2) Per errore nel Testo: prontiagione. Ma vedasi più innanzi.

Capitolo X.

Di devetare e di sbandire e di pronunziare tenuta contra colui che non pagasse.

Et se alcuno convento sarà devetato de l'Arte, et non pagarà el devito e le spese legiptime enfra V dì prossimi, compitando el dì de la devetagione o vero pronunziagione (1) di devetagione, possi et debbia, passati e' detti V dì, éssare esbandito, o vero contra lui pronunziata tenuta et data. Et se contra al convento tenuta fusse pronunziata, et non pagasse enfra 'l tempo de revocamento o vero de ricollimento de la tenuta, possa et debbia essere esbandito o vero devetato de l'Arte. Et se el convento sarà esbandito, et enfra 'l termine de lo sbandimento non pagarà, sia devetato de l'Arte; o vero che si pronunzii tenuta contra di lui a petizione de l'actore; richiesto prima el convento, una volta, per lo messo. Salvo che neuno possa éssare esbandito, se prima non fusse rechiesto co' la tromba. Et se alcuno condemnato sarà per sentenzia, sie tenuto di sodisfare al creditore enfra tre dì prossimi, compitando el dì de la data sentenza.

Capitolo XI.

De l'entegine e de le revocagioni (2) d'esse.

Et consoli et camarlengo et notaio de l'Arte de la Lana, et ciascheuno di loro, facciano et fare facciano integine, et sequestrazioni et diposizioni d'esse integine, ad petizione di chiunque l'addimandasse, de' beni et de le cose del devitore: produtta emprima la carta de la guarentigia, o vero prestato saramento da colui che l'addimandasse, che colui del quale

(1) *Pronunctiagione*, nel Testo; e più innanzi, replicatamente: *pronunctiata*. V. la no. 2 a pag. 202.

(2) Nel Testo, per isbaglio: *revocani*.

elli addimandasse che fusse integite cose et beni, sia suo devitore. Ma se colui e' beni et le cose del quale fussero integite, comparirà et promettarà, et idonea (1) et sufficiente cauzione et securità darà di stare a ragione, et di non baractare e' detti beni et cose, ma di rappresentarli a volontà di quelli cotali offiziali, possa et debbia quella cotale integina fare rivocare.

Capitolo XII.

De le esecuzioni del comandamento del messo.

Et debbisi observare, et observisi et mandisi ad esecuzione e' comandamenti facti per lo messo, e' quali facesse ad alcuno sottoposto de l'Arte de la Lana; e' quali comandamenti e' consoli e 'l camarlengo e 'l notaio de l'Arte de la Lana, o vero alcuno di loro, facessero o fare facessero, et che fare potessoro o avessoro potuto, et a loro od alcuno di loro fusse licito di fare o di far fare, o fusse stato licito per forma d'alcuno capitolo di Costoduto de l'Arte de la Lana, o vero per altro licito modo. Et stiesi a rapportamento del messo di tutto quello che rapportasse, sì de le richieste et de le citagioni et comandamenti, come d'altre cose per lo detto messo geste et facte, nonostante che al detto messo non fusse stato emposto. Et ciascheuna richiesta et citagione la quale fusse facta personevolemente, o vero a la casa de l'abitamento o vero ne la quale fusse usato d'abitare, o vero a la buttiga del citato et de (2) richiesto, sia legitima et sufficiente.

(1) Scritto: *ydonea*.

(2) Così nel Ms.; come nel precedente cap. X: « de revocamento o vero de ricollimento »; e in più altri luoghi.

Capitolo XIII.

Di procédare di simile a simile, et per altro modo, quando non fusse determinato per lo Statuto.

Item statuto et ordinato è, che se avvenisse alcuno caso nel quale o vero per lo quale, per forma de lo Statuto de l'Arte de la Lana, e' consoli et camarlengo e 'l notaio de la detta Arte non possa cognoscere, o vero determinare o vero diffinire, o vero condannare o vero assolvere, o vero alcuna cosa fare la quale abbisogni o si debbia fare per loro od alcuno di loro offizio, o vero che a loro od alcuno di loro s'appartenga; possano et debbiano et a loro sia licito di fare et di spedire per forma d'alcuno capitolo del Costoduto de la detta Arte el quale parli di simile materia, o vero per forma d'alcuno capitolo de lo Statuto di Siena, o vero de la Mercanzia di Siena, o vero per buono uso et consuetudine, secondo che a loro parrà che si convenga.

Capitolo XIV.

Di pagare all'Arte V soldi per lo ribandimento ec.

E neuno esbandito o vero devetato possa o vero debbia èssare ribandito o vero relassato (1), passato el termine de lo sbandito et devetagione, se prima non sodisfarà al creditore, se non si facesse con volontà del creditore. Salvo che non si possa et non si debbia alcuno esbandito o vero devetato ribandire se non una volta, per uno medesimo devito o vero tenuta pronunziare (2), se prima non sodisfarà al creditore. Et allora quando si farà ribandire, si si ribandisca

(1) *Relexato*, nel Testo.

(2) Così nel Ms., non senza sospetto d'errore.

secondo la forma de lo Statuto de la detta Arte. Salvo che neuno esbandito o vero devetato possa o vero debbia éssare ribandito, se prima non paga V soldi a la detta Arte de la Lana.

Capitolo XV.

Di convenire el convento di maggiore somma per la confessione o vero prova del primo richiamo.

Item statuto et ordinato è, che se l'actore si richiamarà d'alcuno d'alcuna quantità o vero somma di denari o d'altre cose pendenti da maggiore somma o quantità; e 'l convento confessarà la maggiore somma o vero quantità, o vero provato sarà contra lui de la maggiore somma o vero quantità, o vero convento sarà de la maggiore somma o vero quantità; possa l'actore et sie licito a lui d'addimandare et di convénciare la maggiore somma et quantità per la confessione o vero per le prove emprima facte di quella cotale somma o vero quantità, senza fare altra confessione o prova la seconda volta; ma debbia usare et indúciare quelle cotali confessione et prove et convencimento sopra a richiamo o vero petizione o vero piato el quale facesse poscia.

Capitolo XVI.

Di prorogare el termine secondo che di sotto si contiene.

Et se ad alcuno dato o vero assegnato fusse termine ad alcuna cosa provare, o vero a sè difendere o vero escusare in civile o vero criminale causa o questione o piato, et enfra al detto termine venisse o vero fusse alcuno dì di festa o vero feriata, o vero che per defetto de' consoli o del camarlengo o del notaio, o vero che per alcuno iusto impedimento fusse stato empedito enfra 'l detto termine, si che

provare o vero sè difendere o vero escusare non avesse potuto; possano e' consoli e 'l camarlengo e 'l notaio, et ciascheuno di loro, et a loro et ciascheuno di loro sie licito di prorogare esso termine, secondo che parrà che sia convenevole et che si convenga, sì che la ragione ch'elli à, per termine non perda.

Capitolo XVII.

Di non ricévare contratitolo.

Item, che sopra alcuna intenzione, o vero prova, o vero testimonianza sopra alcuna causa o questione civile o vero criminale, non si dia nè riceva, nè dare ne ricévare si possa alcuno contratitolo.

Capitolo XVIII.

Di comprométtare la questione enfra padre et filliuolo.

Et se lite o vero questione o vero richiamo fusse enfra padre et filliuolo mancepato, o vero enfra fratelli carnali, o vero enfra suoro carnali, o vero enfra fratello et suoro carnali, o vero enfra madre et filliuolo, o vero enfra zio et nipote carnale, sì da lato di madre come di padre; sien constrecte le parti, a petizione di chiunque l'addimandasse (1), d'eleggere due arbitri et amici comuni, cioè ciascheuna parte uno, sottoposti de la detta Arte, o vero altri, di ragione et di facto; et in essi compromettere d'ogne et sopr'ogne lite et questione o vero richiamo el quale fusse o éssar potesse enfra loro, per qualunque ragione o vero cagione.

(1) Per errore, nel Testo: *la dimasse*.

Capitolo XIX.

Di comméttare le questioni di volontà de le parti.

Et se l'actore e 'l convento saranno in concordia che la questione civile si commetta, debbiasi quella questione comméttare.

Capitolo XX.

Di fare lodare li arbitri, et delegare el terzo.

Et se due arbitri et amici comuni non lodassoro o vero difinissoro sopra al compromesso, o vero commessione, o vero per vigore d'esso, per ciò che non fussoro in concordia, debbiasi eléggiare el terzo arbitro per li arbitri, o vero per le parti, o vero per li consoli et camarlengo et notaio de l'Arte de la Lana, o vero per alcuno di loro, se le parti volessoro che per li detti consoli o camarlengo o notaio s'aelegesse (1) el detto terzo. Et mandisi ad esecuzione el lodo (2) a petizione di chiunque l'addimandasse.

Capitolo XXI.

Di dare consellio di savio, se sarà addimandato.

Et se sopra ad alcuna interlocutoria fusse adimandato consellio di savio di ragione, debbia avere el consellio a le spese del perdente.

(1) È qui nel Testo raddoppiata la *l*: *sa ellegesse*.

(2) Altro caso di cercata eufonia, ma che qui non poteva rappresentarsi, senza far nascere ambiguità nel senso. V. la no. 3 a pag. 204; e ancora qui appresso, pag. 217, no. 1.

Capitolo XXII.

In che modo sie convento l'uno compagno per l'altro.

Item statuimo et ordiniamo, ch' el compagno per lo compagno, et per lo contracto del compagno facto per la compagnia, di sino (1) che sarà sodisfatto del devito et dell' obrigagione del detto contracto al creditore, si possa convenire, et di lui éssare facto richiamo sopra a quelle cose et denarii et pecunie sopra le quali saranno compagni; et possa dal compagno per lo compagno, et contra 'l compagno per suo compagno, éssare compensata e tenuta quantità et cosa per cosa mobili, et cosa per quantità, et quantità per cosa. Et questo sie certo per quale cagione sarà fatto el compensamento, et sie provato secondo che si contiene di sopra. Et a tutti li detti piati dinanzi da noi non possa éssare appellato, nè facta alcuna appellagione.

Capitolo XXIII.

Che niuno possa fare alcuno richiamo de' consoli o del camarlengo o del notaio.

Item statuimo et ordiniamo, che neuno sottoposto possa o vero debia fare alcuno richiamo d' alcuno de' consoli nè del camarlengo o del notaio che fussero presenti, o che fussero stati per temporale, dell'Arte de la Lana, per alcuno gravamento o pegnoramento, per cagione de la detta Arte, che dicesse d' avere ricevuto dai detti consoli o camarlengo o vero notaio. Et chi contra farà, paghi et debbia pagare al Comune dell'Arte de la Lana cento soldi di denari; et non si possano réndare nè per consellio nè per alcuno altro modo:

(1) Nel Ms.: *disino*, e nel senso d' In sino, Per insino, Per fino; come nelle Addizioni alla seconda Distinzione, *Di fino*. V. lo *Spoglio*.

non contradicendo al Capitolo che dice, che neuno sottoposto possa ritrarre li signori o vero el camarlengo a corte; nè quello a questo: ma riceva l'uno fermezza da l'altro, facendo i consoli ragione e iustizia ai sottoposti, secondo chesto Costoduto e secondo l'uso dell'Arte predetta. Salvo e riservato, ch'el detto capitolo in alcuna sua parte non abbia luogo contra alcuno sottoposto de la detta Arte che volesse dire o mostrare dinanzi a Podestà o Capitano o sindaco, sè essere gravato contra a forma di ragione, mostrando e provando el suo gravamento infra otto dì dal dì che mostrasse el gravamento predetto dinanzi a quella corte ove ricorrisse (1) dicendo sè éssare gravato. E se no' mostrasse o provasse el detto gravamento in fra 'l detto tempo, el detto capitolo rimanga fermo. E fatta è la detta aiunta dal « Salvo » in giù, anni MCCLxxxxviij, del mese di gennaio.

Capitolo XXIV.

In che modo si difinisca la questione dinanzi a' consoli.

Item statuimo e ordeniamo, che se alcuna questione apparisse, o vero richiamo, dinanzi dai signori e 'l camarlengo, la quale non si potesse cognósciare e diffinire per lo nostro Statuto, li signori sieno tenuti di chiamare ed eléggiare V buoni uomini dell'Arte, due per ciascuno terziere, sopra quella questione; e quello ch' e' detti V buoni uomini ne diciaranno, quello li signori ne debiano observare, e secondo lo loro conseglio quella questione debiano diffinire.

Capitolo XXV.

In che mo' si paghino le decime.

Item statuimo e ordeniamo, che se alcuna persona farà alcuno richiamo d' alcuno sottoposto dell'Arte, e colui di cui

(1) Alla senese, invece di: ricorresse. V. lo *Spoglio*, RICORRERE.

sarà fatto el richiamo (1) non confessarà o vero negarà, debia pagare colui che si richiamarà ij soldi di denari per decima di ciascheuna libra di quello che si richiamarà. Et se colui di cui sarà fatto el richiamo, confessarà quello che sarà addimandato, non avendo negato, debbia pagare colui che si richiama xij denari per libra, per decima di quella quantità che si richiamarà. Et debbiano e' signori a colui di cui sarà fatto richiamo, se confessarà o se li sarà provato incontra, comandare che paghi colui che si richiamarà inde a tre dì, contiando nei detti tre dì quello dì che si farà el comandamento. Et signori none possano dare più termine. E se colui di cui sarà fatto richiamo, non pagarà l'attore infra 'l detto tempo, e l'attore farà richiamo di colui che avarà confessato el devito e none osservato el comandamento, pagare debbia l'attore xij denari per decima, per ciascuna libra di quello che si richiamarà. E poscia sia divetato dell'Arte colui di cui sarà fatto el richiamo; et non si possa ribandire, se prima non paga a l'attore la decima del devito principale, e V soldi per bando al Comune de la detta Arte. Et in quello medesmo modo, se colui contra cui sarà provato el devito che non confessarà, se (2) non pagarà l'attore infra detti tre dì, e l'attore el dinunziarà ai signori, sia divetato dell'Arte; e non si possa nè debbia ribandire, se prima non sodisfa a l'attore la decima e 'l devito unde sarà fatto el comandamento, e V soldi al Comune dell'Arte de la Lana, per bando.

Capitolo XXVI.

Di ricévare le defensioni (3) da' sottoposti dell' Arte.

Item statuimo e ordeniamo, ch' e' signori, da inde a otto dì poscia che avaranno pegno o vero ricolta da alcuno de la

(1) Scritto più volte, in questo stesso Capitolo: *e richiamo.*

(2) Ripetizione indotta, siccome crediamo, non da' copisti ma dal compilatore nel Testo.

(3) Nel Ms. è qui: *le defensi.* Ma vedasi a suo luogo il Rubricario.

detta Arte, el quale fusse incriminato o vero incolpato d'alcuna cosa, o vero ch'avesse fatto o detto contra a Costoduto e contra a ordenamento e onore dell'Arte, (1) ricévare e inténdare la sua difensione, se parrà ai signori che sia da ricévare; e se no, facciano inde conseglio come ne sia da fare, e trovare testimoni contra a lui; e secondo lo conseglio, inde sieno tenuti di fare. Se vorrà sè defendere per suo saramento, e' sieno tenuti a lui réndare qualunque cosa da lui avranno per quello facto, udita la sua defensione. E se li signori non avessero due testimoni, com'è decto, e coloro consiglino che dicessero contra lui per saramento; et allocta non debiano udire la sua defensione. Salvo che se quelli che fusse acusato, non fusse a Siena, li signori possano a lui termine dare (2) a loro volontà. Et se quelli che fusse accusato, avesse iusto impedimento di non potere venire a Siena, possa fare la sua defensione secondo ch'è decto; e li signori debiano chella udire e ricévare et intendere senza frode, et ogni cavillazione (3) e suffismo e male ingegno rimosso.

Capitolo XXVII.

Di fare diligente inquisizione.

Item statuimo et ordiniamo, che qualunque sottoposto dell'Arte de la Lana commecterà o farà alcuno fallo o falsità o accesso, o alcuna cosa contra lo tenore e la forma de gli ordinamenti del Breve de la decta Arte, e li signori e lo camarlingo debiano inde fare diligente inquisizione, e studiarsi

(1) Sembra qui mancare: possano, debbano o simile.

(2) Ci è forza compiere una parola rimasta in tronco o con mal modo abbreviata, altra aggiungendone richiesta dal senso e alla sintassi necessaria. Il Ms. ci porge: *possano a lui terme alloro volontà.* Sospettammo anche d'altre inesattezze ed errori occorsi in questo capitolo, in ispecie da dopo le parole: « se vorrà sè difendere ec. »; ma la difficoltà del correggere ci sconforta dal segnalarli.

(3) Scritto: *cavilatione.*

sollicitamente ed invenirlo in ogni modo che meglio potranno. Et a queste cose provare, basti tre o vero due, per lo meno, testimoni di verità, che giurino di nuovo; o vero, almeno, V testimoni di fama, buoni et idonei, e' quali iurino di nuovo: et in questo modo s'intendano che sieno provate le decte cose legiptimamente. Et allora sieno tenuti li signori di punire chi contra facesse, secondo la forma de li ordinamenti di questo Breve. E neuno escesso, puoi che fusse provato nel decto modo, si possa méctare al conseglio; non obstante alcuno capitolo di questo Breve; et s' e' signori el mectessero al conseglio, debiano pérdare tucto el loro feio de la rectoria dell' Arte. E se no' lo faessero (1), perdano del loro feio, e (2) ciascheduno di loro, XL soldi di denari.

Il sopradecto capitolo (3) parla di fare inquisizione, aiunto ène per lo vicaro del sendaco maggiore, e per generali ufficiali deputati a corréggiare li decti Statuti: che contra quelli che denno éssare pinti et condemnati et esbanniti e devietati dell' Arte per dece anni, per facto di due capitoli che vanno innanti in octava Distinzione, non vi si possa procedere per forma d' inquisizione, ma se proceda solamente per forma d'accusa o de dinunzia facta a li rectori dell'Arte, di quelli o quello cotale che facesse contra la forma de li decti capitoli, o commectesse l' accesso secondo la forma de li decti capitoli. E basti a provare contra loro la decta accusa, X testimoni di fama, buoni uomini e leagli, di età di XXV anni; o per (4) due di verità.

(1) Cioè: se non punissero il contraffattore. Di *faessero* per Facessero, vedi nello *Spoglio*, FARE.

(2) Vale a dire: e perda ciascheduno.

(3) Sottintendasi: che o il quale.

(4) Così nel Testo; senza che sia veramente necessario di correggere: pur.

Capitolo XXVIII.

Di constringere colui che trarrà a corte di vescovo.

Item, se alcuno de la decta Arte sottoposto, o vero non sottoposto, richiamo averà posto dinanzi ad alcuno de li oficiali di questa Arte d' alcuno sottoposto a questa Arte; e colui a cui sarà dimandato, el decto actore trarrà a corte di messer lo vescovo per lo decto richiamo, o vero per cagione d' esso, et ivi non vincierà; e poscia el decto actore esso converrà per lo decto richiamo dinanzi da alcuno officiale de la decta Arte; sie tenuto el decto officiale el decto convento constringiare a satisfare al decto actore tucte le spese le quali (1) per suo iuramento di nuovo prestato per la cagione predecta; facta in prima la tassagione (2) per lo decto officiale. E facto ène el decto capitolo in anno Domini Millesimo CCLxxxxiij, intrante sectembre.

Capitolo XXIX.

Di non ribandire alcuno se prima non paga la pena.

Item statuimo et ordiniamo, che neuno isbandito dell'Arte si possa ribandire, se prima non paga la pena del comandamento facto a lui da' signori o dal camarlengo, e la condannagione facta di lui.

---

(1) Così, per certa omissione, nel Testo. Le parole mancanti, sarebbero, secondo logica e contraffacendo l' antico: diciarà d' aver fatte e provarrà.

(2) Scritto: *taxagione*.

ADDIZIONI

ALLA SECONDA DISTINZIONE

1.

Di ponere una gabella.

Item statuimo et ordiniamo, che una gabella se imponga a tucti gli uomini (1) e sottoposti del Comune e dell'Università dell'Arte de la Lana de la città di Siena, e colgasi da loro in questo modo (2); cioè: che per ciascheduna pilata di panni di garbo, si tolla e paghisi iiij denari senesi; e per ciascheduna pilata di panni di non garbo, si tolla e paghisi tre denari senesi. E lo camarlingo del Comune e dell'Università predecta, che serà per temporale, sie tenuto et debia cogliere e ricévare la decta gabella, ogni due mese del suo ufficio una volta, secondo che fa le paghe de le gualchiere. Anco sie tenuto el decto camarlingo di cógliare e di ricévare da ciascheduno conciatore, di ciascheduno centonaio di panni che concieranno, xviij denari senesi, ogni sei mesi una volta. Et che per li consoli de la decta Università, di ciascheduno consolato che sarà per innanzi, sieno electi tre buoni e leagli uomini de la decta Arte, e' quali debiano imponere et impongano la decta gabella a tucti li tignitori del vermiglio e

(1) Segue nel Testo un vuoto, di un terzo circa di riga e procedente da radiatura.

(2) Di presso a questa parola è aggiunto in margine, d'altro carattere: *quando abisongnasse.*

del guado, et a tucti stamaiuoli, cerbolectai, et a tutti gli altri sottoposti de la decta Arte, di qualunque condizione sieno, secondo la qualità del facto e del loro lavorio; et anco a tucti coloro che fanno alcuno traffico o lavoro di fuore da panni, che sie tassato di tucto quello che lavorano e trafficano di fuore da panni che pertegnano a la decta Arte. Et lo camarlingo de la decta Arte che serà per innanzi, sie tenuto e debia la decta gabella ricogliere e ricevere secondo che imposta e tassata serà per li decti tre uomini a ciò electi. Questo capitolo duri e basti di chi a tanto che le gualcherie perverranno a le mani del Comune de l'Arte decta. E questo se pilla (1), l'altro che parla di questa materia, sia casso e di niuno valore.

2.

Di fare conseglio quando s' amenderà lo Statuto di Siena.

Item statuimo et ordiniamo, che e' consoli de la decta Arte che seranno per temporale (2), siano tenuti per saramento, ogni anno quando s'amenderà o correggierà o di nuovo si farà el Costeduto del Comunale di Siena, di fare raunare el conseglio de la decta Arte, et in esso consegio proponere o deliberare fare, se al decto consiglio parrà, alcuna cosa utile per lo Comune de la decta Arte da far fare o addomandare che si facci a' constitutari (3) del Comune di Siena, o no. E se serà deliberato per lo decto consiglio d'addomandare o di dare o di far fare alcuna cosa a' decti costi-

(1) La formola più comune in tai casi, è la seguente: « E se questo se pilla (si piglia o accetta), l'altro ec. sia casso ». Ma quel *pilla*, per abuso grammaticale o grafico, potrebbe esser posto invece di *pigli*; ed allora la condizionale, che supponiamo mancante, potrebbe non aver luogo.

(2) Per corrotta pronunzia del notajo compilatore (i quali ci giova ripetere che non sempre furono senesi), il Ms. ha: *temporare*.

(3) Nel Ms. leggesi: *che si faccia constitutari*.

tutari del Comune di Siena, alocta (1) e' consoli predecti facciano fare una o più petizione di quello che serà deliberato (2) nel consiglio predecto; et essa o vero esse petizioni, con quella compagnia che parrà et piacerà a loro degli uomini de la decta Arte, portino e dieno a' decti constitutari; e procurino a potere che abbia effecto e sia mandato ad esecuzione quello che deranno ai decti costitutari in scripti.

8.

Di far fare uno libro serrato con chiavi.

Item statuimo et ordinamo, che sie facto uno libro, coperto di tavole, di carte di pecora, el quale libro s'apra e serri con chiave; ne (3) quale libro si scriva tucte le condannagioni che si faranno da qui innanzi, e dicasi in esse condannagioni la cagione per che sono facte. Anco tucti e' sbanditi per malefizio, et anco tucti e' devietati dell'Arte, per qualunque cosa sia devietato, o per qualunque cagione siano scripti nel decto libro; e dicasi in esso devietamento et isbandimento la cagione per che devietato e sbandito ène. Anco, nel decto livro si scriva tucti e' devitori del Comune de la decta Arte, per qualunque cagione siano devitori; et iscrivare (4) el tempo ch' è facto el devito, e la cagione. Anco, sieno scripte nel decto livro tucte le cose e' beni e le possessioni del Comune predecto; e tucte le carti e strumenti e ragione, et 'gni altra cosa la quale pertiene al decto Comune, in nel decto livro siano posti e scripti. Et ciascuno notaio de la Università e dell'Arte de la Lana debia

(1) Come più innanzi: *adlocta*, per Allora.

(2) È qui frammesso nel Testo un inutile: *e*; quando non stia a dare indizio d' altro participio omesso e che seguitar dovrebbe a *deliberato*.

(3) Invece di: nel.

(4) Non facciamo emenda del Testo, perchè l'erronea sintassi nulla qui toglie alla chiarezza.

e sia tenuto per saramento, e ad pena di xl soldi di denari del suo salario, imbreviare nel decto libro tucte le carte ch' elli farà per la decta Arte.

4.

Di none udire alcuno non sottoposto, che si richiamasse del sottoposto.

Item statuimo et ordiniamo, che se alcuna persona che non sia sottoposta dell'Arte de la Lana, farà alcuno richiamo d'alcuna persona sottoposta de la decta Arte, ne la corte de la decta Arte, dinanzi da' consoli o vero dal camarlengo de la decta Università che per temporale seranno; innanzi non (1) sia udito in alcuna cosa quella persona che non serà sottoposta et averà facto el richiamo, se 'nprima non promectarà e derà buona e sufficiente ricolta (la quale ricolta sia de' sottoposti de la decta Arte) a la persona sopra decta sottoposta, de la quantità de la quale sarà facto el richiamo, di stare e di rispóndare di ragione dinanzi dai decti consoli e camarlengo in la decta corte, in fino in quella quantità de la quale facto averà el richiamo la persona non sottoposta, e di pagare alla persona sottoposta chello ch' egli fosse convento infino a quella quantità che egli fusse convento (2), si come decto è di sopra; cioè di che derà (3) ricolta. E questo sia observato se la persona sottoposta addimanderà la decta ricolta.

(1) Nel Testo: *innanzi che*; ch'è non solo duplicazione, ma ancora non senso, o contrassenso. Avvertiamo che ancora in questo capitolo (V. no. 1, pag. 217) è scritto tre volte: *e richiamo*, invece di: e (il) richiamo.

(2) *Convento* e *convencto* qui, parimente, per Convinto. La seconda volta è, però, scritto, per omissione di segni: *covecto*.

(3) Nel Ms.: *ched era*.

5.

Ch' e' consoli sieno tenuti non prestare pezze (1).

Item statuimo et ordiniamo, che li consoli che seranno per innanzi, sieno tenuti di ricusare di prestare pezze ad alcuna persona per lo Comune dell' Arte, al più che possono ricusare. E non possano prestare pezze ad alcuna persona senza volontà del conseglio. E se addivenisse che si prestassero pezze ad alcuna persona de volontà del consiglio, adlocta e' signori procurino (2) d' avere le decte pezze a le dispese dell' Arte per lo miglior prezzo che potranno. E non possa (3) essere alcuno costrecto a prestare pezze nè panni, se non vorrà.

6.

De la pena di colui che mettesse alcuno cuio (4) ne le piscine.

Item statuimo et ordiniamo, che neuno sottoposto dell' Arte de la Lana de la città di Siena, possa o vero debia méctare ne le piscine de la decta Arte ad immollare alcuno cuoio d' asino o vero di mulo o di cavallo o di bue; e che neuno sottoposto de la decta Arte possa o vero osi conciare alcuno coiame che non sia de' sottoposti dell' Arte. E chi contra farà ad alcuna di queste cose, sia condennato, per cias-

(1) Scritto: *pecze*. E così per tutto il capitolo. V. la nostra nota 1, a pag. 195.

(2) Il Testo ha: *procurono*, che non poteva qui emendarsi: *procurano*. Sì, forse: *procureno;* od anche: *procurranno*, per lo stesso che: procureranno.

(3) *Posso*, per errore, nel Ms.

(4) Questo modo di scrivere (non diverso da *figliulo* per *figliuolo* ec.) è replicato presso il fine di questo stesso capitolo.

cheduno cuio e per ciascuna volta, in cinque soldi di denari. E ciascuno possa accusare e dinunziare; et abbia la metà del bando e de la condannagione, e l'altra sia del Comune de la decta Arte.

7.

Di fare credenza in fino in xx soldi.

Item statuimo et ordiniamo, che ciascuno lanaiuolo dell'Arte de la città di Siena possa fare credenzia di panno venduto a taglio infino in quantità di xx soldi di denari senesi minuti, senza carta alcuna; non obstante alcuno capitolo di Costetuto che toccasse a' Lanaiuoli (1), ad pena o saramento.

8.

De la pena di colui che negasse la verità.

Item statuimo et ordiniamo, che se alcuno sottoposto dell'Arte de la Lana de la città di Siena sarà addimandato per saramento per gli consoli o camarlengo o notaio de la decta Arte, o vero alcuno di loro, ne la corte de la decta Arte, che dica la verità sopra alcuna questione di maleficio, e negasse la verità; e puoi, se gli fussi provato in contra quello che negato avesse; sie condannato sopra quello che dovesse essere condennato per forma di capitolo di quello maleficio, o vero cosa sopra la quale avesse facto el negamento, ne la terza parte più.

(1) Scritto: *lanauoli,*

9.

De la pena di colui che non viene al conseglio.

Item statuimo et ordiniamo, che qualunque consiglieri del conseglio de la decta Università, al quale sarà comandato per lo messo de l'Arte predecta da parte de' consoli, in persona o vero a la bottega, che vegna al conseglio, e non vi verrà, paghi per pena e per nome di pena al Comune de la decta Arte ij soldi di denari; e se venisse dopo la imposta facta nel conseglio, paghi xii denari. Salvo che se avrà legiptima scusa, non sia tenuto a pena.

Aionta. Ch'a quella pena sieno tenuti ciascheduno de' consoli, camarlengo e notaio, che ordinata sarà nel conseglio per li conseglieri, secondo che ciascuno conseglieri, del modo del venire al conseglio (1), a chi no' avesse parola d'alcuno de' consoli o camarlengo. Et facta fu questa aionta *anni Domini Millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di maio.

10.

Quanti dì debiano stare gli constitutari.

Item statuimo et ordiniamo, che c' costitutari e' quali sono electi l'anno, del mese di maglio (2), per gli consoli de la decta Arte, per amendare e correggere el Costetuto de la decta Università, et anco di nuovo statuti fare et ordinare, debiano stare per lo decto Costituto correggere et emendare, et anco di nuovo altri statuti fare, tre dì; cioè ciascun dì da le campanelle che suonano la mactina, di fino a terza; e da le campanelle che suonano doppo nona, di chi a vespro.

(1) Scritto, replicatamente: *conselglo*, e: *conselgleri*.
(2) Per Maggio. Vedasi lo *Spoglio*.

Debiano ciascuno de' decti costitutari avere, per li decti tre dì, per suo salario, de la pecunia del Comune de la decta Arte, x soldi di denari; e non più. E se questo si piglia, l'altro sia casso che parla di questa matera.

Tutti e' soprascripti statuti et ordinamenti nuovi fuoro lecti et approvati nel conseglio de la decta Università, a ciò spezialmente raunato ne la casa di messer Sozzo Dei (1), ov'è usata di raunarsi, *in anno Domini Millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecimà*, dì xxij del mese di magio; presenti testimoni Ugolino di Prese, Sozzo Teghiacci, Nanni Corbacci et Botticello Arnoldi, e più altri testimoni.

(1) Questa benemerenza del cittadino, e probabilmente dottore Sozzo Dei verso l'università de' Lanajuoli, spiega il perchè dell'eccezione fatta in favore di lui al divieto ordinato nel § 2 delle Addizioni alla seconda Distinzione. (V. a pag. 195.)

DISTINZIONE III.

Capitolo I.

Ch'e' conciatori non debbiano conciare panni che non sieno de li sottoposti dell'Arte de la Lana (1).

Volendo tóllare modo da potere éssare furati ei panni dell'Arte de la Lana, et a coloro che li panni dell'Arte volessero furare, e altre rie cose coméctare (2) nell'Arte; statuimo et ordiniamo, che li conciatori dei panni dell'Arte de la Lana sieno tenuti non conciare panni che non sieno de li sottoposti dell'Arte, senza licenzia de li signori de la decta Arte. Et chi contra farà, paghi X soldi per ogne pezza (3). Et chesto sieno tenuti li signori a loro comandare per saramento, per tutto lo mese di febbraio, e poscia non relassare.

Capitolo II.

Di ricévare promessione da coloro che conciano a cardo, di réndare e' panni a coloro da cui essi torranno a conciare.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti, per tutto lo mese di febbraio, ricévare in consellio promes-

(1) Venne qui aggiunto d'altra mano: *senza lecentia.*
(2) Correggiamo l'errore del Ms., che ha qui: *cominciare.*
(3) Fu poscia aggiunto: *e campolo.*

sione e ricolte, le milliori che potranno avere, senza frode, da coloro che conciano li panni da cardo, che rendano chelli a colui o vero a coloro da cui quelli torranno a conciare. E se a loro li decti panni fussero furati, che debbiano inde stare et èssare a volontà de li signori. Et chi cheste cose non volesse fare, de li decti panni avere non possa. Et se alcuno conciatore commectarà alcuna frode in panni a raccardare, o frodare o véndare (1), non assignando el prezzo del panno che avesse venduto a coloro cu' (2) fusse el panno venduto, e provato sarà contra lui; quello cotale conciatore debbia èssare esbandito dell'Arte decta da ine a cinque anni; et sia tenuto di mendare el danno e 'l prezzo a colui o vero a coloro cui fusse el panno. Et compiuti li decti V anni, non possa èssare ricevuto ne la decta Arte senza volontà del consellio, o vero de la maggiore parte del consellio; et se prima non pagarà L libre di denari al Comune dell'Arte de la Lana.

Capitolo III.

Chi non avesse li chiavelli a li tiratoi.

Item statuimo et ordinamo, che se in alcuno tiratoio ne li quali li panni nostri sono tirati, si trovassero meno ij chiavelli senza interposizione, o da due in su in uno luogo, infino che li panni saranno ine, sieno tenuti li signori di tòllare a colui che vi porrà el panno, per due chiavelli, vj denari; et da inde in su, vj denari per ciascheuno chiavello, se saranno ine meno insieme. Et sieno tenuti li signori di fare rivedere le decte cose per certi accusatori, i quali sieno tenuti li signori di pónare sopra a ciò. Et abbiano la meità del bando li decti accusatori, et l'altra meità (3) del Comune dell'Arte.

(1) Pare da intendersi come: o frodando o vendendo.
(2) Così abbreviato, nelle vece di: cui.
(3) Sottintendi: sia.

Capitolo IV.

Di raunare li conciatori, e di far lo' comandamento che concino li panni bene e lealmente.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti, per tutto el mese di febbraio, aunare li conciatori dei panni da cardo, li quali potranno trovare; et allocta comandino per saramento a loro, che concino li panni dell'Arte a buona fè, senza frode. Et che l'onto lo quale sarà dato a loro, sia messo nei panni per li quali sarà dato a loro; et chello che rimarrà, renda a colui o vero a coloro di cui saranno li panni. Et che guardino la cardatura de li panni, a buona fè, senza frode; et l'unto lo quale sarà dato, guardino bene, e rendano chelle (1) a colui de li cui panni la cardatura sarà tracta. Et che debbiano renunziare a li signori, li loro compagni e gignori, chellino che non avessero giurato; e li signori sieno tenuti di fare giurare coloro che non avessero giurato.

Capitolo V.

Di comandare a li conciatori che non facciano compagnia con persona che cómpari e' panni che conciassero.

Item statuimo et ordinamo, che li signori de la decta Arte sieno tenuti di comandare per saràmento a li conciatori de li panni da cardo di chesta Arte, che neuno di loro faccia compagnia con alcuno o vero con alcuni che comprino li panni li quali lo conciatore avesse conci, se li panni non fussero del conciatore. Et chi contra farà, sieno tenuti li signori di tóllare xx soldi per ciascheuna pezza; et poscia non réndare.

(1) Cioè, l'unto e la cardatura; accordando con quest' ultima.

Capitolo VI.

Che ciascheuna bottiga de li conciatori abbia una canna dricta e leale.

Item statuimo et ordinamo, che ciascheuna bottiga de li conciatori de li panni abbia una canna dricta e leale per misurare li panni; e li signori sieno tenuti chesto fare comandare così, come decto è. Et sia ferrata la decta canna nell'uno capo e nell'altro; et sia segnata con fuoco (1), come l'altre canne dei mercatanti.

Capitolo VII.

Che li conciatori non ardino ell'ossogna (2).

Item, sieno tenuti li conciatori de li panni del cardo non árdare l'ossogna nè strefinaccio, nè in bottiga nè altrui (3); ma debbiano rinunziare lealmente a coloro di cui sarà, la quale (4) avaranno per li panni conciare in alcuno modo. Et chi contra farà, paghi xij denari per ciascheuna volta; e li signori sieno tenuti chelli (5) tóllare e non réndare. Et sieno tenuti chesto comandare nel primo parlamento. Et sieno tenuti non véndare la cardatura. Et chi contra farà, paghi xx soldi per ciascuna volta. Et li signori sieno tenuti comandare che l'uno sia tenuto d'accusare l'altro. Et chi contra farà, sia punito in V soldi per ogne volta.

(1) Con bollo a fuoco.

(2) Qui, siccome nel Rubricario, è scritto *ellonsogna;* e poco appresso, nel testo: *lossongna*. Doveva legittimamente cavarsene (staccato, come facciamo il solito articolo *ella*, invece di *la*) il nome Ossogna; di cui vedi lo *Spoglio*.

(3) *Altrui*, (giova ricordarlo) per Altrove.

(4) Cioè, la quale ossogna.

(5) Quelli xij denari.

Capitolo VIII.

Che ogne bottiga dei conciatori abbia uno banco.

Item statuimo et ordinamo, che ogne bottiga de li conciatori abbia uno banco per cardare li panni conci, perchè non si possano sozzare li panni. Et chi non l'avesse, paghi V soldi, et poscia no' li sieno renduti.

Capitolo IX.

Che i conciatori non rimandino (1) le pezze al mercatante, se prima non la tondasse. Et che ogne tondatore debbia fare arrotare le forfici una volta el l'anno (2).

Item statuimo et ordinamo, che neuno conciatore mandi alcuna pezza al mercatante, se prima non fusse tondata dall'uno capo all'altro. Et chi contra facesse, sia punito per volta in V soldi. Et che li signori constrengano li conciatori de li panni fare arrotare le forfici una volta nell'anno, per tutto el mese di febbraio. Et chi questo non facesse, sia punito per volta in x soldi. Et li signori sieno tenuti di chesto invenire el mellio che potranno, se s'osservarà o no. Et chesto facemo acciò che li panni mellio sieno tracti a fine in tóndare. Salvo che i signori possano prolongare termine a colui che avesse le forfici bene arrotate, senza frode.

(1) Nel Ms.: *rimendino;* ma *rimandino* (che il senso vuole) è ancora nel Rubricario.

(2) Scritto, nel Testo, al fine della riga: *el;* e al principio della seguente: *lanno.* Noi perduriamo in dividere le due *l*, unite talvolta, nei nomi del genere mascolino, per meglio rappresentare questo modo della pronunzia senese, che in essi, anche più che nei femminili, si fa sensibile. V. lo *Spoglio.*

Capitolo X.

Che neuno conciatore tenga ell' aqua (1) fracida ne la sua bottiga.

Item statuimo et ordinamo, che, con ciò sia cosa che ne le bottighe dei conciatori dei panni dell' Arte, i decti conciatori tengano l' acqua fracida e puzzolente ne le loro bottighe, sì che i mercatanti ch' entrano ne le decte bottighe, è mestiere di turarsi el naso e fuggire de la bottiga quando dovarebbero véndare e comprare, e ciò sia cosa dannosa e sozza per l' Arte decta; neuno dei decti conciatori debbia tenere cotale aqua ne la bottiga sua: e chi contra farà, sia tenuto di pagare al Comune d' essa (2) per ogne volta V soldi; et i signori sieno tenuti di tòllarli e non rèndarli, ma in utilità dell' Arte decta convertirli.

Capitolo XI.

Che neuno conciatore debbia comprare alcuno panno per cagione di rivéndare.

Item statuimo et ordinamo, che neuno conciatore che cardi panni de' Lanaiuoli di Siena, possa nè debbia comprare alcuno panno di lana per cagione di rivéndare; ma possa comprare per suo vestimento, e de la sua familia, e dei suoi lavorenti. Et non possa nè debbia véndare ne fare véndare in sua bottiga alcuno panno di lana d' alcuna persona che non sia sottoposta all' Arte de la Lana di Siena. Et non possa trarre o fare trarre nè lassare che si tragga de la bottiga sua, nè fuore de la bottiga sua, alcuno panno d' alcuno sot-

(1) È scritto (come più addietro: *ellonsongna*): *ellaqua*.

(2) Ci è parsa questa la più naturale e semplice emendazione dell' erroneo *decta*, che invece leggesi nel Ms.

toposto de la decta Arte, che fusse compiuto e tracto a fine per véndare, senza licenza di colui cui fusse lo panno. Et chi contra alcuna cosa de le predecte facesse, sia punito in xx soldi per ogne pezza di panno. Et a provare le decte cose basti uno testimone di verità, o vero quattro testimoni di fama. Et sia licito a ciascuno d'accusare; e la meità del bando sia dell'accusatore, e l'altra dell'Arte de la Lana; et siali tenuto credenza.

ADDIZIONI

ALLA TERZA DISTINZIONE

1.

Ch' e' consoli sieno tenuti di raunare conciatori.

Item, imperciò che avviene molte volte, che rimanendo e' panni de' lanaiuoli (1) a' tiratoi di Camporeccia (2) senza guardia, e damno ne seguisce et potrebbe seguire a' decti lanaiuoli; a tollere via che le predecte cose non sieno, statuimo et ordinamo ch' e' consoli e camarlingo che per temporale seranno, sieno tenuti e debiano infra xv dì (3) poscia ch'averanno giurato el loro uficio, per saramento, di raunare tucti conciatori che conciano e' panni, e con loro fare e tractare e provedere et ordinare sì et in tal modo, che debbiano e' detti conciatori guardare o fare guardare e' panni e' quali rimangono la nocte a' tiratoi di Camporegie, a le spese

(1) Scritto qui ed appresso: *lanauoli*.

(2) Intendasi: Camporeggi; ch' è il nome di quel poggio sopra il quale oggi sorge in Siena il tempio di San Domenico. Questa appellazione trovasi, nei nostri Statuti, declinata in *Camporegie*, *Camporegia*, *Camporecci* e *Camporecce:* varianze tutte che, al nostro credere, ci riconducono all' etimologia comunemente accolta, di *campus regis* o *campus regius*. Della natura e della provenienza medesima dovrebb' essere *Stalloreggi*, di cui cadrà il dire in taluno dei susseguenti volumi.

(3) Manca il *dì*, necessario, nel Ms.

di coloro cui fussero e' panni che vi rimanessero a' decti tiratoi. E ciò che decti consoli e camarlengo ne faranno co' decti conciatori, sieno tenuti di riducerlo al conseglio de la decta Arte; e ciò che nel conseglio se ne farà, così debbiano observare e fare. E le predecte cose, e ciascheduna d' esse, sieno tenuti e' decti consoli di mandare ad esecuzione, ad pena di XL soldi per ciascheduno di loro: e' loro successori sieno tenuti loro condemnare, e tòllare la decta pena, se per loro non fussero observate le predecte cose; e poscia non rendergli (1) in alcuno modo, ma convertirgli in utilità dell'Arte predecta.

2.

Di non levare alcuno panno da' tiratoi, che non sia ben asciutto (2).

Item statuimo et ordiniamo, che neuno conciatore nè cardatore debia levare nè fare levare nè permectere che si levi neuno panno concio per lui da' tiratoi, se prima non sono bene asciutti, se non ne levassero con parola di coloro cui fussero e' decti panni che rimanessero a' tiratoi. E chi contra farà, sie punito e condamnato, per ciascheduno panno e per ciascheduna volta, in V soldi di denari. E che ciascheduna persona ne possa èssare accusatore, et àbbia la metà del bando, e sie tenuto credenza; e l' altra metà sia del Comune dell'Arte predecta. E' riveditori de' panni che per temporale seranno, tante volte quante rinchiesti (3) ne fussero, ad pena di xij denari per ciascheduna volta, sieno tenuti di vedere essi panni, se seranno bene asciutti: e stiesi a loro sentenzia o vero decto.

(1) Nel Codice: *rendegli.*

(2) Scritto, qui: *ascupto;* e più innanzi: *ascupti* ed *ascuti.*

(3) Il notaio o il suo menante, concordando ad orecchio con *volte*, scrivevano: *rinchieste.*

8.

Ch' e' consoli debiano accattare parola a le guardie che guardano e' panni.

Item statuimo et ordiniamo, ch' e' consoli e camarlengo che per temporale seranno, sieno tenuti e debiano, infra viij dì, poscia che seranno trovate o facte le decte guardie per guardare e' panni e' quali rimangono la notte a' tiratoi di Camporegia, andare con quella compagnia degli uomini del-l'Arte che a loro parrà, a messer la Podestà et a signori Nuove (1), et accattare parola da decti Podestà o Nove, che le decte guardie possano a la decta guardia andare, stare e tornare da guardare e' decti panni, sicuramente, con arme e senza arme.

(1) Così scritto, per: Nove. Stette la repubblica di Siena sotto la balìa o dittatura dei Nove dal 1284 al 1355.

DISTINZIONE IV.

Capitolo I.

Di fare comandamento ai tessitori e tessitrici.

Item statuimo et ordinamo, che, infra xv dì entrante lo mese di febbraio, sieno tenuti li signori comandare a li tessitori et a le tessitrici che tessono li panni dell'Arte in pectini di santellere, che ciascheuno abbia una stanga, o vero subbio, nel quale involga el panno tessuto sotto 'l telaio, e 'l panno non disvolla (1) se prima non sarà tutta la pezza tessuta. E a colui che così non attendarà, sieno tenuti li signori tóllare xij denari per pena, per ciascheuna volta.

Capitolo II.

Che i tessitori non tengano taverna.

Item statuimo et ordinamo, che sieno tenuti li tessitori e le tessitrici li quali tessano li panni dell'Arte, non tenere taverna ne la casa loro, nè véndare vino a minuto. Et chi contra facesse, non abbia a téssare. E chesto sieno tenuti li signori così di fare observare: salvo che possa véndare vino a li suoi lavoratori e la famellia.

(1) Intendi come: disvollia, disvoglia o disvolga.

Capitolo III.

Di non talliare li pedani de' panni.

Item statuimo et ordinamo, che neuno tessitore o vero tessitrice possa talliare pedani dei panni. Et sia licito a colui cui fussero li panni, di ritenere del prezzo di colui o vero di colei che contra facesse, xij denari per ogne coppia di panni.

Capitolo IV.

Di comandare ai tessitori che debbiano ordire la tela sì longa, che torni x canne e ij braccia.

Item statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti, per tutto el mese di gennaio, fare venire dinanzi da sè tutti li tessitori partitamente, e comandare a loro per saramento, che ciascheduno di loro debbia ordire tanto longa la tela, che torni la pezza x canne e ij braccia di tessuta, e non meno; a pena di V soldi per pezza. E i decti tessitori, poscia che a loro sarà comandato, così debbiano observare, sotto la decta pena.

Capitolo V.

Ch'el tessitore che non tessarà la tela nel termine che promettarà, sia punito in V soldi.

Item statuimo et ordinamo, che qualunque tessitore o tessitrice non tessarà la tela al termine che promectarà, imperciò che tollesse a tèssare o vero tessesse altra tela, o vero altro lavorío, sia punito cotale tessitore e tessitrice in V soldi per ciascuna pezza di panno: de' quali la meità sia di colui cui fusse la tela, e l'altra sia del Comune dell'Arte de la

Lana. Et somelliantemente sia punito, per ogne pezza di panno, quelli che desse a téssare la tela, se essa non desse a téssare al tessitore o vero a la tessitrice al termine che conventasse. Salvo che se per altro giusto ed evidente impedimento, che ai consoli paresse giusto, rimanesse che la tela non si desse al termine ordinato a téssare, o non si tessesse al termine conventato; in cotale caso, nè chi desse la tela nè chi la tollesse, neente sia punito.

DISTINZIONE V.

Capitolo I.

D' avere una statéa per lo Comune dell' Arte.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti avere una statéa per lo Comune de la decta arte, da Kalende gennaio innanzi. Et anzi che la statéa sia data ad alcuno uomo, li signori facciano uno consellio a cui debbia éssare data la detta statéa.

Capitolo II.

Di fare cercare le bilance, se fussero dricte.

Item statuimo et ordinamo, che i signori sieno tenuti, per tutto el mese di gennaio, cercare o vero fare cercare per le bottighe tutte le bilance; e se non saranno dricte, per ogne uncia colui di cu' saranno le bilancie, paghi xij denari. e poscia no' li sieno renduti; e da una uncia in giù, non si paghi denaio.

Capitolo III.

Di fare giurare colui che terrà la statéa.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di fare giurare colui o vero coloro che terranno la statéa,

(1) drictamente pesare e dare dricta parte, la quale sarà ordinata dal Comune dell'Arte. Et debbiala tenere nel popolo di Santo Pellegrino. Et debbia scrivare tutto affatto el peso e 'l nome del comparatore e del venditore; et questo s' intenda et abbia luogo ne le cose che si vendessero.

Capitolo IV.

Di fare cercare lo peso e la misura.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di cercare, o vero di fare cercare, una volta per tutto el loro termine, il peso e la misura de la decta Arte. Et se trovaranno peso o vero misura menova o vero soperchia per una uncia, paghi quelli appo (2) cui sarà trovata, xij denari per pena. E da inde in giù infino a uno quarro, secondo che toccarà per la decta quantità; et poscia no' li sieno renduti. Et ch' el peso debbia éssare di ferro. E la libra sola debbia éssare di xij unce e mezzo, e la libra doppia debbia éssare di xxv unce. Et paghi del più de xxv once e del meno de le xxiiij, a quella pena che dice lo Statuto. Et intendasi per ogne peso, secondo che tocca.

Capitolo V.

Che colui che terrà la statéa dell' Arte sia tenuto d' avere uno messo.

Item statuimo et ordinamo, che colui o vero coloro che terranno la statéa dell'Arte, sieno tenuti d' avere et di tenere due o vero uno messo per lo Comune dell' Arte, buono e sufficiente, tale che a' (3) signori piaccia, el quale abbia da

(1) Si noti qui soppresso, per eufonico istinto, il *di*. Poco poi, per iscorso, o per forza (oggi insolita) attribuita a *la quale*, invece di *ordinata*, si legge: *ordinato*.

(2) *Apo*, nel Manoscritto.

(3) Aggiungiamo quest' *a*, che può supporsi omessa o fognata nel Testo: cioè coll' essersi scritto *che*, nelle veci di *cha*.

xviij anni in su. E i consoli sieno tenuti di none allogare la statéa a neuna persona che none observassero questo capitolo.

Capitolo VI.

Che neuno scriptore nè pesatore nè sensale possa fare nè far fare alcuno panno.

Item statuimo et ordinamo, che neuno scriptore dell'Arte, nè neuno pesatore che fusse pesatore dell'Arte, nè neuno sensale possa fare nè far fare alcuno panno: et chi contra farà, paghi XL soldi, per pena, al Comune dell'Arte; et sieno rimossi dall'ufficio. E li signori sieno tenuti di fare pagare lo decto bando; et non si possano réndare in alcuno modo. Et ciascheuno possa dinunziare, e sia creduto al suo decto, et abbia la meità del bando.

Capitolo VII.

Che le xij matasse de lo stame che si dà a filare, debbiano pesare xiij libre, a peso di dodicina.

Item statuimo et ordinamo, de la (1) lana e de lo stame che si dà a filare, che le dodici matasse debbiano pesare xiij libre a peso di dodicina, e non più; e colui a cui fusse trovata altrementi, paghi e pagare debbia, per ogne oncia, iij denari. Et sieno tenuti li signori di mandare ogne mese una volta per l'Arte pesando; et abbia la meità del bando colui ch'andarà pesando; e lo pesatore debbia éssare buono e sufficiente. E i detti denari non si possano réndare, nè per consellio nè in altro modo. Et debbia pagare del più, et non del meno.

(1) Circa la, Quanto alla ec.

DISTINZIONE VI.

Capitolo I.

Di non ricévare alcuno per sansale senza paravola del consellio.

Item statuimo et ordinamo, che se alcuno uomo vorrà éssare ne la nostra sensaria, non possa éssare ricevuto senza paravola di tutto lo consellio, o vero de la maggiore parte. Et se elli sarà ricèvuto, debbia giurare al Breve de la sensaria. Et che per li signori de la decta Arte, nè per altrui per loro, si possa o debbia fare o far fare alcuno ordinamento o constrignimento di sensali, o sopra di loro, se non ne fusse comunale concordia coi consoli de la Mercanzia di Siena. Et questo s' intenda in tutti capitoli del Costoduto dell' Arte de la Lana di Siena, che favellino dei sensali.

Capitolo II.

Che neuno sensale misuri e' panni delli uomini dell' Arte.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sensale dell' Arte, e neuna altra persona che non faccia panni sopra sè, non possa misurare alcuno panno venduto; et che neuno maestro lassi misurare suo' panni ad alcuna de le decte persone. Et chi contra facesse, sia punito in V soldi per ogne pezza, e

no' li sieno renduti in alcuno modo. E sia licito a ciascheuno accusatore chi contra facesse accusare; et la meità del bando sia dell'accusatore, e l'altra del Comune dell'Arte; e siali tenuto credenza.

Capitolo III.

Di fare léggiare el Breve de' sensali in parlamento.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di fare léggiare il Breve de li sensali nel primo parlamento che faranno; et comandare ai decti sensali, che così debbiano observare come in quello Breve si contiene.

Capitolo IV.

Che ciascheuno sensale debbia avere uno quaterno.

Item statuimo et ordinamo, che ciascheduno sensale de la nostra mercanzia sia tenuto d'avere uno suo quaterno, ne lo quale sia tenuto di scrivare e fare scrivare la quantità e la cosa (1) e 'l prezzo de la mercanzia unde sarà sensale, et scrivare el nome del venditore e del comparatore, e 'l dì che fusse facto el mercato. Et qualunque dei decti sensali non volesse fare le decte cose, o non facesse, sia tenuto e punito e condemnato de la decta Arte, per ogne volta, in V soldi; i quali non si possano aréndare nè per consellio nè in altro modo.

(1) Si noti qui *cosa*, per Qualità della cosa.

Capitolo V.

Quando alcuno sensalè commettesse alcuna falsità.

Item statuimo et ordinamo, che se alcuno sensale de la nostra mercanzia farà alcuna frode ne lo suo officio, ultra quello che debbia per suo saramento, e contra quello che si contiene nel suo Breve, e provato contra lui sarà per uno testimone di buona fama (el quale testimone di buona fama dica la sua testimonanza per nuovo saramento); quello cotale sensale in XX soldi di denari sia punito e condemnato, et sia rimosso dall'ufficio de la sensaria. Et se alcuno lanaiuolo corrompesse alcuno sensale nel suo officio, debbia pagare al Comune dell'Arte C soldi, et in C soldi sia condemnato. Et questo facemo acciò che i sensali adoperino lealemente l'officio de la sensaria, et ugualemente sì per l'uno come per l'altro. Et le pene decte non si possano nè réndare nè lassare, nè per consellio nè per altro modo.

Capitolo VI.

Di fare inquisizione contra sensali.

Item statuimo et ordinamo, che con ciò sia cosa che si dica che i sensali abbiano commesso contra l'onore dell'Arte, ordinamo che i signori sieno tenuti, del mese di gennaio, fare inquisizione contra li decti sensali. Et tutto quello che si trovarà, sia recato al consellio dell'Arte; et quello ch'el consellio inde concordarà, così sia facto.

Capitolo VII.

Di non fare compagnia con neuno sensale.

Item statuimo et ordinamo, che neuno lanaiuolo debbia fare compagnia con alcuno sensale dell'Arte de la Lana, od

alcuna altra faccenda che pertenga a la decta Arte de la Lana. Et chi contra facesse, sia punito in x libre, per ogne volta, al Comune dell'Arte; e poscia non sieno renduti.

Capitolo VIII.

Che i signori sieno tenuti d' éssare coi consoli de la Mercanzia, e ragionare con loro ch'el venditore paghi el sensaio.

Item statuimo et ordinamo, ch' e' signori sieno tenuti per tutto 'l mese di gennaio, éssare coi consoli de la Mercanzia, e ragionare con loro ch' el venditore paghi el sensaio, e no 'l comparatore, d' ogne mercanzia che pertiene a noi et a loro. E se questa concordia si puote avere con loro, sia presa; e si non si puote avere, sia fermo el capitolo del Costoduto, che dice che i sensali debbiano avere vj denari per pezza. E se si puote avere, sia rato, e casso quello costoduto che detto ène.

DISTINZIONE VII.

Capitolo I.

Di chiamare uno scriptore per l'Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di chiamare et eléggiare uno buono e leale uomo dell'Arte de la Lana, che debbia scrivare tutti i panni che si portano a le gualchiere per tutto l'anno in uno libro, partitamente la posta d'ogne lanaiuolo per sè; e sia tenuto di rassignare ogne anno in mano dei signori e del camarlengo tutti li libri e follie (1) che àe facte, e farà per innanzi; et una bottiga ne la quale si riducano tutti i panni dell'uomini dell'Arte. Et neuna persona possa nè debbia mandare a le gualchiere alcuno panno, se non per mano del decto uomo a ciò chiamato. Et chi contra farà, paghi e pagare debbia x soldi di denari per ogne pezza che mandasse; e i detti denari non possano réndare in alcuno modo.

Capitolo II.

Di fare giurare lo scriptore dell'Arte, di fare lo suo officio bene e lealmente.

Item, sieno tenuti i signori di nuovo fare giurare lo decto offiziale di fare lo suo officio bene e lealmente. L'of-

(1) Così ha il Ms., colla significazione stessa (come par certo) di **Fogli**.

ficio del quale sia in questo modo: che debbia mandare tutti i panni per iscriptura a le gualchiere, e per scriptura ricólliare; et quelli che prima li saranno portati, prima i (1) debbia mandare a le gualchiere, e prima i debbia fare tornare. Et se così non facesse, sia punito in V soldi per ogne pezza di panno; li quali non si possano réndare in alcuno modo. E sia licito a ciascheuno accusare chi contra facesse, e sia creduto al decto de l'accusatore, et siali tenuto credenza. E' gualcherari sieno tenuti per saramento, ch' e' panni prima portati, prima siano rimandati; e se così non facessero, paghino e' decti gualcherari V soldi per ciascuna pilata; e 'l camarlengo sia così tenuto di tenere de la loro paga. E 'l decto scriptore sia tenuto di dinunziare e' decti gualcherari quando non rimandassero e' panni, sì come decto è; et sia creduto a la sua dinunziagione, e abbia la meità del bando. Et se 'l decto scriptore non denunziasse e' decti gualcherari, sì come decto è, debbia pagare la decta pena; cioè V soldi per pilata.

Capitolo III.

Di comandare a' gualcherari et a' portatori, ch' e' panni prima portati, prima sieno conci e arrecati a Siena.

Item, sieno tenuti li signori di comandare ai gualcherari, per saramento, et ai portatori, che i panni prima portati, prima sieno conci et arrecati a Siena; et non tenerli, tra portare e gualcare et arrecare, più che viij dì. Et chi contra facesse, paghi per pena x soldi di denari per ogne pilata. E lo decto offiziale e la bottiga si paghi al costo dei panni.

(1) *I* per *Li*, pronome, al plurale: ch'è caso negli antichi, e nel parlare odierno, non raro. Si veda ancora, qui presso, il cap. VI.

Capitolo IV.

Che lo scriptore dell' Arte debbia provedere ch' e' panni prima portati, prima sieno recati.

Item, che lo decto offiziale sia tenuto lealmente provedere sopra i panni, che così sia observato, che non stessero più che viij dì. Et quelli che soperchiassero, sì li debbia mandare ad altre gualchiere che quelle dell' Arte, con quello ordine che si contiene di sopra nel Costoduto. Et se 'l panno si smarrisse o perdesse a le gualchiere (la qual cosa guardi Dio), sì si (1) debbia mendare a le dispese di coloro che tengono le gualchiere.

Capitolo V.

Di ricévare sicurtà da lo scriptore dell' Arte.

Item, sieno tenuti i signori di ricévare sicurtà dal decto offiziale, che se i panni si perdessero ne la decta bottiga, che l' oficiale li debbia mendare. Et se li panni non fussero recati infra viij dì, da inde innanzi sia licito a coloro cui fussero li panni, di farneli recare a le dispese dei decti portatori che portati li avessero, se i portatori non stessero per licenzia dei signori.

Capitolo VI.

Quando sia licito a' sottoposti di mandare ei panni ad altre gualchiere, che a quelle dell'Arte de la Lana.

Item aggiognemo a questo capitolo, che quando li gualcherari no' i conciassero e no' i rimandassero infra i decti

(1) Scritto: *sissi*.

viij dì, sia licito a coloro che ànno i panni a conciare, di mandarli ad altre gualchiere, recandoli prima a la casa del-l'Arte et facendoli scrivare, cherendone paravola ai signori. Et ellino sieno tenuti di darne paravola. Et lo scriptore che sta a la bottiga dell'Arte, sia tenuto di scrivare tutti i panni el dì che saranno arrecati, et quanto fra 'l mese.

Capitolo VII.

De' panni che tornano anzi la loro vicenda.

Item statuimo et ordinamo, che i panni delli uomini dell'Arte che tornano anzi la loro vicenda, et sono arrecati da le gualchiere, debbiano stare tanto ne la corte dell'Arte, che li altri panni che andaro prima, sieno arrecati ne la decta corte. Et se lo scriptore dell'Arte lassarà portare de la corte e' panni così arrecati, paghi per ogne pezza V soldi di denari al Comune dell'Arte: e' quali réndare non si possano in alcuno modo. Et ciascheuno possa accusare, e abbia la meità del bando.

Capitolo VIII.

Che sia licito alli uomini dell'Arte mandare e' panni ad altre gualchiere, che a quelle di Prato e di Mallecchio (1), con paravola de' signori.

Item statuimo et ordinamo, che sia licito alli uomini dell'Arte de la Lana di Siena di mandare i panni loro a conciare ad altre gualchiere che quelle di Prato e di Mallecchio.

(1) Il Ms. ha qui pure: *Mollecchio* (V. la no. 2 a pag. 135). Ha in alcun luogo anche: *Prata;* ma il più delle volte: *Prato.* Abbiamo con insistenza cercato di scoprire ove già fossero queste gualchiere, appartenute un tempo all' università dei Lanajuoli di Siena; ma ci è forza confessare che le nostre premure non sortirono l'esito che avremmo desiderato. Risulta dalle fatte indagini, siccome sul fiume Merse,

quando abbisognasse o volessero, cum paravola dei signori e del camarlengo, o vero d'alcuno di loro. E quelli panni i quali mandasse ad altre gualchiere a conciare, sia tenuto di redúciarli (1) ne la bottiga dell'Arte de la Lana di crudi, e farli scrivare a lo scriptore del Comune dell'Arte de la Lana, et ine incaricare. Et debbia pagare, dei decti panni, iij soldi per ciascuna pilata. Et chi contra a le predecte cose, o vero ad alcuna d'esse, facesse, paghi per pena xx soldi, et pagare debbia, per ciascuna pilata; et anco i decti iij soldi per lo dricto; e non si possano réndare in alcuno modo.

Capitolo IX.

Come e' gualcherari ricevano e rimandino e' panni che si portano a le gualchiere.

Item statuimo et ordinamo, che i decti gualcherari che stanno a le gualchiere, uno per casa debbia éssare ricevitore dei panni che si portano a le gualchiere. Et quei panni che prima vi so' portati, prima i debbia fare conciare e rimandare, et dare le vicende secondo che vengono. Et giuri di così observare; et si così non observa, sia punito in V soldi, per ciascuna pezza. Et ciascuno lo possa accusare. Et quellino che tengono le gualchiere, sieno tenuti di pagare lo decto

là dove la Feccia avvicinasi a confluire, e in distanza non molta da Brenna e dall'Abbadia a Torri (dov'erano le gualchiere dei Monaci), s'incontri anc'oggi, col nome di Mallecchi, un privato possedimento, ove si vedono ruderi di antiche fabbriche, e lì presso anche avanzi di canali o gore che già poterono porre in moto opifizi di tal natura. In quanto a Prato, venendo escluso il sospetto che possa intendersi dell'odierna città di Prato, sì per la sua troppa lontananza da Siena, come per essere quella terra sottoposta ai Fiorentini; escluso, per la prima di tali ragioni e per altre, anche Prata di Maremma; non rimane a supporre se non qualche altra località, o qualche rustico tenimento, che allora portasse il nome di Prato, sulle sponde medesime della Merse e non lungi dalle possessioni antedette dell'Abbadia e di Mallecchi.

(1) A conferma del modo antico, sempre incerto e male articolato, di scrivere, avvertiamo che il Testo qui pone: *reduciolrli*.

ricevitore; et se non volesse pagare la decta pena, sia divetato da le gualchiere, e le gualchiere debbiano pagare la detta pena, del suo feo.

Capitolo X.

Di fare comandamento a' gualcherari, del mese di febbraio.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di comandare per saramento, per tutto lo mese di febbraio, a tutti li gualcherari de le gualchiere per lo Comune dell'Arte, che ciascheuna pilata dei panni delli uomini dell'Arte debbiano quattro volte maneggiare anzi che sia compito di conciare. Et che neuno panno villanesco mettano o vero facciano méttare co li panni delli uomini dell'Arte da carda, ne la pila. Et la vicenda del conciare de li panni, diano a colui di cui debbia éssare, senza frode e malizia alcuna. Et queste cose sieno intese per coloro a li quali possono comandare li signori de la decta Arte. Et chi contra farà, paghi x soldi, e poscia no' li sieno renduti. Et sieno tenuti i signori di fare giurare i decti conciatori d'osservare quello che dice lo decto capitolo. Et che la decta pena non possa réndare, nè per consellio nè in altro modo. Et anco sieno tenuti i gualcherari di non conciare panno d'alcuno lanaiuolo che andasse o mandasse a le gualchiere, se no' a colui che avesse la púliza del camarlengo dell'Arte.

Capitolo XI.

Che neuno vada a le gualchiere senza paravola de' signori.

Item statuimo et ordinamo, che li signori sieno tenuti di comandare a li sottoposti dell'Arte, nel primo parlamento, che neuno uomo dell'Arte non vada a le gualchiere, e non mandi, senza loro paravola. Et li signori sieno tenuti di non darne paravola a veruno, se non quando ène la sua vicenda.

Et anco sieno tenuti li signori di comandare al portatore di diciare la verità delli uomini. Et se alcuno farà in contra, sia tenuto di pagare xx soldi per pena, per ogne volta; la quale pena non si renda per consellio nè in altro modo. Et che i portatori sieno tenuti d'accusare chi contra farà, e l'uno lanaiuolo l'altro.

Capitolo XII.

Di non dare alcuno dono ai portatori.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte debbia dare alcuno dato o vero dono ad alcuno, in denaro o vero in cose, al portatore (1) per alcuno servizio che dovesse o potesse fare nel portare a le gualchiere, o per quella cagione. Et se alcuno farà in contra, pagare debbia x soldi di denari, et sia rimosso dall'ufficio. Et lanaiuolo che contra farà, sia tenuto di pagare xl soldi per pena. Et questo medesmo s'intenda contra ai gualcherari, che paghino per pena x soldi, quando faranno incontra. Et questo sia denunziato all'abbate e suo capitolo (2), et ai portatori et ai gualcheratori.

Capitolo XIII.

Di conservare e di mantenere tutto l'acquisto de le gualchiere.

Item statuimo et ordinamo, che i signori e 'l camarlengo et tutti i sottoposti dell'Arte sieno tenuti d'osservare e mantenere tutto l'aquisto facto de le gualchiere decte per lo Comune de la decta Arte, et observare tutto quello che si contiene ne la carta inde facta per mano d'Alisandro notaro.

(1) Agli esperti delle antiche scritture non recherà maraviglia l'*al* qui, forse, intruso, o l'avvenuta anticipazione di: *dono, in denaro o vero in cose, ad alcuno portatore.* Lo stesso dicasi del seguente *Et lanaiuolo*, invece di *Et el* o *E'l lanaiuolo*.

(2) Cioè, della nominata Abbadia a Torri.

Capitolo XIV.

Di tenere a ciascuna casa de le gualchiere da Mallecchio, in diposito, xxv libre d'ossogna.

Item statuimo et ordinamo, che a le gualchiere nostre da Mallecchio dell'Arte de la Lana, debbiano stare xxv libre d'osogna per casa, in deposito, che si metta nei panni quando fusse bisogno; e 'l castaldo ne debbia réndare ragione e scrivare ne' cui panni si mettesse, a cioe che la paghi quelli cui fussero li panni nei quali fusse messa l'osogna. E' signori sieno tenuti di fare così observare a coloro che tengono le gualchiere. Et si così non volessero observare, perdano xx soldi de' loro denari, d'ogne paga, per pena: e non si possano réndare in alcuno modo.

Capitolo XV.

Che i signori abbiano portatori tanti quanti bisognano all'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che li signori abbiano tanti portatori, quanti mestiere saranno: li quali debbiano méctare per tucto lo mese di dicembre. Et se alcuno dei decti portatori morisse, o vero non potesse portare, mectano l'altro in suo luogo enfra octo dì; li quali portino assiduamente a le gualchiere di Prato e di Mallecchio li panni de la decta Arte. Et abbiano tante bestie, quante a loro saranno uopo, sì che possano bene et comodamente portare li panni de la decta Arte. Et li decti portatori debbiano giurare secondo ch'è usato. Et chesti portatori sieno tenuti di non fare compagnia insieme. Et non possano nè debbiano li decti portatori addimandare o vero ricévare se non quello ch'è ordinato per l'Arte. Et chi contra farà, sì debbia pagare, per nome di pena, x soldi al Comune dell'Arte, per ogne volta. E sieno tenuti li signori di tóllare ai decti portatori ricolta,

che faranno l' officio bene e lealmente, secondo che promectaranno e converranno. Et i portatori sieno tenuti di portare tanta ossogna per li panni che portano, quanta bisognasse, senza costo. Et sieno tenuti li portatori di giurare le comandamenta dei signori, e di servare li capitoli di questo Breve, chi (1) pertengono al loro ufficio.

Capitolo XVI.

Che a le gualchiere dell' Arte sieno posti due verrocchi.

Item statuimo et ordinamo, che a le gualchie (2) del Comune dell' Arte debbiano essare posti due verrocchi, uno per casa; e sieno tenuti e' consoli (3) di farli fare per tutto 'l mese di gennaio, a le spese de le gualchiere.

Capitolo XVII.

Che neuno lanaiuolo che abbia parte ne le gualchiere, debbia èssare riveditore de' panni.

Item statuimo et ordinamo, che neuno lanaiuolo el quale tenga o vero abbia parte ne le gualchiere da Mallecchio e di Prato per alcuna logagione, non possa o vero debbia èssare riveditore de' panni, da oggi innanzi. E chi la ricevesse, debbia èssare rimosso dall' ufficio, e sia condemnato in x libre: li quali denari non si possano réndare per veruno modo.

(1) Vedasi la no. 2 a pag. 266.

(2) Così leggiamo, invece di credere qui omessa l' ultima sillaba; sapendo come in più luoghi d' Italia la gualchiera chiamasi *Invalca;* e in Siena stessa, avendo udito dir *Valca;* rammodernamento dell' antica pronunzia: Gualchia o Gualca.

(3) Facciamo noto uno sgarro d' amanuensi assai stravagante, avvertendo che qui la lettera segna: *e chel foli* (!)

Capitolo XVIII.

Di far fare comandamento a le comunanze che sono vicine a le possessioni de le gualchiere, che non vi debbiano dar danno.

Statuto et ordinato è, ch' e' signori dell'Arte sieno tenuti (1), per tutto 'l mese di gennaio, di far fare comandamento da parte del Comune di Siena, per lo messo del Comune di Siena, a pena di L libre di denari, a le comunanze che sono vicine a le selve et a le possessioni de le gualchiere da Mallecchio e da Prato (2), che neuna persona nè comune debbia dare danno, nè far dare, ne le selve e ne le possessioni de le gualchiere predecte.

Capitolo XIX.

Che neuno sottoposto tolla a pigione la parte de le gualchiere dell'Abbadia a Torri, nè in altro modo.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana che faccia panni, o faccia fare, debbia tóllare nè fare tóllare per sè a pigione la parte de le gualchiere dell'Abbadia a Torri, la quale è comunale coll'Arte de la Lana. E chi contra facesse, sia tenuto di pagare al Comune de la decta Arte L libre di denari per ogne anno che le tenesse; e poscia no' li sieno renduti in neuno modo. Et che neuno sottoposto dell'Arte predecta possa tóllare la parte de le sopradecte gualchiere a pigione, nè in altro modo, sott'a quella medesima pena che di sopra si contiene; nè tenervi parte veruna.

(1) Aggiungiamo, per amor di chiarezza, questa parola *tenuti*, supponendola omessa, per negligenza, nel Testo.

(2) È scritto qui: *Prata*. V. la nostra nota 1, a pag. 253.

ADDIZIONE

Ch' e' gualcherari non debbiano rimandare panni scambiati.

Item, con ciò sie cosa ch' e' Lanaiuoli (1) di Siena abbiano riceuto più volte, e ricevano più volte continuamente damno per cagioni de' panni e' quali sono rimandati da le gualchiere per gli gualcherai, o per loro fanti o serventi, e rimandenli (2) scambiati l'uno panno d'uno maestro con panni d'altri maestri; statuimo et ordiniamo, che neuno gualcheraio, o vero suo fante o servente, possa o debbia rimandare o rimandare fare alcuno panno da le gualchiere concio d' alcuna persona, accompagnato o avvolto insieme con panni d'altre persone, ad pena di x soldi, per ciascheduno panno e per ciascheduna volta. Et che 'l camarlengo che per temporale serà, sia tenuto di retenerli a decti gualcherai de la loro paga.

Aiunto (3) è a questo capitolo. Et simillantemente sieno puniti se non rimandassero el capo de la pezza (4) segnato di fuore. E lo scriptore sie tenuto di rivederli ciascuna volta, a quella medesima pena di ciascheuna de le predette cose. Et facta è questa aiunta *in anno Domini Millesimo* CCCVIJ, *indictione* V^a^, di magio.

(1) Scritto: *lanauoli;* e qui presso, in luogo di *riceuto: riceute.*

(2) Il Testo ha: *rimandeli;* ma la nostra correzione è giustificata dal senso, che sembra esser quello di: rimandinli, o: li rimandino.

(3) Scritto: *Aiuto.*

(4) Scritto qui pure: *pecza.*

DISTINZIONE VIII.

Capitolo I.

Ch' e' sottoposti dell' Arte de la Lana sieno tenuti d'osservare li capitoli di questo Costòduto, e di non fare nè septa nè coniurazione contra el Comune dell' Arte.

Et ad conservare in istato l' Arte de la Lana ne la città di Siena, per la quale anco al Comune di Siena e le persone di quella città ne seguitano grande utilità et accrescimento; imperciò statuimo et ordinamo, che tutti li sottoposti de la decta Arte, cioè lanaiuoli, tignitori d' ogne colore e condizione, e conciatori e vecturali e lavorenti qualunque, et ogne e ciascheduna persona che sia o sarà sottoposta per innanzi dell' Arte de la Lana detta, sieno tenuti e debbiano, con ogne studio et opera, per buona fè, senza frode, inténdare ad accrescimento e buono stato de la decta Arte, et observare li ordinamenti de la decta Arte, e contra essi non venire nè fare, nè perméttare che sia facto per alcuno modo o vero ingegno; et obbedire ai signori de la decta Arte che sono o saranno per temporali, di tutti e ciascheduni comandamenti che a loro faranno per cagione de la decta Arte; e non obbedire nè inténdare a veruna altra rectorìa, septa o congiurazione, palese o vero privada, che fusse contra el Comune de la decta Arte de la Lana, o per essa cagione. Et sieno

tenuti di manifestare ai signori decti, el più tosto che potranno, senza frode, se sapessero alcuno che facesse od ordinasse o tractasse in contra per alcuno modo o vero ingegno. Et chi contra farà, ogne volta pagare debbia e sia tenuto al Comunale de la decta Arte xxv libre di denari: la quale pena non si possa réndare, nè per consellio nè per altro modo.

Capitolo II.

Che se alcuno sottoposto facesse alcuno insulto o manumessione contra li signori, sia punito e condamnato in xxv libre di denari.

Et anco statuimo et ordinamo, che se alcuno sottoposto de la decta Università farà alcuna offensione o manumissione in persona ai decti consoli, o ad alcuno di loro, od al camarlengo od al notaio, stando dinanzi da loro, o ad alcuno di loro, ne la corte de la decta Università, o dinanzi da la corte ne la via, (1) dinanzi a la corte a presso a la via, e dinanzi a xij braccia per ciascuno verso, o vero in alcuno altro luogo, per alcuno piato o facto, o per alcuna cagione; sia punito e condemnato in xxv libre di denari a la decta Università, per ciascuna volta. Et se diciarà a loro, o ad alcuno di loro, villania o paravola ingiuriosa, sia condemnato e punito in c soldi, per ciascuna volta, a la decta Università.

Capitolo III.

Del sottoposto che facesse alcuno insulto, o dicesse alcuna paravola ingiuriosa ad alcuno sottoposto, in presenzia de' signori.

Item, se alcuno sottoposto, stando dinanzi a detti consoli, od al camarlengo od al notaio, od alcuno di loro, ne

(1) Crediamo qui omesso: *o*.

la decta corte, ne la via, o appresso a la via denanzi da la decta corte, farà alcuna offensione o manumissione in persona dell' altro sottoposto, sia punito e condemnato a la decta Università in c soldi di denari senesi. Et si diciarà paravola ingiuriosa o villania, sia punito e condemnato in xl soldi. E i decti consoli e lo camarlengo sieno tenuti di cólliare i decti denari e condamnagione, e convertirla in uttilità (1) de la decta Università; et non si possano arréndare in alcuno modo. Et a provare tucte le predecte cose, e ciascuna d'esse, contenute nei decti due capitoli, bastino due testimoni di verità, o vero V di fama.

Capitolo IV.

Chi giurasse di none observare le comandamenta dei signori.

Et qualunque uomo de la decta Arte, palesemente o vero privadamente, giurrà (2) di non observare e fare le comandamenta dei signori e de lo camarlengo e del notaio; statuimo et ordinamo, che sieno tenuti li signori a lui tóllare, o vero fare tóllare, c soldi per pena, e non réndarli in alcuno modo. Et questo capitolo sia fermo, e non si possa mutare in alcuno modo; et li denari non si possano arréndare, nè mutare questo capitolo. Salvo che se alcuno sopra impetu (3) o furore giurasse di non fare quello ch' el signore comandasse, e non perseveri nel suo saramento, sì che faccia quello che sarà comandato, senza indugio di tempo, a volontà de li signori; per cotale saramento sia punito tanto in xx soldi, quelli che così giurasse. Li quali non sieno per consellio nè in altro modo renduti.

(1) Scritto: *innuttilita*. Conservammo il doppio *t*, non essendo ciò proprio de' soli Statuti nè del solo parlar senese, ma ancora del fiorentino.

(2) Sincope di: giurerà.

(3) Contraffazione, piuttosto che traduzione, del lat.: *super impetu*. In altri Statuti senesi ci accadrà di osservare: *in ogni casu; a usu di mercantia*, ec.

Capitolo V.

Che non sia facta posta nè ordinamento per li sottoposti, se non per li costodutarii, o per lo consellio.

Item statuimo et ordinamo, che, da oggi innanzi, non possa da neuno sottoposto de la decta Arte èssare facta alcuna posta, o vero ordinamento del facto dell'Arte, il quale vallia o vero tenga in alcuno modo, se non fusse facto o vero ordinato per li vij emendatori di questo Costoduto, o vero da li consellieri (1). Et chi contra farà, sieno tenuti li signori tòllare a colui che contra facesse c soldi, per pena, per ciascheuno che contra farà; e poscia non possano nè debbiano èssare renduti, nè per signori nè per consellio, nè per veruno altro modo o vero ingegno.

Capitolo VI.

Che neuna persona possa fare l'Arte de la Lana ne la città di Siena, se prima non giura.

Item, acciò che neuna falsità o disleltà (2) si possa commèttare nell'Arte nostra, ordinamo che neuna persona debbia o vero possa fare o adoparare l'arte de la Lana ne la città di Siena, se prima non giura, elli e quelli che l'adoperrà (3), brigarà o tractarà o ad essa intendarà per alcuno

(1) Erasi prima scritto, poi cancellavasi: *da xxiiij buoni huomini.* Indizio che si ricopiasse da qualche più antica compilazione, e che Buoni uomini, anche nelle università delle Arti, si chiamassero prima quelli che poi si dissero Consiglieri.

(2) Così fa leggersi il Testo, in vece di: dislealtà.

(3) Intendasi come: *adopererà*. Troviamo nel Ms.: *la dopera;* ma ci parve che il senso rendesse necessaria sì questa, come le due seguenti correzioni.

modo, o tractare o brigare (1) o adoperare facesse, per sè o per interposita persona, in alcuno modo o per alcuna cagione, rimossa ogni frode e soffismo, alli ordinamenti dell' Arte decta. Li signori e 'l camarlengo sieno tenuti di fare giurare quelli che l' adoperasse, da ine a tre dì puoi che 'l sapranno. Et anco, che neuno sottoposto, nè altra persona che abbia giurato a la detta corte, nè possa nè debbia èssare nè maestro nè insegnatore (2), nè compagno, nè gignore, nè fancello, nè operatore, nè tractatore, nè brigatore, nè factore, in alcuno modo o vero ingegno, dell' arte decta, o per essa cagione, di neuno o co' neuno che non abbia giurato ai decti ordinamenti, il quale o quali facessero la decta arte e non giurasse o non avesse giurato a la rinchiesta e volontà dei consoli. Et anco, che non possa avere nè maestro, nè compagno, nè gignore, nè factore, nè fancello, nè insegnatore, nè operatore, nè tractatore, nè brigatore d' alcuno o vero con alcuno che non avesse giurato ai decti ordinamenti. Et anco, che non possa fare, nè permecta che sia facto, o debbia alcuna compagnia, accomunamento o participamento neuno, (3) far fare, o permetta che sia facto, con veruna persona che non avesse giurato ai detti ordinamenti, come fanno li sottoposti dell' Arte, rimossa ogne frode. Et che neuno possa tenere in bottiga nè altrui (4), in veruno modo, alcuna persona per la decta arte fare, o per essa cagione, che non avesse giurato a la decta Arte, in mano de li signori de la decta Arte, o del camarlengo. E se alcuno giurare e fare come decto ène non volesse, neuno dell' Arte nostra abbia facenda con lui, nè debbia lui servire in alcuno (5) modo, de la decta arte. Et se per alcuno de la decta Arte sarà facto in contra ad alcuna de le decte cose, paghi al Comune dell'Arte decta, per nome di pena, x libre di denari, per ciascheuna

(1) Nel Testo: *o tractarae o brigarae.*
(2) È nel Codice: *insegnare;* ma leggasi otto righe più innanzi.
(3) Sopprimiamo un inutile: *o.*
(4) Altrove, qui pure; come nel seguente capitolo XV.
(5) Il Testo: *in nalcuno.* E vedi la no. 2, a pag. 268.

volta. Et ad invenire e punire chi contra facesse, basti testimonianza di due testimoni di verità, o di V buoni uomini; et di buona fama, tèstimonanza solamente di fama. E la decta pena, poscia che sarà tolta, non possa éssare renduta, nè per consellio nè in altro modo. Et tutti e ciascheduni dell'Arte decta sieno tenuti d'accusare qualunque persona sapesse o intendesse che facesse incontra a queste cose.

Capitolo VII.

Quando alcuno de' signori face contra alcuno capitolo di Constoduto.

Item statuimo et ordinamo, che si alcuno de' signori farà contra al capitolo di questo Costoduto, l'altro signore debbia lui fare pagare la pena, secondo che facesse pagare li sottoposti. Et chi contra farà, sia tenuto di pagare la pena al camarlengo de la decta Arte.

Capitolo VIII.

Di ricévare le difensioni da' sottoposti.

Item statuimo et ordinamo, che li signori, da inde ad viiij dì poscia che avaranno pegno o vero ricolta (1) . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(1) Questo capitolo, il cui titolo (come avvertimmo) non fu riferito nel Rubricario, trovasi così ammezzato nel Codice.

Capitolo IX.

Di non fare credenza nè di carte ne d' erve, se no' ne le corti ordinate per lo Comune di Siena.

Item statuimo et ordinamo, che tucti li uomini de la decta Arte sieno tenuti di non fare alcuna credenza ad alcuna persona nè di carte nè d' erve (1), se no' la facesse a le corti ordinate per lo Comune di Siena, et alli uomini dell' Arte. Et a colui chi (2) contra farà, sieno tenuti li signori tóllare V soldi, per ciascheuna volta, per pena. Et chesto sieno tenuti li signori comandare nel primo parlamento.

Capitolo X.

De' sottoposti che furassero alcuna cosa che appertenesse all' Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che qualunque maestro o lavorente, o qualunque persona sottoposto de la decta Arte, furasse o tollesse panno, lana o stame, o altra cosa che appertenesse a la decta Arte, o in essa Arte s' adoperasse, sia isbandito e divetato de la decta Arte da inde a x anni, e condemnato in xxv libre di denari; e non possa éssare ribandito nell' Arte se prima non paga le decte xxv libre di denari, e compiuto el tempo de' x anni. E che neuno sotto-

(1) Trovando qui scritta così chiaramente questa non facile parola, ch' è per due volte ripetuta nel successivo capitolo LIII, ne cogliamo occasione di correggere l' errore da noi commesso nel cap. LIX della prima Distinzione, lasciando imprimere (pag. 175), a seconda del Manoscritto, *cruari* nella vece di *ervari*, che la ragione ed il senso domandano. V. nello *Spoglio*, ERVA ed ERVARO.

(2) *Chi* per Che (non difficile a trovarsi nelle antiche scritture), come *si* condizionale, ed anche affisso, per Se. Di che possono vedersi esempi così al principio del VII che precede, come alla fine del seguente capitolo.

posto possa nè debbia avere a fare o mercatare di cose che appertengono a la decta Arte; e sia dipento lo furatore e lo tollitore, e lo suo nome, ne la corte dell'Arte; e non si ne possa nè debbia spégnare la decta figura infino a tanto che sia ribandito.

Capitolo XI.

Di non véndare alcuna cosa furata che appertenesse all'Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che qualunque maestro, lavorente, o qualunque altra persona sottoposta de la decta Arte, vendarà panno, lana o stame filato, o qualunque altra cosa ch'appertenga a la decta Arte, furata o tolta; o chi esse, o alcuna d'esse comparasse o adoperasse, sieno isbanditi e divètati de la decta Arte sì lo venditore, come lo comparatore e l'adoperatore, da inde a x anni, e condemnato in xxv libre di denari. Et sia dipenta la sua figura e la cosa furata ne la corte dell'Arte, e scripto lo suo nome e la sua figura. Et non sia ribandito ne la decta Arte, se prima non è compiuto el decto tempo, e paghi le decte xxv libre al Comune dell'Arte decta. Et sieno rendute le decte cose a colui di cui fussero, senza prezzo: e basti a provare le decte cose per uno testimone di verità, o vero V di fama. Et si questi si prendono, l'altro sia rotto che favella de' furti. Et lo predecto capitolo vollio che vallia et abbia luogo, cioè ch'el venditore e 'l comparatore caggiano ne la pena del predecto capitolo, se elli sapranno e coscienzia avranno che le predecte cose sieno state furate: in altra guisa, non. Et ciascuno si presumi di buona fama, se non si prova el contrario: la quale cosa vollio che provare si debbia per due o tre testimoni. Et questa addizione facta è per messere Pace (1), sindaco del comune di Siena.

(1) Nè questo nome nè il seguente *Siena* si leggono espressi nel Codice pel soverchio affilamento operatosi ne' suoi margini; ma sono da

Capitolo XII.

Che neuna persona debbia lavare neuno pelo nè scalcinatura ne le piscine dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che neuna persona debbia lavare neuno pelo nè scalcinatura ne le piscine dell'Arte, nè téndare ne la piazza de le piscine el decto pelo nè scalcinatura. Et chi contra facesse paghi per ogne volta V soldi, et poscia no' li sieno renduti in neuno modo. Et sia licito a ciascuno accusare, e abbia la meità del bando, e siali tenuto credenza. Salvo che si possa lavare nei pozzuoli.

Capitolo XIII.

Che non si debbia lavare neuno pelo nè scalcinatura per méttare in alcuno (2) panno.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana debbia lavorare neuno pelo nè scalcinatura per méctare in neuno panno. Salvo che possa lavorare lana pecorina e montonina. Et chi contra facesse sia punito e condemnato in C soldi di denari, per ogne volta. E i signori sieno tenuti per saramento di cólliare li decti denari, e di no' réndarli in neuno modo. Et se 'l decto pelo o scalcinatura fusse trovato ad alcuno sottoposto con lana filata o sfilata, o messo in panno, quello lavorio debbia pervenire a mano dei signori, e i signori sieno tenuti di farlo árdare nel Campo di

presumere, il secondo per necessità, e l'altro per essere il nome del sindaco dal quale si facevano allo Statuto de' Lanajuoli talune tra le aggiunte interpolate in questo esemplare del Testo; come è chiaro pel capitolo LXI della prima Distinzione.

(2) Scritto anche qui: *in nalcuno;* come, spesse volte: *in naltro, in nesso*, e simili. E più unitamente nel Rubricario: *innalcuno.*

Siena, da inde ad octo dì che lo' venisse a le mani. Et se li decti signori così non facessero, debbiano pérdare lo loro salario. E ciascuno sottoposto ne possa éssare accusatore, e abbia la meità del bando, e siali tenuto credenza.

Capitolo XIV.

Di non tégnare neuna lana nè in nero nè in sanguegno, se prima non fusse riveduta per li signori dell' Arte.

Item statuimo et ordinamo, che neuno tegnitore debbia tégnare neuna lana nè in nero nè in sanguegno, se prima non fusse riveduta per li riveditori dell'Arte ordinati, o vero per due di loro insieme. Et chi contra facesse, paghi, per ciascuna volta, xl soldi di denari; li quali non si possano réndare in neuno modo.

Capitolo XV.

Che neuno sottoposto debbia scarnare neuna pelle presso a le piscine ad octo braccia.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto, nè altra persona, debbia scarnare neuna pelle presso a le piscine ad octo braccia. E debbiano stare dallato de la grotta de la piscina di sotto, e no' altrui (1). E chi contra farà, paghi x soldi per pena; e non si possano réndare per consellio nè in altro modo. Et sia licito a ciascuno sottoposto d' accusare, e la meità del bando abbia l' accusatore, et siali tenuta credenza.

(1) V. la no. 4, a pag. 264.

Capitolo XVI.

In che modo si debbia lavare ne le piscine dell'Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana di Siena possa nè debbia lavare ne la piscina di sopra alcuna lana nè stame nè panni, se no' lana o stame o panni vermelli e verdi e gialli e sanguegni e uricellati e ranci, e lane e stame alluminate, e bambagini alluminati nei decti colori. Possansi anco lavare ne la decta piscina panni sodi e crudi, e tutti panni di lana d'ogne colore; esceptati panni tenti in guado e in nero, e panni lani e bambagini tenti in indico, e tucti panni e bambagini infolliati, ei quali in essa piscina lavare non si possano. Ne la seconda piscina si possa lavare lana e stame di guado, e panni che si tegnessero in guado, e tutti colori di guado; e non neuno altro colore. Ne la terza piscina si possa lavare lana sucida di garbo e nera, e panni neri e di ciascuno colore di nero e d'indico, e panni e bambagini infolliati, e telecte nere. Ne la piscina nuova di sotto si possa lavare lana sucida grossa, e méttarvisi pelli e coiame in mollo; e non in neuna altra; e tutto el lavorìo el quale si pertiene all'arte del coiame. Escepto pelo che non sia pecorino o montonino, nè neuna scalcinatura, vi si debbia lavare. Et ciascuno sottoposto dell'Arte de la Lana sia tenuto e debbia lavare e fare lavare nel modo predecto, e non in altro modo. E chi contra facesse, sieno tenuti ei consoli e 'l camarlengo dell'Arte de la Lana di tóllarli V soldi per pena, per ogne volta che contra facesse ne le predecte cose, o in alcuna d'esse. E sia licito ad ogne persona accusare; e la meità del bando sia dell'accusatore, e l'altra sia del Comune dell'Arte de la Lana; e sia tenuto credenza. Et se alcuna altra persona che non sia sottoposta dell'Arte de la Lana, volesse lavare lana o vero stame ne le decte piscine, secondo el modo e l'ordine che decto è, paghi e sia tenuto di pagare al camarlengo dell'Arte

de la Lana xij denari di ciascuno sacco di lana. Et quelli che starà a guardia de le decte piscine, sia tenuto denunziare al decto camarlengo el nome e 'l sopranome di colui o di coloro che lavassero ne le decte piscine contra la forma che decta è; et si così non denunziasse, ei consoli e 'l camarlengo dell'Arte de la Lana ei (1) debbiano tóllare xij denari, per ogne volta, del suo salario, e poscia non réndarli. E neuno lavatore che lavasse ne le decte piscine, possa nè debbia disaccare nè fare disaccare alcuno sacco di lana, se no' a uno insieme, sì come elli lava; e altrimenti no. E chiunque contra facesse disaccando la lana in altro modo, e fusse denunziato, sia costrecto di pagare xij denari per pena, per ogne sacco così disaccato. Et neuno lavatore possa nè debbia gittare l'uno all'altro neuna matassa di stame nè di lana; e chi contra facesse, sia costrecto di pagare V soldi per pena, per ogne volta. E sia licito a ciascuna persona accusare; e abbia l'accusatore la meità del bando, e l'altra sia del Comune dell'Arte de la Lana; e siali tenuto credenza. Et neuno sottoposto de la decta Arte, nè neuna altra persona, possa nè debbia pelare nè fare pelare, nè scuótare nè scarnare, nè fare scuótare o vero scarnare alcuna pelle, nè fare nè fare fare alcuna cosa che pertenga all'arte del coiame, de la piscina nuova in su. Et chi contra farà, sia punito in V soldi di denari, per ogne volta; et ad ogne sottoposto dell'Arte de la Lana sia licito d'accusare; e abbia la meità del bando, e siali tenuto credenza. E i consoli che per temporale saranno, sieno tenuti d'aeléggiare (2) e di pónare una guardia ogne anno, per tutto el mese di gennaio, per lo milliore salario che potranno: la quale guardia sia tenuto le decte piscine (3) guardare, e voitare, e nectare e spazzare di fuore; e

(1) Si noti questa voce latina, passata senza alterazione nella nostra lingua volgare; e vedi il nostro *Spoglio*.

(2) Scritto: *da eléggiare*. V. anche il cap. XX della seconda Distinzione.

(3) Per errore, nel Testo è raddoppiata l'ultima sillaba di questa parola.

l'uscia de le decte piscine, d'ogne tempo, da mane e da sera, serrare e diserrare, e ogne dì di festa. Et neuno lavorente nè altro sottoposto dell'Arte debbia fare alcuna sozzura ne la cantina che è a piano co' le decte piscine, nè ne la piazzà d'esse piscine. Et chi contra facesse, sia punito in xij denari, per ogne volta, per li consoli e per lo camarlengo di questa Università.

Capitolo XVII.

Che la guardia de le piscine debbia nectare d'intorno a le piscine.

Item, con ciò sia cosa che le piscine dell'Arte de la Lana sieno molto abbrobbiose, e non stieno necte, là unde le nostre lane e i panni molto si sozzano; statuimo et ordinamo, che la guardia che v' ène, debbia nectare d'intorno a le piscine e d'intorno a la cantina ch' è appo essa, due volte per ogne mese; et anco debbia voitare et nectare le piscine, secondo che ène usanza, e mellio se potrà (1). Et debbia serrare la porta de le piscine la sera a buona octa; et debbiala aprire la mattina, sonata la campana.

Capitolo XVIII.

Di non báttare lane grosse nei battitori e (2) ne le bottighe delli uomini dell'Arte d'alcuno che non sia sottoposto.

Con ciò sia cosa che molti mali si séguitino nel Comune dell'Arte de la Lana per la lana grossa la quale battono i sottoposti ne le bottighe e nei battitori delli uomini dell'Arte decta, per mescolanza de la lana del garbo coi peli de la

(1) Fu poi corretto d'altra mano (giacchè i correttori anche grammaticali non mancarono a questo Statuto): « e mellio che si potrà ».
(2) V. la no. 3, a pag. 137.

lana grossa; statuimo et ordinamo, che neuno dell'Arte possa, o vero debbia, e non permecta báttare ne la bottiga, o vero ne li battitori suoi, o ad alcuno dell'Arte, ad arco, o vero in altro modo, lana grossa d'alcuno che non sia sottoposto de la decta Arte, senza paravola de li signori. Et se alcuno de li sottoposti de la decta Arte farà incontra ad alcuna de le decte cose, sia tenuto di pagare al Comune de la decta Arte xx soldi di denari, per ciascuna dodicina; e da ine in giù, secondo che toccarà per rata. E' signori e 'l camarlengo sieno tenuti di tóllare la decta pena; la quale non sia poscia arrenduta, et non si possa arréndare, nè per consellio nè in altro modo.

Capitolo XIX.

Di non tóllare alcuno panno delli uomini dell'Arte; e che alcuno no' lievi segno d'alcuno dei decti panni, nè suo segno in esso ponga.

Item statuimo et ordinamo, che neuna persona tolla o faccia tóllare, nè appo sè, o vero ad altra persona per sè, reduca o faccia redúciare, o vero, se i (1) venisse a le mani, retenga o faccia ritenere alcuno panno delli uomini dell'Arte de la Lana; nè d'alcuno panno decto lievi o tolla o faccia tóllare el segno d'esso panno, nè suo segno in esso ponga. Et chi contra a le predecte cose, o vero ad alcuna d'esse facesse, sia punito e condemnato al Comune de la decta Arte in xxv libre di denari per pena; la quale (2) per consellio nè per altro modo sia renduta: e sia isbandito in perpetuo de la decta Arte, e non si possa ribandire. Et sia dipento ne la corte dell'Arte, e scripto ine el maleficio, e 'l nome di colui che farà el maleficio.

(1) Per: Gli. Vedasi lo *Spoglio*.
(2) Omesso o sottinteso: nè.

Capitolo XX.

Che neuno sottoposto rechi lana o stame filata, che non sia sua, da le filatrici.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto possa nè debbia ricévare alcuna lana o stame filata d'alcuna filatrice, che non fusse sua: e se la ricevesse, sì la debbia renunziare a colui di cui fusse infra 'l terzo dì, se sapesse di cui sia; et se no, sì la debbia renunziare ai signori o al camarlengo. Et chi contra farà, paghi per pena, per ciascuna libra, x soldi di denari.

Capitolo XXI.

Di none ordire nè fare ordire accia con lana, o vero con lana insieme messa.

Item statuimo et ordinamo, che neuna persona possa nè debbia ordire nè fare ordire accia con lana (1) o vero stame insieme messa a ordire, in Siena o nel contado nè ne la iurisdizione di Siena; nè tela così ordita téssare ne fare téssare in Siena, nè nel contado nè ne la iurisdizione (2). Et chi contra a le predecte cose o alcuna d'esse facesse, sia condemnato e punito in c soldi di denari, per ciascuna pezza e tela, per ciascuna volta: pena la quale li signori sieno tenuti di tóllare, e non réndare in alcuno modo; e la tela, o vero lo panno, redúciare a le loro mani, se potranno; e esse reducte, farle árdare nel Campo di Siena nel fuoco.

(1) Tre volte scritto, cioè nel titolo e qui, contraffacendo una erronea pronunzia: *col lana;* pronunzia e scrittura che trovano assai buon riscontro, in *Collui*, *Colloro* ec., posti in vece di Con lui, Con loro, e simili.

(2) Scritto, come può ben supporsi, due volte: *jurisdictione*.

Capitolo XXII.

Di non comprare alcuna pelle montonina che non fusse scorticata.

Item statuimo et ordinamo, che neuna persona possa nè debbia comprare alcuna pelle montonina, se ella non fusse scorticata. Et chi contra facesse, paghi xij denari ciascuna pelle, e perda le pelli, e tornino al Comune dell'Arte.

Capitolo XXIII.

Che neuna persona cómpari pelli legate a uscio chiuso.

Item statuimo et ordinamo, che neuna persona possa nè debbia comprare pelli legate a uscio chiuso. Et chi contra farà, paghi V soldi, per pena, per ciascuna libra di denari di quante libre investisse. Et se alcuno uomo dell'Arte fusse a véndare o per comprare pelli, et alcuno altro dell'Arte s'avvenisse a la compra di quelle pelli e volesse intrare nel luogo 've fussero, possa tenere a la cómpara, se piace a lui.

Capitolo XXIV.

Di none incarare (1) le pelli che si comprano, più d'una volta.

Item statuimo et ordinamo, che le pelli che si comprano non si debbiano incantare più d'una volta: et quelli che vi fusse, debbia avere quella parte che colui ch'è a lo 'ncanto (2),

(1) Così ancora nel Rubricario; e può stare, perchè il rincaro è per appunto lo scopo e l'effetto dell'incanto.

(2) Col solito appiastramento e colla solita dimenticanza di lettere o segni: *che colui che a lo canto.*

e non più. Salvo che quelli che non fusse a la compra, non possa addomandare incanto d'alcuno avere, se non tiene bottiga sopra sè.

Capitolo XXV.

Che ciascuno sottoposto faccia filare lana a filatoio a ritto.

Item statuimo et ordinamo, che ciascuno sottoposto dell'Arte sia tenuto e debbia fare filare la lana a filatoio a ritto. Et chi contra facesse, paghi per pena, per ogne libra data a filare, xij denari. E la filatrice perda la filatura, e renda la borra, et debbia tornare al Comune dell'Arte. E ciascuno de li sottoposti ne possa éssare accusatore; e li signori comandino per l'Arte, che così si debbia observare.

Capitolo XXVI.

Che neuno sottoposto che non sia maestro, faccia fare panno.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana di Siena lo quale non sia maestro, possa fare o vero far fare neuno panno. E chi contra farà, paghi C soldi di denari, per ogne pezza di panno. E i signori sieno tenuti di tóllare, e puoi di non réndarli in neuno modo. Et questo fu per cagione di lane che si furavano, e d'altre sozze cose che si commettevano nell'Arte.

Capitolo XXVII.

Che neuno maestro dell'Arte tenga in bottiga ad insegnare ad alcuno che non sia sottoposto dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che neuno maestro dell'Arte de la Lana di Siena debbia tenere con seco in bottiga a inse-

gnare la decta arte neuno che non sia sottoposto. Et chi contra farà, sia punito in xx soldi di denari.

Capitolo XXVIII.

In che modo si rendano le cose che si trovassero delli uomini dell'Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, si a veruno uomo e persona dell'Arte de la Lana ch'è decta, verrà a mano di quello delli uomini dell'Arte predecta, illi (1) sì debbia e sia tenuto di dinunziare quello a colui cui fusse, se elli el saprà; e se elli non sapesse, sia tenuto di dinunziare quello ai signori, o vero al camarlengo, o vero ad uno di loro, in fra 'l terzo dìe poscia che a le sue mani verrà, senza frode. E se così non fusse observato, i signori sieno tenuti di tóllare a colui o vero ad alcuno che contra facesse, et ellino sieno tenuti di pagare, x soldi di denari, se la cosa distenuta valesse xx soldi, o da xx soldi in giù; et se valesse da xx soldi in su, sieno tenuti di tóllarli xl soldi, per nome di pena, e poscia non réndarli nè fare réndarli per neuno modo. E basti a provare queste cose uno testimone di verità, o due di fama.

Capitolo XXIX.

Di non báctare a lume di fuoco.

Item statuimo et ordinamo, che neuno nell'Arte nostra possa báctare ad arco, o vero camaitare, a lume di fuoco, ad pena di x soldi chi contra farà.

(1) Di *illi* per Elli non conosciamo altro esempio. Potrebbe eziandio sospettarsi l'omissione avvenuta di una sillaba, volendosi scrivere il latino: *illico*.

Capitolo XXX.

Quanto si facciano longi (1) li panni grossi.

Item statuimo et ordinamo, che neuno panno grosso bassetto non si debbia fare longo più di xij canne e mezzo la pezza; e i panni grossi alti, più di x canne e mezzo la pezza. E chi contra farà, paghi per ogne pezza x soldi, per nome di pena.

Capitolo XXXI.

Di non comprare coiame legato a uscio chiuso. Et che neuno cómpari pelli el venardì santo, nè la domenica.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana debbia comparare coiame legato a uscio chiuso. Et che neuno debbia comparare neuna pelle nel dì di venardì santo, nè in alcuno dì di domenica. Et chi contra farà, sia punito e condemnato al Comune dell'Arte decta, per ogne volta, in xl soldi di denari; et poscia non si possano réndare in veruno modo.

Capitolo XXXII.

Che sieno dimessi tutti li saramenti falliti, e tutte le pene non pagate, de le quali non apparesse alcuna scriptura.

Item statuimo et ordinamo, che sieno dimessi per lo Comune dell'Arte tutti e' saramenti falliti, e tutte le pene non pagate per alcuno de' sottoposti dell'Arte, de le quali pene non ne apparisse scriptura alcuna in alcuno libro del-

(1) Nel Rubricario è: *longhi*.

l'Arte, o per alcuno de' signori, o del camarlengo, o de' notari che sono o fussero stati da oggi a dietro, ch' è anno Domini Millesimo CCLxxxvij, indictione XV. Et se coloro o alcuno di coloro che sono decti di sopra, avessero avuto di quello del Comune dell'Arte in fine a quantità di V soldi, sia dimesso e perdonato per lo Comune dell'Arte.

Capitolo XXXIII.

Che neuno sottoposto debbia mandare per far dare a filare alcuna lana a neuna bottiga che no' sia de' sottoposti dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte possa nè debbia mandare lana o stame per fare dare a filare a neuna bottiga che non sia de' sottoposti dell'Arte. E chi contra facesse, paghi e pagare debbia al Comune dell'Arte xx soldi per ciascuna (1) volta; et non si possano réndare in alcuno modo. E ciascuno possa dinunziare, et abbia la meità del bando.

Capitolo XXXIV.

Che non si debbia prestare alcuno denaio a neuna filatrice, nè pagare innanzi.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte possa nè debbia prestare alcuno denaio a neuna filatrice, nè pagare, innanzi che faccia el servigio, lana o vero stame. E chi contra farà, paghi al Comune dell'Arte V soldi di denari. E ciascheuno possa dinunziare, et abbia la meità del bando.

(1) Scritto, per errore: *ciscuna*.

Capitolo XXXV.

Di non tégnare lana nè stame che non sia di publici maestri.

Item statuimo et ordinamo, che a tòllare via e modo da potere éssare furate le lane e li stami, e frodate, delli uomini (1) dell'Arte de la Lana, che neuno tegnitore nè vagellaio e che tinga di veruno colore, possa nè debbia tignare, e che neuno sottoposto possa dare a tégnare (2) alcuna lana nè stame, filata nè sfilata, che non sia di publichi maestri dell'Arte decta de la città di Siena, li quali (3) facciano l'arte sopra a sè, e tenga (4) bottiga sopra a sè. E li consoli nè 'l camarlengo non ne possano dare paravola se non per alcuna persona de la città che volesse tégnare lana per fare tappeto. E chi contra facesse, sia punito per ogne volta in cento soldi di denari; e sì lo tignitore e lo vagellaio, come lo sottoposto. Et basti a provare contra di loro uno solo testimonio di verità, o vero tre di buona fama. E questo facemo per le lane, che non sieno furate. I quali denari non si possano réndare in neuno modo.

Capitolo XXXVI.

Che veruno tegnitore nè vagellaio non faccia nè faccia fare neuno panno.

Item statuimo et ordinamo, che neuno tignitore nè vagellaio che tinga di veruno colore, faccia nè faccia fare veruno

(1) *Uomi* è nel Testo, e qui l'emendiamo, perchè il medesimo fecesi, in caso poco dissimile, nello Statuto di Montagutolo (pag. 1). Non che per ciò da noi siesi dimenticata certa popolar profferenza di tal voce, di cui rimettiamo il far motto nel nostro *Spoglio*, sotto la v. UOMO.

(2) Scritto, qui ed altrove: *attengnare*.

(3) Ms.: *le quali*.

(4) Così nel Testo; ed è tra i casi più frequenti e già fatti altre volte osservare, in che il correggere non sembra a noi necessario.

panno, nè pezza, nè scampolo. E chi contra facesse, sia divetato dell' Arte, et veruno lanaiuolo li debbia dare a tignare. Et a provare le predecte cose, basti prova di due testimoni di verità, o V di fama. Et niente meno perchè fusse divetato (1), se li fusse provato, pagare debbia al Comune dell' Arte x libre, per pena, per ciascheuna volta che contra facesse. E' signori sieno tenuti di così tóllare, e non réndare in alcuno modo. E stia divetato uno anno.

Capitolo XXXVII.

Di non tégnare alcuna lana in nero di caldaia.

Item statuimo et ordinamo, che neuno tignitore possa nè debbia tégnare alcuna lana in nero di caldaia, se prima no' la fae rivedere ai detti Vj riveditori, o vero ai due di loro, per lo meno, raunati insieme. E chi contra facesse, paghi per pena, per ogne volta, x soldi di denari.

Capitolo XXXVIII.

Di non méttare lana nè stame di guado in nero.

Item statuimo et ordinamo, che neuno vagellaio possa nè debbia méctare lana nè stame di guado in nero. E chi contra farà, in perpetuo sia isbandito dell' Arte.

Capitolo XXXIX.

Ch' e' tegnitori non facciano alcuna secta o congiurazione del facto del tégnare.

Item statuimo et ordinamo, che neuno tegnitore, di qualunque condizione sia e di qualunque colore, possa o vero

(1) Da intendersi, con pleonasmo di senso, non che di parole: E nondimeno, quantunque fosse divietato.

debbia fare alcuna comunità o unione o lega o setta o conspirazione o posta con veruno tignitore, od altra persona, del facto del tégnare e d' esso ministerio, senza volontà et assentimento de' consoli di questa Arte de la Lana, et del consellio d'essa Arte. Et chi contra farà, sia punito e condemnato al Comune dell'Arte decta in x libre di denari; li quali denari non si possano mai arréndare, nè per consellio nè in altro modo.

Capitolo XL.

Che neuno tegnitore di guado tenga lana o stame che non sia de' sottoposti.

Item statuimo et ordinamo, che neuno tegnitore di guado possa nè debbia tégnare nè lana nè stame che non sia de' sottoposti dell'Arte, senza parabola de' signori. E chi contra farà, paghi xx soldi di denari per pena; e non sieno renduti in alcuno modo.

Capitolo XLI.

. . . . (1).

. . . . ; . . . . . (2) o vero del camarlengo, per facto et onore dell'Arte, li signori sieno tenuti di tóllare a chi contra farà, xl soldi di denari per pena. Et possano fare li decti signori, e ciaschéduno di loro, e lo camarlengo, in quella questione, infino in tre comandamenti, e per ciascheuno tóllare xl soldi per pena; e poscia in alcuno modo non si possano réndare, nè per

(1) Questa rubrica, qui abrasa, non si trova nemmeno nel Rubricario.

(2) Vedesi in egual guisa radiato il principio di questo capitolo.

consellio nè per altro modo. Et comandare a li sottoposti dell'Arte, che neuno abbia faccenda nè mercato con lui. Et sieno tenuti li signori, infra octo dìe, isbandire lui, poscia ch'elli avrà fallito lo suo comandamento; et signori sieno tenuti dinunziare quello isbandito alli altri signori nuovi. E così in signoria in signoria (1), intro a tanto (2) che lo sbandito tornarà al comandamento de' signori dell'Arte de la Lana. Salvo che a neuno sottoposto si possa fare più di uno comandamento in uno dì per quella medesima cagione. Salvo che li consoli dell'Arte de la Lana possano fare comandamento dai detti xl soldi in giù, di quella quantità che a loro parrà; e fare scrívare li comandamenti che faranno al loro camarlengo, o vero al notaio; e puoi debbiano fare tóllare quello bando che comandato avaranno, e non più.

Capitolo XLII.

Chi non è maestro, non debbia avere prodeggiamento.

Item statuimo et ordinamo, che neuno che non sia dell'Arte o maestro, possa o vero debbia avere alcuno prodeggiamento (3). Et se vi fusse presente, i sottoposti dell'Arte non sieno tenuti (4) . . . .
. . . .

(1) Così nel Ms., e parrebbe da correggersi: di signoria in signoria. Se non che, laddove sarebbe accaduto far uso della più solita forma Di giorno in giorno, io stesso sentii dire fra il popolo: « I poveri vivono in giorno in giorno ».

(2) Leggesi chiaramente nel Codice: *intro;* non così *a*, e viemeno *tanto*, arguiti da noi sull'appoggio di ciò che leggesi nel cap. LIX della prima Distinzione: « introattanto che lo devito dell'Arte sarà satis» facto ». E vedi INTRO A TANTO, nello *Spoglio*.

(3) Malamente è qui scritta questa parola: *predegiamento;* come appresso vedesi: *istoposti*, dove per noi emendasi: *i sottoposti*.

(4) Manca, per radiatura fattane, il rimanente.

Capitolo XLIII.

[Quando fussero tre fratelli carnali, o più o meno, debbiano pagare lo dricto dell'Arte, quando partissero] (1).

. . . . (2) carnali, o più o meno, che facessero l'Arte insieme, e non avessero pagato lo dricto dell'Arte può' (3) ch' ellino si partissero, ciascuno che non à pagato el dricto dell'Arte debbia èssare constrecto a pagare quando pilliasse bottiga de la decta Arte. Et qualunque fusse denunziato che facesse l'Arte sopra sè, e non avesse pagato el dricto dell'Arte per alcuna cagione, e non volesse pagare, debbiano li signori fare consellio di scruptinio et ad pallocte, si die pagare o no; e quale parte à più pallocte, quella debbiano mandare ad essecuzione.

Capitolo XLIV.

Chi si sciavarrà dal Comune dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che chiunque si sciavarrà dal Comune dell'Arte, o si sciavarò dal tempo di messere Ubaldo Podestà di Siena (4) infino ora, o vero innanzi, con avere delli uomini di questa Arte, non abbia nè possa avere alcuno ristoro d'alcuno damno o vero spese facte dal Comune de la decta Arte, o vero d'alcuno di noi. Et questo capitolo

(1) La rubrica qui estinta per abrasione, si è supplita da quella che leggesi, a suo luogo, nel Rubricario.

(2) Furono in egual modo abrase le prime parole di questo capitolo.

(3) Non ci è dato di poter leggere altrimenti questa parola, che non sembrerà posta a contrassenso, ovechè *si partissero* voglia qui intendersi come: si partirono. V. anche nello *Spoglio*, PUO' CHE.

(4) Di ciò che sia da pensarsi di un sì lontano termine di legge, che farebbe risalirne gli effetti sino all'anno 1213, si è già detto abbastanza nella *Prefazione*.

sia fermo senza menovamento, di signoria in signoria, in perpetuo. Et così farò giurare li loro successori in perpetuo.

Capitolo XLV.

Che ciascheduno maestro che s' avviene a neuna mercanzia che pertenga a la nostra Arte, possa avere parte in essa.

Item statuimo et ordinamo, che ciascheduno maestro de la decta Arte possa avere parte e tenere a qualunque mercanzia apertiene a la nostra Arte, quando vi s' avviene, anzi che mercato ne fusse facto. Salvo che colui che s' avviene al mercato, in quello medesmo die che si facesse lo mercato, la decta parte debbia dimandare incontenente, anzi che si parta del luogo due (1) si fa el mercato. E se così no' la dimanda, no' la debbia avere.

Capitolo XLVI.

Che qualunque è o fusse stato maestro, possa éssare misuratore de' panni.

Item statuimo et ordinamo, che ciascheduno de li sottoposti dell' Arte che sia maestro dell' arte, o fusse stato maestro et adoperasse dell' arte, possa éssare misuratore de' panni.

Capitolo XLVII.

Chi non venisse dinanzi a' signori quando fusse rinchiesto, sia punito in xij denari.

Item statuimo et ordinamo, che ciascheuno sottoposto dell' Arte decta sia tenuto e debbia venire con affecto (2), e com-

(1) Dove.
(2) Effetto.

parere dinanzi a li consoli, o vero al camarlengo, o vero al notaio dell'Arte, quante volte mandasse per lui e fusse rinchiesto dal messo dell'Arte per alcuna cagione. Et chi così non observasse, sia punito per ciascuna volta in xij denari; li quali poscia non si possano réndare mai, per veruno modo, in persona et a bottiga o a casa.

Capitolo XLVIII.

Che neuno sottoposto che non avesse pagato el dricto, possa avere officio.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana che non avesse pagato el dricto dell'Arte secondo che maestro, possa avere officio nel Comune dell'Arte de la Lana. E se s'avvenissero a neuna mercanzia che si comprasse per alcuno che avesse pagato el dricto dell'Arte, non ne possa avere parte alcuna, nè non possa incantare la decta mercanzia; e non possa misurare panni. Et questo capitolo non pregiudichi a coloro el padre de' quali avesse pagato el dricto dell'Arte. E chi facesse in contra questo capitolo, paghi, per ciascuna volta, x soldi al Comune dell'Arte.

Capitolo XLIX.

Che non si debbia tenere savio appostato, nè notaio, nè procuratore.

Item statuimo et ordinamo, che nell'Arte de la Lana di Siena, non si possa nè debbia tenere savio appostato, nè notaio, nè procuratore, se non quando bisognasse; e allora si pensino, e sieno pagati quando faranno el servigio, a volontà dei signori e del consellio dell'Arte de la Lana.

Capitolo L.

Che neuno sottoposto debbia avere a fare con neuno divetato dell'Arte.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana debbia avere a fare, di neuno facto che si pertenga all'Arte de la Lana, con veruno divetato de la decta Arte, poscia che n'avarà avuto lo comandamento. E chi contra farà, paghi V soldi di denari per ciascheuno dì.

Capitolo LI.

Ch'el sottoposto che s'avvenisse ad alcuno mercato che avesse (1) facto un altro sottoposto, debbia dire s'elli vi vôle tenere, o no.

Item statuimo et ordinamo, che se alcuno sottoposto dell'Arte de la Lana s'avvenisse o fusse a neuno mercato con neuno altro sottoposto dell'Arte, lo quale mercato s'apertenesse a la decta Arte; anzi che si parta del luogo là uve lo mercato si fa, debbia dire se elli ne vuole, o no. Et se nol dicesse, colui ch'el comparrà non sie tenuto di darneli alcuna parte.

Capitolo LII.

Che neuno capitolo si possa cancellare se non è scripto da piei la cagione.

Item statuimo et ordinamo, che neuno capitolo di Costoduto de la decta Arte debbia o possa èssare cancellato, se non è scripto da piei la cagione de la cancellatura. E se can-

(1) Scritto, non bene: *che vesse*.

cellato fusse e non apparesse la cagione, sia fermo come se cancellato non fusse.

Capitolo LIII.

Che neuno sottoposto debbia andare vendendo per la città di Siena nè erve nè carte.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte debbia andare vendendo nè fare véndare per la città di Siena nè erve nè carte. E chi contra facesse, paghi V soldi per pena, per ogne volta.

Capitolo LIV.

Che i consellieri non manifestino credenza che lo' fusse imposta nel consellio.

Item statuimo et ordinamo, che neuno uomo de la decta Arte che ène al consellio dell'Arte decta, debbia nè possa manifestare alcuna cosa di quello che fusse posto credenza nel decto consellio, senza paravola de' signori. Et chi contra faccesse, sia punito e condemnato al Comune de la decta Arte in xx soldi per ciascheduna volta, e più, a volontà de' signori, secondo che fusse grave el facto: li quali denari non sieno mai renduti, nè per consellio nè in altro modo. Et non possa éssare del decto consellio per tutto quello anno.

Capitolo LV.

Che constodutarî debbiano stare tre di ad amendare questo Constoduto.

Item statuimo et ordinamo, che constodutarî che sono electi el l'anno (1) per l'Arte per emendare questo Costoduto, debbiano stare tre dì continuamente, da la squillecta

(1) V. la nota 1 a pag. 233.

che suona la mattina, infino a la sera quando suona ell' una volta (1). E debbiano avere per loro salario x soldi per ciascheuno, in tre dì, e non più, di quello del Comune dell'Arte. Salvo che lo' sia licito, all' ora de la terza, andare a mangiare; e di po' 'l terzo suono de le squillecte senza frode debbiano tornare, e stare a 'l (2) loro officio fare, secondo che di sopra si contiene. Et non possano nè debbiano stare a mangiare nel luogo nel quale staranno a questo Costoduto amendare.

Capitolo LVI.

Che si possa fare credenza di panni venduti a tallio, infino quantità di C soldi di denari.

Item statuimo et ordinamo, che si possa fare credenza di panni venduti a tallio, e non altrementi, insino in quantità di C soldi, e non di più, obligandosi quelli che comprasse el panno per carta di guarentigia; et per neuno altro modo o verso si possa fare; ogne frode e male 'ngegno (3) rimosso. Accetto (4) che si possa fare a li religiosi senza carta nessuna, per vestire di loro dosso; e non altrementi e nè ad altra persona, se non come decto è. Et chi contra a queste cose facesse, o ad alcuna d' esse, sia condemnato e punito in xx soldi di denari per ciascuna volta; e poscia non sieno arrenduti in alcuno modo.

(1) Da intendersi come: L' una o La prima volta.

(2) Così facciamo imprimere (nel Cod. è: *alloro*), stimando questa esserne la vera espressione: a fare il loro officio. E è pur qui prossimissimo: « A questo Costoduto emendare », invece che: ad emendare questo ec.

(3) A giustificare questo nostro modo di sciogliere il *malengegno* del Testo, vedasi al fine del cap. XXVI della seconda Distinzione; e più innanzi « male filato » (pag. 298), e gli altri esempi addotti nello *Spoglio*.

(4) Eccetto.

Capitolo LVII.

Di colui che commettesse falsità in sua scriptura, o traesse carta o follio di suo libro per falsità.

Item statuimo et ordinamo, che chi comettarà alcuna falsità in iscriptura del suo libro, o in altra sua scriptura; o che traiesse carta o follio veruno del suo libro per falsità; sia condemnato e punito, per ciascuna volta, in xxv libre; et poscia no' li sieno renduti, in alcuno modo, a cui fusse trovato che avesse facto alcuna de le decte falsità. Et questo s' intenda se trovato fusse la decta falsità per alcuno sottoposto dell'Arte facta, in provisione de li consoli e del camarlengo, con uno per terzo, buoni e savi uomini. Et sieno secreti, guardando la qualità del facto e la condizione de la persona. Salvo che di scemare la condemnagione, non possano li decti consoli e camarlengo averne (1) provisione, se elli avaranno legittimamente la decta falsità provata. Et intendasi che la provisione de li decti consoli e camarlengo sia: che se avvenisse che per alcuna volta, che alcuno sottoposto, non per frode nè per inganno vi cadesse, ma per fede o per semplicità, e questo fusse evidente; possano (2) in questo avere provisione li decti consoli et camarlengo, co' li decti tre uomini.

(1) Il Codice ha, con vana duplicazione od anticipazione: *e camarlengo ne averne.*

(2) È ripetuto nel Testo: *possano.*

Capitolo LVIII.

Che neuno sottoposto debbia lavorare alcuno lavorío di lana ne la città di Siena, se non lavorasse lavorío de' publici maestri di Siena.

Item, con ciò sia cosa che molte lane e stami potrebbero éssare furati, et per li tempi passati sono stati furati; et a tóllare via e modo che le lane e stami non sieno furati a' lanaiuoli; imperciò ch' è (1) lavorare de' lanaiuoli, cioè lana e stame e cose altre li quali a la decta arte s' apertenga, e necessità sie di mandare a filare (2) in diverse contrade per la città di Siena e per lo contado, e dare a diverse persone non cognoscienti; et intendasi similemente per li lavorenti non cognosciuti, e sono (3) di diverse parti, e sono non sì bene disposti come si converrebbe; sì come sono lavorenti di molte condizioni, sì come sono battitori e vergheggiatori e pettinatori e tessitori, e di molte altre (4) condizioni lavorenti assai: statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell' Arte de la Lana di Siena, di qualunque condizione sia o vero ragione fusse sottoposto all'Arte de la Lana, sì come sono lanaiuoli e tegnitori e conciatori e tessitori; e ciascheuno sottoposto che facesse arte che s' apertenesse ad arte di Lana; non debbia lavorare nè fare, nè perméttare di lavorare, nè in sua bottiga nè a casa nè in alcuno altro luogo, neuna cosa nè neuno lavorio di lana fare, nè che ad arte di Lana s' apertenga, se non lavorasse lavorio di publici maestri dell' Arte de la Lana. Et intendasi d' ogne sottoposto

(1) Così sciogliamo, parendoci giovare a chiarezza, il *che* del Ms.

(2) Nel Testo: *affilare*.

(3) Così troviamo nel Codice, ma fors' è da correggersi: *que' sono* o *e' quali sono*, nel senso (ai conoscitori dell' antica lingua non istrano) di: quelli che sono.

(4) Per errore, nel Codice: *altri*.

che lavorasse d'ogne condizione che s'apertenesse ad arte di Lana, senza parola de li consoli o vero del camarlengo. Et intendasi che non ne possa dare parabola se non fussero li due de' consoli in concordia, o vero lo camarlengo con uno de li consoli. Et non preiudichi ai panni de li religiosi; li quali si possano fare. Et qualunque de li sottoposti contra facesse, sia punito e condemnato, per ciascuna volta, in xx soldi di denari, e poscia non réndare in neuno modo. Et di queste cose basti prova d'uno testimone di verità, o vero tre di fama. Et ciascuno (1) sottoposto sia licito di potere accusare. Et la meità de (2) bando sia de l'accusatore, e l'altra dell'Arte; e siali tenuto credenza.

Capitolo LIX.

Che da' saramenti falliti e da le pene non pagate ciascuno sottoposto, vivo e morto, sia libero ed assoluto (3).

Et per ciò che li uomini debbono éssare più inchinevoli di tenere cara l'anima che tutte le cose, et essa guardino molto male; et che de li buoni uomini dell'Arte (4) già per buono tempo ne sono morti, et per noi vivi anco similliante (5) siamo caduti in pergiuri et in pene pagare all'Arte da oggi indrieto, che sono xx dì di maggio anni Mille CCLXXXXiiij, indictione vij: et imperciò statuimo et ordinamo, che da questo dì scripto di sopra a drieto, che (6) ogne sottoposto dell'Arte, ai morti et a' vivi tutti, siano dimessi li saramenti

(1) Vedasi qui appresso, no. 6.

(2) Del bando; soppressa la *l*, benchè non seguendo essa liquida, nè altra di egual natura.

(3) V. la nostra nota a pag. 139.

(4) Sembra qui sottinteso: che.

(5) Per: Simigliantemente.

(6) Da intendersi come: che a; per fonetica contrazione, che passava anche spesso nelle scritture del tempo. Così poco appresso, ove dice: « che neuno vivo ec. »; e alla fine del precedente cap.: « Et ciascuno sottoposto sia licito », invece di: Et a ciascuno ec.

falliti e le pene non pagate, e sieno inde liberi et absoluti. Salvo et inteso, che neuno vivo nè neuno morto non sia dimesso neuna cosa ch' avesse frodata al Comune dell' Arte da xx soldi in su; ma infino quantità di xx soldi, li sia dimesso et perdonato (1).

Capitolo LX.

Che neuno possa pilliare piazza, se non cum pezza di panno lano.

Statuto et ordinato è, che neuno lanaiuolo nè maestro nè sottoposto dell' Arte de la Lana possa nè debbia, per sè nè per altra persona, pilliare o fare pilliare alcuna piazza se non co' la pezza di panno; la quale pezza sia di panno lano solamente, e non lina. Et chi contra farà, sia condemnato e paghi al Comune dell' Arte, per ciascuna volta, V soldi di denari senesi. La qual piazza si possa préndare la mattina solamente, e no' la sera.

Capitolo LXI.

De' panni sodi, e de le lane e de li stami che si debbono lavare ne la piscina di sopra.

Statuto et ordinato è, che ne la piscina di sopra non si possa nè debbia lavare se non panni sodi di colore, cioè di guado o vermelli o verdi; o lana de' decti colori; et lana e stame alluminati; e panni alluminati; et panni uricellati e sanguegni e bigi, sodi o crudi. Et ne la seconda piscina di mezzo, si possa lavare la lana o stame di guado. Et chi contra farà ad alcuna de le predecte cose, cioè chi lavarà oltra

(1) Questo capitolo può riguardarsi come un' amplificazione di quello che lo precede in questa medesima Distinzione, sotto il numero XXXII. Della data del 1294 che qui mostrasi anteriormente a quella finale del 1292, si è già discorso nella Prefazione.

lo modo predecto, si paghi, per ogne volta, V soldi di denari al Comune dell'Arte; e' quali réndare non si possano in alcuno modo.

Capitolo LXII.

Che neuno de' sottoposti possa ricólliare lana o stame o panni che fussero tesi ne la città di Siena, se non fusse suo.

Statuto et ordinato è, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana possa o debbia in alcuno modo ricólliare o far ricólliare lana o stame, o panni o coiame, concio o crudo, o alcuna cosa che s' apertenesse all'Arte de la Lana in qualunque parte s' usano di pónare o di téndare ne la città o ne le borgora, o da le piscine, se non fusse sua o di suo maestro. Et chi contra farà, sia punito e paghi al Comune dell'Arte xxv libre di denari; et sia esbandito e divetato dell'Arte in perpetuo, e dipento in persona ne la corte dell'Arte, e l' eccesso (1) scripto el quale comettarà. Salvo che chi nel primo o vero nel secondo dì denunziasse le cose levate o tolte ai signori dell' Arte, o a colui di cui sarà, non sia tenuto ad alcuna de le cose predecte.

Capitolo LXIII.

Che neuno maestro possa portare nè mandare ad alcuna filatrice lana nè stame per fare filare.

Statuto et ordinato è, che neuno maestro dell'Arte possa nè debbia in alcuno modo mandare nè fare mandare nè portare ad alcuna filatrice, nè per sè nè per suo messo, nè lana nè stame a filare, nè ne la città nè per le borgora di Siena, nè fuore di Siena per lo contado; nè andare nè mandare a

(1) Nel Testo: *e le cesso.*

le filatrici predecte per panno, o per alcuno stovellio per méttavi (1) lana o stame a filare. Et chi contra farà a le predecte cose, o ad alcuna d'esse, sia condemnato e paghi al Comune dell'Arte, per ogne volta, xx soldi di denari senesi.

Capitolo LXIV.

Ch' el vecturale che disaccarà la lana senza el levatore, paghi xij denari per ciascuno sacco.

Statuto et ordinato è, che se alcuno vecturale o che porti lana a le piscine, disaccarà alcuna lana a le piscine dell'Arte, e 'l levatore non sarà presente, debbia pagare al Comune dell'Arte, e paghi, xij denari per ciascuno sacco.

Capitolo LXV.

Che neuno lanaiuolo possa nè debbia tenere bottiga insieme con neuno conciatore o cardatore.

Acciò che frodi nè inganni non si possano fare in fra li uomini dell'Arte de la Lana, e anco volere cessare brighe e scandali che potrebbero avvenire per li vantaggi che l'uno lanaiuolo vuole pilliare dall'altro; e anco acciò che le cose sieno più comunali per li piccioli sì come per li grandi; statuimo et ordinamo, che neuno lanaiuolo possa nè debbia avere nè tenere bottiga insieme con neuno conciatore o cardatore di panni; nè anco in quella casa non vi possa tenere bottiga neuno lanaiuolo du' elli tenga li panni conci (2), la 've tenesse

(1) Soppressa, crediamo, per soverchia mollezza, la *r*, in vece di: méttarvi, o méttervi.

(2) Intendasi: nè anco neuno lanaiuolo possa tenere bottiga du' (dove o nella quale) elli tenga li panni conci, in quella casa la 've (laddove od in cui) tenesse bottiga alcuno conciatore ec.

bottiga alcuno conciatore o cardatore. Salvo che se v' avesse muro in mezzo dall' una bottiga all' altra, el quale muro fusse continuo, senza usciale o senza altra roctura, sì che neuno andamento possa éssare dall' una bottiga all' altra; allora sì li sia licito di tenere quella cotale bottiga. Et qualunque lanaiuolo contra le predecte cose o ad alcuna d' esse facesse, sia punito e condemnato in x libre di denari al Comune de la decta Arte; e' consoli sieno tenuti di méctare accusatori segreti sopra ciò; e niente meno, possa e sia licito a ciascheuna altra persona d' accusare. E la meità del bando sia de l' accusatore, e l' altra sia del Comune dell' Arte; e siali tenuta credenza. E i consoli e 'l camarlengo sieno tenuti di così tóllare; e non si possano réndare nè per consellio nè per alcuno altro modo. E se avvenisse che alcuno cadesse nel decto bando, dal dì innanzi che li sarà provato, e' consoli e 'l camarlengo sieno tenuti di farli nuovo comandamento, che debbia avere sgombarata la decta bottiga da ine al terzo dì, e in essa non stare nè fare stare, sotto pena che di sopra si contiene.

Capitolo LXVI.

Che neuno sottoposto possa nè debbia fare alcuna carta non nata.

Con ciò sia cosa che molti peccati s' ingénarano e si fanno, e molte mali oppinioni ne nascono nelli animi delli uomini e de le femine per cagione de' brevi e di scripture che si fanno ne (1) carte non nate: unde, acciò che sieno tolte via le mali oppinioni e i peccati che per ciò s' ingénarano, statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell' Arte de la Lana possa nè debbia fare nè far fare, nè véndare alcuna carta non nata, sotto pena di V soldi di denari per ciascuna volta.

(1) Così nel Ms., invece di: nelle; omesso o vero soppresso l' articolo che mancherebbe; od anche posto, a insinuazione degli orecchi, *ne* colla forza d' *en* o *in*.

Capitolo LXVII.

Che tessitori e tessitrice debbiano arrecare li panni tessuti a quello peso che ellino li avaranno ricevuti.

Item statuimo et ordinamo, che ciascheuno tessitore e tessitrice che avarà ricevuta la decta tela e la decta lana a téssare, sieno tenuti di réndare la decta tela e la decta lana in panni tessuti al lanaiuolo da cui l'avarà a peso, in questo modo; cioè: che debbiano arrecare li decti panni tessuti a quello peso ch' ellino li avranno ricevuti essa lana e stame; o vero infino due libre meno, al più, per coppia. Salvo che se fussero panni grossi da xx soldi in giù la canna, non ne sieno tenuti se tornassero meno infino due libre per coppia. Et se non rendessero i decti tessitori e tessitrici li decti panni al decto peso, sieno puniti e condemnati al Comune de la decta Arte in V soldi di denari per pezza. Et niente meno, sieno tenuti e debbiano soddisfare al lanaiuolo el menovamento.

Capitolo LXVIII.

Che neuno lanajuolo nè tegnitore debbiano tégnare alcuno panno che non sia di publichi maestri dell'Arte de la Lana.

Item statuimo et ordinamo, che neuno lanaiuolo nè tegnitore di qualunque colore, possa o vero debbia tégnare o fare tégnare alcuno panno o lana o stame, che non sia di publichi maestri dell'Arte de la Lana; et che neuno conciatore nè cardatore no'li debbia nè tirare nè cardare. Et chi contra farà a neuna di queste cose, sì paghi, per pena e per nome di pena, xx soldi di denari per ogne pezza o vero scampolo, et per ogne volta che fusse accusato, (1) di lana

(1) Sembra che qui manchi: et per ogne libra; o simile.

o vero di stame. E ogne persona ne possa èssare accusatore; et abbia la meità del bando, e l'altra sia del Comune del-l'Arte: la quale pena non si possa réndare nè per consellio nè per altro modo. Salvo che non pregiudichi ai panni de le bottighe de' mercatanti, nè a' stami che si tegnessero per tappeti, o vero panni di riligiosi. Et chesto facemo per le lane e per li stami che sono furati a' lanaiuoli.

Capitolo LXIX.

Ch' e' sottoposti sieno tenuti di farsi réndare li zeccoli de le pezze ai dizeccolatori.

Item statuimo et ordinamo, che qualunque sottoposto de la decta Arte, li quali dánno a dizeccolare le loro pezze, sieno tenuti per saramento di farsi réndare li zeccoli che de la pezza si trarrà, senza frode. Et se colui el quale dizeccolasse le decte pezze, non rendesse li zeccoli come decto ène, colui di cui sarà la pezza, li possa ritenere due denari per ogne pezza.

Capitolo LXX.

Ch' e' decti tre riveditori de le lane e de li stami debbiano rivedere tutte le tele de' tessitori e tessitrici.

Item statuimo et ordinamo, che i decti tre riveditori de le lane e de li stami de le filatrici del male filato, sieno tenuti e debbiano rivedere tutte le tele dei tessitori et orditrici, le quali avéssaro a téssare le tele de' sottoposti dell'Arte, de le quali alcuna questione apparisse. E se (1) dicessero che fussero mala tela, debbiasi fare rivedere ai decti tre riveditori, o ad alcuno di loro; e secondo la loro sentenza, dando

(1) Togliamo qui arbitrio di correggere il Testo, il quale ha (per mêro scorso, siccome a noi sembra): *Che*.

la sentenza quando i panni sono tessuti e recati a la bottiga del lanaiuolo, così si debbia èssare observato per lo lanaiuolo, e per colui che li avarà tessuti. E ciascheuna de le parti debbia dare vj denari al decto riveditore, quando darà la sentenza. Et decti riveditori debbiano sentenziare e' panni mal tessuti di verghe, e d'ogne altro mal lavorio.

Capitolo LXXI.

Che néuno sottoposto possa o vero debbia comprare neuna lana de la quale facesse tara.

Item statuimo et ordinamo, che neuno sottoposto dell'Arte de la Lana debbia o vero possa comprare, o fare comprare, neuna lana da neuna persona, de la quale facesse tara: anzi, ne debbia pilliare uno sacco o vero una balla che sia in quantità di CCL libre, e meno, a volontà del comparatore; e secondo la quantità de la lana ch'avesse comprata, ela (1) decta lana debbia scélliare d'ogne lordura a la sua bottiga di sè comparatore, tuttavolta essendovi el venditore o vero suo messo presente, se non rimanesse dal venditore, che se ne volesse fidare nel compratore. E la decta scelta sia facta infra octo dì; e se facta non fusse infra octo dì, el venditore non sia tenuto di ricévare neuna lordura. Salvo che se rimanesse per cagione ch'el venditore non volesse stare o fare stare a vedere la decta scelta, et anco non si volesse nel comparatore (2), a quello cotale non pregiudichi termine d'octo dì. E secondo che scemarà chella quantità, così scemi tutta l'altra per rata di peso. Et chi contra farà, paghi al Comune dell'Arte V soldi per cento. Et che neuno sensaio

(1) Come *ei* ed *elli* per Li, così anche *ela* (che tanto vale quant' *el-la*) per La.

(2) Così nel Ms., e senza alcun segno di pausa, dopo la parola *scelta*, sino alla fine del periodo. A noi par luogo non facile a stenebrarsi, ove nelle veci di *nel*, non vogliasi leggere: *dal comparatore.*

non debbia fare neuno mercato là dove tara si facesse. Et chi contra farà, paghi e pagare debbia ij soldi per cento: la quale pena non si possa réndare nè per consellio nè per altro modo. Et ciascheuno sottoposto sia tenuto per saramento d' accusare chi contra facesse a le predecte cose; et sia creduto al saramento dell' accusatore; et abbia la meità del bando, e l' altra sia del Comune dell' Arte; e siali tenuta credenza.

Capitolo LXXII.

Che qualunque diverrà maestro, non possa usare le gualchiere nè le piscine nè l' altre cose del Comune dell' Arte, se prima non paga x libre.

In nomine Domini, amen. Con ciò sia cosa che l' Arte de la Lana de la città di Siena abbia gualchiere e piscine e fonti, e boscora e poderi, et altre cose assai; statuto et ordinato si è, (1) che qualunque persona diverrà maestro ne la decta Arte, non debbia nè non possa usare alcuna de le decte cose de la decta Arte infino che elli non pagarà al Comune de la decta Arte x libre di denari senesi, se sarà di Siena o del contado, e non avarà servita la decta Arte V anni; e se avarà servita la decta Arte V anni, se non pagarà al Comune de la decta Arte c soldi di denari; et se non sarà di Siena o de la giurisdictione, se non pagarà al Comune de la decta Arte xxv libre di denari. Et li signori e lo camarlengo sieno tenuti ad quelli cotali che non pagassero come decto è, non lassare usare alcuna de le decte cose comunali de la decta Arte, e vetarlo lo' (2). E se quelli che diverrà maestro, et avarà servita l'Arte decta V anni, e sarà di Siena o de la iurisdizione di Siena, pagarà al camarlengo de la decta

(1) Il Ms.: *sie.*
(2) E loro, o ad essi, vietarlo.

Arte c soldi di denari; o se non avesse servita l'Arte V anni, e pagarà x libre al decto camarlengo; o se non fusse di Siena o de la iurisdictione, e pagarà al decto camarlengo xxv libre di denari; li signori e 'l camarlengo debbiano e possano a quello cotale ramèttare e comunicare le decte cose comunali de la decta Arte. Et quello cotale che così avarà pagato, possa le decte cose comunali, e ciascheduna d' esse, dal pagamento innanzi, usare come qualunque persona de la decta Arte. Et facto è questo capitolo in anno Domini Millesimo CCLxxxxij, indictione V, del mese d' aprile.

ADDIZIONI

ALL' OTTAVA DISTINZIONE

1.

D' impónare quella medesima pena a chi fa fare come a chi fa el maleficio.

Anco è statuto e ordinato, che di quella medesima pena sie punito colui che farà fare alcuna cosa contra la forma d' alcuno capitolo de lo Statuto de l' Arte de la Lana, come colui che la farà.

2.

Del modo di procédare contra li malifattori, et infra quanto tempo.

E con ciò sia cosa che molti capitoli di questo Statuto parlino de li malifici e delli eccessi che si commettono contra l' onore e lo stato de li omini e de le persone di questa Arte, e capitolo alcuno non sia el qual parli come et in che modo procédare si debbia contra chelli cotali mafattori, acciò che a ciascuno sottoposto de l' Arte de la Lana sia osservata rascione; statuto et ordinato è, che se alcuno farà o commettarà alcuna cosa contra la forma d' alcuno capitolo di questo Statuto, et accusato o denunziato sarà, o vero contra lui proceduto per inquisizione d' alcuno malefizio, siano tenuti

e' consoli e debbiano fare richiédare chel cotale uno dì col messo dell'Arte, e l'altro dì col messo del Comune di Siena, e l' altro dì co' la tromba. E se quello cotale così rinchiesto non verrà, poscia che richiesto sarà, entra 'l terzo dì, e darà ricolte d' ubedire e di stare a le comandamenta d' essi consoli; passati e' detti tre dì, sia avuto per confesso, sì come provato fusse legittima mente contra di lui di chelo cotal malefizio. E se quel cotale comparrà (1), e confessarà, o vero provato sarà contra di loro o di lui secondo la forma di questi Statuti, siano tenuti e debiano e' detti consoli chel cotale condannare (2) secondo la forma de li Statuti che parlano di quella materia, enfra uno mese. E se quello cotale così condannato dovrà éssare dipento o divetato, debbiano e' detti consoli quello cotale condannato fare dipégnare e divetare enfra xv dì di po' la detta condannascione. E se condannare non si dovrà, debbiano chel cotale assólvare enfra uno mese, de (3) terminato el processo dell'accusa o de la denunziascione o de la enquisizione. E s' e' consoli, le predecte cose non facessero, perdano e loro (4) salaro, e siano rimossi dall' officio. E fatto è questo capitolo en anno Mcclxxxxviij, del mese di maggio.

Aiunto è a questo capitolo. Et sieno tenuti ei consoli, e ciascuno di loro, condennare, se sarà da condennare; ed assolvere, se sarà d'assolvere, dal dì di terminato el processo, a tre dì. Et di fare dipégnare, se se (5) dovarà dipégnare, dal dì di facta la condennagione, a tre dì. Et ogn' altro intendimento contrario a questo in questi articoli, o alcuno

(1) Difettosamente scritto, secondo il tempo: *compara*. Antico però, come lungamente continuato, è fra i Toscani il costume di contrarre le sillabe *re* e *ri*, in certe persone de' verbi, col raddoppiamento della *r*.

(2) Scritto qui: *comdannare*.

(3) Intendasi come: *di*. E ciò per quello che segue nell' Aggiunta fatta a questo medesimo capitolo: « dal dì di terminato ec. »; « dal dì » di facta la condennagione ». Della forza di questo *de* e *di*, parleremo un po' più diffusamente nello *Spoglio*.

(4) Il loro. E vedi la no. 2 a pag. 292.

(5) Intendi: *se si*.

d'essi, si' rotto e casso; et questo s' osservi. Et facta è questa aiunta *in anno Domini* Mcccvij, indizione V.ª, di magio.

2.

Di fare consellio per lo ritenere de' panni che fanno li conciatori.

E con ciò sia cosa che per li tempi passati li omini dell'Arte de la Lana della città di Siena abbiano sostenute molte gravezze e molti danni per lo ritenimento de' panni, che fanno e' conciatori de' panni; ed essi medesmi conciatori n' abbiano espressamente danno, e ne possano encórrare en grandissimo pericolo per certi capitoli di Statuto; a tóllare ogne materia di scandalo e d' errore, statuto et ordinato è, ch' e' consoli che per temporale saranno, siano tenuti e debiano, da che avaranno (1) giurato el loro officio, enfra xv dì, fare generale consellio dell' Arte de la Lana, nel quale siano tutti e' maestri e' quali avere si potranno (2), che facciano panni; ed en esso consellio propónare e consellio addomandare, che con ciò sia cosa che dannoso sia ch' e' conciatori ritengano e' panni appo loro (3) per cascione di véndare da che so' conciati, che debiano provedere et ordinare chello che sia più utile per li omini dell'Arte; et chello che ine sarà fermo, sia mandato ad essecuzione. Salvo che nel detto consellio non debbia éssare alcuno el quale non abbia fatti per l' anno passato almeno xv coppie di panni.

(4) Et sieno tenuti e' detti consoli e camarlengo, e ciascuno di loro, le predette cose fare secondo che detto è; non obstante che ne fusse facto consellio per li predecessori consoli, o no; et non obstante che ne fussero fatti ordinamenti,

(1) Scritto: *dachavarano.*

(2) È qui vanamente ripetuto: *avere.*

(3) Scritto: *apolloro.*

(4) Invece dell' ultimo periodo di questo capitolo, che venne cancellato, fu posteriormente aggiunto come segue.

o non fatti. Et se le predette cose non facessero come detto è, caggiano in pena, all'Arte de la Lana detta, di vinti soldi ciascuno di loro, et anco per ciascuna volta che richiesti ne fussero per tre uomini per terzo dell'Arte detta. Et anco el camarlengo sie tenuto di ritenerli a' consoli, del loro feo, ei detti denari, quante volte cadessero in pena; et mettere a entrata per l'Arte, e suoi medesimi somelliantemente (1); e non si possano rendere, in alcuno modo. E fatta è questa aiunta *in anno Domini* MCCCvij, *indictione* V.ª, di maggio.

4.

Che neuno riveditore di panni rivegga li sui o del compagno.

Item, che neuno riveditore de' panni delli omini dell'Arte de la Lana de la città di Siena, possa o vero debia rivedere panni suoi, o vero de' suoi compagni riveditori; anzi si debiano rivedere e' panni loro per coloro che sono riveditori de le lane e de li stami mal filati. E qualunque per chelli (2) riveditori detto sarà delli panni, debia éssare osservato per ciascuna de le parti.

(1) Così nel nostro Ms.

(2) Si legge nel Testo: *E qualunque di cheli o per chelli* ec. Crediamo erroneamente scorso *di cheli*, corretto col solito *o* e colla sostituzione delle vere parole: *per chelli*. E come il copista era già in vena di spropositare, può supporsi che tralasciasse di scriver *cosa* dopo qualunque; confondesse il *detto* che precede a *sarà*, col *delli* articolo preposto a *panni* (scrisse, in realtà: *detti panni*); e queste due parole dipendenti da *riveditori*, posponesse alle altre che costituiscono il verbo *detto sarà:* talchè la intera emendazione (praticata da noi solo in ciò che meno a controversia è soggetto) debba essere la seguente: *E qualunque cosa per chelli riveditori delli panni detto sarà, debbia* ec.

5.

Ch' e' gualcherari abbiano uno banco a ogne casa di gualchiere.

Item, ch' e' gualcherari abbiano et avere debiano e tenere a le gualchiere due banchi, buoni e sufficienti, per ógnare e' panni; cioè a ciascuna casa de le gualchiere uno. E' quali banchi debbiano éssare fatti per tutto 'l mese di luglio che viene, a pena di xx soldi per ciascuno banco, e ciascuna volta la quale non si trovasse ine. E ciascuno possa accusare e denunziare chi contra faesse; e la metà del bando sia dell'accusatore, e l'altra del Comune dell'Arte; e sia tenuto credenza el nome dell' accusatore.

6.

Di fare comandare a li tessitori, che abbiano li pettini bene licciati.

E siano tenuti e' consoli che per temporale saranno, per saramento, fare comandare a tutti e' tessitori e tessitrici, che debiano avere e tenere pettini bene licciati, e fare cercare se essi tessitori e tessitrici se (1) tengono e' pettini detti bene licciati, per tre buoni omini a cheste cose eletti; cioè ciascuno mese una volta. Et chiunque facesse contra a queste cose, sia condannato, per ciascuna volta, en due soldi di denari; et talliansi (2) le licce. La metà del bando sia dell'accusatore, e l'altra del Comune dell'Arte.

Li quali tessitori e tessitrici debiano dilicciare li loro pectini di loro liccio (3) proprio, e non di stame d'alcuno

(1) La condizionale è replicata nel Testo non per opera di copisti, ma per ridondanza ne' buoni antichi non rara.

(2) Così, nelle veci di: taglinsi.

(3) Scrivono in questa aggiunta: *diliciare* e *licio*; e poco dopo, latinamente: *aditio*.

lanaiolo, nè bianco nè tento. *Et facta est hec additio anno Domini Millesimo* CCCVI, *de mense maij.*

7.

Che li conciatori non vendano nè borra nè altra cosa che esca del panno, se prima no 'l mostra a lo scrittore dell'Arte, e fàlla pesare.

Item, che neuno conciatore possa o ver debia véndare o far véndare borra nè tondatura nè altro ch' esca de' panni en alcuno modo, se prima non mostrarà a lo scrittore dell'Arte a la corte dell'Arte, e farà essa pesare; acciò che manifestamente si possa conósciare e vedere se quello cotal conciatore vendesse alcuna cosa che véndare non si dovesse, o che fusse contra forma de lo Statuto dell'Arte. E chi contrafacesse, si' condannato en V soldi di denari per ciascuna volta. E chesto facemo acciò che la cardatura co' la tondatura non si venda. E ciascuno possa accusare, e abia la metà del bando; e l' altra sia del Comune de l' Arte de la Lana de la città di Siena.

8.

Di fare consellio per avere abbondanza d' oricello.

E cunciò sia cosa che li omini e le persone dell'Arte de la Lana de la città di Siena siano encorse et encorra en grandissime espese per cascione del poco oricello che s' à ne la città di Siena, emperciò che cie n' è poco, et àssi (1) solo

(1) La più naturale spiegazione sarà quella di: si ha; ma potrebbe anche prendersi come errata scrittura, invece di: alsì (Altresì). Tutto questo capitolo, e così più altri di tali Aggiunte supplite al fine o nei margini, fatta eziandio ragione de' tempi, sono di assai rozza dettatu-

per mano d'una persona; la qual cosa è molto gravosa a li omini di chesta Arte: a tóllar via sì fatta gravezza, statuto et ordinato è, ch' e' consoli che per temporale saranno, siano tenuti e debiano per saramento fare generale consellio de la detta Arte enfra xv dì poscia ch' avaranno giurato el loro offizio; al quale consillio siano tutti quelli maestri che fanno panni, e' quali avere si potranno (entr' a' quali siano de li tegnitori de' colori); ed en esso consillio méttare ad emposta, che per chel consillio si provegga (1) come et in che modo abundanza d' oricello si possa avere ne la città di Siena, e per quali persone. E qualunque cosa nel detto consellio sarà ordinata, sia mandata ad essecuzione.

9.

Di fare ripagare el dritto dell'Arte da colui che avesse renunziato di non volere essere più sottoposto.

Ed a tóllare le frode e le cose disoneste si comettano per certe persone dell' Arte de la Lana en danno e pregiudicio delli omini dell' Arte, emperciò che aggravati vengono e renunziano e dicono: — noi non volemo éssare più sottoposti dell'Arte de la Lana —, e poscia forniti e' loro entendimenti, e fatto contra l' onore e lo stato dell' Arte, e' fanno e' panni e l'altre cose come sottoposti dell'Arte; la qual cosa è danno e pregiudicio dell' Arte: statuto et ordinato è, che se alcuno sottoposto dell'Arte farà quella cotal renunziascione, e poscia volesse fare l' arte o fusse trovato fare l' arte per sè o per altra persona en alcu' modo (2) o per alcuna cascione, quel

ra: dal che s' inferisce, o che i constitutari scrivessero da sè talvolta le loro emendazioni, senz' altr' opera di grammatici; o che non tutti i notari estensori (di che si è detto anche altrove) fossero di eguale cultura.

(1) Scritto: *pro vegha*.

(2) È scritto, unitamente: *alcumodo*. Pareva duro ai buoni vecchi il dover profferire di séguito ed immediate una *n* e una *m*.

cotale debia éssare costretto per li consoli a pagare el dritto dell'Arte come se già mai pagato noll'avesse, e secondo la forma de' capitoli de lo Statuto che parla di questa materia di pagare lo dritto; non ostante che avesse pagato el dritto dell'Arte, nè ostante alcuno capitolo di Statuto. E' quali denari non si possano réndare en alcuno modo, ma convertirsi en utilità dell'Arte de la Lana.

10.

Che non possano arengare più che V arengatori.

E a tóllare e' gravamenti e' quali sostengono e' consellieri per cascione de' soperchi arengatori, e' quali spesse volte dicono l'uno quel che l'altro e distendonsi en soperchie arengarie; statuto et ordinato è, che qualunque ora si farà consellio de la detta Arte, nel detto consellio non si possano levare a conselliare, nè possano arengare o conselliare nel detto consellio più che cinque arengatori, se non si levasse di coscienzia de' consoli, o vero di due di loro. E neuno che si levi ad arengare, o che conselliasse, possa o debbia (1) chello medesmo sì o chel medesmo no el quale sia detto per l'altro dicitore. E se alcuno si levasse o conselliasse contra la forma di questo capitolo, sia condannato per li consoli in V soldi di denari per ciascheduna volta. E niente meno, chello che conselliato fusse contra la forma di questo Statuto (2), sia di neuno valore, nè sia mandato ad essecuzione; e 'l notaio che mettesse a partito chel cotal detto, perda del suo salario, per ciascuna volta, V soldi di denari senesi. E fatto è lo detto Capitolo en anni MCCLxxxxviij, indictione xj, del mese di maggio.

(1) È qui, non senza eleganza, sottinteso: consigliare.
(2) Nel Testo: *Statuti*.

11.

Di pagare el quarto più, chi non paga la sua condannagione infra xv dì.

Item, statuto et ordinato è, che qualunque non pagarà la condannazione di lui facta infra xv dì, compitando dal dì de la data sentenzia, paghi e pagare sie tenuto et (1) sie costrecto la detta condannagione el quarto più. E 'l camarlengo e' consoli de l'Arte de la Lana per saramento costrengano, e di costrégnare sien tenuti, di fare così pagare quel cotale condannato. El qual quarto più non si possa restituire nè riméttare nè lassare per lo consellio de la detta Arte, nè per neuno altro modo.

Et chi non pagasse la decta condanuagione el quarto più, e' consoli e 'l camarlengo, e ciascuno di loro, sieno tenuti, di po' decti xv dì, per tutte le botighe de l'Arte farlo divetare.

(1) Sono qui vanamente ripetute nel Testo le parole: *et pagare sie tenuto e.*

IN NOMINE DOMINI, AMEN. Queste sono le feste che pare al Comune dell'Arte de la Lana che sieno da guardare.

Kalende Gennaio		**xxxj**
	In prima, sancto Basilio, el primo dì.	
	La pasqua di Befane, vj dì.	
	Sancta Agnesa vergine, xxj dì.	
	Sancto Vincenzio, xxij dì.	
	La Conversione di sancto Paulo, xxv dì.	
	Sancto Antonio, xxvij dì.	
Kalende Febbraio		**xxviij**
	In prima, sancta Maria Candeloria, ij dì.	
	Sancto Biagio, iij dì.	
	Sancta Agata v dì.	
	Catedra di sancto Pietro, xxij dì.	
	Sancto Mattia (1) Appostolo, xxiiij dì.	
Kalende Marzo		**xxxj**
	Sancto Grigoro papa, xij dì.	
	Sancto Benedecto, xxj dì.	
	Sancta Maria, xxv dì.	
Kalende Aprile		**xxx**
	Sancto Ambrugio (2) vescovo, iiij dì.	
	Sancto Giorgio, xxiiij dì.	
	Sancto Marco evangelista, xxv dì.	
	Sancto Pietro martire, xxviiij dì.	
Kalende Maggio		**xxxj**
	Sancto Iacomo e sancto Filippo (3), j dì.	
	Sancta Croce, iij dì.	
	Sancto Ioanni *ante Porta Latina*, vj dì.	
	Sancto Micchele Angelo, viij dì.	
	Sancto Victorio, a dì xv.	

(1) È scritto: *mathia.*
(2) Così nel Codice, ed è il caso medesimo di *luco, figliulo* ed altri.
(3) È scritto: *phylippo.*

Kalende Giugno xxx

Sancto Barnaba apostolo, xj dì.
Sancto Ioanni Battista, xxiiij dì.
Sancto Pietro e sancto Paulo, xxix dì.

Kalende Lullio xxxj

La Visitazione de la Vergine Maria, a dì ij.
Sancta Margarita, v dì.
Sancta Maria Magdalena, xxij dì.
Sancto Iacomo e sancto Cristofano, xxv dì.

Kalende Agosto xxxj

Sancto Pietro *in vencola*, j dì.
Sancto Domenico, v dì.
Sancto [Donato], vij dì.
Sancto [Lorenzo], x dì.
Sancta [Maria], xv dì.
Sancto [Bernardo] (1) xx dì.
Sancto Bartolommeo apostolo, xxiiij dì.
Sancto Augustino, xxviij dì.
Sancto Ioanni Dicollato, xxix dì.

Kalende Settembre xxx

Sancta Maria, viij dì.
Sancta Croce, xiiij dì.
Sancto Matteo apostolo, xxj dì.
Sancto Michele Angelo, xxix dì.
Sancto Girolamo, xxx dì.

Kalende Octobre xxxj

Sancto Francesco, iiij dì.
Sancto Dionisi, viiij dì.
Sancto Crescienzio, xij dì.
Sancto Luca evangelista, xviij dì.
Festa xj^{m}. Vergini, xxj dì.
Sancto Simone et Iuda apostoli, xxviij dì.
Sancto Savino, xxx dì.

Kalende Novembre xxx

Festa di tutti Sancti, j dì.
Sancto Salvatore, viiij dì.
Sancto Martino, xj dì.
Sancto Brizio, xiij dì.

(1) Le parole che abbiamo chiuso tra parentesi quadre, sono, per la estinzione del carattere, di assai difficile e dubbia lettura nel Ms.; talchè doverono, più ch'altro, desumersi dall'odierno calendario.

La Sagra di sancto Pietro e di sancto Pavolo di Roma, e del duomo di Siena, dì xviij.
Sancta Cicilia vergine, xxij dì.
Sancto Chimentó, xxiij dì.
Sancta Caterina vergine, xxv dì.
Sancto Pietro Alexandrino, dì xxvj.
Sancto Andrea apostolo, xxx dì.

Kalende Dicembre xxxj

Sancto Sano, j dì.
Sancta Barbara, dì iiij.
Sancto Dalmazio, dì v.
Sancto Niccolò, vj dì.
Sancto Ambruogio doctore, dì vij.
La Conceptione de la Vergine Maria, dì viij.
Sancta Lucia vergine, xiij dì.
Sancto Tomè (1) apostolo, xxj dì.
La Pasqua di Natale, xxv dì.
Sancto Stefano, xxvj, dì.
Sancto Ioanni, xxvij dì.
Festa dell' Innocenti, xxviij dì.
Sancto Tomè de Conturbiera, xxix dì.
Sancto Silvestro, xxxj dì (2).

Sievi a memoria che facciate comandare la festa di sancto Ambruogio di Siena (3) el venardì di Lazzaro.

Et anco la festa di sancto Andrea di Siena (4), lunidì sancto.

Undici dì all' escita d' Octovre si debbia guardare la festa delli undici milia Vergini, la quale si celebra nel vescovado.

(1) È scritto: *thome;* ma il volgo, anche fuori di Toscana, pronunzia tuttora: *San Tomè.*

(2) Sono feste, se ben contammo, settantacinque; che aggiunte alle cinquantadue domeniche e alle feste così dette mobili, toglievano al lavoro ben più che giorni centotrenta. Spezialmente nel mese di dicembre, di giorni trentuno, soli dodici o, nel miglior caso tredici, non erano feriati!

(3) Il beato Ambrogio Sansedonî di Siena.

(4) Il beato Andrea Gallerani della stessa città.

AGGIUNTE

POSTE ALLA FINE E NEI MARGINI

DEL MANOSCRITTO

AGGIUNTE

POSTE ALLA FINE DEL CODICE

Infrascripti sono e' capitoli e statuti fatti et compilati per gli savi e discreti uomini Vincenti Ildibrandini, Nuzio Ildibrandini, Renaldo Buonfigli, Gualtieri Bencivenni, Cino di missere Tinaccio, Bindo Ristori et Luti Giani, officiali electi a corréggiare et emendare li Statuti del Comune dell'Arte de la Lana de la città di Siena, sotto gli anni di Dio MCCC, indictione xiij, del mese di maggio.

1.

Che ogne tegnitore abbia e tenga due gierle in bottiga.

Acciò che le lane de' lanaiuoli et sottoposti de la detta Arte meglio si governino et si lavino et si conservino, statuto et ordinato è, che ogne tignitore de la detta Arte sieno tenuti et debbino avere et tenere continuamente ne le loro bottighe, a le spese de' lavatori loro, due gierle buone et salde et forti, per lavare le lane degli uomini de la detta Arte, le quagli tingono et debbono tignare, et per conser-

vare le dette lane. Et chi contra farà, sia punito et condemnato per gli consoli che saranno per innanzi, in V soldi di denari senesi, per ciascheuna volta et per ciascheuna gierla. Et sia licito a ciascheuno d' accusare et di dinunziare; et abbi la metà del bando, e l' altra metià sia del Comune de la detta Arte; et sia creduto al suo saramento de l' accusatore, e tenuto credenza. Et signori consoli che saranno per innanzi, sieno tenuti ciascuno mese le dette giere (1) fare recare denanzi da loro, et esse diligentemente vedere se saranno buone e salde; et se non parrà a loro che sieno buone et salde sì come si converrà, puniscano loro, et ciascuno di loro, secondo che detto è; e detti denari si convertano in utilità del detto Comune, et in neuno modo si rendano.

2.

Cum ciò sia cosa che 'l Comune et l' Università dell'Arte de la Lana de la città di Siena ciascuno anno di molti debiti sieno gravati, e dell' uno anno nell' altro e' detti debiti accreschino; per la quale cagione molte et grandi imposte et spese infra gli omini de la detta Arte s' impongono, per le quagli e' detti (2) uomini sono troppo gravati: a tóllare e' detti gravamenti, per uttilità (3) del detto Comune e buono stato de la detta Arte, statuto e proviso è, che una cabella sia imposta a tutti gli uomini e sottoposti de la detta Arte, e colgasi da loro in questo modo: cioè, che per ciascuna pilata di panni di garbo, si tolla e si ricolga iiij^{or} denari senesi; et per ciascuna pilata di panni che non sieno di garbo, iij denari senesi; e per ciascuna pilata di panni bassetti et mezzalane, ij denari senesi. Anco, da ciascuno tignitore, per ciascuno vagello tintura (4), ij denari senesi. Anco, per cia-

(1) V. il nostro *Spoglio*, GIERA e GIERLA.

(2) Il Ms.: *dette*.

(3) V. la no. 1 a pag. 262.

(4) Pare da intendersi come: per ciascuno vagello di tintura. Cioè: non per ogni vagello che si possegga, ma nel quale e quando vi si fa tinta o tintura.

scuno centonajo di stame di garbo che si vendesse, dal venditore, iiij denari senesi. Anco, per ciascuno centonaio di ciascuno altro stame che si vendesse, iij denari senesi. Anco, da' conciatori, per ciascuno centonaio di panni che conciaranno, xviij denari senesi. Salvo che chiunque facesse xxx panni l'anno, o vero da inde in giù, tássinsi e paghinsi (1) tanto per stame e panni. Et che per li consoli de la detta Arte che saranno per innanzi, sieno eletti tre buoni uomini et leali (2) de la detta Arte, e' quagli debbino impónare et impongano la cabella a tutti e' tegnitori di vermiglio, e cerbolattari, et a tutti altri sottoposti de la detta Arte, di qualunque condizione (3) sia, secondo la qualità del fatto e de' loro lavorii. Et camarlengo de la detta Arte che sarà per innanzi, sia tenuto et debbia la detta cabella cógliare et ricévare ciascuno mese una volta, secondo che fa le paghe de le gualchiere. Et questo capitolo duri infino che le gualchiere de la detta Arte perverranno a mano de la detta Arte (4).

8.

Di fare consellio per amendare el Costoduto.

Anco statuto et ordinato è, ch' e' consoli de la detta Arte che saranno per innanzi, sieno tenuti per saramento, ciascuno anno del mese d'aprile, fare raunare el consiglio de la detta Arte, secondo ch' è usato; et nel detto consiglio proponere el facto de la correctione e dello emendamento degli Statuti

(1) Nel Testo, ove prima fu scritto *pagansi*, per radiatura fattavi, si legge al presente: *paginsi*.

(2) Desumiamo questa lezione dall' erronea anticipazione ed apparente replicazione del Codice: *tre buoni et leali huomini et leali*.

(3) *Condictione*, nel Testo.

(4) Si legge qui di contro, nel margine: « Casso è questo capitolo per ciò che n' è fatto un altro che parla de questa materia, di supra scripto, in xxxij folio di questo libro ». Ma il nostro Codice non ha nel foglio citato il capitolo del quale è menzione.

de la detta Arte, e 'l fatto de la electione (1) degli emendatori del detto Consteduto: e' quagli si debbono fare del mese di maggio, se la detta emendazione et correctione et electione de' detti correggitori sarà mestiero di fare, o no. Et ciò che per lo detto consiglio sarà deliberato et fermo da fare le predecte cose, faccisi e mandisi ad esecuzione per gli consoli che saranno per innanzi.

Aggiunto è ne la fine del decto capitolo, ch' e' consoli che per temporale seranno, sieno tenuti di fare come en questo capitolo di far consellio per amendare el Consteduto si contiene, per seramento, et ad pena di xx soldi di denari.

4.

Di non dare più di xxv libre per pigione de la bottiga de la corte dell' Arte.

Cum ciò sia cosa che l' Università dell' Arte de la Lana de la città di Siena sia di molti e gravi debiti e spese gravata, et non si possono e' detti debiti et dispese réndare; acciò che sieno menovate (2) e' detti debiti et espese, et per uttilità et conservamento et stato del detto Comune, statuto et proviso è, che per li consoli del detto Comune che saranno per innanzi, nè per alcuno altro officiale, o vero sindico, o vero sottoposto de la detta Arte, non si possi dare o vero concédare, per pigione de la bottiga de la corte del detto Comune, l' anno et per anno compiuto, oltre xxv libre di denari senesi.

(1) Correggemmo *condictione* in *condizione;* ma non così *correctione* ed *electione*, che il *c* abolito dall' uso più recente, tengono dalle sorgenti latine.

(2) Così nel Testo, accordando con *espese;* che in esso scrivesi: *expese.*

5.

Che li portatori abbiano coverte per coprire li panni che portano a le gualchiere.

Item statuto et ordinato è, ch' e' vetturali del Comune de la detta Arte, e' quagli ora sono e saranno per innanzi, sieno tenuti et debbino continuamente avere coverte per coprire e' panni quando si portano e' detti panni a le gualchiere (1), e quando si recano de le dette gualchiere a la bottiga del detto Comune. Et sieno tenuti e' detti vetturagli, sempre e' detti panni quando e' portano et arrecano, secondo che detto è, avere et portare et recare coperti co' le dette coverte, quando e' recano co' le dette coverte; a pena di V soldi di denari senesi per ciascuna volta che contra facessero. E detti V soldi si convertano in utilità del detto Comune, et in neuno modo si rendano.

6.

Di fare consellio, se parrà, che non si lavori.

Anco statuto et ordinato è, ch' e' consoli del detto Comune che saranno per innanzi, sieno tenuti e debbiano per saramento, ciascuno anno del mese d' aprile, infra xv dì del detto mese, fare raunare el consiglio de la detta Arte, et quegli maestri che fanno e' panni, e' quali comodamente potaranno avere; e nel detto consiglio propónare et imposta fare, s' a detti maestri et consiglio che ine saranno piaciarà et parrà, che non si lavori ne la detta Arte a fare et di fare panni certa parte dell' anno. Et ciò che per lo detto consiglio, e maestri col detto consiglio, fatto et fermato et proviso sarà, faccisi et mandisi ad esecuzione.

(1) Per errore, come pensiamo, fu scritto: *gulchiere*.

7.

D' eléggiare li rectori de' pelacani, e del loro officio.

Anco statuto et ordinato è, ch' e' consoli del detto Comune che saranno per innanzi, sieno tenuti et debbiano, infra viij dì da lo 'ntramento del loro ufficio, eléggiare due buoni e leali uomini de' pelacani sottoposti de la detta Arte, e' quali sieno uno rettore e l' altro camarlengo di tutti pelacani sottoposti de la detta Arte. E al tempo de la detta electione, debbiano e' detti consoli avere V overo Vj uomini de' detti pelacani, a' quagli addimandino consiglio et ammaestrinsi da loro chi sono e' migliori e più sufficienti de' detti pelacani per lo detto officio, et rettoria et camarlengo. E' quagli pelacani tutti possino fare et ordinare loro Statuti et ordinamenti; e sieno tenuti di rispóndare al detto rettore et camarlengo secondo e' detti Statuti et ordinamenti loro. E' quagli Statuti imprima si legghino e s' approvino nel consiglio del Comune dell'Arte de la Lana. E altrementi non si approveno.

E ch' el camarlengo dei dicti pelacani (1) che per lo tempo sarà, sia tenuto, l' ultimo mese del suo offizio, rendere ragione (2) de tutte quelle cose che a le sue mano perverrà per ragione del suo camarlengato et officio, al camarlengo del Comune dell'Arte de la Lana; et esso (3) camarlengo dell'Arte de la Lana sia tenuto di dare e di consignare tutto quello ch' a le (4) sue mano fusse pervenuto et intrato per ragione del suo offizio. E questo aggiunto fue facto per li constitu-

(1) Scritto qui: *pellacani.*

(2) Scritto qui ed appresso: *raxione.* Quest' aggiunta del 1302, che comincia: « E ch' el camarlengo », è nel Testo di diverso e più rozzo carattere.

(3) Nel Ms.: *et asso.*

(4) Ivi: *cale.*

tarii che suno scripti di supra in xxviiij foglio di questo Constituto (1), in MCCCij, del mese di magio.

In nomine Domini, amen. Questi sono li ordinamenti fatti e trovati per li savi e discreti uomini eletti ad emendare e fare li Statuti de la detta Arte, secondo la forma de li ordinamenti de la detta Università.

8.

Ch' el camarlengo si faccia fare quittanza de li pagamenti che fa.

Imprimis, provediamo e statuimo, che 'l camarlengo de la detta Arte sie (2) tenuto e debbi, quando farà alcuno pagamento ad alcuna persona per la detta Università, cioè da xl soldi in su, unde apparisse carta o altra scriptura, o no, fare a sè fare, ricevendo per la detta Arte, carta di quittanza de la quantità pagata. Et anco e' detti pagamenti o vero quantità così pagata, distintamente e per ordine scrivare in uno livro fatto di nuovo; ne la quale scriptura si contenga el pagamento, e per cui mano: nè carta et esse carte ricógliare et presso a sè ritenere; et in fine del suo camarlengatico, réddare a l' altro camarlengo ragione de le quantità così pagate; et esse carte dare e ridúciare a (3) l' altro camarlengo. Et così sia tenuto e debbi fare l' uno camarlengo a l' altro ne l' oscimento del loro officio. Et qualunque camarlengo de la detta Arte cessasse di fare le predecte cose, o vero alcuna d' esse, essi pagamenti non sieno acceptati, nè udita la sua ragione.

(1) Ma in altro esemplare da quello ch' è a noi pervenuto.
(2) Nel Ms.: *sieno.*
(3) Scritto: *riducare.*

In nomine Domini, amen. Queste sono l'Aggiunte le quagli fecero e trovaro Gualtieri Bencivenni et Cenne Iacomi e Renaldo Berigli, sopra al capitolo di questo Statuto che parla de la credenzia, in foglio xvj (1); eletti et chiamati a fortificare el detto capitolo, per li savi e discreti uomini Centi Vincenti et Vanni Uguccioni, consoli de la detta Arte; et Sozzo Teghiacci, camarlengo; nel generale consiglio del Comune de la detta Arte de la Lana, secondo la forma del capitolo nuovo, fatto sopra al detto capitolo de la credenza. *Anno Domini Millesimo CCC° uno, indictione xiiij, de mense maij.* Le quagli Aggiunte fuoro fatte anno detto, xxiij dì del mese di giugno.

9.

Imprima, ponemo et ordiniamo noi che detti semo di sopra, et aggiugniamo (2) al detto capitolo, che tutti maestri che fanno panni, sieno tenuti a saramento et a pena d'osservare el detto capitolo de la credenzia, sì come in esso capitolo si contiene, none ostante alcuno capitolo di questo Statuto de l'Arte che asciogliesse da pena o da saramento. Et ch' e' consoli e 'l camarlengo de la detta Arte che sono e per temporale saranno, sieno tenuti per saramento, infra viij dì intrante luglio, avere fatti giurare con saramento nuovo tutti maestri che fanno panni, che come si contiene nello detto capitolo et in queste Aggionte, debbino osservare. Et anco fare giurare con saramento nuovo tutti e' sensari che vendono panni, di non fare alcuno mercato di panni de' quagli o vero quale credenzia si facesse, a pena di xl soldi di denari per ciascuna volta. E basti la pruova del detto capitolo de la credenza, a provare chi contra facesse. Et anco fare giurare, infra al detto termine, con saramento nuovo tutti maestri che cardano panni, che non faccino nè conseglio, o

(1) Trovasi realmente alla car. xvj (*tergo*) del nostro Codice la rubrica: « Di non fare credenza d'alcuno panno », corrispondente al cap. LXVIII della prima Distinzione.

(2) Scritto: *agiugiamo*.

favore dieno in alcuno modo, che mercato neuno si facci d'alcuno panno unde credenzia si facesse; a bando et pena di xx soldi per ciascheuna volta: et sia sufficiente la detta pruova. Et che ciascheuno sottoposto de la detta corte sia tenuto per saramento d'accusare chi contra a le predette cose, o vero alcuna d'esse, facesse; e sie tenuto credenzia, et abbia la metà del bando. Et ch'el capitolo ch'è in foglio diciotto (1), che ascioglie de saramento, non si intenda avere luogo in alcuno modo a chi facesse contra a le predecte cose, o vero alcuna d'esse. Et che neuno lanaiolo debbia prestare alcuno denaio ad alcuno mercatante a cui vendesse panni: et chi contra farà, sia punito per li detti consoli et camarlengo in x lire di denari, per ciascheuna volta; et a provare chi contra facesse, sia sufficiente la detta pruova. Et questo facemo per cessare ogne vizio di ricévare la moneta de la mercanzia, et puoi réndarla in modo di presta. Et ch'e' consoli e 'l camarlengo che sono et per temporale saranno, sieno tenuti per saramento di fare diligente inquisizione delle predecte cose, d'ogne due mesi una volta; cioè tre volte in sei mesi (2).

10.

De la pena di colui che tollesse o frastollesse alcuna bottiga allogata a alcuno sottoposto dell'Arte.

Anco, ad tóllare ogni via e modo che malavoglienza non sia infra ' sottoposti dell'Arte de la Lana de la città di Siena; acciò che contra non si faccia, come che l'uno sottoposto

(1) Cioè il cap. LXXIII della sopracitata e prima Distinzione, che trovasi esso pure a cart. xviij del nostro Manoscritto.

(2) Si legge di contro, nel margine: « Casso fue questo Capitolo, » sì come appare ine le cassatione e coretione facte per li constitutarij » di supra scripti in xxviiij folio de questo libro ». Ma non torna, come si è altrove avvertito, nel Manoscritto nostro quest' ultima allegazione.

all' altro s' ingegna di tóllare le bottighe già allogate, e di ciò ira e scandalo (1) ne potrebbe nascere; statuto et ordinato è, che nullo sottoposto debbia, per alcuno ingegno e modo, tóllare o fare tóllare in logagione o vero in concessione alcuna bottiga allogata o conceduta per alcuno modo ad alcuno sottoposto, senza volontà espressa di colui che essa bottiga avesse o tenesse per lo detto modo. Et se apparisse contra le predette cose, o alcuna d' esse, essere facto o adoperato per alcuno ingegno o modo, sotto qualunque colore apparisse, sì che consoli e camarlengo de la decta Arte, o vero alcuno di loro, avessero d' esse cose, e d' alcuna, alcuna presunzione; sommariamente, senza solemnità di ragione, procedano essi consoli e camarlengo, com' è detto, contra colui che così l' avesse tolta o vero frastolta essa bottiga; comandando a lui per saramento, et ad pena di C soldi di denari senesi, e di V soldi per ciascun dì che tenesse essa bottiga per sè o per altrui, di po' 'l decto (2) comandamento che la bottiga non tenga nè possegga per sè o per altrui. Et similemente, facciano comandamento a colui o vero a coloro che vi stessero per quel cotale frastollitore, ad pena di xij denari, e per ciascun dì che stessero ne la decta bottiga. Le quali pene e bandi tollano, e tóllare sieno tenuti e' detti consoli e camarlengo, a ciascun de' predetti che contrafacesse, sommariamente, sì com' è detto, se colui che la detta bottiga primo avesse e tenesse, non volesse o non consentisse espressamente a colui che così, come detto è, tollesse la detta bottiga. Et volendo el prezzo de la pigione usato dare, senza inganno e frode, di colui cui fusse la bottiga propria o d' altrui che l' allogasse per lui (3). Et se i detti consoli e camar-

(1) In vece di questa parola è, in fine di riga, nel Codice la sola prima sillaba: *scan*. Speriamo perciò che gli esperti non disapprovino il supplemento che da noi fecesi delle altre.

(2) Nel Testo: *dippol decto*.

(3) Così giace nel Testo questo breve periodo, fatto ancora più breve per le omissioni dell' amanuense, che ne tolsero, colla chiarezza, anche ogni fondamento alle congetture che si tentassero per restituirla.

lengo, sì com' è detto, non facessero sollicitamente le predette cose, sì che sia punito chi contrafacesse e tali cose, (1) non s' usin di fare; perdano, per ciascuno di loro, del suo feo, xl soldi di denari. Ai quali e' nuovi consoli e camarlengo di po' loro eletti, ne possano e debbiano fare uficio sì et in tal modo, che la detta pena si converta nell' utilità del Comune de la detta Arte, senza frode, sicchè ciascuna de le dette pene pagate réndare non si possano nè per consellio nè in altro modo. E facto è questo capitolo in anni Mille iij[c]. vj, indictione iiij, del mese di maggio.

11.

Di nonc inquietare per lo dricto dell' Arte pagare chi avesse facta l' arte da xij anni in su.

Anco, cum ciò sia cosa che si dica per l'Arte de la Lana de la città di Siena, che molti libri de' camarlenghi de la detta Arte là ov' erano pagati ci dricti dell' Arte soprascripti secondo forma di capitolo di Costoduto, sieno venduti e smarriti, sì ch' avere non si possono nè mostrare e' pagamenti già facti; statuto et ordinato è, che qualunque avesse facto Arte di Lana ne la città di Siena sopra sè, secondo che maestro di lana, da tempo di dodici anni a dietro, e da inde in su per più tempo, incomenciando da questo tempo a drictro (2) (ch' è anni Mille iij[c]. vj, indictione iiij[a], del mese di magio), non possa essere inquietato per pagare o ripagare el dricto de l' Arte secondo la forma del Costoduto: ma detti consoli e camarlengo, o alcuno di loro, debbiano cotale inquietato lassare libero e spedito et assoluto da le predette cose, avuta la prova di due testimonii di verità, o vero x di fama; non contradicendo per le predette cose ad alcuno altro

(1) Il Codice: *cosi*.

(2) Così, per plateale pronunzia, o per viziata scrittura *(adrietro)*, o forse per l' uno e per l' altro insieme, nel Testo.

capitolo di Costoduto de la detta Arte. E questo capitolo è fatto anni M iij^{c}. vj, indictione iiij^{c}, del mese di magio.

12.

Che uno testimonio provi insino quantità di xl soldi di denari.

Anco statuimo et ordinamo, che ciascuna persona che si richiama d'alcun'altra persona dinanzi da consoli, camarlengo o notaio, o ad alcuno di loro, possa provare la quantità che dimandarà infino a quaranta soldi, e da inde in giù, come si richiamarà e richiamare si vorrà, per uno testimono di verità; e sia piena prova.

13.

Che lo scriptore dell'Arte non riceva nè mandi alcuno panno nè campolo di non sottoposto dell'Arte.

Anco statuimo et ordinamo, che lo scriptore de la detta Arte, che ora o per temporale sarà, non debbia ricévare ne la bottiga de la detta Arte, o vero luogo alcuno, panno nè campolo che non sia di puplici (1) maestri dell'Arte de la Lana de la città; nè anco essi panni mandare a le gualchiere da Mallecchie nè d'altra parte. E se contrafacesse, sie condemnato per li consoli de la detta Arte e camarlengo, od alcuno di loro, in x soldi di denari, per ogni volta che contrafacesse: et ciascuno possa essere accusatore, facto saramento nuovo; e sieli tenuta credenza; e abbia la metià del bando: et sia piena prova.

(1) Plebejamente, invece di: pubblici. E vedi lo *Spoglio*.

14.

Ch' e' gualcherai debbiano pónare e' segni de' panni di fuore quando rimandano.

Anco statuimo et ordiniamo, che i gualcherari che stanno a le gualchiere di Prato e di Mallecchio, et ciascuno di loro, debbiano e sieno tenuti, che tutti e' panni ch' andaranno a le dette gualchiere a conciare, quand'avranno conci e'detti panni, (1) segnati di fuore; sicchè quando ritornano e so' ne la bottiga de la detta Arte, si trovino e'detti panni e segni di fuore. E se così non fusse osservato, sieno condemnati coloro che tengono le gualchiere in xij denari per ogni coppia di panni: la quale pena possa el camarlengo de la detta Arte ritinere sommariamente di facto, de la loro paga.

15.

Che neuno sottoposto possa comprare borra da neuna filatrice.

Anco statuto et ordinato (2), che nullo sottoposto dell'Arte de la Lana de la città di Siena possa nè debbia comprare nè fare comprare borra da alcuna filatrice nè tessitrice, nè d'alcuna altra persona, nè véndare ad alcuna persona, se non da (3) publico maestro de l'Arte de la Lana. E chi contrafacesse, sia condemnato per li consoli e camarlengo de la detta Arte, od alcuno di loro, in x soldi di denari per ogni volta; e ciascuno possa essere accusatore cum saramento nuovo; e sia piena prova; e sieli tenuto credenza; et abbia la metià del bando.

(1) Sembra qui desiderarsi: tornino, rimandino; o simile.

(2) Sembra mancante, nè stimeremmo ardir troppo, l'aggiungere il verbo: è. Ma a crederlo sottinteso, c'induce soprattutto il principio del § 19, la cui prima parola non è tuttavolta « Anco », ma « *Item* ».

(3) Vorrebbe la buona sintassi che fosse qui aggiunto: od a.

Et ch' e' consoli, e ciascuno di loro, sieno tenuti per saramento, due volte per tutto loro termine, contra a ciascuna altra persona farne diligente inquisizione: e basti prova d'uno testimone di verità, o vero due di fama. E facte sonno le decte aionte *anno Domini millesimo* CCC viiij[o], *indictione* vij[a], del mese di magio.

Questi sono ei capitoli nuovi del Costoduto, facti per li sette emendatori secondo forma dello Statuto dell' Arte de la Lana di Siena. **In anno Domini** M. cccvij, **indictione quinta,** di maggio.

16.

Imprima, statuto et ordinato è, che quando sarà proceduto contr' alcuna persona per li consoli, camarlengo o notaio dell' Arte de la Lana di Siena, per accusa, denunziagione o vero per inquisizione; et provato sarà contra colui contr' al quale sarà proceduto, del maleficio, escesso, o vero quasi, secondo forma dei capitoli del Costoduto, o vero capitolo de la detta Arte, o vero ordinamento, per verità o per fama; e condemnato sarà per la decta prova, o per suo' confessione: che quella condamnagione non possa essere revocata nè annullata per cagione di solemnità non servata, o che non fusse proceduto secondo ordine di ragione, o per alcuna substanzialità lassata, o per altra (1) cagione; ma sia ferma e rata, et mandisi ad esecuzione.

(1) Nel Ms.: *pealtra.*

17.

Ch'e' consoli debbiano fare consellio per lo facto dei tiratoi, el primo mese del loro reggimento.

Item statuto et ordinato è, che consoli e camarlengo che per tempo saranno, sieno tenuti e debiano, el primo mese del loro reggimento, fare consellio, et in esso proponere come s'abbia una piazza (1) da tiratoi, per utilità de la detta Arte; sotto pena di xx soldi per ciascuno di loro, se così non osservassero e' detti consoli e camarlengo.

18.

D'acconciare le piscine dell'Arte.

Item statuto et ordinato è, che consoli e camarlengo sieno tenuti per saramento e debbiano fare acconciare, infra duo mesi entrante el loro officio, le piscine dell'Arte, sì e in tale modo, che non si possa entrare alle dette piscine se non per la porta.

19.

Di non dare aiuto nè consillio in fare alcuno panno nè campolo a veruno che non sia publico maestro dell'Arte.

Item statuto et ordinato, che neuno maestro che faccia panni, nè sottoposto dell'Arte della Lana de la città di Siena, dia nè faccia aiuto dare, nè consellio nè favore, in alcuno modo o vero ingegno, a neuna persona che non sia publico maestro, e faccia l'arte per sè e sopra sè, e tenga bottiga,

(1) Scritto: *piacza*. E vedi la no. 1 a pag. 195.

a fare neuno panno nè campolo. Et chi (1) contrafacesse, sie punito, per ciascuna pezza, in xl soldi di denari; et per ciascuno campolo, in xx soldi. Et ciascuno sottoposto ne possa essere accusatore, et abbia la metià del bando, e sia piena prova el suo saramento, et sieli tenuto credenza. Et ciascuno consolato (2) sie tenuto per saramento, infra uno mese all'entrata del loro offizio, di fare comandare a' tessitori e tessitrici, e tignitori e cardatori, et a tutti e' maestri dell'Arte de la Lana le predette cose, e ciascuna d'esse per ordine.

20.

Come si debbiano dibarbare e' panni.

Anco statuto et ordinato, che ciascuno cardatore de' panni sie tenuto e debbia dibarbare, rimondare e pianare el panno spiegato, ogni orice per sè, con forfici picciole, dall'uno capo all'altro. Et chi contra facesse, paghi per ogni pezza V soldi al camarlengo de la detta Arte. Et ciascuno lanaiuolo ne possa essere accusatore, et sia creduto a la suo' semplice paravola.

21.

Che tessitori e tessitrici debbiano avere torno in casa per rifilare le fila rutte.

Anco statuto et ordinato è, che ciascuno tessitore et testrici che tessono panno delli uomini dell'Arte de Lana de la città di Siena, sien tenuti e debbiano, ne la casa ove tesseno o fanno tessere o fanno fare cannelli, d'avere un torno pe' rifilare (3), e debbiano rifilare le fila quando rompesse facendo e' cannelli, o fusse rotta, sicchè non rannodino neuno

(1) Nel Codice: *che*.

(2) Qui per Mano (alla veneziana) e, volgarmente, Mandata di consoli.

(3) Scritto: *perifilare*; cioè, per l'instinto eufonico, omessa la *r* della preposizione.

filo rotto o che (1) si rompesse. Et qualunque contrafacesse, sie punito per li consoli in ij soldi denari, per ogni volta che fusse trovato senza esso, o fare (2) contra, per li cercatori e cercatore che mandassero e' consoli o 'l camarlengo. E consoli e camarlengo sien tenuti per saramento de le predette cose, ogni mese, far cercare. Et anco ciascuna persona di cui fossero e' panni o panno, possa denunziare a' consoli de le predette cose, e ciascuna d' esse; e sia creduto a la suo' semplice paravola.

In nomine Domini, amen. Infrascripta sunt capitula sive ordinamenta facta per discretos et sapientes viros, Gianum Guidonis et Vivam Nicchole, consules Universitatis Artis Lane civitatis Senarum; et Lenzum Maffei et Bindum Gulielmi et Gualterium Bencivennis, electos per dictos consules, de mandato universi consilii dicte Universitatis; ut in reformatione consilii « De oricello » *plenius continetur: sub anno Domini Millesimo CCC settimo, indictione sesta, die etc.*

22.

In primis, istatuiro (3) et ordinaro, che ciascheuno sottoposto de la detta Università dell'Arte de la Lana de la città di Siena, di qualunque condizione sia, sottoposto de (4) la decta Università, sia tenuto e debia tollere, o vero fare tollere, vel comprare, o vero fare comprare, la metià di tutto l'oricello che lavorano, o vero fanno lavorare, in chello di che lavorano oricello, o vero che fanno lavorare, a (5) Duccio di Maco, e o vero da suo factore, o compagno. Et chi contra

(1) Scritto: *ocche*.
(2) Scritto: *offare*.
(3) Nel Ms.: *istatiro*.
(4) Per errore, nel Ms.: *sotto* (fine della riga) *sto*.
(5) Eufonicamente, in luogo di: da.

farà, sia condennato al Comune dell'Arte predecta in xij denari, per ciascheuna libra d'oricello che tollesse in altro (1) modo, per nome di pena; e neente meno, sia tenuto di tollere il decto oricello, come è decto di sopra. E' decti denari sieno convertiti in utilità del Comune dell'Arte predecta; e decti denari, o vero condennazioni, non si possano reddere nè ristituire per consiglio, o vero in altro modo. E che qualunque persona nel decto consiglio diciarà strengendo che decti denari sieno ristituiti, sia condennato al Comune dell'Arte predecta, in xx soldi denari senesi, *pro qualibet vice;* e 'l suo consiglio non vaglia nè sia preso in alcuno modo.

28.

Item istatuiro (2) et ordinaro, ch' e' consoli dell'Arte predecta sieno tenuti e debbano mandare per tutti e ciascheuno tintore, di qualunque condizione sia tegnitori e *coloris*, e debbiano comandare a decti tintori, che decti tintori debiano arrecare d'ogna semana a decti consuli *quantum* oricello ànno lavorato o facto (3) lavorare di chella semana, per scripto; sì et in tale modo, che possano reddere testimognanza di verità et anco per iscripte, chelle persone che l'avaranno lavorato. E chi contrafarà, paghi xx soldi denari senesi, per nome di pena, per ciasche (4) volta che denumptiato fusse. E ciascheuna persona sia accusatore, e sia dato fede al saramento dell' accusatore.

In nomine Domini, amen. Incipiunt statuta sive ordinamenta, facta, ordinata et composita per discretos viros Chelem

(1) Scritto, come altre volte: *in naltro.*

(2) Con errore anche più strano (V. pag. preced. no. 3) e duplicato: *istaimo.*

(3) Scritto: *offacto.*

(4) Può credersi omesso: una; può anche credersi franzesismo che avesse già corso ancora tra noi. Di che vedasi lo *Spoglio.*

Mocolelli, Gualterium Bencivennis, Andream Uguccionis, Petrum Bencivennis, Paniciam Zerri et Pagnum Ugolini et Bindum Gulielmi, factores et emendatores Statutorum, secundum formam Statuti huius Artis: anno Domini Millesimo CCCviij, indictione vj, de mense mai.

24.

Imprima statuimo et ordinamo, che se alcuno sottoposto dell'Arte de la Lana de la città di Siena commettesse, per sè o per interposta persona, alcuna falsità essendo oficiale o vero non oficiale dell'Università predecta, la qual falsità tornasse in preiudicio o danno de la decta Università, o ad alcuna speziale persona, in scriptura o sanza scriptura, palese o vero niscosta; sie condemnato e punito in vinti e cinque libre di denari sènesi, al Comune de la decta Arte. Et contra di quel cotale o cutali, per ogne modo che meglio si può, si proceda per li decti consoli.

25.

Item statuimo et ordinamo, che se alcuno consolo o camarlengo, o vero alcuno altro oficiale dell'Arte de la Lana de la città di Siena, commettesse alcuna frode o inganno o rivendaria contra alcuno speziale, o vero contra al Comune dell'Arte per alcuno speziale, sì che frode o inganno o rivendaria sia o paresse; secondo el modo de la commessa frode o inganno o rivendaria, e' consoli e camarlengo che sonno e saranno per innanzi, procedano contra di quel cotale o cotali per ogne modo e via che meglio (1) si può. Et trovata la decta frode o vero inganno o rivendaria, sia punito (2) per ogne volta in diece libre di denari, e in ristituzione del danno a cui dato fusse per la decta frode o vero inganno

(1) Scritto più volte: *melglo.*

(2) Il copista, equivocando, avea cominciato a scrivere, e non cancellò ravvedendosi: *per ciascun.*

o rivendarla. Et ciascuno de la decta Arte possa èssare denunziatore al contrafacente a decti due capitoli, cum saramento nuovo; e basti prova di due testimoni di vero, o cinque di fama.

26.

Item statuimo et ordinamo, che consoli e camarlengo sieno (1) tenuti per saramento, ogne mese del loro officio, per ogne modo e via che potranno, invenire e trovare se (2) alcuna persona non sottoposta dell' Arte de la Lana di Siena; e per altro modo che si possa, debiano provedere e sì fare che quello cotale o cotali sieno sottoposti dell' Arte predecta. Et sopra di ciò facciano quello officio che potranno (3) non faccia contra al bene et onore dell' Arte predecta.

27.

Item statuimo et ordinamo, che con ciò sia cosa che sia grande difecto infra li omini dell'Arte de la Lana perchè so' mal serviti da' tegnitori del guado, e di ciò scandalo ne sia infra li omini de la decta Arte per molti modi; statuimo et ordinamo, ch' e' consoli de la decta Università, infra uno mese puoi ch' avranno iurato e loro officio, sieno tenuti per saramento d' eléggiare e chiamare sei boni omini e savi, due per terzo, c' quali sei electi debiano iurare di provedere et ordinare, e provisioni et ordinamenta fare, acciò che li omini de la decta Arte sieno ben serviti di colori di guado, per ogne via e modo che meglio potranno. La quale provisione

(1) Nel Ms.: *carlengho;* e: *sieneno.*

(2) Così nel Testo; e potrebbe sciogliersi *s' è*, quando non ci sembrasse piuttosto che più parole venissero omesse al fine della clausola che qui segue, e servir dovrebbero a conchiuderla; come: faccia la detta arte nella città di Siena; o simile.

(3) È qui, certamente, scambio ovvero omissione; e dovrebbe aggiungersi un infinitivo, come: supponere; o l' altro verbo mutarsi in: credaranno, reputaranno; o simile.

facciano e fare possano senza essi consoli, com' a loro parrà. Et quello che ordinaranno e' decti sei, scrivano o vero facciano scrivare, et diello (1) per scripto ad essi consoli. Et decti consoli sieno tenuti, el seguente dì degli assegnati ordinamenti, fare raunare el conseglio de la decta Arte; et in esso conseglio fare léggiare per approvare e' decti ordini o vero ordinamento, così scripti e scripto per li decti sei; et quello che in esso conseglio si fermarà, e' decti consoli sieno tenuti sollicitamente di mandarli a essecuzione et effecto. E' quali sei sieno tenuti, infra dì quindici poi ch' avranno iurato, di fare e' decti ordini; e dienli (2) per scripti, com' è detto, a' consoli. Et se decti consoli le decte cose non facessero, perdano ciascuno di loro e loro (3) salario; e 'l camarlengo de la decta Arte sia tenuto per saramento di sostenerlo; e dal decto saramento non possano éssare asciolti. Nel qual conseglio non sieno altri maestri che coloro che fanno panni, quanti avere se ne potranno.

28.

Item, a ciò che 'l dono che fece el Comune di Siena de la fonte de la Vetrice (4), si riconosca in bene possedere et acconciare; statuimo et ordinamo, ch' e' consoli e camarlengo d' essa Arte sieno tenuti, infra uno mese del loro officio, eléggiare e trovare tre boni omini, e' quali, per lo tempo del loro consolato, siano tenuti e debbiano provedere la più utile spesa che fare si potrà ne la decta fonte a la Vetrice. Ne la quale spendano et spéndare sieno tenuti, de' beni de

(1) Dienlo, o lo dieno.

(2) Il Ms.: *dieli.* Potrebbe correggersi: *darli* o *dareli.*

(3) El o il loro; ec. come nel precedente paragrafo: « giurato e loro ufficio »; e nel seguente: « e lavorio », invece di: El lavorio.

(4) Della Fonte alla Vetrice, posta ne' campi, poco al di fuori della Porta Fontebranda, si fa menzione eziandio nel più antico tra gli Statuti del Comune di Siena. Vedesi anc' oggi, benchè ridotta a povero stillicidio, e conserva lo stesso nome, derivatole probabilmente dalle vetrici che la circondano.

la decta Arte, xxv libre, se parrà a' consoli la decta spesa fare. Et se più spesa richeresse e lavorio d'essa fonte, che bona spesa paresse, fare si debbia con provisione del conseglio d'essa Arte. Et se decti consoli ciò non facessero, perdano del loro salare xl soldi di denari. Et se decti tre electi non facessero e loro officio, com' è decto, sieno condemnati in xx soldi di denari per ciascuno, al Comune de la decta Arte.

29.

Item, a ciò che le scripture e le carte piuvice dell'Arte non si perdano, e' consoli e 'l camarlengo eleggano tre boni omini (1), e' quali abbiano uno notaio, che riveggano le nostre carte, e le più utili carte esso notaio scriva in quaderni di pecora, facti in un libro; e li anni Domini, e 'l nome de' testimoni e del notaio; et anco in somma, brevemente, el tenore di ciascuna carta. E le decte carte e livro così scelte e scripte, et anco intitolate di sopra (2) per ogne carta, sieno tenuti di ripónarle in uno sopedano buono, di due chiavi; e l'una tenga el camarlengo, e l'altra uno de' consoli. E le meno utili ripongano e' decti tre in uno sacco nel decto sopediano. E decti consoli e camarlengo proveggano e' décti tre, et anco el notaio, secondo la loro fatiga. E niente meno, ogne camarlengo scriva in suo libro com' è tenuto et usato è. Che se non observassero le decte cose, perdano ciascuno di loro xx soldi di denari; et anco el camarlengo (3).

. . . .

Et ch' e' consoli sieno tenuti anco fare un altro libro di carte di pecora, grande com' a loro parrà, nel quale sieno tenuti di fare scrivare tutte le carte piuvice che per tempi

(1) *Homoni*, per errore, nel Testo.

(2) Queste parole *di sopra*, molto stinte nel Codice, le argomentiamo dai segni che tuttavia ne rimangono.

(3) Seguono circa dieci parole del tutto evanide e illeggibili.

fare si dovessero de la decta Arte, ordinatamente; e non altrui (1). E facta è questa aionta anni Millesimo CCC viiij, del mese di magio.

Ego Franciscus Notarius olim Ranuci, aprobationi dictorum Statutorum interfui, et ea scripsi et publicavi rogatus, de voluntate consulum et consilii dicte Artis.

(1) Altrove.

CORREZIONI ED AGGIUNTE

CHE SI TROVANO SCRITTE NEI MARGINI

Prima Distinzione.

I.

Cap. I. — Alle parole: « beatissima Vergine Maria » (della nostra stampa, pag. 141), fu aggiunto:

Et ad onore di messer la Podestà e Capitano e Sindico e dei Signori Nove e del Comune di Siena, contra lo quale in alcuno modo non si debbia nè si possa fare.

II.

Cap. VII. — Alla fine di esso (st. p. 146) si aggiunge:

E' quali consoli e camarlengo debiano stare a sindacato e sindacati éssare tre dì, di quelle cose c' avessero commesso alcuno di loro nel loro officio in questa forma: ch' e' consoli che saranno, sieno tenuti in quel conseglio u' si rende la ragione del camarlengo, eléggiare tre boni omini de la decta Arte, e' quali senza dimora 'ranno e loro (1) officio di sindacare consoli e camarlengo ià passati. E' quali mandino e' messi dell' Arte per tucte le botighe a (2) notificare chi vole

(1) Non può leggersi se non così, od *aanno*. Comecchesia, deve intendersi: aranno (avranno) el (il) loro.

(2) Per negletta scrittura, nel Codice: *e*. Di simili sbadatezze o mali abiti de' notai scrittori di queste Aggiunte, troveremo in esse esempi non pochi.

oppónare a l' oficio de' decti consoli e camarlengo. Le quali opposizioni debiano ricévare e' decti sindacatori per scripto; e quello che di ragione o di vero trovassero commesso per li decti consoli e camarlengo e ciascun di loro, debiano e' decti sindacatori condemnare e' decti consoli e camarlengo e ciascuno di loro. Le quali condemnagioni, per li consoli che sonno e saranno, sieno colte senza frode. Et facta fu questa gionta *anno Millesimo* ccc viij, *indictione* vj, del mese di magio.

III.

Cap. VIII. — Dopo le parole: « entrarrà al decto officio » (st. p. 147), si aggiunge:

La quale ricolta sia sottoposto dell'Arte de la Lana. E qual (1) notaio debia stare a la corte de la decta Arte, come debono stare consoli e camarlengo; a pena di ij soldi per ogne dì, se non ste' (2) con parola de' consoli, o vero di due di loro.

IV.

Ivi. — Alla fine (st. p. stessa) si aggiunge:

Nè da neun' altra persona, se none di copie che facesse ad petizione (3) d' alcuna de le parti. Facta è questa aiunta in *anno Domini Millesimo cccvij*, *indictione V*, di magio.

V.

Cap. IX. — Dopo le parole: « de la decta arte. Salvo » (st. p. 148), fu cancellato « lo capitolo dei », ed aggiunto:

Che non possano eleggere alcuno el quale non sia publico maestro, che faccia et abbia facti, per tempo di V anni, panni; e che non sia stato ne la detta Arte V anni; e che non sia cittadino di Siena.

(1) El o Il quale.
(2) Così, chiaramente, e colla forza di Stesse o Stea, nel Ms.; dov' è altresì: *comparola*.
(3) Nel Testo: *ad petione*.

VI.

Cap. IX. — Ad altro luogo, non bene indicato, di questo capitolo (st. p. 148), è da riferirsi l'aggiunta che segue:

Et che fratelli carnali nè compagno in bottiga co' detti signori, o vero con alcuno d'essi, non possa èssare nel detto ufficio dal dì dell'oscimento dell'oficio de' detti consoli, o vero d'alcuno d'essi consoli, a uno anno. E fatta fue questa adiunta *Anni* MCCC, *indictione* xiij, del mese di maggio.

VII.

Ivi. — Alla fine (st. p. stessa), fu aggiunto:

Addatur huic capitulo, a tóllare ogne errore del decto Costoduto: che se del nùmaro di xv conseglieri v'avesse meno da nove in su, ch'el numero predecto di xv s'adempia per aionta di boni omini de la decta Arte, come piaciarà a' consoli et al camarlengo o ad alcuno di loro, sì et in tal modo, ch'e' decti conseglieri del decto conseglio sieno almeno nove, e li altri d'agionta insino xv, non potendo avere li decti conseglieri ordinati tucti. Et chi non venisse al decto conseglio richiesto da parte di consoli o del camarlengo o d'alcuno di loro, sia punito ne la pena che si conviene per lo Costoduto. Cassa ogne contraria scriptura et intendimento . . . (1) decti sin qui de' conseglieri, che contradicesse a questa agionta, non contrafacendo al capitolo di richiédare la radota. Et facta questa aionta anni Mille cccvj, indizione quarta, del mese di magio.

VIII.

Cap. X. — Dirimpetto alle prime righe di questo capitolo (st. p. stessa), furono scritte, senza richiamo visibile, le seguenti parole, di cui forse le prime dieci sono soverchie:

XV consiliarii: et ciò che per viiij de' detti consiglieri: et possino e' viiij de' detti consiglieri fare ciò che si poteva

(1) Non è leggibile la breve parola che qui trovasi, e non ben certe le altre che interpretammo: *sin qui*.

fare per xiij de' detti xiiij consiglieri. E fatto è questo aiunto *anni Mille* ccc, *indictione* xiij, *de mense maij.*

IX.

Cap. X. — Alla fine di esso capitolo (st. p. 149), fu aggiunto:

Et ch' e' consoli e camarlengo non possano èssare electi nè èssare conseglieri ne' primi sei mesi seguenti di po' l' oficio de loro consolato.

X.

Cap. XI. — A piè della carta ove comincia questo capitolo (st. p. sopra citata), si legge:

Casso e cancellato è el detto capitolo per me Noso Orlandi, notaro dell'Università (1) dell'Arte de la Lana, per comandamento e volontà de' consoli e del consellio; imperciò che fu così correcto per li statutari. *In anno Domini* M°CCC°vij°, *indictione* V^{a}, *de mense maii.*

XI.

Cap. XII-XIII. — Tra questi due capitoli (st. p. 150) fu aggiunto il seguente:

Del Messo, e del suo officio e salario.

Anco statuto et ordinato è, che li consoli e lo camarlengo de l'Arte de la Lana sieno tenuti e debiano eléggiare et avere per l' Arte predetta uno buono e leale e sufficiente messo, el qual sia maggiore di xviij anni; el qual abbia e avere debbia per suo salario, ciascuno mese, xx soldi di denari. E qual messo sì sie tenuto di stare continuamente a fare el suo offizio, e fare ogne e ciascheuna imbasciata e rinchiesta e citagione e comandamento e devetagione per lo

(1) Il notaio aggiunse alla fine di questa parola qualche altra cifra sì poco determinata, che non sapremmo se possa significare *e*, *te* o *tis*; vale a dire: *Universitae*, *Universitate* o (più d' ogni altro verisimile) *Universitatis*.

Comune de l'Arte e de l' Università predetta, senza ricêvare alcuno altro salario o guidardone da la detta Arte. E se el detto messo non stesse e non facesse come detto è, el camarlengo de l'Arte sie tenuto e debbia ritenere del suo salario ij soldi di denari per ciascheuno dì el quale non stesse, et per ciascheuna volta che non facesse secondo che detto è di sopra; e più, se al detto camarlengo e consoli parrà, considerata la qualità del peccato. E sie tenuto e debbia el detto messo fare tutte le richieste e imbasciate e dazioni di tenute e devetagioni le quali si converrano fà (1), sì per colo' che si richiamaranno, come per coloro che saranno convenuti ne la corte de la detta Arte. E possa e sie licito a lui di tóllare j denaro per ciascheuna richiesta, e iiij denari per la dazione de la tenuta, e vj denari per la devetagione e ribandimento, le quali facesse a' sottoposti de la detta Arte per devetare alcuno; e iiij denari per ciascheduna integina, e ij denari per rivocagione di ciascheduna integina, le quali facesse a petizione d' alcuno: e più tóllare non possa nè debbia; e se più ne tollesse, perda ij soldi del suo salario, per ciascheduna volta. Salvo che de la prima richiesta, s' el facesse (2) a petizione d' alcuno che si richiamasse, non possa nè non debbia tóllare alcuna cosa; ma de l'altre sì, secondo che di sopra si contiene. E possano e' detti consoli e camarlengo avere più messi, se a loro parrà utile per l' Arte predetta, in quel medesimo modo e forma. E ch' el detto messo nè altro offiziale possa o vero debbia manifestà (3) alcuna credenzia, o vero altra cosa che non sia da manifestare; e chi contrafacesse, sie condannato in xx soldi di denari, e sie rimosso da l' officio.

(1) Noi crediamo così scritto, per vezzo romanesco, in vece di Fare; e in ciò credere ci conferma il trovare, sedici versi appresso, *manifestà*, invece di Manifestare.

(2) Fu scritto nel Codice, per quale allucinazione non so: *lalfacesse*. A noi parve questa la più naturale interpretazione; la quale dà il senso, che sì ben calza, di: se ciò, o se lo facesse.

(3) V. la no. 1.

Agiunto è al capitolo che parla del messo e del suo uficio e salaro, che chiunque serà messo dell' Arte de la Lana non possa éssare messo de la decta Arte dall' escimento del suo uficio a vj mesi prossimi che seguitano. E ch' e' consoli e camarlengo che per temporale seranno, sieno tenuti, ad pena di xx soldi di denari per ciascheduno di loro, e per saramento, così observare; e non ricevere alcuno in messo de la decta Arte contra la forma del decto capitolo, a quella pena che decta è di sopra. E nientemeno, la lectione che facta fusse di quello cotale messo, sia vana e cassa.

XII.

Cap. XIII. — Dopo le parole « debbiano essare e sieno » (st. p. 151), fu cassata la parola « due » ed aggiunto:

uno. E se a' signori parrà che si convengano avere più d'uno messo, sì debino avere più d'uno (1) messo; ma non possino avere per salaro loro più di xx soldi di denari senesi per uno: et possinsi pagare e' detti messi, o vero messo, d'ogne ambasciata che farà, none essendo più d'uno. Et fatto fu questo menovamento *Anni domini Millesimo* ccc, *indictione* xiij, *de mense maij.*

XIII.

Cap. XV. — Alla fine di questo capitolo (st. p. 152), fu aggiunto:

Et se alcuno sottoposto de la detta Arte sarà addimandato dai consoli de la detta Arte che saranno per innanzi, o vero d'alcuno di loro, se elli avarà appo sè, o vero sarà appo (2) altrui per lui, el livro o vero quaderno o vero foglio alcuno, nel quale livro, quaderno o foglio fusse scripta, o vero in esso livro, quaderno o foglio si dicesse d'alcuna de le parti si contendesse (3), éssare la ragione de la quan-

(1) Scritto, per errore: *più duo.*

(2) Scrivesi qui due volte, e in altri luoghi: *apo.*

(3) Ci parve dover correggere il Testo, che ha: *contenesse;* supponendo anche sottinteso, innanzi a quel verbo: tra le quali.

tità de la questione, ad alcuno o vero di più d'uno che si questionasse dinanzi ai detti consoli; e negasse el detto livro o vero quaderno o vero foglio avere presso da sè, o vero altri per lui; et di po' la negazione fusse provato contra a lui avere livro, quaderno o vero foglio, secondo che detto è, o vero altra persona per lui, in qualunque modo fusse: se la quantità de la questione sarà da xx livre denari senesi, e da inde in giù, sia punito e condemnato per li consoli de la detta Arte che saranno per innanzi, in xx soldi di denari; et se sarà da xx livre in su in fino a L livre, sia condemnato e punito per li consoli de la detta Arte in XL soldi denari senesi; et se la quantità sarà da L livre in su e di L livre, sia condemnato e punito in C soldi denari senesi. Et detti denari si convertano in utilità de la detta Arte, et neuno modo si rendano. Et facto è questo aiuncto *anno Domini* MCCC, *indictione* xiij, *de mense maij.*

Et se alcuna persona negasse o quaderno o follio o livro dinanzi a' consoli, camarlengo o notaio, o vero ad alcuno di loro, sia condannato chi negasse in x livre. Cassa la decta scriptura de le decte pene per questa aiunta.

XIV.

Cap. XVI. — Dopo le parole « avere neente di scriptura » (st. p. 153), furono cassate le susseguenti « da x soldi in giù, ma da x soldi e da inde in su, sì », ed aggiunto:

di richiamo da v soldi in giù, di qualunque somma sia. Ma di scrittura di v soldi infino x soldi, possa tòllare ij denari; e di scrittura di richiamo, di x soldi e da inde in su, possa tòllare iiij denari; e più tòllare non debbia. Ma di tutte l'altre scritture possa tollere come possono tòllare li notari de le corti del Comune di Siena.

XV.

Ivi. — Al termine di questo capitolo (st. p. stessa), senza richiamo visibile, venne aggiunto:

Salvo che, se ai consoli de la detta Arte che saranno per

innanzi, parrà che alcuno notaio el quale sarà stato ne la detta et per la detta Arte, sia buono et utile et sufficiente, et che faccia per la detta Arte; quello cotale notaio non abbia vacazione, et possi éssare notajo a la detta Arte, se piaciarà a le tre parti de' consiglieri de la detta Arte: e vencano le dette tre parti ad scuttino et ad pallotte. E fatta è questa aiuncta in *anno Domini millesimo* CCC, *indictione* xiij, del mese di maggio.

XVI.

Cap. XVIII. — Fu aggiunto in fine (st. p. 154):

Et ch' e' consoli, quando faranno el decto parlamento, debiano e possano col conseglio ordinato, in che modo e quando e come a loro piacerà; non obstante alcuno capitolo di Statuto.

XVII.

Cap. XXVIII. — Nella prima riga di esso (st. p. 158), dopo le parole « sieno tenuti li signori », fu cancellato « decti xxiiij » e sopra scrittovi « xv », e in margine aggiunto:

Cassa è questa parola nel principio di questo statuto, che dice xxiiij, et agiunto che dica xv. E facta fu la decta agiunta per gli statutari acciò deputati, sotto gli anni del Signore MCCCiiii, ne la seconda indictione, del mese di magio.

XVIII.

Ivi. — Dopo le parole « d' eléggiare iij buoni buomini e leali » (st. p. stessa), venne aggiunto:

De' quali tre, sieno l' uno el camarlengo e l' altro el consolo, predecessori di colui che de' rendere, a rendere la ragione, se avere si potranno. Et facta è questa agionta *in anno Domini* MCCCvij, *indictione quinta*, di magio.

XIX.

Cap. XXXII. — Verso la fine e dopo le parole « anzi che faccia lo richiamo » (st. p. 160), si aggiunse:

in esso di che si richiama. Et basti se lo actore, o vero suo compagno, o vero suo filliuolo, o suo fratello, o suo gignore, o vero altra persona per lui, mostra el detto pegno nel detto modo.

XX.

Cap. XXXII. — Alla fine (st. p. 160) fu aggiunto:

Et se alcuno de la detta Arte farà o fare vorrà alcuno richiamo di troppo grande quantità, di ricévare quello cotale richiamo, sia in provisione dei consoli di farlo fare di minore quantità. Et se alcunò farà o vorrà fare richiamo d'alcuna cosa non pecuniaria, qualunque cosa sarà, non sia tenuto di pagare alcuna decima. Et consoli che saranno per innanzi, sieno tenuti di procédare . . . . (1) richiamo, sì come avesse pagata la decima. E fatta fue questa aiunta in *anno Domini Millesimo* CCC, *indictione* XIII; *de mense maij.*

XXI.

Cap. XXXVI e XXXVII. — Tra questi due capitoli (st. p. 161-62), viene aggiunto il seguente:

Di ordinare lo Statuto de l'Arte de la Lana.

Anco, con ciò sia cosa che in questo Statuto de la detta Arte sieno molti capitoli e' quali parlano d'una medesima materia, scripti per diverse Distinzioni (la qual cosa non sta bene); statuto et ordinato è, che, per qualunque tempo avvenisse che s'amendasse lo detto Statuto, el notaio el quale scrivaràe e' capitoli nuovi, debbiali scrivere e segnare in

(1) Omettiamo una parola che nè legger potemmo nè, plausibilmente, indovinare.

questo modo: l'uno capitolo presso a quello capitolo che li è (2) simile e di quella materia. E che quando si scrive el nuovo capitolo, debbiasi scrivere la rubrica e fare el capoverso, acciò che quelli cotali capitoli si possano trovare; e poscia la sua rubrica si ponga nell' alfabeto de le rubriche. E che quando avverrà che el detto Costoduto si riscriva, e' signori debbiano avere uno buono notaio, el qual sia di quelli che sia usato di scrivere li Statuti del Comune di Siena; el quale debbia esso Statuto ordinare e riducere a ordine e a buone Distinzioni, e riducere e' capitoli e' quali parlano d'una materia l' uno presso a l' altro, sì come vedrà che si convenga.

XXII.

Cap. XXXVIII. — Alla sua fine (st. p. 163) si aggiunse:

Agiunto si è al decto capitolo, che parla ch' e' signori non debiano ricevere alcuno denaio da mezzo dicembre e da mezzo giugno innanzi: che ciascheduno consolato possa tucto el suo tempo, e dal mezzo dicembre e da mezzo giugno innanzi, ricevere e ricogliere ogni denaio che a loro officio s' appartiene, fuore che decime.

XXIII.

Cap. XXXIX. — Nelle prime righe di esso e dopo le parole « uno per contrada » (st. p. stessa), fu aggiunto:

Addatur huic capitulo, che in quel modo e forma e' decti tre riveditori de' panni si chiamano nel primo parlamento per li signori, per quello modo e forma si chiamino per decti signori del mese di giugno, nel primo conseglio che faranno del decto mese. E' quali tre possano e debiano el decto officio fare secondo che si contiene nel decto statuto.

(1) Scritto: *chellie*. La poco progredita logica o discernitiva de' tempi, fece che il provvedimento di quei buoni statutari rimanesse pur sempre, e non solo in questo ma in più altre maniere di Costituti, un pio desiderio.

XXIV.

Cap. XL. — Dopo le parole « debbiano colui dinunziare » (st. p. 164), si aggiunge:

et accusare. E facta è questa aionta *anno Domini Millesimo* CCC viij, *indictione* vj, del mese di magio.

XXV.

Cap. XLIII. — Dopo le parole « di fare ragione dell' altro signore » (st. p. 166), fu aggiunto:

et a l' altro signore. Et fatta fu questa agiunta *anno Domini Millesimo* CCC *primo*, *indictione* xiiij, *de mense maij.*

XXVI.

Cap. XLIV. — Dopo le parole « secondo ch' è usanza » (st. p. stessa), si aggiunse:

Al quale consellio debiano avere tutti e' maestri dell'Arte che avere si potranno. Et facta è questa aiunta *in anno Domini Millesimo* CCCvij, *indictione* v, di magio.

XXVII.

Cap. XLV. — Dopo le parole che sono in principio, « de la decta Università et Arte » (st. p. 167), fu cassato « nel », e scritto al dirimpetto nel margine:

Cassa è la decta parola « nel », perchè erano due negative (1). E facta questa aionta *anni Domini Millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

(1) Vedesi da ciò che la pedanteria non è troppo recente in Italia; e che la regola grammaticale dei nostri, a cui piacque di capovolgere la già dataci dai Latini, fondasi sopra fatti che dagli antichi reputavansi erronei.

XXVIII.

Cap. XLVI. — Al termine di esso (st. p. 168), viene aggiunto:

E quando e' decti nove omini verranno per addomandare el decto conseglio, se iuraranno (1) di nuovo che si' meglioramento d'Arte, sia intesa per decti consoli la loro addomanda iusta per che volgano (2) el conseglio. Salvo che non si possa fare per alcuno modo addomanda nè conseglio per la forma del decto Statuto, nè per altro modo, de' processi incomenciati di malefizio, o vero quelli contra forma de lo Statuto d'essa Arte, infine che non fusse dato sentenzia sopra essi. Nè anco de la sentenzia o condamnagione o vero condannagioni, per qualunque cagione facta per li consoli e camarlengo, o vero alcuno di loro, si debia méctare a conseglio nè addomandare per tucto el tempo di quello consolato et officio che (3) facta e facte fussero. Et intendasi che 'nanzi che si mecta a imposta la domanda de' decti nove omini, com'è decto, secondo forma di capitolo di questo Costoduto, nel conseglio raunato, primo si mecta a imposta l'evidente utilità e necessità d'essa addimanda; la quale s'approvi per le due parti d'esso conseglio a scrutinio di bossoli e pallotte: altrimenti, la imposta a conseglio non si mecta, nè in essa si debia consegliare. Et s'e' consoli non observassero la forma di questo capitolo, perdano xl soldi del loro salaro, e ciascun conseglieri v soldi: le quali pene sieno tolte, e poi non rendute (4). Et facta fu questa agionta *Anno domini Millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

(1) Nel Ms., per omissione o male scritta contrazióne: *iuranno.*
(2) Plebeismo senese per: vogliano. È scritto: *volglano.*
(3) Nel Cod. è ripetuto: *che.*
(4) Nel Testo: *redute.*

XXIX.

Cap. LX e LXI. — Tra essi (st. p. 176) fu cominciato a scrivere, e quindi intermesso, il seguente:

Che lo maestro nuovo che non avesse pagato el devito dell'Arte, denunzii sè medesmo infra uno anno: e di dare x soldi a chi denunziasse li contrafacenti.

Anco statuto et ordinato è, che chiunque diventarà maestro nuovo, e chiunque ora è maestro d'arte di lana . . .
. . . .
. . . .

XXX.

Cap. LXI. — Al fine di esso (st. p. 177), fu aggiunto:

Aionto è a la fine di questo capitolo, ch'e' consoli e camarlengo, e ciascuno di loro, possano procédare contra cotali maestri nuovi senza dinunziare e con dinunziare (1) com'a loro piaciarà, e testimoni esaminare, et ogne cosa fare che per forma di questo capitolo fare si può. E sia tenuto ciascuno che diviene mastro, o divenire volesse, debiase (2) cotale màestro dinunziare sè medesmo a' consoli infra due mesi; e se così non si dinunziasse, paghi el terzo più di quel che pagare dovesse per dricto d'arte, per statuto d'alcuni capitoli di Costoduti. E sopra di ciò procedano e' decti consoli, come decto è, meglio (3) potranno. E facta è questa aionta *anno Domini Millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

(1) Nel Testo: *dinumptiare e condinumptiare*. E così, nelle voci simili, appresso.

(2) Scritto disgiuntamente: *debia se*, mancando la congiunzione che dovrebbe precedere, a rappresentarci la nota formola: *teneatur debeatque*. Il *se*, poi quando non anticipato e ridondante, sarà pleonasmo del parlar familiare: debbasi . . . . denunziare sè medesimo.

(3) È qui da sottintendersi: che.

XXXI.

Cap. LXII. Alla fine (st. p. 177) si aggiunge:

Aionto è la (1) fine di questo capitolo, che in quello luogo che parrà a' consoli che so' e che saranno, si faccia la decta lectione. E facta fu questa agiunta anni Millesimo CCCviiij, indizione vij, del mese di magio.

XXXII.

Cap. LXVII. — Dopo le parole « e lavorenti ad uscia chiuse » (st. p. 180), si aggiunse:

et a sportello uperto. Et facta fu questa aionta *anno Domini* MCCCviij, *indictione* vj del mese di magio.

XXXIII.

Cap. LXVIII. — Al fine (st. p. 181) e mediante richiamo, si aggiunge:

Salvo che ciascuno sottoposto possa e sia a lui licito di fare credenza di panni, come vend . . . . o véndare volesse, con promissione e scripta di banco; et a termine di due mesi, e non di più (el qual termine sì s'incominci dal dì de . . . . . (2) panni): o vero con obligagione e promessione di carta di guarentigia.

Segue, dopo due sbarre, che sembrano unire le precedenti linee colle seguenti:

Aionto a la fine di questo capitolo di non fare credenza, ch' e' consoli, ad ogne consolato, dal principio de loro officio infra uno mese, facciano iurare tucti sottoposti che vendono panni nell' Arte de la Lana, per saramento nuovo, a le sancte

(1) Così, invece di A la, fognata l' *a*, nel Ms.

(2) Le parole e sillabe lasciate in biancò non poterono leggersi, per accaduta estinzione, nel Manoscritto.

guagnele, di non fare credenza d'alcuno panno, se non com'è decto. Et ciascuno consolato, una volta del loro uficio, facciano solemne (1) inquisizione generalemente contra ad ogne sottoposto che contrafacesse al decto capitolo; et se trovassero per due testimoni di verità, o per cinque di fama, alcuno ch'abbia facto credenza d'alcuno panno, debiano lui condemnare secondo la forma del decto capitolo. Et s'e' consoli cossì non facessero, perdano ciascuno di loro XL soldi denari, e 'l camarlengo sia tenuto di ritenelli. E facta è questa aionta *anno Domini* MCCCviij, *indictione* vij.

E dopo altra sbarra, fu scritto:

Casso el decto capitolo per li molti spergiuri che si facevan per la decta cagione.

XXXIV.

Tra i cap. LXVIII e LXIX (st. p. 181-82), fu aggiunto il seguente:

Di non lassare soldo rotto, et di non estimare el fiorino a piccioli o a grossi, se non secondo ch'el riceve el banchiere.

Anco statuto et ordinato è, che ciascuno sottoposto de l'Arte de la Lana sie tenuto per saramento, di non lassare o vero réndare, in alcuno modo o vero ingegno, ad alcuna persona soldo rotto; e non fare o vero permettere d'estimare (2) o vero compitare, o vero estimare o compitare fare, fiorino d'oro o vero fiorini, el quale o vero quali fiorino e fiorini e soldo rotto ricevesse o vero avere dovesse di prezzo o per prezzo (3) d'alcuno panno el quale vendesse o vero avesse venduto a denari piccioli o a grossi, se non

(1) Nel Ms.: *solempne*. Al quale proposito, è d'aversi per ripetuta la no. 4 posta a pag. 3.

(2) Scritto qui, e nella rubrica, e qui presso: *extimare*.

(3) Scritto, come oggi leggerebbesi: *preczo*. Vedi, per le somiglianze, la no. a pag. 331, ec.

per tanta quantità di denari piccioli o grossi, per quanta el banchiere ricevesse el fiorino de l'oro da l'altre persone. E chi contrafarà sie punito e condennato, per ciascheduna volta, in V soldi di denari. Et consoli e camarlengo sien tenuti e debbiano, nel principio del loro offizio, comandare o vero fare comandare per saramento a tutti e' lanaiuoli de la città di Siena, che debbiano observare le predette cose.

XXXV.

Cap. LXXII. — Fu aggiunto in fine (st. p. 184):

E che 'l camarlengo del Comune de la decta Arte che sarà per innanzi, sia tenuto per saramento de andare ogni mese durante el suo offizio, una voltà a le pisine (1) de la decta Arte, e di provvedere se l' aqua che trabucca (2) di Fonte Branda, vane in le pisine predecte; e se le dette pisci-ne sieno bene nette; et se la decta (3) aqua tutta non tra-bucca e non vae ine le pisine, sì come ène dicto. Et anco (4) le decte pisine non fussero bene necte, procure de fare sie che la decta aqua tutta vada ine le dicte pisine. Et anco quel-le faccia bene nettare. E questa addictione fue facta per li Costitutarii del Comune de la dicta Arte, in MCCCij, del mese di magio.

(1) Scritto così cinque rolte in questa Addizione, ed una soltanto, *piscine*.

(2) Qui nel Testo: *trabucha*, e di sotto: *trabuca*. Abbiamo aggiunta la *c*, perchè la sua privazione fa perder d'occhio e parer quasi diversa l'origine di tal parola; che così scritta, vie meglio ci riconduce al lat. *bucca*. Il copista che scrisse quest' aggiunta, fece ancora *netare* invece di *nectare* o *nettare*; e *fonte brando* in vece di *Fonte Branda*.

(3) Per uno dei soliti sbagli, emendati coll' immediato riscrivere, a queste parole: *se la decta*, precede: si decta.

(4) Non potendosi *anco* interpretare nel senso di Quando, Nel caso che o simile, supponiamo qui tralasciato: se.

XXXVI.

Cap. LXXIII. — Al fine (st. p. 185), fu aggiunto:

Agiunto è ne la fine di questo capitolo ch' ascioglie de' seramenti, che neuno sottoposto dell' Arte predecta possa o debia fare credenza de' panni che vende; nè ordire nè fare ordire accia con istame; nè lavorare nè permectere di lavorare nè consentire che si lavori pelo nè lana (1) divietata, a quella pena che nello Statuto si contiene, et per seramento. E ch' e' consoli che per temporale seranno, sieno tenuti di far giurare tucti e' maestri de la decta Arte infra uno mese, poscia ch' averanno giurato el loro officio. E facta fu questa agiunta in anni Domini MCCCiiij, ne la seconda indictione, del mese di magio.

XXXVII.

Cap. LXXIX. — Alla fine (st. p. 188) venne aggiunto:

Aionto a la fine di questo capitolo, che se decti consoli non facessero quello che nel decto capitolo si contiene, perdano del loro salaro xx soldi. E 'l camarlengo sia tenuto di ritenello. E facta fu questa aionta *anno Domini Millesimo* CCCviiij, *indictione* vij.

XXXVIII.

Cap. LXXXII. — Nella terza riga di esso (st. p. 189), fu cancellato il numero « viij », e scritto nel margine:

Agiunto è a questo capitolo che parla di trovare guardie, che là ove dice viij, dica xv.

E alla fine (st. p. stessa) si aggiunse:

Agiunto è ne la fine di questo capitolo che parla di trovare guardie, ch' e' consoli e camarlengo sieno tenuti, ad pena di xx soldi per uno, observare el decto capitolo.

(1) *Nè lana*, è ripetuto nel Ms.

Seconda Distinzione.

XXXIX.

Cap. II. — Alla metà circa di questo capitolo, e dopo le parole « ad petizione de l'actore » (st. p. 202), fu aggiunto:

Addatur presenti capitulo: che la persona conventa d'alcuno di quantità di xx soldi, o da inde in iù (1), non sia richiesta se non due volte per lo messo de l'Arte in due dì. La quale se non venisse a rispóndare dinanzi a la corte de la decta Arte al decto di (2) chi si richiamasse, procedasi secondo la forma del decto statuto. Et da xx in su, servasi (3) la solennità del decto statuto. E chesta aiunta fu facta *anno Domini Millesimo* CCCvj, *indictione quarta*, del mese di magio.

XL.

Ivi. — Alla fine di detto cap. (st. p. 203), aggiungesi:

Aionto a la fine di questo capitolo, che se alcuno si richiamasse d'alcuna persona, e quelli di cui si richiamasse dicesse ch'avesse avere da quelli di cui si richiamasse, ch'e' consoli veggano le ragioni d'ogne parte, et infra le parte (4) sommariamente compensare e scontiare tra loro diligentemente e sommariamente.

XLI.

Cap. VII. — Alla fine (st. p. 206), fu aggiunto:

Aionto è la fine di questo capitulo, che se alcuno

(1) Per pronunzia più meridionale della senese (come *iù* per Giù, nell'Aggiunta II, pag. 340), in luogo d': *in giù*.

(2) È da noi supplito il *di* mancante in questa aggiunta, non poco scorretta.

(3) Nel Ms: *sevasi*. Per non allontanarci vie più dal Testo, non emendammo: *servisi*.

(4) Sembra qui omesso: facciano.

actore si richiamarà d'alcuno convento, e 'l convento (1) negarà, e l'actore dimanda (2) la scriptura di mano d'esso convento, la scriptura di mano d'esso convento (3) scripta sia piena prova; et piena prova sia la scriptura de l'actore per lo convento e contra di lui; e sie facto esecuzione e comandamento come per la carta de la guarentigia, per li consoli et officiali. E facta fu questa aionta *anno Domini Millesimo* CCCviiij, *indictione* vij, del mese di magio.

XLII.

Cap. XX. — Dopo le parole « o vero per alcuno di loro », (st. p. 214), fu cancellato tutto quello che segue, e scritto nel margine:

Cancellate so' le decte parole per lo soperchio.

XLIII.

Cap. XXI. — Fu cancellato tutto questo capitolo (pag. stessa) e scritto nel margine:

Cancellato è el detto capitolo per me Noso, notaro de la decta Arte; imperciò che così fu correcto per li statutarii et approvato per lo consellio, *in anno* CCCvij, di magio.

XLIV.

Cap. XXV. — All'ottava riga di esso, e con richiamo alle parole « di quella quantità che si richiamarà » (st. p. 217), fu scritto in margine:

Addatur huic capitulo: che da vinti soldi in giù, o confessando o negando quelli che fusse richiesto, paghi a ragione di ij soldi per libra, in quel modo che si contiene nel costoduto posito sotto la robrica « Di non ricévare alcuno ri-

(1) Aggiungiamo queste parole, che mancano: *e 'l convento.*

(2) Meglio leggerebbesi: *dimandarà.*

(3) Queste ultime e replicate parole: *la scriptura di mano d'esso convento*, vengono aggiunte nella nostra impressione; e il perchè stimiamo che tornar debba evidente ad ogni esperto lettore.

chiamo se prima non sarà pagata la decima », non obstante alcuno capitolo di Statuto. Et facta fu questa aionta anni Mille CCCvj, indizione quinta, del mese di magio.

Quindi, senza alcun richiamo:

Ma di xx soldi rendasi la metà de la decima a l'attore, confessando colui di cui si richiamasse.

XLV.

Cap. XXVII. — Dopo le parole « el loro feio de la rectoria dell'Arte » (st. p. 219), fu scritto in margine:

Aiunto è a questo capitolo. E se le predecte cose, e ciascheduna d'esse, ei detti consoli e camarlengo, e ciascuno di loro, non osservassero e non facessero, como decto è; perdano del loro feo e salaro xl soldi di denari, per ciascuna volta et ciascuno di loro. Et facta è questa aiunta *in anno Domini* MCCCvij, *indictione* V., di maggio.

Terza Distinzione.

XLVI.

Tra i capitoli II e III (st. p. 230) venne aggiunto il seguente:

Che li conciatori scrivano li panni li quali ricevono da' lanaiuoli.

Item, che ciascheduno conciatore scriva con suo' mano, se scrivare saprà, e se non saprà, si faccia scrivare ad altrui, al lanaiuolo (1), e nel suo libro, quando riceve alcuno panno

(1) **Mezzo stinto nel Testo, e scritto confusamente: *alananananiuolo*. Comecbessia, lanaiuolo è qui da intendersi per lo maestro o fabbricatore di panni che dà lana a conciare.**

crudo, o vero concio che esso conciatore l' abbia (1); et altramenti, non debbia portare alcuno panno a conciare, se prima non lo scrivaràe o faràe scrivare, sì com' è detto. E poscia faccia essi rabbáttare per lo lanaiuolo di cui fussero, quando li rendesse. E qualunque conciatore contrafacesse, sie punito e condennato, per ciascheduna coppia, in XL soldi denari. E che ciascheduno lanaiuolo lo quale farà panni, debbia avere uno livro, nel quale debbia fare scrivere e' detti panni e' quali darà a li detti conciatori, sotto quella medesima pena. La quale a loro che contrafacessoro, tóllare si debbia e poscia non rendere, in alcun modo (2). E di queste cose basti prova non apparendo la detta scriptura, solamente.

XLVII.

Cap. III. — Alla fine (st. p. 230) fu aggiunto:

Anco sieno tenuti quelli che tirano e' decti panni, d' imbroccare e' panni che tirano a' tiratoi, tutto el panno affacto, ad ogne chiavellino, senza interposizione; a la pena che di sopra si contiene. E come si ricercano ei chiavellini, così s' invengano e' decti panni.

XLVIII.

Cap. IV. — Di fronte a questo cap. (st. p. 231), e senza richiami, si aggiunge:

E che ciascuno conciatore di panni abbia et avere debia uno rastrello per ciascuno tiratoio, el quale rastrello non tragga, senza volontà di colui cui fusse el panno, del panno, stando el panno in nel tiratuio (3), se in prima el decto panno

(1) A chi paresse di trovare contraddizione tra il concetto di queste parole e di quelle che seguono, non sapremmo noi dare il torto; come non sapemmo trovare alcun modo di puntuazione, con che ci sembrasse possibile di evitarla.

(2) Scritto: *in alcummodo.*

(3) Come *luco* per Loco, *suno* per Sono, e simili. V. il nostro *Spoglio.*

non fosse bene secco et asciutto (1). E chi contra farà, sia condamnato, per ciascuno rastrello che non avesse, e per ciascuna volta ch' el traesse del panno, in ij soldi di denari; e la metà de la condannasione (2) sia dell' accusatore, e l' altra sia del Comune de l' Arte. E questa addictione fue facta in MCCCij, del mese di magio, per l'amendatori di questo Constituto, di supra scripti in xxviiij foglio di questo libro (3). Et sieno tenuti li consoli comandare o verò fare comandare a li conciatori, che osservino le predette cose; e sieno tenuti di cercare o di fare cercare se li conciatori ànno uno rastrello per ciascuno tiratoio, e se esso traggono del panno, secondo che detto è: e cui truovano avere contrafatto, puniscano secondo la forma del Costoduto.

XLIX.

Cap. IX. — Di fronte (st. p. 233) fu scritto:

Casso ène questo capitolo per li costitutarii del Comune de la decta Arte, electi a correggere et emendare el decto Constituto, scripti di supra in xxviiij folio (4), anni MCCCij, del mese di magio.

L.

Cap. XI. — Di fronte alle parole « per cagione di rivendare » (st. p. 234), e senza richiamo, fu scritto:

Non contrafacendo alcuno capitolo di Statuto.

(1) È scritto: *assciuto*.
(2) Scritto: *condannaxione*.
(3) V. la nota qui seguente.
(4) Al foglio xxviiij, più volte citato in queste Aggiunte, non si trovano siffatti nomi nel nostro Codice: ond' è chiaro lo alludersi ad altro esemplare allora esistente.

Quarta Distinzione.

LI.

Cap. V. — Alla fine di questo cap. (st. p. 241) fu aggiunto:

Aionto a la fine di questo capitolo, che sia creduto al saramento nuovo de l'accusatore ch' accusasse secondo la forma del decto capitolo, a colui ch' alogasse la tela per sè o per altrui; e sia piena prova. E facta fu questa aionta *anni Domini Millesimo* CCCviiij, *indictione* vij.

Quinta Distinzione.

LII.

Cap. I. — Fu aggiunto a questo capitolo (st. p. 242):

Et chiùnque la detta statéa terrà, debia tollere, per suo salario, ij denari per ciascuno centenaio di ciascuna cosa la quale pesarà; cioè uno denaio dal compratore et uno denaio dal venditore: e più non possa tóllare.

LIII.

Cap. IV. — Dopo le parole « una volta per tutto el loro termine » (st. p. 243), fu aggiunto:

et più, a loro volontà.

LIV.

Ivi. — E dopo « debia éssare di ferro » (st. p. stessa), si aggiunse:

et chi avesse o trovato fusse altro peso che di ferro, sie punito per ogne volta in ij soldi.

LV.

Cap. V. — Dopo le parole « che terranno la statéa dell'Arte » (st. p. 243), fu aggiunto:

Non sieno tenuti d'avere messo, se none a loro volontà. Et facto è questo aiuncto *anni* MCCC, *indictione* xiij, *de mense maij.*

LVI.

Cap. VII. — Alla fine (st. p. 244), si aggiunge:

Aggiunto ène (1) la fine del soprascripto capitolo, che le le xij matasse de la lana non debiano pesare meno di xij libre, a quella pena che dice del più.

Sesta Distinzione.

LVII.

Cap. II. — Alla fine (st. p. 246), si aggiunge:

Et sia licito a ciascuna persona la quale da qui indrieto fecero panni, misurare panni, scietto e' detti sensari. Et fatta fu questa aiunta *anno Domini* MCCCj, *de mense maij.*

LVIII.

Cap. IV. — Dopo le parole « dal dì che fusse facto el mercato » (st. p. stessa), fu aggiunto:

Anzi, da luogo del fatto mercato; e fatta la detta scrittura, legga e corregga essa in presenzia de le parti, o d'alcuna d'esse, se stare vorranno ad udirla leggere.

(1) Fognata l'*a*, od anche la preposizione *en*, per In.

LIX.

Cap. IV. — Alla fine di esso cap. (st. p. 246), fu aggiunto:

Aionta. Et ciascuna persona possa dinunziare (1), et abbia la meità del bando. Et sieno tenuti e' consoli e camarlengo di fare iurare e' decti sensali dinuo' (2) al decto Statuto. Et facta fu questa aionta *anno Domini Millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

LX.

Cap. VIII. — Al termine di questo capitolo (st. p. 248) fu aggiunto il seguente:

Che ciascuno sensaio vada ordinatamente per le bottighe de' compratori.

Item statuimo et ordinamo, che ciascuno sansale ch' accompagnasse alcuno mercatante forestiere, o mercatanti che non sieno de la città di Siena, debiano e sieno tenuti d' andare col decto mercatante o mercatanti per tucte le bottighe de' lanaioli, o vero in quello logo 've lanaioli avessero e tenessero e' panni ordinatamente per la loro mercanzia. E se così non facessero, paghi per pena per ciascuno V soldi di denari al camarlengo de la decta Arte. Et ciascun possa denunziare con saramento nuovo, e seli (3) tenuto credenza. Et consoli e camarlengo seno tenuti, infra uno mese del loro officio di comandare a ciascuno sensale (4) secondo la forma del decto Statuto.

(1) Scritto, come in più altri luoghi: *dinumptiare*:

(2) Così nel Testo; e sebbene non ne conosciamo altri esempi, non volemmo alterare cotesta forma, che potrebbe assai fedelmente ritrarci il lat. *denuo*. Qualcuno, tuttavolta, potrà supporre qui omessa la sillaba *vo;* tanto più che invece di *questa*, nella seguente riga leggesi: *que*.

(3) Per Sieli; come, due righe appresso: *seno*, per Sieno. V. ESSERE, nel nostro *Spoglio*.

(4) Per errore, nel Testo: *sensansale*.

Ego Franciesco di Pavolo, missere fatto per li savi uomini Vanni Guglielmi e Salvestro Buonfigliuoli e Domenico d'Andreia, e di Giovanni Rossi e di Sano di Stricca (1) e Petro Rasi e di Catigniano di Petro, lanavoli (2).

Questi savi uomini ànno fatto questo ordine, cioè questo ch' io òne contiato di sopra, nell' anno Domini MCCLxxxvj, del mese di magio, a xxv dì (3).

Ego Francesco di Pavolo, notaio e missere de la detta Arte, scrissi (4).

Settima Distinzione.

LXI.

Cap. I. — Alla fine (st. p. 249) fu aggiunto:

Addatur a la fine di questo capitulo. El quale scriptore abbia, per suo salario, xij libre di denari senesi, s' avere si potrà; e se no, li consoli l' abbiano per lo migliore prezzo ch' avere si potrà. El quale prezzo e salario, la metià paghi il Comune de l' Arte de la Lana, e l' altra parte paghi chi tiene le gualchiere.

(5) E' signori de le gualchiere, che tengono le gualchiere del detto Comune, sieno tenuti d' eléggiare et di chiamare

(1) Nel Ms.: *guglimi*, *buofigliuoli*; *rosi*; *stricha*. Dopo *Petro* e innanzi a *Rasi* (solo così leggibile), traspare un piccolo avanzo di qualche altra lettera.

(2) Il Testo ha: *lanauoli*.

(3) Intorno a questa data del 1286, rimescolata tra quelle del primo novennio del sec. XIV, si è già discorso nella *Prefazione*.

(4) Parola di assai dubbia lettura nel Testo.

(5) È cancellato quanto segue nelle prossime nove linee, forse perchè rifatto nella forma che già leggemmo nelle sei che precedono.

uno buono scrittore et leale uomo de la detta Arte; el quale scriptore abbia et avere debbia, per suo salario, per tutto l' anno compito, xij lire denari senesi, e non più. La metià del quale salaro debbiano pagare e' detti signori de le gualchiere, e l' altra metià el camarlengo de la detta Arte, de la pecunia del detto Comune. Et questo aiuncto fu fatto *in anno Domino Millesimo* CCC, *indictione* xiij, *de mense maij.*

LXII.

Cap. II. — Dopo le parole « et siali tenuto credenza » (st. p. 250), fu aggiunto:

E 'l decto scriptore sia tenuto di dinunziare e per scriptura dare al camarlengo de la decta Arte, acciò che possa ritenere la decta pena de la decta paga al gualcherao che contrafacesse.

LXIII.

Tra i cap. II e III (st. p. stessa) furono, nel margine, aggiunti i seguenti:

De la pena di colui che traesse panni de la buttiga de l'Arte per escambio.

Item statuto ed ordinato è, che qualunque de la detta Arte trarrà alcuno panno de la buttiga de l' Arte per escambio, sie punito e condennato in xx soldi denari, per ciascheduna pezza; e lo scriptore in x soldi denari. Le quali pene e condennagioni e' signori a loro debbiano tóllare, e poscia non réndare in alcun modo. Salvo che per questo capitolo non si preiudichi nè faccia derogazione al capitolo de' furti.

Di non méttare e di non trarre alcuno panno ne la buttiga de l' Arte senza segno.

Item statuimo et ordiniamo, che neuno lanaiuolo, o vero conciatore, metta o vero tragga alcuno panno ne la buttiga

o de la buttiga de l'Arte predecta senza el suo segno. E chi contrafarà, sie punito e condennato per ciascheduna pezza in xij denari; e' quali e' consoli sien tenuti di tóllare, e poscia non réndare in neun (1) modo.

Che se alcuno diverrà maestro, mostri el suo segno a' consoli, innanzi che 'l ponga in pezza.

Item statuto e ordinato è, che qualunque de la decta Arte diverrà maestro, sie tenuto e debbia mostrare a' consoli, el camarlengo e lo scriptore de' panni, el suo segno el quale prenderà, innanzi che 'l ponga in pezza. E se per loro o alcun di loro sarà decto che sia d'alcuno de la detta Arte, o che s'asimilli ad alcuno segno d'alcuno de la detta Arte, debbia e sie tenuto quel cotal segno rimuóvare, e farne un altro che non s'asimilli ad alcuno segno d'alcuno de la detta Arte. E questo capitolo sì si legga in ciascheduna convocazione.

LXIV.

Cap. III. — Dopo le parole « et arrecati a Siena » (st. p. 250), fu aggiunto:

Ne la bottiga dell'Arte.

LXV.

Cap. VIII. — Dopo le parole « et ine incaricare » (st. p. 253), si aggiunge:

Et ine fiduciarli e scaricarli diconci (2).

(1) Avvertiamo che il Ms. ha, poco innanzi: *sie tenuti;* e qui: *neumodo.*

(2) Così sembra avere il Ms. nostro, piuttosto che: acconci.

E a tutto il capitolo, di cui parte vedesi cancellata, con richiamo alle parole « ad alcuna d' esse facesse » (st. p. 253), si aggiunsero le seguenti:

Aiunto è a questo capitolo in questo modo. Paghi e pagare debbia per pena x soldi, per ciascuna pezza o vero campolo. Et facta è questa aiunta in *anno Domini* MCCCvij, *de mense* (1) *maij*.

LXVI.

Cap. XV. — Presso la fine e dopo le parole « di tóllare ai decti portatori ricolta » (st. p. 256), fu aggiunto:

E sia ricolta sufficiente, dell' Arte sottoposto. E decti portatori debiano e sien tenuti (2) portare e recare a le decte gualchiere a luogo (3) ordinato a la città di Siena per l'Arte de la Lana. E facta è questa aionta anni Millesimo CCCviiij, indizione vij, del mese di magio.

LXVII.

Cap. XVIII. — Al fine (st. p. 258), fu aggiunto:

Aionta fu al capitolo constituto presente, a la fine, ch' e' consoli sieno tenuti per saramento di far fare uno sindaco dell'Arte de la Lana nel conseglio dell'Arte, et anco dal capitolo del monasterio da Torri, a vetare le possessioni di Prato e di Malechio d' essa Arte e monasterio, che nulla persona vi dia danno; acciò che esso sindaco vieti le decte possessioni a le comunanze (4) in persona cui trovasse le possessioni de le decte gualchiere; sì ch' appaia per scriptura. E di ciò ab-

(1) È ripetuto nel Cod.: *mense*.

(2) *Tenuti* è parola omessa e da noi rimessa per amore del senso.

(3) Intendasi: al luogo. Pare che nella prepos. *a* venga, in questi due luoghi, come accumulata la forza di A insieme e di Da.

(4) Così ha il Ms. Il seguente: *in persona cui*, sembra significare: in nome delle quali.

biano conseglio di savi, o come meglio si possa fare; a ciò chi (1) desse danno, a corte di maleficio sia condemnato per virtù d'esso vetamento. Et facta fu questa aiunta *anni Domini Millesimo* CCCviiij, *indictione* vij, del mese di magio.

Anco, che neuno consolo nè officiale nè sottoposto de l'Arte de la Lana, nè altra persona, debia o vero possa dare parola ad alcuna persona, che faccia nè faccia fare legna nè pali nè alcuno damno dia, nè alcuna cosa tolla de le cose dell'Arte de la Lana, e spezialemente de le possessioni di Prato e da Mallecchio. Et ch' e' consoli et ogne officiale procedano contra di colui che data avesse la parola. Et basti di queste cose prova di tre testimoni di fama, o vero d' uno di verità. E chi contrafacesse e parola desse, com' è decto, sia condennato in lx soldi di denari al Comune de la decta Arte, e nel mendo del danno che dato fusse.

LXVIII.

Cap. XIX. — Dopo le parole: « la quale è comunale coll' Arte de la Lana » (st. p. 258), fu aggiunto:

Aiunto è a questo capitolo. Nè quella del Comune dell'Arte de la Lana, se quelli e (2) quale le volesse tollere, no' lassasse di fare l' Arte de la Lana in sin che le tenesse, et suo padre e suo filliuolo e suo fratel carnale. Et consoli e 'l camarlengo possano allogare le decte gualchiere al sopradetto modo et ordine, et none in neun altro modo. Et questo medesimo ordine e modo si s' osservi ne' portatori de' panni a le decte gualchiere.

(1) Il Testo: *che;* o perchè omesso o così scambiato il *chi* necessario.

(2) Da intendersi, come più altre volte: el quale. Di che vedasi il nostro *Spoglio*.

Ottava Distinzione.

LXIX.

Cap. I. — Circa la fine di questo cap. e dopo le parole « Et chi contra farà ogne volta » (st. p. 261), fu aggiunto:

Che le decte cose commettesse, o pur alcuna d'esse.

LXX.

Cap. II. — Circa la metà, e dopo le parole « a xij braccia per ciascuno verso » (st. p. stessa), si aggiunse:

o vero in alcuno altro luogo.

E verso la fine di esso cap. (st. p. stessa), senz'altro richiamo, fu scritto:

Aiunta. Ch' e' consoli e camarlengo e notaio, e ciascun di loro, debia fare inquisizione, se dinunziato non fusse, el malfactore o accusato, in quella forma che tenuti so' per forma de' (1) sequente capitolo prossimo. E facta è questa aionta *anno Domini Millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

LXXI.

Cap. III. — Alla fine (st. p. 262) fu aggiunto:

E se alcuno farà o diciarà alcuna engiura contra alcuno sottoposto dell'Arte detta, secondo che nel presente capitolo si contiene, siano tenuti e debiano e' detti consoli, camarlengo e notaio, dinanzi a' quali fatta o detta sarà la detta engiura, se 'l malfattore non fusse accusato o denunziato, procédare contra lui per enquisizione; e se confessarà o provato sarà

(1) Invece di Del. Vedasi la pag. che precede, no. 2.

contra di lui, condannarlo secondo la forma di questo capitolo. E fatta è chesta agionta nell'anno MCCLxxxxviij, del mese di maggio.

LXXII.

*Cap. VII. — Alla fine (st. p. 265), venne aggiunto:

Et quando alcuno consolo facesse contra a forma d'alcuno (1) capitolo di questo Statuto, che se cotale consolo e camarlengo a l'altro (2) consolo e consoli e camarlengo, per forma d'alcuno processo contra di lui facto, sia condemnato in doppia pena che per forma d'alcuno capitolo di Statuto pagare dovesse, e sia avuto per confesso d'esso maleficio; e l'altro consolo e consoli, camarlengo e notaio non procedesse contra di cotal consolo e consoli e camarlengo mafattori; caggiano in seramento, e sieno puniti ne la pena del maleficio commesso. E facta è questa aionta *anno Domini millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

LXXIII.

Cap. X. — Dopo le parole « e condemnato in xxv libre di denari » (st. p. 266), fu aggiunto:

a la detta Arte, e nel doppio de la stima e de la valuta del furto, a colui a cui fusse fatto el furto.

E dopo quest' altre: « non paga le decte xxv libre di denari » (st. p. stessa):

a l'Arte, e lo detto doppio a cui fusse fatto el furto.

E alla fine del capitolo (st. p. 267):

Agiunto è a questo capitolo che parla chi furasse etc., per lo vicario del sindico et gli altri offiziali: che contra quelle

(1) Per omissione, nel Testo: *a forma alcuno.*

(2) Scritto: *alatro.* Ci è d'uopo confessare che il senso di questa aggiunta non ci riesce chiaro abbastanza.

persone facessero contra la forma del predecto capitolo, non sia proceduto per forma de inquisizione, ma solo per accusa o per denunziazione facta a li signori de l'Arte contro quello cotale che facesse l'accesso. Et è facta la decta addizione *in anni Domini MCCC tertio, indictione secunda*, del mese d'otobre.

LXXIV.

Cap. XI. — Fu aggiunto dopo le parole « comparasse o adoperasse » (st. p. 267):

Aiunto è a questo capitolo. O chi le riceptasse o ritenesse. Et facta è questa aiunta *in anno Domini* MCCCvij, *indictione quinta*, de magio.

E dopo « basti a provare le decte cose per » (st. p. stessa), fu cancellato « uno », e surrogato e soggiunto:

due. E questo agiunto fue facto per li amendatori di questo Constituto di supra scripti, in xxviiij foglio di questo libro (1), in MCCCij, del mese di magio.

Anche, con richiamo alle parole « l'altro sia rotto che favella de' furti » (st. p. stessa), fu scritto in margine:

Casso ène ine la fine de questo capitolo, ine ove dice: « E lo predecto capitolo vollio etc. », e tutto quello che segue da ini i' gioso (2), per li constitutarii del Comune de la decta Arte, di supra scripti in xxviiij folio de questo libro.

Ed alla fine (st. p. stessa), continuando la riga, fu posto:

La quale cosa vollio che provare si debbia per due o tre testimoni. Et questa addizione facta è per messere Pace (3), sindaco del Comune di Siena.

(1) Abbiasi per ripetuta anche in questo luogo, e nella giunta che segue, la no. 3 posta a pag. 361.

(2) Da ivi in giù. Forme di pronunziare antiche e notabili.

(3) Non è chiara la prima sillaba per soverchio rifilamento del margine. Ma questo nome trovasi ancora nel cap. LXI della prima e nel cap. XI (benchè qui pure un po' dubbio) dell'ottava Distinzione.

E andantemente, fra il principio e la fine di questo cap., senza richiami, si legge:

E a questo capitolo è agiunto per lo vicaro del sindico, e per gli altri officiali, che ove dice V de fama, dica X, i quali siano buoni omini e liali, e siano de età de xxv anni. *Item* è agiunto, che contra quelli che facessero contro la forma del predecto capitolo, non se possa procedere per forma d'inquisizione, ma solamente se proceda per denunziazione, o per accusa facta a li signori dell'Arte, di quello cotale che comettesse el maleficio. E facta è la decta addizione *in anni Domini* MCCC *tertio, inditione secunda*, del mese d'ottobre (1).

LXXV.

Tra i cap. XVII e XVIII (st. p. 272) vennero aggiunti i seguenti:

Di non dare lana a filatoio a filare, se non in tasca o camiscia o gierla coperta con panno.

Anco, che neuno dia o dare faccia lana a filare a filatoio ad alcuna persona, se la detta lana non darà e non mettarà e portare farà in tasca, o vero sacco, o vero camiscia, o vero gierla coperta con alcuno panno. E chi contrafaràe, paghi e pagare sie costretto vj denari a l'Arte de la Lana, per ciascheduno peso di lana el qual desse a filare, se non com' è detto di sopra. E' consoli sien tenuti, a loro tempo una volta almeno, di far lo' comandare a' lanaiuoli che osservino le predette cose. E 'l messo de l'Arte sì sie tenuto di dinunziare que' cotali che vedesse o sapesse che contra facessoro; ed abbia la metà del bando. E ciascheuno altro possa dinunziare chi contrafacesse, e abbia la metià del bando.

(1) Questa addizione, simile nella sostanza alla riportata innanzi sotto il num. LXXIII, e la quale comincia: « Agiunto è a questo capitolo che parla chi furasse », fu cancellata (siccome anche quella) nel Manoscritto.

De la pena di chi non pone el suo segno nel panno; e chi darà a conciare senza el segno, e chi lo panno non segnato conciarà (1).

Item statuimo e ordiniamo, che ciascheduno de la detta Arte ponga, e ponare sie tenuto e debbia, el suo segno in ciascheduna sua pezza e scampolo, la quale o vero lo quale facesse o vero fare (2) facesse. E che neuno dia alcuna sua pezza o scampolo di panno ad alcuno conciatore, o vero cardatore (3), se prima non porrà in quella el suo segno. E che neuno conciatore o vero cardatore possa o vero debbia quella cotale pezza o vero scampolo non segnato conciare, o vero tirare. E chi contrafacesse, sie punito e condannato, per ciascheduna pezza o vero scampolo, in V soldi di denari, e non li possa esse renduto (4) in alcuno modo.

LXXVI.

Cap. XIX. — Alla fine di questo cap. (st. p. 273), continuando la riga, fu aggiunto:

Salvo che 'l presente capitolo non pregiudichi a chi ricevesse panni (5), lana, stame, o vero altra cosa ch' appartenesse a l'Arte de la Lana de la città di Siena, da publichi maestri dell'Arte de la Lana de la città di Siena, e che siano di chel cotale maestro. Ma se ricevesse da altra persona che da chel cotal maestro, o vero facesse contra la forma di que-

(1) Nel Testo, per isbaglio: *conciare*. E nella seguente riga: *ordinaniamo*.

(2) Aggiungiamo qui: *fare*, omesso nel Testo.

(3) *Cardare* ha il Ms.; ma per convincersi della opportunità della correzione, basta il leggere alquanto più innanzi.

(4) Così nel Ms. (cioè: *esserenduto*), per evitare il cacofonico incontro delle due *re*.

(5) Il Codice ha (e la cagione di tali apparenti ripetizioni essendosi detta più volte, non istaremo a ripeterla): *a chi ritenesse panni overo ricevesse panni*.

sto capitolo en alcuno articolo, sia condannato in xxv libre di denari per pena, la quale réddare non si possa en alcun modo (1); e sia sbandito de l'Arte x anni; e sia dipento ne la corte dell'Arte el furatore e 'l nome suo. E ribandire non si possa tutto 'l detto tempo, e pagate (2) le dette xxv libre. Salvo *quod ille* el quale levasse el segno del panno, o suo segno ponesse en panno altrui, sia esbandito dell'Arte in perpetuo, e sia dipento come detto è, e ribandire non si possa. E siano tenuti e' consoli chesto capitolo fare léggiare en ogne parlamento. E fatta è questa agionta en *anno Domini* MCCLxxxxviij, del mese di magio, xj *indictione*.

LXXVII.

Cap. XX. — Alla fine (st. p. 274), continuando la riga, fu aggiunto:

E le predecte cose, e ciascuna d'esse, se possano provare per uno testimonio dė verità, o vero tre di piubica fama; i quali siano buoni e idonei. E questo agiunto (3) fue facto per li constitutarii de questa Università, che suno scripti di supra in xxviiij foglio di questo libro, in MCCCij, del mese di magio.

LXXVIII.

Cap. XXVI. — Al principio e dopo le parole « lo quale non sia maestro » (st. p. 277), fu aggiunto:

Che faccia panni et abbia pagato 'l dritto dell'Arte, et non tenga bottiga sopra sè, el quale non lavori a prezzo con altrui. Et facta è questa aiunta *in anno Domini* MCCC septe, et *indictione* V, de magio.

(1) Scritto: *alcumodo*.
(2) Modo affatto latino, per: Dopo avere o Dopo che avrà pagate.
(3) È qui scritto: *agiuto*.

E dopo « o vero far fare neuno panno » (st. p. 276):

E neuno campolo.

E dopo « per ogne pezza di panno » (st. p. stessa):

E per ogne campolo, o lana che facesse filare.

E alla fine del cap. (st. p. stessa), seguitando la riga, fu scritto:

E siano tenuti e' consoli pónare certi accusatori per contrada sopra le predette cose, e' quali debbiano accusare chi contra farà. Et anco possa accusare ciascuno sottoposto dell'Arte; e la metà del bando sia dell' accusatore, e l' altra del Comune dell' Arte. E fatta fu chesta agionta, e quelle tre di sopra segnate, nell' anno MCCLxxxxviiij, del mese di maggio.

LXXIX.

Cap. XXVIII. — Fu aggiunto di contro (st. p. 277) e senza richiami:

Et le predecte cose si possano provare per due testimoni di verità, o cinque di fama. E facta è questa aionta anni Millesimo CCCvj, del mese di magio.

LXXX.

Cap. XXXII. — Al fine (st. p. 279) fu aggiunto:

Aiunto è a questo capitolo, che si debia intendere infina a oggi, e da oggi indietro, che è anno Domini MCCCvij, indizione V, di magio.

LXXXI.

Cap. XXXIV. — Fu cancellato questo cap. (st. p. stessa), e scritta in margine la seguente avvertenza:

Cancellato el decto statuto per li costodutari, *anno Domini Millesimo* CCCviij, *inditione* vj, del mese di magio, perche malagievole d' osservare.

LXXXII.

Cap. XXXV. — Dopo le parole « alcuna lana nè stame, filata nè sfilata » (st. p. 280), fu aggiunto:

Aiunto è a questo capitolo: nè pezza nè campolo. Et facta è questa aiunta *in anno Domini* Mcccvij, *inditione* V[a], di maggio.

LXXXIII.

Cap. XXXVI. — Dopo le parole « nè pezza nè scampolo » (st. p. 281) si aggiunge:

Nè tappeto nè quadrato. Et fatta è questa aiunta *in anno Domini* MCCCvij, *indictione* V[a], di magio.

LXXXIV.

Cap. XXXIX. — Al fine di questo cap. (st. p. 282), seguitando la scrittura, ponevasi:

Aiunto è a questo capitolo. Et ciascuno sottoposto ne possa essere accusatore; e provisi per due testimoni di verità o per cinque di fama. Et facta è questa aiunta *in anno Domini* MCCCvij, di magio.

LXXXV.

Cap. XLI. — Fu aggiunto a questo cap. (st. p. 283), senza alcun richiamo:

E chi non obedisse al comandamento de' signori, e' decti consoli e camarlengo no' debiano comandare ad alcuno sottoposto per saramento, nè per forma di questo Costoduto nè per altro; ma possano comandare a pena, com' a loro parrà, secondo che divisa in questo Costoduto. Salvo che possano fare iurare di nuovo, quando fusse bisogno, e l' officio ricerca (1). E facta questa agionta anno *millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

(1) Lievi tracce soltanto rimangono di quest' ultima parola nel Testo, qui profondamente radiato.

LXXXVI.

Cap. XLIII. — A questo cap., mutilo (come avvertimmo) in principio, e nelle parti che ancora si leggono cancellato, fu scritto di fronte, non senza qualche strana abbreviazione, che non ci attentiamo d'interpretare (st. p. 284):

Casso el decto capitolo, perchè più capitoli sono contrari di questo; et anco di questa matera..... si contiene.....

LXXXVII.

Cap. XLVII. — Di fronte, e senza richiami, fu aggiunto (st. p. 285):

Et sia ne la provisione de' consoli e del camarlengo, da la prima richiesta 'nanzi, di potere fare comandare per lo messo de l'Arte a' sottoposti, infra quantità di xx soldi per comandamento, e d'essa quantità e di minore come a loro parrà. E chi no' l' ubidisse, loro o alcuno di loro, possano tôllare la pena d' esso comandamento.

LXXXVIII.

Tra i cap. XLVII e XLVIII (st. p. 286) fu aggiunto il seguente:

De la pena di chi è rinchiesto per andare a morto, o ad altro luogo, e non viene.

Anco statuto et ordinato è, che qualunque sottoposto de la detta Arte fusse richiesto personalmente da parte de' consoli o del camarlengo o del notaio de l'Arte predecta de la Lana, o vero d'alcuno di loro, o vero a lui sarà comandato da alcuno de' detti consoli o camarlengo o notaio, che debbia andare ad alcuno luogo co' loro, o con alcuno di loro, o vero a sepellire alcuno morto sottoposto de la detta Arte, o vero alcuno morto de la famillia d'alcuno sottoposto de la detta Arte, sie tenuto e debbia quel cotale così richiesto, o vero a cui comandato fusse, d'andare e d'ubbidire el comandamento a lui facto. E se non andaràe o vero non ubbidiràe con effetto, paghi e pagare sie costretto a l'Arte predetta xij denari, per ciascuna volta.

LXXXIX.

Cap. XLVIII. — Presso la fine, e dopo le parole « avesse pagato el dricto de l'Arte » (st. p. 286), fu aggiunto:

Et a' fratelli carnali e compagni in mercanzia, de' quali el luno (1) avesse pagato el dricto dell'Arte.

XC.

Cap. LIV. — Alla fine, e con segno di richiamo (st. p. 288), si aggiunse:

Aionto è a la fine di questo capitolo. Et s' e' consoli o camarlengo o notaio, o vero alcuno di loro, manifestassero la credenza del conseglio comandata, com' è decto; sia ciascuno di loro condemnato ne la doppia pena che nel decto statuto si contiene; et non sia consolo, nè possa èssare, nè camarlengo nè notaio, da l' ora (2) innanzi a V anni, de la decta Arte. E possa ciascuno officiale contra predecti, et ciascuno di loro, procédare per accusa o per inquisizione. E basti prova d'uno testimone di verità, o vero due di fama (3).

XCI.

Cap. LV. — In principio, e dopo le parole « per emendare questo Costoduto » (st. p. stessa), essendosi cancellato ciò che segue sino a « quando suona ell' una volta », fu corretto ed aggiunto:

Debbiano stare quatro dì, ciascuno dì da la squilletta che suona da mane infino a terza, e da la squilletta che suona di po' nona infino a vésparo. E fatta fu questa aiunta *anni Millesimo* CCC, *indictione* XIII, del mese di maggio.

(1) L'uno. Vedasi la no. 2 a pag. 15.

(2) Scritto: *da lora*. Il che, se non fosse per sè evidente, basterebbe a dimostrarci l'origine dell'avverbio di tempo, Allora.

(3) Seguono a quest' aggiunta altre parole evanide od abrase per la più parte, delle quali riferiamo sol quelle che ci è dato di leggere, o con certezza argomentare « Casso è questo aiu*nto*..... che fatto u..... che parla di questa ma*teria* supra scripto in questo libro in xxxiij... *f*olio ».

XCII.

Tra i cap. LVII e LVIII (st. p. 290) fu aggiunto il seguente:

De la pena de la falsa carta, e del falso testimone, e di chi lo 'nduce.

Anco statuto et ordinato è, che qualunque de la detta Arte farà o vero farà fare alcuna carta falsa, o vero rendarà o vero produciarà o vero induciarà falsa carta, dinanzi da consoli e al camarlengo e 'l (1) notaio de l'Arte de la Lana di Siena, o vero dinanzi ad alcuno di loro, sie punito e condannato in xxv lire di denari a la detta Arte. E se la condannagione di lui fatta non pagarà infra un mese dal dì de la data sentenzia, sie dipento la sua figura e 'l suo nome, e la falsità e 'l peccato (2), ne la corte de la detta Arte; e infino a tanto che no' pagarà la detta condannagione, non si possa cancellare, e la sua figura non sia spenta.

XCIII.

Cap. LVIII. — Circa la metà, e dopo le parole « nè in sua bottiga nè a casa » (st. p. 291), fu aggiunto:

nè in alcuno altro luogo.

E, con richiamo, alla fine dello stesso capitolo (st. p. 292):

Agiunto si è ne la fine del decto capitolo, che parla che neuno possa lavorare lavorío che non sia di publici maestri: che là ove dice che non pregiudichi a' religiosi, che s'inten-

(1) Scritto: *el*, con tralasciamento, volontario o casuale, del segnacaso *a*.

(2) Chi provasse maraviglia del vile officio che ai pittori in quel tempo addossavasi, sappia che ancora ai versifacienti, che pur poeti si nominavano, davasi in quei dì l'incarico di accozzar rime a maggior supplizio de' rei di colpe assai gravi, e specialmente dei traditori della patria.

dano religiosi frati, monachi, monache, rumiti, rumite e donne di monestero. E facta fu la decta agiunta negli anni del Signore (1) Mccciiij, ne la seconda indictione, del mese di magio.

XCIV.

Cap. LIX. — Alla fine (st. p. 293) fu aggiunto:

Aiunto è a questo capitolo, che si' (2) da oggi indietro, ch' è anni Domini MCCCvij, indizione V, di magio.

XCV.

Cap. LXII. — Alla fine di esso (st. p. 294) si aggiunge:

Salvo che consoli, ne le predecte cose, sia a loro licito di potere considerare la condizione de la persona e la qualità del facto.

XCVI.

Cap. LXIII. — Alla fine (st. p. 295) fu aggiunto:

Addatur in fine huius capituli. Che ciascuno maestro possa portare e mandare da le quattro miglia in fuore de la città di Siena, sì come a lui piaciarà, a filare lana e stame. Ne l'altre cose sia fermo el decto capitolo. Et facta fu questa aionta *anni Millesimo* CCCvj, *indictione* iiij, del mese di magio.

XCVII.

Cap. LXVIII. — Alla fine di questo cap. (st. p. 298) si trovano due diverse aggiunte, con male espressi richiami, e del tenore che segue:

E le predecte cose, e ciascuna d'esse, se possano provare per uno testimonio de verità, o vero cinque de publica fama, i quali siano buoni et idonei. E questo agiunto fue

(1) *Del Signori*, il Ms.
(2) Nel Testo: *chessi;* da intendersi: che sia.

facto per li constitutarii de la decta Università di supra scripti in xxviiij foglio de questo libro, in anni MCCCdue, del mese di magio.

Agiunto è a questo capitolo, ne la fine: che non pregiudichi a le butiche de' mercatanti de la città di Siena, et a publici maestri de la Lana de la città di Siena; e che s'intenda religiosi frati e monache, e rumiti e rumite, e donne di monestero. E facta fu questa agiunta sotto gli anni del Signore MCCCiiij, ne la seconda indizione, del mese di magio.

XCVIII.

Cap. LXIX. — Al termine di questo cap. (st. p. 298), ma senza richiamo, fu scritto:

E agiunto ène a questo capitolo, per lo decto sindico e tre de' consoli de la Mercatanzia, et per li decti offiziali, che ciascuno tintore di qualunque colore possa tignare e' panni villaneschi in qualunque colore, se vorrà, denunziando in prima el decto tignitore a' consoli de la Lana, e (1) ad alcuno di loro, quello cotale panno che vôle tignare, e quanto esso panno ène, et *ut* (2) *dictum est*, et in che colore el die tignere, dinanzi a due testimoni, almeno. E che 'l decto tignitore (3) non possa nè debbia tóllare a quello che facesse tégnare quello panno più denari che tollono o sono usati di tollere a' lanaioli de l'Arte de Lana. E chi contrafacesse in alcuna de le decte cose, possano éssare condemnati per li consoli de l'Arte de la Lana ne la pena che si contiene nel decto statuto, per ciascuna volta. *Facta est hec adictio et adiunctio per sapientem virum dominum Donedeum de Civitate Castelli, et maiorem sindicum Comunis Senarum, per Vivianum Herigi, Ursum domini Bandini, et Fretum* (4) *Pontii, con-*

(1) Così nel Testo, invece del più logico: o.

(2) Nel Codice, con meno perdonabile errore: *et*.

(3) Scritto qui: *tinitore*.

(4) Freto, abbreviazione di *Gottifredo;* come rilevasi dal Catalogo dei Consoli della mercanzia, che trovasi nell'Archivio di Stato di Siena, sotto il numero 167.

sules Mercanzie; et per dominum Tancredum iudicem, Neruccium Ugolini et Bartolomeum Comitis, offitiales ad hec deputatos: et scripta per me Franciscum, notarium domini sindici, ut de mandato ipsius domini sindici et predictorum offitialium, sub anno Domini Millesimo CCC *secundo, indictione xv, die xvj mensis augusti.*

XCIX.

Cap. LXX. — Di fronte a questo cap. (st. p. 298), che vedesi interamente cancellato, si scrisse:

Cancellato el decto capitolo, perch' ène facto uno altro di nuovo.

C.

Cap. LXXI. — Dopo le parole « di CCL libre et meno » (st. p. 299), si aggiunge:

o vero più.

E dopo « a la sua bottiga di sè comparatore » (st. p. stessa), cancellato quanto ivi segue, supplivasi:

Et chi contra a le predecte cose commettesse, sia condemnato in cinque soldi denari, per ogne C. E che neun sensaio debia èssare .....re (1) in neuno mercato uve tara si facesse, a la decta pena.

CI.

Cap. LXXII. — Fu aggiunto non lungi dal principio e dopo le parole « servita la detta Arte » (st. p. 300):

de la città di Siena.

E dopo quest' altre « di Siena o de la giurisdictione » (st. p. stessa):

Per nascimento e civile abitamento (2). *Et facte sunt dicte adictiones anno Domini millesimo* CCCvj, *de mense mai.*

(1) Parola, in parte, stinta, e che fu forse: venditore.
(2) Il Codice ha: *haitamento.*

CII.

Ivi. — Alla fine dello stesso cap., anzi di questo esemplare (fin qui uniforme) dello Statuto (st. p. 301), e in prossimità della data che ivi leggesi del MCCLxxxxij, fu dopo sedici anni riformato:

Agionta a questo capitolo in questo modo: che uve dice « infino ch' elli non pagarà x libre », dica xv libre di denari senesi; et uve dicie « se non pagarà C soldi di denari », dica x libre di denari; et uve dice « xxv libre », dica xxx libre di denari senesi. Facta fu questa aionta *anni Domini millesimo* CCCviij, *indictione* vj, del mese di magio.

SPOGLIO DELLE VOCI E MANIERE

MERITEVOLI DI OSSERVAZIONE (*)

A

A. per Al, seguendo altra *l.* pag. 368.
— per A pro o profitto; ed è forma imitata da quella che i grammatici chiamano dativo di comodo. « Sia punito e condem- » nato in xxv libre di denari a » la decta Università, per cia- » scuna volta ». p. 261. - E negli *Statuti Pisani* (III, 666): » Sia condannato al comuno del- » l'arte in soldi due ». In essi trovasi ancora, col senso medesimo, *A uopo.* (Ivi, 658): » Condempnare in soldi x de- » nari ec. a uopo del comuno » dell'arte de la lana ». Questo modo o costrutto è de' più ovvii nello stile statutario, sia che questi si scrivano per grammatica od in volgare. Nei nostri può vedersi anche a pag. 73 (e nota), 83, 163, 174, 248, 261, 288 ec.

A BANDO. avverbialm. V. *Bando.*

ABBROBRIOSO. per Obbrobrioso, nel senso di Estremamente sudicio, sozzo. 272. - *G. Cavalc. Stor. fior.* (II, 290): « Nella obbro- » briosa via de' Porciai ».

ABITAMENTO. Abitazione, o piuttosto Domicilio. 101, 108, 201, 210.

ABUNDANZA. Abbondanza. 308.

A BUONA FÈ. avverbialm. Es. a pag. 231.

A BUONA OCTA. avverbialm. A buon' ora. 272.

ACCESSO. sust. per Eccesso. 40, 59, 110, 164 ec. Così *Affetto* per Effetto, *Aléggiare, Aletto,* per Eleggere, Eletto (il Colombini scrive in questo senso: « sete chiamate et allette »), e il seg.

ACCETTO CHE. per Eccetto che. 289.

(*) N. B. — *Le abbreviazioni usate in questo* Spoglio *sono, per lo più, quali sogliono praticarsi in tutti i Vocabolari. Delle altre, o concernenti opere sino a qui non citate, si dà spiegazione nella Tavola posta alla fine di esso.*

AELÈGGIARE. Profferenza senese del verbo soprindicato. 158, 179, 183, 271.

AFFECTO. « Con affecto », avverbialm. per Effettualmente, Di fatto. 285.

AFFETTO. per Effetto. « Mandare ad affetto. » 41; « Con affetto ». 97.

AGGIOGNIMENTO. Aggiugnimento, Aggiunta 115.

AGGIOGNEMO. prim. pers. plur. ind. V. *Aggiungere.*

AGGIONTA. sust. Aggiunta. 324.

AGGIUNGERE.

Aggiognemo, per Aggiungiamo. 251.

Agiognarà, per Aggiungerà. 167.

Aiunto. add. da Aiungere, che non trovammo, e che questo suo participio suppone. 259, 359, 368.

AGGIUNTO. sust. per Aggiunta. 322.

AGGIUSTARE. detto delle stadere, Acconciare, Ridurre al giusto, Parificare e simili. « Aggiustare » una volta l'anno la stateia »; — « Aggiustare ogni statera... al » dritto peso del Comune ». 109.

E per Contraffare, e quasi Far parere una cosa migliore che naturalmente non sia. « Niu- » no ponga niuno grasso a niuna » bestia per aggiustarla ». 79. — Non può in questo caso non ricordarsi il notissimo verso di Dante sul re di Rascia (Par. 19. 141.): « Che male aggiustò 'l conio di Vinegia ».

AGGIUTO e AGIUTO. sust. Ajuto. 71 e 119. Un etimologista potrebbe osservare, che come da *juvare* Giovare, così da *adiutorium* ovvero da *adiutus* facevasi Agiuto.

AGGRAVATO. add. Forse, per Colpito di gravezza, Sottoposto a gravezza, Aggravezzato. Trascriviamo con puntuazione che ora ci sembra migliore, il passo ove trovasi questa parola: « Em- » però che, aggravati, vengo- » no e renunziano e dicono ec. » 308.

AGIOGNARÀ. terz. pers. sing. ind. V. *Aggiungere.*

AGIONTA. sust. Aggiunta. 347, 351, 371, 375, ec.

Posto a significare un Certo numero di cittadini sopracchiamati a partecipare nelle deliberazioni dei magistrati o dei consiglieri stabiliti per legge; che i Fiorentini chiamavano *Arroti;* i Veneti *Zonta* e *Zunta* e i Senesi anche *Radota* (V. questa voce). 144, 342.

AGIUNTA. sust. fem. Aggiunta. 350, 353.

AGIUNTO. sust. masc. Nello stesso significato. 372, 375, 381.

AGIUTO. sust. V. *Aggiuto.*

AGNESA. n. pr. Agnese.

AIONTA. sust. Aggiunta. Questa forma sembra prevalere a tutte le altre, avendola noi contata, prima che ci venisse ciò a tedio, ben ventidue volte. Può vedersi a pag. 227, 342, 350, 364 ec. A pag. 368 leggesi, non sappiamo se per errore di copista, o per quale tragetto della sintassi: « Aionta fu », col senso di: Aionto o Aggiunto fu.

AIONTO. add. Potrebbe argomentarsi il verbo *Aiongere,* che non trovasi in queste carte, dal frequente incontro di questo suo

certamente *aliud ubi*, altro dove, altro luogo; ma ciò che a noi sembra notabile, si è che l' *ubi*, dopo avere stabilmente mutata nel volgar nostro la sua ultima lettera, riprendesse in cotesta forma la *i* primitiva.

ALUPATICCIO. agg. di Carne, a denotar carne di bestia che sia stata uccisa dal lupo. L' es. che potrà desumersi dalla pag. 23, conferma ed estende ciò che la Crusca pone senz' altre prove; cioè *Cavallo allupato*, per Morso dal lupo.

AMBRUGIO. n. pr. Ambruogio. (V. *Figliulo*).

A MENO. V. *Ad meno.*

ANDAMENTO. per Passaggio, Via o modo di andare da un luogo ad altro. 296.

ANDARE.

Andare al morto. V. *Morto.*

Vane, invece di Va. « La sa» lita de la via che vane in ca» stello ». 33.

ANE. terz. pers. sing. ind. V. *Avere.*

ANZI. Come avv. di tempo, per Avanti, Prima, Per lo innanzi. 105.

APERTENERE. Appartenere. 285, 291. V. *Appertenere.*

A POTERE. avverbialm. (È nelle Giunte Veronesi.) Con tutto il potere, Al postutto. 223.

APPERTENERE. Appartenere. 137, 178, 266, 267. Nell'*Adiut. F. Gir.* incontrasi *Tripertito* (pag. 45.) Abbiamo però osservato nel nostro esercizio, che scrivendosi già colla cifra medesima di abbreviazione le sillabe *per* e *par,* quelli che vollero spiegarla, presero frequenti volte l' una per l' altra; onde *Tripertito,* come quello che dal suo ceppo discostasi, può aversi per voce non molto sincera.

APPONTARE. Appuntare; Notare o scrivere come trasgressore, o simile. 109, 110. V. *Pontare.*

APPONTATURA. Appuntatura; nel senso qui sopra indicato. 90. *G. Cavalc. Stor. fior.* (I, 153): » Il trovavano di molte appuntature debitore ».

APPOSTATO. (Manca alla Crusca.) per Tenuto a posta; e, per estensione, Provvisionato, Condotto, Salariato. 139. 286.

APPROVARE.

Approveno, per Approvino. 322.

APPROVENO. terz. pers. plur. sogg. V. *Approvare.*

AQUA. per Acqua. (Non è nella Crusca, che pure scrive *Aquario* ed *Aquatico.*) 355 tre volte.

ARACONCIARE. Racconciare. 21.

ARBOLE. Arbore, Arbolo, Albero. 14. *Arboro, Arbolo* ed *Arboli* possono altresì vedersi nella *Sconfitta di Montaperto,* attrib. a Niccolò di Giovanni Ventura, pag. 76. E *Adiut. F. Gir.* « Le » ripe e li arboli..... L' ombre de » li arboli »; — « In su l' arbolo » de la Croce ». (pag. 15 e 116)

ARCO. Strumento da batter lana o altro pelo; che fa battitura più fine che le verghe o camati, e si usa per lo più dai cappellai. Onde:

Battere ad arco, frase indicante un tal modo di batter lana. 180, 273, 277. La Crusca

liare, *pilliare*, *conselliare* ec., per Tagliare, Sciogliere, Pigliare, Consigliare; ec. Così pur *tolla*, Toglia o Tolga; *vallia*, Vaglia o Valga; *vollio*, Voglio ec. E nell' anonimo autore dei *Cont. mor.* (p. 66.) « Li sovvenga de' suoi peccati e dollisene », invece di: Dolgasene.

ASSOLVIGIONE (voce non osservata sin qui). Assoluzione. 205.

ASTRETTO. Addetto per ascrizione e contratta obbligazione. 112. In senso consimile è negli *Amm. ant.* 2. 5. 3. V. il Vocab. del Manuzzi.

A TAGLIO }
A TALLIO } avverbialm. A ritaglio, A Minuto (V. Crusca, v. *Taglio*); e di panni parlando, è contrario di A pezza o A pezze. « Panni venduti a tallio ». 139, 289. « Panno venduto a taglio » 226. — Non è molto comune questo modo negli scrittori fiorentini; ma quanto all' uso nazionale, nella fiera (per esempio) sì celebre di Sinigaglia, i mercanti che vendono a pezze sono assai chiaramente distinti da quelli che vendono a taglio.

AUNARE. Adunare. 231.

AUNATA. sust. Adunanza. 170.

AVARÀ. terz. pers. sing. ind. } *V. Avere.*
AVARANNO }
AVERANNO } terz.pers.plur. ind. } *V. Avere.*

AVERE.

Àne, per Ha. 32, 61. *Cont. mor. Anon. sen.*, p. 35: « Quella ène la cosa unde lo nemico àne più grande corruccio ». — È come unito alla particella *ne* per *vi*, nel senso di V' ha, V' è, Vi sono. 176.

Avarà, per Avrà. 30, 34, 166, 177.

Avaranno, per Avranno; ed è molto più frequente del preindicato. 158, 178, 186, 189, 217, 232, 265, ec. ec. — *Avarà* ed *Avaranno* sono profferimenti alla senese delle non contratte voci di tal verbo, Averà ed

Averanno, che trovasi a pag. 356.

Avessaro }
Avessoro } per Avessero, 298. e 210.

One, per Ho. 365.

'Ranno, dopo altra parola terminante in *a*, per Aranno, o Avranno. 340.

AVERE. sust. Patrimonio, Asse, Ciò che altri possiede. Bell' esempio: « De la pecunia et avere de la detta Università ». 124.

AVESSARO }
AVESSORO } terz. pers. plur. sogg. V. *Avere.*

AVOCAGIONE. Avvocagione. 178. 179.

AVVOCAGIONE. Voce non registrata, e sinonima delle registrate Avvocazione e Avvocheria. 132.

AVVOCARE. (V. la Crusca). « Alcuna femmina non debbia venire a corte nè rispóndare nè avvocare per altrui ». 28. — Ma se il buon Goldoni non avrebbe nel 1280 potuto scrivere le sue Donne avvocate, il vescovo *Frezzi* poteva in ogni tempo e potrebbe cantare: « Se il danar non facesse che si avvoche, Non saria in terra conculcato il vero ». (Lib. 4, cap. II.)

B

BÀCTARE. Battere. 277. — E così *Mèctare*, per Mettere, e simili.

BACTITORE. Battitore. (V. questa voce.) 153.

BALITORE. Voce ignota ai lessicografi, e tra quelle che aspettano la loro futura illustrazione da un Glossario storico della Lingua italiana. Trovasi «balitore del Comune» a pag. 20, e tre volte assolutamente a pag. 30, ed altra a pag. 44; infine, « balitori di corte » a pag. 155. Noi pensiamo che significhi una Sorta di messo o bargello od usciero, che aveva balia o autorità di far eseguire le sentenze del comune o d' altro magistrato; e ricordiamo che, nella nostra gioventù, gli uomini di tal risma si chiamavano, in qualche luogo, *Balivi*. Non è da confondersi col capo de' birri, che il Giannotti chiamava *Scalco*.

BAMBAGIA. « Carte di bambagia ». V. *Carta*.

BAMBAGINO. sust. Panno tessuto di bambagia. 270.

E add. « Panni lani e bam» bagini » ivi.

BANDIRE. rifer. a luogo, per Victare l' ingresso di alcun luogo, o l' esercizio della caccia o altr' uso di esso luogo. 11, 60.

BANDO. per lo stesso che Pena. 37, 102.

E per lo Danaro che si paga per essa pena. 24, 184, 185.

Detto assolutam. e avverbialm., invece di A pena, e Sotto pena. 52. 65. - *Stat. Pis.*, III, 653: « Pena e banno del suo feo ».

Ed anche imperativamente, per Abbia pena o bando, trovasi due volte a pag. 52.

Cadere nel bando, per Incorrere nella pena. 396.

A Bando e *Ad bando*, per A o Sotto pena. 20, 26, 65.

BANNO. pronunzia romanesca, invece di Bando. 76, 102, 104. (V. *Calenne* e *Incarare*.) Se non che, ancora nel latino medievale si usavano *bannum*, *banneria* e simili. Ma lo stesso non potrebbe dirsi di *quanno* per quando, di *munno* per mondo, nè di *vennicare*, *grannissimo*, *affonnate*, nè di *Santo Agnilo Pescivennolo* e tant' altri, che si trovano nell' ediz. Braccianese della *Vita di Cola di Rienzo*.

BARACTARE. Barattare, per Frodare, sia sottraendo o scambiando o in altra guisa falsando. 210.

BASSETTO. agg. di panno. « Per pi» lata di panni bassetti ». 175. » Neuna lana a filatoio si possa » méttare in panni bassetti ». 185. « Neuno panno grosso bas» setto ec., e i panni grossi » alti ec. » 278. « Per ciascu» na pilata di panni bassetti et » mezzalane ». 318.

BASTARE. per Durare. Esempi antichi. 41, 48, 183.

BATTARE. Battere. « Bàttare ad arco ». 18. V. *Ad arco*.

BATTITORE. Lavorante che batte lana, diverso da Vergheggiatore, perchè battevasi anche ad arco, il che non è vergheggiare. 182-3. « Sì come sono battitori e vergheggiatori ». 291.

BATTITORE. Per Luogo dove battevasi la lana. 137, 272, 273.

BATTUTO. agg. di bestia e di carne, a significare (come sembra) Bestia o Carne di bestia uccisa a forza di battiture. 86, 87.

BEFANE. « Pasqua di Befane ». 311.

BENE. Fare i beni del comune. Frase di dubbio senso. V. pag. 46 e no. 2.

BIADO. L'editore e annotatore delle *Prediche di San Bernardino* avvertiva che — significa il Grano e Ogni altra generazione di cereali. Anche *Meo degli Ugurgieri*, nella sua traduzione dell'Eneide, scriveva (pag. 80): » Terra antica, potente dell'ar- » me ed abondante di biado ». E in Siena, il magistrato che presiedeva all'annona chiamavasi I quattro del biado. Negli Statuti nostri, sono da vedersi le pagg. 13, 17 e altre assai; ed in ispecie, 24: « biado overo » grano o altro biado »; 32: » nè grano nè neuno altro bia- » do »; 51: « qualunque persona » desse danno in biado o in » vigna ». In quest' ultima, cioè, colla forza di: Biade in erba.

BICONZO. Bigoncio, Bigonzo. (*Bigonzo* è voce non registrata, ma per Italia comunissima.) 121.

BIGNANO. Voce che supponiamo derivata dal verbo contadinesco *Bignare*, per Bisognare. 136 e nota.

BOCCATA. Colpo dato altrui sulla bocca con mano aperta. 58. E V. *Gotata*.

BOLDRONE. Vello di lana. Esempi a pag. 131 e 162.

BORGORA. plur. eterocl. di Borgo. Due es. a pag. 294.

BORRA. Ciò che si leva o cade dalla lana filando o tessendo, o dai panni cimandoli. 307, 329: » Nullo sottoposto ec. possa nè » debbia comprare ec. borra da » alcuna filatrice nè tessitrice ».

BOSCORA. plur. eterocl., e non avvertito, di Bosco. 300.

BOTIGA }
BOTTIGA } Nei nostri Statuti, dove mai non trovasi Bottega, sono queste le due forme più frequenti di tale parola, e più spesso col *t* scempio che raddoppiato. Ci bastò la pazienza a contarle sino a cinquanta volte. V., in ispecie, pag. 134, 138, 234, 295, 296, 326 ec.

BOZZA. Vedesi tre volte adoperato nei nostri Statuti (cioè a pag. 7, 58 e 90) come parola che dicevasi per fare ingiuria alle persone, e che per legge vietavasi di profferire. La Crusca non ha sotto *Bozza* spiegazione alcuna che qui senza sforzo possa applicarsi: sì però a *Bozzo*, adoperato dai nostri vecchi a denotare Bastardo, come altresì Marito a cui la moglie fa fallo. Noi stiamo, nel nostro caso, per quest' ultima accettazione, non sembrandoci la prima un' ingiuria da parer degna di pena in tempi ne' quali non cercavasi per sottile quale fosse

stata l' origine di alcuno; e tenendosi l' altra per molto più grave di quello che generalmente sembri a dì nostri. Pensiamo poi che un tale significato di *Bozza* sia derivato, per similitudine, da quello della parola medesima quando sta per Tubercolo o Bitorzolo; nè di tal nostro credere ci fa mestieri il rendere troppo lunga ragione. V. anche *Rictendente.*

BRADO. Non domato, Indomito. Esempio a pag. 101. — Anche *G Cavalc. Stor. fior.* (II. 241): « Le bestialità de' bradi tori ». — Da Brado, Bravo, che tanto moltiplicò in derivati nel campo opimo della nostra lingua.

BRASCA. Così chiamasi in più luoghi di Toscana la Pianticella del cavolo nata di seme e da doversi trapiantare. 33.

BRIGARE
BRIGATORE } per Lo intromettersi e per Colui che s' intromette nei negozi o contratti che si fanno dagli altri. Manca questo significato e il secondo di essi termini alla Crusca. 263 e 264.

BRUNELLO. agg. di una Sorta di panno, detto così (come sembra) dal suo colore. « I panni » albagi e brunelli di lane gros- » se o vero agnelline ». 184.

BU'. per Bue, Bove. « Se alcuno bu' » o vero vacca ». 22.

BUE. plur. di Bu', per Buoi. « D' o- » gne paio di bue ». 49. — Nelle Marche dicesi dai campagnuoli: — I bua; — Un paro di bua —.

BUTICA. Bottega. 382. E vedi appresso

BUTTIGA. È usata nei nostri Testi forse otto volte; quattro, cioè, alla pag. 366; poi, 94, 208, 210 e 367. — Con levità soverchia, affermava il Gigli (*Vocab. Cater.*) che Buttiga viene dal francese *boutique;* come, non con senno migliore, avea prima detto che Bottiga viene da *buttiga* (!) spagnuolo. Botiga e Bottiga, Butica, Butiga e Buttiga, e se altre trasformazioni possono immaginarsi del più fedel suono di Bottega, tutte rampollano, com' oggi ognun crede, dal greco-latino *apotheca.* Il di più agli imparanti e in tre dì professori della moderna linguistica.

C

CABELLA. Gabella. 318, 319. Una tal forma dovrebbe registrarsi nel modo e dove più piacerà, come più prossima all' origine da cui deriva.

CADERE. *Cadere in pene pagare.* V. *Pena.*

CAGIONI. sust. sing. Cagione. V. *Per cagioni.*

CALOGNIA. Calunnia. 6.

CALENNE. Calende. 73. V. *Banno* ec.

CAMAITARE. Voce non osservata, anche senza la *i* senese, e che l' uso odierno ai Senesi stessi non consentirebbe. Battere con camato, Scamatare. 277.

CAMARALE. V. pag. 66 e nota. — Non avendo noi trovato questo vocabolo in senso che qui sembri calzare, ed essendo nel

CAPEZZA. Sembra significare l'Ultimo solco che fa ciglio o vivagno da' lati dell'orto o del campo. 33. - Da questo nome, in tal senso forse perduto, potrebbe venire il verbo Raccapezzare.

CAPIDAGLI. plur. di Capodaglio, scritto così e significante la Pianta dell'aglio. 33.

CAPRABECCO }
CAPRAVECCO } Nome già dato al Maschio della capra. Questa dichiarazione abbiamo desunta (giacchè di tal parola cercherebbesi invano nei nostri Vocabolari) più particolarmente dalle pagg. 111 e 112, nelle quali si legge: « Qualunque ec. » facesse a dove dare carne di » becco overo di caprabecco, » debbia tenere il capo del bec- » co de la capra, overo capra- » becco, in sul desco con le » corna scoperte et publiche, » et non turate o vero coperte ». Trovasi anche a pag. 79 e 121; e alla pag. 105 *Capravecco*, benchè le due sillabe *vecco* appajano nel Ms. cancellate. V. la nostra nota a detta pagina.

CARBONAIA. Di questo vocabolo, che incontrasi a pag. 33, fece una egregia dichiarazione l'erudito signor Carlo Promis, nelle sue illustrazioni al Trattato di Architettura di Francesco di Giorgio Martini; onde stimiamo inutile lo spendervi altrimenti parole. Se ne tratta brevemente anche nell'*Arch. Stor. Ital.*, Tom. X, pag. 53 e 66.

CARDA. plur. eterocl. di Cardo. « Ar- » te da carda », cioè da cardi. 254. V. *Cardo*.

CARDARE }
CARDATORE } di panni parlando. Esempi antichi, e di tutta proprietà, a pag. 234, 297 e 139, 180, 297.

CARDATURA, per lo Pelo o Borra che cade dal panno quand'è cardato. 231, 232, 307.

CARDO. Arnese formato di cardi salvatici, col quale si cava fuori il pelo a' panni: « Conciare a cardo ». 134, 229. « Panni da cardo ». 230, 231. — « Li conciatori de li panni del cardo ». 232.

CARNAIUOLO, voce usata un dì comunemente da' Senesi invece di Macellajo o Beccajo; e che incontrasi *passim* nello Statuto perciò detto de' Carnajuoli. È ancora nelle *Pred. S. Bern.*: « Se talvolta uno carnaiuolo ec. « macellarà e vendarà una be- « stia corrotta ec. ». (pag. 326.)

CARNE. *Fare carne a vendere*. Uccidere animali da carne per venderla. Trovasi questa frase in quasi tutte le Addizioni dello Statuto summentovato, da pag. 120 a 124.

CARTA.

Carti, al plur. invece di Carte. 223. — E V. la nostra nota a pag. 76.

Carte di bambagia, detta anche Carta bambagina. 43. E negli *Stat. Pis.: in cartis bambacie*. — V. *Erva*.

Carte di pecora, detta anche Carta pecorina. 43, 223. — Vespasiano da Bisticci chiamavala: « Carta di cavretto ». *(Arch. Stor. Ital.* IV, par. I, pag. 151;

e negli *Stat. Pis.* (III, 697): « Carte montonine vel caprette ».

Carta non nata. Quella carta che si fa d' agnello o capretto non nato, per essere prima morta o stata uccisa la madre. 140 e 296. — Questi antichi passi, e le superstiziose usanze a cui vien fatta allusione, sono un commento inaspettato a que' bei versi de' Sermoni del Gozzi, che tutti sanno a memoria e nessuno avea forse pensato di porre in chiaro: « Oh » antica rozzezza, esclamiam » tosto, Saporiti bocchini, e » stomacuzzi Di molli cenci e » di non nata carta ».

CARTORARE. Sembra così scritto nelle veci di Cartorari, plur. di *Cartoraro* che qui starebbe non tanto per Venditore quanto per Fabbricatore di carta. 175.

CASCIONE per Cagione (come *Rascione, Condannascione* ec. V. a' loro luoghi.) 304, 307, 308, 309.

CASSECTINA }
CASSETINA } Cassettina. Per un es. dei diversi modi di scrivere la stessa parola in un medesimo discorso o capitolo. V. pag. 197.

CATAUNO. (Non registrato). Cadauno. 148 due volte.

CAVELLE. per Covelle. 195 e 196 quattro volte. Ne fecero annotazione come di voce senese, il Gigli nel *Vocab. Cater.* e l' annotatore delle Prediche di san Bernardino (pag. 326). Il primo di essi, sfatando il latino *quod velles*, vuol farlo derivare da un *cvel*, voce, secondo lui, longobarda. Vero è che in certi dialetti, non già de' lembi, ma del bel centro d' Italia, invece di Covelle o Cavelle, pronunziano i contadini, con *e* larghissima, *Quél*.

CENTENAIO }
CENTONAIO } Mancano, fra tanti arcaismi e idiotismi, nei nostri Vocabolari. È raro il trovare negli antichi scritti senesi Centinaio, come sulle bocche odierne l' udir Centenaio; perciocchè il popolo, nell' analogia potentissimo, formò sulle prime da *cento* e mantenne sino a dì nostri Centonaio. Pag. 176, 362; e di nuovo, 176, 221, 319.

CEPPO. « Pasqua di Ceppo ». Es. antico. 37.

—— Per Cassettina o Forzieretto da mettervi e serbar denari (e non per solo fine di limosina). 197.

CERBOLATTARO }
CERBOLECTAIO } Voci di egual senso; e se diremo sconosciute sin qui, non istimiamo dir cosa che possa esserci rimproverata. Per ottenerne dichiarazione, dovemmo aver ricorso ai Senesi più eruditi della loro istoria; e l' avemmo in questi termini, ch' essi, a tempo opportuno, porranno altresì in miglior luce: - Lavorante di pelli di cervo, e di altre pelli fine. - Trovasi alle pagg. 319 e 222; e fu termine non di Siena soltanto, ma delle industriose repubbliche Toscane, leggendosi ancora (mutata un po' solo la pronunzia) nello

Statuto volgare inedito del Podestà di Firenze, del 1355 (Lib. IV, cap. 110): « Et neuno » tintore o coiaio o cerbolattaio » o pergamenaio o pezaio o so» laio o galigaio ec. getti o git» tare faccia ec. acqua tinta o » putrida ec. in via publica ec.». A pag. 175 della nostra stampa è pure « Cervolatori »; ma questa, anzichè voce legittima, ci sembra un errore degli amanuensi, che avremmo dovuto correggere in « Cervolatari ».

CERCARE. I nostri Vocabolarî offrono le significazioni di Cercare tastando e di Frugare. Ne additiamo due belli esempî a pag. 94 e 190.

Ci somministrano altresì quello di Andare attorno veggendo. Di che può vedersi a pag. 134 e 243.

CERCATORE. Chi cerca, nel senso qui sopra indicato. 333.

CERVOLATARO. Voce probabile, com'è per dirsi qui appresso.

CERVOLATORI. Voce che crediamo corrotta dagli antichi copisti, e però da emendarsi in « Cervolatari ». V. CERBOLATTARO.

CESCHEDUNO. Ciascheduno. 196.

CESSARE. I significati diversi di questo verbo sono bastantemente illustrati nei nostri Vocabolarî. Ci piace nondimeno additare le pagine dove se ne potrebbero trovare esempî che a noi non sembrano al tutto superflui.

Per Mancare, Omettere, Mancar di fare, Non fare, intendendo spezialmente di cose prescritte o di dovere. 114, 147, 163, 195, 323.

Per Far cessare, od anche Impedire, Tener lontano (lat. *arcere*). 184, 295.

CHEL e CHELLO. invece di Quel e Quello. Frequentissimi nei nostri Testi, avendo noi sol dopo ventiquattro volte cessato di annoverarli. Può vedersi a pag. 157, 160, 224, 303, 304, 309 ec.

E al plur. *Chelli* e *Chellino*, per Quelli e Queglino. 21, 53, 230, 231 ec.

CHELLA e CHELLE, per Quella e Quelle. 155, 158, 172, 218 ec.

CHELO. per lo stesso che Chel, Chello o Quello. 303.

CHERENDO. gerond. V. qui appresso

CHERERE. Tra i molti es. addotti nel Vocab., nessuno ve n'ha che porti in seno il gerundivo *cherendo*, che sì ben ritrae la sua immediata discendenza dal lat. *quærendo*. Ma nello Statuto dei Lanajuoli può leggersi: « Cherendone paravola ai signori », a pag. 252. — Soggiornando, nel 1845, in Casentino, potei certificarmi che quelle buone genti usano non solo tuttora cotesta voce mutata in *carendo* (cioè nella frase usitatissima *Andar carendo*), ma da essa altresì, con logica degna della sottil' aria di quei monti, fecero il verbo *Carendare*, nel senso di Cercare o Andar cercando, Chiedere in prestanza o Accattare.

CHESTO. CHESTA e i loro plur. *Chesti*, *Cheste*. Voci pur fre-

quentissime invece di Questo, Questa ec. Pag. 22, 25, 142, 158, 163, 229 ec.

CHI. per Che, relat. di cosa, come di persona. 257, 266 e nota.

CHIAMARE. per Eleggere, Nominare a un pubblico ufficio. Dal trovarsi questa voce molto spesso adoperata negli Statuti Senesi, altri potrebbe argomentare che fosse già questo il modo più comune di esprimere una tale idea presso quella popolazione. Vedasi a pag. 147, 148, 156, 165, 183, 177, 193, 365; in tutto, forse, venti volte.

CHIAMATORE. per Elettore. (V. *Chiamare*). 148.

CHIAVELLINO. dim. (non registrato) di Chiavello. 360.

CHIAVELLO. Chiodo (dal lat. *clavus*); e qui per una Spezie di piccoli chiodi da imbroccare i panni che si mettevano sui tiratoi. 134, 230.

CHIEMIENTO }
CHIMENTO } n. p., per Clemente. 118 e nota; e di nuovo. 118, 313. — Il secondo è rammentato anche nel *Vocab. Cater.* del Gigli: non così l'altro. — Nella prima ediz. della Vita di Cola di Renzo, leggesi non « papa Clemente », ma « papa Chimiento ».

CHIUNCHE. per Chiunque. 75.

CIASCHE. per Ciascheduno. Dubitavamo d'errore, per omissione di sillabe, quando ci abbattemmo a leggere alla pag. 334: « Per ciasche volta che denumptiato fusse »; ma ogni nostro dubbio dovè dissiparsi, tornandoci agli occhi que' luoghi della *Vit. Col. Renz.*: « Ciasche dìe vedere lo » vole » (pag. 19); — « Ciasche » persona uccideva, esso sia » ucciso »; « In ciasche rione di » Roma siano tenuti cento pe» doni ». (pag. 36) ec.

CIASCHEDUNI. plur. di Ciascheduno; che non è modo, secondo la Crusca, comune. 260. « Tutti e » ciascheduni ». 265.

CIASCHEDUNO. per Chiunque, Qualsiasi. 98.

CIASCHEUNO. Così quasi sempre nei nostri Testi, invece di Ciascheduno. Ne annoverammo, innanzi di smettere, sino a venti esempi. 134, 149, 182, 204, 318 ec.

E il suo plur. *Ciascheuni*. 183. E il femm. *Ciascheuna*. 174, 231, 232.

CIASCUNO. per Qualunque, e relativo a cosa. 105.

CICILIA. n. p. per Cecilia. (Plebeismo che tuttavia perdura in molte terre italiane). 313.

CIPOLLINO. Pianta di cipolla giovane e da mangiarsi in erba. (Es. da potersi aggiungere alla Crusca, distinguendo la desinenza femm. dalla masch.) 33.

CITOLA. Il Vocab. ha *Cittola;* ma in tutti gli autori senesi non si legge altrimenti che Citola, sebbene sia diminutivo di *Citta,* che solo è oggidì rimasto nell'uso senese e aretino. Nel nostro caso è addiett. ed ha senso di Nubile. 46.

CO'. per Con, seguendo altra liquida. 135, 378.

COGLITORE. (V. *Colliare*) per Riscotitore, Esattore. 26.

COGNOSCIENTE. Conoscente. } 291.
COGNOSCIUTO. Conosciuto. }

COIAME. « Arte del coiame ». 270.

COLECCHIO. La pianta giovane del cavolo; il qual Cavolo dicesi anch'oggi dai Maremmani *Colo.* Pag. 33. — I Latini ebbero *caulis* e *cauliculus*, e, che più è, *coles* e *colis;* i quali adoperati ancora per *veretrum*, ci dànno ragione d'altre nostre parole che qui non vogliamo articolare.

COLLIARE. Alla senese, invece di Cogliere e nel senso di Riscuotere, Esigere. Adoperavasi per lo più questo verbo parlando delle pubbliche gravezze, delle pene imposte per legge, ec.; ond'anche i libri contenenti i nomi di quelli che pagar dovevano al Comune, chiamavansi in Siena *Libri del ricògliare o delle Colte.* Non pochi sono gli esempi che se ne incontrano in questo volume; cioè a pag. 26, 27, 130, 131, 151, 159, 262.

Ne deriva il partic. *Colto*, usato a pag. 341.

COLLITORE. Da *Còlliare.* Riscotitore, Esattore. 12. 25.

COLO'. per Coloro; come *Lo'* per Loro. (V. questa voce.) 121, 344. - In antica scrittura, che non sembra uscita da penna senese, cioè nella *Legg. S. Ieron.*, leggesi *Allo'* per Allora: « Allo' io Agostino dissi ec. » (pag. 43.)

COLORO. usato invece del dimostrativo Quelli. « Coloro cotali furatori ». 190.

COLTORE. per lo stesso che Collitore (V. sopra). 60.

COMANDAMENTA. plur. eterocl di Comandamento. 136, 257, 262.

Fallare le comandamenta, bel modo, per Contraffare ad esse, Non osservarle. 181.

COME CHE. Per iscambio dell'uso volgare, invece di Perciocchè, Conciossiachè. (Le Giunte Veronesi ne dànno es. di Fra Guittone). 325.

COMÈCTARE
COMECTERE
COMETTARE
COMMÈCTARE
} Equivalenti di Commettere. Il primo trovasi a pag. 229; gli altri debbono presumersi dalle desinenze *Comecterà, Comettarà* e *Commectarà*, poste a pag 198, 294 e 230.

COMMESSALE. Mallevadore, come sembra voluto dal senso nel passo che segue: « E dia (*il camarlengo*) uno buono, fedele commessale, sufficiente, a' Consoli della detta Arte ». 103. - La Crusca ha *Commettere* nel senso di *Compromettere*, e negli Statuti nostri è *Commessione* colla forza di Compromesso. Oderigo di Credi usò *Commesseria* nel senso di Commissione o Mandato. « La sentenzia, cioè la carta, mandai loro per Taddeo d'Andrea stà a Ferrara, colla commesseria di Giovanni Perendoli ». (Arch. Stor. Ital. IV, par. I, pag. 101:) Ma nessuna di queste significazioni pare che al caso nostro possa applicarsi.

COMMESSIONE. per Compromesso; ed è senso finora non ispiegato. « Se due arbitri ec. non lodassoro o vero difinissoro

ec. - I compilatori o riveditori degli Statuti si chiamavano in Pisa, *Breviaioli*; e in Firenze, più spesso, *Riformatori*.

CONSTITUTO. sust. Costituto, Statuto. 114, 129, 323, 361, 372.

—— add. « Al capitolo constituto presente ». 368.

CONSTODUTARIO. sust. Constitutario. 139, 288.

CONSTODUTO. sust. Costituto, Statuto. 132, 139, 177, 184, 265, 288.

Usavasi anche a denotare un Capitolo o Articolo speciale di qualsiasi breve o statuto. 141.

CONSTRÉGNARE. Per pronunzia piuttosto plebea o villanesca, che senese (V. qui appresso), in vece di Costringere. 171, 176.

CONSTRINGIARE. Alla senese, invece di Costringere. 220. Potrebbe avvertirsi che nella pag. stessa è *Constringere*.

CONSTRIGNIMENTO. La Crusca reca un lungo es. del Maestruzzo, ove leggesi quattro volte « costringimento » ed una sola « constringimento ». Ove, però, s' interrogassero i Codici, forsechè la grafia da noi segnalata ne avrebbe conferma ancora maggiore. Pag. 245.

CONSTUDOTARIO. per evidente scambio di lettere, invece di Constodutario (V. questa voce). 130.

CONSULI. plur. per Consoli. 334 ec. - Sembra che i Senesi fossero più tardi degli altri popoli a mutare l' *u* dei Latini in *o*. Laonde trovansi in queste carte *Rutto* per Rotto, *Supra* (V. *Di supra*) per Sopra, *Subto* per Sotto, *Suno* per Sono, *Uncia* per Oncia, e *Summariamente*, *Sullicitamente*, *Ultra*, *Unde*, *Uve* (per Ove), ec. Altrove vedremo come anche l' *o* originario cambiassero in *u*. V. *Figliulo*.

CONTASTAGIONE. per Contestagione, Contestazione. 104. A pag. 196 è *Contestagione*. E vedi appresso

CONTASTARE. per Contestare. « Si » contasti la lite »; - « Conta- » stisi la lite ». 204.

CONTEMTO. add. per Contenuto. 100 e no. 3. - Non correggemmo a questo luogo « contente » come senza gran carico potea farsi, per non dar luogo ad equivoco: non ricopiammo « contempte », per non aggiunger fede a durezze che non crediamo esser mai state nel vivo parlare di Toscana.

CONTIARE. per Contare, ne' suoi vari significati. Anche il Gigli (*Vocab. Cater.*) additò questa voce come una delle più speciali del senese linguaggio, citando, tra le altre cose, gli *Stambotti della Compagnia de' Rozzi*: « Contiali verbograzia » la novella ec. ». Trovòllo il Crescimbeni nella *Legg. S. Gio.*, e l' annotatore delle *Prediche di S. Bernardino* avvertiva questo passo (327): « Li gli desti » gattivo e contiastigli come se » fusse stato perfetto ». *Contiare*, e anche *Contio* per Conto, sono nei *Conti morali d'Anonimo senese;* ed altri esempi

a iosa potrebbero allegarsi, ma basteranno quelli che l'arguto lettore potrà trovare alle pagg. 217, 365 e nella citata qui presso.

Trovasi altresì adoperato per Ricordare o Intimare o Ammonire; benchè altrove, guardando al participio, ci sembrasse risponder piuttosto ad Espresso. Pag. 34. lin. 8.

CONTINUO, Detto di muro, per Non interrotto da vani o aperture, come porte, finestre ec. 296.

CONTRA avv.

Venire contra, per Contravvenire, Contraffare. 260.

CONTRADETTO. sust. Contraddizione. 83. - La Crusca ne avrebbe trovati tre esempi antichissimi, e tutti scritti con doppio *d!* Intorno a che, potremmo notare, come tra le schede preparate per questa compilazione, e tra le parole che di glossa non abbisognano, ci occorrano per l'appunto, e replicate volta, *Contrafacente, Contrafacessoro,* e non mai Contraffacente nè Contraffacessoro nè altre voci a queste simiglianti.

CONTRARIO. Costr. col secondo caso. « Più capitoli son contrari di questo ». 378. Di questa eleganza non porgesi esempio nei nostri Vocabolari.

CONTRATITOLO. Term. della Giurisprudenza. Titolo contrario ad altro titolo. 213 due volte.

CONTRATTO. add. per sincope di Contrattato, come Contrattare suole talvolta abbreviarsi in Contrarre. 113. - I notai ci vanno ogni dì ripetendo: — Minorenni, femmine e mentecatti non possono da sè contrarre. - Neri Capponi scriveva (*Commentar.*, *in Murat. R. I. S.*): » Benchè i Sanesi avessino ec. » assai danni, pure si contrasse » pace »; dove spiegherebbesi: conchiuse o stipulò, che sono gli ultimi termini del contrattare.

CONTURBIERA. n. p. Cantorbery. « Sancto Tomé de Conturbiera ». 313.

CONVENCIARE. Convincere (V. *Conósciare*). 212. - Al proposito dell'*e* per *i*, come nella seconda sillaba, potremmo citar *Penetenza,* continuo già negli scritti ed oggi sulle bocche senesi; nel Sermini, *Fameglio,* nel Fortini, *Epocresia*, e nei *Cont. mor.* d'Anonimo, *Mesfatto, Enmantenente* ec.

CONVENCIMENTO. Il convincere, Convincimento. 212.

CONVENIRE. att. e neutr. ass. Citare o Chiamare in giudizio. 113. (dove, l'una delle due volte, coll' acc. di cosa, ma forse per qualche errore de' menanti), 133, 215 e (*Converrà*, terz. pers. sing. ind.) 220.

CONVENTARE, e il suo partic. CONVENTATO, per Convenire, Pattuire, Obbligarsi per patto. Non è più nuova una tale significazione dacchè trovasi, con esempio del Da Cessole, tra le Aggiunte del Manuzzi. Da Convento per Convenzione (V. la Crusca stessa) si formò certamente e molto naturalmente un

tal verbo. « Sia punito.... se.... non desse a tèssare.... al termine che conventasse »; - « Non si desse al termine ordinato a tèssare, o non si tessesse al termine conventato ». 241.

CONVENTO. coll' *e* larga (come crediamo), add. da Convenire, nel senso qui sopra menzionato, per Convenuto, Chiamato in giudizio. È frequente nei nostri Testi, e spesse volte frammisto ad altri usi della parola medesima, che all' intelligente lettore sarà facile il discernere, bastando a noi l' indicare le pagine ove più sono da ricercarsi. 201, 202, 212, 220, 357, 358.

E colla forza di sust. 202, 203.

CONVENTO. coll' *e* stretta (V. la nostra no. 2 a pag. 207.), per Convinto. 160, 203, 205. (« contra al convento, se convento sarà, procedere ad isbandirlo »), 207 (« se alcuno convento, confesso overo convento » e simile), 224 due volte, la seconda delle quali dovea stamparsi, e non so come non fu, *convencto*.

E relativo a cosa; come: » per cagione del devito a sè convento », cioè: del quale fosse stato convinto. 207.

CORTE. « Bene spesso sotto nome di *Corte* era compreso un territorio che avea castello e parrocchia sua particolare ». Così il Muratori, negli Annali d' Italia, sotto l' an. 999. Il che torna molto a proposito per l' intelligenza di questi e più altri passi dello Statutello di Montagutolo: « De' quali (uomini) e' quattro sieno del castello e due siano de la corte » 19. — « Qualunque persona di Montagutolo o de la corte dovesse avere d' alcuno da Montagutolo o de la corte ». 31, ec. Se il nome di Corte qui non implica ancora il castello, perchè non usato con relazione al signore che possedevalo ma solo agli uomini che lo abitavano, ben ha forza di significare il territorio e ogni massa da esso dipendenti.

Prendevasi, com' è ben noto, anche per Tribunale. Onde la « Corte maggiore di Siena » o « del Comune di Siena », nominata a pag. 153 e 200.

COSA. per Qualità della cosa. 246 e nota: - Gli è il caso stesso di quando l' uomo domanda: - Cos' è? - invece di: - Che cosa è? - Che alcuna cosa avvenga o sia accaduta, gli è certo; desidera sol sapere qual sia.

COSCIENZA.

Di coscienza d' alcuno, per Con saputa o intelligenza e (per estensione) col Consentimento d' alcuno. 309. - La Crusca dà esempi del suo contrario *Senza coscienza;* ma il modo affermativo trovasi tra le aggiunte del Cavazzoni-Pederzini.

Avere coscienza di una cosa, per Averne cognizione, Esserne informato. 267. — Secondo le Giunte Veronesi, questo modo vale altresì: Sentire rimordimento.

D

estensione, Annullare, Abolire. » Che niuno capitolo di questo » Breve sia dannato ». 117 e nota. - Dannare, in questo senso, può udirsi ancora oggidì nei pubblici uffici della Toscana.

DA PIEI. avverbialm. Dappiè. 139, 287.

DA PUOI CHE. avv. Dappoichè. 187.

DARE.

Derà
Deranno } Invece di Darà e Daranno; come altrove *Serà* e *Seranno* (V. *Essere*). 223, 224.

Diello, per iscambio dell' *n* in *l*, invece di Dienlo, Lo dieno. 337.

—— Detto del tempo, per Impiegare, Spendere, Consumare: bel modo e non osservato. « E se » el dì non si desse tucto in » ciò, ec. » 48. (Nota che qui sta in forza di pass., non di neutr. pass.).

DATO. sust. Presente, Dono. 255. V. la Crusca e le Giunte Veronesi.

DAZIUOLO. Colui che ha ufficio di raccogliere il dazio. 42 tre volte. - Il Manuzzi registrò *Dazzaiuolo* nel senso di Libro in cui sono scritte le partite e i nomi degli aggravati di dazio; e così chiamansi i libri di tal sorta anche in Siena.

DAZIONE. Non è voce nuova, ma tale dovrà forse parerne l' accompagnatura. « Debbia el detto » messo fare tutte le richieste » e imbasciate e dazioni di te- » nute ec. »; - « E iiij denari » per la dazione di tenuta (pos- » sesso) ». 344.

DE. per Di, semplice segnacaso. Trovasi frequentemente, e gli studiosi potranno soddisfarsene a pag. 123, 156, 373, 381 e 382.

— Invece di Del, seguendo od anche non seguendo altra *l*. Si citano, ricordando la frequenza, le pagg. 57, 292 e nota, 353, 370 e nota.

— Colla espressione di Dopo, e forza simile al *dès* e al *depuis* dei Francesi. « Enfra uno mese, » de terminato el processo ». 303. - V. *Di*.

DECIMA. Si parla negli Statuti nostri assai volte della decima che anticipar dovevano alle corti quelli che ad esse ricorrevano per intentare azioni contro i loro debitori; ed è significato a che i filologi non avevano sin qui posto attenzione. In che consistesse e come si pagasse, può vedersi nel cap. 25 della seconda Distinzione dello Statuto de' Lanajuoli, pag. 216-17.

DEFENDERE. Difendere. 218. « Defendendo ». 4. V. *Difendere*.

DEFENSIONE. Difensione, Difesa. 217, 218.

DEFETTO. Difetto. 212. - Può notarsi che anc' oggi così pronunziasi, dal maggior numero, in Firenze.

DELAZIONE. Per latinismo legale: « Delazione di saramento ». 204.

DENAIO. Così sempre, e non mai Danaio, siccome Denaro e non Danaro, negli scrittori senesi. 279, 349, 362 ec.

DENANZI. Dinanzi. 262, 318.

DICIARÀ. terz. pers. sing. ind. } V.
DICIARANNO. terz. pers. pl. ind. } qui presso

DICIARE. per modo senese di pronunziare il latino e dantesco Dicere (« Curio che a dicer » fu così ardito ». Inf. 28. 102). Dire. 168, 255. - Onde le voci del futuro
Diciarà, per Dirà. 203, 261, 262, 334, 370.
Diciaranno, per Diranno. 163, 213.

DICOLLATO. « Sancto Ioanni Dicol» lato ». 312.

DICONCIO. agg. di Panno, pag. 367; ma come parola di dubbia lettura, stimiamo inutile il tentarne la spiegazione.

DIE. per Dì, anche nel num. del più. « In meno tempo di tre » die ». 167. - « Infra octo die ». 283.

DIE. terz. pers. sing. ind. V. *Dovere*.

DIELLO. per Dienlo, Lo dieno. V. *Dare*.

DI FACTO. avverbialm. per traduzione del modo legale *de facto*, quando accenna a intralasciamento delle forme e del metodo voluto dalla legge. 329.

DIFENDERE. *Per sè difendendo* e *Per sè defendendo*, è locuzione quattro volte usata nel più antico dei nostri Statuti, colla forza stessa di Per sè difendere; e vede ognuno come sia copia letterale del modo latino e giuridico: *pro se defendendo*. Pag. 4 e nota; 15.

DI FINO. per Infino, Insino. « Ciascun dì da le campanelle che » suonano la mactina, di fino » a terza ». 227. E vedi *Di sino*.

DILARGARE. Allargare. 34. — Le Giunte di Verona ne citano esempi della Santa senese.

DILICCIARE Fornire i pettini de' loro licci. Si legge alla pag. 306: « Li quali tessitori e tes» sitrici debiano dilicciare li » loro pectini di liccio loro » proprio »; e nella rubrica del capitolo ove sono queste parole: « Di fare comandare a » li tessitori, che abbiano li » pettini bene licciati ». Il *di*, adunque, non ha qui forza privativa, come porterebbe l' indole della nostra lingua; ma vi sta (e non è da maravigliarsene, come non da imitare) per semplice ridondanza. V. *Licciato* e *Liccio*.

DIMETTERE. per Prosciogliere, Condonare, parlando di giuramenti, di debiti e simili. Non saranno inutili gli esempi che ci si offrono a pag. 138, 278, 279 e 292. - Di questa locuzione fece uso più volte G. Cavalcanti, *Istor. Fior.* I, 295, 549 e II, 141, 206. Nel primo di essi luoghi può leggersi: « Il » dimettere del giovane (*cioè: il perdonare al giovane*) è pel poco abito del peccato ».

DINUNZIAGIONE. Denunziazione, Denunzia. 15, 186, 250 ec.

DINUNZIARE. Denunziare. 352.

DINUNZIAZIONE. Denunzia. 90.

DI NUO'. per Di nuovo. 364. Ma V. la nota che a ciò riguarda.

DIPÈGNARE. Per pronunzia senese, invece di Dipignere o Dipingere; e il suo part. *Dipento*, in-

vece di Dipinto. 267 due volte, 294 (« dipento in persona »), 303 (« éssare dipento »; - « fare dipégnare), 380 (« sia dipento la sua figura e 'l suo nome, e la falsità e 'l peccato, ne la corte de la detta Arte »). Il che accenna a pittura, per così dire, storica e simile a quella con che i Servi ed altri frati facevano e fanno rappresentare i miracoli.) - È nell'*Eneide dell'Ugurgieri:* « La dipenta purpura »; e negli *Es. mor. F. Fil.*, oltre al participio ed al verbo, si trovano *Dipentore* e *Dipentura.*

DIPENDERE. per Aver origine, Derivare. 203, 204.

DI PO'. Di poi, Dopo. 326, 327, 343.

DIPOSITO. sust. Deposito. *Tenere in diposito,* per Tenere in serbo o provvisione. 256.

DIPOSIZIONE. « Fare..... integine, » et sequestrazioni et diposizio» ni d' esse integine ». 209.

DI QUIE. In senso equivoco, sembrando che, invece di Sino od Insino, come *Di chie* (V. sopra), dovrebbe significare Dipoi, Dopo. « I consoli e camarlenghi.... » e ciascun di loro.... sia tenuto » et debbia....... tenere e fare » raggione a tutti i domandan» ti..... ogni dì di quie al suono » della campana ». 81.

DIROGARE. Derogare. 117.

DISACCARE. Levare o Cavare da sacco, Dissaccare. Il nostro Testo scrive questo vocabolo con semplice *s;* la Crusca nol pone in verun modo. - Pag. 271 tre volte, 295 due volte.

DISACCATO. add. Tratto fuori del sacco. 271.

DI SINO. per Insino, Sino a tanto. » El compagno per lo compa» gno ec., di sino che sarà so» disfatto del devito ec., si possa » convenire ». 215 e nota. - V. *Di fino.*

DISLELTÀ. Dislealtà. 263 e nota.

DISPÈNDARE. Spendere. 143, 168. - I Latini ebbero *dispendere,* e i Francesi ne fecero *dépenser.* Non è, adunque, il *di* che vanamente si aggiunga; ma invece Spendere è vera apocope di Dispendere.

DISPESA. sust. Spesa; in lat. *dispendium* ed in franc. *dépense.* È nelle Giunte di Verona, ma con es. del Bembo. Può, nei nostri Testi, annoverarsi tra le voci che spesso ricorrono, trovandosi a pag. 21, 129, 143, 144 due volte, 151, 251 due volte, 320 e forse in altri luoghi.

DISTENUTO. add. Sostenuto, Ritenuto, Tenuto in mani o in poter proprio. V. La Crusca in *Distenere;* e nelle Giunte Veronesi, *Distenuto.* « Sieno tenuti » di pagare X soldi di denari, » se la cosa distenuta valesse » XX soldi ». 277. - Isabella d'Este, in una delle sue lettere scritta sul principio del 1503, così parlava degli sciagurati che in Sinigaglia erano caduti nei lacci dell' infame Valentino: « Erano ancora così » destenuti, expectando aviso da » Roma ch' el cardinale Orsino » fusse destenuto, per mandar» li ec. » *Arch. Stor. Ital. Append.*, II, 264.

DI SUPRA. avv. Di sopra. 323, 361, 375.

DISVOLGERE.

Disvolla, pronunzia alla senese, invece di Disvoglia, Disvolga; e si confà con *Filliuolo, Famillia, Molli* ec., per Figliuolo, Famiglia, Mogli ec. Nell' *Oraz. Madonn.* (p. 12) si legge: « Voi sola lo lactaste et » nel bagno el mecteste et ne' » pannicelli l' onvolleste » (che meglio sarebbesi impresso: lo 'nvolleste). Il contrario fa quella popolazione dicendo anch'oggi *Volga* per Voglia (verbo), e *Spolga* (pur soggiuntivo) per Spogli; il secondo de' quali è sulle bócche d' ognuno.

DITENERE. e il suo partic. DITENUTO. Ritenere, Sostenere parlandosi di prigione. 203, 207. E V. *Distenuto*.

DITERMINARE. Nella significazione di Uscire de' termini, Oltrepassare lavorando o Alterare comecchessia i termini che segnano i confini delle terre. » Qualunque del detto Comuno » divellesse alcuno termino, o » vero che diterminasse o vero » levasse termino d' alcuna ter- » ra altrui, ec. » 9.

DIVENIRE. per Avvenire. 185.

DIVETARE. Divietare. 171 quattro volte. - Costr. col sesto caso: « Sia divetato da le gualchiere ». 254; - e col secondo: « Sia » isbandito e divetato de la de- » cta Arte ». 266.

DIVETATO. add. Divietato. 185 e nota. Il Codice aveva in questo luogo: « Che pelo nè altra » lana divettata non si possa » lavorare »; donde a noi non sembrava potersi cavar senso plausibile. Ma più ci fece arditi al correggere il passo molto rassomigliante, che qui presso riporteremo, alla voce *Divietato*.

Stare divetato, per Continuare ad esser tale, Durar nella pena del divieto. 281.

DIVETATO. E colla forza di sust. 139. 287.

DIVIETATO. « Nè lavorare, nè per- » mectere di lavorare, nè con- » sentire che si lavori pelo nè » lana divietata ». 356.

DIVIETO. *Tenere il divieto*, per Osservarlo: frase da potersi aggiungere alle altre che si formano da questo nome. « De » la pena di chi non tenesse » el divieto ». 171.

DIVISARE. « Divisa », colla forma del neutr. ass. e la forza dell' impers. di voc. pass. 377.

DIZECCOLARE. Levare i zeccoli dal panno. 298 due volte.

DIZECCOLATORE. Lavorante che dizeccola i panni. 140, 298. - Mancano queste due voci ai Vocabolari. E V. *Zeccolo*.

DOCTA. sust. per Dotta (coll' o stretto); di che V. la Crusca. « Paghisi per docta ». 43.

DODICINA. sust. Quantità di dodici, Dozzina. « Per ciascuna dodi- » cina » (di libbre, come sembra). 273.

Peso di dodicina, dicevasi quello che si computava a libbre di dodici once ciascuna. 135, 186 due volte e 244 due volte.

Die, per Deve. 152, 161, 284 (« si die pagare o no ».)

Dovarà, per (Doverà) Dovrà. 303.

Dovarebbero, per (Dovrebbero) Dovrebbero. 300.

DRICTAMENTE. per Giustamente. Vedi l' ultimo tra gli esempi citati qui appresso.

DRICTO. add. per Giusto, Esatto, parlandosi di misure, di pesi, degli strumenti da servire a tal uso e della quantità che vien data ai compratori. « A peso » di bilance dricte ». 186; - » Canna dricta e leale per mi» surare ». 232; - « Se (*le bi» lance*) non saranno dricte » 242; - « Drictamente pesare e » dare dricta parte ». 243.

DRITTO. add. Nel senso medesimo. » Misurino a la dritta mensura » e peso ». 26.

—— Per Conveniente, Proprio. » E' termini rimetta e ritorni » nel loro luogo dritto ». 9.

DU' } DUE } per Dove. Nelle *Lettere del B. Colombini* si legge: « Andare » colà due il Signore... volesse » (p. 111); ed anche l' annotatore delle Prediche di S. Bernardino avvertiva, come trovisi usato spesse volte e sia voce propria dei Senesi. - Incontrasi nei loro scritti anche *Duve;* come: « Una fonte, duve al» quante saracine venivano per » l'acqua » (*Cont. mor. Anon. Sen.*, p. 2.); nè di ciò dovremo maravigliarci ripensando a quell' *u'* che già usavasi e si usa tuttavia poetando da ogni maniera di parlatori o scrittori della lingua nazionale. Se non che, i nostri fratelli dell'Arbia dissero, con brutto equivoco. *Altrui* per Altrove; siccome ancora, per Ove, scrivevano *Uve*. Si vedano coteste voci a loro luoghi - Pag. 34, 37, 285, 295. V. Anche *A Due*.

DUNDE. per Donde. 37, 38.

E

E. per El o Il, artic., così seguendo come non seguendo altra liquida. Il Ms. di Montagutolo ce ne forniva es. al § CXXX (V. pag. 38 e no. 1); nè certo noi vi avremmo portato alterazione, ove ci fossero prima occorsi gli altri che si trovano a pag. 303, 336, 337 (e V. no. 3), 338 due volte (« e loro officio »; - « e lavorio »), 343 (« e qual messo »), 369 (« quelli e quale »).

ECCETTO. add. Eccettuato. E declinato al plurale (del che recasi es. nelle Giunte Veronesi). « Ec» cetti agnelli e capretti di lat» te »). 75. - A questi può aggiungersi, ove leggasi col Morali: *Ar. Fur.* 23, 26: « Eccetti » Brigliador, soli, e Baiardo ».

ECEPTIONE. Eccezione. 206.

ECEPZIONI. (Così trovasi scritto il plur. del sopraddetto nome.) Eccezioni. 207. E V. *Esceptione*.

EI. per I o Li, art. plur. Di questa antica foggia, che già venne creduta introvabile, come si è detto nella Prefazione, possono al presente additarsi nei nostri

Statuti presso a quaranta esempi. Voglia, perciò, chi legge menarci buona la filatera delle citazioni che siamo astretti a schierarne. Pag. 135, 141 tre volte, 145, 146 tre volte, 147, 148 tre volte, 154 sette volte, 157, 162, 173 due volte, 177, 180 due volte, 183, 189 quattro volte, 229, 251, 270 due volte, 271, 303, 305, 327, 359.

EI. Per A lui, Gli (il pretto *ei* dei Latini). « Et si così non de- » nunziasse ec., ei debbiano » tóllare xij denari ec. del suo » salario ». 271.

EL. artic. masc. preposto a nome cominciante per vocale. « El » accusatore ». 25. E vedasi *Ell'*.

ELA. per La, art. femm. V. *Ell'*, *Ella*.

ELCIETO. Bosco d'elci, Lecceto. 64. *Elceto* (come oggi potrebbe scriversi) manca alla Crusca. Nell' antichissimo dei tre nostri Statuti è (a pag. 43), nel senso stesso, *Leccieto*.

ELECTIONE. Elezione. 330 e nota.

ELL' (che talvolta scrivemmo anche *El l* o *El l'*) art. masc., per Il o Lo. (V. *Ell'*, *Ella*.) « Consto- » dutari che sono electi el l' an- » no ». 288; - « De' quali el » luno avesse pagato ». 379. - Di questo nostro modo di rappresentare, scrupoloso forse troppo ed insolito, rendemmo ragione nella no. 1 a pag. 15, e facemmo in parte emenda (cioè quanto a nomi femminili) nella no. 1 e 2 a pag. 142 e 232. Vero è tuttavolta, che se oggi in Siena sentesi rapidamente pronunziare, e come in una sola parola, *ellacqua*, *ellanima* ec., non può altri non maravigliarsi sentendo dire con qualchè sosta, e come due divise parole, *el lago* (l'ago), *el lolio* (l' olio), ec.

ELL', ELLA, benchè il secondo non trovisi così intero, ma convien supporlo per l' apostrofo che l' altro accompagna. Oltrecchè, a pag. 299, si legge: « Secon- » do la quantità de la lana » ch' avesse comprata, ela decta » lana debbia scèlliare d' ogne » lordura ». Qui è, certamente, posto *ela* colla forza medesima che, con modo più compiuto di scrivere, porrebbesi *ella*. Comecchessia, *Ela*, *Ell'*, *Ella*, sono pei Senesi altrettante forme sinonime del femminile articolo La. Pag. 129 e 142: « ell' Università »; 134, 232 e 234: « ell'ossogna »; « ell' aqua » fracida »; - 289: « ell' una » volta ».

In tutti i citati passi, quel primitivo articolo Ella (*illa*) precede a parola incominciante per vocale; ma il caso sopra indicato di *Ela* dinanzi all' add. « decta », mostra come non sia impossibile di trovare in iscritto o di sentire anc' oggi profferire in Siena: - ella casa - ella roba - e simili.

—— *Ell'*, anche al plur., per Elle o Le. « Ell' antiche con- » suetudini ». 132 e 182.

ELL'ANNO (da noi scritto anche El l' anno). avverbialm., per All' anno, In ciascun anno. 134 e 233.

ELLI. art. plur. invece di Li, Gli. « Elli uomini dell'Arte » 130 e 159; - « Satisfare elli signori ». 172 (qui, quarto caso, e V. nota).

ELLINO. pron. Eglino, Essi. 297. E per Quelli, Queglino. 183.

EMPEDIRE. Impedire. 212.

EMPERCIO' CHE. Imperciocchè. 307, 308.

EMPORRE. Imporre. 210.

EMPOSTA. sust. Imposta. « Mettare » ad emposta ». 308. - E vedi *Imposta.*

EMPRIMA. avv. Imprima, Primieramente. 209, 212.

EN e ENN. (scritto talvolta *En n*). prep. per In; ed è, in queste carte, di non poca frequenza. Pag. 170, 303, 304, 306 ec., 375; dove incontrasi cinque volte, ed altrettante *In.*

ENANZI. avv. Innanzi 46, 54, 62. (V. *Ennanzi.*)

ENCORRARE } ENCORRERE } Incorrere. 304 e 307.

ENDICTIONE. Indizione. 56.

ÈNE. terz. pers. sing. ind. V. *Essere.*

ENFRA, EN FRA. prep. Infra, In fra. 209, 212, 213, 256, 303 nel primo; e nel secondo modo, 176.

ENGIURA. sust. Ingiuria. 370 due volte.

ENNANZI. avv. Innanzi. 60.

ÈNNO. terz. pers. plur. ind. V. *Essere.*

ENQUISIZIONE. Inquisizione. 303, 370.

ENTEGINA. sust. Staggina, Integina (V. questa voce). 209.

ENTENDIMENTO. Intendimento, per Intento, Proponimento. V. *Intendimento.*

ENTRA. prep. Tra, Fra. 303.

ENTRAMENTO. A significare il principio di un pubblico ufficio. (V. *Intramento*). 29.

ENTRANTE. Colla forza di avv. e colla significazione di Dall' o Dopo l' entrata. « Infra xv di » entrante lo mese di febbraio ». 239. - A denotare le tre parti in cui dividevasi il mese, si adoperavano nei bassi tempi le formole: *intrante, stante* ed *exeunte*, l' ultima delle quali traducevasi dai nostri *Uscente* ed *Iscente*, ch' è forma particolarmente senese. V. *Arch. Stor. Ital.*, IV, par. I, pag. 13; e *Correzioni* ed *Aggiunte* al fine di quel Volume - V. anche *Intrante.*

—— E, nel senso medesimo, con relazione a pubblici uffizi. » Debbiano fare acconciare, in- » fra duo mesi entrante el loro » officio, le piscine dell'Arte ». 331. - Il concetto medesimo viene, poco dopo (pag. 332), espresso con queste parole, tra le quali ci sembra notabile *All'* colla significazione di Dall'. » Infra uno mese all' entrata » del loro offizio ».

ERVA. sust. Cominceremo dal mettere sotto gli occhi i sei diversi luoghi dello Statuto dei Lanajuoli, laddove incontrasi questo sinora ignoto vocabolo. E prima, nel Rubricario: « Di » non fare credenza nè di carte nè d' erve ». 137 e 266; - « Che » neuno sottoposto debbia andare vendendo per la città... » nè erve nè carte ». 139 e 288. Dopo queste replicazioni, è sog-

giunto alla pag. 266: « Sieno » tenuti di non fare alcuna credenza ad alcuna persona nè » di carte nè d'erve, se no' la » facesse a le corti ordinate per » lo Comune di Siena, et alli » uomini dell'Arte »; - ed alla 288: « Neuno sottoposto dell'Arte debbia andare vendendo nè » fare vendare per la città di » Siena nè erve nè carte ». Ora, avendo noi cercato invano di un cotal termine in ogni fatta di vocabolari, e sembrandoci che nulla esso abbia che fare coll'*Ervo* (lat. ervum) nè colla *conferva* (lat. conferva) di cui parlano i Botanici e il Vocab. di Napoli; avuto oltracciò l'avviso degli eruditi senesi, ed in ispecie dei dotti amici nostri cav. Gaetano e prof. Carlo Milanesi; ci siamo fermi nel credere che per l'Erva e per l'Erve, le quali vietavasi di dare a credenza ad ognuno, fuori che ai confratelli dell'Arte ed ai pubblici tribunali, e di andar vendendo per la città, sieno da intendersi la Carta o le Carte o i Fogli fatti di materia vegetale, siccome lino o bambagia, e per ciò differenti dalla carta in que' tempi più comune, che facevasi cogli integumenti d'agnello o di capretto. Da *Erva* reputiamo altresì essersi formato

ERVARO. per Fabbricatore d'erva, o carta fatta di vegetabili; parola che non si legge, pel nostro tardivo avvederci, in questa edizione, ma che dovrebbe trovarsi alla pag. 175, lin. 6. A quel luogo medesimo, sembra che l'amanuense, per prolungata distrazione, come avea posto *tesecti* in luogo di *tessectrici*, ed anche *cruari* invece di *ervari*, così desse ancora desinenze non buone a *cervolatari* e *cartorari*, scambiandoli in *cervolatori* e *cartorare*. (V. *Cartorare* e *Cervolatore*).

ESBANDIRE. Sbandire. 202, 209, 230, 294, 275. } V. *Ribandire*.

ESBANDITO. colla forza di sust. 202, 203, 211, 212. } V. *Ribandire*.

ESCAMBIO. sust. Scambio. V. *Per escambio*.

ESCEPTATO. add. Eccettuato (La Crusca pone *Escettuto*). 153, 270.

ESCEPTIONE }
ESCEPZIONE } Eccezione. Ambedue si trovano, e ripetutamente, in uno stesso capitolo, a p. 206-7; dove pur leggesi « eceptione ».

ESCEPTO. add. Eccettuato. « Escepti » minori di xvj anni ». 57; - » Escepti capretti et agnelli di » latte ». 80; - « Escepti panni » e' quali ec., e tucte altre cose » escepte che ec. ». 195; - » Escepto pelo che non sia pe» corino ec. ». 270. - I Veronesi, guardando a quella che chiamasi antichità, non, come noi, alle origini, raccoglievano *Escetto*.

ESCESSO. sust. Eccesso. Nel senso di Delitto, di Colpa e anche di semplice Trasgressione. 10, 91, 190, 219, 330.

ESCIMENTO. per lo contrario di Entramento, nel significato già

voce la doppia *n* ogni volta che ad essa ci abbattemmo, sì per la sua molta frequenza, indizio di ribadito costume; come altresì per sembrarci che la pronunzia anche odierna di essa, diversifichi sensibilmente da quella di *Sono*, prima persona del presente indicativo; cioè per qualche maggior forza che pongasi nella articolazione della *n*. Così accade, ancora, in Toscana per le parole *Doppo*, *Appostolo*, *Pollonia* e simili. - V. nello Statuto predetto le pag. 71, 79, 92, 98, 103 ec.; ed altrove, 330, 335, 341.

Suno (assai prossimo a *sunt*), nel senso medesimo. 323, 375. - E qui piaccia alquanto riflettere sui molti *o* che finora trovammo, ricondotti, nella parlatura senese, all' *u* primiera e latina: *Abundanza*, *Capitulo*, *Consuli*, *Cun*, *Cumune*, *Di supra*, *Du'*, *Dunde*, *Ultra*, *Uncia*, *Manumessione*, *Trabuccare* ec.; ai quali potrebbero aggiungersi, tuttochè svincolati da quel quasi debito ereditario, anche *Cului* e *Cutale*.

Nel *Vocab. Cater.* del Gigli si notano come idiotismi senesi, procedenti dal verbo sustantivo, *so'* ed *enno* per Sono (terz. pers.), *sete* per Siete, *suto* e *issuto* per Stato, ed anche *essava* per Era.

ESTIMARE. per Dare o Assegnare il prezzo. 354 tre volte.

EVANGILE } EVENGILE } sust. plur. Evangeli, Vangeli; a pag. 70 e 71; e sono sconciature, al creder nostro, men gravi della più comune *Guagnele*, e del pisano *Vaela*. (Breve dell' Ordine del Mare, *Stat. Pis.*, III, 456. Se non che, in questi trovasi ancora, non raramente, il pretto lat. « Evangelia »).

F

FÀ. per troncamento di Fare. 344 e nota. V. *Manifestà*.

FACCESSE. per Facesse. }
FACE. verb. per Fa. } V. *Fare*.
FACEMO. per Facciamo. }

FACENDA. *Aver facenda con alcuno*, per Aver che fare, Avere o Trattare interessi con alcuno. 264 e 283, dove però è scritto « faccenda ».

FACESSORO. per Facessero. V. *Fare*.

FACITORE. Per significare l' Attore nelle cause civili. (V. *Fattore.*) 81, 83.

FACTO. add. per Ridotto, Messo, Acconciato. « Scriva in quaderni » di pecora, facti in un libro ». 338. - Questo significato del verbo *Fare*, cioè di Ridurre, Mettere, Accomodare ec., ch' è pure evidentissimo nelle frasi assai comuni *Fare in bricioli*, *in brani* ec., non è (ch' io vegga) bene espresso nei nostri Vocabolari. Credo che potrebbe ben dirsi: - Fiori fatti in mazzo; - Fila fatte in tela ec. - E persino il milanese Burigozzo scriveva: « Andorno verso Cassano...., et l' avevano » fatto in fortezza ». (*Arch.*

Stor. Ital., III, 496). Il che da un elegante toscano (*Ubaldini*, *Vit. di Nic. Acciajuoli*) dicevasi: *Mettere in fortezza*.

FACTURA. sust. per Fatto, Opera. » Per sua factura o per sua » cagione ». 30.

FADIGA. Fatica. 42. - È ancora nella *Legg. S. Gio.* pubb. dal Crescimbeni, nell' *Adiut. F. Gir.*, negli *Es. mor. F. Fil.*, nel *Virg. En. Ugurg.* ec.; nell' ultimo de' quali, per lo scambio del *t* con *d*, potrebbe additarsi anche *Strepido* (pag. 213).

FAE. terz. pers. sing. ind. } *V. Fare.*
FAESSE. terz. pers. sing. sogg. }
FAESSERO. terz. pers. pl. sogg. }

FALLARE. in signif. att. e coll' accus. di cosa; come il Petrarca disse *Fallire la promessa.* (V. il Vocab. del Manuzzi). Onde *Fallare* o *Fallire* il *comandamento* o le *comandamenta*, vale Non osservarle, Contraffare ad esse: che a noi par modo molto elegante. « Coloro che » fallano le comandamenta de' » Consoli »; - « Isbandire lui, » poscia ch' elli avrà fallito lo » suo comandamento ». 171 e 283.

FALLI. per iscambio dell' *r* in *l*, invece di Farli o Far loro. V. *Fare*.

FALLIRE. *Fallire il comandamento.* V. *Fallare.*

FALLITO. add. Detto di giuramento, per Non osservato, Rotto, Infranto. (V. *Fallare*). 138, 278, 292, 293 (« sieno dimessi li sa» ramenti falliti e le pene non » pagate »)

FAMELLIA. Famiglia. 33 (« capo di famellia »), 239.

FAMILIA. per latinismo pretto (se pure il copista non omise una *l*), invece di Famiglia. 234.

FANCELLO. voce nota e sulla quale fu già per altri disputato. È sincope di Fanticello, e derivato, del pari che Fante, da *infans*, che alla sua volta procede da *for, aris*. Significa, per sua natura, Giovane inserviente, e di rado o non mai, Servo vile; come anche Damigello e Donzello. Nelle Cronache Perugine pubblicate nell'Archivio Storico Italiano, *Fancelli* si chiamano certi stipendiati del Comune, che avevan forse l' incarico di scrivere e di computare. Nello Statuto de' Lanajuoli è nominato con distinzione espressa da *Gignore* (V. questa voce); ma la differenza potrebbe non riguardare altra cosa che l' età. Pag. 264 due volte.

FARE.

Fare, per Giovare, Convenire (V. le Giunte di Verona e del Manuzzi); e, detto di persona, Esser utile. « Notajo el quale ec. » sia buono et utile et suffi» ciente, et che faccia per la » detta Arte ». 347.

—— per Deliberare, Risolvere. » Ciò che decti consoli ec. ne » faranno co' decti conciatori, » sieno tenuti di riducerlo al » conseglio de la decta Arte; » e ciò che nel conseglio se ne » farà, così debbiano osservare » et fare ». 237.

Fare l' arte sopra sè. V. *Sopra sè.*

parlandosi di magistrati ed altri pubblici ufficiali, trovasi spesse volte: *et habeat pro suo feudo* ec.; *perdat* o *tollatur ei de suo feudo* ec. Nella nostra lingua, da *feudum*, tanto in questo quanto negli altri sensi, fecesi Feio, Feo e Fio, rimasto anc' oggi nella frase comunissima, e che pel senso attribuitole potrebbe chiamarsi antifrasi: *Pagare il fio* ec. Tutte le voci summentovate s' incontrano frequentemente negli *Statuti Pisani*, sì dettati nell' una come nell' altra lingua.

FIDEIUSSORE, che la Crusca aveva omesso e venne aggiunto dai Veronesi. Altro antico es. e di senso non figurato. 85.

FIDUCIARLI. Parola falsamente introdotta nella nostra stampa, al fine della pag. 367, dovendo ivi leggersi « riduciarli ». V. *Ridúciare*.

FIGLIULO. Invece di Figliuolo. 194. - In questa foggia di scrivere, e certo ancora dell' antico pronunziare, come in *Ambrugio* per Ambruogio e in *Cuio* per Cuojo, in *Sui* per Suoi, e forse alcun altro, può ravvisarsi la contrazione del dittongo *uo* nel semplice *u*. Non oseremmo giudicare altrettanto di *Lugo* per Luogo, che può essere alterazione di Logo (com' è questo di Loco, più prossimo a *locus*); e nemmeno di *Tiratuio*, non essendoci accaduto, dove questa voce è scritta con *o*, il trovar mai *Tiratuoio*. Sono, poi, semplici mutamenti di una in altra vocale *Rumito* per Romito, *Suffismo* per Sofisma, ed anche *Un* nelle veci di Non. V. queste voci a' loro luoghi.

FILATO. sust. « Malo filato » 149; - « Mali filati ». 166; - « Neuno » filato nè di lana nè di stame ». 179.

FILATOIO. (V. la Crusca) *Filatoio a ritto*, pensiamo che significhi uno Strumento da filare a ruota, come gli altri, ma più grande e donde il filo si trae stando in piedi e camminando all' indietro. Pag. 138, 272 due volte.

E *Lana a filatoio*, per Lana filata a filatoio. 185.

E *Filare a filatoio* (frase che trovasi ancora in Dino Cómpagni). 373.

FILATRICE. sust. plur., invece di Filatrici. 149.

FILATURA. sust., per lo Prezzo che si paga del filare. 276.

FINE. I nostri antichi adoperavano questa voce nel senso di Quitanza; come può vedersi nei *Ricordi di cose familiari* da noi pubblicati in volumi diversi dell'Archivio Storico Italiano. Uno di codesti antichi scrittori (Guido dell' Antella, nel 1298) usò in questo senso *Finanza* (Arch. Stor. Ital. IV. par. I, pag. 8); e nelle *Lettere di Francesco Ferrucci* trovasi *Finire* per Quietanzare (Ivi, par. II, pag. 556). Al notaio estensore dello Statuto dei Lanaiuoli non era ignoto quel sinonimo, che oggi solo è rimasto nell' uso; e ch' egli scriveva *Quictansa*. (V. questa voce). « Per carta

» di pagamento, o vero di fine ». 206.

FOLIO. sust., per Foglio. 372.

FOLLIE. sust. plur., invece di Fogli; e forse per contraffazione del lat. *folia*. « Tutti li libri e » follie che àe facte ». 249.

FOLLIO. sust., per Foglio. 290 due volte.

FORESTIERE. add. terz. decl. « Per» sona forestiere ». 64.

FORETANO. add., che spesso ancora adoperavasi colla forza di sust. Scrivevasi altresì *Foretaneo*, variati entrambi in *Foritano*, od anche contratto in *Foraneo*. Di solo quest' ultimo fa menzione la Crusca, facendolo derivare da *Fóro* e, spiegandolo per *Volgare!* Ma le « grazie foranee », di cui nel *Tratt. pecc. mort.*, non sono alcerto le grazie volgari; ma sì piuttosto le grazie esteriori; cioè della carne o del mondo, a differenza delle interiori, che riguardano propriamente lo spirito. A cotesto errore condusse a soprapporne degli altri una importuna (benchè in sè ottima) citazione del Magalotti, per la quale a « sei grossi borghi » si vedrebbero maritate » altrettante gros» se parrocchie *foranee* », *idest* volgari!! Queste cose diciamo, non per ismania di censurare, ma per vie più ribadire quel vero: che senza lo studio accurato della patria storia, tornerà sempre impossibile il penetrare alle più vere ragioni della lingua nazionale.

Conchiudiamo che Foretano, ed anche *Forestiere* e *Forese*, dicevasi dai nostri antichi Colui che non era natio nè ascritto al Comune; come dai preti si dicono *Forensi* quelli che non sono della stessa diocesi, e *Vicario foraneo* quello a cui, nelle campagne, è trasmessa una parte dell' autorità episcopale. Così a noi sembra da spiegarsi il « Mercatante foretano », ch' è in questo volume a pag. 93. Ed anche la Forosetta e la Foresozza non sono termini creati a capriccio di versificatori, indicando propriamente una gentile o una tarchiata fanciulla abitante al di fuori o nel contado.

FORFICE. sust. Forbice. 134, 233 tre volte, 332. (In tutti gli esempi è usato al plur.).

FRACIDO. add., per Corrotto, Putrefatto; ed è pronunzia più generale di Fradicio, in ispezie nelle provincie un tempo dette ecclesiastiche. « Acqua fracida ». 234 due volte.

—— Per Guasto da soverchia bagnatura. « Panni talliati nel» le pile ec., o vero affumati » e fracidi ». 163.

FRASTOLLERE. Togliere altrui col mezzo d' altri, o per altri modi indiretti; Far togliere. Come gli altri verbi formati da Tollere, dà il part. *Frastolto*, e il derivato che qui sotto diremo: tutte voci non registrate. « Colui che tol» lesse o frastollesse alcuna » bottiga allogata a alcuno sot» toposto dell' Arte ». 325; - » Procedano ec. contra colui

» che così l' avesse tolta o vero » frastolta essa bottiga ». 326.

FRASTOLLITORE. Colui che frastolle o fa togliere. 326.

FUORE CHE. Fuorchè. 349.

FUORO. terz. pers. plur. ind. V. *Essere*.

FURARE. verb. Rubare. Quando la Crusca la disse voce poco usata, volle certamente intendere de' tempi più moderni. In uno dei nostri Statuti è, forse, nove volte; e implicitamente, ne' suoi derivati, altre sei. 182, 190, 229, 266, 291.

FURATO. add. Rubato. 182, 185.

FURATORE. Rubatore, Ladro. 190 quattro volte, 267, 375.

Il Gigli, nel *Vocab. Cater.*, nega che *Furo* per Ladro sia mai stato nella parlatura senese; invece di che, mette innanzi *Fure*, come usato da un antichissimo rimatore (Meiuzzo de' Tolomei). Dà pure esempi di *Furito*, invece di Furto.

FUSSORO. terz. pers. plur. sogg. V. *Essere*.

G

GARBO. Il buon preposto Lastri, con generosità forse troppa, attribuisce al Monosini l' averci aperta la via di ritrovare il vero circa le appellazioni o dizioni di cui ci è qui duopo compendiosamente trattare. Come gli altri un po' troppo da lungi, così troppo da presso il Monosini cominciò le sue indagini; cominciò in qualche modo a rovescio, ossia là d' onde dovea finirsi, prendendo le mosse dalla Via del Garbo, vicina a quella di S. Martino, in Firenze, e dalla Famiglia del Garbo che vi abitava. Ma, più saggiamente il Pagnini (Della Decima ec., Vol. III), dopo avere studiati gli scrittori che ci lasciarono memorie sull' antica mercatura, potè farci noto che lane del Garbo (tralascio per brevità le non poche sinonimie) si chiamavano quelle che venivano soprattutto dal Portogallo: dal che era pur facile l' argomentare, come il nome di Garbo fosse dai nostri usato a denotare quella parte del regno di Portogallo, a cui più dottamente si dà il nome d'Algarvia, ed i cui limiti passando l' Oceano, si distendono persino nell'Affrica, laddove una contrada posta al settentrione di Fez, conserva oggi pure il nome di Garbo. Il Boccaccio, nella nov. 7 della gior. 2, racconta di una figliuola del Soldano di Babilonia mandata in moglie al re del Garbo, che andò soggetta a strane avventure, e ne descrive il viaggio fin là dall' isola di Maiorica.

Così scoperta e fermata la primitiva significazione della parola Garbo, sarà facile a tutti, come fu al Lastri, il dedurne, che non già il nome delle merci dal luogo ove si vendevano, ma dalle merci venne già quello della contrada fiorentina del Garbo, e il so-

prannome dei famigerati medici Dino e Tommaso che in essa abitarono.

Sembra, contuttociò, che le appellazioni di lana o di panni del Garbo si estendessero ad ogni sorta di lana e ad ogni spezie di panni tessuti con lana fatta venire da' paesi occidentali; e ciò perchè *garb* (onde ancora *Garbino*) significò per gli Arabi quello che noi diciamo *Ponente*. E negli *Statuti pisani* può leggersi (III, 698): « Del » sacco de la lana sucida di » Garbo, vel francescho » (che fors' è da leggersi: « francescha »).

Non entreremo a dire, dacchè troppo a lungo ci menerebbe, nè degli arguti proverbi che ancora in Firenze si ascoltano, nè dei sensi figurati che da siffatte dizioni si derivarono, e divennero presso gli stranieri osservatori, a cui piacque dalle esteriori cose giudicarci, quasi il marchio caratteristico di nostra nazione.

Veniamo all' ufficio ch' è più propriamente nostro; cioè quello d' indicare i luoghi ove trovasi questa voce, e i modi che con essa si formano. E prima:

Lana del garbo. « Per mesco- » lanza de la lana del garbo coi » peli de la lana grossa ». 272.

Panni di garbo. « Panni del garbo »; « Panni di garbo »; « Panni di non garbo »; « Panni che non sieno di garbo ». 175, 221, 318.

Stame di garbo. « Qualun- » que... stamaiuolo vendarà sta- » me di garbo filato ». 176. - » Per ciascuno centonaio di sta- » me di garbo che si vendesse ». 319.

A *lana del garbo* si contrappone ne' testi, come si è veduto, « lana grossa »; a *panni di garbo*, « panni grossi » o « bassetti »; a *stame di garbo*, « stame grosso » e « ciascuno » altro stame ».

GAVILLAZIONE. Cavillazione. (Può l' es. servire a conferma del modo toscano di pronunziar questa voce). 70.

GENERALEMENTE. Generalmente. 354.

GENICE }
GENIGIE } Giovenca, Vitella. Derivato dal franc. *génisse*, e da far degno riscontro a *Berbice*, nelle veci di Pecora. Sarebbe da ricercarsi (ma non è cosa da questo misero glossarietto) in qual modo potessero i Galli partecipare ai nostri i loro termini anche di pastorizia e d'agronomía; giacchè i Senesi, oltre al *Biado* per Granaglie, usarono altresì *Grancia* per Magazzino da grano, ed altre simili locuzioni. Fermandoci a questa che si propone, distingueremo le citazioni secondo i modi dello scriverla; vale a dire, o per *ce*, 80, 87, 93, e colla forma stessa al plur., 87, 106; o per *gie*, 75, 79, 114, 115, 120 tre volte e 123.

GESTO. add. Operato, Fatto. (La

Crusca ha solo il sust.) « Cose » per lo decto messo geste et » facte ». 210.

GIALLO. add., di bestie parlando, forse per Infetto d'itterizia, Itterico. (V. *Giallore*, nel Vocab. di Napoli; e si riprendano ad esame i due passi del Sacchetti, ove la Crusca spiegò Pallido, Smorto). « Bestie che rie» scono gialle »; - « Se alcuna » bestia si ritrovasse gialla »; - « Debbiano sentenziare se sia » gialla o no ». 97; - « Se sen» tenziaranno che ella sia gial» la, ec. ». 98.

GIERA. sust. 318. Da intendersi nel modo stesso che il seguente

GIERLA. Questo vocabolo è da noi creduto una cosa medesima con Gerla; colla sola differenza, che invece di accennare ad arnese fatto di mazze per uso di portar pane, ne significhi altro più grande, composto di mazze o vimini, per uso di portar lana, panni tessuti ec. *Giera* e *Gierla* e *Gerla* procedono egualmente dal lat. *gerrae* (*crates vimineae*), formato alla sua volta da *gero;* e in ogni caso, Strumento da portar cose da luogo a luogo. Si veda alle pagg. 317, 318, e 373.

GIENNAIO. Gennaio. 41.

GIGNORE. sust. Avvertiamo in primo luogo, che questa voce, negli Statuti senesi dettati in nostra lingua, è frequentissima; come può ancora vedersi nella *Proposta* da noi pubblicata nel 1861. Formavasi dal lat. *junior* (come da *senior* si formò Signore), e significò quel che oggi dicesi Garzone o Ragazzo. Sembra che, in tutte le Arti, la classe dei lavoranti più giovani si distinguesse in Siena con questo nome; e come il più giovane, impara sempre dal più vecchio, troppo è naturale il vederlo altresì fatto sinonimo d'Imparante o Discepolo. *Brev. Art. Oraf.* p. 80: « Intendasi » che maestro nè lavorente nè » gignore non possano lavorare » nè a casa nè a bottiga infino » a le campanelle ». E *Brev. Art. Pitt.* p. 13: « Neuno ten» gha alchuno gignore overo » discepolo o vero alcuno altro » a imparare o a fare l'arte.... » in buttigha...., già se non » fusse sottoposto et abbia iura» to a la decta arte ».

In altri Statuti che dovranno far parte della collezione da noi meditata, trovasi anche scritto *Grignore*. Al quale proposito, l'erudito dottor Carpellini recitavami certi antichi versi del francese Patelin: *Pour mon serment, C'est le grigneur, Trompeur.* V. a pag. 87 due volte, 180, 231, 264 due volte e 348.

GIONTA. sust. Giunta, Aggiunta. 341. - Nell'Ugurgieri è *giognare* per Aggiungere; nell'*Adiut. F. Gir.*, *aggiongere, congionge, soggionge* ec.

GIURARE.

Giurare di calunnia, per brevità elegante, invece di Fare

e Prestare quel che allora chiamavasi il giuramento della calunnia. 204 due volte.

Giurrà, per sincope di Giurerà. 262.

GIURATI. plur. e colla forza di sust., per Coloro che hanno giurato. » Facciano giurare di nuovo » ogni sottoposto ec., et debbino fare iscrivere tutti i » nomi de' giurati ». 99. - Non è, dunque, cotanto barbaro quanto i neofobi pretenderebbero, il nome di *Giurati* che oggi si dà ad una sorta di tribunale e di giudici, la cui attuazione segna uno dei più avanzati stadi della civiltà.

GIURO. sust. Giuramento. Es. del sec. 13°, non avendone la Crusca se non del 16°. « Del giuro » non sia tenuto ». 98.

GIURRÀ. terz. pers. sing. V. *Giurare*.

'GNI. per apocope di Ogni, e forma in più parlari usitata. « Et 'gni » altra cosa ». 223.

GOTATA. sust. Es. a pag. 8. - In una delle postille marginali che nello Statuto di Montagutolo fanno talvolta le veci di rubriche, si legge: « Chi desse pugnia » o bocchata ». (V. *Boccata*).

GRANELLO. per Testicolo. 86.

GRANELLOSO. add. Che ha i testicoli, o alcuno dei testicoli. (Di questa significazione tacciono i Vocabolari). « Porco granel» loso ». 86 tre volte; ed altra volta: « Intendasi granelloso » qualunque otta gli è trovato » alcuno granello ».

Noi persistiamo in questa dichiarazione, relativamente ai luoghi citati, non ostante che ci fosse avvertito che *Granelloso* potrebbe qui significare il medesimo che Panicato o Impanicato (di che vedasi il recente Vocabolario italiano del signor Fanfani). Ma le piccole glandule, quasi chicchi di panico, che costituiscono il segno di tale malattia, non sono cosa a cui possa applicarsi il tenore della nostra rubrica, e in ispecie quelle parole della riga 10ª: « per fatiga di conciarlo ». Forsechè all' infermità detta o da potersi dire Impanicatura, sono da riferirsi quest' altre che si leggono in una riforma dello Statuto medesimo dei Carnajuoli, fatta nel 1419, e che del pari conservasi nel R. Archivio di Siena: « Alcuna bestia granel» losa, o vero inferma, o vero » morbosa ».

GRAVAMENTO. per Atto del quale altri si dica gravato; Sopraffazione, Sopruso. 133, 216 tre volte.

GRIDARE. attivam. per Pubblicare a voce di banditore (significazione non ben distinta dalla Crusca). 9, 12, 25.

GRIGORO. n. p. per Gregorio. 311.

GUADO. sust. Per lo Colore che si dà con l' erba di questo nome. « Tegnitori... del guado ». 149, 222.

GUAGNELE. sust. plur. femm. 178, 179, 354.
GUAGNELIE. sust. plur. femm. 148;
GUAGNIELE. sust. plur. femm. 193;
} per Vangeli, Evangeli.

Tutte queste modificazioni, colle altre indicate sotto *Evangile*, si trovano sempre inserte nella formola statutaria « A le » sante Dio guagnele »; dov' è da notare quel *Dio* come letteral traduzione del lat. *Dei*, soppresso, per brevità ed eufonia, il segnacaso.

GUALCARE. verb. Purgare il panno lano nella gualchiera. (Questa voce manca alla Crusca). 250. - I Senesi d' oggidì pronunziano *Valcare*.

GUALCHERAIO. Colui che attende alla purgatura de' panni lani nelle gualchiere. (Fu registrato, ma senza esempi, dall' Alberti). 253 tre volte, 329.

GUALCHERAO. Nel signif. medesimo. 366. - E così

GUALCHERARO (più degli altri frequente). 135, 250, 253, 254, 259, 306, 329. Ed anche

GUALCHERATORE, la cui differenza da Gualcheraio consisterebbe nel non potere il primo, come può l' altro, applicarsi a significare Proprietario o Padrone di gualchiere. Vedasi a pag. 255.

GUALCHÈRIA. sust. Gualchiera. 222.

GUALCHIA. sust. Nello stesso significato. 257 e nota.

GUALCHIERA. sust., ch' è la forma di tutte più nota e nelle nostre carte più frequente; della quale può vedersi la Crusca. - Pag. 132, 140 ec.

GUARDAGIA. Parola da noi lasciata scorrere, per erronea interpretazione, alla pag. 75, lin. 20; e però da correggersi come nell' artic. che segue.

GUARDA GIÀ CHE. avv., per Tranne che, Salvo se, Eccetto che. » Niuno de' sottoposti.... corra » o vero gridi doppo niuna be- » stia nel Campo del mercato ec. » Guarda già che alcuno com- » perasse alcuna bestia la quale » fuggisse ». 96. - E così pure deve emendarsi alla sovraccennata pag. 75, leggendo invece: » Le quali carni possino occi- » dere ec. in esso dì della festa: » guarda già che le dette feste » venissero in sabbato ».

Dicevasi ancora, nel senso stesso, *Già se*. *Brev. Art. Pitt.* p. 12: « Se alcuno.... non verrà » a l' ora ordinata a la raccol- » ta...., paghi.... V soldi, già » se non stesse con parola del » rectore e del signore »; - e 13: « E chi contrafacesse, sia » punito..... in x lire, già se » non fussero in concordia, o » fusse per pacto in fra loro ». (V. anche *Gignore*).

GUARENTISIA. Guarentigia. « Carta » de la guarentisia ». 202, 205, 206.

GUIDARDONE. Guiderdone. 344.

I

I. per Li, pron. plur. nel quarto caso. « Coloro che i tenessero ». 171. « Prima i debba mandare »; - « Prima i debbia fare torna- » re ». 250. - « Prima i debbia » fare conciare ». 253. - « No' i » conciassero e no' i rimandas- » sero ». 251.

— Per Gli o A Lui. « Se i venisse » a le mani ». 273.

I'. per *In*. « Da ini i' gioso ». V. *Ini*.

IÀ. per Già (come *Iù* per Giù, e simili). 340. V. *Iurare*.

ICOLUI. Voce erronea e falsamente introdotta dal tipografo nell' ultima riga della pag. 273, per avere trasferito in questa l' *i* sfuggito e però mancante al principio della quintultima. Leggasi « colui ».

IENNAIO. Gennajo. 3. - Si noti che questa voce trovandosi al bel principio dello Statuto di Montagutolo, non può attribuirsi a soverchia salvatichezza del notajo compilatore.

ILLI. In senso ambiguo e da non potersi risolvere. (277 e nota); ma, verisimilmente, errore di penna, invece di *elli*.

IMBREVIARE. verb. Prendevasi, per lo più, in senso di Ricopiare, Trascrivere riportando nei libri maestri, come registri, protocolli ec.; e può verisimilmente credersi che codesta locuzione nascesse dall' uso o, per dir meglio, abuso che un dì facevasi delle abbreviature. « Sia tenuto » ec., imbreviare nel decto li» bro tucte le carte ch' elli farà » per la decta Arte ». 224. - E v. il seguente

IMBREVIATURE. sust. plur. I Veronesi ed il Manuzzi supplirono alla Crusca questi due termini, *Imbreviatura* e *Imbreviare*. In quanto a me, non so che quel nome mai fosse adoperato al numero del meno, volendo significare il Libro nel quale i notai registrano i loro atti, e che oggidì chiamasi Protocollo. Che alcuna differenza, però, corresse tra le due locuzioni d' *Imbreviature* e di *Protocollo*, i lettori ne verranno in sospetto per l' es. che qui riportasi, e che ci serbiamo di chiosare laddove trattasi della seconda di esse voci. « Quello » medesimo sì s' osservi ne' pro» tocolli, o vero carte tracte » de le 'mbreviature di pubbli» co notaio ». 207. - Si legge nei *Ricordi di Oderigo di Credi:* « Per cercare molti suoi » libri e 'mbreviature del detto » ser Michele suo padre »; - » Ser Tomaso di Domenico..... » àveva e teneva le 'mbrevia» ture di ser Michele di ser » Aldobrando ». (*Arch. Stor. Ital.*, tom. IV, par. I, pag. 62.) Guido di Filippo dell' Antella (Ricord., ivi) adoperò *Imbrevare* eziandio per Rogare, Stipulare; e in questo senso di Stipulazione e di Rogito, penso che potrebbe altresì trovarsi *Imbreviatura*.

IMBROCCARE. per Fermare con chiavelli o bullette, che in alcune parti di Italia si dicono anche Brocche. 360.

IMPONARE. verb. Imponere, Imporre. (E così *Pònare*, *Propònare*, *Oppònare* ec.) 302.

IMPOSTA. sust. Antica voce parlamentaria, significante il Têma o soggetto da discutersi nei pubblici consigli, ed equivalente a quello che ne' tempi nostri si dice Ordine del giorno. Diversifica da Proposta, come sarà chiaro per gli esem-

pi, sì pel modo del farla, e sì perchè questa può essere improvvisa, e l'altra era sempre e per disposizion di legge (come sembra) prenunziata. « Ciascun consigliere devi venire » al conseglio ec. innanzi che » l'imposta del conseglio sia » proposta da' consoli ». 81; - » Se (*il consigliere*) venisse » dopo la imposta facta nel con» seglio, paghi xij denari ». 227.

Nei passi allegati vedesi quel nome unito al verbo Fare ed anche a Proporre; ed ecco altri luoghi ove queste ed altre accompagnature sono più significative o più espresse.

Fare imposta « Niuno rettore ec. possa fare alcuna im» posta senza il consiglio ». 117; - « Debbiano..... nel detto » consiglio propònare et impo» sta fare, s' a detti maestri.... » piaciarà et parrà che ec. ». 321.

Mettere a imposta o *all' imposta*. « Debbiano, nel primo » consiglio che facessero, met» tere ad imposta che sia da » fare sopra il fatto de' capret» ti » (e vedasi la rubrica); - » Niuno de' rettori..... possi o » vero debbia.... mettere o vero » far mettere all' imposta..., che » niuno capitolo di questo Breve sia dannato o vero dirogato ». 117. « Intendasi che 'nanzi che » si mecta a imposta la doman» da de' decti nove omini,...... » primo si mecta a imposta l'e» vidente utilità e necessità » d' essa addimanda:............ » altrimenti, la imposta a con» seglio non si mecta ». 351.

IN. per Con o Mediante. « Acciò che » 'l dono che fece el Comune ec. » si riconosca in bene posse» dere ». 337.

— Per Contro. 177, e v. nota.

— E nelle veci del Di, distributivo. « E così in signoria in si» gnoria ». 283, e v. nota.

INCANTARE. per Mettere all'incanto. 275.

—— E per Dire all'incanto. 286.

INCARANNO. gerund. V. il seguente

INCARARE. Accrescere come che sia il pregio delle cose, Rincarare. 275.

Incaranno, gerund., per desinenza romanesca (come *Banno*, *Calenne* ec.), nelle veci di Incarando o Rincarando. 95 e nota. - Ci sovviene, oltrecciò, di aver letto negli *Statuti Pisani* (III, 173): « De la pena inca» rante la botega u panche »; cioè Dell' incarante, o Di colui che rincara.

INCARICARE. verb., per semplicemente Caricare. 253.

INCOMENCIARE. Incominciare.
INCOMENCIATO. Incominciato. } Pag. 327 e 351.

IN CONTINENTE
INCONTINENTI. } avv. Codeste due forme antiche di scrivere lo rendono vie più somigliante al giurisprudenziale lat. *in continenti*. Pag. 73 e 119. Nel primo di detti luoghi (« in conti» nente in esso parlamento giu» rino »), anche il senso ritrae

più da presso l' origine, dovendo intendersi: Per modo continuato, Senz' alcuna interruzione.

IN CONTRA e INCONTRA. per Contro. « Se confessarà o se li sarà » provato incontra ». 217.

Fare in contra, per lo stesso che Far contro, Contravvenire, Contraffare. 164, 255 più volte, 264, 265, 273, 286.

INCRIMINARE. Di questo verbo non fa menzione la Crusca, nè quelli che presero a ristamparla, benchè sia d' uso oggidì comune nel senso d' Incolpare o Accusare. Ebbe già forza presso i Latini diversa; ma tal quale oggi suona per noi, trovasi nel *Liber pontificalis* ed anche nella Legge Salica. Ogni scrupolo, adunque, in ciò che spetta all' antica ed anche indigena procedenza, resta così dileguato; e noi confidiamo che i futuri glossografi debbano rallegrarsi che sia lor dato di legittimarne anche l'uso mediante esempio del sec. 13.º « Alcu- » no..... el quale fusse incri- » minato o vero incolpato d' al- » cuna cosa » ec. 218.

INDE. Colla forza di pron. e la significazione di Sopra ciò, Di ciò, Intorno a ciò, Circa quello o tal proposito. 158 (« se inde » ne fussero rinchiesti »); - 160 (« sieno tenuti fare inde con- » sellio »); - 168 due volte; - e 218 (« debiano inde fare di- » ligente inquisizione »); - 230 (« debiano inde stare et essare » a volontà de li signori »); - e 247, 255 (« ne la carta inde » facta per mano di Alisandro » notaro »); 293 (« sieno inde » liberi et absoluti »).

INDE A. per Fra, Nel termine di. » Paghi colui che si richiamarà » inde a tre dì ». 217.

INDICO. sust. Indaco; ed è pronunzia di molti paesi d' Italia, dove non confonderebbesi (come nè gli antichi facevano) con Guado. « Panni tenti in guado e in » nero, e panni lani e bamba- » gini tenti in indico ». 270.

INDUCERE. Indurre, Produrre. « In- » ducere in testimonio ». 85; - » A provare e a inducere ec. » ciò che vorranno ». 204.

INDUCIARE. (Senesismo, come nel luogo stesso *Riduciare*, ec.) Inducere, Indurre, nel senso qui sopra dichiarato. 212 e 380 (« rendarà o vero produciarà » o vero induciarà falsa carta »).

INE. prep., per In. 355 due volte, 372.

— avv., per Ivi, In quel luogo. 148, 170, 203, 230, 253, 273, 306, 367, e forse altre volte. In questo senso è ancora nella *Legg. S. Gio.* pubb. dal Crescimbeni.

— Riferito a tempo, occasione ec., per Allora, In quel caso. 97 e nota.

— E con relazione ad altre cose. 100, 304.

INE OVE. per Laddove. 372.

INFINA. prep., per Infino, In sino. 376.

IN FINE. prep. Nel senso medesimo. 191, 279.

INFINE CHE. avv. Infinchè, Infinochè. 351.

INFOLLIATO. agg. di Bambagino, ch'è Panno o Tela fatta di bambagia. 270 due volte. — Avendo cercata invano, e in più modi, la spiegazione di una tale parola; e dopo non poche supposizioni, che l'una dopo l'altra dovemmo abbandonare; la sola congettura che ci sembri plausibile, si è che potesse già denotare una foggia di tessere a foglie, e sia però da spiegarsi: Operato a foglie, Damascato o (come i Francesi direbbero) *à ramage*.

INFRA QUELLA CHE. avverbialm. per Intanto, Nel frattempo, Nel tempo che. 30.

INGEGNO. per Sottilità, Astuzia, preso in mala parte; e in questa accettazione, può riguardarsi come frase statutaria, trovandosi bene spesso nelle scritture di tal sorta: *omni ingenio et fraude remota*, e simili. » Per alcuno modo, o vero in» gegno ». 260 e 361; - « Per » alcuno ingegno e modo ». 326 due volte. - Non dee perciò l'uomo figurarsi, come già il Dati, che dal lat. *ingenium*, derivasse il volgare *Inganno;* che ha ben diversa derivazione, se crederemo a ciò che ne scrive il Muratori; e se nella lingua Basca trovasi *enganno*. In quanto a noi, mai non potemmo pensare a questa parola senza che ci tornasse a memoria quel Gano di Maganza, sì celebrato per le sue astuzie e pe' suoi tradimenti nei romanzi cavallereschi.

INGENERARE. verb.
Ingénarano, per pronunzia senese, in vece di Ingénerano, Génerano. 296 due volte.

INGOMBRIGLIO. Ingombramento, Ingombro, Ingombrio (V. la Crusca). 195 due volte.

INI. Per lo stesso che *Ine*, e colla significazione di Lì, Indi, ne' due modi seguenti:
Da ini i 'gioso. 372.
Da ini in su. 56.

INITO. add. Non so quale fra i lessicografi (la Crusca no certo, nè i suoi più noti accrescitori) accogliesse questo legale e legittimo latinismo, che pur fa parte della nostra lingua sino dal sec. 13°, come può vedersi alla pag. 85. - Quanto alla significazione, venendo da *ineo* (V. i Vocab. latini), può le più volte spiegarsi come Stretto; nè anc' oggi un notaio, secondo me, barbareggia scrivendo: Contratto inito, Società inita e simili.

IN MOLLO. avverbialm., per lo stesso che In molle; e tiene del marchiano e del romanesco, essendochè di tali elementi sia gran parte nel parlare antico e moderno dei Senesi. 270.

INQUIETARE. Nel senso, che potrebbe anche dirsi forense, di Citare in giudizio; intendendo, in ispecie, di quei giudizi che s'istruiscono per presunto debito e domanda di pagamento ». Di none » inquietare per lo dricto del» l'Arte pagare ec. »; - « Non

» possa essere inquietato per » pagare o ripagare el dricto » de l'Arte ». 327.

INQUIETATO. add. sustantivato, dal verbo e nella significazione sopraddetta. « Debbiano cotale in» quietato lassare libero e spe» dito ». 327. - Certo, possono di filosofia lodarsi siffatte locuzioni, dacchè niuna cosa inquieta più l'uomo, che il sentirsi richiedere di danaro.

IN SCRIPTI. avverbialm. (dal lat. *in scriptis*), In o Per iscritto. 223.

INSEGNATORE. Considerato come diverso da Maestro; perchè può il maestro dell'arte non insegnare o non voler insegnare: può altri insegnare senz'avere la qualità di maestro. 264 due volte.

IN SOMMA. avverbialm., per In compendio, In ristretto. « Et » anco in somma, brevemente, » el tenore di ciascuna carta ». 338. - E V. *Somma*.

IN SU. « Se la rendita dell'Arte » avanzasse da' detti salarii in » su in fine del suo officio ». 89. - Dove non crederei da intendersi In su in fine, per Sulla fine, In fine, Alla fine; ma piuttosto: avanzasse, ossia rimanesse, da detti salarii in su; colla forza del lat. *insuper*, cioè: oltre o al di là di detti salarii. *In sopra* trovasi in questo senso negli *Statuti Pisani:* « In sopra » tutto ciò ». (III, 641.).

INTEGINA. sust. Così pure fu detto in più luoghi di Toscana, invece di Staggina o Sequestro. Incontrasi questa forma ben sette volte nei nostri Statuti, a pag. 14, 209, 210, 344. E V. *Entegina*, *Intesina* e *Intigina*.

INTEGIRE. Staggire, Sequestrare. 210 due volte.

INTEGITO. add. Staggito, Sequestrato. 14, 62.

INTELLETTO. « Con intelletto che ». Per formula di eccettuazione, e nel senso di Purchè intendasi, Dovendo intendersi, Bene inteso che (nata dal lat.: *hoc intellecto quod;* come da *salvo quod*, i notai fecero per volgare: *Con salvo che*). Pag. 93.

INTENDARE. per Intendere (come *Atténdare*, *Réndare*, *Véndare*, *Diféndare*, *Offéndare*, *Spéndare*, *Téndare* ec. nel senso, di Attendere, Badare, Vigilare. 186.

INTENDIMENTO. per Intenzione, Intento. « Rimosso ogne vizio et » ogne malo intendimento » (che può altresì riporsi tra le locuzioni statutarie). 179.

Fornire i suoi intendimenti, bel modo, per Effettuare i suoi disegni o proponimenti. Pag. 308, ove, secondo l'antica forma, è scritto « entendimenti ».

—— Per Senso, Tenore, Disposizione posta in iscritto. « Et » ogni altro intendimento con» trario a questo ec. si' rotto e » casso ». 304.

INTERLOCUTORIA. sust. e term. leg. Sentenza interlocutoria. 214.

E addiettivam. « Pronunzia» zione interlocutoria ». 197.

INTERPOSITO. add. « Per interposita persona ». Es. a pag. 264.

» sì mende »): o, con relazione a persona, esprime il trovamento del colpevole inquisito, o il dichiararlo reo della colpa di cui venne accusato. 219 e 265.

INVENTARIO. sust. Es. più antico degli allegati per altri. Pag. 22.

INVENUTO. add. da Invenire, per Trovato. 151.

ISBANDIMENTO. Sbandimento. 223.

ISBANDIRE. Sbandire. 266, 281, 283.

ISBANDITO. colla forza di sust., Sbandito. 283.

ISCIPATO. add. da Scipare (V. la Crusca. V. SCIPATO). 164.

ISFILATO. add. per Non filato. « La» na filata..... nè isfilata ». 162.

ISTATE. Pronunzia ancor viva, per Estate. « Sin da d'istate, cioè di » maggio, giugno, luglio ec. ». 80.

ISTATUIRE. frequentissimo, per Statuire, Deliberare. V. a pag. 333, 334 ec.

IU'. per Giù. « Da inde in iù ». 357 e nota. V. *Iurare.*

IUDICIO. Nel senso non mai sin qui osservato, di Disposizione fatta per testamento. « Escepto el » iudicio e 'l lasso el quale » avesse facto per la sua ani» ma ». 20. - I Vocabolari accennano di questa significazione sotto il verbo *Giudicare.* Vedasi quello del Tramater, § XVIII.

IURAMENTO. Giuramento. 196, 204. - Questo e il seg. verbo sono soltanto nelle Giunte Veronesi.

IURARE. Giurare; ed è pronunzia tuttora superstite nel contado senese, dove pure si ascolta *Iuditta* per Giuditta ec. Molti esempi ne offrono questi antichi Statuti, di cui basti citare le pagg. 159, 170, 174, 219 ec.

IUSTA. prep. (mancante ai Vocabolari) per Giusta, Secondo. « Iusta » la loro possa ». 142.

IUSTO. add. (È nelle Giunte di Verona.) Giusto. 351.

K

KALENDE. Registriamo questo nome, che volemmo altresì riprodotto nell'antica sua forma, per prenderne occasione di osservare; come nella Nota delle feste che dovevano guardarsi dai sottoposti all'Arte della Lana, sia dodici volte adoperato colla significazione di Mese. V. pag. 311 a 313.

L

LABORARE. per Lavorare, parlandosi dell'aratura o altro lavoro della terra. 25. - Vedesi per questo esempio, come il bel verbo latino, esprimente tra noi la fatica per eccellenza, la fatica dell'agricoltore, non cambiasse tanto sollecitamente nè dappertutto al tempo medesimo, il *b.* in *v.*

LADIO. add. Per metatesi, Laido, Brutto. 198 e nota. - Anche nei *Cont. Mor. Anon. sen*, p. 12: » Mi vengono innanzi e' morti » e l'altre ladie visioni ».

LADUNQUE. avv. Per Dovunque e

veduto in altre antiche scritture » senesi. « Buoni uomini e lea- » gli ». 219; - « Buoni e leagli » uomini ». 221.

LEALEMENTE. avv. Lealmente. 247.

LECCIETO. sust. Lecceto. (V. *Elcieto.*) 43 tre volte.

LECTIONE. per Elezione. 199, 345, 353.

LEGAGIONE. per Obbligazione, Debito o simile; onde la frase: *Mettere alcuno in legagione,* per Renderlo obbligato, Sottoporlo ad obbligazione. Pag. 130, 156 e 157.

LEGGIARE. verb. Leggere. 246. V. *Conosciare.*

LEGIPTIMAMENTE. Legittimamente. 219.

LEGIPTIMO. add. Legittimo. 208 e in altri luoghi. - Volemmo in alcune parole conservare il *p* originario, appunto perchè tale, e perchè nessuno potrebbe nei dì nostri accertarci che gli antichi nol facessero in qualchè guisa udire nella loro pronunzia.

LETTARA, per Lettera, è senesismo; e la frase *Scrivare di buona lettara,* fu segnalata ancora dal Gigli (*Vocab. Cater.*), come da lui letta nello Statuto senese della Mercatanzia. Pag. 43.

LEVATORE. verbal. per Colui che leva o riceve una mercanzia. 139, 295 due volte.

LIALE. add. per Leale. 373. - *Liale* e *Lianza* sono anche nel Testo principalissimo, e sino a qui inedito, della *Tavola Ritonda.*

LIBELLO. per Citazione, intimazione e simili. Se altri esempi abbisognassero, avendo fin detto l'Ariosto: « Di citatorie piene e » di libelli ec. » (14, 84.), un quadruplice potrà vedersene alla pag. 204.

LIBRA. per Lira (moneta), è frequente; ma per trovarsi le più volte scritto in via d'abbreviazione, citiamo in particolare le pagg. 320 e 358.

LIBRA. Così, o Lira, i Senesi chiamarono anche l'Estimo o Catasto. « El dazio a lui imposto » per la sua libra ». 23; - « Deb- » biano fare fare la libra del » Comune ec., e per la decta li- » bra si debbia pagare ec. ». 41.

Allibrati o *Allirati* si chiamavano in Siena i cittadini che pagavano le imposte; e *Tabula seu Libra vel Allibramentum,* il « Libro della lira », ossia quel libro dov' erano descritti i loro nomi.

LIBRO. « Libro delle tavole ». V. *Tavola.*

LICCE. plur. Per Licci. V. *Liccio.*

LICCIATO. add. di Pettine. Fornito di licci. (Manca nella Crusca; come pure il verbo Licciare, che può arguirsi da *Dilicciare,* del quale vedi a suo luogo). « Pettini » bene licciati ». 306 tre volte.

LICCIO. sust. Per la Qualità del filo di cui si fanno i licci. 306. E v. *Dilicciare.*

Licce, al plur., in vece di Licci. 306. Ed è imitazione più prossima (come tant' altre) del lat. *licia;* onde oggi pure in più luoghi di Toscana si dice *le liccia,* ed anche in Cortona *le licce.*

LINO. add. « La quale pezza sia di » panno lano solamente, e non » lina ». 293.

LIVERA. sust. Sembra detto, per metonimia, a significare la Distribuzione delle imposte secondo la lira o estimo (V. *Libra*). 54.

LIVRA. sust. Per Libra o Lira (moneta). 346 sei volte.

LIVRO. sust. Per Libro. Questa voce, che è tra le altre onde più la nostra lingua ravvicinasi a quella di Francia, e delle quali i filologi non fecero fino ad ora quel caso che sarebbesi convenuto, incontrasi nello Statuto dei Lanajuoli forse dieci volte. Si vedano le pagg. 223 (dov' è replicatamente anche « libro »), 323, 345, 346, 360.

LO'. « Pronome bezzicato dalla pro» nunzia sola sanese ne' casi » obliqui del numero del più », dice il Gigli nel *Vocab. Cater.*; come se *Loro* si usasse ancora nel singolare, o *Lo'* per Loro non si dicesse in Siena ancora nel caso retto. Il Cittadini, che molto ebbe senso circa le origini di nostra lingua, fa saviamente derivar Loro da *illorum*. Negli Statuti nostri trovasi, per avventura, venti volte; ma ci basti accennare le pagg. 45, 48, 91, 151, 179, 230, 300 ec.

LODARE. Per estensione, vale anche Stimare, Assegnare il prezzo, Giudicar la valuta di checchessia. « Tutti e' guasti che saran» no lodati per li massari » 44 (con replicazione); - « Debbia » (il campaio) lodare questo » danno che dato fusse ». 43 (con doppia replicazione).

LOGAGIONE. Allogagione. 257, 326. È ancora negli Statuti Pistojesi. V. il Vocab. del Manuzzi.

LOGO. sust. Luogo 364. - Vuolsi notar questa forma, come quella che, quantunque negletta nei Vocabolari, prevale nell' odierna e familiare pronunzia a tutte l' altre. V. anche *Lugo*.

LONGE }
LONGI } plur. femm. e masch., per Lunghe e Lunghi. V. qui presso

LONGO. add. Per Lungo. 134, 138, 240, 278. Potrebbe osservarsi, come, per contraria tramutazione, i Toscani da *longus* facessero Lungo, dovechè da *curtus* fatto avevano Corto. Ma Curto rimase a Roma e nelle provincie soggette; e a Lungo può credersi che antecedesse già Longo.

Longe, plur. femm., invece di Longhe o Lunghe. 34 e nota.

Longi, plur. masch., per Longhi o Lunghi. 278 e nota.

LONGO. prep. Per Lungo, Presso. « Longo la via ». 30, 49. - *Cont. mor. Anon. sen.*, p. 18. « Sì gì longo la sepoltura ». E altrove (pag. 38): « longesso ».

LUGO. sust. per Luogo. (V. *Figliulo*). 131, 142, 161 e nota, 181.

LUNIDI'. Lunedì. (È nelle Giunte Veronesi.) 313.

LUOGO. per Convento, Casa di persone religiose. « Nel luogo dei Frati Predicatori ». 177 due volte. - Non trovo che i nostri glossografi segnalassero un tale significato, che negli antichi

scrittori, e più nelle carte, è frequentissimo.

LUOGORA. plur. eterocl. di Luogo. 148.

LUPINO. *Rendere il lupino*, e simili frasi che si formano da Lupino, essendochè con siffatta spezie di civaja costumavasi in Siena di dare il voto nelle pubbliche deliberazioni. V. pag. 125, e le Annotazioni alle Prediche di S. Bernardino, p. 334.

M

MACELLARE. Uccider bestie a fine di venderne le carni per alimento degli uomini. Non ha nella Crusca esempi di proprio senso, che possono cumulatamente vedersi alle pag. 101 e 106.

MACTINA. sust. Mattina. 227.

MAFATTORE. Malfattore. Altri es. a pag. 302, 371. (qui con forza di add.)

MAGDALENA. n. p., Maddalena. 312.

MAGIO, MAGLIO, MAJO } Si trovano egualmente negli Statuti nostri, invece di Maggio, e mostrano, per nostro avviso, che ancora al tempo de' Latini il nome del terzo mese *majus* si profferiva, a seconda de' luoghi, diversamente. E così dicasi d'altre parole; come, ad esempio, di *filius:* stantechè, nei paesi meno da Roma lontani, odasi anc'oggi articolare non solo *Fillio* e *Fiio* invece di Figlio, ma ben anche *Figghio* e *Figghiolo*. - Incontrasi la prima delle indicate forme a pag. 228, 375 tre volte; la seconda e la terza, a p. 227. - Nella *Vit. Col. Rienz.* (ediz. di Subiaco) può il curioso osservare *Iente* per Gente, *Leii* per Leggi (nome), *Iuorio* per Giorgio, ec.

MAIESTRO. Maestro. 176. In questa pagina stessa è scritto più volte, « maestro » e « maestri ». Può in quella forma notarsi la conservazione dell'elemento *i*, come nella lingua francese, e come tuttavia pur suona tra i campagnuoli delle Romagne. L'editore delle Opere di *Fra Girolamo da Siena* osservò, come questi costumasse di scrivere non solo *Maiestro, Ammaiestrare, Ammaiestratore, Saietta, Maiestà,* ma eziandio *Distraiere, Beiendo* ec. Possono ancora vedersi gli *Stat. Pis.*, III, 680.

MALAGIEVOLE. Così scritto per Malagevole, e costruito col Di o Da. « Malagievole d'osservare ». 376.

MALE. add. della terza decl., invece di Malo. Non è nei Vocabolari, e ci sembra omissione non molto perdonabile, dacchè non erasi dimenticato *Fine* per Fino. Noi conoscevamo esempi di *Male*, usato al numero del meno e mascolino; siccome questo di G. Cavalcanti: « Entrato il maledetto spirito nel » fellonesco petto del male uo- » mo ec.; al tutto il male uomo » deliberò ec. » (*Stor. Fior.* II, 226); al quale consuonano gli

altri che possiamo additarne alle pagg. 218, 289, 298. Ma più saranno da notarsi i seguenti, nei quali vedesi declinato al plurale e trasferito al genere femminile. « Volendo » cercare la bottega o vero la » casa per le mali carni ». 111; - « Molte mali oppinioni ne » nascono »; - « Acciò che sie» no tolte via le mali oppinio» ni ». 296.

MALEFICIO }
MALEFIZIO } sust. La locuzione *Quasi maleficio*, o *malefizio*, può riguardarsi come term. della Legislazione statutaria, così trovandosi generalmente indicate le colpe più leggiere, e che non parevano meritare il nome espresso di Malefizio. » Tutti li accessi e malefizi e » quasi malefici ». 177; - « Tutti » e' decti malefici o quasi ma» lefici ». 178.

Malefizio trovasi altresì usato a significare il Danno dato. V. pag. 36 e nota.

MALFACTORE. Malfattore. 370.

MALI. add. plur. femm. di Male, per Malo. V. *Male*.

MALIFATTORE. Malfattore. 302.

MALIFICIO }
MALIFIZIO } Malefizio. Voci già registrate. Altri es. a pagg. 177, 302 e 371.

MALIZIARE. Nel senso di Alterare per fine reo, togliendo, mutando o supponendo. « Nessuno car» najolo..... possi.... maliziare » alcun dente di alcuna bestia » rugumale ». 122. - Un amico senese ci fa sapere che questo verbo si adopera anc' oggi nelle campagne, nel senso di Sofisticare, Adulterare, Fingere all' esterno alcuna cosa diversa dall' intrinseca qualità.

MALIZIO. sust. Dicemmo in nota, che questa voce si usa tuttavia nel contado senese; ma nel significato di Frode, Inganno, Malizia onde vogliasi accalappiare o danneggiare altrui. Qui sembra, invece, posto a denotare Bestia che abbia malizia o mal vezzo, o vizio agli uomini pericoloso, come quello di mordere, dar di calcio, di corno e simili. « Se la bestia fosse » brada o vero malizio, la quale » fosse legata al desco, ec. ». 101 e nota.

MANCEPATO. add. Emancipato. 213.

MANDARE. verb.

Mande, terz. pers. sing. sogg., per Mandi. 59.

MANESCO. add. di Denaro, per Contante; e V. la Crusca. (Nell' uso d' Italia è al presente: *Denaro alla mano*.) Altro es. a p. 103.

MANIFESTÀ. per Manifestare. 344. E V. *Fà*. - Ancora nel senesissimo Fra Filippo (*Es. Mor.*, p. 76) può riscontrarsi tal forma, che già dicemmo (nè abbiamo cagione a ridircene) affatto romanesca: « Sappiano in » che modo debbiano gastigare » e corrèggia le lor donne quan» do si lisciano e imbrattansi 'l » volto ». - Troviamo ancora nei nostri Statuti *mèttari* per Mettervi; e i Senesi dicono quotidianamente: *Andar a desina* lo Andar a desinare. Il volgo

d'altri paesi pur dice: *Star a veda*, *Mettersi a seda*, invece di A vedere o A sedere.

MANO. sust. plur., invece di Mani: ed è modo che non dubitiamo di qualificare come specificamente proprio dell'Umbria. Ma donde mai questa consuetudine di trattar *Mano* a maniera d' indeclinabile, che dal Topino e dal Tevere potè discorrere insino all'Arbia? Rispondiamo: dalle anomalie medesime a cui quel nome andò sottoposto nella lingua dei nostri padri Latini, e, chi sa? fors'anche in quella degli altri popoli che in quelle terre li avevano preceduti. « Con le » mano aperte ». 73; - « Tutto » quello ch'a le sue mano fusse » pervenuto ». 322 due volte.

MANUMESSIONE }
MANUMISSIONE } Il manomettere, Manomessione (V. il Vocab. del Manuzzi), Offesa corporale. Pag. 261, e 136, 261, 262.

MANUTENERE. Mantenere. « Essa » Università...., servare e ma- » nutenere ». 70. - Ognuno sa, benchè la Crusca non volesse saperlo, che per tutta Italia si dice *Manutenzione*.

MARCHIONE, o piuttosto, al plur., *Marchioni*. Voce sconosciuta, e che sembra significare Quella margine che rimane negli animali dopochè vennero lor tratti i testicoli. (V. *Sanatura*). « Niu- » no ec. possi o vero debbia » levare i marchioni da alcuno » castrato ». 102 tre volte.

MASSARIZIA. sust. Passando per gradi diversi, questa voce venne a significare anche Casa o Famiglia. « Ciascuno....... sia » tenuto di piantare ogne anno » X arbori domestichi, cioè ogne » massarizia ». 16; - « Debbia » avere dodici danari da cia- » scuna massarizia ». 18; - » Ogni capo di famellia, o vero » di massarizia ». 33; - « Farli » aiuto una opera per ciascheu- » na massarizia uomo avesse ». (Qui per Casa o Famiglia di coloni o mezzajuoli). 65.

Conviene distinguere Massarizia da *Massaria* o (come anche dicesi e scrivesi) *Masseria*. Quest'era la Casa ove si adunavano e conservavano i prodotti raccolti in un tenimento o podere (detta da quel raccogliere e dal deposito, *Massa*); e dove insieme abitavano le persone addette alla coltura di esso. Massarizia fu detto dapprima il buon governo e la solerte amministrazione di detta casa; onde *Massaro* e *Massara* a denotare Colui e Colei che, secondo gli uffici, la governano. Nè molto andò che Massaro si disse ancora per Lavoratore; e di qui, forse senz' altri mezzi o amminicoli, Massarizia per Famiglia. Tralasciamo, per brevità, le prove non iscarse che recar potremmo di quanto qui viene affermato; ma indovina ciascuno che non ci accadrebbe a tal uopo citare nè le ascetiche meditazioni, nè le novelle da postribolo, nè i capitoli della tosse e della sete, nè le cicalate dei tramoggiatori.

MENOVAMENTO. Per Diminuzione di forza o validità. 285.

—— Per Restrizione. 345.

MENOVARE. Menomare, Diminuire. 320.

MÈNOVO. add. per Minore del giusto, Scarso, Calante. « Se troveranno peso o vero misura menova o vero soperchia ». 243.

MENSURA. voc. lat., Misura. « Misurino a la dritta mensura ». 26.

MENTIRE. *Mettere altrui a mentire,* è modo assai bello del secolo giustamente detto dell'oro, per significare il Dare altrui una mentita, Accusarlo e chiamarlo mentitore. 7, 90 due volte. - Qualcuno disse, attivam. *Mentire alcuno;* e il Bandello: *Mentire* (seguendo il quarto caso) *per le canne della gola.* (nov. 54 par. I.)

MERCANTANTE, come leggesi a pag. 93; ma correggasi « Mercatante ».

MERCANZIA. per l'Azione o l'Atto del mercantare, Contratto, 96, 97, 114. - Poniamo in mostra questa significazione siccome da altri non osservata. Colle sue più ovvie accettazioni trovasi ancora usata più volte una tale parola, nelle due prime tra le suddette pagine; ossia nel cap. XLIII dello Statuto dei Carnajuoli.

MERCATARE. Mercatantare, Mercanteggiare. Altri es. a pag. 112 e 267.

MESE. plur., per Mesi. « Ogni due mese...... una volta ». 221.

METIÀ invece di Metà. Anche questa metatesi della volgare pronunzia, che pur mostra come lentamente si depongano le abitudini tramandateci dai progenitori (V. *Meità*), ricorre nei nostri codici con frequenza, e può riscontrarsi a pag. 10, 22, 65, 318, 328, 329, 332, 333, 365, 366, 373. E al proposito di quest' *i*, che altri diranno superfetanea, potrebbero nei *Conti morali di Anonimo Senese* additarsi non solo *Preite* e *Priete* per Prete e *Nieve* per Neve, ma ben anche *Devie* per Deve, *Liei* per Lei, *Ontia* per Onta, ec.

MÈTTARE. Mettere.

—— Di colori parlando, per Ritingere, o Mutar l' uno in altro colore; come « Méttare (lana o stame) di guado in nero »; che a noi par modo di molta eleganza. 281 due volte.

Mèttavi, per la desinenza dell' infinit. in *are* o *ere* contratta nel semplice *à* od *a* (V. *Fà* e *Manifestà*), invece di *Mettervi.* 295.

Mèttarvisi, per Mettervisi. 270.

MÈTTAVI. per Mettervi. V. *Mèttare.*

METTERE. verb.

Mettere a imposta, o *all' imposta.* V. *Imposta.*

Mettere alcuno a mentire. V. *Mentire.*

MEZZALANA. sust. Ha un solo es., e assai moderno, nella Crusca. Vedasi scritto al plur. « mezze lane », pag. 175; e « mezzalane », pag. 318.

MEZZINO. sust. Forse per lo stesso

N

anche dell' odierna lingua parlata. 129, 142, 146.

E seguendo vocale, o altra lettera; come nel *Virg. En. Ugurg.* (p. 5): « Convenesi a me » di none potere morire ». Pag. 7, 137, 184, 186, 217, 244, 345. - I Senesi usarono altresì *Cone* per Con. (*Vocab. Cater.*).

NONE. Adoperato colla forza di sust. » Cum due bossoli, dei quali » uno sia di fare la spesa et » l' altro del none ». 144.

NON NATO. agg. di Carta. V. *Nato* e *Carta*.

NON OBSTANDO }
NON OSTANDO } Posti avverbialm. Non ostante. 168.

NUMARO. sust. Per pronunzia senese, invece di Numero 342.

O

OBBLIGAGIONE. Obbligazione. 156.

OBLICO. V. *Per oblico*.

OBLIGAGIONE }
OBRIGAGIONE } Obbligagione, Obbligazione. 353 e 215.

OBSERVARE. (V. per altri es. le *Giunte Veron.*) Osservare. 156.

OCCIDERE. Ricondotto all' originaria significazione di *coedere*, e però da spiegarsi Colpire o Tagliare. « Le quali carni possino occidere il dì innanzi » dopo vespro ». 75. - Se non che, alcuno potrà pensare che *Carne* o *Carni*, in questo ed altri luoghi (V. *Uccidere*), possa, per metonimia aver forza di Bestia o Bestie da carne. L' una cosa e l' altra è probabile, e noi ne lasciamo la scelta ai lettori.

OCTA. sust. Otta, Ora. V. *A buon octa*.

OCTOVRE. sust. Ottobre. 313.

OGNARE. verb. per Ugnere, Ungere. 306. E V. *Onto*.

Se altrove ci accadde osservare, nel senese vernacolo, il facile cambiamento dell' *o* in *u*, come in *Cuio, Lugo, Suno* (V. a loro luoghi), non sono eziandio rari gli esempi del mutarsi dell' *u* in *o*; come in *Oscire, Oscimento, Longo, Robrica, Soccessore* ec. de' nostri Statuti; e nei *Conti morali* di Fra Filippo, *Andare a robba*, *Di longa*, *Giognare* e *Gionto*, *Vitopero* e *Vitoperato* ec.

OGNESANTI. Ognissanti, Festa di tutti i Santi. 51.

ÒNE. prim. pers. sing. indic. V. *Avere*.

ONTO. sust. Unto (che pur trovasi nella stessa pagina). 231. V. *Ognare*.

OPERA. sust. per Lavoro di una giornata ec. (V. la Crusca, ma senza disconoscere la bellezza ed opportunità dei seguenti esempi.) « Qualunque omo del ca» stello vòle fare casa, sì deb» bia avere una opera da cia» scuno omo del castello ». 53 due volte; - « Farli aiuto una » opera per ciascheuna massa» rizia uomo avesse ». 64.

ORDENAMENTO. Ordinamento. 218.

ORDENARE. verb. Ordinare. « Ordenamo ». 92; - « Ordeniamo »: 93, 101, 216 ec.

ORDINAMENTA. plur. eterocl. di Ordinamento. 336.

ORDITRICE. verbal. di Ordire e femm. di Orditore. 298.

ORICE. sust. Voce dell' uso fiorentino e senese, benchè dimenticata dalla Crusca, che vale Orlo, Orliccio, Margine, Vivagno. Non può non riconoscersi la sua procedenza, come degli altri, da *ora*. Le donne dicono: *Tagliare*, o simile, *per orice;* cioè Per lo verso dell' altezza, o delle due contrarie estremità, o vivagni. « Rimondare e piasnare el panno spiegato, ogni » orice per sè ». 332.

ORICELLO. sust. Sorta di tintura, di cui parla la Crusca. Esempi di molta e perfetta proprietà alle pagg. 307, 308, 333, 334. (V. *Uricellato*).

ORTO. sust. per Piantagione sì grande quanto basti a rappresentare alla vista un orto; come di Campo dicesi: Campo di grano, di formentone, di fave ec. « Sieno » tenuti di fare fare uno orto » di porri e di colecchi ». 33.

ORTORA. plur. eterocl. di Orto. 33, 48.

OSCIMENTO. Escimento, nel senso già dichiarato a questa voce. 323, 342.

OSCIRE. Uscire « Unde sangue oscisse ». 4. - V. *Ognare*.

OSOGNA
OSSOGNA } sust., Sugna: due forme che meglio ancora del lat. *axungia*, ci ritraggono il greco ἀξύγγιον. L' intero nome di Ossogna fu, certo, anteriore per tempo al menomato *Sugna;* e per ciò solo ci correva obbligo di segnalarlo agli studiosi della patria lingua. - Trovasi con *s* scempia, a pag. 136, 256 due volte; e con doppia, 134, 232 due volte, 256, 257.

P

PAGA. sust. Per lo Tempo stabilito al pagare. « Paghinsi di paga in paga. 175.

PAGARE. verb.

Paghe. terz. pers. sing. sogg., per Paghi. 24.

Cadere in pene pagare. V. *Pena*.

PALLOCTA. sust. Pallotta, nel senso di Piccola palla, onde in più luoghi si fece e si fa uso nel rendere i suffragi. I Veneziani le dissero Ballotte. Pag. 144, 147, 284. E V. *Scruptinio*.

PALLOTTA. Nel senso medesimo. 347.

PANNO. Lasciammo imprimere questa parola a pag. 23, lin. 4, ove dice: « che avessero panno » di bestie grosse », per ossequio al Manoscritto, e pensando a certa figurata significazione di Panno, quando con esso vuolsi dare ad intendere l' Estensione dello spazio. Ma considerando che, nel siffatto caso, sarebbesi dovuto dire « da bestie », anzichè (come si legge) « di bestie »; ci risolviamo a credere erroneo il segno di abbreviazione (V. la nota loc. cit.), e insieme scambiata la grafia di *pano*, per quella di

paro o di « paiio », che gli esperti non ignorano trovarsi non raramente nei Codici, per lo stesso che Paio. Ci sembra altresì, che da tale interpretazione risulti senso abbastanza piano e credibile; vale a dire, che debba al campaio pagarsi uno staio di spelta da quelli soltanto che nutrono paio di buoi, e non già da semplici zappaiuoli, che non hanno bestie da lavorare la terra. (V. *Zapaiolo*).

PANNO. *Mettere in panno*, parlandosi di materia ridotta o che possa ridursi in fila, per Tessere, Contessere (che in qualche luogo dicesi ancora *Buttare*); e *Messo in panno*, per Tramato, Tessuto. Chi si piace di osservare queste fuggevoli modificazioni di significato, può soddisfarsi leggendo il cap. 13 della Distinz. VIII dello Statuto de' Lanajuoli, alla pag. 268. Onde ancora in Toscana (nonostante il silenzio della Crusca), e il Tessere si domanda *Impannare*, e *Impannatora* la Tessitrice.

PARABOLA. per Licenza, Permissione. 282, 292. - Il Pisano Baldiccione (*Ricord.*, in *Arch. Stor. Ital. Append.* VIII, 61) disse in questo senso Paraula. Parabola si usò altresì per Decreto o Sentenza di giudice; come nei *Ricordi* del senese Matasala: « Si fece ribandire ec. » per parabola di sere Ferran» te, giudice de la Podestà ». (*Arch. Stor. Ital. Append.* V. 67. B.) E vedi i seguenti

PARAVOLA. Parola. « Paravola ingiuriosa ». 136, 261, 262; - » Sia creduto a la suo' semplice paravola ». 333.

—— Per Licenza, Permesso. Consentimento; e con tal forza è molto frequente. 32, 135, 146, 158, 245, 253, 288 ec.

Si unisce ai verbi *Avere*. *Chiedere*, *Dare* ec., a denotar l'Avere, il Chiedere o il Dar licenza. 23, 158, 252, 280.

PAROLA. per Licenza, Permissione. 61, 106, 237, 292, 369.

Accattare parola, per Impetrare licenza, Ottenere permesso o simile. 238 due volte.

—— Per Ordine, Comandamento (come sembra). 61, lin. 6. (V. *Parabola*).

—— Per Intelligenza, Assenso. 107, lin. 13.

PARTICIPAMENTO. Partecipazione. Es. a pag. 264.

PARTIRE. verb. per Mettere a partito, Votare, Squittinare. « In » quello caso, si debbia partire » a pallocte, mettendo in due » bossoli ec. ». 167. - È modo in ispezialtà senese; onde ancora il Sozzini (*Diar. Sen.*, in *Arch. Stor. Ital.* II, 212-13): » Fu partito, e non s' ottenne »: - » Per esser tale consiglio fuo» ri della proposta, non fu par» tito ». - In qualche luogo delle Romagne si usa, nel detto senso, *Partitare*.

—— e *Partirsi*, per Fare le divise (tra coeredi). 284.

PARTITO. sust. per Sentenza di giudice. 56.

iscritto, Per iscrittura. 334. - V. *Per scripti.*

PER LO MO' CHE. avverbialm. Nel modo che. 64. Nella *Legg. S. Galg.* trovammo replicatamente « ammodochè ».

PER OBLICO. avverbialm. Obbliquamente, Indirettamente. 125.

PER SCRIPTI. avverbialm. Per scritto, In iscritto. 337.

PERSEGUITARE. per Seguire, Proseguire. Es. a pag. 191.

PERSONA. La Crusca notò *In persona,* significante Da parte di, In nome di. Potrebbe aggiungersi

In persona cui, per In nome di cui. « Vieti le decte possessioni a le comunanze in persona cui trovasse le possessioni de le decte gualchiere ». 368.

PERSONEVOLEMENTE. (Manca nei Vocabolari.) In persona. 201, 208, 210.

PERTEGNANO. terz. pers. pl. sogg., Appartengano. V. *Pertenere.*

PER TEMPO. avverbialm., come versione del lat. *pro tempore,* e nel senso del seguente Per temporale. « Consoli e camarlengo » che per tempo saranno ». 331.

PER TEMPORALE. Modo avverb., negli Statuti nostri, ed anche in altri, frequentissimo, a significare il tempo in cui relativamente siedono i magistrati o altri officiali; talchè Per temporale, di essi parlando, vale il medesimo che Alla lor volta o Per lo tempo ad essi assegnato. Nella ridondanza degli esempi, ci giova indicare i primi che si faranno innanzi a chi svolgerà queste carte. Pag. 151, 154, 162, 186, 187, 188, 194, 195 tre volte, ec.

PER TEMPORALE. per Temporariamente, Per qualche tempo. « Avessero lassata (l' arte) per » temporale, e fussero tornati » a farla ». 151.

PER TEMPORALI. Nel senso primieramente qui sopra dichiarato; ed è versione ancora più pretta del modo cancelleresco: *pro temporali.* 150, 151, 159, 260. - Nei *Cap. Comp. Orsanm.* sono anche da vedersi *Per li tempi, Per lo tempo* e, a pag. 11: » L' officio de' capitani che saranno per temporali ec. ».

PER TEMPORARE. Vale il medesimo, e sarà da rimettersi nel testo codesta forma ritraente dalla pronunzia, qualunque ella siesi; e che c' inducemmo a creder farina di menanti, per avere tant' altre volte trovato in esso la retta inflessione *Per temporale.* V. pag. 222 e no. 2.

PERTENERE. Appartenere. Frequentissimo nelle nostre e in altre antiche scritture. (V. *Apertenere* e *Appertenere.*) 187, 223, 248 ec.

Pertègnano, per Appartengano. 222.

PIACIARÀ. terz. pers. sing. ec. del verb. Piacere, per Piacerà. 321. - Avvertendo questa senese inflessione, intendemmo di rammentare le altre consimili dei futuri della seconda coniugazione: *attendarà, tessarà, intendarà, vendarà, rendarà, produciarà, induciarà* ec.

PIANARE. verb. Appianare, Spianare. « Rimondare e pianare el » panno spiegato ». 332.

PIANO. sust. Essere a piano una cosa con altra; che oggi direbbesi Essere allo stesso livello. Frase di antica e bella semplicità, sin qui non osservata. « Ne la cantina che è a » piano co' le decte piscine ». 272.

PIAZZA. sust. Il caso che siamo per esporre, è da menarne trionfo e da offrirne a non so qual musa una ecatombe da tutti coloro che abbattendosi ad un franzezismo di più commesso dai nostri vecchi e dai moderni non avvertito, dànno per allegria nell' impazzare, e gridano a tutta gola che si spalanchi la porta a quanti mai barbarismi possa far piovere sulla terra nostra un briaco imbottatore de' fumi e delle ciarlatanerie straniere. In quanto a me, stringendo fra i denti il riso al quale io pure mi sento mosso, dirò a coloro che dagli esempi argomentano la licenza, com' altri argomentar vorrebbero la schiavitù, che se agli arcavoli del dugento piacque e tornò ancora leggiadro l' adoperar Piazza per Posto nelle frasi: « Dare la piazza per fare » la casa » (pag. 64); - « Neuno lanaiuolo....... possa....... » pilliare alcuna piazza se non » co' la pezza di panno..... La » qual piazza si possa prèndare » la mattina solamente » (pag. 293); non sortirà effetto del pari felice e laudevole chi nei giorni nostri dirà: - Fate piazza al signore -; ovvero: - A forza d' umiliazioni e d' intrighi, Sempronio ottenne una piazza lucrosa. - Si vedano per altri esempi le pag. già citate, ed anche la 46 e 159.

PIGIONALE. sust. Per lo Padrone della casa o bottega che si dà a pigione (significazione non osservata). 103 due volte.

—— E nel senso stesso, al num. del più, per Pigionali. ivi.

PIGIONE. Con accompagnatura notabile, come quella che meglio rende il significato del lat. *pensio*. « Abbino per l' Università predetta una casa ec. alle » spese e pigione della detta » Arte ». 108.

PIGNARARE. Pignerare, Pignorare. 65 e nota, nella quale può aggiungersi che anche in lat. dicevasi *pignerare*.

PILA. sust. Vasca, o Ricettacolo fatto di pietra o di mattoni, da tenervi i panni per lavarli, purgarli o altrimenti acconciarli. « Panni talliati ne le pile, » o per cagione de le pile »; - « Squarciatura o vero rosura, » la quale si dicesse facta... ne » le pile o per cagione de le » pile ». 163 e 164; - « Neuno » panno villanesco mettano ec. » co' li panni de li uomini del» l'Arte da carda, ne la pila ». 254.

PILATA. sust. Quantità che può capire in una pila. 132, 164, 175 (« si pongano viij denari per » pilata di panni del garbo, et

» vj denari per pilata dei panni » grossi, et iiij denari per pi- » lata di panni bassetti, e iijj » denari per pilata de le mezze » lane »); 221, 250 (« paghi- » no e' decti gualcherari v soldi » per ciascuna pilata »); 254 (« ciascheuna pilata dei panni » ec. debbiano (*i gualcherai*) » quattro volte maneggiare anzi » che sia compito di conciare ») ec.

PILLA. terza pers. sing. ind. o sogg. V. qui appresso

PILLIARE. verb. Pigliare. (V. *Molli*). 295, 299.

Pilla, equivocamente, per Piglia o Pigli. 222 e nota.

PISCINA. sust. Vasca grande, o Pelaghetto artificiale, ma pieno per lo più d' acqua di vena, nel quale s' ammollano o tengono in molle cuoi, panni o altre cose. In Siena si conserva tuttavia questo nome. Trovasi negli Statuti nostri presso a quaranta volte. Basti citare le pagg. 132, 137, 139, 151, 184, 225, 268 ec.

È pure usato, colla desinenza stessa, al num. del più. « Non » avesse pagate le spese de le » (*quando non debba invece* » *leggersi* de la) piscina e del » muro nuovo ». 194.

PISINA. sust. Per lo stesso che Piscina. 355 cinque volte.

PIUBICO. add. Pubblico. 375. Manca al Vocab., che ha solo il seguente

PIUVICO. add. Pubblico. « Carta piuvica ». 199; - « Carte piuvice ». 338.

PODESTÀ. per lo Nome del primo magistrato dell' ordine giudiziario nelle antiche repubbliche. È noto come si facesse ancora del gen. femm., il che più spesso che altrove accade di scorgere negli antichi Statuti. E ancora nei nostri può leggersi: « misser la Podestà », pag. 71, 74, 199, 340; - « dinanzi a » la decta Podestà », pag. 169. V. anche pag. 41, 131, 162 ec.

PONARE. verb. Per Ponere, Porre; (come Tòllare per Tollere, Tòrre ec.). 230, 271, 374 ec. - E negli *Es. mor. F. Fil.*, p. LXVIII e LXXI.

Ponemo, prim. pers. plur. ind., per Poniamo. 324 ec.

PONTARE. verb. Appuntare. (V. *Appontare.*) 109.

PONTELLARE. verb. Puntellare, nel senso fig. di Dare aiuto o favore. « Et essi et l' officio loro » mantenere et pontellare ». 71.

PORRO. sust. Agrume del genere delle cipolle. (V. la Crusca.) » Uno orto di porri ». 33.

PORRINA. sust. Sembra da spiegarsi per Pianta giovane del porro. « Una capezza di porrine ». 33. - *Porrum* e *porrina* ebbero ancora i Latini.

PORTARE. Per la diversità del suo significato da quello di Arrecare e Recare (si vedano anche questi verbi), possono consultarsi le pag. 250 e 251.

—— Nel senso di Esercitare; lat. *gerere, fungi.* « Giuriamo » l' ufficio del nostro consolato » ec. portare et fare di qui a sei » mesi ». 70.

POSCIAIO. add. Di questa voce, usata a pag. 160 (« la posciaia domenica di novembre »), non ci era per lo innanzi accaduto di trovare altro esempio nè indizio, sia nella lingua scritta ossia nella parlata. Dal contesto ancora non ci era dato conoscere se dovesse intendersi per Susseguente, Posteriore, ovvero per Ultimo; benchè da noi si propendesse a questa seconda interpretazione. Di ciò parlando coll' erudito collega di studi e d'altro Gaetano Milanesi, parve a lui ricordarsi di averla già incontrata in antico rimatore fiorentino: così non fosse ad ambedue mancata poi la comodità di farne le debite ricerche. Più tardi, però, nello *Statuto dei Chiavari*, del 1323, inedito in questo Archivio, mi accadde di leggere: « Neuno de » la detta Arte possa nè debba » lavorare di notte da lultimo » suono de le tre volte, cioè dal » posciaio inanzi infine a la » campana del dì »; e in certi Ricordi in volgare mss., di Mercatanti senesi, di cui non possiamo sin qui segnalare fuorchè la grande antichità, mi fu dato avvertire: « la poscia (*poscia'* » o *posciai?*) paga », usato come contrapposto di Primaja. Sicchè, del significato vero della parola non è più luogo a dubitare.

Comecchessia, la formazione di un tale addiettivo non ha nulla di strano nè di singolare; perchè se da *posthac* (come a noi par certo) fecesi *Poscia*, qual meraviglia se poi da Poscia si facesse ancora Posciajo? È meno da riderne che da meditarvi, per gli etimologisti, quel verso del Morgante: « Crai e poscrai » e poscrilli e posquaqquera ». In Roma si dice ancora popolarmente, per Domanlaltro, *Biscrai*.

POSITO. add. Posto. « Costoduto » posito sotto la robrica ec. ». 358.

POSSEDERE. verb. *Bene possedere*, troviamo detto, e a noi sembra elegantemente, per Far buon uso della cosa posseduta, Ben conservarla e amministrarla. Le parole che qui dovrebbero riferirsi, sono le riportate da noi sotto *In* per Con ec., e ricorrenti nel testo a pag. 337.

POSTA. sust. per Proposizione di legge novella, o simile. 136, 263.

—— per Imposta, Gravezza, Contribuzione. 170.

—— per Conto referibile ad una speciale persona, Partita. 249.

—— per Convegno con accordo a un fine qualsiasi; e prendesi per lo più in mala parte. - » Non facciano.... posta nè lega » del prezzo o de la vectura de » le cose che portano. 174; - » Neuno..... debbia fare alcuna » comunità o unione o lega o » setta o cospirazione o posta » con ec. ». 282.

POTARANNO. terz. pers. plur. ind., per Potranno. V. qui presso

POTERE. verb.

Come *saparanno* (tra gli altri) è mutazione alla senese

di Saperanno, così *Potaranno* ci rende immagine del primitivo Poteranno, che l' uso poi contrasse in Potranno. 162, 321.

Potessoro, per Potessero; e si avverte per saggio di altre simili desinenze, di cui talune già ricordammo sotto il v. *Essere*. - Pag. 210.

POZZUOLO. sust. Dim. di pozzo, e mancante ai Vocabolari, si adopera in Siena per denotare le sorgenti dell' acque che servono per le conce. Pag. 268.

PRECESSORE. Predecessore, Antecessore. Es. a pag. 28.

PREGHIERO. sust. masch., invece di Preghiera. Es. a pag. 70.

PREIUDICARE. verb. Pregiudicare, nel suo molto estensibile significato di Toglier forza o vigore, Detrarre al dritto o al privilegio, Danneggiare come che sia. 144, 184, 195, 292, 366.

PREIUDICIO. Pregiudicio, per Detrimento. 335.

PRESTA. sust. per Prestito, semplicemente. « Per cessare ogni vi» zio di ricèvare la moneta de » la mercanzia, et puoi rèndarla » in modo di presta ». 325. - Oderigo di Credi, ne'suoi *Ricordi*, dà il nome di *presta* all' imprestito che si fa dai padroni ai loro mezzaiuoli. (*Arch. Stor. Ital.* IV, par. I, pag. 96, 101, 103).

—— E per Gravezza che imponevasi sotto forma di prestito. » Alcuno dazio o vero alcuna » presta » 42; - « Qualunque » dazio o vero presta ». 45. - Di milizia parlando, *Presta* dicevasi il soldo anticipato che pagavasi ai condottieri. (*Ner. Cappon. Comment.*, in *Murat. R. I. S.*, tom. XVIII, col. N. 1204.)

PRESTANZA. sust. Nel secondo dei sopraddetti significati. « Ricol» ga tucti e' dazi e prestanze ». 46.

PRESUMI. terz. pers. sing. sogg., per Presuma. 267.

PRINCIPALE. sust., per Debitore primo o diretto, a differenza del mallevadore, ch' è debitore secondario o indiretto. Il Manuzzi diede es. di questa voce nel senso di Primo possessore. Pag. 5 tre volte, e altrettante a 56-7; e 85 due volte.

PRIVADAMENTE. Privatamente, nel senso di Segretamente. 262.

PRIVADO. add. Privato, nel senso di Segreto. 260.

PRODEGGIAMENTO. (Voce nuova pei nostri lessici.) Pro', Vantaggio, Partecipazione agli utili di un contratto. 283 due volte.

PRODUCIARE. verb. Producere, Produrre. V. *Induciare*). 380.

PRODUTTO. add. Prodotto, nel senso di Allegato, Esibito. 209.

PROMECTARÀ. terz. pers. sing. ind.
PROMECTARANNO. terz. pers. plur. ind. } V. qui presso

PROMÈCTARE. Promettere.

Promectarà, per Prometterà. 224, 240.

Promecteranno, per Prometteranno. 257.

PRONUNZIAGIONE. per Decreto, Sentenza. 197, 208, 209.

PRONUNZIARE. per Decretare, Sen-

tenziare. (Ha un solo es. nelle Giunte Veronesi.) - *Pronunziare tenuta*, per Decretare la immissione in possesso, e simili. 209.

PROROGAZIONE. Prorogamento, Proroga. Es. a pag. 108.

PROTOCOLLO. Questa voce, per la sua stessa natura (πρωτοκολλον) da taluni spiegata *prima concinnatio*, significa il primo getto, la prima bozza che si fa di una cosa da perfezionarsi; ed è l' opposto di *eschatocollum* (non mai tradotto, ch' io sappia, in nostra lingua), ch' è l' ultima sceda o copia o scrittura. Può significare Minutario, in quanto in esso si scrivono i primi saggi o le minute di una cosa; ma non già esprimere Copiario, in quanto quest' ultimo è libro nel quale si trascrivono, a mo' di collezione, le scritture e gli atti bell' e compiti. Col tempo, Protocollo venne a denotare Registro, Memoriale o Brogliardo, in cui le carte intere non si ricopiavano, ma se ne faceva un estratto che ne additasse i caratteri principali; la data ed il luogo, i nomi degli agenti, e la qualità e condizioni precipue del loro soggetto. Tali erano i « protocolli o vero carte tracte de » le 'mbreviature di pubblico » notaro », di cui parla il cap. VII, Distinz. II, dello Statuto dei Lanajuoli (V. *Imbreviatura*): se non che, Protocollo ha in quel luogo il senso metonimico di Particella estratta o copiata da' libri di tal natura. La significazione di Protocollo per Regesto o Registro, Memoriale in compendio ec., divenne altresì la più propria e generale, e dura ancora in tutti i pubblici uffici, sì comunali e sì governativi, d' Italia. Vero è che i notai, quando il nome di Rogiti o altro prevalse a quello d' Imbreviature, cominciarono a dare a queste, collettivamente considerate, il nome di Protocollo; e all' antico Protocollo si assegnò poi quello di Registro, d' Indice, d' Elenco, secondo che al legislatore o ai privati potè piacere o piace di chiamarli. Astenendomi dal riportare esempi che non mancherebbero, e da citazioni che parer potrebbero superflue, confido che abbia a menarmisi buona questa glossa, più lunghetta del solito, intorno a una locuzione che nessuno avea presa sin qui, come par ch' essa meriti, a scrutinare. Sappiamo altresì di avere nelle cose dette contrario, in parte, il Ducange: ma egli formò il processo della parola secondo i documenti suoi propri; noi, secondo i nostri.

PROVARRÀ. terz. pers. sing. ind., Proverà. 6.

PROVAZIONE. Prova, nel senso di Testimonianza o Ragione confermativa. Manca questa voce alla Crusca e ad altri vocabolari, benchè latinismo del più legittimi (*probatio*), e che dovè precedere l' abbreviamento che ne fu fatto in Prova. Trovasi

ben quattro volte nel secondo dei nostri Statuti; cioè a pag. 84, 85, 101, 104.

PROVEDERE. verb. Per Sopravvedere, Andar vedendo, Vigilare ec.; quello, in somma, che i Lat. dicevano *inspicere*, e i moderni direbbero Ispezionare. » Provedere le misure del vino » e del pane ec. ». 15; - « Debbiano provedere se le cose » dell'Arte sono mantenute in » stato ». 188.

—— E per Riconoscere, Remunerare. « Proveggano e' decti » tre ec. secondo la loro fati» ga ». 338.

PROVISIONE. Trovasi *In provisione*, a significare Per la provisione, o Per effetto della ispezione o vigilanza. 290.

Essere una cosa in o *nella provisione di alcuno*, per Essere rimessa nell' arbitrio, nella equità e discrezione di alcuno. » Se alcuno...... fare vorrà al» cuno richiamo di troppo gran» de quantità......, sia in pro» visione dei consoli di farlo » fare di minore quantità ». 348; - « Sia ne la provisione de' con» soli e del camarlengo ec. di » potere fare comandare ec. ». 378.

PROVISO. add. da Provedere; Provveduto. « Statuto e proviso è ». 318, 320; - « Fatto et fermato » e proviso sarà ». 321.

PUBLICO. add. Così, ordinariamente, invece di Pubblico. (V. *Puplico*.) « Publichi maestri ». 280, 297; e 329, 331.

PUCTA. sust. Putta. 58.

PULIZA }
PULIZIA } sust. Così i Senesi ebbero a profferire nelle veci di Pòlizza, nè mai leggemmo altrimenti nelle carte (anche del sec. 16°) che doverono venirci a mano nell'Archivio di Stato, già delle Riformagioni, di Siena. - Pòlizza, ogni brandello di carta che porta sopra sè scritto qualche cosa: ma la Pùlizia dei Senesi era particolarmente quel biglietto ove si scrivevano i nomi dei cittadini che volevansi eletti a' magistrati; ed è vero altresì che adoperavasi a denotar Citazione, Petizione, Licenza e finanche Accusa segreta; come pure avvertiva l' Annotatore delle Prediche di S. Bernardino, adducendone quest'esempio: « Sai » anco di cotali che mettaranno » tali pulizie nelle cassette delle » petizioni » (pag. 338). E il nostro Statuto de' Lanajuoli: » El Comune de la decta Arte » debbia avere una cassetta...., » ne la quale..... debbia ciascu» no sottoposto..... accusare e » denunziare colui e coloro co» tali furatori in scripto, in una » pùlizia, et essa pùlizia deb» bia mectare in quella cassetta » col nome et col soprannome » d' esso furatore ». E così tre altre volte, in quella stessa pag. 190, e nel corrispondente luogo del Rubricario, pag. 133.

—— Nel senso di Licenza, è scritto *Pùliza* a pag. 254.

PUO' CHE. avv. Poi che, Dopo che. 284 e nota. Nè può altrimenti

intendersi, a malgrado della inflessione data al verbo che ne dipende: *si partissero;* ed è da spiegarsi come: si fossero partiti. V. *Puoi che.*

PUOI. avv. Poi, Di poi. « Essi tre » electi ec. eleggano puoi li » xxiiij ». 148. Ed è anche nella *Vit. S. Gio.* pubb. dal Crescimbeni.

PUOI CHE. avv. Poi o Dopo che. 171, 336.

PUPLICO. add. Per Pubblico. Idiotismo non delle sole plebi di Toscana, ma d' altre eziandio, troppo facile essendo lo scambio tra le labiali *p* e *b*. « Puplici maestri ». 328.

PUZZA. sust. Per Cosa o Materia puzzolente. « Gittare alcuno san» gue o vero altra puzza in » alcuna via ». 121.

Q

QUAGLI. plur. di Quale, per Quali. (V. *Vetturagli* ec.) Trovasi forse sei volte nelle Aggiunte in fine dello Statuto dei Lanajuoli, da pag. 317 a 322.

QUALI UNQUE. plur. di Qual unque o Qualunque. (La Crusca ne fa menzione, ma senza produrne esempi). 149.

QUALUNQUE ORA. avverbialm. Qualora, Quando, Ogni volta che. 22.

QUARRO. sust. Crediamo formata questa parola per alterata e più scorrevole pronunzia di Quarto. Significa, nell' uso fattone a pag. 243, la Quarta parte dell' oncia. Nei Ricordi di Baldiccione de' Casalberti incontrasi *Quarra*, per denotare una sorta di misura delle derrate, o Quarta parte dello staio; e per esprimere le divisioni stesse dell' oncia, si trovano *Quarta* o *Mezzaquarta*. (*Arch. Stor. Ital. Append.* VIII, 26, 56 e 33, 35, 37.)

QUATERNO. sust. Quaderno. 246.

QUELLINO. plur., per Queglino, Quelli. (V. *Assimilliare.*) 253.

QUERIMONIA. per Richiamo, Ricorso, Querela che facciasi a' giudici, così nelle materie civili come nelle criminali. « Ricevu» ta la querimonia, faccia cita» re il....... debitore per suo » messo ». 83 più volte; 84 due volte; - « Sia condennato...... » (*parlasi delle ingiurie di pa» role*), se querimonia o vero » dinunziazione vi si facesse. » Et se dinanzi a' consoli fosse » detto....., senza alcuna o vero » querimonia o vero denunzia» zione, devi essere punito ». 90 e 100.

QUICTANZA. sust. Quitanza. 207. - Trovasi anche, a pag. 323, replicatamente, Quittanza. I nostri, come i Francesi, hanno in questa significazione i verbi *Quitare* e *Quitter*, che alcerto derivano da *quies*, *quietus*, *quiescentia* e *quietare;* da cui, secondo il Menagio, per la intermedia espressione di *sinere*, *desinere*, *cessare*, procederebbe pei secondi anche quella di Abbandonare. Se non che, gli antichi abitatori della terra nostra

ebbero anche *linquere* e *linquit*, e dalle ultime sillabe di tali parole potrebbero i Francesi aver tratto, come verbo novello, non come detorto, il loro *quitter* in quest' ultimo significato. Chi reputi inutili le indagini di tal sorta, rinunzi per sempre al contento di conoscere le ragioni più intime sì del materno come d' ogni altro linguaggio.

QUIETO. add. per Cheto, Che non parla; e si nota come abuso del parlar familiare e vernacolo. » Niuno altro....... debbia....... » addomandare, ma debbia sta- » re quieto ». 96.

QUINI. avv. La Crusca registra *Quine*, spiegandolo per Quì. Ma Quine, come il senesismo qui da noi segnalato, equivalgono ad Ivi, Quivi, Lì o Là. « Ac- » cusare e denunziare a corte » di messer la Podestà ec., e » quini dare sforzo e prove sì » che sia condemnato ». 199. - Può notarsi nel passo testè riferito « dare sforzo », che non ponemmo tra le frasi, per quell' immediato soggiungersi « e prove ». Ma riducasi al latino congenere, e se ne intenderà la ragione: *operam et probationes dare*.

R

RABBÀTTARE. verb. Da intendersi come Rabbattere, e nella significazione di Cassare, Cancellare. » Non debbia portare alcuno » panno a conciare, se prima » non lo scrivaràe o faràe scri- » vare....... E poscia faccia essi » rabbàttare per lo lanaiuolo » di cui fussero, quando li ren- » desse ». 360.

RACCARDARE. verb. Sembra usato, senza forza reduplicativa, per semplicemente Cardare. 230. - V. *Raccomunare.*

RACCOLTA. sust. Per Adunanza, Congregazione, Tornata delle persone ascritte ad una università o compagnia. 124 (« per » la generale raccolta de' Car- » naioli »); 125 (« Vento et ap- » provato fu il soprascritto or- » dine nella detta general rac- » colta »); 131, 154, 170.

RACCOMUNARE. verb. Per Accomunare, Partecipare e simili. (Si vedano i §§ III e IV aggiunti alla Crusca nel Vocab. del Manuzzi). 131, 145, 167.

RACOLTA. sust. Nel senso già spiegato alla v. *Raccolta*. 66.

RADOTA. Davasi in Siena questo nome a ciò che i Fiorentini chiamavano *Arroti* e i Veneziani *Zonta;* ossia Quel numero, non sempre determinato, di notabili cittadini che, per disposizione di legge o per mera volontà, i magistrati chiamavano a consulta nelle loro deliberazioni. Onde nei libri dei pubblici consigli della senese repubblica ricorre assai spesso questa parola; e in uno del 1306, leggiamo: *Congregato generali consilio Campane Comunis Senarum, et Quinquaginta per terzerium de radota.* E negli Statuti nostri: « Tucto

» quello che per li consellieri, » con radota di tre massari...., » fusse stanziato e fermato ». 40; - « Debbia (*il camarlingo*) » avere el suo consellio, con » radota di sei massari ». 42. - E 129, 150 tre volte; e 342, dove nel senso medesimo sono poste anche *Aionta* ed *Agionta*. Trovammo anche scritto, per antica mano, *Radotta*.

RAMÈTTARE. verb. Rimettere, nel senso di Consegnare. 301.

'RANNO (Aranno). terz. pers. plur. ind. V. *Avere*.

RASCIONE. sust. Ragione. - Così pur leggesi nei *Ricordi di Matasala*, insieme con *condanascione*, *piscione* (Pigione) e fin *bisciongno*, per Bisogno (*Arch. Stor. Ital. Append.* Tom. V. B, pag. 75.) - Nella sì famosa e per l'età controversa canzone di *Folcacchiero dei Folcacchieri* è scritto « rasgione ». Pag. 302.

RASSIGNARE. Rassegnare. Usato dall'Ariosto in rima, secondo fu notato dal Monti. 249.

RASTRELLO. sust. Strumento usato dai lanaiuoli per la tiratura dei panni. 360 e 361 quattro voltè.

REBIDIO. Sconciatura popolare del nome Arbitrio. V. *A rebidio* e *A ribidine*.

RECARE. verb. Per Riportare indietro le cose già prima portate. 135, 251, 368; e più che altrove, 321: « Debbino...., avere coverte per coprire e' panni, quando si portano.... a le gualchiere, e quando si recano » de le dette gualchiere a la » bottiga ec. ». Leggasi tutto il capitoletto posto al principio di essa pagina, e vedasi ciò che intorno alla differenza tra i verbi Portare e Recare fu sottilmente osservato nell'*Infarinato secondo* (ediz. del 1588, pag. 303), e che al detto qui sopra da noi, in rispetto a casi ben più speciali, non è contrario.

RECEPTARE. verb. Ricettare, Dar ricetto. 198. V. *Riceptare*.

RECHIEDERE. Richiedere « Se..... » non fusse rechiesto co' la » tromba ». 209.

RECIDERE. verb. Detto di questioni giuridiche, per Decidere. « Ciascheduna questione ec. debbila » recidere et diffinire infr' al » mese ». 84.

RECOLLIMENTO. Raccoglimento, Il raccogliere. V. per la significazione *Ricolliare* e *Riccollimento*. 208.

RECRIDENTE. Per metatesi di Ricredente. (V. questa voce.) Pag. 58.

RECTORIA. L'ufficio e la durata di un rettore. 12, 16.

REDE. sust. plur. femm. Per Eredi. Es. a pag. 200.

RÈDDARE. verb. Per Rendere. « Rèddare.... ragione ». 323; - « La » quale (pena) rèddare non si » possa ». 375.

RÈDDERE. Nel senso medesimo. (V. Giunte Veronesi.) 334.

REDUCERE. Con forma lat., che la Crusca ebbe trovata nel Buti ed altri nel Cavalca, per Ridurre e Ricondurre. « Debbiano » loro ad concordia reducere » et pacificare ». - 91. E con

relazione a cosa. 92 due volte. Vedi anche appresso

REDUCIARE. Pronunziato alla senese, nel senso medesimo. 253, 273, 274.

Tanto da *Reducere*, come da *Reduciare*, possono farsi derivare le voci: *Reduca*, 273; *Reduchino*, 119; *Reducto*, 274.

RELASSARE. (che i nostri Codici segnano, frammischiando i latini elementi, *relaxare*). Per Rimettere, Prosciogliere, Dispensare dall' obbligo; quasi allentare il legame fatto od imposto. (V. le Giunte Veronesi.) » Chesto sieno tenuti li signori » a loro comandare per sara» mento...., e poscia non relas» sare ». 211.

REMESSIONE. Remissione, Il rimettere. 206.

RENUNZIARE. Rendere altrui noto come che sia, a mo' d' avviso, o d' intimazione, o di denunzia, o di rapportamento ec. 158, 188, 231, 274.

—— E per Rinunziare, Rifiutar cosa per innanzi accettata. 86 due volte.

RENUNZIASCIONE. Per Rinunzia o Rifiuto. (V. *Rascione* ec.) 308.

RESÌA. Per Discordia, Divisione, Scandalo. « Di questo pare che » sia grande resìa tra li uomi» ni dell'Arte ». 176. - Circa al valore ed agli usi di tal voce ragionò da par suo Vincenzo Borghini, *Vesc. Fior.* 568.

RETENERE / RETINERE } verb. Ritenere. « Rete» nerli ». 259; - « Retenga ». 273; - « Retinesse ». 18.

REVOCAGIONE. Revocazione, Il rivocare. 208, 209.

REVOCAMENTO. Nel senso medesimo. 209.

RIBANDIMENTO. Per Remissione del bando. Esempi a pag. 211, 344.

RIBANDIRE. Per Rimettere il bando, Prosciogliere da bando avuto. - Al tempo delle italiane repubbliche e delle corporazioni delle Arti, oltre al bando dal Comune od esilio, minacciavasi ai trasgressori anche il bando dall' Arte, che seco portava la privazione dei diritti e privilegi che l' uomo teneva dall' esservi ascritto. A questa spezie di bando si riferiscono le due parole antedette, come anche *Esbandire*, *Esbandito* e il sust. *Sbandito* (V. a suo luogo). Più degli altri frequente, ricorre il verbo summentovato negli Statuti da noi messi a stampa, trovandosi forse tredici volte nelle pagg. qui presso indicate; cioè: 203, 211, 212, 220, 266 (« non possa essare ribban» dito nell' Arte »); 267 (« non » sia ribandito ne la decta Ar» te »); 375.

RIBIDINE. V. *A ribidine*.

RICEPTARE. Ricettare. 199, 372.

RICEUTO. add. / RICEVENO. terz. pers. plur. ind. } V. il seguente

RICÈVARE. verb. Detto, alla senese, per Ricevere. Di pubblici uffici parlando, trovasi nella significazione di Accettare; significazione non ovvia e fin qui non osservata. « De la pena che dia » pagare colui che non riceva-

» rà la signoria ». 192; - « Sia » tenuto di ricevare la signo- » ria ». 193.

Riceuto. add. per Ricevuto. 100, 259.

Riceveno, per Ricevono. 88.

RICHERERE. La Crusca ha *Richierere*, ma il proposto da noi non può essere rifiutato da quei vocabolari che registrano *Chererere* e illustrano *Richesto*. « Se » più spesa richeresse e (*el* o » *il*) lavorio d' essa fonte ». 338.

RICHIAMANTE. sust. per lo più, benchè possa usarsi ancora come add. Perciò, e per altro, è da giudicarsi imperfetta la dichiarazione fattane nei nostri lessici: Che richiama; senso in sè vero, ma al nostro caso non applicabile, dov' è piuttosto da spiegarsi: Chi o Che si richiama o fa richiamo. Vedasi a pag. 82.

RICHIERERE. Si avverte per la sua maggiore prossimità al lat. *requirere*. 208.

RICOGLIERE. Di pegni parlando, per Riscuotere, Ricuperare. 90 due volte, ed un'altra « ricôrre ».

—— detto delle merci, per Riprendere indietro, dopo la rescissione del contratto. « Debbia » dare al comperatore xij de- » nari per la fatiga sua, et ri- » colga la bestia ». 98.

—— Ha pur senso di Riprendere o Ricuperare nel caso seguente: « Sia comandato al con- » vento ec. che ricolga la detta » tenuta ec. ». 208. - E. V. *Ricolliare* e *Ricollimento*.

RICOLLA. terz. pers. sing. sogg. V. qui appresso

RICOLLIARE. Pronunz. alla sen., per Ricogliere. Detto de' pegni, per Riscuotere, Ricuperare. 19 due volte.

—— E per Riprendere o Ricevere le cose riportate. 250.

—— E delle cose tese o spante che si rammassano. 294 tre volte.

Ricolla, terz. pers. plur. sogg., per Ricoglia o Ricolga. « Ri- » colla quello che sarà dato in » pegno o vero tenuta ». 208. (V. per la grafia, *Assimigliare*).

RICOLLIMENTO. sust. Il ricogliere. » Enfra 'l tempo de revocamen- » to o vero de recollimento de » la tenuta ». 209. - E nella pag. che a questa precede: » recollimento..... di tenuta ». V. *Ricogliere*.

RICOLTA. sust. Per Sicurtà; e sì per denotar la persona, come il fatto; sì per Mallevadore, come per Mallevadoria. Cotesto significato non trovò accoglienza nei Vocabolari d' Italia, sebbene il Gigli ne facesse raccomandazione come d' una fra le più segnalate proprietà del linguaggio senese. È negli Statuti nostri un po' più di trenta volte. Separando le frasi più notabili che se ne formano, additiamo qui le pagine dove questa parola vedesi adoperata semplicemente; cioè 5, 6, 26, 31, 32, 85 (« niuno si possa richiamare de » la ricolta quando à il princi- » pale »), 147, 172, 224, 230, » 341, 368.

Dare ricolta, per Dare o Prestare sicurtà. 107, 131, 172, 203, 224, 303 (« darà ricolte » d' ubedire e di stare a le co- » mandamenta d' essi consoli »).

Entrare ricolta o *in ricolta*, Entrare per sicurtà, Entrar mallevadore. 172. - *S. Cater*, figuratam, parlando di G. C.: « Entrò » in ricolta e pagatore ec. E » quando entrò in ricolta? Quan- » do si fece servo, prendendo » la nostra umanità ». (*Vocab. Cater.*, p. 258.)

Stare ricolta, per Stare mallevadore. 172.

Trarre di ricolta, Liberare dall' obbligo della sicurtà o malleverìa. 32.

RICONVENIRE. Term. legale o della procedura, ottimamente definito, al creder nostro, dalla Crusca; ma migliore dell' allegato ci sembra l' es. che ne additiamo a pag. 84-85.

RICORRERE.

Ricorrisse, invece di Ricorresse (pag. 216); giacchè i Senesi, non senza esserne proverbiati dai loro vicini e dagli emuli, pronunziano *Corrire* nelle veci di Correre.

RICREDENTE. Dopo matura considerazione, ci siamo confermati nell'avviso che gli antichi nostri usassero questa voce a significare Colui che per viltà si dà vinto senza combattere: perocchè, in que' tempi, stimavasi vile e codardo chi avesse ceduto alla ragione senza essere sopraffatto dalla forza. Nè può rincrescerci di avere sostituita nel testo (a pag. 7) questa retta lezione, invece dell' erronea « Rictedente », avvertita nella no. 3. Vero è che a taluno sembra di ricordarsi, che in alcun luogo delle Commedie dei Rozzi, per la più parte inedite, trovisi *Rittodente*, poco da *Rictedente* diverso, come termine d' ingiuria grossolana e assai pungitiva; il qual termine, benchè oggi caduto in tutto dall' uso, sembra che potrebbe intendersi, per Grugno di porco, o Dente di porco (avuto in ispecie riguardo al cignale) o fors' anche per Bozzo o Cornuto. Ma *rictedente* è voce dubbia sin qui; dovechè « ricredente » trovasi ancora in altri statuti, come in quello del Viscontado della Valdambra, in cui leggesi, al cap. VII: *Ordinamus quod si aliqua persona dixerit alicui mentris vel latro seu recredente aut bozza coram potestate vel vicario, puniatur in soldis* X. (V. *Annali delle Università Toscane;* Pisa, 1851; tom. II, pag. 122-23.) Il dotto editore di quello statuto, commend. F. Bonaini, senza dichiararci il vero significato di questa parola, si contentò di avvertire che tanto essa come *Gadale* (inteso per Meretrice) sono d' origine francese. È, certo, il termine medesimo che i barbari latinanti scrivevano *recreditus* e *recreantus*, i francesi *recréant* e *recreu;* e Gio. Villani (lib. 7, cap. 85 - lib. 8, cap. 80) *ricreduto* Di

» sona ». Ed ivi, di nuovo (pag. 706): « Et questi testori et testrice » debbiano rendere la pessa alli » maestri, poste tre de li pen- » nari de le santellere; una in » del mezzo e una da catuno » capo ». Della ragione più intima di tal vocabolo, e della sua origine, cioè se dalla materia con che i pettini si fanno o pure da altro, restar dovemmo non che in sospeso, ma sino a qui ignari del tutto. Leggendosi nel Testo senese « pectini di santellere », avevamo dapprima supposto che fosse opportuno il correggere « di Sant' Ellero », volendo significare alcun luogo dove allora tai pettini più specialmente si fabbricassero, tra i vari paeselli, o borgate o parrocchie, che portano codesto nome in Toscana, come può vedersi nel Dizionario del Repetti. Sant' Ellero è inflessione romanza e popolare di Sant' Ilario (*Saint-Ilaire*), come Samoreggi (*Saint-Maurice*) di San Maurizio. Ma questa congettura dovè cadere per la lezione trovata e già riferita degli *Statuti Pisani*. Rimane soltanto che ad alcuna spezie di legno onde già i pettini si facessero, od alla canna stessa di che ora si fanno, si desse il nome, oggi perduto, di Santellera.

SAPARANNO (come *Avaranno*. V. *Avere*). terz. pers. plur. ind. del verb. Sapere, per l' intera voce Saperanno e la contratta Sapranno. 164.

SAVIO. add. e *Savio di ragione*, colla forza di Perito di leggi, o semplicemente Perito. (V. la Crusca.) Es. a pag. 179 e 214.

SBANDITO. sust. Sbandimento, Stato di colui ch' e sbandito. (V. *Ribandire*.) « Passato el termi- » ne de lo sbandito ». 211.

SCALCINATURA. Voce, come tante altre, non registrata. A noi pare da intendersi per la Calcina che si leva dalle pelli frèsche degli animali, dopo averle tenute sott' essa a conciare; alla quale calcina trovasi perciò frammisto pelo e altre cose cascate. Ond' è naturale e facile il passaggio a denotare altresì le Materie che si traggono di mezzo ad essa scalcinatura. Sottoponiamo gli esempi che ce ne occorrono, dopo quelli del Rubricario, cioè dopo la pag. 137. » Neuna persona debbia lavare » neuno pelo nè scalcinatura » ne le piscine dell' Arte »; - » Neuno sottoposto..... debbia » lavorare neuno pelo nè scal- » cinatura per mèctare in neuno » panno ». 268. - « Neuna scal- » cinatura vi (*nelle piscine*) si » debbia lavare ». 270. Nello *Statuto de' Calzolai di Cortona*, del 1506, oggi posseduto dall' erudito sig. Girolamo Mancini di quella citta, ci accadde di leggere: « Qualunche persona » ch' è ora scripta in questo » Breve ec., non possa nè debba » comprare alcuno coiame cal- » cinoso, se prima non lo fa » intendere al rectore che in » que' tempi sarà ».

SCAMPOLO. V. la Crusca, e in questo Spoglio alla v. *Campolo.* Che fosse veramente Pezza, non della solita ma di poca lunghezza, vedesi per questo es.: » Neuno tignitore ec. faccia nè » faccia fare neuno panno, nè » pezza nè scampolo ». 281. Trovasi anche a pag. 297 e 374 quattro volte.

SCARNARE. Nel senso assai proprio di Levar la carne rimasta attaccata alle pelli degli animali, come si fa dai conciatori innanzi di conciarle. 137, 269, 271.

SCÈLLIARE (come *Cölliare, Ricölliare, Sciölliare* ec.). Scegliere. 299.

SCIAVARARE. Sceverare, Separare. Questo verbo ci viene rappresentato dalle voci

Sciavarò, invece di Sceverò, Separò. 284.

Sciavarrà, invece di Scevererà, Separerà. 138, 284.

SCIAVARÒ }
SCIAVARRÀ } terz. pers. sing. ind. V. *Sciavarare.*

SCIETTO. avv. Eccetto; ed è apocope di Escietto o Escetto. 368.

SCIPARE. Guastare, Sciupare, Conciar male. (È dal lat. *dissipare.*) » Chiunque scipasse sièpe o » chiudenda altrui e traessene » pali ». 20.

'SCISSE. terz. pers. sing. sogg. Per apocope di Escisse od Uscisse, nel senso di Venisse a formarsi, Risultasse. 38 due volte.

'SCITA. sust. Apocope di Escita, Uscita, nel senso spiegato a *Escimento.* 146.

SCONTIARE. (V. *Contiare.*) Scontare, Scomputare. 357.

SCRUPTINIO. Scrutinio. « Scruptinio » a pallocte ». 144; - « Scrupti- » nio di pallocte ». 147; - « Con- » sellio di scruptinio et ad pal- » locte ». 284. Negli *Stat. Pis.* (III, 696) è « scruptino ».

SCUOTARE (come *Bàttare, Promèttare, Rimettare* ec.). Scuotere. 271.

SCUSAGIONE. per Escusazione, Scusa. 172.

SCUTTINO. per Scrutinio. 347. - Il lat. *scrutinium*, in vari modi alterato dagli antichi, andò pei Senesi a risolversi in *Scontrino;* dal quale anche il verbo *Scontrinare.* V. *Sozzin. Diar. Sien*, in *Arch. Stor. Ital.*, tom. II pag. 26, 34 ec.

SE. per Si, quando serve a formare il così detto impersonale di voce passiva; o piuttosto, quando sta invece del pronome indeterminato, corrispondente al franc. *on*, ravvisato dagli etimologi come una abbreviazione di *homme.* « Se proceda..... per forma » d'accusa ». 219; - « Fare di- » pégnare, se se dovarà dipè- » gnare ». 303; - Se possano » provare per uno testimonio » de verità ». 375; - 381.

SECONDO CHE. prep. A significare In o Nella qualità di, A maniera di. « Secóndo che maestro ». 286; - « Secondo che maestro » di lana ». 327.

SECTA. sust. Setta; cioè senza aver ancora mutato il *c* originario. Nella storia della lingua (ci giova ripeterlo) sono le ragioni

tutte della lingua. Pag. 138, 281.

SECTEMBRE. per Settembre. 220. - Parrà qui strano il mutamento del *p* in *c*, suoni tra sè poco affini: se non che ricordiamo di aver trovato anche scritto *secte* per Sette. E come caso a questo contrario, potrebbe citarsi *Septa* (V. a suo luogo) per Secta. Il perchè di siffatte contraddizioni esporremo, Dio permettente, in altro luogo.

SECURITÀ. per Sicurtà. « Prestare » idonee et sufficienti cauzioni » et securità ». 206. E con poco diverse parole, a 210.

'SECUZIONE. Per apocope di Esecuzione, nella frase, più volte ripetuta: *Mandare a 'secuzione.* Pag. 144, 149, 165.

SEGUENTE. *Venir seguente ad alcuno* (frase che ben risponde ad *Essere seguente ad uno*, aggiunta nel Vocab. del Manuzzi), per Venir dopo, Succedere ad alcuno. « Li consoli che verranno seguenti a loro, sieno » tenuti di fare pagare ai con- » soli vecchi la detta imposta ». 152.

SEGUIRE.

Seguisce, nelle veci di Segue, e col senso di Consèguita, Procede. 236.

SEGUISCE. terz. pers. sing. ind. V. qui sopra, *Seguire.*

SELI. Verb. unito all' affisso, per Sieli o Siegli. V. *Essere.*

SELICE. sust. Per Via lastricata o coperta di selci. « In alcuna » via o vero selice del Comune »; - « Nella via o in selice ». 121. Nasce questo vocabolo dal lat. *silex* e *silicata;* ma i fabbricatori dei nostri Dizionari non seppero ricordarselo, tuttochè non poche sieno in Italia le vie o contrade alle quali, dai selci, si dà il nome di *Seliciata* (voce del pari mancante); ed una o due piazze, a molti notissime, vengono così domandate in Bologna, come può ancora vedersi in uno degli antichi Processi criminali dati in luce dal Mazzoni-Toselli. La Seliciata dei Bolognesi diviene pei Romagnuoli *Seligata,* e *Salizada* pei Veneti. I Senesi scrivevano e profferiscono anc' oggi *Sèdice.*

SELLARÈ. verb. Nel senso, come a noi sembra, di Caricare sopra giumento. Vedasi il § XXXVIII dello Statuto di Montagutolo, pag. 13.

SEMANA. sust. Settimana. 334 due volte. E V. il seguente

SEMMANA. sust. Forma registrata e con quattro es. illustrata dalla Crusca. Trovasi nel nostro libro a pag. 50 e 175. - Male i Senesi argomenterebbero stimandola voce lor propria, dacchè pure sì spesso incontrasi negli autori fiorentini, ed anche nella *Tavola Ritonda,* sinora inedita, secondo il testo Laurenziano; ai quali potremmo aggiungere l' antico volgarizzatore del Credo, sia questi l'Allighieri, ovvero sia un Ferrarese: « Ciascun » si riposi D' ogni fatica un dì » della semana ». Ond' è chiaro che gl' Italiani la imitarono da' Franzesi, o con essi insieme la

trassero da qualche o sconciatura ovvero improprietà del latino medievale, che potrebbe anch' essere o rassomigliarsi a *septena*.

SEMO. prim. pers. plur. ind. V. *Essere*.

SÈNDACO. per Sindaco. 219.

SENO. terz. pers. plur. sogg. V. *Essere*.

SE NO'. per Se non, ne' suoi vari significati, e tanto seguendo vocale, come alcuna liquida o altra consonante. 137, 147, 162, 170, 254, 266, 271.

SE NONE. Colla forza medesima. 341, 363.

SENSALE. Così fu stampato alla pag. 364, dove il Ms. offrivaci, con errore palpabile: *Sensansale*. Ma forse era meglio l' aver fatto imprimere *sansale*, prendendo come superfetanea la prima delle anzidette sillabe, e perciò come emendata con la susseguente *san*. Se non che, *sensali* al plur. è pure in quella stessa pagina, nella postilla od aggiunta LIX.

SENSAIO, per Sensale; ed è termine da riporsi tra i più peculiari della parlatura senese, e che però incontrasi non raramente nei nostri Statuti. Si vedano le pag. 135, 248 due volte, 299, 364, 383. - Troviamo nelle *Pred. S. Bern.:* « Egli fu un sensaio che, quando egli voleva accordare el venditore e 'l compratore, sempre faceva cenno all' uno o all' altro. « (pag. 294). Non sì però, che i Senesi non usassero nel tempo stesso e *Sansale* e *Sensale* e *Sensaro*. (V. queste voci a' loro luoghi).

SENSARÌA. Mestiero od opera del sensale. 247.

—— Come term. collett. indicante la Compagnìa, il Collegio o l' Università dei sensali. » Se alcuno uomo vorrà essare » ne la nostra sensarìa ec., » debbia giurare al Breve de la » sensarìa ». 245. - Non si reputa del caso l' anticipare gli es. che i possessori della nostra Collezione trovar potranno a suo tempo nello Statuto della Mercatanzia, ed altri Statuti senesi.

SENSARO. Per Sensale; come tuttora dicesi in più luoghi, per la sua derivazione dal basso latino *sensarius*, che incontrasi ancora (V. il Ducange) negli Statuti Genovesi. Pag. 324, 363.

SENTENCIA. per Sentenza. 197.

SENTENZIEVOLMENTE. Per sentenza, Mediante sentenza. Es. a pag. 205.

SENZA FRODE FACENDO. Modo avverb. ricopiato, come sembra, dal latino notariale, e significante: Senza far frode, Operando senza frode. 143.

SEPTA. sust. Per mala pronunzia volgare, invece di Secta o Setta. 136, 260 due volte.

SEQUESTRAZIONE. Come term. giuridico. Es. a pag. 209.

SERÀ. terz. pers. sing. ind. V. *Essere*.

SERAMENTO. Nelle veci di Saramento (frequentissimo in tutti gli antichi, e ancora nei nostri Mss.), e colla forza di Giura-

mento. La forma che qui notiamo perchè dagli altri negletta, può trovarsi circa dieci volte, e per lo più preceduta dalla prep. Per (« Per seramento »); cioè a pag. 195, 196, 198, 199, 226, 320, 356 (« ascioglie de' » seramenti ») ec.

Cadere in seramento, per Cadere in colpa e pena di spergiuro. « Quando ec. l'altro con» solo e consoli, camarlengo e » notaio non procedesse contra » di cotal consolo e consoli e » camarlengo mafattori, cag» giano in seramento, e sieno » puniti ec. ». 371.

SERANNO. terz. pers. plur. Ind. V. *Essere*.

SERVIANO. terz. pers. plur. sogg. V. qui appresso

SERVIRE. verb.

Serviano, per Servano (come *Contiano* per Contano; ma il primo con ragione migliore, accennata già nelle nostre note). 155, 174. Nell'uno dei citati luoghi a me sembra ancora di travedere una significazione che da nessuno sin qui venne osservata. Per tutta Italia si adopera Servire nel senso di Bastare, Essere a sufficienza; come: — A soddisfare il natural bisogno del cibo, servono il pane e l'acqua —; ma i Romani l'usano altresì, comunemente, colla forza di Bisognare, Esser d'uopo. Per esempio: — Ho da fare delle spese urgentissime, e mi servono cento scudi —. In siffatto senso sarebbe forse da interpretarsi quel passo nella prima tra le pag. sopra citate: « A giudici et a » notari et a balitori di corte » possano dare prezzo, et rimu» nerare di quelle cose che ser» viano a me et a li miei compa» gni per lo Comune dell'Arte »; ma dico - forse -, potendo il « che » intendersi anche come: di che; ossia delle quali servano.

SETTA. sust. Per Compagnia, Associazione, ma per lo più in mal senso. Si additano, per la frase *Fare setta*, gli es. che sono a pag. 112: « Niuno car» naiuolo ec. possa fare setta » o lega contra il Comune di » Siena »; - « Nissuno ec. possi » o vero debbia fare alcuna » setta o vero lega la quale sia » in pregiudizio ec. de' cittadi» ni di Siena ».

SE 'UN. Per Se non. V. '*Un*.

SFIDARE. verb. Per Diffidare, Mettere altrui in diffidenza, Ritogliere la fede ossia naturale che l'uomo ha verso l'altr' uomo, ovvero la data per patto; quindi sinonimo, le più volte, di Denunziare l'inimicizia, o di Minacciare; come, soprattutto, nel seguente: « Se alcu» no di Montagutolo ec. sfidasse » alcuna persona ec. di farli » alcuna iniuria nella persona, » sia punito ec. ». (Pag. 32.) Gli antichi cavalieri (che il cielo abbia in gloria, come il mondo dovrebbe averli in onore), prima d'investire con l'armi il loro avversario, lo sfidavano con questa formula: - Guardatevi da me -.

SFILATO. add. Per lo Contrario di filato, Non filato. « Con lana filata o sfilata ». 268; - « Alcuna lana nè stame, filata nè sfilata ». 280. - E V. *Isfilato*.

SGOMBARARE. verb. Per pronunzia sen., invece di Sgomberare (come *Ingenarare* ec.). « Debba avere sgombarata la decta bottiga ». 296.

SI. per Se, particell. condiz. L'abbiamo contata sino a venti volte in questo volume, e ci basti indicare le pagg. 16, 144, 168, 253, 265, 277, 284 ec. (V. *Si non*.)

— E nella qualità di affisso. « Non si li possano rendare ». 147; - « Acciò che si n' abbia milliore mercato ». 153 (ed ivi altre volte); - « Ciò che allora si ne vinciarà ec., sia fermo ». 167; - « Non si ne possa nè debbia spegnare la decta figura ». 267.

SI'. terz. pers. sing. sogg. V. *Essere*.

SÌ COME. avv. Per Secondo che, Di mano in mano che: significazione non osservata. « Neuno ec. possa nè debbia disaccare ec. alcuno sacco di lana, se no' a uno insieme, sì come elli lava; e altrimenti no ». 271.

SICONDO. prep. Per Secondo. 56.

SICURARE. verb. Assicurare. Due es. a pag. 32.

SIE. terz. pers. sing. sogg. V. *Essere*.

SIMILEMENTE. per Similmente. Es. a pag. 326.

SIMILLIANTE. avverb. (come, colla forza medesima, si disse Simile) per Simigliantemente. 292.

SIMILLIANTEMENTE. Scritto alla sen. (come *Mellio*, alla pag. qui citata), nel senso antedetto.

SINDICO. sust. Sindaco. 373. - Anche nei Diurnali di Matteo Spinello da Giovenazzo (opera, per la lingua e per altro, da studiarsi più che i maestri nostri non fecero) mi ricorda di aver letto di un tale, che « andao sindico di Barletta ».

SI NON. per Se non. (V. *Si*.) 78.

SO'. terz. pers. plur. ind. Per Sono. V. *Essere*.

SOCCESSORE sust. Successore. (V. *Robrica*.) 108.

SODO. « Sodo di colore », detto de' panni, sembra significare Tessuto di lana prima tinta, a differenza di quelli che si tingevano dopo la tessitura. V. a pag. 139 e 293.

SOFFICIENTE. add. Sufficiente. Es. a pag. 84, 99, 107.

SOFFISMO. sust. Sofisma. 264. - Non è però forma tanto senese, che non si trovi spesse volte anche negli autori fiorentini. Il Passavanti, a pag. 44 dell' ediz. del 1856: « Cioppa piena di soffismi »; - « Sapere fare sottili soffismi »; - « Inteso a sottili soffismi della loica ».

SOGGIACENTE. colla forza di sust., Per Colui ch' è perdente in una lite civile. 82.

SOLDO. *Soldo rotto*. Sembra indicare il di più o di meno corrente per abuso nel prezzo della moneta, o la differenza da quello ch' è stabilito per legge. « Di non lassare soldo rotto, et di non estimare el fiorino a piccioli o a grossi,

» se non secondo ch' el riceve » el banchiere ». 354 tre volte.

SOLEMNE }
SOLEMNITÀ } che i nostri Codici, per lo più, scrivono *Solempne* e *Solempnità;* per Solenne e Solennità. Noi sopprimemmo il *p* per la ragione addotta nella no. 4 della pag. 3. - Additeremo, per tutte, le pagg. 354 e 330.

SOLVERE. verb. (Piacque a Dante questo latinismo. V. la Crusca.) Per Pagare: « Se il dì seguente » non solvesse il debito ». 83.

SOMELLIANTEMENTE. Somigliantemente. 241, 305.

SOMILLIANTE. add. Somigliante. 145.

SOMMA. Quantità che risulta da più altre quantità sommate o riunite insieme. Onde fecesi il modo avverb. *In somma*, prima nel senso proprio, e poi nel traslato, per Finalmente ec. Es. del primo significato: « Debbiano » rèndare la decta ragione sì » com' è scripta in loro libro, » et non in somma ». 158 e » nota -. V. anche *In somma.*

SONNO. terza pers. plur. ind. V. *Essere.*

SOPEDANO }
SOPEDIANO } sust. Soppediano, Suppedaneo. Si scrisse ancora Soppidiano e Suppediano; e se questa è ricchezza vera di lingua, o grattamento un po' sibaritico degli orecchi, serbiamo il discuterlo ad altra occasione. Sopedano, del pari che a nostri statutari, piaceva di scrivere al pisano Baldiccione (*Arch, Stor. Ital. Append.*,VIII, 43); al Botta, classicissimo, più piacque Soppidiano (Ragion. a Lady Morghan, pag. 188). Le due forme indicate si trovano entrambe a pag. 338.

SOPRA A SÈ. Lo stesso che Sopra sè, di cui vedi più innanzi. » Pubblichi maestri ec., li quali » facciano l'arte sopra a sè, e » tenga (*sic*) bottiga sopra a » sè ». 280.

SOPRA FACTO. per Sopra il fatto; ed è letteralmente voltato dal lat. *super facto.* 186.

SOPRA IMPETU, avverbialm. Modo copiato un po' troppo letteralmente dal latino, come si avvertì nella nota relativa; dovecchè nella lingua nostra potrebbe dirsi *Sovrimpeto* (sebben mancante alla Crusca), analogo insieme ed affine a Sopranimo. » Se alcuno sopra impetu o » furore giurasse di non fare » quello ch' el signore coman- » dasse ec. ». 262.

SOPRA SÈ. avverbialm. Parlando d'arti o di mercatanzia, significa l'esercizio diretto delle medesime, e vale A conto suo proprio, A suo pro o danno particolare. V. La Crusca e le Giunte Veronesi. « Maestri che » faccino l'arte sopra sè ». 114; » Persona che non facci panni » sopra sè ». 245; - « Avesse » facto arte di lana ne la città » di Siena sopra sè, secondo che » maestro di lana ».327; - « Fac- » cia l'arte per sè e sopra sè, » e tenga bottiga ». 331. - Gli antichi dissero ancora *Sopra a*

sè (V. qui addietro); i Fiorentini odierni dicono, in tal senso, *Sopra di sè*.

SORTE. sust. per Porzione, Parte competente di checchessia; e, nel caso nostro, delle bestie che si comprano in sul mercato. Pag. 122 tre volte. - Questo significato (negletto come tanti altri che noi credemmo utile di segnalare) dovè procedere da una modificazione subita nei bassi tempi dal nome lat. *sors;* ond' anche i barbari invasori davano il nome di Sorti alle porzioni delle terre da essi usurpate, spogliandone i naturali e legittimi possessori.

SOSTENERE. Parlandosi di danaro o simile, per Ritenere, Non pagare. 337.

SOTTOBORGO. sust. non registrato. Sobborgo. 87, 92.

SPÊGNARE. Per lo contrario di Dipégnare (come i Senesi dicono invece di Dipingere); Tor via il dipinto, Cancellare. 267, 380, (« la sua figura non sia spenta »).

SPEZIALE. Colla forza di sust., e nel senso di Persona particolare o individua. « Commettesse alcuna » frode o inganno o rivendarla » contra alcuno speziale, o vero » contra al Comune dell' Arte » per alcuno speziale ». 335.

SPEZIALEMENTE. Spezialmente. 369.

SPODESTARE. Privare, e dicesi di quelle cose che seco portano podestà. 165 (« sieno spodestati de la signoria »).

SQUARCIATURA. Es. di senso proprio, da potersi mettere in luogo dell' enimmatico che altri tolse dal Pataffio. 163.

SQUILLA. sust. Il primitivo significato di questa voce non è, propriamente, quello di Campanello (V. i nostri Vocabolari), e vie meno di Sonaglio che si attacchi al collo dei buoi, muli ec. Squilla (dal teutonico *chall*, equivalente a *Squillo*) vuol dire strumento che dà suono acuto ed intenso, e quindi venne adoperata a significar soprattutto la Campana. Passò quindi a denotare il suono stesso della campana. Ma quel senso divulgatissimo di Campana non poteva non primeggiare nei nostri lessici, in ispecie dopochè il Monti ebbe rammentato ai compilatori di essi quei versi del Petrarca:

» Nè senza squille s' incomincia assalto,
» Che per Dio ringraziar fûr poste in alto ».

Non vogliamo qui entrare in alcuna discussione sulla utilità o necessità di ordinare con metodo logico e istorico le definizioni, ma vogliamo soltanto additare un bell' es. di Squilla, come qui presso del suo diminutivo, in quella loro più comune e direi quasi più nobile accettazione. « Niuno . . . possi . . . alcuna querimonia . . . » fare . . . innanzi suono della » prima squilla, la quale suona » da mattina a rendere raggione; et che.... alcuno.... la raggione . . . . . innanzi il suono » della detta squilla non debbia » tenere o vero fare ». 116. - A confermare che la voce Squilla non significa, ordinariamente,

Campanello, nè bene si applicherebbe a indicare Campana grossa o Campanone; saranno opportunissime queste parole del cronista senese Andrea Dei, sotto l'anno 1248: « Fecesi la » campana grossa in Siena e la » squilla » (in *Murat. R. I. S.*, tom. XV, col. 27.) Se non che, fin anche il peso di una vera *squilla* ci è dato conoscere pei *Docum. Art. Sen.*, pubblicati dal benemerito Milanesi (I, 294): » A Tofano di Magio chanpa» naio... fior. cinque, soldi se» santadue; e' quagli denari so» no per facitura d' una chan» pana ch' el detto Tofano ci à » fato, la quale si chiama la » squilla, la quale pesa libre » dugiento sesantacinque ».

Tra i sensi di Squilla dimenticati dai lessicografi, si è quello, in Toscana usitassimo, di Corista; arnese da musicanti, che facendosi d' altra forma e materia, dicevasi una volta Flautino. V. ancora il seguente

SQUILLECTA }
SQUILLECTA } Campana piccola, che pure diversifica da Campanello. (V. *Squilla*). « Tenere ragione.... » da la mattina al suono de le » squillette infino a la terza, et » dal suono de le squillette da » nona in fino a vesparo ». 145; - « Da la squillecta che suona » la mattina, infino alla sera ». 288. - « Di po 'l terzo suono » de le squillecte..... debbiano » tornare ». 289; - « Debbiano » stare..... ciascuno dì da la » squilletta che suona da mane » infino a terza, e da la squil» letta che suona di po' nona » infino a vèsparo ». 379. - In questi es. le significazioni di Campana e di suono ec. si confondono. Non così nel seguente. *Docum. Art. Sen.* (I, 294): « A » Nanni di maestro Nicholò.... » sol. sete (*sette*), e' quagli spese » in pane e vino e uno chacio » quando Tofano tragittò la » chanpana del Duomo, cioè la » squileta ».

Manca questo bel diminutivo alla Crusca. Conosco una città dove la campana che dà il segno del mattutino, e il suono di essa, e l' ora indicata da quel suono, si chiamano, corrottamente, *Schirla*. V. anche *Campanella*.

STADUTO. sust. Statuto. 198.

STAGESSE. terz pers. sing. sogg. V. *Stare*.

STAMAIUOLO. Lavorante o anche Venditore di stame. (V. la Crusca.) Es. a pag. 175, 175-6, 222.

STANGA. per Subbio. « Ciascheuno » abbia una stanga, o vero sub» bio, nel quale involga el panno » tessuto sotto 'l telaio ». 239.

STARE. verb.

Stagesse, desinenza che supponiamo villereccia, e che tuttavia tiene del veneto (dicendo i Veneti ed altri Adriatici *staga* per Stia), invece di Stesse e Stasse, e nel senso spiegato già in nota. 57.

Ste', per Stesse o Stea, invece di Stia. 341 e nota.

—— Nel senso di Star senza fare, Non fare, Indugiare il da farsi. 251.

STATÈA. Stadera. Anche aspettando di poter produrne altri esempi, non dubitiamo di qualificarla come voce senese, trovandola assai di frequente negli Statuti sin qui pubblicati. 134 tre volte, 242 cinque volte, 243 due volte, 244, 362. E vedi

STATEIA. Nel senso medesimo. 109. - *Stat. pis.* (III, 666): « Pesisi » quello avere alle stateie del » Comuno ».

STATUIRE.

Statuimo, come trovasi nei nostri sempre, per letteral versione del lat. *statuimus*. Può vedersi più volte a pag. 328 e 329, ec.

Statuto, partic. Così pure continuamente: « Statuto et ordinato è »; - « Statuto e proviso » è » ec. Pag. 317, 318, 320, 348 ec.

STATUTARIO. sust. Colui che fa od emenda gli Statuti. (V. la Crusca). Es. a pag. 132, 179, 343, 347, 358. E V. *Constodutario*. - In Pisa gli statutarii si chiamavano *Breviaioli*.

STATUTO. sust., per Articolo, Rubrica, Disposizione speciale di uno statuto o breve o costituto. « Andare a li statutari..... » et pregare loro...... che lo' » debbia piacere di mèctare ne » lo Statuto del Comune di Sie» na, uno statuto, nel quale si » contenga ec. ». 179. Ed anche 227, 228, 347, 376, 382.

—— add. Nelle veci di Statuito. V. *Statuire*.

—— E colla forza di sust. » Per statuto d' alcuni capitoli » di Costoduti ». 352.

STE'. terz. pers. sing. sogg. V. *Stare*.

STIMATURA. L' azione o L' opera dello stimare, o giudicare la qualità o valuta delle cose. (Manca ai Vocabolari.) « Paghi »..... per istimatura..... due » soldi ». 86.

STOVELLIO sust. masc. Invece di Stoviglia. (La Crusca registra, soltanto al plur., *Stovigli* e *Stoviglie*.) 295.

STREFINACCIO. per Strofinaccio, Strofinacciolo. 232.

STRÈNGERE, invece di Stringere, e nel senso di Conchiudere discorrendo o perorando. « Qua» lunque persona nel decto con» siglio diciarà strengendo che » decti denari sieno ristituiti, » sia condennato ec. ». 334.

STROPPIARE. verb. per Impedire. » Colui sopra cui ella (*la tenuta » o possesso*) ène presa, la strop» piasse e la contendesse, sia » condannato ec. ». 51.

STROVARE. Corrotto da Stuprare. » Qualunque persona strovarrà » (o « strovarà ») alcuna fem» mina ». 8 e 58. - A ognuno tornerà qui a mente il controverso e notissimo verso di Dante:

» Fè la vendetta del superbo strupo »;

e potrà, chi cerchi, trovare nel *Virg. En. Ugurg.* (pag. 335): » Ardì di strupare il letto della » matrigna ». Ma simile in tutto alla forma da noi segnalata, ci sembra il partic. che incontrasi nelle *Lett. B. Gio. Colomb.*, pag. 20: « Non tengo che sia » carità perfetta tra voi, se voi » non fate ragione che ognuna

» sia garrita, istrovata, battuta, » ferita e morta, e questo non » abbia punto per male ». Del morale quietismo altri giudichi; noi qui trattiamo delle parole.

STUDIO. « Dare studio et uopera ». Bel modo e imitato dalla lingua latina. 189 e nota.

SUBSTANZIALITÀ. Sustanzialità, per Condizione o Formalità sostanziale e voluta dalla legge. 330.

SUBTO. prep. e latinismo (*subtus*), per Sotto. 79 e nota.

SUCIDO. add. Sudicio. Sucido è voce comune nelle provincie un tempo ecclesiastiche, dove non direbbesi altrimenti; mentre è quasi impossibile udirlo nella Firenze dei giorni nostri. Pur è da ricordare che Dante medesimo scrisse « su per le sucide » onde » (Inf. 8, 10). L'Alberti parla di Lana sudicia, e può il detto da lui rincalzarsi con questi esempi: « Ne la terza » piscina si possa lavare lana » sucida di garbo e nera »; - » Ne la piscina nuova di sotto » si possa lavare lana sucida » grossa ». 270.

SUFFICIENTI. add. sing. femm., invece di Sufficiente. « Buona » e sufficienti cauzione ». 114. L'eteroclitismo di questo nome, come di *Leggiere* ec., può essere proceduto dal dirsi in latino: *de levi re, de re sufficienti* e simili; come dall' abl. *omni* fecesi *Ogni*, indeclinabile.

SUFFISMO. sust. Sofisma. 218.

SUI. plur. masc., per Suoi. V. *Suo*.

SULLICITAMENTE. Sollecitamente. 219.

SUMMARIAMENTE. (Il Manuzzi aggiunse alla Crusca *Summario*.) Sommariamente. 204.

SUNO. terz. pers. plur. ind. V. *Essere*.

SUO. add. Nel primitivo e rozzo nostro volgare, il *suus* de' Latini erasi tramutato in *Suoio;* onde leggiamo negli *Stat. pis.*: » alle suoie mano »; e: « delle » suoie intrate » (III, 665, 666 ec.). Da questa forma, tolta poi di mezzo la *i*, restò, in ispecie pel femminile, *Suoa* e *Suoe;* come potrebbe per altri esempi dimostrarsi, se la brevità non ci consigliasse a passarcene. Si fè poi gettito anche dell' ultima vocale, poi del dittongo che rimaneva; e ne riuscirono, tra gli altri,

Suo', apostrofato e indeclinabile, che non tutti oggidì sanno leggere nè profferire, essendo scritto senza il proprio suo segno nei Codici, ma la cui vera intelligenza e pronunziazione verrà in tutto giustificata dagli es. che seguono. « De le » suo' rede ». 200; - « Misurare » suo' panni ». 245. - « Per suo' » confessione ». 330; - « A la » suo' semplice paravola ». 332 » e 333; - « Scriva con suo' ma» no, se scrivare saprà ». 359.

Sui, per Suoi, contratto il dittongo *uo* nel semplice *u* (V. *Figliulo*); come poi fecesi in tutti gli altri casi (serbato nell' antica forma il solo plur. masc.) di questo addiettivo. 305.

Vogliamo insieme far noto, come di queste cose ci fossero

già stati maestri gli scrittori pisani; tra i quali il Casalberti ed il Buti, e in ispecie Giovanni di Ser Piero, ne' suoi *Capitoli dell' acquisto di Pisa*, pubblicati nell'*Arch. Stor. Ital.* tom. VI, par. II pag. 247-279.

SUORO. sust. indecl. Per Suora o Sorella. « Enfra fratelli carnali, » o vero enfra suoro carnali, » o vero enfra fratello et suoro » carnali ». 213. È ancora nel *Virg. En. Ugurg.* (pag. 405): » Poi che la suoro Iuturnia vid» de ec. »; e nel Testo senese della *Tavola Ritonda* (Cap. VI) può leggersi: « La Dama del » Lago, suoro della fata Mor» gana ». Il Pisano Baldiccione ha ripetutamente *Suore* sing., e declinato al plur. *Suori*. Tutte queste locuzioni, aggiuntovi il poetico *Sorore*, più prossimamente ritraggono dal lat. *soror, sororis*.

SUPRA. prep. Sopra. V. *Di supra*.

T

TAGLIARE.

Talliansi, col doppio *l* in luogo di *gl* (V. *Molli*), e con l' *a* superfetanea, invece di Taglinsi, Si taglino, 306.

TARA. sust. Per lo Defalco che si fa sulla quantità o sul valore delle merci, in considerazione de' loro difetti o delle materie non buone che possono esservi mescolate; onde la frase *Fare tara*. Vedasi lo Statuto de' Lanaiuoli a pag. 140, e leggasi tutto il Cap. LXXI dell' ottava Distinzione, a pag. 299-300.

TASSAGIONE. Tassazione. Es. a pag. 220.

TAVOLA. « Libro delle tavole », che sembra potersi spiegare per Libro coperto di tavole, non essendo a noi pervenuti altri libri di quel tempo di foggia diversa dalla preindicata. Pag. 188.

TÈGNARE. verb. Idiotismo senese, per Tignere o Tingere. Incontrasi assai di frequente; com' è rara, anche ne' suoi derivati, ogni altra forma che da quella diversifichi. 137, 138, 140, 269, 280, 281, 282, 297.

TÈGNERE. Nel senso medesimo. Onde « tenga » per Tinga. 138, 185; - « tengono » per Tingono. 132, 183, 186; - « tegnessero » per Tingessero. 270.

TEGNITORE. Così (o *Tignitore*. V. questa voce), continuamente, invece di Tintore. 138, 140, 180, 280, 297, 317 ec.

E *Tegnitore* o *Tegnitori di guado* o *del guado*. 132, 185, 282, 336.

TELECTA. sust. Teletta, a significare ogni sorta di tessuto leggiero. Forse al tempo dei nostri costitutarii prendevasi per quel Drappo sottile da gente di chiesa, a cui più tardi si diè il nome di *Saia*. « Ne la terza » piscina si possa lavare ec. » panni neri, e di ciascuno » colore di nero e d' indico, e » panni e bambagini infolliati, » e telecte nere ». 270. - Usasi tuttavia questa voce, benchè più spesso applicata alle più sottili tele formate di lino o cotone. Alcuni fra gl' intelligenti che ho

spesse volte consultati, in ispecie per ciò che spetta all'uso vivente della provincia senese, mi accertano che vedendo nei dì rigidi un amico indossar panni troppo leggieri, direbbesi, per esempio, a Radicofani: - Non vuoi aver freddo co' ste telette? - ed in Siena - con coteste telette? -

TEMPORALE. sust. Invece di Tempo. - *Per temporale.* V. questo modo avverb. a suo luogo.

TENDITORE. sust. Colui che tende o distende. Il Vocab. non ha es. di senso proprio; ma negli Statuti nostri può leggersi: » Tenditori di lana o di stame »; » Tenditori di panni », a pag. 180.

TENERE. verb. Nel senso (che non vediamo per altri dichiarato) di Avere o Prender parte, Par» tecipare. « Debbia tenere al » danno et a l'utile »; - « Te» nere a la..... mercanzia »; - » Tenere all' incanto ». 96, 97, » 106; - « Voglio tenere a que» sta compra ». 105; - 139, 275, » 285; - El sottoposto che s' av» venisse ad alcuno mercato ec., » debbia dire s' elli vi vôle te» nere ». 287.

—— per Ritenere. « Sia così » tenuto di tenere de la loro » paga ». 250.

TENGA. terz. pers. sing. sogg. } V. *Tègnere.*
TENGONO. terz. pers. plur. ind. }

TENTO. add. Tinto. 165 (« panni..... mal tenti »); 307 (« nè bianco nè tento »). - *Tento* add., e *Tentore* per Tintore, e *Tenta* sust. per Tinta, sono pronunzie vigenti in molti fra i nostri vernacoli.

TENUTA. sust. Possesso. Esempi coll' accompagnamento de' verbi che seguono:

Dare tenuta. 26, 197.

Pronunziare la tenuta. 202 tre volte.

Pronunziare e dare tenuta, o *la tenuta*. 206, 209.

Trarre di tenuta. 12.

TERMINARE. verb. Porre i termini. (V. la Crusca.) Es. a pag. 19, 24, 25, 34. (V. *Torcitoio.*)

TERZIERE }
TERZIERO } Nomi significanti del
TERZO }

pari Una delle tre parti in cui dividevasi e si divide anc' oggi la città di Siena. Di nessuno è menzione nella Crusca. Può il primo vedersi a pag. 148 e 190; il secondo a 149; e l' ultimo, inculcatamente, nel Cap. V dello Statuto de' Carnajuoli (pag. 72 e 73) e nella Addizione del 1361 (pag. 124). Appartiene alla pag. 72 il passo che qui riportasi, a comodo dei meno informati: » L'Arte et Università de' Car» naioli..... abbia et avere deb» bia tre consoli; cioè uno del » terzo di Città, et uno del ter» zo di San Martino, et uno del » terzo di Camollia ». - Era divisa in terzieri anche la città di Lucca; e nella Vita di Cola di Renzo può leggersi: (pag. 118): « Uscìo fuora lo popolo di » Roma.....; cominciò a far gua» sto a uno terziere di Viterbo ».

TÈSSARE. Alla senese (come *Èssare*

ec.), invece di Tessere. Segnaliamo le voci *Tessano* e *Tesseno*, colla forza della terz. pers. plur. ind. Tessono. 239 e 332.

TESSECTRICE. per Tessitrice. 175.

TESSITRICE. Usato al num. del più. « Che tessitori e tessitrice deb- » biano ec. ». 140, 297. - Errore d'analogìa, che non ha luogo per solo questo nome. Un idiota sentendo dire per altri ben dieci volte *Le filatrici*, *Le cucitrici* e simili, ripeterà di sua bocca all'undecima: *Le filatrice* ec.

TESTIMOGNANZA. per Testimonianza. 334.

TESTIMONANZA. Nel senso medesimo. E V. la Crusca in *Testimonianza*. Potrebbe supporsi che l'uno nasca da *Testimone*, come l'altro da *Testimonio*, dandone ancora indizio il ravvicinamento che ne fu fatto alla pag. 247: « Ei quale testimone » di buona fama dica la sua » testimonanza per nuovo sara- » mento ». A pag. 265. è: « te- » stimonanza.... di fama »; e nel Passavanti (ediz. 1856, pag. 308): « Non debbono essere ri- » cevuti a testimonanza ». - La sottrazione dell' *i* nelle parole di tal famiglia, è confermata non che dal susseguente *Testimono*, ma dal già registrato verbo *Testimonare*.

TESTIMONE. « Testimone di verità », è locuzione frequentissima negli Statuti nostri, per significare Testimonio di presenza o diretto, a differenza del « Testi- » mone di fama », ossia di quello che replica le cose udite da altri. Pag. 18, 19, 22 ec.

TESTIMONO. Testimonio, Testimone. (V. *Testimonanza*.) 181, 328.

TESTRICE. sust. Tessitrice. 332. - Questo bel latinismo, e per gli altri gioiello da poesia, fu già nella viva favella de' Lucchesi, ed oggi è mutato in Testora. V. anche i *Bandi Lucchesi* pubblicati dalla R. Commissione pei Testi di lingua, pag. 113 e 413.

TESSUTA. sust. Tessitura, od anche Opera tessuta. (Manca al Vocab.) 240.

TESURA. Luogo destinato a tendervi le reti da uccellare. (Non è in Vocab.) « Neuna persona debba » trarre nè uccello nè bestia » d' alcuna tesura altrui ». 55.

TIGNARE. Tignere, Tingere (V. *Tègnare*.) 280, 281, 317, 382. -

TIGNITORE. per Tintore. (V. *Tegnitore*.) 221 (« tignitori del ver- » miglio e del guado »); 260 (« tignitori d' ogne colore »); 280, 317, 318, 332.

TINITORE. Forma che pure incontrasi nel Ms. dello Statuto de' Lanajuoli (V. pag. 382, nota 3), e che potea conservarsi nella stampa, invece di « tignitore ».

TIRATOIO. Luogo nel quale si tirano i panni di lana (così presso a poco la Crusca); ma può ancora prendersi per Lo insieme degli arnesi occorrenti al tirare essi panni. Saranno, comecchessia, da consultarsi, per una migliore definizione, gli esempi posti alle pagg. 133, 134, 189, 230, 236, 237, 331, 361 ec.

TIRATUIO. (Per singolare pronunzia, come *Lugo, Suno, Figliulo.* V. quest' ultima voce.) Invece di Tiratoio. 360.

TOCCANTE. add. Spettante, Appartenente. Es. antico e preferibile ai molti, d' ogni senso e colore, di che certi aggiuntatori della Crusca fecero sin qui mucchio indigesto. 106. - E valga a conferma il seguente

TOCCARE. per Spettare, Risguardare. (lat. *respicere.*) « Non » obstante alcuno capitolo di » Costetuto che toccasse a La- » naiuoli ». 226.

TOLLA. terz. pers. sing. sogg. V. qui presso

TOLLARE. Pronunz. alla senese, per Tollere o Togliere. 146, 256 (« tollare ricolta »); 258, 308 (« a tollar via sì fatta gravezza ») ec.

Tolla, per Tolga. 162, 258.

Tòllarli, unito alla partic. prenom., per Togliergli. 146, 270.

Tòllono, per Tolgono. 382.

TOLLITORE. Colui che toglie, Toglitore. - Ed anche per Rapitore, Ladro. 267.

TOMÈ. n. p., Per Tommaso. 313.

TONDARE. La Crusca pone questo verbo tanto per Rotondare, Far tondo, quanto per Tondere o Tosare; e in verità, gli esempi dànno alla Crusca ragione. La confusione de' due termini troppo era facile in quei secoli ne' quali i *distinguo* erano proprietà dei soli teologi e filosofanti; e dove ancora si consideri come tondendo il capo dell' uomo, si renda in certa guisa, più tondo. Ed anche negli Statuti nostri, oltre al non trovarsi mai scritto Tondere, nè altra voce che possa rappresentarci questa pronunzia, nè la equivalente Tòndare; invece del partic. *Tonduto* che dovrebbe derivarne, incontrasi *Tondato*, come si vedrà per gli esempi. « Non rimandino le » pezze al mercatante, se pri- » ma non la tondasse ». 134 e » 233; - « Sia licito a' venditori » dei panni portare e mandare » panni a tondare e a rivede- » re. 181; - « Neuno conciatore » mandi alcuna pezza al mer- » catante, se prima non fosse » tondata dall' un capo all' al- » tro ». 233; - « Acciò che li » panni mellio sieno tracti a » fine in tondare ». ivi.

TONDATORE. Colui che tonde o tonda panni. 134, 233.

TONDATURA. Ciò che si leva o cade dai panni quando si tondano. (V. *Cardatura.*) « Neuno ..... » possa..... vendare borra nè » tondatura »; - « Acciò che la » cardatura co' la tondatura non » si venda ». 307.

TORCITOIO. Nel senso novissimo di Canaletto fatto per torcere e deviar l' acqua dalle contrade ne' tempi di pioggia. « E' detti » tre buoni omini e' quali sa- » ranno aletti per acconciare le » vie ec., debiano tutte l' acque » le quali corrono per le vie » del Comune,..... fare torciare » per li torcitoi usati; e che » e' detti torcitoi sieno termi- » nati per li detti tre omini; e

» che qualunque persona avesse » a fare due (*dove*) fussero e' » torcitoi, sieno tenuti e debia» no tenere aperti e fermi e' » detti torcitoi ». 34.

TORNO. sust. A significare una sorta di strumento a ruota da filar lana o bambagia. 332 due volte. A un tale strumento si dà in molti luoghi il nome di Molinello. V. anche *Filatoio a ritto*.

TRABUCCARE. verb. Traboccare. 355 due volte, e nota.

TRACTORE (e TRATTORE; V. questa voce.) Con significazione, secondo noi, affine a quella d'Incettatore, Treccone, Treccolone. ,, Tractori..... avvezzi di uscire ,, a la porta..... a comperare ,, bestie et mercanzie ». 92; - ,, Alquanti tractori..... i quali ,, vanno incaranno le mercan- ,, zie »; - « Niuno.... compri.... ,, da alcuno tractore »; - « Se ,, il decto tractore comperas- ,, se tale mercanzia nella città ,, ec. ». 95.

TRAGESSE. terz. pers. sing. sogg. } V. *Trarre*.
TRÀGGHISENE. terz. pers. sing. sogg., con doppio affisso. } V. *Trarre*.
TRAIESSE. terz. pers. sing. sogg. } V. *Trarre*.

TRAIMENTO. Il trarre; e qui per lo Trarre o Chiamare l'avversario da uno ad altro tribunale. 199. V. qui presso

TRARRE. per Chiamare o Costringere la parte avversaria a venire da uno ad altro tribunale. 199, 220.

—— Colla forza di neutr. ass., e con relazione allo spazio occupato da una cosa qualsiasi, nel senso di Stendersi, Continuare. « Si come trae lo fos» sato di Vallona ». 19.

Tragesse, per Traesse. 61.

Trâgghisene, per Se ne tragga. 103.

Traiesse, per Traesse. 290. - Si legge nei *Cont. mor. An. Sen.*, pag. 35: « Secondo che 'l » forniere traie la bragia del forno ».

TRASATTO. add. (dal lat. *transactus*), per Scaduto, Oltrepassato, Perento; ma trasferita la qualità del tempo alla cosa che ne sopporta l'azione. « Da indi » innanzi il tale pegno sia tra» satto ». 90.

TRATTORE. sust. Nella significazione già dichiarata a *Tractore*. (V. questa voce.) Leggasi tutto il Cap. LXVII dello Statuto dei Carnaiuoli, pag. 110-11; dove si troverà rammentato eziandio « l'ordine dei trat» tori »; onde può inferirsi che i trafficanti di tal fatta fossero numerosi abbastanza per formare da sè medesimi una classe od un ceto. - Non può qui sfuggire ad alcuno l'analogia che passa tra questo vocabolo e quello di *Tratta*, quando parlasi di *grani* o di *Negri*: per la prima delle quali si spedivano un tempo patenti di gran prezzo e di straordinario favore; della seconda pare che il mondo sia divenuto men vago, dacchè vede combattere una guerra fraterna e atrocissima per mantenere il possesso di

cinque milioni di schiavi, onde un sol popolo potè arricchirsi, e in ciò trovare il principio ed il fomite di tante sue proprie ed altrui calamità.

TUCTO. sust. e add. (come Allocta, Baractare ec.) 198 ec.

TURATO. add. per Coperto; come ancora nell' uso parlato: ma dice di più; cioè Coperto bene, con diligenza e premura di non iscoprire. Pag. 112.

TUTTO. « Tutti e ciascheuno », ch'è uno dei modi coi quali fu voltato in nostra lingua il lat. *omnes et singuli*. 334.

—— « Tutto et ciò », per lo stesso che Tutto ciò. 71. E negli *Stat. Pis.* (III, 647): « Tutto » et ciò che per loro... facto » et vinto... serà, vallia et ten» gnia ». - In Siena ed altrove ho sentito profferire *Contuttecciò*, ed anche *Tuttecciò*, avverbialm., invece di Contuttociò, Nondimeno.

U

U'. avv. per Ove, affichè non si creda soltanto poetico, ma essenzialmente e naturalmente arcaico. 63, 340.

UBEDIRE. verb. Ubbidire, Obbedire. 110, 303.

UCCIDERE. verb. Nel senso già spiegato ad *Occidere* (V. questa voce.) « Niuno uccida nè venda ,, carne di troia »; - « di pe- ,, cora ». 76; - « Uccida nè fac- ,, cia uccidere....... carne di ,, montone »; - « di bue nè di ,, vacca morbosa ». 77.

UGUALEMENTE. Egualmente. 247.

ULTRA. avv. Oltra, Oltre. 151, 247.

'UN. avv. Aferesi e insieme antitesi di Non; ed è maniera popolarissima e da potersi udire in molti dialetti d'Italia. - Egli è così come vi dico - 'Un lo credo. - Ecco là quell'amico. - 'Un lo veggo. - Nello Statuto dei Carnajuoli è indizio di questo modo a pag. 102. Leggasi la nostra nota e tutto quel Capitolo LII.

UNCIA. Oncia. 242, 243. - *Stat. Pis.*, III, 671 ec.

UNDE. per Onde, e colla forza di pron. relativo. 36, 149, 151, 160, 163, 217, 246 ec. È assai frequente e continuo nell' *Adiutorio* di Frate Girolamo, negli *Esempi morali* di Frate Filippo da Siena e nei *Conti morali* d'Anonimo Senese.

UNIVERSALEMENTE. Universalmente. 200.

UNIVERSO. add. Tutto quanto. Es. a pag. 92 e 95 (« a l' universo Comune di Siena »).

UOMO.

Al principio del Cod. Ms. dello Statuto di Montagutolo incontrasi « uoni », e al Cap. XXXV della Distinzione ottava di quello della Lana, « uomi », invece di Uomini. Noi ci affrettammo a fare in ambedue i luoghi una tale correzione; e forse era meglio il lasciare la seconda volta ed emendare la prima *uomi*, considerato come non sia molto difficile l' udir anche oggidì articolare codesta voce, in ispecie nelle campagne. Anzi,

ci fa d'uopo avvertire, come eziandio nell' inedito Statuto senese dell'Università de' Cuojai e Calzolai della Vacca (V. *Proposta* ec., num.° X), anteriore al 1329, ci sia novamente accaduto di leggere: « Statuimo.... che rectori.... sieno » tenuti de fare raccholta delli » uomi della decta arte »; ec.

UOPERA. sust. Opera, nel suo più comune significato; ed è pronunzia antica (*Cont. mor. Anon. Sen.* ec.) e non in tutto abolita dall' uso; se non che, nelle scritture senesi trovasi più di frequente *Uopara*. 133, 189. (V. *Studio.*)

—— Per la Deputazione o Le persone una volta deputate a Sopraintendere alle fabbriche ecclesiastiche ed al governo dei beni delle chiese. (Lungo articolo che dovrà compilarsi da quello o quelli a cui sarà dato di apprestare all' Italia il mancante Glossario dell' Istoria italiana). « Di dare ogni anno uno » cero all'uòpera Sancte Marie ». 133 e 192; « - Debbia essare » dell' uòpera, e non d' altrui ». ivi.

UPERTO. add. Per Aperto; plebeismo di molti paesi. 353. Negli *Es. mor. F. Fil* (pag. LXIV) si legge: « Aspetta, che ti vengo a » uprire ».

URICELLATO. add. Tinto in oricello, Di colore d'oricello. 270, 293. - In un antico Ms. dell'Archivio di Siena che contiene molti nomi dei mestieri che ivi già si esercitavano, ci accadde altresì di trovare « Uricellaio ». - È, poi, noto come il nome di questa tinta provenisse da quello dell' erba *orcella*, *oricella* e volgarm. anche *rusca* (*lichen rocella* di Linneo), colla quale facevasi; e come da tale industria lo derivasse ancora in Firenze la famiglia degli Oricellari, poi detta de' Rucellai.

USCIA. plur. eterocl. di Uscio. Altro es. (oltre a quello delle *Stor. Pist.* nel Vocab. del Tramater) a pag. 272.

USCIALE. per Apertura a mo' di porta, onde possa uscirsi. « El » quale muro fusse continuo, » senza usciale o senza altra » roctura ». 296.

USCIMENTO. Nel senso indicato a *Escimento* e *Oscimento*. 102, 108.

USOFRUCTARE. Usufruttare, Usufruire. 24.

UTTILITÀ. Utilità. 262 e V. nota; 318, 320.

UVE. avv. per Ove. 383, 384 tre volte. - E V. *Là uve.*

V

VACAZIONE. Come term. della Storia; ha forza di significare Quel tempo pel quale un cittadino che aveva sostenuto alcuna magistratura od altro officio, non poteva essere eletto a quelle stesse nè ad altre pubbliche incombenze. I Fiorentini davano a ciò il nome di Divieto. La Collezione degli Statuti esistente nel R. Archivio di Siena, ne

ha taluni che trattano espressamente di tal materia, col titolo: *De Vacationibus*. « Quella ,, medesma vacazione c' hanno ,, li consoli, abbia lo notaio ». 153; - « Se..... parrà che al- ,, cuno notaio..... sia buono et ,, utile et sufficiente...., non ,, abbia vacazione ». 347.

VAGELLAIO. Vale Tintore di vagello (E V. *Vagello*.) « Veruno tegni- ,, tore nè vagellaio ». 138, 280; - « Sì lo tignitore e lo vagel- ,, laio ». 280; - « Neuno va- ,, gellaio possa nè debbia mé- ,, ctare lana nè stame di guado ,, in nero ». 281.

VAGELLARO. Nel signif. medesimo. 132, 174 (« tegnitori e vagel- ,, lari »), 182 (« tegnitori e ,, vagellari d' ogni colore e con- ,, dizione »).

VAGELLO. La Crusca spiega Caldaia grande per uso de' tintori; sicchè qualunque grande caldaja, anche di quelle che usano i curandai ed i salumai, purchè in casa di un tintore, potrebbe chiamarsi Vagello. In un libro assai moderno ma toscanissimo (*Rapporto generale della pubblica Esposizione dei prodotti naturali e industriali della Toscana fatta in Firenze nel Novembre MDCCCL; Firenze 1851*) si fa menzione della « tintura ,, in turchino stabile, detto a ,, vagello »; onde potrebbe argomentarsi che il Vagello si adoperasse soltanto per tingere nel color turchino. Ma gli esempi che additiamo, e in parte riporteremo, insieme cogli allegati nei due precedenti articoli, indurranno a credere che per Vagello abbia più propriamente da intendersi cose, per le circostanze, diversa alquanto dalla semplice caldaia; una Caldaia cioè ricinta da muro o murata, com' oggi ancora vediamo, e che fa bollirsi per via di un fornello sottoposto e facente parte di quella spezie di edificio. Gli Statuti nostri mostrano altresì (V. *Vagellaio* e *Vagellaro*) come il Vagello servir potesse a tingere in altri colori, che non soltanto in quello di guado. « Coman- ,, dare a li tegnitori del guado, ,, che neuno di loro ponga va- ,, gello che non sia dell'Arte ». 132, 185; « Li tegnitori del ,, guado... non pongano vagello ,, d' alcuno uomo lo quale sia ,, di fuore dell' Arte ». 185; - ,, Si pongono ec. iij denari per ,, ogne vagello, a' vagellari ». 175.

VAGELLO. Usavasi ancora a significare il Tintore che tiene vagello. « Ogne vagello sia tenuto ,, di rinunziare a lo scriptore ,, dell' Arte...... quanti vagelli ,, porrà. Et qualunque vagello ,, così non rinunziasse, si deb- ,, bia pagare lo doppio ». 175.

VALERE. sust. Valsente, Valuta. Es. a pag. 208.

VANE. terz. pers. sing. ind. V. *Andare.*

VANTAGGIO. Si noti la frase contenuta in questa clausola: « Ces- ,, sare brighe e scandali che po- ,, trebbero avvenire per li van-

,, taggi che l' uno lanaiuolo ,, vuole pilliare dall' altro » (pag. 295); una delle molte esprimenti la fatale inclinazione dell' uomo ad avvantaggiare sè stesso con pregiudizio dell' altr' uomo.

'VE. avv. per Ove, siccome comunemente si scrive e pronunziasi, benchè nei Codici continuamente leggasi *ue*. E così, senza meno, dovrebbesi profferire e rappresentare, sempre che avvenga trovarla dopo una consonante, e fors' anche a vocale di tenue suono e non accentata. Ce ne persuadono il *Due* e l'*Uve* de' Senesi, ed anche l'*U'* di tutti quanti. Nei nostri Testi è due volte preceduta da nome terminante in *o* (« nel luogo 've fussero »; - « in quello » logo 've ec. »), alle pagg. 275 e 374.

VECTURA. Vettura. (Si nota, come più altri, pel suo rapprossimarsi al latino.) 131, 174.

VECTURALE. sust. Vetturale. 139, 260, 295. E V. *Vetturagli*.

VEL. Per latinismo notarile, invece di O, Ovvero. « Tollere vel comprare ». 333.

VENARDÌ. Pronunzia senese, per Venerdì, come nei nostri *Léttara*, *Remunaramento*, *Vèsparo* ec.; e i notati per altri: *Povaro*, *Fodara*, *Piffaro* ec.; e nella *Legg. S. Galg.*: « Questo ,, misaro mondo »; e nell'Ugurgieri, *Gangaro* per Ganghero, *Camariera* per Cameriera ec. Pag. 278, 313.

VENCANO. terz. pers. plur. sogg. } V. qui presso
VENCASI. terz. pers. sing. sogg., con affisso. } V. qui presso

VÈNCIARE. verb. (come *Diciare*, *Leggiare* e simili), per Vincere. *Es. Mor. F. Fil.*, pag. XCII: » La voleva vènciare per battaglia ». Da questo le voci *Vencano*, per Vincano. 347. *Vencasi*, per Vincasi, Si vinca. 63.
Vento, add. per Vinto. 125. - Nell'*Adiut. F. Gir.* è *vencemo* per Vinciamo (p. 45), ec.

VENDIGIONE. per Vendizione, Vendita. 208. - Negli *Stat. Pist.* è *Vendizione*, secondo il Vocab. del Manuzzi.

VENTO. add. per Vinto. V. *Venciare*. - *Virg. En. Ugurg.*, p. 111: » Se una femena è venta per » fraude di due Dei ». E (13): » Signoreggiarà li venti Greci ».

VERGA. De' panni parlando; di che V. la Crusca. Onde: « Panni » mal tessuti di verghe », a significare Panni che abbiano le verghe o liste disuguali o mal fatte. 299.

VERGENE. sust. Per Vergine. 62.

VERGHEGGIARE. Nel senso di Scamatare (V. la Crusca.) Es. a pag. 180.

VERGHEGGIATORE. per Battitore di lana a scàmati o verghe (V. *Battitore*). 291. - Di questi termini dell' arte de' Lanaiuoli *Vergheggiare* e *Vergheggiatore*, chi desiderasse di leggere una più ampia illustrazione, la troverà nelle Note alle *Istorie*

Pistolesi, ediz. di Milano, Silvestri, 1845, pag. 355.

VERMELLIO. sust., Sorta di colore, Vermiglio. 149.

—— E colla forza di add. » Panni vermelli ». 270, 293.

VERROCCHIO. Una delle mille e più mila parole mancanti, tuttochè toscanissime, alla Crusca Fiorentina. Il Vocabolario di Napoli la registra e spiega per Strettoio da uliva, Frantoio, Infrantoio, e la dice derivata da *verriculum*, formato da *verro:* io spazzo, tiro, raccolgo. Noi accettiamo cotesta dichiarazione a patto che per Verrocchio non abbia da intendersi l'intero Frantoio, ma solo quella parte o grosso cilindro di esso che serve, girando, a raccogliere le ulive e mandarle sotto la macina. E la significazione di Arnese che gira e che stringe, si applica senza meno ancora agli esempi che dobbiano additarne alle nostre pagg. 136 e 257: « Che a le » gualchiere dell'Arte sieno posti due verrocchi »; - « Debbiano essare posti due verrocchi, uno per casa ». Ci accadde, inoltre, di leggere nello Statuto del Comune di Siena che si reputa compilato sin dall'anno 1260, una rubrica così concepita: *De emendis XX balistis grossis ad tornium et verrocchium.* Nessun dubbio, poi, che Verrocchio non denoti nell'uso una parte principalissima del molino da olio; giacchè quando vedasi fare spreco od uso soverchio di quel prezioso liquore, costumano tuttavia i buoni massari e le massaje di sgridare altrui con queste parole: - Che gira il verrocchio? — Ma di un uso anche più singolare potei qui, non ha molto, aver contezza, udendo una donna che voleva non so se lodare o censurare altra donna di vantaggiata o soverchia disinvoltura nel tratto. - La ci sta (disse) al verrocchio -. Il che in Firenze, con metafora assai somigliante, dicesi: *Stare al pigio* -; ed è maniera a cui l'esperienza del mondo tien luogo di spiegazione.

VÈSPARO. Vespero, Vespro. 145, 379. - V. *Venardi.*

VETAMENTO. Vietamento, Il vietare, nel senso da dirsi qui appresso. 369.

VETARE. Proibire; e si dice tanto dell'Ingresso di un luogo, quanto dell'uso delle cose che vi si trovano. 300, 368.

VETTURAGLI. sust. plur. di Vetturale, in vece di Vetturali. 321. Non potrebbe ciò credersi un vizio di scrittura, trovandosi spesso ripetuto; come in *Eguagli*, *Leagli* e *Quagli*. (V. queste voci a loro luoghi.) Forsechè ancora da *filius* non fecesi Figlio, e da *familia*, Famiglia? e, per altre affinità, Fameglia? e per altre ancora, nella *Legg. S. Gio.*, pubblicata dal Crescimbeni: « Questi due fratelli si » ebbero veduti due ch' erano » stati loro fameglioli »? Nell'Ugurgieri è *paglio* per Pallio;

Z

ZARA. Derivante da *Azaro,* ch'è aggiuntivo di Numero, e, al nostro credere, di araba origine; sulla quale famiglia di voci, non ostante il già fatto, è ancora da studiarsi utilmente. Perciò non crediamo superfluo additarne i due molto antichi esempi che si trovano a pag. 37.

ZECCOLO. sust. Voce mancante, e che a noi pare da spiegarsi Bitorzoletto, Particella che sporge in fuori e toglie eguaglianza alla superficie. Pag. 440 e 298, nella seconda delle quali può leggersi: « Sieno tenuti.... » di farsi rendare li zeccoli che » de la pezza (*del panno*) si » trarrà ». - E V. *Dizeccolare* e *Dizeccolatore.* Un dizionario dei termini familiari in ispecie della lingua toscana, dirà gli altri usi di questo vocabolo, e de' suoi derivati, nel vivente linguaggio.

DICHIARAZIONE

DI ALCUNE DELLE ABBREVIAZIONI USATE NEL PRECEDENTE SPOGLIO

Adiut. F. Gir. **Libro appellato Adiutorio, composto da Frate Girolamo da Siena**, dell'Ordine dei Frati Eremiti di Santo Agostino. (Trovasi nel Tomo I delle *Delizie degli Eruditi Toscani*, raccolte e pubblicate dal P. Ildefonso di San Luigi. Firenze, Cambiagi, 1770 e segg.).

Arch. Stor. Ital.
Arch. Stor. Ital. Append. } **Archivio Storico Italiano,** ossia Raccolta di opere e documenti finora inediti o divenuti rarissimi risguardanti la Storia d'Italia, Firenze, Vieusseux editore, coi tipi della Galileiana, 1842-1853; Tomi XVI, in 8.°

Appendice all'Archivio Storico Italiano. Firenze, c. s. 1844-1854. Vol. IX, in 8.°

N. B. Si cita talvolta, per tomi e pagine, questa istorica Collezione, e la sua *Appendice*, senza specificare l'opera in cui trovasi il passo od esempio che vuolsi ricordato.

Baldicc. Ricord. **Ricordi di Miliadusso Baldiccione de' Casalberti, pisano.** (Nell'*Appendice all'Archivio Storico Italiano,* Vol. VIII, pag. 17-67).

Brev. Art. Pitt. **Breve dell'Arte de' Pittori Senesi, dell'anno 1355.** (È nel Tomo I dei *Documenti per la Storia dell'Arte Senese* [Siena, 1854], pag. 1-56).

Brev. Art. Oraf. **Breve dell'Arte degli Orafi Senesi, dell'anno 1361.** (Sta nel Tomo I dei *Documenti per la Storia dell'Arte Senese* [Siena, 1854], pag. 57-104.

Cap. Comp. Orsanm. **Capitoli della Compagnia della Madonna di Orsanmichele, dei secoli XIII e XIV,** pubblicati da Leone del Prete. Lucca, Benedini-Guidotti, 1859.

Cont. mor. Anon. sen. **Dodici Conti morali d'Anonimo Senese.** testo inedito del sec.° XIII, pubblicati per cura di Francesco Zambrini. Bologna, tip. del Progresso, 1862.

Docum. Art. Sen. **Documenti per la Storia dell'Arte Senese** raccolti ed illustrati da Gaetano Milanesi. Siena, 1854-1856. Tomi III in 8.°

N.B. Citiamo talvolta anche questa Collezione di Documenti per tomi e pagine.

Es. mor. F. Fil. **Novelle ed Esempi morali di frate Filippo da Siena,** testo inedito del buon secolo, pubblicato da Francesco Zambrini. Bologna, tip. del Progresso, 1862.

Frezz. Quadrireg. **Il Quadriregio, o Poema di quattro regni, di Federico Frezzi.** — Nelle citazioni fatte di questo autore, ci siamo valsi della ediz.e di Foligno, pel Campana, 1725; vol. II, in 4.°

G. Cavalc. Stor. Fior.
G. Cavalc. Second. Stor.
G. Cavalc. Stor. Fior. Append. } **Istorie Fiorentine scritte da Giovanni Cavalcanti,** con illustrazioni. Vol. I e II. Firenze, Tipografia all' insegna di Dante, 1838 e 1839.

N. B. Colla indicazione di *Second. Stor.*, siccome con quella di *Append.*, citasi il tomo II di detta opera; nel primo caso, da pag. 155 a 308, e nell' altro da pag. 455 a 588.

Legg. S. Galg. **Leggenda della Vita di S. Galgano,** testo di lingua del Trecento, tratto da un Ms. non più stampato. Siena, tip. dell' Ancora, 1846.

Legg. S. Gio. **Leggenda del glorioso Apostolo misser sancto Giovanni Evangelista.** — È il capitolo secondo, che leggesi a pag. 23-32, dell' opera intitolata: « Istoria della Chiesa di S. Giovanni avanti Porta Latina, scritta da Giovan Mario Crescimbeni ». Roma, Rossi, 1716, in 4.°

Legg. S. Ieron. **Leggenda di Santo Ieronimo,** scritta nel buon secolo della lingua, e pubblicata per cura di Francesco Zambrini. Imola, Galeati, 1852.

Lett. B. Gio. Colomb. **Le Lettere del beato Giovanni Colombini da Siena,** pubblicate per cura di Adolfo Bartoli. Lucca, Balatresi, 1856, in 8.°

Luc. Robb. Cas. Bosc. **Recitazione del caso di Pietro Paolo Boscoli e di Agostino Capponi, scritta da Luca della Robbia.** (È nell'*Archivio Storico Italiano,* Tom. I [Firenze, 1842], pag. 283-309).

Mattas. Ricord. **Ricordi di una famiglia senese del secolo decimoterzo, scritti da Mattasala** (Matusalem) **di Spinello Lambertini.** (È nell'*Appendice all'Archivio Storico Italiano,* Vol. V. B., pag. 23-72).

Ner. Capp. Comment. **Commentarî di cose seguite in Italia dal 1419 al 1456, di Neri di Gino Capponi.** (È nella celebre Raccolta del Muratori, intitolata *Rerum Italicarum Scriptores,* tom. XVIII, col. 1157-1220).

Oder. Cred. Ricord. **Ricordanze di Oderigo di Andrea di Credi, dal 1405 al 1425.** (Sta nell'*Archivio Storico Italiano,* Tom. IV, Par. I, pag. 53-110).

Oraz. Madonn. **Orazione alla Madonna, scritta nel buon secolo della lingua,** ed ora per la prima volta pubblicata. Venezia, tip. di G. Merlo, 1857.

Pred. S. Bern. **Prediche volgari di S. Bernardino da Siena,** per la prima volta messe in luce a cura di Gaetano Milanesi. Siena, Landi e Alessandri, 1853, in 8.°

Sozzin. Diar. Sen. **Diario delle cose avvenute in Siena dai 20 luglio 1550 ai 28 giugno 1555, scritto da Alessandro Sozzini.** (Sta nell'*Archivio Storico Italiano,* Tom. II [Firenze, 1842], pag. 9-434).

Stat. Pis. **Statuti inediti della città di Pisa, dal XII al XIV secolo,** raccolti ed illustrati per cura di Francesco Bonaini. Tomi I e III. Firenze, tip. Galileiana, 1854 e 1857. (Si cita, a pagine, il Tomo III).

Stor. Att. **La Storia di Attila flagellum Dei**; antico romanzo di cavalleria. Firenze, stamperia del Monitore, 1862.

Ventur. Sconf. Mont. Apert. **La sconfitta di Montaperto, secondo il Manoscritto di Niccolò di Giovanni di Francesco Ventura.** (Sta nel libro intitolato: ***Miscellanea istorica senese;*** pubblicato a cura di Giuseppe Porri [Siena, 1844]; pag. 33-98).

Virg. En. Ugurg. **L'Eneide di Virgilio volgarizzata nel buon secolo della lingua da Ciampolo di Meo degli Ugurgieri**, pubblicata per cura di Aurelio Gotti. Firenze, Lemonnier, 1858.

Vit. Col. Renz. (o Rienz.). **Vita di Cola di Renzo,** tribuno del popolo Romano (attrib. a Tomao Fiortifiocca). Bracciano, 1624.

La Vita di Cola di Rienzo ec., illustrata con note da Zeffirino Re. Firenze, Lemonnier, 1854.

(*N. B.* Non si mancò di avvertire semprecchè, invece della più recente, avemmo sott'occhio l'antica edizione).

Vit. S. Gio. V. *Legg. S. Gio.*

Vocab. Cater. **Vocabolario Cateriniano, di Girolamo Gigli.**

N.B. In difetto della prima edizione, imperfetta, siccome è noto, e assai rara, ci siamo valsi della ristampa fattane probabilmente in Lucca, colla data di Manilla nell'Isole Filippine, senza indicazione di stampatore nè d'anno.

CORREZIONI, MIGLIORAMENTI ED AGGIUNTE.

Pag.		
IX	armadi	armadî
XV	no. 1. evea	avea
XVIII	corcernente	concernente
XXII	altresì, desiderabile	altresì desiderabile
XXIII	in no. (come altrove si disse,	(come altrove si disse)
11	*rendare*	*réndare*
12	El chesto	Et chesto
18	no. 1. i § CLXXXII e CLXXXIII.	i §§ CLXXXIII e CLXXXIV.
21	no. 3. Così scritto: (cioè	Così scritto, del verbo parlando (cioè
25	no. 3. far di vendere	far vendere
32	di farli; alcuna ec. di denari e se	di farli alcuna ec. di denari; e se
38	scrivare	scrivare
47	no. 2. Troviamo qui scritto: *denutiaghione*	(*Si aggiunga ad essa nota*) Ed è caso rassomigliante a quello di *poschia* per *poscia* (vedasi a pag. 12). Come caso direttamente contrario, può citarsi *pagi* per *paghi* (pag. 55).
48	no. 1. i terrazzani, per legge	i terrazzani per legge
50	no. 2.	(*Leggasi invece*): Nome di una borgata posta a breve distanza da Montagutolo.
65	no. 2. cioè, mutanto	cioè, mutato
75	della festa guardagia, che	della festa: guarda già che
79	per aggiustarla, subto	per aggiustarla, [subto]
92	È tra le prove dell'antichità ec.; come si è detto nella Prefazione.	Non può riporsi tra le prove dell'antichità ec., per le ragioni che si sono dette nella Prefazione, pag. XX-XXI.
93	mercantante.	mercatante
100	CAPITOLO LXIX	CAPITOLO XLIX
102	ciaschuno	ciascuno
105	tenere a parte avere	tenere e parte avere

Pag.		
109	no. 1 cioè *l'Astateia*. In altro	cioè l'*Astateia*, come ha pure l'altro apografo della Biblioteca Comunale (V. la nostra Introduzione, pag. XII, no. 1), nel quale altresì leggesi (cap. preced.) « ogni stateia ». In altro
113	nelle no.	
	(4)	(1)
	(1)	(2)
	(2)	(3)
125	no. 2. il nome di Val Montone	il nome di Val di Montone
135	no. 2. segnasi	seguasi
136	no. 1. Erroneamente, a questo luogo, nel Codice	Erroneamente, qui, nel Codice
138	Che neuno sottoposto	Che neuno sottoposto
148	chiamare tre consoli, uno per terziere	chiamare tre consoli e rectori, uno per terziere.
»	E i decti consoli non possano éssare	E i decti consoli e camarlengo non possano éssare
160	dal die	dal die
161	che piaciarà la oro	che piaciarà a loro
167	tempo di tre die	tempo di tre die
175	e cruari	e ervari
177	di condampnarlo	di condamnarlo
179	no. 5. sembra qui essere	sembra qui accaduta
188	no. 1. poi danata	poi donata
196	*de libello* o vero *petitione*	de libello o vero petizione
207	no. 1.	(*Da mutarsi così*) Manca qui, certo qualche parola; che guardando alle formule usate diciotto righe addietro, sembra essere « tenuta ».
222	per temporale	per temporare
224	no. 1. invece di *e* (il)	invece di *el* (il)
254	co li panni	co' li panni
266	di carte ne d' erve	di carte nè d' erve
273		(*Al principio della sestultima riga del testo, leggasi*) facesse, (*della quintultima*) in XXV, (*dell' ultima*) colui.
280	no. 4. più frequenti ec., in che il correggere	più frequenti ec., dove il correggere
308	emperciò che aggravati vengono	emperciò che, aggravati, vengono
327	qualunque avesse facto Arte di Lana	qualunque avesse facto arte di lana
352	no. 2. Il *se*, poi quando	Il *se*, poi, quando
355	no. 1. cinque volte ec., ed una soltanto, *piscine*	cinque volte ec., ed una soltanto: *piscine*
356	ascioglie de seramenti	ascioglie de' seramenti
366	alcuno panno ne la buttiga	alcuno panno ne la buttiga
367	fiduciarli	riduciarli

Pag.		
374	no. 5. non istaremo a ripeterla	non istaremo a replicarla
380	da le quattro miglia in fuore della città	da le quattro miglia (3) in fuore de la città (3) Scritto *milgla;* come altrove *conselglo, conselgleri* ec.
389	col. 2. nel senso qui sopra indicato	nel senso del verbo qui sopra dichiarato
394	col. 1. V. anche *Rictendente*	V. anche *Ricredente*
395	col. 1. Ove altri schiarezze avessero a ricerarsi	ove altri schiarimenti avessero a ricercarsi
396	col. 2. *Stat. Pis: in cartis.*	*Stat. Pis.* (III, 41): *in cartis.*
400	col. 2. plur. eterocl	plur. eterocl.
404	col. 1. CONTINUO, Detto CONTRA, avv.	CONTINUO. Detto CONTRA. avv.
406	col. 2.	*(Tra gli articoli* Cun ciò sia cosa che *e* Cutale, *aggiungasi*): CURTE. Corte. 4.
407	col. 1.	*(Alla riga* 18ª *aggiungasi):* — Nello Specchio di Penitenza del Passavanti (ediz. del Lemonnier, pag. 269) incontrasi *Da chi a quanto*, nel senso di Sino a quando, e come traduzione del lat. *usquequo.*
ivi	col. 2. Radiare di cui	Radiare; di cui *(E alla riga* 37ª *aggiungasi):* Avvertiamo, in fine, che nella copia dello Statuto dei Carnajuoli che trovammo nella Biblioteca Comunale, invece di *dampanasse* (due volte) e di *dampanare*, leggesi *dampnasse*, *danpasse* e *dampare.*
408	col. 1. DAZIUOLO	DAZAIUOLO
411	col. 1. sembrando che	sembrandoci che
412	col. 1. sostenere parlandosi	sostenere, parlandosi
415	col. 2. avverbialm., per All'anno	avverbialm., per L'anno, all'Anno
417	col. 2. inveee di	invece di
419	col. 1. per le parole Doppo, Appostolo, Pollonia e simili	per le parole Dopo, Apostolo, Polonia e simili, che quivi ordinariamente si scrivono: *doppo*, *appostolo*, *Pollonia* ec.
423	col. 2. la Forosetta e	la Forosetta, la Forosella e
424	col. 2. argomentare	argomentare
429	col. 1. risolvere. (277 col. 2. IMPONARE	risolvere (277 IMPÒNARE
437	col. 2. può arguirsi, da *Diliciare*, del quale	può arguirsi da questo addiett. participiale, ed anche da *Dilicciare*, di cui
442	col. 1. alcuni tra i molti luoghi col. 2. per Miè	alcuni tra i molti esempi per Mie
446	col. 2. e nei *Conti morali*	e negli *Esempi morali*

Pag.			
453	col. 1.	le debite ricerche. (posciá o posciai?)	le debite ricerche! (posciá o posciai'?)
457	col. 1-2.	dell'oncia. Nei Ricordi	dell'oncia; nel qual senso può altri anc'oggi sentirla in Siena sonare sulla bocca, in ispecie, delle persone attempate. Nei Ricordi
460	col. 2.	dei diritti e privilegi	delle comodità e dei vantaggi
462	col. 2.	per la più parte inedite, trovisi	per la più parte inedite, ma in maggior parte fors' anco perdute, trovisi
		ricreduto Di	ricreduto. Di
464	col. 2.	trecconi di quel tempo	trecconi (chiamati, in Siena, Trucconi) di quel tempo
465	col. 1.	*Cap. Comp. Orsanm.*	*Cap. Comp. Orsanm.,*
469	col. 1.	o rassomigliarsi a *septena*	o rassomigliarsi a *septena*, o forse in sè compendiare i due termini: Sette Dimane.
470	col. 1.	plur. ind..	plur. ind.
	col. 2.	nella prima	della prima.
484	col. 2.	da intendersi cose	da intendersi cosa
485	col. 2.	*Diciare*, *Leggiare*	*Diciare*, *Lèggiare*
487	col. 1.	sing. Ind.	sing. ind.
	col. 2.	Vuoto 271.	Vuoto. 271.
488	col. 2.	nel vivente linguaggio.	nel vivente linguaggio; e il dizionario dialettologico che un toscano propose e molti sembrano desiderare, spiegherà pur quello delle parole equivalenti od affini, *Zeccola* e *Zaccola*.